ENERGIA E SOSTENIBILITÀ PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Efficienza energetica degli edifici
Raccolta delle normative di settore della Regione Siciliana

Raccolta di schemi e atti amministrativi relativi alla certificazione energetica degli edifici e per l'organizzazione e la gestione dei servizi di controllo ed ispezione su edifici e impianti

Daniele Enea, Rossano Basili

18/01/2022

Efficienza energetica degli edifici: raccolta delle normative di settore

Raccolta di schemi e atti amministrativi relativi alla certificazione energetica degli edifici e per l'organizzazione e la gestione dei servizi di controllo ed ispezione su edifici e impianti della Regione Siciliana.

Autori: Daniele Enea, Rossano Basili

Abstract

In coerenza con le specifiche direttive comunitarie e con le leggi di recepimento nazionali, l'attività A1.2.3 del progetto ES-PA si prefigge di realizzare uno schema di catasto energetico unico regionale che comprende il catasto degli Attestati di prestazione energetica (APE) e quelli degli impianti termici degli edifici. Tale Sistema informativo deve poi poter trasferire i dati al catasto nazionale degli APE, già realizzato da ENEA (SIAPE) e a quello degli impianti termici, in fase di testing. Prima del rilascio finale della piattaforma unica è prevista la contestualizzazione del catasto unico regionale degli edifici in una Regione pilota, individuata nella Regione Siciliana. Questa è l'attività principale della linea A1.2.4 del progetto ES-PA. La scelta della Regione Siciliana risiede nel fatto che sono presenti caratteristiche di partenza che rendono l'intervento particolarmente efficace e utile, anche in termini di replicabilità. La piattaforma unica sarà realizzata sulla base della collaborazione con la Regione Siciliana, in particolare il dipartimento regionale dell'Energia, le Autorità Competenti in materia di controllo e ispezione degli impianti termici, gli Enti Locali, gli stakeholder interessati, tra cui gli Ordini professionali, le imprese e gli artigiani coinvolti nei processi di installazione, manutenzione e verifica, a partire dalle informazioni già presenti nei catasti regionali, diversi per tipologia di dati e per sistemi e supporti di archiviazione. L'attività consentirà di testare l'efficacia degli schemi di gestione delle verifiche documentali e delle ispezioni e conseguire la standardizzazione, semplificazione e condivisione di atti e modulistica. Si procederà alla realizzazione di attività di affiancamento ai diversi operatori: funzionari, tecnici progettisti e manutentori, ispettori, al fine di mettere a punto metodologie

di Open community, da diffondere e usare per l'omogeneizzazione e contestualizzazione dell'azione in altre Regioni. Seguendo quanto sviluppato nella linea A1.2.3, con la ricognizione ed analisi della documentazione relativa all'attività legislativa e normativa europea, nazionale e regionale, nel presente documento si è proceduto all'analisi della normativa siciliana, a carattere regionale e comunale. In particolare, sono state individuate dal legislatore regionale n. 9 Autorità Competenti a carattere territoriale esteso al bacino provinciale e n. 20 Autorità Competenti a carattere comunale. Tale analisi ha fatto emergere una situazione dinamica delle attività di aggiornamento dei regolamenti locali per adeguarli all'evoluzione delle normative nazionali ed europee sulla certificazione energetica degli edifici, evoluzione ancora in atto per gli effetti dell'entrata in vigore della Direttiva Europea 2018/844/UE, recepita con il D.Lgs 10 giugno 2020, n. 48.

Il presente documento riporta tutti gli schemi e gli atti normativi relativi alla certificazione energetica degli edifici e per l'organizzazione e la gestione dei servizi di controllo ed ispezione degli impianti vigenti al 31 dicembre 2021, sul territorio siciliano. Le disposizioni sono suddivise secondo l'Ente normatore che ha prodotto la norma (Regione, Città Metropolitana e Comune) e per data di emissione. Oltre a rappresentare un necessario strumento per avviare e completare tutti gli output previsti dall'attività, il documento rappresenta un insostituibile mezzo per chiunque voglia conoscere a fondo lo stato di applicazione in Sicilia delle normative sull'efficienza energetica in edilizia, sui sistemi di climatizzazione degli ambienti e sul contenimento dei consumi negli edifici.

Tipologia di prodotto: Strumento

Settore d'intervento: Efficienza energetica, sicurezza sismica e certificazione ambientale degli edifici pubblici

INDICE

1. INTRODUZIONE 5

2. EVOLUZIONE NORMATIVA 6

3. LE NORMATIVE VIGENTI NELLA REGIONE SICILIANA 11

3.1. LE NORMATIVE A CARATTERE REGIONALE 11

3.1.1. DECRETO DIRIGENZIALE 3 MARZO 2011, N. 65 11

3.1.2. DECRETO DIRIGENZIALE 1 MARZO 2012, N. 71 18

3.1.3. DECRETO DIRIGENZIALE 14 GENNAIO 2015, N. 2 22

3.1.4. DECRETO DIRIGENZIALE 27 NOVEMBRE 2020, N. 1388 50

3.2. LE NORMATIVE A CARATTERE COMUNALE 84

3.2.1 REGOLAMENTO LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO 84

3.2.2 REGOLAMENTO LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI CALTANISSETTA 106

3.2.3 REGOLAMENTO LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA 127

3.2.4 REGOLAMENTO CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA 148

3.2.5 REGOLAMENTO CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO 176

3.2.6 REGOLAMENTO LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA 281

3.2.7 REGOLAMENTO PROVINCIA REGIONALE DI SIRACUSA 302

3.2.8 REGOLAMENTO LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI 328

3.2.9 REGOLAMENTO COMUNE DI ACIREALE 349

3.2.10 REGOLAMENTO COMUNE DI CATANIA 380

3.2.11 REGOLAMENTO CITTA' DI MAZARA DEL VALLO 402

3.2.12 REGOLAMENTO COMUNE DI MESSINA 423

3.2.13 REGOLAMENTO COMUNE DI MODICA 442

3.2.14 REGOLAMENTO CITTA' DI PALERMO 472

3.2.15 REGOLAMENTO COMUNE DI PATERNO' 482

3.2.16 REGOLAMENTO COMUNE DI SIRACUSA 503

1. INTRODUZIONE

Questo rapporto rappresenta uno degli output di progetto relativo alla Linea ES-PA 1.2.4. denominata “Contestualizzazione del Catasto energetico unico regionale degli edifici a una regione pilota”.

L’operazione di integrazione del catasto degli attestati di prestazione energetica con quello degli impianti termici degli edifici prevede un primo step che è consistito nella raccolta ed analisi delle direttive comunitarie, delle normative nazionali e delle corpose regolamentazioni regionali e locali per le ispezioni degli impianti termici, nonché l’analisi delle nuove disposizioni relative all’introduzione presso alcune Regioni dei catasti degli Attestati di Prestazione Energetica degli edifici.

Il focus del presente documento è, invece, incentrato sull’ambito regionale siciliano, con l’enumerazione e l’analisi di tutte le normative regionali e comunali afferenti alla materia degli Attestati di Prestazione Energetica degli edifici e degli impianti termici.

Da tale studio è emerso uno scenario complicato che rende difficile, ma anche imprescindibile, il lavoro di coesione alla base del progetto. La frammentarietà è per lo più dovuta alla forte innovazione della normativa europea e nazionale degli ultimi 30 anni; evoluzioni tempestivamente applicate nelle disposizioni di alcune regioni ed autorità competenti, ma recepite con molto ritardo o addirittura ignorate in altre. In queste realtà sono continuate le collaborazioni con l’ENEA volte a colmare il “vuoto” normativo e regolamentare e i lavori proseguono ininterrottamente anche se fortemente rallentati dall’assenza delle disposizioni applicative delle ultime norme europee e nazionali ed in particolare quelle relative alla Direttiva europea 2018/844/UE e al D.Lgs 10 giugno 2020, n. 48 sull’efficienza energetica in edilizia.

Le normative ed i regolamenti elencati nel presente rapporto si riferiscono alle disposizioni vigenti al 30 giugno 2021.

2. EVOLUZIONE NORMATIVA

Il repertorio che ha portato all'attuale assetto legislativo delle norme sull'efficienza energetica in edilizia ha una storia ed un percorso piuttosto lunghi che partono dalla metà degli anni Settanta, con la Legge 30 aprile 1976, n. 3 (Legge 373/1976), emanata nel tentativo di far fronte alla crisi petrolifera europea che in quegli anni fece crescere drasticamente il prezzo del petrolio, e fu la prima ad imporre, sia per gli edifici residenziali che per quelli industriali e terziari, dei limiti alla dispersione termica verso l'esterno.

Il primo provvedimento finalizzato a regolare le modalità progettuali e la gestione del sistema edificio/impianto fu però emanato soltanto 15 anni dopo, attraverso la Legge 10 del 9 gennaio 1991. La norma, varata con l'obiettivo di garantire risparmio energetico, un uso più consapevole dell'energia, la salvaguardia dell'ambiente e il benessere degli individui mediante la verifica della "tenuta" dell'isolamento termico delle pareti e dei solai, prendeva in considerazione anche il rendimento dei sistemi impiantistici proponendo un percorso per la valutazione del bilancio energetico invernale dell'edificio fra gli apporti e le dispersioni di calore. Non mancava l'obbligatorietà, in alcuni casi, di soddisfare il fabbisogno energetico favorendo il ricorso a fonti rinnovabili, salvo impedimenti di natura tecnico-burocratica.

A seguito della Legge 10/91, fu emanato il D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, che stabiliva i criteri di progettazione energetica sulla base della definizione del Fabbisogno Energetico Normalizzato (FEN) e del rendimento globale stagionale dell'impianto termico, dato dal rapporto tra il fabbisogno energetico convenzionale (FEC) e il prodotto del volume lordo riscaldato (V) per i gradi giorno della località (GG), anticipando di fatto, il concetto di indici di prestazione utilizzati nella cogente normativa.

Il D.P.R. 412/1993 conteneva, però, anche le norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici e demandava ai Comuni con più di 40.000 abitanti e, per il restante territorio, alle Province, il compito di controllare l'efficienza energetica degli impianti dotati di generatore di calore a fiamma, installati nel proprio territorio di competenza.

Ed è così che nei successivi anni prendono corpo i primi "catasti" degli impianti termici realizzati dalle Province e dai Comuni con lo scopo di standardizzare e garantire controlli più efficienti e sistematici.

Con la riforma del titolo V della Costituzione, introdotta dalla legge costituzionale n. 3/2001, la potestà legislativa in tema di produzione, trasporto e distribuzione dell'energia è passata dallo Stato alle Regioni, che iniziano quindi ad intervenire sulle disposizioni previgenti relative ai controlli sugli impianti termici e sulla definizione del relativo catasto.

Una parte consistente della normativa relativa all'efficienza energetica, e più in generale alla sostenibilità nel settore delle costruzioni, è di matrice europea.

Il primo rilevante atto legislativo in materia è stato la Direttiva 2002/91/CE (Energy Performance of Buildings Directive - EPBD I) sul rendimento energetico nell'edilizia, con lo scopo di orientare l'attività edilizia dei Paesi Membri verso una concezione di efficienza energetica che consentisse di perseguire anche obiettivi rivolti alla riduzione dell'impatto ambientale ed al contenimento dell'inquinamento.

Il recepimento della prima versione della Direttiva da parte di parecchi Stati Membri è stato però molto lento. Il Governo italiano ha emanato la legge per il recepimento della Direttiva 2002/91/CE solo tre anni dopo con il D.Lgs 19 agosto 2005, n. 192, entrato ufficialmente in vigore l'8 ottobre 2005 e corretto l'anno successivo con il D.Lgs n. 311 del 29 dicembre 2006, che introduceva in via transitoria e sino alla data di entrata in vigore delle linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, l'Attestato di Qualificazione Energetica (AQE). Di fatto l'AQE rappresentava il "precursore" dell'attuale Attestato di Prestazione Energetica (APE), in quanto in esso erano riportati tutti i principali dati presenti nell'odierno APE.

Nel D.Lgs 311/2006 vennero, inoltre, confermate le competenze in materia, delle Regioni e degli Enti Locali e venne quindi ribadita la possibilità per ciascuna Regione di definire una propria disciplina legislativa in tema di certificazione energetica degli edifici ed ispezioni degli impianti termici, tanto che alcune Regioni hanno iniziato a predisporre gli atti per la definizione dell'Attestato di Certificazione Energetica (ACE), anche in assenza delle pertinenti linee guida nazionali.

A livello nazionale, tali linee guida vengono emanate soltanto tre anni dopo, attraverso il D.M. 26 giugno 2009 e dal mese successivo scatta anche l'obbligo di dotare dell'ACE tutti i nuovi edifici e quelli trasferiti a titolo oneroso. Il Decreto definiva anche il format dell'ACE per gli edifici residenziali e quello per gli edifici non residenziali. Lo schema di certificazione previsto nelle Linee Guida, però, non andava a sostituire quello già adottato dalle Regioni o dalle Province Autonome che avevano già legiferato in materia.

Nel 2013 vengono emanati i Decreti del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 74 e n. 75, che rappresentano due ulteriori norme attuative del D.Lgs 192/2005. In particolare il primo disciplina le modalità d'ispezione degli impianti di climatizzazione, ivi compresi quelli per il condizionamento dell'aria, in sostituzione del previgente DPR 412/1993 e il secondo definisce i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici.

Nello stesso anno viene emanato il Decreto-Legge 4 giugno 2013, n. 63, poi convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2013, n. 90, che recepisce la nuova Direttiva europea 2010/31/UE (EPBD II) sulla prestazione energetica nell'edilizia, aggiornamento della Direttiva EPBD I. Con questo provvedimento viene introdotto l'Attestato di Prestazione Energetica, in sostituzione dell'Attestato di Certificazione Energetica, obbligatorio anche nel caso di nuova locazione di immobili, e vengono previsti specifici decreti attuativi per la definizione di una nuova metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici e per un nuovo format dell'APE. I decreti attuativi della legge 90/2013 sono stati emanati il 26 giugno 2015, completando così il quadro normativo in tema di efficienza energetica degli edifici, in recepimento della Direttiva 2010/31/UE. Le disposizioni contenute nei decreti, che contenevano anche l'obbligo per le Regioni e le Province autonome di adeguare alle nuove delibere gli eventuali loro provvedimenti, sono entrate in vigore in data 01/10/2015. Una importante novità introdotta dai decreti attuativi è stata l'istituzione del SIAPE, il Sistema Informativo nazionale che raccoglie e centralizza in un'unica banca dati gli attestati di prestazione energetica di edifici e unità immobiliari presenti nei catasti di Regioni e Province Autonome.

È con questa situazione, abbastanza definita e consolidata, e proprio mentre le Regioni e le Province Autonome che avevano recepito direttamente la normativa europea si accingevano ad allineare i propri provvedimenti a quelli nazionali, che viene emanata la nuova Direttiva europea 2018/844/UE del 30 maggio 2018 (EPBD III) di modifica della Direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e della Direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica. Molte sono le novità introdotte dalla Direttiva tra le quali spicca la nuova definizione di impianti tecnici che comprende anche i sistemi di automazione e controllo, e le nuove definizioni di "impianto di riscaldamento" e di "generatore di calore", nonché l'aggiornamento delle relative prescrizioni. Viene introdotto, inoltre, un indicatore di predisposizione degli edifici all'intelligenza (*Smart Readiness Indicator*), da introdurre in un nuovo format dell'APE, basato sulla capacità di un edificio o di un'unità immobiliare di adattare il proprio funzionamento alle esigenze dell'occupante e della rete e di migliorare, così, l'efficienza energetica e la prestazione complessiva.

A livello nazionale la Direttiva è stata formalmente recepita dal D.Lgs 10 giugno 2020, n. 48, che emenda, in tal senso, il D.Lgs 192/2005, ma le principali modifiche relative al controllo degli impianti termici e al nuovo format dell'APE sono tutte rinviate all'approvazione di nuovi decreti attuativi in via di definizione: persistono quindi le incertezze anche sulle tematiche più importanti come la definizione del nuovo APE e dei dati in esso contenuti. Il D.Lgs 48/2020, ad esempio, non introduce ancora in modo esplicito lo Smart Readiness Indicator, essendo, quest'ultimo, a livello europeo ancora in fase di test per la sua completa definizione. L'introduzione di tale indicatore del livello di prontezza dell'edificio ad adattarsi alle condizioni al contorno è stato di fatto rimandato a successive iniziative legislative.

Le modifiche apportate al D.Lgs 192/2005 prevedono di instituire presso ENEA, il nuovo "Portale Nazionale sulla prestazione energetica degli edifici", compreso uno "Sportello Unico", con lo scopo di fornire informazioni sulla prestazione energetica degli edifici, sulle migliori pratiche per le riqualificazioni energetiche, sugli strumenti di promozione e sugli attestati di prestazione energetica, previa acquisizione ed elaborazione delle informazioni sulla consistenza del parco immobiliare nazionale, sulla sua prestazione energetica e sui relativi consumi, nonché sugli interventi di riqualificazione eseguiti.

Anche in questo caso, però, è previsto il rimando ad un ulteriore decreto per definire le modalità di funzionamento del Portale nazionale e dello Sportello Unico ENEA, sia in termini di erogazione del servizio che di gestione dei flussi informativi, oltre alle opportune forme di collaborazione e raccordo, tra le amministrazioni interessate, per assicurare un celere e compiuto afflusso per via telematica dei tanti dati e delle tante informazioni previste, fra le quali quelle sul catasto degli attestati di prestazione energetica e le informazioni sugli impianti termici.

L'intervento, tuttavia, del Decreto Legge 34/2020 "Rilancio" e della sua conversione nella Legge 77/2020 e l'introduzione degli incentivi del 110% del SuperEcobonus, con l'obbligo di migliorare di almeno due classi energetiche la prestazione energetica degli immobili, da attestare tramite l'APE, ha ridato vigore e richiamato interesse alla tematica del catasto degli APE e degli impianti termici, considerata anche la necessità, per accedere agli incentivi, di dimostrare la preesistenza di un impianto di riscaldamento nell'immobile sul quale intervenire.

3. LE NORMATIVE VIGENTI NELLA REGIONE SICILIANA

3.1. LE NORMATIVE A CARATTERE REGIONALE

3.1.1. DECRETO DIRIGENZIALE 3 MARZO 2011, N. 65

REGIONE SICILIANA

DECRETO DIRIGENZIALE 3 marzo 2011, n. 65

Disposizioni in materia di certificazione energetica degli edifici nel territorio della Regione Siciliana.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ENERGIA
(omissis)

Decreta:

Art. 1

Certificazione energetica

Fino all'emanazione di una specifica normativa regionale in materia, nel territorio della Regione Siciliana si applicano le disposizioni dettate dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e successive modifiche ed integrazioni.

L'attestato di certificazione energetica dovrà essere redatto secondo le disposizioni stabilite dal decreto legislativo n. 192/05 e ss. mm. ii., nonché in conformità alle disposizioni contenute nelle "Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici", emanate con decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del 26 giugno 2009 ed a quelle previste dal presente decreto.

Le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici e gli elementi essenziali del sistema di certificazione energetica degli edifici sono disciplinati dal decreto legislativo n. 192/2005 e dalle "Linee guida" prima richiamate.

L'attestato di certificazione energetica deve riguardare la singola unità immobiliare.

In caso di compravendita o di locazione degli edifici l'attestato di certificazione energetica deve essere redatto in tempo utile per essere reso disponibile al momento della stipula dell'atto di compravendita o del contratto di locazione.

In presenza di impianti centralizzati privi di sistemi di regolazione e contabilizzazione del calore, l'indice di prestazione energetica ai fini della certificazione dei singoli alloggi è ricavabile ripartendo il fabbisogno stagionale di energia primaria dell'edificio nella sua interezza, sulla base delle tabelle millesimali relative al servizio di riscaldamento e/o produzione di acqua calda sanitaria.

Art. 2
Soggetti abilitati alla certificazione

In attesa dell'emanazione del decreto previsto all'art. 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, per l'individuazione dei requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici e l'ispezione degli impianti di climatizzazione, l'attestato di certificazione energetica può essere redatto dai tecnici abilitati, così come definiti dall'allegato III del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115.

L'attestato di certificazione energetica deve essere rilasciato da un soggetto certificatore estraneo alla progettazione e alla direzione lavori.

Art. 3
Elenco dei soggetti abilitati alla certificazione

Fino all'emanazione del decreto previsto all'art. 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 ed all'approvazione di una organica disciplina regionale, è istituito, presso l'amministrazione regionale, un elenco dei soggetti abilitati al rilascio dell'attestato di

certificazione energetica, individuati ai sensi del precedente art. 2.

In attesa dell'emanazione dei provvedimenti di cui sopra, l'elenco regionale dei soggetti abilitati alla certificazione costituisce una procedura di pre-accreditamento dei soggetti certificatori.

La richiesta di iscrizione da parte dei soggetti interessati al rilascio dell'attestato di certificazione energetica in ambito regionale deve essere formulata al dipartimento regionale dell'energia, che curerà la tenuta e l'aggiornamento dello stesso. La richiesta deve essere comunicata secondo il modello di cui all'allegato A del presente decreto, reperibile anche sul portale internet della Regione Siciliana, nella sezione dipartimento dell'energia.

A seguito della richiesta presentata dai soggetti interessati, sarà rilasciato un numero identificativo personale attestante l'iscrizione nell'elenco regionale dei soggetti certificatori, che dovrà essere riportato negli attestati di certificazione energetica da inviare all'amministrazione regionale.

A decorrere dal 180° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, non saranno ritenuti validi gli attestati di certificazione energetica privi del numero di identificativo regionale del soggetto certificatore.

Art. 4

Procedure relative al rilascio della certificazione energetica

Gli attestati di certificazione energetica redatti dai soggetti certificatori dovranno essere rilasciati in conformità agli allegati 6 e 7 delle citate "Linee guida", previsti, rispettivamente, per edifici residenziali e non residenziali. Le condizioni e le modalità relative alla valutazione della prestazione energetica di un edificio o di una unità immobiliare, così come previsto dalle "Linee guida", devono essere esplicitamente indicate nei relativi attestati, anche ai fini della determinazione delle conseguenti responsabilità professionali.

Art. 5

Procedure di invio dell'attestato di certificazione energetica

Entro quindici giorni successivi alla consegna al richiedente, copia dell'attestato di certificazione energetica dovrà essere trasmesso al dipartimento regionale dell'energia a cura del soggetto certificatore.

A ciascun attestato di certificazione energetica sarà attribuito un codice regionale identificativo univoco, che servirà ad identificare l'immobile nel catasto energetico degli edifici anche per tutte le eventuali successive modifiche o variazioni dello stesso certificato.

Il codice identificativo dell'immobile certificato sarà costituito da una stringa composta da sedici caratteri numerici, che dovrà successivamente essere riportato nei modelli ACE di cui agli allegati 6 e 7 delle linee guida e nelle eventuali targhe di efficienza energetica di cui al successivo art. 8.

Il codice identificativo univoco assegnato dall'amministrazione regionale all'attestato di certificazione energetica, sarà comunicato ai soggetti certificatori che ne faranno richiesta.

Art. 6
Autodichiarazione del proprietario

I proprietari degli edifici di superficie utile inferiore o uguale a 1000 m^2, ai soli fini di cui al comma 1 bis dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 192/2005, qualora siano consapevoli delle scadenti qualità energetiche degli immobili, così come previsto dal punto 9 dell'allegato A delle "Linee guida", hanno possibilità di scegliere di ottemperare agli obblighi di legge di cui al presente decreto, attraverso una dichiarazione in cui si affermi che:

- l'edificio è di classe energetica G;
- i costi per la gestione energetica dell'edificio sono molto alti.

Entro quindici giorni dalla data del rilascio di detta dichiarazione, i suddetti proprietari dovranno trasmettere una copia della stessa al dipartimento regionale dell'energia.

All'autodichiarazione sarà attribuito dall'amministrazione regionale un codice identificativo univoco, costituito da una stringa di sedici caratteri, che costituirà il numero di riferimento per tutte le eventuali successive modifiche o variazioni relative alla classe energetica dell'immobile.

L'autodichiarazione in classe G dovrà essere redatta in conformità al modello di cui

all'allegato B, reperibile anche sul portale internet della Regione Siciliana, nella sezione dipartimento dell'energia.

Art. 7
Sistema informativo per la certificazione energetica e catasto energetico degli edifici

La Regione Siciliana realizzerà un sistema informativo per la certificazione energetica degli edifici condiviso e georeferenziato. Le modalità di invio e di gestione dei dati relativi alle certificazioni energetiche degli edifici saranno aggiornate in funzione della realizzazione del suddetto sistema informativo.

Il sistema informativo regionale comprenderà l'elenco regionale dei certificatori, i dati relativi agli attestati di certificazione energetica ed alle autodichiarazioni rilasciate, nonché tutte le informazioni necessarie, finalizzate a dare piena attuazione nella Regione delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia.

Il sistema informativo ha la finalità di agevolare e semplificare gli adempimenti dei cittadini e dei soggetti certificatori in materia, in linea con quanto stabilito dalle disposizioni contenute nel codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche ed integrazioni.

Le modalità di funzionamento del sistema informativo per la certificazione energetica degli edifici e le modalità di accesso al sistema sarà oggetto di successiva regolamentazione.

I dati trasmessi dai soggetti interessati potranno essere trattati dall'amministrazione regionale anche con strumenti informatici, per finalità di monitoraggio e controllo sull'efficienza energetica in edilizia. I dati inviati potranno essere inoltre comunicati ad altri soggetti pubblici, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti, e saranno resi pubblici nei limiti del rispetto delle norme poste a tutela della riservatezza dei dati personali.

Art. 8
Targa di efficienza energetica

Per gli immobili per i quali è stato rilasciato l'attestato di certificazione energetica, nel rispetto

di quanto previsto dal decreto legislativo n. 192/2005 e successive modifiche ed integrazioni, i soggetti certificatori, i proprietari degli immobili e gli altri soggetti aventi titolo, potranno provvedere all'affissione di una targa energetica che identifichi la classe energetica dell'immobile oggetto di certificazione.

La targa energetica, la cui riproduzione ed affissione sarà a cura dei soggetti richiedenti, dovrà risultare conforme ai modelli di cui agli allegati C1 (edifici residenziali) e C2 (edifici non residenziali).

La targa energetica, oltre a riportare in evidenza la classe energetica attribuita nell'attestato di certificazione energetica, dovrà contenere le informazioni indicate nei modelli C1 e C2.

Art. 9
Controlli

Dalla data di invio dell'attestato di certificazione energetica all'amministrazione regionale, il soggetto certificatore ha l'obbligo di conservare per cinque anni, la documentazione relativa alle analisi energetiche e la documentazione tecnica relativa all'edificio o immobile certificato. Il dipartimento regionale dell'energia potrà disporre verifiche e controlli, anche a campione, sulla regolarità degli attestati di certificazione energetica redatti dai soggetti certificatori ed inviati all'amministrazione regionale, nonché sulla congruità dei requisiti dichiarati dai soggetti certificatori. A tal fine potranno essere richiesti ai soggetti certificatori e ai proprietari degli immobili i documenti tecnici ed amministrativi ritenuti necessari.

Art. 10
Validità dell'attestato di certificazione energetica

L'attestato di certificazione energetica, nel rispetto di tutte le disposizioni contenute nelle "Linee guida" di cui al D.M. 26 giugno 2009, ha validità di dieci anni dalla data di rilascio da parte del soggetto certificatore e dovrà essere aggiornato in caso di interventi che comportino modifiche alle prestazioni energetiche dell'edificio.

Art. 11
Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente stabilito con il presente decreto, si rimanda a quanto stabilito dalla normativa nazionale e dai relativi decreti attuativi.

Art. 12
Pubblicazione

Il presente decreto sarà inviato alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la pubblicazione integrale.

Allegato A – Richiesta iscrizione nell'elenco dei soggetti certificatori della Regione Siciliana (omissis)
Allegato B – Autodichiarazione di prestazione energetica dell'edificio (omissis)
Allegato C1 – Modello di targa di efficienza energetica – Edifici residenziali (omissis)
Allegato C2 - Modello di targa di efficienza energetica – Edifici non residenziali (omissis)

3.1.2. DECRETO DIRIGENZIALE 1 MARZO 2012, N. 71

REGIONE SICILIANA

DECRETO DIRIGENZIALE 1 marzo 2012.

Disposizioni in materia di impianti termici degli edifici nel territorio della Regione Siciliana.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ENERGIA

(omissis)

Decreta:

Art. 1

Finalità

Al fine di ridurre i consumi di energia, rispettare l'ambiente e garantire la sicurezza è indispensabile la corretta manutenzione degli impianti termici degli edifici e la conoscenza degli stessi. In applicazione dell'art. 7 del D.Lgs 192/05, il proprietario (così come definito dall'art. 1, comma 1, lettera J, del D.P.R. 412/93), l'amministratore di condominio, o per essi un terzo che se ne assume la responsabilità, mantiene in esercizio gli impianti e provvede affinché siano eseguite le operazioni di controllo e di manutenzione secondo le prescrizioni della normativa vigente. I tecnici chiamati ad effettuare le operazioni di installazione e manutenzione devono possedere i requisiti previsti dalla normativa vigente.

Art. 2

Campo di applicazione

Il dispositivo si applica a tutti gli impianti termici degli edifici presenti sul territorio regionale. Per impianto termico si intende un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione estiva

ed invernale degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e di controllo; sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 15 kW.

Art. 3
Clausola di cedevolezza

Nel rispetto dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 112/98 e in applicazione di quanto previsto dall'art. 17 del decreto legislativo n. 192/05, nel territorio della Regione Siciliana, fino all'emanazione di una specifica normativa regionale, si applicano le disposizioni statali in materia di impianti termici

Art. 4
Catasto regionale degli impianti termici

La Regione Siciliana, in applicazione dell'art. 9, comma 3, del decreto legislativo n. 192/05, allo scopo di conoscere, in modo completo ed unitario, i dati relativi agli impianti termici e favorire una diffusione più omogenea delle attività di ispezione sugli impianti stessi, pro muove la realizzazione di un sistema informativo unico regionale, attraverso l'istituzione del Catasto regionale degli impianti termici, di seguito denominato Catasto termico, in cui far confluire i catasti degli impianti termici, istituiti presso le autorità competenti, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti interessati.

Il Catasto termico include anche le informazioni sugli impianti alimentati da fonte di energia rinnovabile presenti nel territorio regionale, nonché sul loro esercizio. Le autorità competenti, per l'attività di coordinamento della Regione, dovranno far confluire al Catasto

termico i dati, in loro possesso, relativi a tali impianti e alla loro ubica zione.

Art. 5

Autorità Competenti

Al dipartimento dell'Energia spettano i compiti di attuazione e gestione del Catasto termico, in applicazione dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo n. 192/05.

Il Catasto termico costituisce uno strumento di riferimento per le attività di ispezione da parte delle autorità competenti. Il mancato o il parziale utilizzo delle funzionalità del Catasto termico non consentirà il pieno esercizio delle rispettive competenze da parte dei soggetti preposti.

Art. 6

Trasmissione dati al Catasto termico

Nei casi di installazione di un nuovo impianto termico o di sostituzione del generatore di calore, l'installatore è tenuto a trasmettere, entro 30 giorni dall'intervento, alle autorità competenti alle ispezioni degli impianti termici e al Catasto termico presso il dipartimento dell'energia, copia della scheda identificativa dell'impianto conforme agli allegati A (per gli impianti con potenza termica nominale al focolare inferiore a 35 kW) e B (per gli impianti con potenza termica nominale al focolare superiore od uguale a 35 kW). Con le cadenze previste dal punto 15 del l'allegato L al decreto legislativo n. 192/05, i manutentori trasmettono alle autorità competenti alle ispezioni degli impianti termici e al Catasto termico copia del rapporto di controllo tecnico secondo i modelli di cui all'allegato G (per gli impianti con potenza termica nominale al focolare inferiore a 35 kW) e all'allegato F (per gli impianti con potenza termica nominale al focolare superiore od uguale a 35 kW).

Le società di distribuzione di combustibile, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 551/99, sono tenute a trasmettere i dati relativi all'ubicazione e alla titolarità degli impianti da esse riforniti nel corso degli ultimi dodici mesi.

La trasmissione, al Catasto termico presso il diparti mento dell'energia, della sopracitata documentazione dovrà avvenire esclusivamente in via telematica e secondo le indicazioni

fornite attraverso il sito web del dipartimento dell'energia.

Art. 7

Pubblicazione

Il presente decreto sarà pubblicato in forma integrale nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Allegato A – Scheda identificativa per impianti inferiori a 35 kW (omissis)
Allegato B – Scheda identificativa per impianti uguali o superiori a 35 kW (omissis)
Allegato F – Rapporto di controllo tecnico per impianti termici con potenza nominale al focolare ≥ 35 kW (omissis)
Allegato F – Rapporto di controllo tecnico per impianti termici con potenza nominale al focolare < 35 kW (omissis)
Allegato B – Scheda identificativa per impianti uguali o superiori a 35 kW (omissis)
Allegato B – Scheda identificativa per impianti uguali o superiori a 35 kW (omissis)
Allegato B – Scheda identificativa per impianti uguali o superiori a 35 kW (omissis)

3.1.3. DECRETO DIRIGENZIALE 14 GENNAIO 2015, N. 2

REGIONE SICILIANA

DECRETO DIRIGENZIALE 14 gennaio 2015, n. 2

Linee guida per la redazione dei regolamenti volti alla definizione dei criteri e delle procedure per l'esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni sugli impianti termici degli edifici

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPATIMENTO REGIONALE DELL'ENERGIA

(omissis)

Decreta

Art. 1

Le autorità competenti, individuate dal comma 3 dell'art. 31 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, così come richiamate dall'art. 9 del D.Lgs n. 192/05, dovranno attivare nell'ambito delle proprie competenze territoriali, ai sensi del comma 1 dell'art. 9 del D.P.R. 74/2013, le procedure per l'esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni necessari all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici.

Le autorità competenti in Sicilia sono:

Provincia regionale di Agrigento, oggi Libero Consorzio; Provincia regionale di Caltanissetta, oggi Libero Consorzio; Provincia regionale di Catania, oggi Libero Consorzio; Provincia regionale di Enna, oggi Libero Consorzio; Provincia regionale di Messina, oggi Libero Consorzio; Provincia regionale di Palermo, oggi Libero Consorzio; Provincia regionale di Ragusa, oggi Libero Consorzio; Provincia regionale di Siracusa, oggi Libero Consorzio; Provincia regionale di Trapani, oggi Libero Consorzio; comune di Acireale; comune di

Agrigento; comune di Alcamo; comune di Bagheria; comune di Barcellona Pozzo di Gotto; comune di Caltanissetta; comune di Catania; comune di Gela; comune di Marsala; comune di Mazara del Vallo; comune di Messina; comune di Misterbianco; comune di Modica; comune di Palermo; comune di Paternò; comune di Ragusa; comune di Sciacca; comune di Siracusa; comune di Trapani; comune di Vittoria.

Art. 2

Si approvano le Linee guida di cui all'allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente decreto, per la redazione dei regolamenti da parte delle autorità competenti, volti alla definizione dei criteri e delle procedure per l'esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni sugli impianti termici, al fine di garantire un'applicazione omogenea sull'intero territorio regionale.

Art. 3

Il presente decreto verrà pubblicato nel sito web del Dipartimento regionale dell'energia ed inviato alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la pubblicazione integrale.

Allegato A

Linee guida per la redazione dei regolamenti sui criteri e procedure per l'esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni sugli impianti termici degli edifici ai sensi del D.P.R. 74/2013

Art. 1
Finalità e campo di applicazione

Nel vigente quadro normativo nazionale, gli impianti termici sono soggetti ad un quadro complesso di disposizioni sia per le finalità di risparmio energetico e di tutela dell'ambiente che per la sicurezza dei cittadini.

Il presente documento disciplina l'attività di accertamento ed ispezione degli impianti termici, sia pubblici che privati, installati sul territorio della Regione Siciliana, da effettuarsi a cura delle autorità competenti, anche attraverso organismi pubblici o privati, di cui sia garantita la qualificazione e l'indipendenza, ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs n. 192/05 e ss. mm. ii.

Sono soggetti al presente documento tutti gli impianti termici, individuali o centralizzati, installati per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici nonché per la preparazione dell'acqua calda per usi igienico-sanitari.

Le finalità del presente documento possono essere riassunte nel modo seguente:

- ridurre i consumi di energia;
- ridurre i livelli di emissioni inquinanti;
- ricondurre alle condizioni di corretto funzionamento gli impianti non conformi, anche per assicurare la sicurezza degli stessi e la salute degli utenti;
- accrescere la consapevolezza dell'uso razionale dell'energia da parte degli utenti finali, anche allo scopo di evidenziare il positivo impatto sulle dinamiche socio-economiche locali;
- rendere consapevoli gli utenti finali delle implicazioni ambientali e sociali derivanti dall'utilizzo delle risorse energetiche non rinnovabili, nell'esercizio degli impianti termici;
- sollecitare gli utenti finali ad adottare comportamenti virtuosi per la diminuzione degli elementi negativi derivanti dall'utilizzo delle risorse energetiche per l'esercizio degli

impianti termici e coinvolgerli in azioni positive per la riduzione degli effetti critici nel contesto ambientale e sociale;

- promuovere le politiche pubbliche in materia di risparmio energetico ed uso razionale dell'energia.

Il presente documento viene emanato per dare attuazione all'art. 31, comma 3, della legge n. 10 del 9 gennaio 1991 (di seguito indicata come legge n. 10/91) e all'art. 9, comma 2, del decreto legislativo n.192 del 19 agosto 2005, in recepimento della direttiva n. 2010/31/UE del 19 maggio 2010 sulla prestazione energetica in edilizia con legge 3 agosto 2013, n. 90 e dal D.P.R. 74 del 16 aprile 2013.

Il presente documento disciplina, pertanto, le attività di controllo, verifica e ispezione nonché le modalità di gestione e manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione degli edifici, secondo quanto disposto dalle normative comunitarie, nazionali e regionali di riferimento.

Art. 2
Definizioni

Ai fini del presente documento si applicano le definizioni riportate nell'allegato 1.

Art. 3
Riferimenti legislativi e normativi

I riferimenti legislativi e normativi sono elencati nell'allegato 2.

Art. 4
Catasto Impianti Termici (CITE)

È fatto obbligo della registrazione degli impianti termici al sistema informativo denominato Catasto Impianti Termici di seguito denominato CITE, istituito con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'energia dell'1 marzo 2012, n. 71.

Le autorità competenti, i manutentori, gli ispettori, le società di distribuzione dei combustibili si avvarranno del CITE per la gestione delle attività relative agli impianti termici.

Durante la fase di avvio del CITE le autorità competenti dovranno verificare, per quanto di propria competenza, la corretta implementazione delle funzionalità previste nonché l'integrità e la completezza dei dati trasferiti.

I nuovi impianti dovranno essere registrati entro e non oltre 30 giorni dalla data di rilascio della dichiarazione di conformità.

La registrazione dovrà essere effettuata dai responsabili degli impianti termici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, per il tramite degli installatori/manutentori regolarmente iscritti nell'elenco di cui all'art. 5.

La registrazione degli impianti termici nonché gli aggiornamenti degli interventi, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica

16 aprile 2013, n. 74, dovranno effettuarsi esclusivamente per via telematica attraverso il portale SIENERGIA al seguente indirizzo:

http://www.cite.energia.sicilia.it/.

La mancata registrazione degli impianti e degli interventi previsti comporterà il mancato assolvimento di quanto previsto dal D.P.R. 16 aprile 2013, n.74.

Art. 5

Elenco dei soggetti abilitati all'installazione e manutenzione

Con il D.D.G. 23 luglio 2014, n. 556 è stato istituito, presso l'Amministrazione regionale, l'elenco delle imprese abilitate all'installazione ed alla manutenzione degli impianti termici ricadenti sul territorio della Regione Siciliana, di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74.

La richiesta di iscrizione dovrà essere formulata secondo il modello reperibile sul portale internet della Regione Siciliana e inoltrata, da parte dei soggetti interessati, al Dipartimento regionale dell'energia che curerà la tenuta e l'aggiornamento del suddetto elenco.

A seguito della richiesta presentata dai soggetti interessati, sarà rilasciato un numero identificativo personale attestante l'iscrizione nell'elenco regionale dei soggetti installatori/manutentori.

Art. 6
Controllo e manutenzione

Le operazioni di controllo e manutenzione dell'impianto termico devono essere eseguite da ditte abilitate, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 e in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 7 del D.P.R. 74/13.

Gli installatori per gli impianti nuovi e i manutentori per gli impianti esistenti devono definire e dichiarare esplicitamente al committente o all'utente, in forma scritta e facendo riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell'impianto o del fabbricante degli apparecchi:

a) quali siano le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l'impianto da loro installato o manutenuto, per garantire la sicurezza delle persone e delle cose;

b) con quale frequenza le operazioni di cui alla lettera a) vadano effettuate.

Art. 7
Rapporto di controllo di efficienza energetica

In occasione degli interventi di controllo e manutenzione, di cui all'articolo 6 del presente documento, su impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW e su impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore 12 kW, si effettua un controllo di efficienza energetica riguardante:

- il sottosistema di generazione come definito nell'allegato A del decreto legislativo;
- la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di regolazione della temperatura centrale e locale nei locali climatizzati;
- la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di trattamento dell'acqua, dove previsti.

Tali operazioni sono effettuate secondo i rispettivi rapporti di controllo di efficienza energetica, così come individuati dall'allegato A al D.P.R. 74/13. I controlli di efficienza energetica devono essere inoltre realizzati:

a) all'atto della prima messa in esercizio dell'impianto, a cura dell'installatore;

b) nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione, come per esempio il generatore di calore;

c) nel caso di interventi che non rientrino tra quelli periodici, ma tali da poter modificare l'efficienza energetica.

Al termine delle operazioni, l'operatore che effettua il controllo provvede a redigere e sottoscrivere uno specifico rapporto di controllo di efficienza energetica. Una copia del rapporto è rilasciata al responsabile dell'impianto, che lo conserva e lo allega ai libretti di cui al comma 5 dell'articolo 7 del decreto n. 74/13; una copia va trasmessa a cura del manutentore/installatore al CITE. Il rapporto di efficienza energetica sarà eseguito secondo la cadenza prevista nella tabella A allegata al D.P.R. 74/13.

Art. 8
Soggetti responsabili

L'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell'impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica sono affidati al responsabile dell'impianto, che può delegarle ad un terzo (terzo responsabile) conformemente a quanto stabilito nell'art. 6 del D.P.R. 74/13.

La delega al terzo responsabile non è consentita nel caso di singole unità immobiliari residenziali in cui il generatore o i generatori non siano installati in locale tecnico esclusivamente dedicato. In tutti i casi in cui nello stesso locale tecnico siano presenti generatori di calore oppure macchine frigorifere al servizio di più impianti termici, può essere delegato un unico terzo responsabile che risponde delle predette attività degli impianti.

Il responsabile dell'impianto o il terzo responsabile da questi delegato deve ottemperare agli obblighi previsti sia dagli articoli 6 e 7 del presente documento.

Art. 9
Autorità Competenti

La competenza per l'esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni sul rendimento di combustione e sullo stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici resta in carico alle "autorità competenti" individuate dal comma 3 dell'art. 31 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, così come richiamate dall'art. 9 del D.Lgs n. 192/05.

La Regione Siciliana in attuazione delle disposizioni contenute nella legge n. 10/91, ribadite nella circolare assessoriale 20 novembre 2013, ha individuato quali autorità competenti: le Provincie regionali oggi Liberi Consorzi dei comuni, ai sensi della legge regionale n. 8/2014, e i comuni sopra 40.000 abitanti.

Pertanto in Sicilia le autorità competenti sono:

1. Provincia regionale di Agrigento oggi Libero Consorzio;
2. Provincia regionale di Caltanissetta oggi Libero Consorzio;
3. Provincia regionale di Catania oggi Libero Consorzio;
4. Provincia regionale di Enna oggi Libero Consorzio;
5. Provincia regionale di Messina oggi Libero Consorzio;
6. Provincia regionale di Palermo oggi Libero Consorzio;
7. Provincia regionale di Ragusa oggi Libero Consorzio;
8. Provincia regionale di Siracusa oggi Libero Consorzio;
9. Provincia regionale di Trapani oggi Libero Consorzio;
10. comune di Acireale;
11. comune di Agrigento;
12. comune di Alcamo;
13. comune di Bagheria;
14. comune di Barcellona Pozzo di Gotto;
15. comune di Caltanissetta;
16. comune di Catania;
17. comune di Gela;
18. comune di Marsala;
19. comune di Mazara del Vallo;
20. comune di Messina;
21. comune di Misterbianco;
22. comune di Modica;
23. comune di Palermo;
24. comune di Paternò;

25. comune di Ragusa;
26. comune di Sciacca;
27. comune di Siracusa;
28. comune di Trapani;
29. comune di Vittoria.

Art. 10
Organismi esterni

Ai sensi dell'art. 9, comma 5, del D.P.R. 74/13, le autorità competenti possono avvalersi, per l'esecuzione delle attività previste dal c.1 del citato articolo, anche di organismi esterni. In caso di affidamento a organismi esterni delle attività relative agli accertamenti e alle ispezioni necessarie all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici, questi devono comunque soddisfare i requisiti minimi professionali e di indipendenza di cui all'allegato C del D.P.R. 74/13.

Art. 11
Campagna di informazione all'utenza

Le autorità competenti con il coordinamento della Regione provvedono, ai sensi di quanto previsto dall'art. 10, comma 4, lettera d), del D.P.R. 74/13, alla promozione di campagne di informazione, sensibilizzazione e assistenza all'utenza attraverso mezzi adeguati, in un quadro di azioni che incoraggi la tutela degli interessi dei cittadini.

Le campagne di informazione hanno anche lo scopo di censire lo stato di manutenzione degli impianti termici presenti sul territorio comunale con la finalità della sicurezza, efficienza e del risparmio energetico degli impianti stessi.

Art. 12
Bollino verde

Come stabilito all'art. 10 del D.P.R. 74/2013, ai fini della copertura dei costi per

l'adeguamento e la gestione del catasto degli impianti termici, per la promozione di campagne di informazione e sensibilizzazione dei cittadini, nonché per gli accertamenti e le ispezioni sugli impianti stessi, è prevista la corresponsione di un contributo da parte dei responsabili degli impianti. Il contributo di cui al punto precedente viene versato in occasione dell'invio del controllo di efficienza energetica secondo le periodicità di cui all'art. 7 del presente documento. Nell'attuale fase transitoria, in attesa che tutte le autorità competenti attivino il servizio, la corresponsione del contributo avviene attraverso il "Bollino verde" già in uso presso alcune autorità competenti, uniformandone il costo sul territorio regionale. Il costo omnicomprensivo di ciascun "Bollino" viene fissato in € 8,00* su tutto il territorio regionale. L'autorità competente, pertanto, si avvale del "Bollino verde" quale sistema d'autocertificazione obbligatorio per tutti gli impianti termici siti sul proprio territorio. Il Bollino verde è apposto dal manutentore sul rapporto di controllo tecnico, almeno con le scadenze temporali previste dal D.P.R. 74/13. Copia del rapporto di controllo tecnico, conforme a quello previsto dagli allegati, provvisto di bollino verde, è inviata dal manutentore, in formato elettronico alla Regione Siciliana. Il "Bollino verde" è fornito al responsabile dell'impianto dal manutentore e/o installatore che provvede al suo acquisto presso le autorità competenti e lo appone sul rapporto di controllo di efficienza energetica, sia sull'originale che sulla copia. L'importo del contributo, in funzione della potenza dell'impianto termico, è indicato in tabella.

Tabella – Importo del contributo, per il Bollino Verde, in funzione della potenza dell'impianto termico

Potenza utile nominale complessiva dell'impianto (kW)	Costo*
Fino a 100	1 bollino **
* Le singole autorità competenti dovranno determinare le opportune riduzioni da applicare ai cittadini in condizione di particolare disagio economico (pensionati, disabili, famiglie indigenti).	
** a titolo puramente indicativo, per quanto utile, si chiarisce che ai fini della omogeneizzazione degli importi, con i parametri adottati in altre regioni, il costo del bollino è mediamente di 8 euro.	

Art. 13

Accertamenti dei rapporti di controllo di efficienza energetica

Ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 74/13, l'Autorità Competente provvede all'accertamento cartaceo dei rapporti di controllo di efficienza energetica, pervenuti al Catasto Impianti Termici (CITE), al quale accede attraverso apposite credenziali. Qualora ne rilevi la necessità, si attiva preliminarmente presso i manutentori/installatori affinché procedano agli adeguamenti eventualmente necessari.

Così come previsto dall'art. 9, comma 4, del D.P.R. 74/13, l'accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica inviato dal manutentore è ritenuto sostitutivo dell'ispezione per gli impianti di potenza termica utile nominale complessiva compresa tra 10 kW e 100 kW, alimentati a gas (metano e GPL), destinati alla climatizzazione invernale e alla produzione di acqua calda sanitaria, nonché per gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale complessiva compresa tra 12 kW e 100 kW.

Nella fase di accertamento documentale dei rapporti di efficienza energetica degli impianti di qualsiasi potenza, qualora si rilevino carenze che possono determinare condizioni di grave pericolo senza che il manutentore abbia predisposto le specifiche prescrizioni, l'autorità competente è tenuta a segnalare, al responsabile dell'impianto e/o al Comune e/o al fornitore di gas, tempestivamente l'anomalia ed eventualmente a ordinare la disattivazione dell'impianto. I relativi oneri sono a carico del responsabile dell'impianto.

La riattivazione dell'impianto potrà avvenire solo dopo i necessari lavori di adeguamento alle norme e il conseguente rilascio, da parte della ditta esecutrice degli interventi, della dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. n. 37/08. Qualora si evidenzino altre anomalie e/o difformità, l'autorità competente valuta, in base alla gravità dell'anomalia e/o difformità riscontrata, se assumere provvedimenti finalizzati all'adeguamento della stessa e, nel caso, programma un'immediata ispezione con addebito. In caso di difformità tra i dati in possesso dell'autorità competente e le informazioni contenute nei rapporti tecnici trasmessi, il responsabile dell'impianto, per il tramite del manutentore, dovrà comunicare entro 30 giorni le informazioni che gli verranno richieste dall'autorità competente stessa.

Il non rispetto del suddetto termine comporterà una ispezione con addebito.

Art. 14

Costituzione della banca dati

Ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs n. 192/05, al fine di costruire una banca dati aggiornata, l'autorità competente, per il tramite del Dipartimento dell'Energia, potrà richiedere alle società di vendita di combustibile l'ubicazione e la titolarità degli impianti da esse riforniti nel corso degli ultimi dodici mesi.

Art. 15

Ispezione sugli impianti termici

Ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del D.P.R. 74/13, le autorità competenti effettuano gli accertamenti e le ispezioni necessari all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici, in un quadro di azioni che promuova la tutela degli interessi degli utenti e dei consumatori.

Le ispezioni si effettuano su impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale non minore di 10 kW e di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale non minore di 12 kW. L'ispezione comprende una valutazione di efficienza energetica del generatore, una stima del suo corretto dimensionamento rispetto al fabbisogno energetico per la climatizzazione invernale ed estiva dell'edificio, in riferimento al progetto dell'impianto, se disponibile, e una consulenza sui possibili interventi atti a migliorare il rendimento energetico dell'impianto in modo economicamente conveniente. I risultati delle ispezioni sono allegati al libretto di impianto di cui all'articolo 7, comma 5.

Per gli impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale compresa tra 10 kW e 100 kW, alimentati a gas, metano o GPL e per gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale compresa tra 12 e 100 kW, l'accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica inviato dal manutentore o terzo responsabile è ritenuto sostitutivo dell'ispezione.

L'ispezione consisterà in accertamenti di carattere amministrativo e di natura tecnica.

L'ispezione comprende una valutazione di efficienza energetica del generatore, una stima del suo corretto dimensionamento rispetto al fabbisogno energetico per la climatizzazione

invernale ed estiva dell'edificio con riferimento al progetto dell'impianto, se disponibile, nonché una consulenza sui possibili interventi atti a migliorare il rendimento energetico dell'impianto in modo economicamente conveniente.

Ai fini degli obiettivi di miglioramento dell'efficienza energetica, le ispezioni sono programmate in base ai seguenti criteri e priorità:

a) impianti per cui non sia pervenuto il rapporto di controllo di efficienza energetica compreso la mancanza del "Bollino Verde";

b) impianti dotati di generatori o macchine frigorifere con anzianità superiore a 15 anni;

c) impianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW: ispezioni sul 100 per cento degli impianti, ogni due anni;

d) impianti dotati di macchine frigorifere con potenza termica utile nominale superiore ai 100 kW: ispezioni sul 100 per cento degli impianti, ogni quattro anni;

e) impianti dotati di generatori a gas con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW e impianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido con potenza termica utile nominale compresa tra 20 e 100 kW: ispezioni sul 100 per cento degli impianti, ogni quattro anni;

f) gli impianti, di cui all'articolo 8, comma 7, del D.P.R. 74/13, per i quali dai rapporti di controllo dell'efficienza energetica risulti la non riconducibilità a rendimenti superiori a quelli fissati nell'allegato B del suddetto decreto.

Per l'effettuazione di detti controlli le singole autorità competenti si avvarranno della figura dell'ispettore degli impianti termici.

L'ispettore, che dovrà avere libero accesso agli impianti, controllerà che gli stessi siano gestiti, eserciti e manutenuti in modo conforme alla normativa vigente.

L'ispettore è tenuto alla compilazione di un verbale di ispezione riportante tutti i dati rilevati, le anomalie, le osservazioni, che dovrà essere sottoscritto dallo stesso e dal responsabile dell'impianto, o da suo delegato, in triplice copia. Le prime due copie saranno trattenute dall'ispettore dell'autorità competente (ovvero organismo esterno). Una copia del verbale sarà rilasciata al responsabile che dovrà conservarla in allegato al libretto di impianto.

Qualora il responsabile d'impianto si rifiutasse di apporre la firma sul verbale di visita, si

procederà all'annotazione sul verbale stesso, dandone comunicazione agli enti competenti.

Art. 16

Modalità di esecuzione dell'ispezione

Le ispezioni saranno effettuate previo avviso inviato, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, indicante la data, l'orario o la fascia oraria e le modalità dell'esecuzione del controllo in sito, al responsabile dell'impianto. Si intende a carico dello stesso la convocazione dell'eventuale responsabile d'esercizio e/o manutenzione e dell'occupante dell'immobile se diverso dal responsabile dell'impianto.

In sede di ispezione dovrà sempre essere disponibile il libretto di impianto per la climatizzazione.

L'avviso di ispezione dovrà essere recapitato almeno 30 gg. prima della data prevista per il controllo.

Qualora detta attività di ispezione dell'autorità competente non potesse essere effettuata per causa imputabile ai soggetti preavvisati, essa verrà reiterata previo ulteriore avviso, e, agli stessi, salvo motivate e documentate giustificazioni.

L'utente può chiedere di rimandare l'ispezione ad altra data. Se tale richiesta è effettuata entro il 10° giorno che precede il controllo verrà accolta senza nessun onere per il richiedente.

L'ispezione può essere rimandata solo una volta, salvo gravi motivazioni, e comunque deve essere effettuata entro tre mesi dalla data stabilita nel primo avviso. Nel caso in cui l'utente invii, nei tempi stabiliti per il rinvio, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, comunicando l'assenza di un impianto soggetto alle ispezioni o comprovi la regolarità della documentazione che a seguito dell'accertamento sia risultata non valida, allora si può procedere all'annullamento dell'ispezione stessa.

L'esecuzione delle ispezioni all'interno delle singole abitazioni avverranno normalmente con il consenso ed in presenza degli occupanti delle medesime o di persone da essi delegate.

In caso di reiterato diniego di accesso o assenza del responsabile dell'esercizio e manutenzione, non opportunamente motivati e documentati, è considerata violazione e

pertanto daranno origine alla notifica delle sanzioni descritte nel presente documento.

Art. 17

Costo dell'attività ispettiva

Il costo dell'attività ispettiva, qualora sia a carico del responsabile dell'impianto, in ragione delle fasce di potenza, è quello riportato nella seguente tabella 1.

Tabella 1 - Oneri per le verifiche ispettive

TIPOLOGIA DI IMPIANTO	TARIFFE DI RIFERIMENTO	IMPORTO [€]
Impianti con potenza utile maggiore di 10 kW e potenza al focolare inferiore a 35 kW	A	**
Impianti con potenza al focolare da 35 kW a 116,3 kW	B	**
Impianti con potenza al focolare da 116,4 kW a 350 kW	C	**
Impianti con potenza al focolare superiore a 350 kW	D	**
Macchine frigorifere e/o pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico e macchine frigorifere e/o pompe di calore ad assorbimento a fiamma diretta 12 kW < Put < 100 kW	E	**
Macchine frigorifere e/o pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico e macchine frigorifere e/o pompe di calore ad assorbimento a fiamma diretta Put ≥ 100 kW	F	**
Pompe di calore a compressione di vapore azionate da motore endotermico Put ≥ 12 kW	G	**
Pompe di calore ad assorbimentol alimentate da energia termica P ≥ 12 kW	H	**
Sottostazione di scambio termico da rete ad utenza	I	**

TIPOLOGIA DI IMPIANTO	TARIFFE DI RIFERIMENTO	IMPORTO [€]
P >10 kW		
* Le singole autorità competenti dovranno determinare le opportune riduzioni da applicare ai cittadini in condizione di particolare disagio economico (pensionati, disabili, famiglie indigenti).		
** a titolo puramente indicativo si chiarisce che, ai fini della omogeneizzazione dei costi con i parametri adottati in altre Regioni, le tariffe di riferimento sono mediamente di: A € 80,00 - B € 120,00 - C € 160,00 - D € 200,00 - E € 150,00 - F € 150,00 - G € 150,00 - H € 150,00 - I € 150,00.		

Art. 18

Anomalie rilevate durante le ispezioni

Qualora il manutentore, durante l'esecuzione delle operazioni affidate, rilevi anomalie dell'impianto anche non rientranti nel campo di applicazione del D.P.R. 412/93, ma afferenti il regolare esercizio dell'impianto, deve comunque riportare sui rapporti tecnici che rilascia all'utente le "raccomandazioni" o "prescrizioni" atte ad eliminare le anomalie stesse.

In considerazione di quanto previsto dalla normativa vigente gli ispettori incaricati dalle autorità competenti all'esecuzione delle verifiche effettueranno accertamenti amministrativi e tecnici, rilevando le eventuali anomalie.

Le anomalie riscontrate a seguito della visita da parte dell'autorità competente saranno suddivise in classi di pericolosità:

- classe A: relativa a rapporti di prova senza anomalie;
- classe B: relativa a rapporti di prova con anomalie lievi;
- classe C: relativa a rapporti di prova con anomalie gravi;
- classe D: relativa a rapporti di prova con anomalie estremamente pericolose.

In presenza di situazioni di grave pericolosità, l'ispettore potrà richiedere la disattivazione dell'impianto da disporsi con apposito atto da parte dell'autorità competente (l'art. 16, comma 6, D.Lgs n. 164/2000 prevede che l'autorità competente segnali al distributore del

gas la situazione e questi poi procederà alla disattivazione. Il D.P.R. 392/94 affida ai comuni il compito di verificare e, se del caso, diffidare l'utente nel caso di impianti pericolosi).

Art. 19
Accertamento di violazione

Le autorità competenti, come descritto nel presente documento, effettueranno gli adempimenti in funzione del tipo di anomalia rilevata. L'invito alla messa a norma dell'impianto termico (accertamento di violazione) del presente documento deve essere notificato al titolare dell'impianto, ossia al proprietario, all'amministratore o al terzo che ha assunto la responsabilità dell'impianto. La notifica avverrà a mezzo posta, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, entro 60 giorni dalla ricezione dei risultati delle verifiche da parte dell'autorità competente.

L'invito dovrà contenere i riferimenti per l'esatta individuazione dell'impianto (quali ubicazione, caratteristiche tecniche ecc), le anomalie rilevate, con l'indicazione degli elementi da adeguare ed i termini di scadenza entro i quali effettuare l'adeguamento ed il controllo di efficienza energetica ai sensi del D.P.R. 74/13.

Per le anomalie tecniche rilevate sugli impianti termici il termine di adeguamento sarà definito in base alla classe di pericolosità. L'invito alla messa a norma per le classi a pericolosità più elevata potrà contenere il divieto d'utilizzo. Per l'adeguamento, l'autorità competente dovrà diffidare il responsabile di impianto ad effettuare, entro un termine perentorio commisurato alla complessità dell'intervento e al grado di rischio che l'anomalia comporta e non potrà comunque superare i 60 giorni, gli interventi necessari ad eliminare le irregolarità riscontrate e notificate e ad inviare il rapporto di controllo di efficienza energetica così come previsto dal presente documento; il mancato adempimento delle prescrizioni entro il termine assegnato comporta l'avvio della procedura sanzionatoria prevista.

Le singole autorità competenti dovranno determinare le opportune riduzioni da applicare ai cittadini in condizione di particolare disagio economico (pensionati, disabili, famiglie indigenti).

Art. 20
Sanzioni

In relazione agli adempimenti di cui all'art. 11 del D.P.R. 74/13 vigono le sanzioni previste dall'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo n. 192/05, a carico di proprietario, conduttore, amministratore di condominio e terzo responsabile, e comma 6, a carico dell'operatore incaricato del controllo e manutenzione.

Il proprietario o il conduttore dell'unità immobiliare, l'amministratore del condominio, o l'eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, qualora non abbia provveduto alle operazioni di controllo degli impianti di climatizzazione di cui ai punti 5 e 6, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro.

L'operatore incaricato dell'attività di controllo che non abbia provveduto a redigere, sottoscrivere e trasmettere il rapporto di controllo di cui ai punti 5 e 6, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000 euro di cui al comma 6, art. 15 del D.Lgs n. 192/2005.

Art. 21
Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente documento si rimanda a quanto stabilito dalla vigente legislazione in materia di impianti termici.

Allegato 1
Definizioni

1. Accertamento: è l'insieme delle attività di controllo pubblico diretto ad accertare in via esclusivamente documentale che il progetto delle opere e gli impianti siano conformi alle norme vigenti e che rispettino le prescrizioni e gli obblighi stabiliti;

2. autorità competente: l'autorità responsabile dei controlli, degli accertamenti e delle ispezioni o la diversa autorità indicata dalla legge regionale, come indicato all'art. 283, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

3. climatizzazione invernale: fornitura di energia termica utile agli ambienti dell'edificio per mantenere condizioni prefissate di temperatura ed eventualmente, entro limiti prefissati, di umidità relativa;

4. climatizzazione estiva: compensazione degli apporti di energia termica sensibile e latente per mantenere all'interno degli ambienti condizioni di temperatura a bulbo secco e umidità relativa idonee ad assicurare condizioni di benessere per gli occupanti;

5. cogenerazione: produzione simultanea, nell'ambito di un unico processo, di energia termica e di energia elettrica e/o meccanica rispondente ai requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011;

6. combustione: processo mediante il quale l'energia chimica contenuta in sostanze combustibili viene convertita in energia termica utile in generatori di calore (combustione a fiamma) o in energia meccanica in motori endotermici;

7. conduttore di impianto termico: operatore, dotato di idoneo patentino nei casi prescritti dalla legislazione vigente, che esegue le operazioni di conduzione di un impianto termico;

8. conduzione di impianto termico: insieme delle operazioni necessarie per il normale funzionamento dell'impianto termico, che non richiedono l'uso di utensili né di strumentazioni al di fuori di quella installata sull'impianto;

9. contratto servizio energia: è un contratto che nell'osservanza dei requisiti e delle prestazioni di cui al paragrafo 4 del D.Lgs 30 maggio 2008, n. 115, disciplina l'erogazione dei beni e servizi necessari alla gestione ottimale e al miglioramento del processo di

trasformazione e di utilizzo dell'energia;

10. controllo: verifica del grado di funzionalità ed efficienza di un apparecchio o di un impianto termico eseguita da operatore abilitato ad operare sul mercato, sia al fine dell'attuazione di eventuali operazioni di manutenzione e/o riparazione sia per valutare i risultati conseguiti con dette operazioni;

11. esercizio: attività che dispone e coordina, nel rispetto delle prescrizioni relative alla sicurezza, al contenimento dei consumi energetici e alla salvaguardia dell'ambiente, le attività relative all'impianto termico, come la conduzione, la manutenzione e il controllo, e altre operazioni per specifici componenti d'impianto;

12. fluido termovettore: fluido mediante il quale l'energia termica viene trasportata all'interno dell'edificio, fornita al confine energetico dell'edificio oppure esportata all'esterno;

13. generatore di calore o caldaia: è il complesso bruciatore-caldaia che permette di trasferire al fluido termovettore il calore prodotto dalla combustione;

14. gradi giorno di una località: è il parametro convenzionale rappresentativo delle condizioni climatiche locali, utilizzato per stimare al meglio il fabbisogno energetico necessario per mantenere gli ambienti ad una temperatura prefissata; l'unità di misura utilizzata e il grado giorno, GG;

15. impianto termico: impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare e maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate;

16. impianto termico di nuova installazione: è un impianto termico installato in un edificio

di nuova costruzione o in un edificio o porzione di edificio antecedentemente privo di impianto termico;

17. ispezioni sugli impianti termici: interventi di controllo tecnico e documentale in sito, svolti da esperti qualificati incaricati dalle autorità pubbliche competenti, mirato a verificare che gli impianti rispettino le prescrizioni del presente decreto;

18. locale tecnico: ambiente utilizzato per l'allocazione di caldaie e macchine frigorifere a servizio di impianti di climatizzazione estivi e invernali con i relativi complementi impiantistici elettrici e idraulici, accessibile solo al responsabile dell'impianto o al soggetto delegato;

19. macchina frigorifera: nell'ambito del sottosistema di generazione di un impianto termico, e qualsiasi tipo di dispositivo (o insieme di dispositivi) che permette di sottrarre calore al fluido termovettore o direttamente all'aria dell'ambiente interno climatizzato anche mediante utilizzo di fonti energetiche rinnovabili;

20. manutenzione: insieme degli interventi necessari, svolte da tecnici abilitati operanti sul mercato, per garantire nel tempo la sicurezza e la funzionalità e conservare le prestazioni dell'impianto entro i limiti prescritti;

21. manutenzione ordinaria dell'impianto termico sono le operazioni previste nei libretti d'uso e manutenzione degli apparecchi e componenti che possono essere effettuate in luogo con strumenti ed attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti stessi e che comportino l'impiego di attrezzature e di materiali di consumo d'uso corrente;

22. manutenzione straordinaria dell'impianto termico sono gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell'impianto a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell'impianto termico;

23. occupante: è chiunque, pur non essendone proprietario, ha la disponibilità, a qualsiasi titolo, di un edificio e dei relativi impianti tecnologici;

24. organismo esterno è un soggetto individuato dall'autorità competente per la realizzazione del sistema delle ispezioni e degli accertamenti che deve possedere i requisiti minimi, professionali e di indipendenza di cui all'allegato C al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74;

25. personale incaricato delle verifiche ispettive (ispettore) è personale esperto incaricato dalle autorità competenti per l'effettuazione di accertamenti e ispezioni sugli impianti termici, che deve possedere i requisiti di cui all'allegato C al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74; l'ispettore può operare come parte dell'organismo esterno con cui l'autorità competente stipula un'apposita convenzione;

26. pompa di calore è un dispositivo o un impianto che sottrae calore dall'ambiente esterno o da una sorgente di calore a bassa temperatura e lo trasferisce all'ambiente a temperatura controllata;

27. potenza termica convenzionale di un generatore di calore è la potenza termica del focolare diminuita della potenza termica persa al camino in regime di funzionamento continuo; l'unita di misura utilizzata è il kW;

28. potenza termica del focolare di un generatore di calore è il prodotto del potere calorifico inferiore del combustibile impiegato e della portata di combustibile bruciato; l'unita di misura utilizzata è il kW;

29. potenza termica utile nominale: potenza termica utile a pieno carico dichiarata dal fabbricante che il generatore di calore può fornire in condizioni nominali di riferimento;

30. potenza termica utile di un generatore di calore è la quantità di calore trasferita nell'unita di tempo al fluido termovettore; l'unita di misura utilizzata è il kW;

31. proprietario dell'impianto termico è il soggetto che, in tutto o in parte, è proprietario dell'impianto termico; nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio e nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche gli obblighi e le responsabilità posti a carico del proprietario dal presente documento sono da intendersi riferiti agli amministratori;

32. rapporto di controllo di efficienza energetica (o rapporto di controllo tecnico) è il rapporto redatto dall'operatore al termine delle operazioni di controllo ed eventuale manutenzione di un impianto termico che riporta gli esiti dello stesso come prescritto dall'art. 8 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74

33. rapporto di prova è il documento che l'ispettore deve compilare al termine della verifica in campo di un impianto che riporta tutte le informazioni sugli esiti dell'ispezione; i modelli di

rapporti di prova distinti per tipologia di impianto sono riportati nell'allegato 8;

34. rendimento di combustione o rendimento termico convenzionale di un generatore di calore è il rapporto tra la potenza termica convenzionale e la potenza termica del focolare;

35. rendimento globale medio stagionale dell'impianto termico è il rapporto tra il fabbisogno di energia termica utile per la climatizzazione invernale e l'energia primaria delle fonti energetiche, ivi compresa l'energia elettrica dei dispositivi ausiliari, calcolato con riferimento al periodo annuale di esercizio. Ai fini della conversione dell'energia elettrica in energia primaria si considera il valore di riferimento per la conversione tra kWh elettrici e MJ definito con provvedimento dell'autorità per l'energia elettrica e il gas, al fine di tener conto dell'efficienza media di produzione del parco termoelettrico, e suoi successivi aggiornamenti;

36. rendimento di produzione medio stagionale è il rapporto tra l'energia termica utile generata ed immessa nella rete di distribuzione e l'energia primaria delle fonti energetiche, compresa l'energia elettrica, calcolato con riferimento al periodo annuale di esercizio. Ai fini della conversione dell'energia elettrica in energia primaria si considera il valore di riferimento per la conversione tra kWh elettrici e MJ definito con provvedimento dell'autorità per l'energia elettrica e il gas, al fine di tener conto dell'efficienza media di produzione del parco termoelettrico, e i suoi successivi aggiornamenti;

37. rendimento termico utile di un generatore di calore è il rapporto tra la potenza termica utile e la potenza termica del focolare;

38. responsabile dell'impianto termico: l'occupante, a qualsiasi titolo, in caso di singole unità immobiliari residenziali; il proprietario, in caso di singole unità immobiliari residenziali non locate; l'amministratore, in caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio; il proprietario o l'amministratore delegato in caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche; il terzo responsabile nei limiti previsti dall'art. 6 del D.P.R. 74/2013;

39. ristrutturazione di un impianto termico è un insieme di opere che comportano la modifica sostanziale sia dei sistemi di produzione che di distribuzione ed emissione del

calore; rientrano in questa categoria anche la trasformazione di un impianto termico centralizzato in impianti termici individuali nonché la risistemazione impiantistica nelle singole unità immobiliari, o parti di edificio, in caso di installazione di un impianto termico individuale previo distacco dall'impianto termico centralizzato;

40. scheda identificativa dell'impianto è la scheda presente nel libretto di impianto che riassume i dati salienti dello stesso e che, nei casi previsti, va inviata all'autorità competente o all'organismo esterno a responsabile dell'impianto;

41. servizi energetici degli edifici:

a) climatizzazione invernale: fornitura di energia termica utile agli ambienti dell'edificio per mantenere condizioni prefissate di temperatura ed eventualmente, entro limiti prefissati, di umidità relativa;

b) produzione di acqua calda sanitaria: fornitura, per usi igienico-sanitari, di acqua calda a temperatura prefissata ai terminali di erogazione degli edifici;

c) climatizzazione estiva: compensazione degli apporti di energia termica sensibile e latente per mantenere all'interno degli ambienti condizioni di temperatura a bulbo secco e umidità relativa idonee ad assicurare condizioni di benessere per gli occupanti;

d) illuminazione: fornitura di luce artificiale quando l'illuminazione naturale risulti insufficiente per gli ambienti interni e per gli spazi esterni di pertinenza dell'edificio;

42. soggetto esecutore: autorità competente o organismo esterno delegato all'esecuzione degli accertamenti ed ispezioni sugli impianti termici degli edifici;

43. sostituzione di un generatore di calore è la rimozione di un vecchio generatore e l'installazione di un altro nuovo, di potenza termica non superiore di più del 10% della potenza del generatore sostituito, destinato a erogare energia termica alle medesime utenze;

44. sottosistema di generazione: apparecchio o insieme di più apparecchi o dispositivi che permette di trasferire, al fluido termovettore o direttamente all'aria dell'ambiente interno climatizzato o all'acqua sanitaria, il calore derivante da una o più delle seguenti modalità: a) prodotto dalla combustione; b) ricavato dalla conversione di qualsiasi altra forma di energia (elettrica, meccanica, chimica, derivata da fenomeni naturali quali ad esempio l'energia

solare, etc.); c) contenuto in una sorgente a bassa temperatura e riqualificato a più alta temperatura; d) contenuto in una sorgente ad alta temperatura e trasferito al fluido termovettore;

45. "teleriscaldamento" o "teleraffrescamento": distribuzione di energia termica in forma di vapore, acqua calda o liquidi refrigerati da una o più fonti di produzione verso una pluralità di edifici o siti tramite una rete, per il riscaldamento o il raffrescamento di spazi, per processi di lavorazione e per la fornitura di acqua calda sanitaria;

46. terzo responsabile dell'impianto termico: l'impresa che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di capacita tecnica, economica e organizzativa adeguata al numero, alla potenza e alla complessità degli impianti gestiti, è delegata dal responsabile ad assumere la responsabilità dell'esercizio, della conduzione, del controllo, della manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici;

47. unità cogenerativa: unità comprendente tutti i dispositivi per realizzare la produzione simultanea di energia termica ed elettrica, rispondente ai requisiti di cui al decreto 4 agosto 2011;

48. unità di micro-cogenerazione: unità di cogenerazione con potenza elettrica nominale inferiore a 50 kW rispondente ai requisiti di cui al decreto 4 agosto 2011;

49. valori nominali delle potenze e dei rendimenti sono i valori di potenza massima e di rendimento di un apparecchio specificati e garantiti dal costruttore per il regime di funzionamento continuo;

50. sostituzione di un generatore di calore: rimozione di un vecchio generatore e installazione di uno nuovo, di potenza termica non superiore del 10% alla potenza del generatore sostituito, destinato ad erogare energia termica alle medesime utenze;

51. disattivazione di un impianto termico: operazione di rimozione di parti essenziali del generatore o eliminazione degli elementi radianti;

52. bollino verde: attestazione di avvenuto pagamento del contributo economico applicato dal manutentore previo rimborso del costo stabilito dall'autorità competente.

Allegato 2
Principali riferimenti legislativi e normativi

- Legge 6 dicembre 1971, n. 1083: Norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile. (*Gazzetta Ufficiale* n. 320 del 20 dicembre 1971).
- legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso nazionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia) pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 16 gennaio 1991, n. 13.
- D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96.
- D.Lgs 19 agosto 2005, n. 192 e ss. mm. ii. come modificato dal D.L. n. 63/2013 e dalla legge n. 90/2013.
- D.Lgs 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva n. 93/76/CEE) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 luglio 2008, n. 154.
- D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 e ss. mm. ii. (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10.
- D.P.R. 2 aprile 2009, n. 59 (Regolamento di attuazione dell'art. 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva n. 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 giugno 2009, n. 132.
- D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*

27 giugno 2013, n. 149.

- D.M. 1 dicembre 1975 (Norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione), pubblicato nel Suppl. Ord. alla *Gazzetta Ufficiale* 6 febbraio 1976, n. 33.
- Decreto 12 aprile 1996 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 4 maggio 1996.
- D.M. 17 marzo 2003 (Aggiornamenti agli allegati F e G del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 aprile 2003, n. 86.
- Decreto 28 aprile 2005 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili liquidi) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 20 maggio 2005
- Decreto MiSE 22 gennaio 2008, n. 37 (Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 marzo 2008, n. 61.
- Decreto 22 novembre 2012 (Modifica dell'allegato A del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva n. 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 25 gennaio 2013.
- Circolare dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità del 20 novembre 2013.
- D.M. 10 febbraio 2014 (Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 7 marzo 2014.
- D.D.G. 23 luglio 2014, n. 556 Disposizioni in materia di impianti termici degli edifici nel territorio della Regione Siciliana.

- Legge regionale n. 8 del 24 marzo 2014 Istituzione dei Liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane.
- Raccolta R 2009 Raccolta R edizione 2009 Specificazioni tecniche applicative del titolo II del D.M. 1 dicembre 1975.
- Norma UNI 10389-1:2009: Generatori di calore analisi dei prodotti della combustione e misurazione in opera del rendimento di combustione parte 1: generatori di calore a combustibile liquido e/o gassoso.

3.1.4. DECRETO DIRIGENZIALE 27 NOVEMBRE 2020, N. 1388

REGIONE SICILIANA

DECRETO DIRIGENZIALE 27 novembre 2020, n. 1388

Recepimento delle disposizioni nazionali ed approvazione delle "Linee guida per la certificazione energetica degli edifici".

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ENERGIA

(omissis)

Decreta

Articolo 1

Recepimento disposizioni nazionali

Fino all'emanazione di una specifica normativa regionale in materia, nel territorio della Regione Siciliana si applicano le disposizioni dettate dal D.Lgs 19 agosto 2005, n. 192 e successive modifiche ed integrazioni, introdotte in ultimo dal D.Lgs 10 giugno 2020, n. 48.

Articolo 2

Approvazione "Linee guida per la certificazione energetica degli edifici"

Al fine di garantire un'applicazione omogenea sull'intero territorio regionale, si approvano le "Linee Guida per la certificazione energetica degli edifici" di cui all 'allegato "A", facente parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Articolo 3

Pubblicazione

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito ufficiale del Dipartimento dell'energia, ai sensi del comma 5 dell'articolo 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, e, integralmente, sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Allegato A

RECEPIMENTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE

Recante

LINEE GUIDA IN MATERIA DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

SOMMARIO (OMISSIS)

PREMESSA

L'attestato di prestazione energetica è uno strumento molto utile, in grado di fornire informazioni sui consumi energetici non solo dell'edificio che si andrà ad acquistare o affittare, ma anche sugli impianti in uso, fornendo inoltre informazioni sui possibili interventi di efficienza energetica da realizzare.

Le presenti Linee Guida si sono rese necessarie, in primis, per facilitare in Sicilia il recepimento del decreto legislativo 10 giugno 2020, n, 48 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/44 del Parlamento europeo e del Consiglio, del30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica", pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 146 del 10 giugno 2020. Il Decreto legislativo, contiene numerose novità con modifiche al Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.

L'altro argomento, per il quale necessita sviluppare e maggiormente chiarire i contenuti del nuovo decreto legislativo 10 giugno 2020, n, 48, è legato all'imminente aggiornamento del Piano Energetico Ambientale della Regione Siciliana.

É importante, infatti, sottolineare che le prime disposizioni in materia di certificazione energetica degli edifici, risalenti alla legge 9 gennaio 1991, n. 10, trattano di norme le cui finalità sono contenute nel Piano Energetico Ambientale della Regione Siciliana (PEARS) in

corso di aggiornamento.

Con il Piano Energetico ed Ambientale al 2030, vengono delineati gli scenari evolutivi del sistema energetico regionale, specificando politiche e linee d'intervento locali, in termini, principalmente, di risparmio energetico, riduzione delle emissioni climalteranti, decarbonizzazione dalle fonti fossili; inizio del percorso di transizione green del sistema energetico dell'isola.

Il Macra-obiettivo I del PEARS 2030 è quello della riduzione dei consumi energetici e del miglioramento delle prestazioni energetiche nei diversi settori. Lo scenario finale si pone il raggiungimento della riduzione dei consumi finali lordi regionali da realizzarsi con il contributo di tutti i settori: residenziale, industriale, terziario e agricolo.

1. RIFERIMENTI GIURIDICI

Fino all'emanazione di una specifica normativa regionale in materia, nel territorio della Regione Siciliana si applicano le disposizioni dettate dal D.Lgs 19 agosto 2005, n. 192 e successive modifiche ed integrazioni introdotte in ultima fase dal D.Lgs 10 giugno 2020, n. 48 che ha recepito la Direttiva (UE) 844/2018 la quale aggiorna la Direttiva 2010/3l/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la Direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica.

Al fine di avere contezza ampia e approfondita del quadro giuridico di settore, è opportuno fare riferimento ai decreti attuativi ed ai regolamenti tuttora in vigore, fino a modifica od abrogazione da parte di futuri strumenti legislativi. Si segnalano:

- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" e successive modificazioni ed integrazioni;
- Decreto 28 dicembre 2012 del MISE in materia di "Incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni";
- D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74, "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari";

- D.P.R. 16 aprile 2013, n. 75, "Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici";
- D.M. MiSE 10 febbraio 2014, "Modelli di libretto d'impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al D.P.R. 74/2013";
- D.Lgs 4 luglio 2014, n. 102 "Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE" con riferimento alle norme in materia di contratto di rendimento energetico o di prestazione energetica (EPC);
- Decreto interministeriale 26 giugno 2015 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti e per la semplificazione e la pubblica amministrazione, recante "Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici", ai sensi dell'articolo articolo 6, comma 12, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, con relativo allegato 1 e rispettive appendici A, B, C e D all'allegato 1 stesso.
- Decreto interministeriale 2 maggio 2018 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il ministro delle politiche agricole alimentari e forestali in materia di "Modalità di gestione dei flussi informativi alla banca dati istituita presso il Gestore Servizi Energetici GSE S.p.a. relativa agli incentivi nei settori dell'efficienza energetica e della produzione di energia da fonti rinnovabili".

2. COMPETENZE DELLA REGIONE IN MATERIA DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA

Ai sensi del comma 3, art. 117 della Costituzione, la materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia rientra fra quelle soggette a legislazione concorrente. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. Sulla stessa materia spetta peraltro alle Regioni anche la potestà regolamentare, così come

disposto dal comma 6 dello stesso articolo costituzionale.

Le competenze e funzioni in materia di certificazione energetica attribuite dall'ordinamento alle Regioni sono molteplici. Alla luce della normativa attualmente in vigore, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario nonché dei principi fondamentali desumibili dalla legge dello Stato, le Regioni possono[1]:

- adottare un sistema di riconoscimento dei soggetti abilitati a svolgere le attività di certificazione energetica degli edifici, nel rispetto delle norme comunitarie in materia di libera circolazione dei servizi;
- promuovere iniziative di informazione e orientamento dei soggetti certificatori e degli utenti finali;
- promuovere attività di formazione e aggiornamento dei soggetti certificatori;
- monitorare l'impatto del sistema di certificazione degli edifici in termini di adempimenti burocratici, oneri e benefici per i cittadini;
- predisporre un sistema di accertamento della correttezza e qualità dei servizi di certificazione direttamente o attraverso enti pubblici ovvero organismi pubblici o privati di cui sia garantita la qualificazione e indipendenza, e assicurare che la copertura dei costi avvenga con una equa ripartizione tra tutti gli utenti interessati al servizio;
- promuovere la conclusione di accordi volontari ovvero di altri strumenti al fine di assicurare agli utenti prezzi equi di accesso a qualificati servizi di certificazione energetica degli edifici.

Le regioni procedono ai controlli della qualità del servizio di certificazione energetica reso dai Soggetti certificatori attraverso l'attuazione di una procedura di controllo congruente con gli obiettivi del D.Lgs 192/2005 e ss. mm. e le finalità della certificazione energetica. Ove non diversamente disposto da norme regionali, i predetti controlli sono svolti dalle stesse autorità competenti a cui sono demandati gli accertamenti e le ispezioni necessari

[1] Art. 4, comma 2 del DPR 75/2013 “Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici”

all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione. I controlli sono prioritariamente orientati alle classi energetiche più efficienti e comprendono tipicamente[2]:

- l'accertamento documentale degli attestati di certificazione includendo in esso anche la verifica del rispetto delle procedure;
- le valutazioni di congruità e coerenza dei dati di progetto o di diagnosi con la metodologia di calcolo e i risultati espressi;
- le ispezioni delle opere o dell'edificio.

Con riferimento alle attività di controllo, accertamento e ispezione volte a garantire il corretto esercizio degli impianti termici, le Regioni, tenendo conto delle peculiarità del territorio, del parco edilizio e impiantistico esistente, delle valutazioni tecnico-economiche concernenti i costi di costruzione e di gestione degli edifici, delle specificità ambientali, del contesto socio-economico e di un corretto rapporto costi-benefici per i cittadini, possono[3]:

- individuare le modalità più opportune per garantire il corretto esercizio degli impianti termici e più efficaci per lo svolgimento delle previste attività di controllo, accertamento e ispezione, anche:
- ampliando il campo delle potenze degli impianti su cui eseguire gli interventi di controllo e le ispezioni, con particolare attenzione agli impianti a combustibile solido;
- fissando requisiti minimi di efficienza energetica degli impianti termici, migliorativi rispetto a quelli previsti dal presente decreto;
- differenziando le modalità e la cadenza della trasmissione dei rapporti di efficienza energetica di cui all'articolo 8, comma 5, D.Lgs 192/2005 e ss. mm. ii.;
- istituire un sistema di accreditamento degli organismi e dei soggetti cui affidare le attività di ispezione sugli impianti termici e di certificazione energetica degli edifici, promuovendo programmi per la loro qualificazione e formazione professionale;
- assicurare la copertura dei costi necessari per l'adeguamento e la gestione del

[2] Art. 5, commi 1 e 2 del DPR 75/2013
[3] Art. 10, comma 3 del DPR 74/2013 “Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari”

catasto degli impianti termici, nonché per gli accertamenti e le ispezioni sugli impianti stessi, mediante la corresponsione di un contributo da parte dei responsabili degli impianti, da articolare in base alla potenza degli impianti, secondo modalità uniformi su tutto il territorio regionale.

Sulla base delle leggi e dei regolamenti di settore, e nel quadro dei principi fondamentali da questi delineati, le Regioni provvedono a[4]:

- istituire un catasto territoriale degli impianti termici, anche in collaborazione con gli Enti locali e accessibile agli stessi, stabilendo contestualmente gli obblighi di cui all'articolo 9, comma 3, del D.Lgs 192/005 e ss.mm.ii, per i responsabili degli impianti e per i distributori di combustibile;
- predisporre e gestire il catasto territoriale degli impianti termici e quello relativo agli attestati di prestazione energetica, favorendo la loro interconnessione;
- promuovere programmi per la qualificazione e aggiornamento professionale dei soggetti cui affidare le attività di ispezione sugli impianti termici nonché avviare programmi di verifica annuale della conformità dei rapporti di ispezione;
- promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione dei cittadini.

3. NUOVE DEFINIZIONI RELATIVE AGLI IMPIANTI

Il D.Lgs 48/2020 introduce modifiche alle definizioni previste nell'art.2 del D.Lgs 192/2005. In particolare, all'art.3 prevede le seguenti nuove definizioni:

- **Generatore di calore**: la parte di un impianto termico che genera calore utile avvalendosi di uno o più dei seguenti processi:
    1. La combustione dei combustibili, ad esempio in una caldaia;
    2. L'effetto Joule che avviene negli elementi riscaldanti di un impianto di riscaldamento a resistenza elettrica;
    3. La cattura di calore dall'aria ambiente; dalla ventilazione dell'aria esausta, dall'acqua o da fonti di calore sotterranee attraverso una pompa di calore;

[4] Art. 10, comma 4 del DPR 74/2013

4. La trasformazione dell'irraggiamento solare in energia termica con impianti solari termici;

- **Sistema tecnico per l'edilizia**: apparecchiatura tecnica di un edificio o di un'unità immobiliare per il riscaldamento o il raffrescamento di ambienti, la ventilazione, la produzione di acqua calda sanitaria, l'illuminazione integrata, l'automazione e il controllo, la produzione di energia in loco o una combinazione degli stessi, compresi i sistemi che sfruttano energie da fonti rinnovabili. Un sistema tecnico può essere suddiviso in più sottosistemi;
- **Impianto termico**: impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate;
- **Contratto di rendimento energetico o di prestazione energetica (EPC)**: contratto di cui all'articolo 2, comma 2, lettera n), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, e successive modificazioni, vale a dire: "accordo contrattuale tra il beneficiario o chi per esso esercita il potere negoziale e il fornitore di una misura di miglioramento dell'efficienza energetica, verificata e monitorata durante l'intera durata del contratto, dove gli investimenti (lavori, forniture o servizi) realizzati sono pagati in funzione del livello di miglioramento dell'efficienza energetica stabilito contrattualmente o di altri criteri di prestazione energetica concordati, quali i risparmi finanziari";
- **Microsistema isolato**: il microsistema isolato quale definito dall'articolo 2, punto 27, della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, vale a dire: "ogni sistema con un consumo inferiore a 500 GWh nel 1996, ove non esista alcun collegamento con altri sistemi";

- **Sistema di automazione e controllo dell'edificio (BACS)**: sistema comprendente tutti i prodotti, i software e i servizi tecnici che contribuiscono al funzionamento sicuro, economico ed efficiente sotto il profilo dell'energia dei sistemi tecnici per l'edilizia tramite controlli automatici e facilitando la gestione manuale di tali sistemi;
- **Sistema o impianto di climatizzazione invernale o impianto di riscaldamento**: complesso di tutti i componenti necessari a un sistema di trattamento dell'aria, attraverso il quale la temperatura è controllata o può essere aumentata;
- **Sistemi alternativi ad alta efficienza**: sistemi tecnici per l'edilizia ad alta efficienza tra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i sistemi di produzione di energia rinnovabile, la cogenerazione, il teleriscaldamento e il teleraffrescamento, le pompe di calore, i sistemi ibridi e i sistemi di monitoraggio e controllo attivo dei consumi, nonché il free cooling aerotermico, geotermico o idrotermico.

4. OBBLIGATORIETÀ DI REDAZIONE DELL'APE E RELATIVA ESENZIONE

4.1 Casi soggetti ad obbligo di dotazione dell'APE:

- Per gli edifici di nuova costruzione e per quelli sottoposti a lavori di ristrutturazione importante:

  In questi casi l'APE deve essere presente prima del rilascio del certificato di agibilità. Nel caso di nuovo edificio, è prodotto a cura del costruttore, sia esso committente della costruzione o società di costruzione che opera direttamente[5].
- Per edifici o unità immobiliari costruiti, venduti o locati ad un nuovo locatario.

  Nel caso di vendita, di trasferimento di immobili a titolo gratuito o di nuova locazione di edifici o unità immobiliari, ave l'edificio o l'unità non ne sia già dotato, il proprietario è tenuto a produrre l'attestato di prestazione energetica.

  In tutti i casi, il proprietario deve rendere disponibile l'APE al potenziale acquirente o al nuovo locatario all'avvio delle rispettive trattative e consegnarlo alla fine delle

[5] Art. 6, comma 1 D.Lgs 192/2005

medesime[6].

Nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione, è inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici; copia dell'attestato di prestazione energetica deve essere altresì allegata al contratto, tranne che nei casi di locazione di singole unità immobiliari[7].

- Per gli annunci immobiliari (compravendita e locazione):

  Nel caso di offerta di vendita o di locazione, ad eccezione delle locazioni degli edifici residenziali utilizzati meno di quattro mesi all'anno, i corrispondenti annunci tramite tutti i mezzi di comunicazione commerciale riportano gli indici di prestazione energetica dell'involucro e globale dell'edificio o dell'unità immobiliare e la classe energetica corrispondente[8].

  In caso di vendita o locazione di un edificio prima della sua costruzione, il venditore o locatario fornisce evidenza della futura prestazione energetica dell'edificio e produce l'attestato di prestazione energetica entro 15 giorni dalla richiesta di rilascio del certificato di agibilità[9].

- Nel caso di edifici utilizzati da pubbliche amministrazioni e aperti al pubblico con superficie utile totale superiore a 250 mq ove l'edificio non ne sia già dotato, è fatto obbligo al proprietario o al soggetto responsabile della gestione, di produrre l'attestato di prestazione energetica e di affiggere l'attestato di prestazione energetica con evidenza all'ingresso dell'edificio stesso o in altro luogo chiaramente visibile al pubblico. Per gli edifici scolastici tali obblighi ricadono sugli enti proprietari di cui all'articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23[10].

[6] Art. 6, comma 2 D.Lgs 192/2005
[7] Nuovo comma 3, art. 6 del D.Lgs 192/2005, introdotto dall'art. 9 del D.Lgs 48/2020
[8] Art. 6, comma 8 D.Lgs 192/2005
[9] Art. 6, comma 2 D.Lgs 192/2005
[10] Art. 6, comma 6 D.Lgs 192/2005

- Per i contratti di gestione di calore presso la pubblica amministrazione:

  Tutti i contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici, o nei quali figura come committente un soggetto pubblico, devono prevedere la predisposizione dell'attestato di prestazione energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare interessati[11].

4.2 Casi di esclusione dall'obbligo di dotazione dell'APE:

Ai sensi del Decreto interministeriale 26 giugno del 2015 (Appendice A) e come parzialmente modificato dal D.Lgs 48/2020, di seguito vengono riportati i casi di esclusione dall'obbligo di dotazione dell'APE:

- Immobili ed aree di notevole interesse pubblico:

Gli edifici ricadenti nell'ambito della disciplina della parte seconda e dell'articolo 136, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, fatto salvo quanto disposto al comma 3-bis e al comma 3-bis 1 dell'art.3 del D.Lgs 192/2005, così come modificato dall'art. 4 del D.Lgs 38/2020:

b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, che si distinguono per la loro non comune bellezza;

c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici.

- edifici industriali e artigianali quando gli ambienti sono riscaldati (o raffrescati) per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici [12] del processo produttivo non altrimenti utilizzabili[13] ovvero quando il loro utilizzo et> le attività svolte al loro interno non ne prevedano il riscaldamento o la climatizzazione.

[11] Art. 6, comma 9 D.Lgs 192/2005
[12] Per reflui energetici si intende un recupero di fluidi (acqua, aria, vapore, fumi) già caldi per esigenze di produzione
[13] Art. 3, comma 3, del D.Lgs 192/2005 (sostituito dal comma 1 del D.Lgs 48/2020, lettera b)

- gli edifici agricoli, o rurali, non residenziali, sprovvisti di impianti di climatizzazione[14];
- gli edifici dichiarati inagibili o collabenti[15];
- i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati[16];

Per tali edifici il D.Lgs 48/2020 si applica limitatamente alle porzioni eventualmente adibite ad uffici ed assimilabili, purché scorporabili ai fini della valutazione di efficienza energetica[17]

- gli edifici che risultano non compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d'uso di cui all'articolo 3, D.P.R. 26.8.1993, n. 412, quali box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, il cui utilizzo standard non prevede l'installazione e l'impiego di sistemi tecnici di climatizzazione, resta fermo in ogni caso quanto previsto in materia di integrazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici negli edifici secondo quanto previsto al decreto di cui all'articolo 4, comma 1[18],
- gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose[19],
- i ruderi, purché tale stato venga espressamente dichiarato nell'atto notarile[20],
- i fabbricati in costruzione per i quali non si disponga dell'abitabilità o dell'agibilità al momento della compravendita, purché tale stato venga espressamente dichiarato nell'atto notarile[21]. In particolare, si fa riferimento:
    - gli immobili venduti nello stato di "scheletro strutturale", cioè privi di tutte le pareti verticali esterne o di elementi dell'involucro edilizio;

[14] Art. 3, comma 3, del D.Lgs 192/2005 (sostituito dal comma 1 del D.Lgs 48/2020, lettera c) e Appendice A – Casi di esclusione dall'obbligo di dotazione dell'APE – del Decreto Interministeriale 26 giugno 2015 – Adeguamento Linee Guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici
[15] Art. 3, comma 3, del D.Lgs 192/2005 (sostituito dal comma 1 del D.Lgs 48/2020, che intoduce la lettera c-bis)
[16] Art. 3, comma 3, del D.Lgs 192/2005 (sostituito dal comma 1 del D.Lgs 48/2020, lettera d)
[17] Art. 3, comma 3-ter, del D.Lgs 192/2005
[18] Art. 3, comma 3, del D.Lgs 192/2005 (sostituito dal comma 1 del D.Lgs 48/2020, lettera e)
[19] Art. 3, comma 3, del D.Lgs 192/2005 (sostituito dal comma 1 del D.Lgs 48/2020, lettera f)
[20] Lettera f) dell'Appendice A – Casi di esclusione dall'obbligo di dotazione dell'APE – del Decreto Interministeriale 26 giugno 2015 – Adeguamento Linee Guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici
[21] Lettera g) dell'Appendice A – Casi di esclusione dall'obbligo di dotazione dell'APE – del Decreto Interministeriale 26 giugno 2015 – Adeguamento Linee Guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici

- agli immobili venduti "al rustico", cioè privi delle rifiniture e degli impianti tecnologici;

- i manufatti, comunque, non riconducibili alla definizione di edificio dettata dall'art. 2 lettera a) del decreto legislativo 192/2005 e ss. mm. (manufatti cioè non qualificabili come "sistemi costituiti dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno") (ad esempio: una piscina all'aperto, una serra non realizzata con strutture edilizie, ecc.)[22].

Per quanto concerne i ruderi, i fabbricati in costruzione e i manufatti sopra citati, resta fermo l'obbligo di presentazione, prima dell'inizio dei lavori di completamento, di una nuova relazione tecnica di progetto attestante il rispetto delle norme per l'efficienza energetica degli edifici in vigore alla data di presentazione della richiesta del permesso di costruire, o denuncia di inizio attività, comunque denominato, che, ai sensi di quanto disposto al paragrafo 2.2, dell'Allegato 1 del decreto interministeriale del 26 giugno del 2015, il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso le amministrazioni competenti contestualmente alla denuncia dell'inizio dei lavori[23].

5 REDAZIONE DELL'APE: PROCEDURE E MODALITÀ DI TRASMISSIONE

In coerenza con la direttiva 2018/844/UE, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, la procedura per la redazione dell'attestato di prestazione energetica APE viene attuata con riferimento a:

- decreto interministeriale 26 giugno 2015 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle

[22] Lettera I) dell'Appendice A – Casi di esclusione dall'obbligo di dotazione dell'APE – del Decreto Interministeriale 26 giugno 2015 – Adeguamento Linee Guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici
[23] Appendice A – Casi di esclusione dall'obbligo di dotazione dell'APE – del Decreto Interministeriale 26 giugno 2015 – Adeguamento Linee Guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici

infrastrutture e dei trasporti e per la semplificazione e la pubblica amministrazione, recante "Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009- Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici", ai sensi dell'articolo articolo 6, comma 12, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, con relativo allegato1 e rispettive appendici A, B, C e D all'allegato 1 stesso;

- decreto legislativo 10 giugno 2020, n.48, attuazione della direttiva (UE) 2018/44 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018.

L'attestato di prestazione energetica di cui all'articolo 6 del D.Lgs 192 del 2005, così come il rapporto di controllo tecnico, la relazione tecnica, l'asseverazione di conformità e l'attestato di qualificazione energetica, sono resi in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445[24].

La redazione dell'attestato di prestazione energetica prevede le seguenti attività:

- Attività preliminari
- Procedura di attestazione della prestazione energetica
- Registrazione e consegna dell'attestato di prestazione energetica

a. ATTIVITÀ PRELIMINARI

Il soggetto certificatore presenta al richiedente, mediante apposita informativa, tutte le opzioni che sono consentite per la redazione dell'Attestato di Prestazione Energetica in termini di qualità e di costo, al fine di consentire al medesimo una scelta consapevole.

Il tecnico deve specificare:

- l''obbligo di sopralluogo;
- le eventuali prove supplementari (ad es. l'esecuzione di prove in situ).

b. PROCEDURA DI ATTESTAZIONE DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA

Dopo aver reperito i dati d'ingresso (caratteristiche climatiche della località e dell'utenza, uso energetico dell'immobile e specifiche caratteristiche dell'edificio e degli impianti,

[24] Ex art. 12 L. 90/2013 che modifica l'art. 15, comma 1, del D.Lgs 192/2005

avvalendosi, ave disponibile dell'attestato di qualificazione energetica) facendo un rilievo in sito (almeno un sopralluogo è obbligatorio), il tecnico eseguirà i calcoli energetici seguendo la metodologia di calcolo attualmente in vigore (vedi capitolo 5) e individuerà le opportunità di interventi di riqualificazione per il miglioramento della prestazione energetica.

Secondo l'art. 6, comma 12, lettera b) del D.Lgs 192/2005 un attestato di prestazione energetica per consentire ai cittadini di valutare e confrontare edifici diversi **deve contenere obbligatoriamente, pena l'invalidità:**

- la prestazione energetica globale dell'edificio sia in termini di energia primaria totale che di energia primaria non rinnovabile, attraverso i rispettivi indici;
- la classe energetica determinata attraverso l'indice di prestazione energetica globale dell'edificio, espresso in energia primaria non rinnovabile;
- la qualità energetica del fabbricato a contenere i consumi energetici per il riscaldamento e il raffrescamento, attraverso gli indici di prestazione termica utile per la climatizzazione invernale ed estiva dell'edificio;
- i valori di riferimento, quali i requisiti minimi di efficienza energetica vigenti a norma di legge;
- le emissioni di anidride carbonica;
- l'energia esportata;
- le raccomandazioni e i suggerimenti per il miglioramento dell'efficienza energetica dell'edificio con le proposte degli interventi più significativi ed economicamente convenienti, separando la previsione di interventi di ristrutturazione importanti da quelli di riqualificazione energetica;
- le informazioni correlate al miglioramento della prestazione energetica, quali diagnosi e incentivi di carattere finanziario;
- **la data del sopralluogo obbligatorio e del relativo verbale sottoscritto dal proprietario dell'immobile o un suo delegato[25].**

Così come definito dall'Allegato 1 "Linee guida nazionali per l'attestazione della prestazione

[25] Nuovo 8-bis, lettera b), comma 12, dell'art. 6 del D.Lgs 192/2005, introdotto dall'art. 9 del D.Lgs 48/2020

energetica degli edifici", nell'ultima pagina dell'APE deve essere allegata la **"Dichiarazione di indipendenza",** ossia una dichiarazione espressa, ai sensi degli artt. 359 e 481 del Codice Penale, attestante l'assenza di conflitto di interessi, tra l'altro espressa attraverso il non coinvolgimento diretto o indiretto nel processo di progettazione e realizzazione dell'edificio da certificare o con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati, e l'assenza di avere rapporti di parentela fino al quarto grado con il committente.

L'Attestato di qualificazione energetica AQE (il documento che riporta in forma sintetica i fabbisogni energetici dell'edificio, con i corrispondenti valori massimi ammissibili fissati dalla normativa e la classe energetica di appartenenza) a differenza dell'APE può essere predisposto da "un professionista abilitato, non necessariamente estraneo alla proprietà", ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. l-ter del D.Lgs 192 del 2005.

Con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello Sviluppo Economico, acquisita l'intesa della Conferenza unificata, sono aggiornati i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare l'attestazione della prestazione energetica degli edifici[26].

c. REGISTRAZIONE E CONSEGNA DELL'ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA

Determinata la classificazione dell'edificio in funzione degli indici di prestazione energetica e il suo confronto con i limiti di legge e le potenzialità di miglioramento, il tecnico dovrà sottoscrivere l'APE e trasmetterlo alla Regione.

Entro i quindici giorni successivi alla trasmissione (in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio) della copia del certificato alla Regione o Provincia autonoma competente per territorio, il soggetto certificatore procede alla consegna dell'APE al richiedente.

La sottoscrizione con firma digitale dell'APE ha valenza di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Essendo l'Attestato di Prestazione Energetica dotato anche di diagrammi indicanti la

[26] Nuovo 1-quater, art. 4 del D.Lgs 192/2005, introdotto dall'art. 6 del D.Lgs 48/2020

prestazione energetica sulla base del colore, è preferibile la stampa a colori.

Inoltre, come si evince dalla Risoluzione Agenzia dell'Entrate n° 83/E del 22/11/2013, l'APE da allegare ad un atto è esente da bollo.

È attivo sul territorio regionale il Catasto Energetico dei Fabbricati (CEFA), il servizio on line mediante il quale il Dipartimento dell'Energia della Regione Siciliana, gestisce l'archiviazione e la consultazione informatizzata dei dati degli APE redatti dai soggetti certificatori. IL CEFA è stato realizzato a seguito del decreto del Dirigente generale del Dipartimento dell'Energia n. 65 del 3/3/2011, in ottemperanza a quanto previsto dal D.P.R. 75/2013, che istituisce il "Catasto energetico degli edifici" ed un elenco regionale dei soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici.

Il Catasto consente:

- ai soggetti certificatori registrati di trasmettere al CEFA gli Attestati di Prestazione energetica prodotti;
- a tutti gli utenti di poter consultare i dati sulle prestazioni energetiche dei fabbricati nei comuni siciliani.

d. ALLEGATI ALL'ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA

I documenti da allegare all'APE sono i seguenti:

- Fotocopia di un documento d'Identità del soggetto certificatore. (Allegato obbligatorio soltanto nel caso di APE consegnato in forma cartacea).
- Libretto di centrale o d'impianto ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.M. 26.06.2009. (Allegato obbligatorio: se non si allega il file è necessario indicare nelle note dell'APE la motivazione della mancata allegazione, scegliendo tra:

  a) non è presente un impianto di riscaldamento e/o produzione di acqua calda sanitaria;

  b) non è stata ancora effettuata la prima messa in servizio dell'impianto stesso;

  c) il generatore è dismesso e non è collegato alla rete di alimentazione del combustibile;

  d) il proprietario, pur avvertito dell'obbligo di dotazione e delle relative sanzioni, non lo ha consegnato al certificatore.

- Fotografia dell'immobile.
- Tracciato informatico dei dati di input del calcolo della prestazione energetica dell'edificio.
- Verbale del sopralluogo obbligatorio sottoscritto dal proprietario dell'immobile o un suo delegato.

5.1 APE PER SINGOLA UNITÀ IMMOBILIARE O PER SINGOLO EDIFICIO

Per gli edifici residenziali l'APE deve essere riferito alla singola unità immobiliare.

L'APE riferito a più unità immobiliari può essere prodotto solo qualora esse abbiano la medesima destinazione d'uso, la medesima situazione al contorno, il medesimo orientamento e la medesima geometria, e siano servite, qualora presente, dal medesimo impianto termico destinato alla climatizzazione invernale e, qualora presente, dal medesimo sistema di climatizzazione estivo[27].

Pertanto, se l'edificio oggetto di attestazione della prestazione energetica è costituito da più unità immobiliari servite da impianti autonomi, è necessario procedere all'emissione di un APE per ciascuna unità.

L'APE riferito ad un intero edificio può essere prodotto solo nel caso in cui l'edificio medesimo sia servito da un unico impianto termico per la climatizzazione invernale ed estiva, privo di sistemi di regolazione e contabilizzazione del calore per singola unità immobiliare, e le unità immobiliari in esso ricomprese abbiano tutte la medesima destinazione d'uso.

Nel caso di edifici esistenti nei quali coesistono porzioni di immobile adibite ad usi diversi:

- se è possibile trattare separatamente le diverse zone termiche, può essere prodotto un APE comune a più unità immobiliari servite dallo stesso impianto per ciascuna zona termica;
- se non è tecnicamente possibile trattare separatamente le diverse zone termiche, l'edificio è valutato e classificato in base alla destinazione d'uso prevalente in termini

[27] Art.6, comma 4, del D.Lgs 192/2005

di volume riscaldato.

Qualora l'APE si riferisca ad un intero edificio, il soggetto certificatore è tenuto a consegnare a ciascun proprietario una copia dello stesso conforme all'originale. L'APE di una singola unità immobiliare è valido se è riferito alla stessa o all'intero edificio che la contiene, purché in questo caso sia riferibile anche all'unità immobiliare considerata, secondo i parametri sopra indicati.

APE CONVENZIONALI

Per usufruire delle detrazioni fiscali del 110% ai sensi del Decreto Rilancio (Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17luglio 2020, n. 77), come specificato dal Decreto Efficienza Energetica del 6 agosto 2020, nell'Allegato A, Requisiti da indicare nell'asseverazione per gli interventi che accedono alle detrazioni fiscali, al punto 12.2 e 12.3, gli APE che vengono redatti per edifici con più unità immobiliari, sono detti "convenzionali" e vengono predisposti considerando l'edificio nella sua interezza, considerando i servizi energetici presenti nella situazione ante-intervento. Per la redazione degli APE convenzionali, riferiti come detto a edifici con più unità immobiliari, tutti gli indici di prestazione energetica dell'edificio considerato nella sua interezza, compreso l'indice EPgl,nren,rif,standard(2019/21) che serve per la determinazione della classe energetica dell'edificio, si calcolano a partire dagli indici prestazione energetica delle singole unità immobiliari. In particolare ciascun indice di prestazione energetica dell'intero edificio è determinato calcolando la somma dei prodotti dei corrispondenti indici delle singole unità immobiliari per la loro superficie utile e dividendo il risultato per la superficie utile complessiva dell'intero edificio.

Inoltre, per gli interventi per cui è obbligatoria la produzione dell'attestato di prestazione energetica prodotto nella situazione ante e post intervento, non sono ammessi gli attestati redatti tramite l'utilizzo di software basati su metodi di calcolo semplificati[28].

[28] Art. 3, comma 7, Decreto Efficienza Energetica pubblicato dal MiSE il 6 agosto 2020

5.2 EDIFICI DI NUOVA COSTRUZIONE ED EDIFICI SOTTOPOSTI A RISTRUTTURAZIONI IMPORTANTI

L'APE è obbligatorio per gli edifici nuovi per cui il rispetto dei requisiti minimi di prestazione energetica è indispensabile ad ottenere il permesso di costruire. In tal caso, l'APE deve accompagnare la documentazione del nuovo immobile.

Sono assimilati a edifici di nuova costruzione gli edifici sottoposti a demolizione e ricostruzione e i nuovi volumi climatizzati ad ampliamento di edifici esistenti, per un volume lordo climatizzato superiore del 15% del volume iniziale o comunque di o superiore a 500 metri cubi.

In quest'ultimo caso, il rispetto dei requisiti minimi dei nuovi edifici è richiesto limitatamente ai nuovi volumi.

Gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti[29] sono dotati di un attestato di prestazione energetica prima del rilascio del certificato di agibilità.

Nei casi di nuova costruzione l'APE va richiesto a proprie spese dal costruttore, sia esso committente della costruzione o società di costruzione che opera direttamente.

Il direttore dei lavori deve segnalare al soggetto certificatore le varie fasi della costruzione dell'edificio e degli impianti, quando rilevanti per le prestazioni energetiche dell'edificio, al fine di consentire i previsti controlli in corso d'opera.

Il soggetto certificatore opera nell'ambito delle proprie competenze e per l'esecuzione delle attività di rilievo in sito, diagnosi, verifica o controllo, può procedere alle ispezioni ed al collaudo energetico delle opere, avvalendosi, ove necessario, delle necessarie competenze professionali.

Sono previste le seguenti attività:

- Raccolta della documentazione progettuale:
  - Disegni di progetto;
  - Permesso di costruire o altri titoli abilitativi;

[29] Interventi su elementi dell'involucro esterno (pareti perimetrali, copertura, infissi, …), la cui superficie complessiva sia superiore al 25% dello stesso

- Nominativi dei progettisti, direttore lavori, costruttore, installatori impianti;
- Elaborati grafici impiantistici; documentazione progettuale energetica; ogni altra documentazione utile.

- Produzione di documentazione fotografica, quando richiesta negli Attestati.
- Verifiche in cantiere della rispondenza del costruito al progetto e segnalazione di eventuali difformità al direttore dei lavori e al committente.
- Raccolta delle certificazioni dei prodotti utilizzati e degli impianti installati.

EDIFICI AD ENERGIA QUASI ZERO

A partire dal 31 dicembre 2018, gli edifici di nuova costruzione occupati da pubbliche amministrazioni e di proprietà di queste ultime, ivi compresi gli edifici scolastici, devono essere edifici a energia quasi zero. Dal 1 o gennaio 2021 la predetta disposizione è estesa a tutti gli edifici di nuova costruzione[30].

5.3 EDIFICI ESISTENTI

Per gli edifici esistenti, l'APE è obbligatorio in caso di compravendita e di nuovo contratto di locazione e va richiesto dal proprietario o dal detentore dell'immobile.

Il proprietario deve mostrare l'APE in fase di trattativa e consegnarlo all'atto della firma del contratto.

Se un immobile messo in vendita/locato possiede già un APE in corso di validità e l'immobile non ha subito lavori di ristrutturazione che ne abbiano modificato la classe energetica non è necessario produrre un nuovo APE.

Al fine di ottimizzare la procedura, il richiedente può rendere disponibili a proprie spese i dati relativi alla prestazione energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare. Lo stesso può anche richiedere il rilascio dell'attestato di prestazione energetica sulla base di:

- un attestato di qualificazione energetica relativo all'edificio o alla unità immobiliare oggetto di attestazione della prestazione, anche non in corso di validità, evidenziando

[30] Art. 4-bis del D.Lgs 192/2005

eventuali interventi su edifici ed impianti eseguiti successivamente;

- le risultanze di una diagnosi energetica effettuata da tecnici abilitati con modalità coerenti con i metodi di valutazione della prestazione energetica attraverso cui si intende procedere.

Il soggetto certificatore è tenuto ad utilizzare e valorizzare i documenti sopra indicati (ed i dati in essi contenuti), qualora esistenti e resi disponibili dal richiedente, unicamente previa verifica di completezza e congruità.

Per gli APE di edifici esistenti sono previste le seguenti attività:

- **sopralluogo obbligatorio**

Già con il Decreto Ministeriale del 2015, era stata introdotta l'obbligatorietà del sopralluogo da parte del professionista: "il soggetto abilitato che redige l'APE, deve effettuare almeno un sopralluogo presso l'edificio o l'unità immobiliare oggetto di attestazione, al fine di reperire e verificare i dati necessari alla sua predisposizione."

In aggiunta a questi dati, il D.Lgs 48a020 ha reso obbligatorio l'inserimento, nell'Attestato di Prestazione Energetica, "della **data del sopralluogo obbligatorio e del relativo verbale** sottoscritto dal proprietario dell'immobile o un suo delegato" (modifica all'art. 6, D.Lgs 192/2005).

Non è quindi sufficiente il semplice atto di assenso com'era previsto dall'attestato in vigore da ottobre 2015, ma nel nuovo APE vi sarà uno spazio apposito dove apporre la data del sopralluogo obbligatorio. Qualora il software utilizzato non preveda un campo specifico dove inserire tale la data, sarà cura del certificatore scriverla nero su bianco nello spazio riservato alle note aggiuntive.

Inoltre, come si evince dall'art. 6, comma 12, lettera b, n. 8-bis del D.Lgs 192/2005 modificato dall'art. 9 del D.Lgs 48/2020, oltre alla data del sopralluogo obbligatorio è necessario il relativo **verbale** sottoscritto dal proprietario dell'immobile o un suo delegato.

È utile ricordare che il non rispetto di questi parametri, rappresenta un atto illecito. Il soggetto certificatore, pertanto, è tenuto alla:

- **raccolta di tutta la documentazione esistente** (documenti catastali, anno di costruzione, nominativi del progettista, direttore lavori, costruttore, elaborati grafici

eventualmente disponibili);

- **verifica** della documentazione progettuale energetica qualora presente e controllo della congruità con l'esistente;
- **produzione di documentazione fotografica**;
- **raccolta delle informazioni stratigrafiche** di tutte le strutture opache, quali pareti, pavimenti, solette, coperture, divisori, ecc.;
- **raccolta informazioni su tutte le caratteristiche delle strutture trasparenti**, quali dimensioni, tipo di vetri e di infissi;
- **raccolta di tutte le informazioni reperibili sugli impianti esistenti** (riscaldamento, climatizzazione, produzione ACS, ventilazione, illuminazione, trasporto): schede tecniche dei generatori, tipi di distribuzione e di regolazione centralizzata e localizzata, tipologia degli utilizzatori, tipologia degli eventuali accumuli, presenza di fonti di energia rinnovabili e ogni altra documentazione utile;
- **acquisizione del libretto di impianto e dei consumi storici**.

In caso di assenza anche parziale della documentazione descritta in precedenza, il reperimento dei dati di ingresso necessari è effettuato in occasione del rilievo in situ.

I documenti sopra indicati devono essere debitamente conservati dal soggetto certificatore, per essere messi a disposizione in caso di successive verifiche.

Le principali informazioni dell'APE - prestazione energetica del fabbricato, indice di prestazione energetica globale, sia rinnovabile che non rinnovabile, e la classe energetica corrispondente - devono essere riportate anche negli annunci immobiliari.

6. PRESTAZIONE ENERGETICA: METODO DI CALCOLO E REQUISITI DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA

Con l'art.4 del D.Lgs 192/2005 (Adozione di criteri generali, di una metodologia di calcolo e requisiti della prestazione energetica) modificato dal D.Lgs 48/2020, sono definiti:

a) le modalità di applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche e l'utilizzo delle fonti rinnovabili negli edifici, in relazione all' allegato 1 della direttiva 2010/31/UE del 19 maggio

2010 e successive modificazioni, sulla prestazione energetica nell'edilizia, tenendo conto dei seguenti criteri generali oltre a quelli già esplicitati nel suddetto allegato 1:

1) la prestazione energetica degli edifici è determinata in conformità alla normativa tecnica UNI e CTI, allineate con le norme predisposte dal CEN a supporto della direttiva 2010/31/CE, su specifico mandato della Commissione europea;

2) il fabbisogno energetico annuale globale si calcola per singolo servizio energetico, espresso in energia primaria, su base mensile. Con le stesse modalità si determina l'energia rinnovabile prodotta all'interno del confine del sistema;

3) si opera la compensazione mensile tra i fabbisogni energetici e l'energia rinnovabile prodotta all'interno del confine del sistema, per vettore energetico e fino a copertura totale del corrispondente vettore energetico consumato;

4) ai fini della compensazione di cui al numero 3, è consentito utilizzare l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili all'interno del confine del sistema ed esportata, secondo le modalità definite dai decreti di cui al presente comma;

b) l'applicazione di prescrizioni e requisiti minimi, aggiornati ogni cinque anni, in materia di prestazioni energetiche degli edifici e unità immobiliari, siano essi di nuova costruzione, oggetto di ristrutturazioni importanti o di riqualificazioni energetiche, sulla base dell'applicazione della metodologia comparativa di cui all'articolo 5 della direttiva 2010/31/UE, secondo i seguenti criteri generali:

1) i requisiti minimi rispettano le valutazioni tecniche ed economiche di convenienza, fondate sull'analisi costi benefici del ciclo di vita economico degli edifici;

2) in caso di nuova costruzione e di ristrutturazione importante, i requisiti sono determinati con l'utilizzo dell'edificio di riferimento", in funzione della tipologia edilizia e delle fasce climatiche;

3) per le verifiche necessarie a garantire il rispetto della qualità energetica prescritta, sono previsti dei parametri specifici del fabbricato, in termini di indici di prestazione termica e di trasmittanze, e parametri complessivi, in termini di indici di prestazione energetica globale, espressi sia in energia primaria totale che in energia primaria non rinnovabile.

3-bis) In fase di progettazione per la realizzazione di nuovi edifici o per la ristrutturazione importante degli edifici esistenti, si tiene conto della fattibilità tecnica, funzionale, ambientale ed economica dei sistemi alternativi ad alta efficienza[31] se disponibili.

3-ter) I nuovi edifici e gli edifici esistenti, in occasione della sostituzione del generatore di calore, ave tecnicamente ed economicamente fattibile, sono dotati di dispositivi autoregolanti che controllino separatamente la temperatura in ogni vano o, ave giustificabile, in una determinata zona riscaldata o raffrescata dell'unità immobiliare.

3-quater) Nel caso di nuova installazione, sostituzione o miglioramento dei sistemi tecnici per l'edilizia, i requisiti minimi comprendono il rendimento energetico globale, assicurano la corretta installazione e il corretto dimensionamento e prevedono inoltre adeguati sistemi di regolazione e controllo, eventualmente differenziandoli per i casi di installazione in edifici nuovi o esistenti;

3-quinquies) Per i nuovi edifici e gli edifici sottoposti a ristrutturazione importante, i requisiti rispettano i parametri del benessere termo-igrometrico degli ambienti interni, della sicurezza in caso di incendi e dei rischi connessi all'attività sismica;

3-sexies) ave tecnicamente ed economicamente fattibile, entro il 1 o gennaio 2025 gli edifici non residenziali, dotati di impianti termici con potenza nominale superiore a 290 kW sono dotati di sistemi di automazione e controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 4, e all'articolo 15, paragrafo 4, della Direttiva 2010/31/UE, e successive modificazioni.

Al momento, le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici sono sviluppate nel rispetto dell'art. 11 del D.Lgs 192/2005, modificato dal D.Lgs 48/2020 e sono quelle di seguito elencate:

a) Raccomandazione CTI 14/2013 "Prestazioni energetiche degli edifici - Determinazione dell'energia primaria e della prestazione energetica EP per la

[31] I sistemi alternativi ad alta efficienza sono, a titolo esemplificativo, quelli per la produzione di energia da fonti rinnovabili, la cogenerazione, il teleriscaldamento, le pompe di calore, i sistemi ibridi e di monitooraggio e controlloattivo dei consumi

classificazione dell'edificio", o normativa UNI equivalente e successive norme tecniche che ne conseguono;

b) UNI/TS 11300 - 1 "Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 1: Determinazione del fabbisogno di energia termica dell'edificio per la climatizzazione estiva e invernale";

c) UNI/TS 11300 - 2 "Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 2: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale, per la produzione di acqua calda sanitaria, la ventilazione e l'illuminazione";

d) UNI/TS 11300 - 3 "Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 3: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione estiva";

e) UNI/TS 11300 - 4 "Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 4: Utilizzo di energie rinnovabili e di altri metodi di generazione per riscaldamento di ambienti e preparazione acqua calda sanitaria".

I software utilizzati per la predisposizione dell'APE devono essere certificati dal Comitato Termotecnico Italiano e conformi alle norme appena elencate, nonché idonei all'edificio considerato.

Si sottolinea che i metodi di calcolo semplificati, come quello utilizzato dal software DOCET, predisposto da ENEA in collaborazione con il CNR, sono applicabili esclusivamente agli edifici o alle unità immobiliari residenziali esistenti con superficie utile inferiore o uguale a 200 mq, fatta eccezione per i casi in cui si rediga l'APE in conseguenza di una ristrutturazione importante (Allegato 1 - Linee guida nazionali per l'attestazione della prestazione energetica degli edifici, Decreto Interministeriale 26 giugno 2015, paragrafo 4.2.2).

Ai sensi dell'art.7 del D.M. 26 giugno 2015, il CTI svolge un'attività di verifica dei software commerciali e degli strumenti di calcolo della prestazione energetica degli edifici, ed ha reso pubblico l'elenco degli applicativi informatici utilizzabili dal professionista per redigere l'APE, sul sito www.cti2000.it, all'interno della sezione "validazione software".

7. VALIDITÀ

Ai sensi dell'art. 6 comma 5 del D.Lgs 192 del 2005, l'attestato di prestazione energetica ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare.

La validità temporale massima è subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica dei sistemi tecnici dell'edificio, in particolare per gli impianti termici, comprese le eventuali necessità di adeguamento, previste dai regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, e al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75 e dalle disposizioni del decreto di cui all'articolo 4, comma 1-quater del D.Lgs 192/2005 così come aggiornato dal D.Lgs 48/2020 sulla base delle quali verranno aggiornati i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare l'attestazione della prestazione energetica degli edifici.

Nel caso di mancato rispetto di dette disposizioni, l'attestato di prestazione energetica decade il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza energetica. A tali fini, i libretti di impianto previsti dai decreti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b) D.Lgs 192/2005 e ss. mm., e che sono contenuti nel D.M. 10 febbraio 2014, sono allegati, in originale o in copia, all'attestato di prestazione energetica.

Ne consegue che per il tecnico certificatore è necessario allegare all'APE, al fine della suddetta verifica, la copia del Libretto di Impianto e dei rapporti di controllo effettuati.

La produzione del libretto di impianto per utilizzi successivi dell'APE, spetta ovviamente al responsabile dell'impianto.

Emettere un APE senza allegare il libretto di impianto comprensivo dei relativi allegati, tra cui anche un valido rapporto di controllo di efficienza energetica, significa dichiarare che l'impianto è stato ed è condotto dal responsabile in violazione di quanto previsto dal D.Lgs 192/2005 e dal D.P.R. 74/2013 per cui è applicabile la sanzione amministrativa prevista dall'art. 15 dello stesso D.Lgs 192/2005 e ss. mm. ii.

Si ricorda che, oltre all'istituzione del Catasto regionale della certificazione energetica, con

decreto del Dirigente generale del Dipartimento della Regione Siciliana dell'Energia n. 71 del 1/3/2012, è stato istituito il Catasto regionale degli impianti termici al servizio degli edifici. Nell'APE, nei casi in cui è istituito il catasto regionale degli impianti termici[32], va indicato il codice del catasto regionale dell'impianto termico che implica la regolare registrazione e dotazione del libretto di impianto e dei relativi allegati.

All'atto dell'emissione dell'APE, se necessario, occorre quindi far redigere il libretto di impianto e dotarlo degli allegati richiesti compreso un valido rapporto di controllo di efficienza energetica, ove prescritto.

La decadenza dell'APE in caso di non rispetto della periodicità dei controlli di efficienza energetica si riferisce, quindi, ad un evento successivo alla data di emissione.

Nel caso in cui il proprietario, seppure avvertito degli obblighi normativi e delle relative sanzioni, non voglia far redigere il libretto di impianto e il controllo di efficienza energetica ai fini della redazione dell'APE, il certificatore deve segnalarlo nelle note specificando il motivo della mancata allegazione.

8. SANZIONI IN MATERIA DI ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA

Le autorità competenti che ricevono i documenti di cui al comma 1 dell'art. 15 del D.Lgs 192 del 2005 sostituito con D.Lgs 48/2020 (l'APE, il rapporto di controllo tecnico, la relazione tecnica, l'asseverazione di conformità e l'AQE) eseguono i controlli periodici e diffusi con le modalità di cui all'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e applicano le sanzioni amministrative di cui ai commi da 3 a 6. Inoltre, qualora ricorrano le ipotesi di reato di cui all'articolo 76, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si applicano le sanzioni previste dal medesimo articolo[33].

Nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione è inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore dichiarano

[32] Si ricorda che per la Regione Siciliana con Decreto del dirigente generale del Dipartimento dell'Energia n. 71 del 1/3/2012, è stato istituito il Catasto regionale degli impianti termici al servizio degli edifici
[33] Ex art. 12 L. 90/2013 che modifica l'art. 15, comma 2, del D.Lgs 192/2005

di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici; copia dell'attestato di prestazione energetica deve essere altresì allegata al contratto, tranne che nei casi di locazione di singole unità immobiliari. In caso di omessa dichiarazione o allegazione, se dovuta, le parti sono soggette al pagamento, in solido e in parti uguali, della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000; la sanzione è da euro 1.000 a euro 4.000 per i contratti di locazione di singole unità immobiliari e, se la durata della locazione non eccede i tre anni, essa è ridotta alla metà. Il pagamento della sanzione amministrativa non esenta comunque dall'obbligo di presentare alla Regione o Provincia Autonoma competente la dichiarazione o la copia dell'attestato di prestazione energetica entro quarantacinque giorni[34].

É fatto obbligo dell'inserimento, nell'Attestato di Prestazione Energetica, della data del sopralluogo obbligatorio e del relativo verbale sottoscritto dal proprietario dell'immobile o un suo delegato[35]. Con riferimento ai criteri di redazione, viene sancito che Il professionista qualificato che rilascia la relazione tecnica di cui all'articolo 8, compilata senza il rispetto degli schemi e delle modalità stabilite nel decreto di cui all'articolo 8, comma 1 e l-bis, o un attestato di prestazione energetica degli edifici senza il rispetto dei criteri e delle metodologie di cui all'articolo 6 del D.Lgs 192/2005, è punito con una sanzione amministrativa non inferiore a 700 euro e non superiore a 4.200 euro.

Le autorità competenti che applicano le sanzioni secondo le rispettive competenze, danno comunicazione ai relativi ordini o collegi professionali per i provvedimenti disciplinari conseguenti[36]. Il direttore dei lavori che omette di presentare al comune l'asseverazione di conformità delle opere e l'attestato di qualificazione energetica secondo i dettami dell'art.8 comma 2 del D.Lgs 192/2005, (prima del rilascio del certificato di agibilità) è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 6.000 euro. Il comune che applica la sanzione deve darne comunicazione all'ordine o al collegio professionale

[34] Nuovo comma 3, art. 6 del D.Lgs 192/2005, introdotto dall'art. 9 del D.Lgs 48/2020
[35] Previsto dal nuovo 8-bis, lettera b), comma 12, dell'art. 6 del D.Lgs 192/2005, introdotto dall'art. 9 del D.Lgs 48/2020
[36] Ex art. 12 L. 90/2013 che modifica l'art. 15, comma 3, del D.Lgs 192/2005

competente per i provvedimenti disciplinari conseguenti[37].

Il proprietario o il conduttore dell'unità immobiliare, l'amministratore del condominio, o l'eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, qualora non provveda alle operazioni di controllo e manutenzione degli impianti di climatizzazione secondo quanto stabilito dall'art. 7 comma 1 del D.Lgs 192/2005, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3.000 euro[38].

L'operatore incaricato del controllo e manutenzione, che non provvede a redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo tecnico di cui all'articolo 7, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 6.000 euro. Le autorità competenti in materia di controlli, che applica la sanzione comunica alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti[39].

Nel caso in cui la violazione dell'obbligo di dotare di attestato di prestazione energetica riguardi gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, come previsto dall'articolo 6, comma 1 del D.Lgs 192/2005, il costruttore o il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 3.000 euro e non superiore a 18.000 euro[40].

In caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici o le unità immobiliari nel caso di vendita, come previsto dall'articolo 6, comma 2 del D.Lgs 192/2005, il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 3.000 euro e non superiore a 18.000 euro[41].

In caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici o le unità immobiliari nel caso di nuovo contratto di locazione, come previsto dall'articolo 6, comma 2, il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 300 euro e non superiore a 1.800 euro[42].

É prevista inoltre una sanzione amministrativa che varia dai 500 ai 3000 euro nel caso di

[37] Ex art. 12 L. 90/2013 che modifica l'art. 15, comma 4, del D.Lgs 192/2005
[38] Ex art. 12 L. 90/2013 che modifica l'art. 15, comma 5, del D.Lgs 192/2005
[39] Ex art. 12 L. 90/2013 che modifica l'art. 15, comma 6, del D.Lgs 192/2005
[40] Ex art. 12 L. 90/2013 che modifica l'art. 15, comma 7, del D.Lgs 192/2005
[41] Ex art. 12 L. 90/2013 che modifica l'art. 15, comma 8, del D.Lgs 192/2005
[42] Ex art. 12 L. 90/2013 che modifica l'art. 15, comma 9, del D.Lgs 192/2005

violazione dell'obbligo di riportare i parametri energetici nell'annuncio di offerta di vendita o locazione, come previsto dall'articolo 6 comma 8 del D.Lgs 192/2005, nei confronti del responsabile dell'annuncio[43].

9. PORTALE NAZIONALE E SISTEMA INFORMATIVO PER LA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

L'art.8 del D.Lgs 48/2020 introduce l'articolo 4-quater del decreto legislativo n.192 del 2005, e istituisce presso ENEA il Portale Nazionale sulla prestazione energetica degli edifici, con lo scopo di fornire ai cittadini, alle imprese e alla pubblica amministrazione informazioni:

- sulla prestazione energetica degli edifici;
- sulle migliori pratiche per le riqualificazioni energetiche efficaci in termini di costi;
- sugli strumenti di promozione esistenti per migliorare la prestazione energetica degli edifici, ivi compresa la sostituzione delle caldaie a combustibile fossile con alternative più sostenibili;
- sugli attestati di prestazione energetica (APE).

L'ENEA istituirà uno sportello unico finalizzato a fornire assistenza ed ogni informazione utile:

a) ai cittadini e alle imprese relativamente: alla mappatura energetica degli edifici, alla conformità alla normativa di settore, alla valutazione del potenziale di efficientamento e alla selezione delle priorità di intervento, ivi compresi i piani di riqualificazione per fasi successive, alla selezione degli strumenti di promozione più adeguati allo scopo, alla formazione delle competenze professionali;

b) alla pubblica amministrazione relativamente: alla mappatura energetica degli edifici, alla conformità alla normativa di settore, alla valutazione del potenziale di efficientamento e alla selezione delle priorità di intervento, ivi compresi i piani di riqualificazione per fasi successive, alla selezione degli strumenti di promozione più adeguati allo scopo, anche tramite l'utilizzo dei contratti EPC, alla formazione delle

[43] Ex art. 12 L. 90/2013 che modifica l'art. 15, comma 10, del D.Lgs 192/2005

competenze tecniche.

Il portale[44] è alimentato da ogni altra informazione relativa alla consistenza del parco immobiliare, ai consumi energetici e agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici pubblici, già in possesso della pubblica amministrazione, nonché dai dati relativi all'adozione di contratti EPC per gli edifici della pubblica amministrazione stessa, ave disponibili, dei quali tiene apposito registro.

Il portale di cui al comma 1 fornisce supporto e ogni informazione utile al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, previa richiesta, alla Conferenza Unificata, necessari ad assicurare il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi nazionali in materia di efficienza energetica e integrazione delle energie rinnovabili negli edifici.

10. STRATEGIA DI RISTRUTTURAZIONE A LUNGO TERMINE

Ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs n° 48 del 10 giugno 2020[45], si prescrive la definizione della strategia di lungo termine[46] per sostenere la ristrutturazione del parco nazionale di edifici residenziali e non residenziali, sia pubblici che privati, al fine di ottenere un parco immobiliare decarbonizzato e ad alta efficienza energetica entro il 2050, facilitando la trasformazione, efficace in termini di costi, degli edifici esistenti in edifici a energia quasi zero (nZEB). Per il raggiungimento di tale obiettivo, vengono di seguito riportati i principali pilastri sui quali si fonda la strategia:

a) La rassegna del parco immobiliare nazionale. Una ricognizione del parco immobiliare nazionale fondata su campionamenti statistici e sulla quota di edifici ristrutturati prevista nel 2020.

b) L'individuazione di approcci alla ristrutturazione efficace in termini di costi in base al tipo di edificio e alla zona climatica, tenendo conto ave possibile dei momenti più

[44] Per il quale, entro 90 giorni, con D.M. predisposto dal MiSE, di concerto con il MATTM, MEF e MID, verranno definite le modalità di funzionamento in termini di erogazione del servizio e di gestione dei flussi informativi, nonché le forme di collaborazione e raccordo tra le amministrazioni necessarie
[45] Che intrduce l'art. 3-bis del D.Lgs 192/2005
[46] La citata strategia verrà definita nel dettaglio con decreto del MiSE sulla base dei pilastri elencati

opportuni nel ciclo di vita degli edifici per la realizzazione di interventi di riqualificazione energetica, anche valutando l'introduzione di obblighi di ristrutturazione e promuovendo l'utilizzo di tecniche che implichino maggior uso di elementi prefabbricati e la riduzione del tempo dei lavori di cantiere.

c) Una rassegna delle politiche e delle azioni in vigore, nonché delle modifiche finalizzate a migliorarne l'efficacia, rivolte:

1) ai segmenti del parco immobiliare nazionale caratterizzati dalle prestazioni peggiori;

2) ad alleviare la povertà energetica;

3) a rimuovere le barriere alla diffusione degli interventi di riqualificazione energetica, quali ad esempio le differenze tra i soggetti titolari di interessi contrapposti sul medesimo immobile;

4) a superare le inefficienze, quali ad esempio i casi in cui agli investimenti sostenuti per la riqualificazione energetica degli edifici non corrispondono adeguati benefici economici, energetici e ambientali;

5) a promuovere le tecnologie intelligenti, ivi comprese quelle che favoriscono l'interconnessione tra edifici;

6) a promuovere le competenze e la formazione nei settori edile e dell'efficienza energetica;

d) la proposta di politiche e azioni, anche di lungo termine, volte a stimolare le ristrutturazioni importanti ed efficaci in termini di costi, valutando la promozione delle ristrutturazioni importanti ottenibili per fasi successive;

e) la proposta di politiche e azioni, anche di lungo termine, rivolte ad accelerare la riqualificazione energetica di tutti gli edifici pubblici;

f) l'integrazione degli interventi di efficientamento energetico degli edifici con gli interventi per la riduzione del rischio sismico e di incendio, volta ad ottimizzare la sicurezza, i costi di investimento e la durata degli edifici;

Inoltre, tale strategia di lungo termine prevede la definizione di obiettivi indicativi periodici per il 2030, il 2040 e il 2050, ivi incluso il raggiungimento di un tasso annuale di

ristrutturazione degli edifici, al fine del miglioramento della prestazione energetica, pari almeno al 3%, la definizione di indicatori di progresso misurabili, e specifica il modo in cui il conseguimento di tali obiettivi contribuisce al conseguimento degli obiettivi di efficienza energetica stabiliti nel Piano integrato per l'energia e il clima (PNIEC).

3.2. LE NORMATIVE A CARATTERE COMUNALE

3.2.1 REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DEGLI ACCERTAMENTI E DELLE ISPEZIONI SUGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 192/05 E SS.MM. II. E DEL D.P.R. 74/2013

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

(L.R. 15/2015)

ex Provincia Regionale di Agrigento

Sommario (omissis)

Art. 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento, ai sensi del D.Lgs 192/05 e ss.mm.ii. e del D.P.R. 16/04/2013 n. 74 (nel seguito D.P.R. 74/2013), disciplina le procedure per l'esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni sugli impianti termici degli edifici riguardanti lo stato di esercizio e manutenzione ai fini del contenimento dei consumi energetici sul territorio di competenza del "Libero Consorzio Comunale di Agrigento" (nel seguito Autorità Competente[47]).

2. L'Autorità Competente può effettuare gli accertamenti e/o le ispezioni, direttamente con proprio personale o affidare il servizio ad un organismo esterno avente le caratteristiche riportate nell'allegato C del D.P.R. 74/2013.

3. Sono soggetti al presente Regolamento gli impianti termici degli edifici, secondo la definizione della legge 90/2013 e ss. mm. ii., destinati alla climatizzazione invernale, estiva degli ambienti e/o alla produzione di acqua calda sanitaria. Sono esclusi dal presente Regolamento i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al

[47] Le Autorità Competenti ed il relativo territorio, sono quelle individuate con decreto del Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell'Energia del 14 gennaio 2015 (GURS n.6 del 06/02/2015)

servizio di singole unità[48] immobiliari ad uso residenziale ed assimilate e gli impianti di processo.

4. Sono assimilati agli impianti termici quegli impianti ad uso promiscuo nei quali la potenza utile dedicata alla climatizzazione degli ambienti sia superiore a quella dedicata alle esigenze tecnologiche e/o a fini produttivi, comprendenti anche la climatizzazione dei locali destinati ad ospitare apparecchi o sostanze che necessitano di temperature controllate.

Art. 2
Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si applicano le definizioni riportate nell'allegato 1.

Art. 3
Riferimenti legislativi e normativi

I principali riferimenti legislativi e normativi sono elencati nell'allegato 2.

Art. 4
Soggetti responsabili

1. L'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell'impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica sono affidati al responsabile dell'impianto che può delegarli ad un terzo (terzo responsabile) conformemente a quanto stabilito nell'art. 6 del D.P.R. 74/2013.

2. Il cambio di responsabilità[49], a cura del nuovo responsabile, deve essere comunicato all'Autorità Competente ed al CITE di cui all'art. 17:

[48] Tra le singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate sono da intendersi comprese anche:
- gli edifici residenziali monofamiliare;
- le singole unità immobiliari utilizzate come sedi di attività professionali (ad esempio studio medico o legale) o commerciale (ad esempio agenzia di assicurazioni) o associativa (ad esempio sindacato, patronato) che prevedono un uso di acqua calda sanitaria comparabile a quello tipico di una destinazione puramente residenziale

[49] Nuovo proprietario, nuovo amministratore, nuovo occupante, nomina del terzo responsabile

a) entro 10 giorni lavorativi se il cambio è conseguente alla nomina di un terzo responsabile o alla nomina di un nuovo amministratore di condominio;

b) entro 30 giorni lavorativi se il cambio è dovuto al subentro di un nuovo proprietario o occupante.

La revoca, la rinuncia o la decadenza dell'incarico di terzo responsabile di cui all'art 6, comma 5, lettere b) e c) del D.P.R. 74/2013, devono essere comunicate all'Autorità Competente ed al CITE entro 2 giorni lavorativi.

3. Per tutte le comunicazioni si utilizzeranno gli specifici modelli che saranno pubblicati nel sito web dell'Autorità Competente.

Art. 5
Temperatura ambiente e limiti di esercizio

La temperatura ambiente ed i limiti di esercizio sono regolamentati dagli artt. 3 e 4 del D.P.R. 74/2013.

Art. 6
Controllo e manutenzione

1. Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto termico devono essere eseguite a regola d'arte da ditte abilitate ai sensi del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008 n. 37, conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche per l'uso e la manutenzione rese disponibili dall'impresa installatrice dell'impianto ai sensi della normativa vigente (D.P.R. 74/2013, art. 7, c. 1).

2. Come previsto all'art. 7, comma 2 del D.P.R. 74/2013, qualora l'impresa installatrice non abbia fornito proprie istruzioni specifiche, o queste non siano più disponibili, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte dell'impianto termico devono essere eseguite conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborate dal fabbricante.

3. Ai sensi dell'art. 7, comma 3 del D.P.R. 74/2013, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione delle restanti parti dell'impianto termico e degli apparecchi e dispositivi per i quali non siano disponibili, né reperibili le istruzioni del fabbricante, devono essere eseguite secondo le prescrizioni previste dalle normative UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo.
4. Ai sensi dell'art. 7, comma 4 del D.P.R. 74/2013, gli installatori ed i manutentori degli impianti termici, nell'ambito delle rispettive responsabilità, devono definire e dichiarare esplicitamente al committente o all'utente, in forma scritta e facendo riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell'impianto o del fabbricante degli apparecchi, quali siano le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l'impianto da loro installato o manutenuto e con quale frequenza dette operazioni vadano effettuate.
5. Al termine delle operazioni di controllo e manutenzione l'operatore redige e sottoscrive un rapporto di controllo tecnico utilizzando i modelli di rapporto di controllo di efficienza energetica di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 febbraio 2014. Il responsabile dell'impianto sottoscrive l'originale e le copie necessarie del rapporto per presa visione.
6. I modelli di rapporto di controllo di efficienza energetica, pur prevedendo alcuni controlli di sicurezza sull'impianto e sui relativi sottosistemi di generazione di calore o di freddo, non sono rapporti di controllo o manutenzione ai fini della sicurezza e pertanto non sono esaustivi in tal senso. (Eventuali altri controlli di sicurezza non elencati nei modelli vanno eseguiti ed indicati dal manutentore/installatore nelle apposite note).
7. Sui modelli di rapporto di controllo di efficienza energetica devono essere annotate, nel campo osservazioni, le manutenzioni e i controlli aggiuntivi effettuati, e nei campi raccomandazioni e prescrizioni i controlli e le manutenzioni da effettuare per consentire l'utilizzo sicuro dell'impianto. Sullo stesso modello il manutentore riporterà la data prevista per il successivo intervento.
8. Qualora il soggetto manutentore rilevi nella sua attività situazioni di immediato pericolo provvede ad informare senza indugio il responsabile d'impianto e, laddove necessario, l'Autorità Competente, il Comune e gli altri soggetti competenti per l'adozione delle eventuali

misure cautelari.

9. I manutentori, provvedono, in occasione della prima operazione di controllo e manutenzione programmata o su chiamata, all'aggiornamento del libretto dell'impianto termico utilizzando i modelli di cui all'allegato I del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 febbraio 2014.

10. Il responsabile dell'impianto provvede ad aggiornare e/o far aggiornare al manutentore rispettivamente secondo le relative competenze, il libretto di impianto[50] e si assume gli obblighi e le responsabilità finalizzate alla gestione dell'impianto stesso nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici e di salvaguardia ambientale.

11. Il libretto di impianto, comprensivo di tutti gli allegati, è conservato a cura del responsabile presso l'unità immobiliare o impianto.

12. In caso di trasferimento a qualsiasi titolo dell'immobile o unità immobiliare i libretti di impianto e i relativi allegati, sono consegnati, a cura del responsabile, all'avente causa, debitamente aggiornanti.

13. Il controllo di efficienza energetica di cui all'art. 7 è complementare e non sostitutivo delle operazioni di controllo e manutenzione degli impianti termici di cui al presente articolo.

Art. 7
Controllo dell'efficienza energetica

1. In base a quanto stabilito dal D.P.R. 74/2013, sono soggetti ai controlli di efficienza energetica gli impianti termici sia autonomi che centralizzati alimentati a combustibile gassoso, liquido e solido non rinnovabile, di potenza termica utile maggiore o uguale a 10 kW dotati di sottosistemi di generazione a fiamma, teleriscaldamento, cogenerazione, nonché gli impianti termici dotati di sottosistema di generazione con macchine a ciclo frigorifero di potenza termica utile nominale maggiore o uguale a 12 kW.

2. Ai fini della determinazione delle potenze utili, di cui al comma precedente, si esegue la

[50] Il nuovo libretto di impianto ed i nuovi rapporti di controllo di efficienza energetica sono stati pubblicati con il D.M. 10 febbraio 2014 (G.U. n. 55 del 07/03/2014).

somma delle potenze dei generatori di calore o delle macchine frigorifere quando alimentano lo stesso sottosistema di distribuzione.

3. Il controllo di efficienza energetica viene effettuato secondo le cadenze previste riportate nell'Allegato A del D.P.R. 74/2013 e deve essere eseguito in occasione degli interventi di controllo e manutenzione di cui all'art. 6.

4. Il controllo di efficienza energetica riguarda:

a) il sottosistema di generazione;

b) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di regolazione della temperatura centrale e locale nei locali climatizzati;

c) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di trattamento dell'acqua, dove previsti.

5. Il controllo di efficienza energetica deve essere effettuato:

a) all'atto della prima messa in esercizio dell'impianto, a cura dell'installatore;

b) nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione, come per esempio il generatore di calore;

c) nel caso di interventi che non rientrino tra quelli periodici, ma tali da poter modificare l'efficienza energetica.

6. A partire dalla data di effettuazione delle operazioni sopra indicate, la successiva attività di controllo dell'efficienza energetica viene eseguita applicando la tempistica di cui al precedente comma 3.

7. Ai sensi dell'art. 8, comma 6 del D.P.R. 74/2013, il rendimento di combustione rilevato nel corso del controllo deve risultare non inferiore ai valori limite riportati nell'Allegato B del medesimo D.P.R. 74/2013.

8. In occasione del controllo di efficienza energetica l'operatore redige in tutte le sue parti e sottoscrive un rapporto di controllo di efficienza energetica utilizzando i modelli di cui agli allegati II, III, IV, V del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 febbraio 2014 conformi alle disposizioni di legge vigenti alla data della presentazione dell'istanza. Il responsabile dell'impianto sottoscrive il suddetto rapporto per presa visione. Una copia del rapporto di controllo di efficienza energetica è rilasciata al responsabile dell'impianto che

l'allegherà al libretto, una copia sarà conservata dall'operatore per un periodo non inferiore a 5 anni, una copia sarà trasmessa secondo quanto previsto dall'art.8.

Art. 8

Trasmissione del Rapporto di Controllo di efficienza energetica

1. Una copia del rapporto di controllo di efficienza energetica, in formato elettronico a cura dell'installatore per i nuovi impianti, a cura del manutentore per gli impianti esistenti, è trasmessa al CITE di cui all'art. 17 entro 30 giorni dalla data di rilascio e all'Autorità Competente.
2. Il manutentore o terzo responsabile applica/inserisce il bollino verde di cui all'art. 16, sia sulla copia del rapporto di controllo di efficienza energetica che trasmette al CITE e all'Autorità Competente, che sulla copia dello stesso documento rilasciata al responsabile dell'impianto.

Art. 9

Impianti soggetti ad accertamenti e ispezioni

Sono soggetti agli accertamenti e/o alle ispezioni gli impianti termici, di cui all'art. 7 c.1.

Art. 10

Oggetto dell'ispezione a cura dell'autorità competente

1. L'ispezione comprende una valutazione di efficienza energetica del generatore, una stima del suo corretto dimensionamento rispetto al fabbisogno energetico per la climatizzazione invernale ed estiva dell'edificio con riferimento al progetto dell'impianto, se disponibile, e una consulenza sui possibili interventi atti a migliorare il rendimento energetico dell'impianto in modo economicamente conveniente.
2. L'ispettore, prioritariamente, procederà ad esaminare i possibili interventi di risparmio energetico indicati, sotto forma di check-list, nel pertinente rapporto di controllo di efficienza energetica di cui al comma 6 dell'art. 7 del D.P.R. 74/2013.

Art. 11

Accertamento documentale a cura dell'Autorità Competente

1. Per gli impianti termici di potenza termica utile nominale compresa tra 10 kW e 100 kW, dotati di sottosistemi di generazione a fiamma, alimentati a gas (metano e GPL), destinati alla climatizzazione invernale e/o alla produzione di acqua calda sanitaria, per gli impianti a ciclo frigorifero di potenza termica utile nominale compresa tra 12 kW e 100 kW, per gli impianti di potenza termica utile nominale compresa tra 10 kW e 20 kW alimentati a combustibile liquido o solido non rinnovabile, l'accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica inviato, ai sensi dell'art. 8, al CITE di cui all'art. 17 ed all'Autorità Competente, è sostitutivo dell'ispezione.

2. Nella fase di accertamento dei rapporti di controllo e di efficienza energetica degli impianti di qualsiasi potenza, effettuata dall'Autorità Competente, qualora si rilevino:

a) carenze che possano determinare condizioni di grave pericolo senza che il manutentore abbia predisposto le specifiche prescrizioni, l'Autorità Competente è tenuta a segnalare tempestivamente al responsabile dell'impianto, al Comune competente per territorio e al fornitore di gas, l'anomalia ed eventualmente ad ordinare la disattivazione dell'impianto. I relativi oneri sono a carico del responsabile dell'impianto. La riattivazione dell'impianto potrà avvenire solo dopo i necessari lavori di adeguamento alle norme e il conseguente rilascio, da parte della ditta esecutrice degli interventi, della dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/08;

b) anomalie e/o difformità diverse da quelle indicate alla lettera a), l'Autorità Competente valuta, in base alla gravità dell'anomalia e/o difformità riscontrata, se assumere provvedimenti finalizzati all'adeguamento della stessa e, in tal caso, programma un'immediata ispezione con addebito;

c) difformità tra i dati in possesso dell'Autorità Competente e le informazioni contenute nei rapporti tecnici trasmessi, il responsabile dell'impianto dovrà comunicare entro 30 giorni le informazioni che gli verranno richieste dall'Autorità Competente. Il non rispetto del suddetto termine comporterà un'ispezione con addebito.

Art. 12

Ispezioni e loro frequenza

1. Ai fini degli obiettivi del miglioramento dell'efficienza energetica, le ispezioni sono programmate, a partire dagli impianti con età superiore a 15 anni, in base ai seguenti ulteriori criteri e priorità:

a) rilievo di criticità nella fase di accertamento di cui all'art. 11.

b) mancata trasmissione del rapporto di controllo di efficienza energetica che deve avvenire entro 30 giorni dalla data di scadenza prevista per l'esecuzione dei controlli di efficienza energetica.

c) rapporti tecnici privi del bollino verde di cui all'art. 16;

d) secondo l'ordine e le cadenze riportate nell'allegato 3, in funzione delle potenze e delle tipologie degli impianti.

2. Sugli impianti con generatori a fiamma con potenza termica al focolare superiore a 35 kW le ispezioni si effettuano durante il periodo di accensione corrispondente alla pertinente zona climatica di cui all'art. 5.

Art. 13

Esecuzione delle ispezioni

1. L'ispezione sull'impianto termico è comunicata al responsabile dell'impianto, a cura dell'Autorità Competente, con almeno 15 giorni d'anticipo mediante:

a) apposito avviso a mezzo posta (o con altro mezzo idoneo, compreso la posta elettronica certificata), su cui sono indicati il giorno e la fascia oraria (non maggiore di due ore) della visita;

b) per mezzo di accordi diretti o telefonici, tra l'utente ed il personale incaricato delle ispezioni, successivi all'invio dell'avviso di cui sopra;

c) altre forme di preavviso che comunque garantiscano l'utente e non rechino eccessivi disagi;

d) in caso di fallito contatto con le modalità di cui alle lettere a), b), c) si invierà una

raccomandata con ricevuta di ritorno con spese a carico del destinatario.

2. La data programmata per l'ispezione potrà essere modificata qualora l'utente ne faccia richiesta per iscritto o ne dia comunicazione anche telefonica con almeno 3 giorni di anticipo.

3. Qualora l'ispezione non possa essere effettuata nella data concordata per cause imputabili al responsabile dell'impianto, a quest'ultimo sarà addebitato l'importo riportato nella tabella di cui all'allegato 5 a titolo di rimborso spese per "mancato appuntamento"; l'ispezione si effettuerà in altra data concordata con il responsabile dell'impianto.

4. Qualora anche questa seconda visita non si possa effettuare per causa imputabile al responsabile dell'impianto, oltre all'onere di cui al comma 3, l'Autorità Competente, su segnalazione dell'ispettore, provvede a informare il Comune per gli eventuali provvedimenti di competenza a tutela della pubblica incolumità. Nel caso in cui si tratti di un impianto alimentato a gas di rete, sarà informata l'azienda distributrice per i provvedimenti previsti ai sensi dell'art.16, comma 6, del D.Lgs 23 maggio 2000 n. 164 "Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144" e ss. mm. ii.[51]

5. Il responsabile dell'impianto:

a) in caso di impedimento ad essere presente durante l'ispezione, può delegare una persona maggiorenne di sua fiducia (con apposita delega scritta);

b) ha facoltà di farsi assistere, durante l'ispezione, dal proprio manutentore;

c) deve mettere a disposizione dell'ispettore la documentazione relativa all'impianto e precisamente:

1) il libretto di impianto regolarmente compilato comprensivo, almeno, dell'ultimo rapporto di efficienza energetica;

2) le istruzioni riguardanti la manutenzione di cui all'art. 7 commi 1, 2, 3 e 4 del D.P.R. 74/2013;

3) la dichiarazione di conformità o la dichiarazione di rispondenza ai sensi del D.M.

[51] Le imprese di distribuzione di gas naturale sospendono altresì la fornitura di gas agli impianti su richiesta dell'ente locale competente per i controlli ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, motivata dalla riscontrata non conformità dell'impianto alle norme o dal reiterato rifiuto del responsabile dell'impianto a consentire i controlli di cui alla citata legge n. 10 del 1991

37/08;

4) nei casi previsti, il Certificato di Prevenzione Incendi o documento equivalente, la documentazione INAIL (ex ISPESL), il registro dell'apparecchiatura quando previsto per le macchine frigorifere e quant'altro necessario secondo la tipologia dell'impianto;

d) deve firmare per ricevuta e presa visione le copie del rapporto di prova compilate dall'ispettore.

e) allega la copia del rapporto di prova, rilasciatagli dall'ispettore con valore di notifica, al libretto di impianto.

6. L'ispettore

a) deve:

1) presentarsi all'appuntamento nella fascia oraria indicata nell'avviso di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo;

2) essere munito di apposita tessera di riconoscimento;

3) mantenere sempre un contegno corretto e cortese nei confronti dell'utente;

4) eseguire i controlli e le misurazioni pertinenti previste per i rapporti di prova;

5) annotare le pertinenti osservazioni e prescrizioni sul rapporto di prova;

6) compilare il rapporto di prova in triplice copia, di cui una copia sarà consegnata al responsabile dell'impianto, una copia sarà conservata dall'Autorità Competente e l'altra farà parte del proprio archivio;

7) aggiornare la pertinente pagina del libretto di impianto.

b) non deve:

1) eseguire interventi sull'impianto;

2) indicare nominativi di progettisti, installatori, manutentori e informazioni di carattere pubblicitario o commerciale su prodotti o aziende;

3) esprimere giudizi o apprezzamenti di ogni genere riguardanti l'impianto i suoi componenti e gli operatori che sono intervenuti sullo stesso;

c) accerta:

1) le generalità del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico o della persona delegata;

2) la presenza o meno della documentazione di cui al precedente comma 5, lettera c);

3) che il libretto di impianto sia correttamente tenuto e compilato in ogni sua parte;

4) che la conduzione e gestione dell'impianto, comprese le operazioni di manutenzione siano state eseguite secondo le norme vigenti;

d) classifica il rapporto di prova, riportandone nota nello stesso, secondo il seguente criterio:

i. classe A: rapporto senza segnalazione di anomalie e/o difformità;

ii. classe B: rapporto con segnalazione di lievi anomalie e/o difformità (comma 9 e documentazione incompleta);

iii. classe C: rapporto con segnalazione di anomalie e/o difformità gravi (commi 11 e 14 e art. 15, commi 1 e 3);

iv. classe D: rapporto con segnalazione di anomalie e/o difformità pericolose (comma 10).

7. L'ispettore può riservarsi di non completare, annotandolo, la parte del rapporto di prova relativa agli "Interventi atti a migliorare il rendimento energetico" e la parte relativa alla "Stima del dimensionamento del/i generatore/i". In questo caso dovrà spedire entro 30 giorni al responsabile dell'impianto, le apposite relazioni di dettaglio che saranno allegate al rapporto di prova.

8. Nessuna somma di denaro deve essere consegnata a qualsiasi titolo all'ispettore.

9. La mancanza del libretto di impianto e/o l'accertamento della mancata effettuazione dell'ultimo controllo e/o dell'ultima manutenzione di cui al precedente art. 6 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista al comma 5, art. 15 del D.Lgs 192/2005 e ss. mm. ii.

10. In presenza di situazioni di pericolo immediato, l'ispettore diffida il responsabile dell'impianto al non utilizzo dello stesso e informa l'Autorità Competente e il Comune interessato. Il nuovo utilizzo dell'impianto potrà avvenire solamente dopo i necessari lavori di messa a norma e conseguente rilascio della dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/08; una copia della dichiarazione di conformità dovrà essere inviata all'Autorità

Competente.

11. Nel caso in cui, durante l'ispezione sui generatori a fiamma alimentati a combustibile gassoso o liquido, venga rilevato un rendimento di combustione inferiore ai limiti fissati dall'allegato B del D.P.R. 74/2013 e ss. mm. ii, questo, entro 15 giorni, deve essere ricondotto nei limiti dei valori ammessi, mediante operazioni di manutenzione effettuate dal tecnico manutentore, fermo restando l'esclusione del generatore dalla conduzione in esercizio continuo di cui all'art. 4, comma 6, lettera e) del D.P.R. 74/2013. Il responsabile dell'impianto, dopo l'intervento di manutenzione, dovrà inviare all'Autorità Competente la dichiarazione di avvenuto adeguamento. Nel caso in cui la suddetta dichiarazione non venga inviata nel predetto termine, l'Autorità Competente eseguirà una nuova ispezione con addebito.

12. Se durante l'intervento manutentivo di cui al comma 11 si rileva l'impossibilità di ricondurre il rendimento di combustione entro i limiti fissati dall'allegato B al D.P.R. 74/2013 il generatore dovrà essere sostituito entro 180 giorni dalla data del controllo effettuato dall'ispettore. Entro 30 giorni dalla data di ispezione il responsabile avviserà l'Autorità Competente circa la sostituzione del generatore di calore che avverrà entro il suddetto termine.

13. Trascorsi i termini di cui al precedente comma senza che l'Autorità Competente abbia ricevuto la dichiarazione di cui al comma 11 o la comunicazione di cui al comma 12 attestante la sostituzione del generatore, sarà applicata al responsabile dell'impianto la sanzione amministrativa prevista al comma 5, art. 15 del D.Lgs 192/2005 e ss. mm. ii.

14. Nel caso in cui, durante l'ispezione, si rilevino difformità dell'impianto termico rispetto alla normativa vigente, l'ispettore prescrive l'adeguamento. Il responsabile dell'impianto può eseguire gli interventi entro 60 giorni prorogabili, su richiesta del responsabile dell'impianto termico all'Autorità Competente, per altri 60 giorni per dimostrati motivi tecnici e/o procedurali e/o autorizzativi. Ad intervento effettuato, il responsabile dell'impianto trasmette all'Autorità Competente la dichiarazione di avvenuto adeguamento e, quando prevista, la relazione di conformità ai sensi del D.M. 37/08.

15. Qualora, in base alla documentazione prodotta entro i termini previsti dai precedenti

commi non si rilevi l'avvenuto adeguamento alle norme vigenti in materia, l'Autorità Competente effettua una ispezione con addebito.

16. Nel caso che l'ispezione di cui al comma 15 dia esito negativo, sono applicate le sanzioni amministrative di cui al comma 5, art. 15 del D.Lgs 192/05 e ss. mm. ii. Qualora l'impianto sia alimentato a gas di rete, sarà informata, inoltre, l'azienda distributrice per i provvedimenti previsti ai sensi dell'art.16, comma 6, del D.Lgs 23 maggio 2000 n.164 "Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144" e ss. mm. ii.

17. Il costo delle ispezioni è riportato nell'allegato 5.

Art. 14
Impianti termici o generatori disattivati

1. Sono considerati impianti termici e/o generatori disattivati quelli privi di parti essenziali senza le quali l'impianto termico e/o il generatore non può funzionare e quelli non collegati ad una fonte di energia.

2. I responsabili degli impianti termici, nei quali è stato disattivato l'intero impianto o singoli generatori, devono trasmettere all'Autorità Competente e al CITE di cui all'art. 17, entro 30 giorni dalla data di disattivazione, apposita dichiarazione, resa sotto forma di atto notorio. Una copia di tale dichiarazione sarà allegata al libretto d'impianto.

3. L'eventuale riattivazione può avvenire solo dopo l'esecuzione di un intervento di manutenzione e controllo di efficienza energetica e la conseguente trasmissione del relativo rapporto all'Autorità Competente e al CITE.

Art. 15
Situazioni particolari

1. Nel caso in cui, durante le operazioni di ispezione, si riscontri la presenza di generatori di calore o impianti mai denunciati, l'ispettore ne prende nota. Il responsabile dell'impianto, fatte salve le eventuali sanzioni amministrative, procederà alla regolarizzazione entro 30 giorni, provvedendo ad aggiornare il catasto degli impianti termici e trasmettendo all'Autorità

Competente la scheda identificativa dell'impianto aggiornata.

2. Qualora l'ispezione non possa avere luogo a causa della disattivazione o inesistenza dell'impianto termico, l'ispettore annoterà sul rapporto di prova la circostanza in modo da poter successivamente aggiornare il catasto impianti di cui all'art. 17.

3. Se durante l'ispezione si rileva un impianto disattivato senza che l'utente abbia provveduto ad inviare la dichiarazione di cui al precedente art. 14 o l'abbia inviata fuori dai termini previsti nello stesso articolo, quest'ultimo è tenuto a corrispondere il rimborso spese di cui comma 3 dell'art. 13.

4. Nel caso di rifiuto del responsabile dell'impianto o del suo delegato di sottoscrivere il rapporto di prova, l'ispettore procede ad annotare la circostanza sul rapporto che comunque, in copia, è successivamente notificato all'interessato con addebito della notifica.

Art. 16
Bollino verde

1. Il bollino verde è un sistema previsto dalla Regione Siciliana come sistema di autocertificazione obbligatorio da inserire sui rapporti di controllo di efficienza energetica che debbono essere inviati al CITE ai sensi dell'art. 8 comma 5, del D.P.R. 74/2013. Tale sistema sarà costituito da un codice alfanumerico che conterrà le seguenti informazioni: l'Autorità Competente, un numero progressivo di 6 cifre e il comune dove l'impianto è ubicato.

2. Il bollino sarà esplicitato nella seguente forma: LCAG000000YYYY.

3. Le prime 4 lettere (LCAG) identificano l'Autorità Competente, le 6 cifre individuano il numero progressivo dei bollini emessi dall'Autorità Competente, le ultime 4 cifre (YYYY) rappresentano il codice catastale del comune.

4. Il codice catastale del comune dovrà essere inserito a cura dell'istallatore/manutentore.

5. L'Autorità Competente fornirà agli installatori/manutentori, regolarmente abilitati alle attività di cui al D.M. 37/08 art. 1, comma 2, ed iscritti nel sistema di accreditamento regionale previsto dal D.D.G. 23 luglio 2014, n. 556, i bollini verdi sotto forma alfanumerica

e l'installatore/manutentore provvederà a trascriverli sui rapporti di controllo di efficienza energetica con le modalità sopra esplicitate.

6. Il costo del bollino verde è riportato nell'allegato 4, e sarà adeguato annualmente dalla Regione/Autorità Competente, entro il 31 marzo di ogni anno, tenendo conto del numero, della potenza e della tipologia degli impianti, al fine di coprire i costi degli accertamenti e delle ispezioni degli impianti, nonché per la gestione del catasto di cui all'art. 17, compresa l'elaborazione dei dati ai fini statistici, di analisi, di sintesi, di estrazione di report e di mappe tematiche georeferenziate e l'informazione ai cittadini di cui all'art.18.

7. I bollini verranno forniti dall'Autorità Competente al richiedente previo versamento delle somme di cui al precedente comma 6 mediante bonifico bancario intestato all'Autorità Competente o con altre modalità pubblicate nel sito web dell'Autorità Competente.

Art. 17
Catasto

1. Il catasto degli impianti termici della Regione Siciliana è il CITE accessibile telematicamente ai manutentori e alle Autorità Competenti.

2. I responsabili degli impianti, per il tramite degli installatori, registrano nel sistema informativo CITE i nuovi impianti entro 30 giorni dalla data di rilascio della dichiarazione di conformità ai sensi del DM 37/08 e, per il tramite dei manutentori, registrano gli impianti esistenti in occasione dell'aggiornamento del libretto di impianto, nonché apportano le modifiche necessarie in occasione degli interventi di manutenzione e dei controlli di efficienza energetica.

3. Il sistema CITE provvede ad assegnare un codice univoco (codice catasto) ad ogni impianto registrato, che può essere letto e/o stampato dai soggetti interessati (responsabile di impianto, terzo responsabile, manutentore, ispettore, Autorità Competente). Il suddetto codice deve essere riportato su tutti i documenti e le comunicazioni inerenti l'impianto stesso.

4. Il catasto gestisce l'interazione con gli utenti che debbono inviare la documentazione prevista dal presente regolamento e per ognuno di essi prevede procedure di

accreditamento e visualizzazione dei dati.

5. Il sistema CITE permette la registrazione e la trasmissione di tutti i documenti e dei relativi dati da inviare alle autorità competenti da parte dei soggetti preposti (libretto di impianto e/o scheda identificativa, rapporto di controllo di efficienza energetica, comunicazione nomina terzo responsabile e amministratore di condominio, cambio di responsabilità, rapporto di prova, etc.).

Art. 18
Informazione

L'Autorità Competente provvede ad informare i cittadini e a diffondere il presente Regolamento. Provvede, altresì, alla promozione di campagne di informazione, sensibilizzazione e assistenza all'utenza attraverso mezzi adeguati, in un quadro di azioni che incoraggi la tutela degli interessi dei cittadini.

Art. 19
Tariffe

1. Le tariffe del bollino verde e delle ispezioni, differenziate per tipologie di impianto e per potenza, sono riportate negli allegati 4 e 5 e dovranno essere adeguate secondo quanto previsto all'art. 16, al fine di assicurare la copertura dei costi ivi indicati.

2. Le ispezioni sono a totale carico del responsabile di impianto che riceverà apposito avviso contenente data, ora dell'ispezione e modalità di pagamento.

3. In tutti i casi di mancato e/o ritardato pagamento saranno attivate le procedure per il recupero del credito con interessi e spese a carico del debitore.

Art. 20
Relazione Biennale sulle ispezioni degli impianti termici

In ottemperanza a quanto previsto dal comma 10, art. 9 del D.P.R. 74/2013, ogni due anni le Autorità Competenti trasmettono alla Regione una relazione sui controlli e le azioni

promozionali effettuate. La Regione predisporrà una relazione di sintesi sullo stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici nel territorio Regionale entro il 31 dicembre dello stesso anno, prevedendone la divulgazione.

Art. 21
Sanzioni

1. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla Legge 10/91 e ss. mm. ii. e dal D.Lgs n. 192/2005 e ss. mm. ii. si applicano le norme ed i principi di cui al Capo I della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. All'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e all'introito delle stesse provvede l'Autorità Competente.
3. Le somme introitate dall'Autorità Competente a seguito del pagamento delle sanzioni sono destinate alle attività di controllo, ispezione, formazione e informazione previste dal presente Regolamento.

Art. 22
Norme transitorie e finali

1. Fino all'emanazione della relativa norma tecnica UNI o provvedimento con indicazione sostitutiva emanata dal CTI non si eseguiranno le ispezioni sugli impianti termici dotati di macchine con ciclo frigorifero. In questa fase transitoria, con le tempistiche previste dall'allegato A del DPR n. 74/2013, gli installatori e i manutentori si limiteranno a inviare il rapporto di controllo tipo 2 senza la compilazione della sezione E.
2. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, valgono tutte le normative vigenti in materia. Qualora successivamente siano emanate nuove normative in materia, il presente Regolamento sarà aggiornato mediante determinazione dirigenziale, nel caso di aspetti prettamente tecnici, mentre, se tali modifiche dovessero coinvolgere previsioni di tipo economico, si provvederà all'aggiornamento nel rispetto delle competenze degli organi dell'Ente.

Allegato 1

Definizioni (OMISSIS)

Le definizioni sono le stesse riportate nel Decreto Dirigenziale 14 gennaio 2015, n. 2.

Allegato 2

Principali riferimenti legislativi e normativi (OMISSIS)

I principali riferimenti legislativi e normativi sono gli stessi riportati nel Decreto Dirigenziale 14 gennaio 2015, n. 2.

Allegato 3

Accertamenti e cadenza delle ispezioni sugli impianti termici

Tabella - Accertamenti e cadenza delle ispezioni sugli impianti termici

SERVIZIO	ALIMENTAZIONE	POTENZA TERMICA UTILE NOMINALE (1)	ACCERTAMENTI E CADENZA DELLE ISPEZIONI SUL 100% DEGLI IMPIANTI
Climatizzazione invernale o produzione di acqua calda sanitaria	Gas metano o GPL (rapporto di controllo di efficienza tipo 1)	Compresa tra 10 kW e 100 kW	Accertamento del rapporto di controllo dell'efficienza energetica
		Superiore a 100 kW	Ispezioni ogni 4 anni
	Combustibile liquido o solido non rinnovabile (rapporto di controllo di efficienza tipo 1)	Minore di 20 kW e non inferiore a 10 kW	Accertamento del rapporto di controllo dell'efficienza energetica
		Compresa tra 20 kW e 100 kW	Ispezioni ogni 4 anni
		Superiore a 100 kW	Ispezioni ogni 2 anni
Climatizzazione invernale, climatizzazione estiva, produzione di acqua calda sanitaria	Macchine frigorifere/Pompe di calore (rapporto di controllo di efficienza tipo 2)	Compresa tra 12 kW e 100 kW	Accertamento del rapporto di controllo dell'efficienza energetica
		Superiore a 100 kW	Ispezioni ogni 4 anni
1) Limiti degli intervalli riferiti alla potenza utile nominale complessiva dei generatori e delle macchine frigorifere che servono lo stesso impianto (stesso sottosistema di distribuzione)			

Allegato 4

Costi del bollino verde

Tabella - Costi del bollino verde

POTENZA UTILE NOMINALE COMPLESSIVA DELL'IMPIANTO	CONTRIBUTO
Per impianti di climatizzazione invernale di P > 10 kW e per impianti di climatizzazione estiva di P > 12 kW	€ 8,00
Sistemi di cogenerazione e teleriscaldamento di P > 10 kW	€ 8,00

Il costo del bollino verde è escluso dall'IVA in base all'articolo 15, primo comma, n. 3, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Allegato 5

Oneri per le verifiche ispettive

Tabella - Oneri per le verifiche ispettive

TIPOLOGIA DI IMPIANTO	IMPORTO [euro]
Impianti con potenza utile maggiore di 10kW e potenza al focolare inferiore a 35 kW	80,00
Impianti con potenza al focolare da 35 kW a 116,3 kW	120,00
Impianti con potenza al focolare da 116,4 a 350 kW	160,00
Impianti con potenza al focolare superiore a 350 kW	200,00
Macchine frigorifere e/o pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico e macchine frigorifere e/o pompe di calore ad assorbimento a fiamma diretta 12 < Put < 100	150,00
Macchine frigorifere e/o pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico e macchine frigorifere e/o pompe di calore ad assorbimento a fiamma diretta Put ≥ 100	150,00
Pompe di calore a compressione di vapore azionate da motore endotermico Put ≥ 12	150,00
Pompe di calore ad assorbimento alimentate da energia termica Put ≥ 12	150,00
Sottostazione di scambio termico da rete ad utenza P>10	150,00

L'addebito come rimborso spese per "mancato appuntamento", calcolato in modo forfettario, è di Euro 40,00. I costi indicati sono IVA esenti per l'utente: le tariffe non sono assoggettate ad IVA ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4, quarto comma, primo periodo, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. In ogni caso, le tariffe comprendono l'eventuale onere tributario relativo all'IVA assolta dall'Autorità competente sul corrispettivo da essa dovuto all'Organismo esterno per l'espletamento del servizio (Ris. Min. Finanze n. 186 /E del 6

dicembre 2000).

3.2.2 REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DEGLI ACCERTAMENTI E DELLE ISPEZIONI SUGLI IMPIANTI TERMICI PER LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA DEGLI EDIFICI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 192/05 E SS.MM.II. E DEL D.P.R. 74/2013, approvato con Deliberazione Commissariale del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta n. 2 del 29/01/2018

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI CALTANISSETTA

SETTORE V

Territorio e Ambiente

Sommario (omissis)

Art. 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento, ai sensi del D.Lgs 192/05 e ss. mm. ii. e del D.P.R. 16/04/2013 n. 74 (nel seguito D.P.R.74/2013), disciplina le procedure per l'esecuzione degli accertamenti[52] e delle ispezioni sugli impianti termici degli edifici riguardanti lo stato di esercizio e manutenzione ai fini del contenimento dei consumi energetici sul territorio di competenza del "Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta" (nel seguito Autorità Competente[53]).

2. L'Autorità Competente può effettuare gli accertamenti e/o le ispezioni, direttamente con proprio personale o affidare il servizio ad un organismo esterno avente le caratteristiche riportate nell'allegato C del D.P.R.74/2013.

3. Sono soggetti al presente regolamento gli impianti termici degli edifici, secondo la definizione della Legge 90/2013 e ss. mm. ii., destinati alla climatizzazione invernale, estiva degli ambienti e/o alla produzione di acqua calda sanitaria. Sono esclusi dal presente

[52] Il significato delle parti in corsivo è precisato nell'allegato 1 – "Definizioni".
[53] Le *autorità competenti* ed il relativo territorio sono quelle individuate con decreto del Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell'Energia del 14 gennaio 2105 (GURS n.6 del 06/02/2015)

regolamento i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità[54] immobiliari ad uso residenziale ed assimilate e gli impianti di processo.

4. Sono assimilati agli impianti termici quegli impianti ad uso promiscuo nei quali la potenza utile dedicata alla climatizzazione degli ambienti sia superiore a quella dedicata alle esigenze tecnologiche e/o a fini produttivi, comprendenti anche la climatizzazione dei locali destinati ad ospitare apparecchi o sostanze che necessitano di temperature controllate.

Art. 2
Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni riportate nell'allegato 1.

Art. 3
Riferimenti legislativi e normativi

I principali riferimenti legislativi e normativi sono elencati nell'allegato 2.

Art. 4
Soggetti responsabili

1. L'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell'impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica sono affidati al responsabile dell'impianto che può delegarli ad un terzo (terzo responsabile) conformemente a quanto stabilito nell'art. 6 del D.P.R.74/2013.

2. Il cambio di responsabilità[55], a cura del nuovo responsabile, deve essere comunicato all'Autorità Competente ed al CITE di cui all'art. 17:

[54] Tra le singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate sono da intendersi comprese anche:
- gli edifici residenziali monofamiliare;
- le singole unità immobiliari utilizzate come sedi di attività professionali (ad esempio studio medico o legale) o commerciale (ad esempio agenzia di assicurazioni) o associativa (ad esempio sindacato, patronato) che prevedono un uso di acqua calda sanitaria comparabile a quello tipico di una destinazione puramente residenziale.

[55] Nuovo proprietario, nuovo amministratore, nuovo occupante, nomina del terzo responsabile

a) entro 10 giorni lavorativi se il cambio è conseguente alla nomina di un terzo responsabile o alla nomina di un nuovo amministratore di condominio utilizzando;
b) entro 30 giorni lavorativi se il cambio è dovuto al subentro di un nuovo proprietario o occupante.
La revoca, la rinuncia o la decadenza dell'incarico di terzo responsabile di cui all'art 6, comma 5, lettere b) e c) del D.P.R. 74/2013, devono essere comunicate all'Autorità Competente ed al CITE entro 2 giorni lavorativi.
3. Per tutte le comunicazioni si utilizzeranno gli specifici modelli che saranno pubblicati nel sito web dell'Autorità Competente.

Art. 5
Temperatura ambiente e limiti di esercizio

La temperatura ambiente ed i limiti di esercizio sono regolamentati dagli artt. 3 e 4 del D.P.R. n.74/2013.

Art. 6
Controllo e manutenzione

1. Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto termico devono essere eseguite a regola d'arte, da ditte abilitate ai sensi del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37 conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche per l'uso e la manutenzione rese disponibili dall'impresa installatrice dell'impianto ai sensi della normativa vigente (D.P.R. 74/2013, art. 7, c. 1).
2. Come previsto all'art. 7, comma 2 del D.P.R. 74/2013, qualora l'impresa installatrice non abbia fornito proprie istruzioni specifiche, o queste non siano più disponibili, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte dell'impianto termico devono essere eseguite conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborate dal fabbricante.

3. Ai sensi dell'art. 7, comma 3 del D.P.R. 74/2013, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione delle restanti parti dell'impianto termico e degli apparecchi e dispositivi per i quali non siano disponibili né reperibili le istruzioni del fabbricante, devono essere eseguite secondo le prescrizioni previste dalle normative UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo.
4. Ai sensi dell'art. 7, comma 4 del D.P.R. 74/2013, gli installatori ed i manutentori degli impianti termici, nell'ambito delle rispettive responsabilità, devono definire e dichiarare esplicitamente al committente o all'utente, in forma scritta e facendo riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell'impianto o del fabbricante degli apparecchi, quali siano le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l'impianto da loro installato o manutenuto e con quale frequenza dette operazioni vadano effettuate.
5. Al termine delle operazioni di controllo e manutenzione l'operatore redige e sottoscrive un rapporto di controllo tecnico utilizzando i modelli di rapporto di controllo di efficienza energetica di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 febbraio 2014. Il responsabile dell'impianto sottoscrive l'originale e le copie necessarie del rapporto per presa visione.
6. I modelli di rapporto di controllo di efficienza energetica, pur prevedendo alcuni controlli di sicurezza sull'impianto e sui relativi sottosistemi di generazione di calore o di freddo, non sono rapporti di controllo o manutenzione ai fini della sicurezza e pertanto non sono esaustivi in tal senso. (Eventuali altri controlli di sicurezza non elencati nei modelli vanno eseguiti ed indicati dal manutentore/installatore nelle apposite note).
7. Sui modelli di rapporto di controllo di efficienza energetica devono essere annotate, nel campo osservazioni, le manutenzioni e i controlli aggiuntivi effettuati, e nei campi raccomandazioni e prescrizioni i controlli e le manutenzioni da effettuare per consentire l'utilizzo sicuro dell'impianto. Sullo stesso modello il manutentore riporterà la data prevista per il successivo intervento.
8. Qualora il soggetto manutentore rilevi nella sua attività situazioni di immediato pericolo provvede ad informare senza indugio il responsabile d'impianto e, laddove necessario, l'Autorità Competente, il Comune e gli altri soggetti competenti per l'adozione delle eventuali

misure cautelari.

9. I manutentori, provvedono, in occasione della prima operazione di controllo e manutenzione programmata o su chiamata, all'aggiornamento del libretto dell'impianto termico utilizzando i modelli di cui all'allegato I del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 febbraio 2014.

10. Il responsabile dell'impianto provvede ad aggiornare e/o far aggiornare al manutentore rispettivamente secondo le relative competenze, il libretto di impianto[56] e si assume gli obblighi e le responsabilità finalizzate alla gestione dell'impianto stesso nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici e di salvaguardia ambientale.

11. Il libretto di impianto, comprensivo di tutti gli allegati, è conservato a cura del responsabile presso l'unità immobiliare o impianto.

12. In caso di trasferimento a qualsiasi titolo dell'immobile o unità immobiliare i libretti di impianto e i relativi allegati, sono consegnati, a cura del responsabile, all'avente causa, debitamente aggiornati.

13. Il controllo di efficienza energetica di cui all'art. 7 è complementare e non sostitutivo delle operazioni di controllo e manutenzione degli impianti termici di cui al presente articolo.

Art. 7
Controllo dell'efficienza energetica

1. In base a quanto stabilito dal D.P.R.74/2013, sono soggetti ai controlli di efficienza energetica gli impianti termici sia autonomi che centralizzati alimentati a combustibile gassoso, liquido e solido non rinnovabile, di potenza termica utile maggiore o uguale a 10 kW dotati di sottosistemi di generazione a fiamma, teleriscaldamento, cogenerazione, nonché gli impianti termici dotati di sottosistema di generazione con macchine a ciclo frigorifero di potenza termica utile nominale maggiore o uguale a 12 kW.

2. Ai fini della determinazione delle potenze utili, di cui al comma precedente, si esegue la

[56] Il nuovo libretto di impianto ed i nuovi rapporti di controllo di efficienza energetica sono stati pubblicati con il D.M. 10 febbraio 2014 (G.U. n. 55 del 07/03/2014).

somma delle potenze dei generatori di calore o delle macchine frigorifere quando alimentano lo stesso sottosistema di distribuzione.

3. Il controllo di efficienza energetica viene effettuato secondo le cadenze previste riportate nell'Allegato A del D.P.R. 74/2013 e deve essere eseguito in occasione degli interventi di controllo e manutenzione di cui all'art. 6.

4. Il controllo di efficienza energetica riguarda:

a) il sottosistema di generazione;

b) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di regolazione della temperatura centrale e locale nei locali climatizzati;

c) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di trattamento dell'acqua, dove previsti.

5. Il controllo di efficienza energetica deve essere effettuato:

a) all'atto della prima messa in esercizio dell'impianto, a cura dell'installatore;

b) nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione, come per esempio il generatore di calore;

c) nel caso di interventi che non rientrino tra quelli periodici, ma tali da poter modificare l'efficienza energetica.

6. A partire dalla data di effettuazione delle operazioni sopra indicate, la successiva attività di controllo dell'efficienza energetica viene eseguita applicando la tempistica di cui al punto 3.

7. Ai sensi dell'art. 8, comma 6 del D.P.R. 74/2013, il rendimento di combustione rilevato nel corso del controllo deve risultare non inferiore ai valori limite riportati nell'Allegato B del medesimo D.P.R. 74/2013.

8. In occasione del controllo di efficienza energetica l'operatore redige in tutte le sue parti e sottoscrive, un rapporto di controllo di efficienza energetica utilizzando i modelli di cui agli allegati II, III, IV e V del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 febbraio 2014 conformi alle disposizioni di legge vigenti alla data della presentazione dell'istanza. Il responsabile dell'impianto sottoscrive il suddetto rapporto per presa visione. Una copia del rapporto di controllo di efficienza energetica è rilasciata al responsabile dell'impianto che

l'allegherà al libretto, una copia sarà conservata dall'operatore per un periodo non inferiore a 5 anni, una copia sarà trasmessa secondo quanto previsto dall'art.8.

Art. 8

Trasmissione del Rapporto di Controllo di efficienza energetica

1. Una copia del rapporto di controllo di efficienza energetica, in formato elettronico a cura dell'installatore per i nuovi impianti, a cura del manutentore per gli impianti esistenti, è trasmessa al CITE di cui all'art. 17 entro 30 giorni dalla data di rilascio e all'Autorità Competente.
2. Il manutentore o terzo responsabile applica il Bollino Verde di cui all'art. 16, sia sulla copia del rapporto di controllo di efficienza energetica che trasmette al CITE, che sulla copia dello stesso documento rilasciata al responsabile dell'impianto.

Art. 9

Impianti soggetti ad accertamenti e ispezioni

Sono soggetti agli accertamenti e/o alle ispezioni gli impianti termici, di cui all'art. 7, c.1.

Art. 10

Oggetto dell'ispezione a cura dell'autorità competente

1. L'ispezione comprende una valutazione di efficienza energetica del generatore, una stima del suo corretto dimensionamento rispetto al fabbisogno energetico per la climatizzazione invernale ed estiva dell'edificio con riferimento al progetto dell'impianto, se disponibile, e una consulenza sui possibili interventi atti a migliorare il rendimento energetico dell'impianto in modo economicamente conveniente.
2. L'ispettore, prioritariamente, procederà ad esaminare i possibili interventi di risparmio energetico indicati, sotto forma di check-list, nel pertinente rapporto di controllo di efficienza energetica di cui al comma 6 dell'art. 7 del D.P.R. 74/2013.

Art. 11

Accertamento documentale a cura dell'Autorità Competente

1. Per gli impianti termici di potenza termica utile nominale compresa tra 10 kW e 100 kW, dotati di sottosistemi di generazione a fiamma, alimentati a gas (metano e GPL), destinati alla climatizzazione invernale e/o alla produzione di acqua calda sanitaria, per gli impianti a ciclo frigorifero di potenza termica utile nominale compresa tra 12 kW e 100 kW, per gli impianti di potenza termica utile nominale compresa tra 10 kW e 20 kW alimentati a combustibile liquido o solido non rinnovabile, l'accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica inviato, ai sensi dell'art. 8, al CITE di cui all'art.17 ed all'Autorità Competente, è sostitutivo dell'ispezione.

2. Nella fase di accertamento dei rapporti di controllo e di efficienza energetica degli impianti di qualsiasi potenza, effettuata dall'Autorità Competente, qualora si rilevino:

a) carenze che possano determinare condizioni di grave pericolo senza che il manutentore abbia predisposto le specifiche prescrizioni, l'Autorità Competente è tenuta a segnalare tempestivamente al responsabile dell'impianto, al Comune competente per territorio e al fornitore di gas, l'anomalia ed eventualmente ad ordinare la disattivazione dell'impianto. I relativi oneri sono a carico del responsabile dell'impianto. La riattivazione dell'impianto potrà avvenire solo dopo i necessari lavori di adeguamento alle norme e il conseguente rilascio, da parte della ditta esecutrice degli interventi, della dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/08;

b) anomalie e/o difformità diverse da quelle indicate alla lettera a), l'Autorità Competente valuta, in base alla gravità dell'anomalia e/o difformità riscontrata, se assumere provvedimenti finalizzati all'adeguamento della stessa e, in tal caso, programma un'immediata ispezione con addebito;

c) difformità tra i dati in possesso dell'Autorità Competente e le informazioni contenute nei rapporti tecnici trasmessi, il responsabile dell'impianto dovrà comunicare entro 30 giorni le informazioni che gli verranno richieste dall'Autorità Competente. Il non rispetto del suddetto termine comporterà un'ispezione con addebito.

Art. 12

Ispezioni e loro frequenza

1. Ai fini degli obiettivi del miglioramento dell'efficienza energetica, le ispezioni, sono programmate, a partire dagli impianti con età superiore a 15 anni, in base ai seguenti ulteriori criteri e priorità:

a) rilievo di criticità nella fase di accertamento di cui all'art. 11;

b) mancata trasmissione del rapporto di controllo di efficienza energetica che deve avvenire entro 30 giorni dalla data di scadenza prevista per l'esecuzione dei controlli di efficienza energetica;

c) rapporti tecnici privi del bollino verde di cui all'art. 16;

d) secondo l'ordine e le cadenze riportate nell'allegato 3, in funzione delle potenze e delle tipologie degli impianti.

2. Sugli impianti con generatori a fiamma con potenza termica al focolare superiore a 35 kW le ispezioni si effettuano durante il periodo di accensione corrispondente alla pertinente zona climatica di cui all'art. 5.

Art. 13

Esecuzione delle ispezioni

1. L'ispezione sull'impianto termico è comunicata al responsabile dell'impianto, a cura dell'Autorità Competente, con almeno 15 giorni d'anticipo mediante:

a) apposito avviso a mezzo posta (o con altro mezzo idoneo, compreso la posta elettronica certificata), su cui sono indicati il giorno e la fascia oraria (non maggiore di due ore) della visita;

b) per mezzo di accordi diretti o telefonici, tra l'utente ed il personale incaricato delle ispezioni, successivi all'invio della cartolina di cui sopra;

c) altre forme di preavviso che comunque garantiscano l'utente e non rechino eccessivi disagi;

d) in caso di fallito contatto con le modalità di cui alle lettere a), b), c) si invierà una raccomandata con ricevuta di ritorno con spese a carico del destinatario.

2. La data programmata per l'ispezione potrà essere modificata qualora l'utente ne faccia richiesta per iscritto o ne dia comunicazione anche telefonica con almeno 3 giorni di anticipo.

3. Qualora l'ispezione non possa essere effettuata nella data concordata per cause imputabili al responsabile dell'impianto, a quest'ultimo sarà addebitato l'importo riportato nella tabella di cui all'allegato 5 a titolo di rimborso spese per "mancato appuntamento"; l'ispezione si effettuerà in altra data concordata con il responsabile dell'impianto.

4. Qualora anche questa seconda visita non si possa effettuare per causa imputabile al responsabile dell'impianto, oltre all'onere di cui al comma 3, l'Autorità Competente, su segnalazione dell'ispettore, provvede a informare il Comune per gli eventuali provvedimenti di competenza a tutela della pubblica incolumità. Nel caso in cui si tratti di un impianto alimentato a gas di rete, sarà informata l'azienda distributrice per i provvedimenti previsti ai sensi dell'art.16, comma 6, del D.Lgs 23 maggio 2000 n.164 "Attuazione della Direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della Legge 17 maggio 1999, n. 144 e ss. mm. ii.[57]

5. Il responsabile dell'impianto:

a) in caso di impedimento ad essere presente durante l'ispezione, può delegare una persona maggiorenne di sua fiducia (con apposita delega scritta);

b) ha facoltà di farsi assistere, durante l'ispezione, dal proprio manutentore;

c) deve mettere a disposizione dell'ispettore la documentazione relativa all'impianto e precisamente:

1) il libretto di impianto regolarmente compilato comprensivo, almeno, dell'ultimo rapporto di efficienza energetica;

2) le istruzioni riguardanti la manutenzione di cui all'art. 7 commi 1, 2, 3 e 4 del D.P.R. 74/2013;

3) la dichiarazione di conformità o la dichiarazione di rispondenza ai sensi del D.M. 37/08;

4) nei casi previsti, il Certificato di Prevenzione Incendi o documento equivalente, la documentazione INAIL (ex ISPESL), il registro dell'apparecchiatura quando previsto

[57] Le imprese di distribuzione di gas naturale sospendono altresì la fornitura di gas agli impianti su richiesta dell'ente locale competente per i controlli ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della Legge 9 gennaio 1991, n. 10, motivata dalla riscontrata non conformità dell'impianto alle norme o dal reiterato rifiuto del responsabile dell'impianto a consentire i controlli di cui alla citata Legge n. 10 del 1991.

per le macchine frigorifere e quant'altro necessario secondo la tipologia dell'impianto;

d) deve firmare per ricevuta e presa visione le copie del rapporto di prova compilate dall'ispettore.

e) allega la copia del rapporto di prova, rilasciatagli dall'ispettore con valore di notifica, al libretto di impianto.

6. l'ispettore:

a) deve:

1) presentarsi all'appuntamento nella fascia oraria indicata nell'avviso di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo;

2) essere munito di apposita tessera di riconoscimento;

3) mantenere sempre un contegno corretto e cortese nei confronti dell'utente;

4) eseguire i controlli e le misurazioni pertinenti previste per i rapporti di prova;

5) annotare le pertinenti osservazioni e prescrizioni sul rapporto di prova;

6) compilare il rapporto di prova in triplice copia, di cui una copia sarà consegnata al responsabile dell'impianto, una copia sarà conservata dall' Autorità Competente e l'altra farà parte del proprio archivio;

7) aggiornare la pertinente pagina del libretto di impianto.

b) accerta:

1) le generalità del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico o della persona delegata;

2) la presenza o meno della documentazione di cui al precedente comma 5, lettera c);

3) che il libretto di impianto sia correttamente tenuto e compilato in ogni sua parte;

4) che la conduzione e gestione dell'impianto, comprese le operazioni di manutenzione siano state eseguite secondo le norme vigenti;

c) classifica il rapporto di prova, riportandone nota nello stesso, secondo il seguente criterio:

i. classe A: rapporto senza segnalazione di anomalie e/o difformità;

ii. classe B: rapporto con segnalazione di lievi anomalie e/o difformità (comma 9 e documentazione incompleta);

iii. classe C: rapporto con segnalazione di anomalie e/o difformità gravi (commi 11 e 14 e art. 15, commi 1 e 3);

iv. classe D: rapporto con segnalazione di anomalie e/o difformità pericolose (comma 10).

d) non deve:

1) eseguire interventi sull'impianto;

2) indicare nominativi di progettisti, installatori, manutentori e informazioni di carattere pubblicitario o commerciale su prodotti o aziende;

3) esprimere giudizi o apprezzamenti di ogni genere riguardanti l'impianto i suoi componenti e gli operatori che sono intervenuti sullo stesso;

7. L'ispettore può riservarsi di non completare, annotandolo, la parte del rapporto di prova relativa agli "Interventi atti a migliorare il rendimento energetico" e la parte relativa alla "Stima del dimensionamento del/i generatore/i". In questo caso dovrà spedire entro 30 giorni al responsabile dell'impianto, le apposite relazioni di dettaglio che saranno allegate al rapporto di prova.

8. Nessuna somma di denaro deve essere consegnata a qualsiasi titolo all'ispettore.

9. La mancanza del libretto di impianto e/o l'accertamento della mancata effettuazione dell'ultimo controllo e/o dell'ultima manutenzione di cui al precedente art. 6 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista al comma 5, art. 15 del D.Lgs 192/2005 e ss. mm. ii.

10. In presenza di situazioni di pericolo immediato, l'ispettore diffida il responsabile dell'impianto al non utilizzo dello stesso, e informa, l'Autorità Competente e il Comune interessato. Il nuovo utilizzo dell'impianto potrà avvenire solamente dopo i necessari lavori di messa a norma e conseguente rilascio della dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/08; una copia della dichiarazione di conformità dovrà essere inviata all'Autorità Competente.

11. Nel caso in cui, durante l'ispezione sui generatori a fiamma alimentati a combustibile gassoso o liquido, venga rilevato un rendimento di combustione inferiore ai limiti fissati dall'allegato B del D.P.R. 74/2013 e ss. mm. ii., questo, entro 15 giorni, deve essere

ricondotto nei limiti dei valori ammessi, mediante operazioni di manutenzione effettuate dal tecnico manutentore, fermo restando l'esclusione del generatore dalla conduzione in esercizio continuo di cui all'art. 4, comma 6, lettera e) del D.P.R. 74/2013. Il responsabile dell'impianto, dopo l'intervento di manutenzione, dovrà inviare all'Autorità Competente la dichiarazione di avvenuto adeguamento. Nel caso in cui la suddetta dichiarazione non venga inviata nel predetto termine, l'Autorità Competente eseguirà una nuova ispezione con addebito.

12. Se durante l'intervento manutentivo di cui al comma 11 si rileva l'impossibilità di ricondurre il rendimento di combustione entro i limiti fissati dall'allegato B al D.P.R. 74/2013 il generatore dovrà essere sostituito entro 180 giorni dalla data del controllo effettuato dall'ispettore. Entro 30 giorni dalla data di ispezione il responsabile avviserà l'Autorità Competente circa la sostituzione del generatore di calore che avverrà entro il suddetto termine.

13. Trascorsi i termini di cui al precedente comma senza che l'Autorità Competente abbia ricevuto la dichiarazione di cui al comma 11 o la comunicazione di cui al comma 12 attestante la sostituzione del generatore, sarà applicata al responsabile dell'impianto la sanzione amministrativa prevista al comma 5, art. 15 del D.Lgs 192/2005 e ss. mm. ii.

14. Nel caso in cui, durante l'ispezione, si rilevino difformità dell'impianto termico rispetto alla normativa vigente, l'ispettore prescrive l'adeguamento. Il responsabile dell'impianto può eseguire gli interventi entro 60 giorni prorogabili, su richiesta del responsabile dell'impianto termico all'Autorità Competente, per altri 60 giorni per dimostrati motivi tecnici e/o procedurali e/o autorizzativi. Ad intervento effettuato, il responsabile dell'impianto trasmette all'Autorità Competente la dichiarazione di avvenuto adeguamento e, quando prevista, la relazione di conformità ai sensi del D.M. 37/08.

15. Qualora, in base alla documentazione prodotta entro i termini previsti dai precedenti commi non si rilevi l'avvenuto adeguamento alle norme vigenti in materia, l'Autorità Competente effettua una ispezione con addebito.

16. Nel caso che l'ispezione di cui al comma 15 dia esito negativo, sono applicate le sanzioni amministrative di cui al comma 5, art. 15 del D.Lgs 192/05 e ss. mm. ii. Qualora l'impianto

sia alimentato a gas di rete, sarà informata, inoltre, l'azienda distributrice per i provvedimenti previsti ai sensi dell'art.16, comma 6, del D.Lgs 23 maggio 2000 n.164 "Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144" e ss. mm. ii.

17. Il costo delle ispezioni è riportato nell'allegato 5.

Art. 14
Impianti termici o generatori disattivati

1. Sono considerati impianti termici e/o generatori disattivati quelli privi di parti essenziali senza le quali l'impianto termico e/o il generatore non può funzionare e quelli non collegati ad una fonte di energia.

2. I responsabili degli impianti termici, nei quali è stato disattivato l'intero impianto o singoli generatori, devono trasmettere all' Autorità Competente e al CITE di cui all'art. 17, entro 30 giorni dalla data di disattivazione, apposita dichiarazione, resa sotto forma di atto notorio. Una copia di tale dichiarazione sarà allegata al libretto d'impianto.

3. L'eventuale riattivazione può avvenire solo dopo l'esecuzione di un intervento di manutenzione e controllo di efficienza energetica e la conseguente trasmissione del relativo rapporto all'Autorità Competente e al CITE.

Art. 15
Situazioni particolari

1. Nel caso in cui, durante le operazioni di ispezione, si riscontri la presenza di generatori di calore, o impianti mai denunciati, l'ispettore ne prende nota. Il responsabile dell'impianto, fatte salve le eventuali sanzioni amministrative, procederà alla regolarizzazione entro 30 giorni provvedendo ad aggiornare il catasto degli impianti termici e trasmettendo all'Autorità Competente la scheda identificativa dell'impianto aggiornata.

2. Qualora l'ispezione non possa avere luogo a causa della disattivazione o inesistenza dell'impianto termico, l'ispettore annoterà sul rapporto di prova la circostanza in modo da poter successivamente aggiornare il catasto impianti di cui all'art. 17.

3. Se durante l'ispezione si rileva un impianto disattivato senza che l'utente abbia provveduto ad inviare la dichiarazione di cui al precedente art. 14 o l'abbia inviata fuori dai termini previsti nello stesso articolo, quest'ultimo è tenuto a corrispondere il rimborso spese di cui comma 3 dell'art. 13.

4. Nel caso di rifiuto del responsabile dell'impianto o del suo delegato di sottoscrivere il rapporto di prova, l'ispettore procede ad annotare la circostanza sul rapporto che comunque, in copia, è successivamente notificato all'interessato con addebito della notifica.

Art. 16
Bollino Verde

1. Il Bollino Verde è un sistema previsto dalla Regione Siciliana come sistema di autocertificazione obbligatorio da inserire sui rapporti di controllo di efficienza energetica che debbono essere inviati al CITE, ai sensi dell'art. 8 comma 5, del D.P.R. 74/2013. Tale sistema sarà costituito da un codice alfanumerico che conterrà le seguenti informazioni: l'Autorità Competente, un numero progressivo di 6 cifre e il Comune dove l'impianto è ubicato.

2. Il bollino sarà esplicitato nella seguente forma: LCCL000000YYYY.

3. Le prime 4 lettere (LCCL) identificano l'Autorità Competente, le 6 cifre individuano il numero progressivo dei bollini emessi dall'Autorità Competente, le ultime 4 cifre (YYYY) rappresentano il codice catastale del Comune.

4. Il codice catastale del Comune dovrà essere inserito a cura dell'istallatore/manutentore.

5. L'Autorità Competente fornirà agli installatori/manutentori, regolarmente abilitati alle attività di cui al D.M. 37/08 art. 1, comma 2, ed iscritti nel sistema di accreditamento regionale previsto dal D.D.G. 23 luglio 2014, n. 556, i bollini verdi sotto forma alfanumerica e l'installatore/manutentore provvederà a trascriverli sui rapporti di controllo di efficienza energetica con le modalità sopra esplicitate.

6. Il costo del bollino verde è riportato nell'allegato 4, e sarà adeguato annualmente dalla Regione/Autorità Competente, entro il 31 marzo di ogni anno, tenendo conto del numero, della potenza e della tipologia degli impianti, al fine di coprire i costi degli accertamenti e

delle ispezioni degli impianti, nonché per la gestione del catasto di cui all'art. 17, compresa l'elaborazione dei dati ai fini statistici, di analisi, di sintesi, di estrazione di report e di mappe tematiche georeferenziate e l'informazione ai cittadini di cui all'art.18.

7. I bollini verranno forniti dall'Autorità Competente al richiedente previo versamento delle somme di cui al precedente comma 6 mediante Bonifico Bancario intestato a Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta (L.R. 15/2015) Servizio Tesoreria Unicredit S.P.A. Codice Iban: IT95R0200816700 000300126391 o Bollettino Postale C/C 000011634938, pubblicate nel sito web dell'Autorità Competente.

Art. 17
Catasto

1. Il catasto degli impianti termici della Regione Siciliana è il CITE accessibile telematicamente ai manutentori e alle Autorità Competenti.

2. I responsabili degli impianti, per il tramite degli installatori, registrano nel sistema informativo CITE i nuovi impianti entro 30 giorni dalla data di rilascio della dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/08 e, per il tramite dei manutentori, registrano gli impianti esistenti in occasione dell'aggiornamento del libretto di impianto, nonché apportano le modifiche necessarie in occasione degli interventi di manutenzione e dei controlli di efficienza energetica.

3. Il sistema CITE provvede ad assegnare un codice univoco (codice catasto) ad ogni impianto registrato, che può essere letto e/o stampato dai soggetti interessati (responsabile di impianto, terzo responsabile, manutentore, ispettore, Autorità Competente). Il suddetto codice deve essere riportato su tutti i documenti e le comunicazioni inerenti l'impianto stesso.

4. Il catasto gestisce l'interazione con gli utenti che debbono inviare la documentazione prevista dal presente regolamento e per ognuno di essi prevede procedure di accreditamento e visualizzazione dei dati.

5. Il sistema CITE permette la registrazione e la trasmissione di tutti i documenti e dei relativi dati da inviare alle Autorità Competenti da parte dei soggetti preposti (libretto di impianto

e/o scheda identificativa, rapporto di controllo di efficienza energetica, comunicazione nomina terzo responsabile e amministratore di condominio, cambio di responsabilità, rapporto di prova, etc.).

Art. 18

Informazione

L'autorità Competente provvede ad informare i cittadini e a diffondere il presente regolamento. Provvede, altresì, alla promozione di campagne di informazione, sensibilizzazione e assistenza all'utenza attraverso mezzi adeguati, in un quadro di azioni che incoraggi la tutela degli interessi dei cittadini.

Art. 19

Tariffe

1. Le tariffe del bollino verde e delle ispezioni, differenziate per tipologie di impianto e per potenza, sono riportate negli allegati 4 e 5 e dovranno essere adeguate secondo quanto previsto all'art. 16, al fine di assicurare la copertura dei costi ivi indicati.
2. Le ispezioni sono a totale carico del responsabile di impianto che riceverà apposito avviso contenente data, ora dell'ispezione e modalità di pagamento.
3. In tutti i casi di mancato e/o ritardato pagamento saranno attivate le procedure per il recupero del credito con interessi e spese a carico del debitore.

Art. 20

Relazione Biennale sulle ispezioni degli impianti termici

In ottemperanza a quanto previsto dal comma 10, art. 9 del D.P.R. 74/2013, ogni due anni le Autorità Competenti trasmettono alla Regione una relazione sui controlli e le azioni promozionali effettuate. La Regione predisporrà una relazione di sintesi sullo stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici nel territorio regionale entro il 31 dicembre dello stesso anno, prevedendone la divulgazione.

Art. 21

Sanzioni

1. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla Legge 10/91 e ss. mm. ii. e dal D.Lgs 192/2005 e ss.mm.ii. si applicano le norme ed i principi di cui al Capo I della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. All'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e all'introito delle stesse provvede l'Autorità Competente.
3. Le somme introitate dall'Autorità Competente a seguito del pagamento delle sanzioni sono destinate alle attività di controllo, ispezione, formazione e informazione previste dal presente regolamento.

Art. 22

Norme transitorie e finali

1. Fino all'emanazione della relativa norma tecnica UNI o provvedimento con indicazione sostitutiva emanata dal CTI non si eseguiranno le ispezioni sugli impianti termici dotati di macchine con ciclo frigorifero. In questa fase transitoria, con le tempistiche previste dall'allegato A del DPR 74/2013, gli installatori e i manutentori si limiteranno a inviare il rapporto di controllo tipo 2 senza la compilazione della sezione E.
2. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, valgono tutte le normative vigenti in materia. Qualora successivamente siano emanate nuove normative in materia, il presente Regolamento sarà aggiornato dagli organi competenti dell'Ente.

Allegato 1 (OMISSIS)

Le definizioni riportate nell'Allegato 1 sono le stesse riportate nel Decreto Dirigenziale 14 gennaio 2015, n. 2

Allegato 2 (OMISSIS)

I riferimenti legislativi e normativi sono gli stessi riportati nel Decreto Dirigenziale 14 gennaio

2015, n. 2

Allegato 3

Accertamenti e cadenza delle ispezioni sugli impianti termici

Tabella - Accertamenti e cadenza delle ispezioni sugli impianti termici

SERVIZIO	ALIMENTAZIONE	POTENZA TERMICA UTILE NOMINALE (1)	ACCERTAMENTI E CADENZA DELLE ISPEZIONI SUL 100% DEGLI IMPIANTI
Climatizzazione invernale o produzione di acqua calda sanitaria	Gas metano o GPL (rapporto di controllo di efficienza tipo 1)	Compresa tra 10 kW e 100 kW	Accertamento del rapporto di controllo dell'efficienza energetica
		Superiore a 100 kW	Ispezioni ogni 4 anni
	Combustibile liquido o solido non rinnovabile (rapporto di controllo di efficienza tipo 1)	Minore di 20 kW e non inferiore a 10 kW	Accertamento del rapporto di controllo dell'efficienza energetica
		Compresa tra 20 kW e 100 kW	Ispezioni ogni 4 anni
		Superiore a 100 kW	Ispezioni ogni 2 anni
Climatizzazione invernale, climatizzazione estiva, produzione di acqua calda sanitaria	Macchine frigorifere/Pompe di calore (rapporto di controllo di efficienza tipo 2)	Compresa tra 12 kW e 100 kW	Accertamento del rapporto di controllo dell'efficienza energetica
		Superiore a 100 kW	Ispezioni ogni 4 anni
1) Limiti degli intervalli riferiti alla potenza utile nominale complessiva dei generatori e delle			

macchine frigorifere che servono lo stesso impianto (stesso sottosistema di distribuzione)

I rapporti di controllo di efficienza energetica sono stati pubblicati nel Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 febbraio 2014. (G.U. n. 55 del 07/03/2014)

Allegato 4

Costi del Bollino Verde

Tabella - Costi del Bollino Verde per tutti gli impianti termici

POTENZA UTILE NOMINALE COMPLESSIVA DELL'IMPIANTO	CONTRIBUTO
Per impianti di climatizzazione invernale di P > 10 kW e per impianti di climatizzazione estiva di P > 12 kW	€ 8,00
Sistemi di cogenerazione e teleriscaldamento di P > 10 kW	€ 8,00

Il costo del bollino verde è escluso dall'IVA in base all'articolo 15, primo comma, n. 3, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Allegato 5

Tabella - Oneri per le verifiche ispettive

TIPOLOGIA DI IMPIANTO	IMPORTO
Impianti con potenza utile maggiore di 10 kW e potenza al focolare inferiore a 35 kW	€ 80,00
Impianti con potenza al focolare da 35 kW a 116,3 kW	€ 120,00
Impianti con potenza al focolare da 116,4 kW a 350 kW	€ 160,00
Impianti con potenza al focolare superiore a 350 kW	€ 200,00
Macchine frigorifere e/o pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico e macchine frigorifere e/o pompe di calore ad assorbimento a fiamma diretta 12 kW < Put < 100 kW	€ 150,00
Macchine frigorifere e/o pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico e macchine frigorifere e/o pompe di calore ad assorbimento a fiamma diretta Put ≥ 100 kW	€ 150,00
Pompe di calore a compressione di vapore azionate da motore endotermico Put ≥ 12 kW	€ 150,00
Pompe di calore ad assorbimento alimentate da energia termica P ≥ 12 kW	€ 150,00
Sottostazione di scambio termico da rete ad utenza P >10 kW	€ 150,00

L'addebito come rimborso spese per "mancato appuntamento", calcolato in modo forfettario, è di Euro 40,00. I costi indicati sono IVA esenti per l'utente: le tariffe non sono assoggettate ad IVA ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4, quarto comma, primo periodo, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. In ogni caso, le tariffe comprendono l'eventuale onere tributario relativo all'IVA assolta dall'Autorità competente sul corrispettivo da essa dovuto all'Organismo esterno per l'espletamento del servizio (Ris. Min. Finanze n. 186 /E del 6 dicembre 2000).

3.2.3 REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DEGLI ACCERTAMENTI E DELLE ISPEZIONI SUGLI IMPIANTI TERMICI PER LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA DEGLI EDIFICI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 192/05 E SS.MM.II. E DEL D.P.R. 74/2013

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

(L.R. 15/2015)

già Provincia Regionale di Enna

SETTORE III "Territorio – Pianificazione – Ambiente - Lavori Pubblici"

Indice (omissis)

Art. 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento, ai sensi del D.Lgs 192/05 e ss. mm. ii. e del D.P.R. 16/04/2013 n. 74 (nel seguito D.P.R.74/2013), disciplina le procedure per l'esecuzione degli accertamenti[58] e delle ispezioni sugli impianti termici degli edifici riguardanti lo stato di esercizio e manutenzione ai fini del contenimento dei consumi energetici sul territorio di competenza del "Libero Consorzio Comunale di Enna" (nel seguito Autorità Competente[59]).

2. L'Autorità Competente può effettuare gli accertamenti e/o le ispezioni, direttamente con proprio personale o affidare il servizio ad un organismo esterno avente le caratteristiche riportate nell'allegato C del D.P.R.74/2013.

3. Sono soggetti al presente regolamento gli impianti termici degli edifici, secondo la definizione della Legge 90/2013 e ss. mm. ii., destinati alla climatizzazione invernale, estiva degli ambienti e/o alla produzione di acqua calda sanitaria. Sono esclusi dal presente regolamento i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità[60] immobiliari ad uso residenziale ed assimilate e gli impianti di

[58] Il significato delle parti in corsivo è precisato nell'allegato 1 – "Definizioni".
[59] Le *autorità competenti* ed il relativo territorio sono quelle individuate con decreto del Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell'Energia del 14 gennaio 2105 (GURS n.6 del 06/02/2015)
[60] Tra le singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate sono da intendersi comprese anche:

processo.

4. Sono assimilati agli impianti termici quegli impianti ad uso promiscuo nei quali la potenza utile dedicata alla climatizzazione degli ambienti sia superiore a quella dedicata alle esigenze tecnologiche e/o a fini produttivi, comprendenti anche la climatizzazione dei locali destinati ad ospitare apparecchi o sostanze che necessitano di temperature controllate.

Art. 2
Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni riportate nell'allegato 1.

Art. 3
Riferimenti legislativi e normativi

I principali riferimenti legislativi e normativi sono elencati nell'allegato 2.

Art. 4
Soggetti responsabili

1. L'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell'impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica sono affidati al responsabile dell'impianto che può delegarli ad un terzo (terzo responsabile) conformemente a quanto stabilito nell'art. 6 del D.P.R.74/2013.

2. Il cambio di responsabilità[61], a cura del nuovo responsabile, deve essere comunicato all'Autorità Competente ed al CITE di cui all'art. 17:

a) entro 10 giorni lavorativi se il cambio è conseguente alla nomina di un terzo responsabile o alla nomina di un nuovo amministratore di condominio utilizzando;

b) entro 30 giorni lavorativi se il cambio è dovuto al subentro di un nuovo proprietario o

- gli edifici residenziali monofamiliare;
- le singole unità immobiliari utilizzate come sedi di attività professionali (ad esempio studio medico o legale) o commerciale (ad esempio agenzia di assicurazioni) o associativa (ad esempio sindacato, patronato) che prevedono un uso di acqua calda sanitaria comparabile a quello tipico di una destinazione puramente residenziale.

[61] Nuovo proprietario, nuovo amministratore, nuovo occupante, nomina del terzo responsabile

occupante.

La revoca, la rinuncia o la decadenza dell'incarico di terzo responsabile di cui all'art 6, comma 5, lettere b) e c) del D.P.R. 74/2013, devono essere comunicate all'Autorità Competente ed al CITE entro 2 giorni lavorativi.

3. Per tutte le comunicazioni si utilizzeranno gli specifici modelli che saranno pubblicati nel sito web dell'Autorità Competente.

Art. 5

Temperatura ambiente e limiti di esercizio

La temperatura ambiente ed i limiti di esercizio sono regolamentati dagli artt. 3 e 4 del D.P.R. n.74/2013.

Art. 6

Controllo e manutenzione

1. Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto termico devono essere eseguite a regola d'arte, da ditte abilitate ai sensi del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37 conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche per l'uso e la manutenzione rese disponibili dall'impresa installatrice dell'impianto ai sensi della normativa vigente (D.P.R. 74/2013, art. 7, c. 1).

2. Come previsto all'art. 7, comma 2 del D.P.R. 74/2013, qualora l'impresa installatrice non abbia fornito proprie istruzioni specifiche, o queste non siano più disponibili, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte dell'impianto termico devono essere eseguite conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborate dal fabbricante.

3. Ai sensi dell'art. 7, comma 3 del D.P.R. 74/2013, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione delle restanti parti dell'impianto termico e degli apparecchi e dispositivi per i quali non siano disponibili né reperibili le istruzioni del fabbricante, devono essere eseguite secondo le prescrizioni previste dalle normative UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo

di apparecchio o dispositivo.

4. Ai sensi dell'art. 7, comma 4 del D.P.R. 74/2013, gli installatori ed i manutentori degli impianti termici, nell'ambito delle rispettive responsabilità, devono definire e dichiarare esplicitamente al committente o all'utente, in forma scritta e facendo riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell'impianto o del fabbricante degli apparecchi, quali siano le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l'impianto da loro installato o manutenuto e con quale frequenza dette operazioni vadano effettuate.

5. Al termine delle operazioni di controllo e manutenzione l'operatore redige e sottoscrive un rapporto di controllo tecnico utilizzando i modelli di rapporto di controllo di efficienza energetica di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 febbraio 2014. Il responsabile dell'impianto sottoscrive l'originale e le copie necessarie del rapporto per presa visione.

6. I modelli di rapporto di controllo di efficienza energetica, pur prevedendo alcuni controlli di sicurezza sull'impianto e sui relativi sottosistemi di generazione di calore o di freddo, non sono rapporti di controllo o manutenzione ai fini della sicurezza e pertanto non sono esaustivi in tal senso. (Eventuali altri controlli di sicurezza non elencati nei modelli vanno eseguiti ed indicati dal manutentore/installatore nelle apposite note).

7. Sui modelli di rapporto di controllo di efficienza energetica devono essere annotate, nel campo osservazioni, le manutenzioni e i controlli aggiuntivi effettuati, e nei campi raccomandazioni e prescrizioni i controlli e le manutenzioni da effettuare per consentire l'utilizzo sicuro dell'impianto. Sullo stesso modello il manutentore riporterà la data prevista per il successivo intervento.

8. Qualora il soggetto manutentore rilevi nella sua attività situazioni di immediato pericolo provvede ad informare senza indugio il responsabile d'impianto e, laddove necessario, l'Autorità Competente, il Comune e gli altri soggetti competenti per l'adozione delle eventuali misure cautelari.

9. I manutentori, provvedono, in occasione della prima operazione di controllo e manutenzione programmata o su chiamata, all'aggiornamento del libretto dell'impianto termico utilizzando i modelli di cui all'allegato I del Decreto del Ministero dello Sviluppo

Economico del 10 febbraio 2014.

10. Il responsabile dell'impianto provvede ad aggiornare e/o far aggiornare al manutentore rispettivamente secondo le relative competenze, il libretto di impianto[62] e si assume gli obblighi e le responsabilità finalizzate alla gestione dell'impianto stesso nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici e di salvaguardia ambientale.

11. Il libretto di impianto, comprensivo di tutti gli allegati, è conservato a cura del responsabile presso l'unità immobiliare o impianto.

12. In caso di trasferimento a qualsiasi titolo dell'immobile o unità immobiliare i libretti di impianto e i relativi allegati, sono consegnati, a cura del responsabile, all'avente causa, debitamente aggiornati.

13. Il controllo di efficienza energetica di cui all'art. 7 è complementare e non sostitutivo delle operazioni di controllo e manutenzione degli impianti termici di cui al presente articolo.

Art. 7
Controllo dell'efficienza energetica

1. In base a quanto stabilito dal D.P.R.74/2013, sono soggetti ai controlli di efficienza energetica gli impianti termici sia autonomi che centralizzati alimentati a combustibile gassoso, liquido e solido non rinnovabile, di potenza termica utile maggiore o uguale a 10 kW dotati di sottosistemi di generazione a fiamma, teleriscaldamento, cogenerazione, nonché gli impianti termici dotati di sottosistema di generazione con macchine a ciclo frigorifero di potenza termica utile nominale maggiore o uguale a 12 kW.

2. Ai fini della determinazione delle potenze utili, di cui al comma precedente, si esegue la somma delle potenze dei generatori di calore o delle macchine frigorifere quando alimentano lo stesso sottosistema di distribuzione.

3. Il controllo di efficienza energetica viene effettuato secondo le cadenze previste riportate nell'Allegato A del D.P.R. 74/2013 e deve essere eseguito in occasione degli interventi di

[62] Il nuovo libretto di impianto ed i nuovi rapporti di controllo di efficienza energetica sono stati pubblicati con il D.M. 10 febbraio 2014 (G.U. n. 55 del 07/03/2014).

controllo e manutenzione di cui all'art. 6.

4. Il controllo di efficienza energetica riguarda:

a) il sottosistema di generazione;

b) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di regolazione della temperatura centrale e locale nei locali climatizzati;

c) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di trattamento dell'acqua, dove previsti.

5. Il controllo di efficienza energetica deve essere effettuato:

a) all'atto della prima messa in esercizio dell'impianto, a cura dell'installatore;

b) nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione, come per esempio il generatore di calore;

c) nel caso di interventi che non rientrino tra quelli periodici, ma tali da poter modificare l'efficienza energetica.

6. A partire dalla data di effettuazione delle operazioni sopra indicate, la successiva attività di controllo dell'efficienza energetica viene eseguita applicando la tempistica di cui al p.to 3.

7. Ai sensi dell'art. 8, comma 6 del D.P.R. 74/2013, il rendimento di combustione rilevato nel corso del controllo deve risultare non inferiore ai valori limite riportati nell'Allegato B del medesimo D.P.R. 74/2013.

8. In occasione del controllo di efficienza energetica l'operatore redige in tutte le sue parti e sottoscrive, un rapporto di controllo di efficienza energetica utilizzando i modelli di cui agli allegati II, III, IV e V del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 febbraio 2014 conformi alle disposizioni di legge vigenti alla data della presentazione dell'istanza. Il responsabile dell'impianto sottoscrive il suddetto rapporto per presa visione. Una copia del rapporto di controllo di efficienza energetica è rilasciata al responsabile dell'impianto che l'allegherà al libretto, una copia sarà conservata dall'operatore per un periodo non inferiore a 5 anni, una copia sarà trasmessa secondo quanto previsto dall'art.8.

Art. 8

Trasmissione del Rapporto di Controllo di efficienza energetica

1. Una copia del rapporto di controllo di efficienza energetica, in formato elettronico a cura dell'installatore per i nuovi impianti, a cura del manutentore per gli impianti esistenti, è trasmessa al CITE di cui all'art. 17 entro 30 giorni dalla data di rilascio e all'Autorità Competente.
2. Il manutentore o terzo responsabile applica il Bollino Verde di cui all'art. 16, sia sulla copia del rapporto di controllo di efficienza energetica che trasmette al CITE, che sulla copia dello stesso documento rilasciata al responsabile dell'impianto.

Art. 9
Impianti soggetti ad accertamenti e ispezioni

Sono soggetti agli accertamenti e/o alle ispezioni gli impianti termici, di cui all'art. 7, c.1.

Art. 10
Oggetto dell'ispezione a cura dell'autorità competente

1. L'ispezione comprende una valutazione di efficienza energetica del generatore, una stima del suo corretto dimensionamento rispetto al fabbisogno energetico per la climatizzazione invernale ed estiva dell'edificio con riferimento al progetto dell'impianto, se disponibile, e una consulenza sui possibili interventi atti a migliorare il rendimento energetico dell'impianto in modo economicamente conveniente.
2. L'ispettore, prioritariamente, procederà ad esaminare i possibili interventi di risparmio energetico indicati, sotto forma di check-list, nel pertinente rapporto di controllo di efficienza energetica di cui al comma 6 dell'art. 7 del D.P.R. 74/2013.

Art. 11
Accertamento documentale a cura dell'Autorità Competente

1. Per gli impianti termici di potenza termica utile nominale compresa tra 10 kW e 100 kW, dotati di sottosistemi di generazione a fiamma, alimentati a gas (metano e GPL), destinati alla climatizzazione invernale e/o alla produzione di acqua calda sanitaria, per gli impianti a ciclo frigorifero di potenza termica utile nominale compresa tra 12 kW e 100 kW, per gli

impianti di potenza termica utile nominale compresa tra 10 kW e 20 kW alimentati a combustibile liquido o solido non rinnovabile, l'accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica inviato, ai sensi dell'art. 8, al CITE di cui all'art.17 ed all'Autorità Competente, è sostitutivo dell'ispezione.

2. Nella fase di accertamento dei rapporti di controllo e di efficienza energetica degli impianti di qualsiasi potenza, effettuata dall'Autorità Competente, qualora si rilevino:

a) carenze che possano determinare condizioni di grave pericolo senza che il manutentore abbia predisposto le specifiche prescrizioni, l'Autorità Competente è tenuta a segnalare tempestivamente al responsabile dell'impianto, al Comune competente per territorio e al fornitore di gas, l'anomalia ed eventualmente ad ordinare la disattivazione dell'impianto. I relativi oneri sono a carico del responsabile dell'impianto. La riattivazione dell'impianto potrà avvenire solo dopo i necessari lavori di adeguamento alle norme e il conseguente rilascio, da parte della ditta esecutrice degli interventi, della dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/08;

b) anomalie e/o difformità diverse da quelle indicate alla lettera a), l'Autorità Competente valuta, in base alla gravità dell'anomalia e/o difformità riscontrata, se assumere provvedimenti finalizzati all'adeguamento della stessa e, in tal caso, programma un'immediata ispezione con addebito;

c) difformità tra i dati in possesso dell'Autorità Competente e le informazioni contenute nei rapporti tecnici trasmessi, il responsabile dell'impianto dovrà comunicare entro 30 giorni le informazioni che gli verranno richieste dall'Autorità Competente. Il non rispetto del suddetto termine comporterà un'ispezione con addebito.

Art. 12
Ispezioni e loro frequenza

1. Ai fini degli obiettivi del miglioramento dell'efficienza energetica, le ispezioni, sono programmate, a partire dagli impianti con età superiore a 15 anni, in base ai seguenti ulteriori criteri e priorità:

a) rilievo di criticità nella fase di accertamento di cui all'art. 11;

b) mancata trasmissione del rapporto di controllo di efficienza energetica che deve avvenire entro 30 giorni dalla data di scadenza prevista per l'esecuzione dei controlli di efficienza energetica;

c) rapporti tecnici privi del bollino verde di cui all'art. 16;

d) secondo l'ordine e le cadenze riportate nell'allegato 3, in funzione delle potenze e delle tipologie degli impianti.

2. Sugli impianti con generatori a fiamma con potenza termica al focolare superiore a 35 kW le ispezioni si effettuano durante il periodo di accensione corrispondente alla pertinente zona climatica di cui all'art. 5.

Art. 13

Esecuzione delle ispezioni

1. L'ispezione sull'impianto termico è comunicata al responsabile dell'impianto, a cura dell'Autorità Competente, con almeno 15 giorni d'anticipo mediante:

a) apposito avviso a mezzo posta (o con altro mezzo idoneo, compreso la posta elettronica certificata), su cui sono indicati il giorno e la fascia oraria (non maggiore di due ore) della visita;

b) per mezzo di accordi diretti o telefonici, tra l'utente ed il personale incaricato delle ispezioni, successivi all'invio della cartolina di cui sopra;

c) altre forme di preavviso che comunque garantiscano l'utente e non rechino eccessivi disagi;

d) in caso di fallito contatto con le modalità di cui alle lettere a), b), c) si invierà una raccomandata con ricevuta di ritorno con spese a carico del destinatario.

2. La data programmata per l'ispezione potrà essere modificata qualora l'utente ne faccia richiesta per iscritto o ne dia comunicazione anche telefonica con almeno 3 giorni di anticipo.

3. Qualora l'ispezione non possa essere effettuata nella data concordata per cause imputabili al responsabile dell'impianto, a quest'ultimo sarà addebitato l'importo riportato nella tabella di cui all'allegato 5 a titolo di rimborso spese per "mancato appuntamento"; l'ispezione si effettuerà in altra data concordata con il responsabile dell'impianto.

4. Qualora anche questa seconda visita non si possa effettuare per causa imputabile al

responsabile dell'impianto, oltre all'onere di cui al comma 3, l'Autorità Competente, su segnalazione dell'ispettore, provvede a informare il Comune per gli eventuali provvedimenti di competenza a tutela della pubblica incolumità. Nel caso in cui si tratti di un impianto alimentato a gas di rete, sarà informata l'azienda distributrice per i provvedimenti previsti ai sensi dell'art.16, comma 6, del D.Lgs 23 maggio 2000 n.164 "Attuazione della Direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della Legge 17 maggio 1999, n. 144 e ss. mm. ii.[63]

5. Il responsabile dell'impianto:

a) in caso di impedimento ad essere presente durante l'ispezione, può delegare una persona maggiorenne di sua fiducia (con apposita delega scritta);

b) ha facoltà di farsi assistere, durante l'ispezione, dal proprio manutentore;

c) deve mettere a disposizione dell'ispettore la documentazione relativa all'impianto e precisamente:

1) il libretto di impianto regolarmente compilato comprensivo, almeno, dell'ultimo rapporto di efficienza energetica;

2) le istruzioni riguardanti la manutenzione di cui all'art. 7 commi 1, 2, 3 e 4 del D.P.R. 74/2013;

3) la dichiarazione di conformità o la dichiarazione di rispondenza ai sensi del D.M. 37/08;

4) nei casi previsti, il Certificato di Prevenzione Incendi o documento equivalente, la documentazione INAIL (ex ISPESL), il registro dell'apparecchiatura quando previsto per le macchine frigorifere e quant'altro necessario secondo la tipologia dell'impianto;

d) deve firmare per ricevuta e presa visione le copie del rapporto di prova compilate dall'ispettore.

e) allega la copia del rapporto di prova, rilasciatagli dall'ispettore con valore di notifica, al libretto di impianto.

[63] Le imprese di distribuzione di gas naturale sospendono altresì la fornitura di gas agli impianti su richiesta dell'ente locale competente per i controlli ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della Legge 9 gennaio 1991, n. 10, motivata dalla riscontrata non conformità dell'impianto alle norme o dal reiterato rifiuto del responsabile dell'impianto a consentire i controlli di cui alla citata Legge n. 10 del 1991.

6. l'ispettore:

a) deve:

1) presentarsi all'appuntamento nella fascia oraria indicata nell'avviso di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo;

2) essere munito di apposita tessera di riconoscimento;

3) mantenere sempre un contegno corretto e cortese nei confronti dell'utente;

4) eseguire i controlli e le misurazioni pertinenti previste per i rapporti di prova;

5) annotare le pertinenti osservazioni e prescrizioni sul rapporto di prova;

6) compilare il rapporto di prova in triplice copia, di cui una copia sarà consegnata al responsabile dell'impianto, una copia sarà conservata dall' Autorità Competente e l'altra farà parte del proprio archivio;

7) aggiornare la pertinente pagina del libretto di impianto.

b) accerta:

1) le generalità del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico o della persona delegata;

2) la presenza o meno della documentazione di cui al precedente comma 5, lettera c);

3) che il libretto di impianto sia correttamente tenuto e compilato in ogni sua parte;

4) che la conduzione e gestione dell'impianto, comprese le operazioni di manutenzione siano state eseguite secondo le norme vigenti;

c) classifica il rapporto di prova, riportandone nota nello stesso, secondo il seguente criterio:

i. classe A: rapporto senza segnalazione di anomalie e/o difformità;

ii. classe B: rapporto con segnalazione di lievi anomalie e/o difformità (comma 9 e documentazione incompleta);

iii. classe C: rapporto con segnalazione di anomalie e/o difformità gravi (commi 11 e 14 e art. 15, commi 1 e 3);

iv. classe D: rapporto con segnalazione di anomalie e/o difformità pericolose (c. 10).

d) non deve:

1) eseguire interventi sull'impianto;

2) indicare nominativi di progettisti, installatori, manutentori e informazioni di carattere pubblicitario o commerciale su prodotti o aziende;

3) esprimere giudizi o apprezzamenti di ogni genere riguardanti l'impianto i suoi componenti e gli operatori che sono intervenuti sullo stesso;

7. L'ispettore può riservarsi di non completare, annotandolo, la parte del rapporto di prova relativa agli "Interventi atti a migliorare il rendimento energetico" e la parte relativa alla "Stima del dimensionamento del/i generatore/i". In questo caso dovrà spedire entro 30 giorni al responsabile dell'impianto, le apposite relazioni di dettaglio che saranno allegate al rapporto di prova.

8. Nessuna somma di denaro deve essere consegnata a qualsiasi titolo all'ispettore.

9. La mancanza del libretto di impianto e/o l'accertamento della mancata effettuazione dell'ultimo controllo e/o dell'ultima manutenzione di cui al precedente art. 6 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista al comma 5, art. 15 del D.Lgs 192/2005 e ss. mm. ii.

10. In presenza di situazioni di pericolo immediato, l'ispettore diffida il responsabile dell'impianto al non utilizzo dello stesso, e informa, l'Autorità Competente e il Comune interessato. Il nuovo utilizzo dell'impianto potrà avvenire solamente dopo i necessari lavori di messa a norma e conseguente rilascio della dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/08; una copia della dichiarazione di conformità dovrà essere inviata all'Autorità Competente.

11. Nel caso in cui, durante l'ispezione sui generatori a fiamma alimentati a combustibile gassoso o liquido, venga rilevato un rendimento di combustione inferiore ai limiti fissati dall'allegato B del D.P.R. 74/2013 e ss. mm. ii., questo, entro 15 giorni, deve essere ricondotto nei limiti dei valori ammessi, mediante operazioni di manutenzione effettuate dal tecnico manutentore, fermo restando l'esclusione del generatore dalla conduzione in esercizio continuo di cui all'art. 4, comma 6, lettera e) del D.P.R. 74/2013. Il responsabile dell'impianto, dopo l'intervento di manutenzione, dovrà inviare all'Autorità Competente la dichiarazione di avvenuto adeguamento. Nel caso in cui la suddetta dichiarazione non venga inviata nel predetto termine, l'Autorità Competente eseguirà una nuova ispezione con

addebito.

12. Se durante l'intervento manutentivo di cui al comma 11 si rileva l'impossibilità di ricondurre il rendimento di combustione entro i limiti fissati dall'allegato B al D.P.R. 74/2013 il generatore dovrà essere sostituito entro 180 giorni dalla data del controllo effettuato dall'ispettore. Entro 30 giorni dalla data di ispezione il responsabile avviserà l'Autorità Competente circa la sostituzione del generatore di calore che avverrà entro il suddetto termine.

13. Trascorsi i termini di cui al precedente comma senza che l'Autorità Competente abbia ricevuto la dichiarazione di cui al comma 11 o la comunicazione di cui al comma 12 attestante la sostituzione del generatore, sarà applicata al responsabile dell'impianto la sanzione amministrativa prevista al comma 5, art. 15 del D.Lgs 192/2005 e ss. mm. ii.

14. Nel caso in cui, durante l'ispezione, si rilevino difformità dell'impianto termico rispetto alla normativa vigente, l'ispettore prescrive l'adeguamento. Il responsabile dell'impianto può eseguire gli interventi entro 60 giorni prorogabili, su richiesta del responsabile dell'impianto termico all'Autorità Competente, per altri 60 giorni per dimostrati motivi tecnici e/o procedurali e/o autorizzativi. Ad intervento effettuato, il responsabile dell'impianto trasmette all'Autorità Competente la dichiarazione di avvenuto adeguamento e, quando prevista, la relazione di conformità ai sensi del D.M. 37/08.

15. Qualora, in base alla documentazione prodotta entro i termini previsti dai precedenti commi non si rilevi l'avvenuto adeguamento alle norme vigenti in materia, l'Autorità Competente effettua una ispezione con addebito.

16. Nel caso che l'ispezione di cui al comma 15 dia esito negativo, sono applicate le sanzioni amministrative di cui al comma 5, art. 15 del D.Lgs 192/05 e ss. mm. ii. Qualora l'impianto sia alimentato a gas di rete, sarà informata, inoltre, l'azienda distributrice per i provvedimenti previsti ai sensi dell'art.16, comma 6, del D.Lgs 23 maggio 2000 n.164 "Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144" e ss. mm. ii.

17. Il costo delle ispezioni è riportato nell'allegato 5.

Art. 14

Impianti termici o generatori disattivati

1. Sono considerati impianti termici e/o generatori disattivati quelli privi di parti essenziali senza le quali l'impianto termico e/o il generatore non può funzionare e quelli non collegati ad una fonte di energia.
2. I responsabili degli impianti termici, nei quali è stato disattivato l'intero impianto o singoli generatori, devono trasmettere all' Autorità Competente e al CITE di cui all'art. 17, entro 30 giorni dalla data di disattivazione, apposita dichiarazione, resa sotto forma di atto notorio. Una copia di tale dichiarazione sarà allegata al libretto d'impianto.
3. L'eventuale riattivazione può avvenire solo dopo l'esecuzione di un intervento di manutenzione e controllo di efficienza energetica e la conseguente trasmissione del relativo rapporto all'Autorità Competente e al CITE.

Art. 15

Situazioni particolari

1. Nel caso in cui, durante le operazioni di ispezione, si riscontri la presenza di generatori di calore, o impianti mai denunciati, l'ispettore ne prende nota. Il responsabile dell'impianto, fatte salve le eventuali sanzioni amministrative, procederà alla regolarizzazione entro 30 giorni provvedendo ad aggiornare il catasto degli impianti termici e trasmettendo all'Autorità Competente la scheda identificativa dell'impianto aggiornata.
2. Qualora l'ispezione non possa avere luogo a causa della disattivazione o inesistenza dell'impianto termico, l'ispettore annoterà sul rapporto di prova la circostanza in modo da poter successivamente aggiornare il catasto impianti di cui all'art. 17.
3. Se durante l'ispezione si rileva un impianto disattivato senza che l'utente abbia provveduto ad inviare la dichiarazione di cui al precedente art. 14 o l'abbia inviata fuori dai termini previsti nello stesso articolo, quest'ultimo è tenuto a corrispondere il rimborso spese di cui comma 3 dell'art. 13.
4. Nel caso di rifiuto del responsabile dell'impianto o del suo delegato di sottoscrivere il rapporto di prova, l'ispettore procede ad annotare la circostanza sul rapporto che

comunque, in copia, è successivamente notificato all'interessato con addebito della notifica.

Art. 16

Bollino Verde

1. Il Bollino Verde è un sistema previsto dalla Regione Siciliana come sistema di autocertificazione obbligatorio da inserire sui rapporti di controllo di efficienza energetica che debbono essere inviati al CITE, ai sensi dell'art. 8 comma 5, del D.P.R. 74/2013. Tale sistema sarà costituito da un codice alfanumerico che conterrà le seguenti informazioni: l'Autorità Competente, un numero progressivo di 6 cifre e il Comune dove l'impianto è ubicato.
2. Il bollino sarà esplicitato nella seguente forma: LCEN000000YYYY.
3. Le prime 4 lettere (XXXX) identificano l'Autorità Competente, le 6 cifre individuano il numero progressivo dei bollini emessi dall'Autorità Competente, le ultime 4 cifre (YYYY) rappresentano il codice catastale del Comune.
4. Il codice catastale del Comune dovrà essere inserito a cura dell'istallatore/manutentore.
5. L'Autorità Competente fornirà agli installatori/manutentori, regolarmente abilitati alle attività di cui al D.M. 37/08 art. 1, comma 2, ed iscritti nel sistema di accreditamento regionale previsto dal D.D.G. 23 luglio 2014, n. 556, i bollini verdi sotto forma alfanumerica e l'installatore/manutentore provvederà a trascriverli sui rapporti di controllo di efficienza energetica con le modalità sopra esplicitate.
6. Il costo del bollino verde è riportato nell'allegato 4, e sarà adeguato annualmente dalla Regione/Autorità Competente, entro il 31 marzo di ogni anno, tenendo conto del numero, della potenza e della tipologia degli impianti, al fine di coprire i costi degli accertamenti e delle ispezioni degli impianti, nonché per la gestione del catasto di cui all'art. 17, compresa l'elaborazione dei dati ai fini statistici, di analisi, di sintesi, di estrazione di report e di mappe tematiche georeferenziate e l'informazione ai cittadini di cui all'art.18.
7. I bollini verranno forniti dall'Autorità Competente al richiedente previo versamento delle somme di cui al precedente comma 6 mediante Bonifico Bancario intestato a Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta (L.R. 15/2015) Servizio Tesoreria Unicredit S.P.A.

Codice Iban: IT95R0200816700 000300126391 o Bollettino Postale C/C 000011634938, pubblicate nel sito web dell'Autorità Competente.

Art. 17

Catasto

1. Il catasto degli impianti termici della Regione Siciliana è il CITE accessibile telematicamente ai manutentori e alle Autorità Competenti.
2. I responsabili degli impianti, per il tramite degli installatori, registrano nel sistema informativo CITE i nuovi impianti entro 30 giorni dalla data di rilascio della dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/08 e, per il tramite dei manutentori, registrano gli impianti esistenti in occasione dell'aggiornamento del libretto di impianto, nonché apportano le modifiche necessarie in occasione degli interventi di manutenzione e dei controlli di efficienza energetica.
3. Il sistema CITE provvede ad assegnare un codice univoco (codice catasto) ad ogni impianto registrato, che può essere letto e/o stampato dai soggetti interessati (responsabile di impianto, terzo responsabile, manutentore, ispettore, Autorità Competente). Il suddetto codice deve essere riportato su tutti i documenti e le comunicazioni inerenti l'impianto stesso.
4. Il catasto gestisce l'interazione con gli utenti che debbono inviare la documentazione prevista dal presente regolamento e per ognuno di essi prevede procedure di accreditamento e visualizzazione dei dati.
5. Il sistema CITE permette la registrazione e la trasmissione di tutti i documenti e dei relativi dati da inviare alle Autorità Competenti da parte dei soggetti preposti (libretto di impianto e/o scheda identificativa, rapporto di controllo di efficienza energetica, comunicazione nomina terzo responsabile e amministratore di condominio, cambio di responsabilità, rapporto di prova, etc.).

Art. 18

Informazione

L'autorità Competente provvede ad informare i cittadini e a diffondere il presente regolamento. Provvede, altresì, alla promozione di campagne di informazione, sensibilizzazione e assistenza all'utenza attraverso mezzi adeguati, in un quadro di azioni che incoraggi la tutela degli interessi dei cittadini.

Art. 19

Tariffe

1. Le tariffe del bollino verde e delle ispezioni, differenziate per tipologie di impianto e per potenza, sono riportate negli allegati 4 e 5 e dovranno essere adeguate secondo quanto previsto all'art. 16, al fine di assicurare la copertura dei costi ivi indicati.
2. Le ispezioni sono a totale carico del responsabile di impianto che riceverà apposito avviso contenente data, ora dell'ispezione e modalità di pagamento.
3. In tutti i casi di mancato e/o ritardato pagamento saranno attivate le procedure per il recupero del credito con interessi e spese a carico del debitore.

Art. 20

Relazione Biennale sulle ispezioni degli impianti termici

In ottemperanza a quanto previsto dal comma 10, art. 9 del D.P.R. 74/2013, ogni due anni le Autorità Competenti trasmettono alla Regione una relazione sui controlli e le azioni promozionali effettuate. La Regione predisporrà una relazione di sintesi sullo stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici nel territorio regionale entro il 31 dicembre dello stesso anno, prevedendone la divulgazione.

Art. 21

Sanzioni

1. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla Legge 10/91 e ss. mm. ii. e dal D.Lgs 192/2005 e ss.mm.ii. si applicano le norme ed i principi di cui al Capo I della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. All'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e all'introito delle stesse provvede

l'Autorità Competente.

3. Le somme introitate dall'Autorità Competente a seguito del pagamento delle sanzioni sono destinate alle attività di controllo, ispezione, formazione e informazione previste dal presente regolamento.

Art. 22
Norme transitorie e finali

1. Fino all'emanazione della relativa norma tecnica UNI o provvedimento con indicazione sostitutiva emanata dal CTI non si eseguiranno le ispezioni sugli impianti termici dotati di macchine con ciclo frigorifero. In questa fase transitoria, con le tempistiche previste dall'allegato A del DPR 74/2013, gli installatori e i manutentori si limiteranno a inviare il rapporto di controllo tipo 2 senza la compilazione della sezione E.

2. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, valgono tutte le normative vigenti in materia. Qualora successivamente siano emanate nuove normative in materia, il presente Regolamento sarà aggiornato dagli organi competenti dell'Ente.

Allegato 1 (OMISSIS)

Le definizioni riportate nell'Allegato 1 sono le stesse riportate nel Decreto Dirigenziale 14 gennaio 2015, n. 2

Allegato 2 (OMISSIS)

I riferimenti legislativi e normativi sono gli stessi riportati nel Decreto Dirigenziale 14 gennaio 2015, n. 2

Allegato 3

Accertamenti e cadenza delle ispezioni sugli impianti termici

Tabella - Accertamenti e cadenza delle ispezioni sugli impianti termici

SERVIZIO	ALIMENTAZIONE	POTENZA TERMICA UTILE NOMINALE (1)	ACCERTAMENTI E CADENZA DELLE ISPEZIONI SUL 100% DEGLI IMPIANTI
Climatizzazione invernale o produzione di acqua calda sanitaria	Gas metano o GPL (rapporto di controllo di efficienza tipo 1)	Compresa tra 10 kW e 100 kW	Accertamento del rapporto di controllo dell'efficienza energetica
		Superiore a 100 kW	Ispezioni ogni 4 anni
	Combustibile liquido o solido non rinnovabile (rapporto di controllo di efficienza tipo 1)	Minore di 20 kW e non inferiore a 10 kW	Accertamento del rapporto di controllo dell'efficienza energetica
		Compresa tra 20 kW e 100 kW	Ispezioni ogni 4 anni
		Superiore a 100 kW	Ispezioni ogni 2 anni
Climatizzazione invernale, climatizzazione estiva, produzione di acqua calda sanitaria	Macchine frigorifere/Pompe di calore (rapporto di controllo di efficienza tipo 2)	Compresa tra 12 kW e 100 kW	Accertamento del rapporto di controllo dell'efficienza energetica
		Superiore a 100 kW	Ispezioni ogni 4 anni
1) Limiti degli intervalli riferiti alla potenza utile nominale complessiva dei generatori e delle macchine frigorifere che servono lo stesso impianto (stesso sottosistema di distribuzione)			

I rapporti di controllo di efficienza energetica sono stati pubblicati nel Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 febbraio 2014. (G.U. n. 55 del 07/03/2014)

Allegato 4
Costi del Bollino Verde

Tabella - Costi del Bollino Verde per tutti gli impianti termici

POTENZA UTILE NOMINALE COMPLESSIVA DELL'IMPIANTO	CONTRIBUTO
Per impianti di climatizzazione invernale di P > 10 kW e per impianti di climatizzazione estiva di P > 12 kW	€ 8,00
Sistemi di cogenerazione e teleriscaldamento di P > 10 kW	€ 8,00

Il costo del bollino verde è escluso dall'IVA in base all'articolo 15, primo comma, n. 3, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Allegato 5

Tabella - Oneri per le verifiche ispettive

TIPOLOGIA DI IMPIANTO	IMPORTO
Impianti con potenza utile maggiore di 10 kW e potenza al focolare inferiore a 35 kW	€ 80,00
Impianti con potenza al focolare da 35 kW a 116,3 kW	€ 120,00
Impianti con potenza al focolare da 116,4 kW a 350 kW	€ 160,00
Impianti con potenza al focolare superiore a 350 kW	€ 200,00
Macchine frigorifere e/o pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico e macchine frigorifere e/o pompe di calore ad assorbimento a fiamma diretta 12 kW < Put < 100 kW	€ 150,00
Macchine frigorifere e/o pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico e macchine frigorifere e/o pompe di calore ad assorbimento a fiamma diretta Put ≥ 100 kW	€ 150,00
Pompe di calore a compressione di vapore azionate da motore endotermico Put ≥ 12 kW	€ 150,00
Pompe di calore ad assorbimento alimentate da energia termica P ≥ 12 kW	€ 150,00
Sottostazione di scambio termico da rete ad utenza P >10 kW	€ 150,00

L'addebito come rimborso spese per "mancato appuntamento", calcolato in modo forfettario, è di Euro 40,00. I costi indicati sono IVA esenti per l'utente: le tariffe non sono assoggettate ad IVA ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4, quarto comma, primo periodo, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. In ogni caso, le tariffe comprendono l'eventuale onere tributario relativo all'IVA assolta dall'Autorità competente sul corrispettivo da essa dovuto all'Organismo esterno per l'espletamento del servizio (Ris. Min. Finanze n. 186 /E del 6 dicembre 2000).

3.2.4 REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DEGLI ACCERTAMENTI E DELLE ISPEZIONI SUGLI IMPIANTI TERMICI PER LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA DEGLI EDIFICI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 192/05 E SS. MM. II. E DEL D.P.R. 74/2013, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Metropolitano n. 42 del 16 novembre 2016

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

VI Direzione Ambiente

Servizio Qualità dell'aria, impianti termici ed educazione ambientale

Ufficio impianti termici

Indice (omissis)

Art. 1

Oggetto

Il presente Regolamento, ai sensi del D.Lgs 192/05 e ss. mm. ii. e del D.P.R. 16/04/2013 n. 74 (nel seguito D.P.R.74/2013), disciplina le procedure per l'esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni sugli impianti termici degli edifici riguardanti lo stato di esercizio e manutenzione ai fini del contenimento dei consumi energetici sul territorio di competenza della Città Metropolitana di Messina (nel seguito Autorità Competente), escluso i Comuni di Messina, Barcellona P.G., in quanto Comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti.

L'Autorità Competente può effettuare gli accertamenti e/o le ispezioni, direttamente con proprio personale o affidare il servizio ad un organismo esterno avente le caratteristiche riportate nell'allegato C del D.P.R.74/2013. Nel seguito del presente regolamento, si indicherà con "soggetto esecutore", l'Autorità Competente o, se del caso, l'organismo esterno delegato all'esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni.

Sono soggetti al presente regolamento gli impianti termici degli edifici, secondo la definizione della Legge 90/2013, destinati alla climatizzazione invernale, estiva degli ambienti o alla produzione di acqua calda sanitaria. Sono esclusi dal presente regolamento i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di

singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate e gli impianti di processo.
Sono assimilati agli impianti termici quegli impianti ad uso promiscuo nei quali la potenza utile dedicata alla climatizzazione degli ambienti sia superiore a quella dedicata alle esigenze tecnologiche e/o a fini produttivi, comprendenti anche la climatizzazione dei locali destinati ad ospitare apparecchi o sostanze che necessitano di temperature controllate.

Art. 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni riportate nell'allegato 1.

Art. 3

Riferimenti legislativi e normativi

I principali riferimenti legislativi e normativi sono elencati nell'allegato 2. Nell'allegato 3 si riporta integralmente il D.P.R. 74/2013, espressamente richiamato dal presente regolamento.

Art. 4

Catasto impianti termici (CITE)

È fatto obbligo della registrazione degli impianti termici al sistema informativo denominato Catasto Impianti Termici, di seguito CITE, istituito con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Energia del 1° marzo 2012, n. 71.
Il sistema provvede ad assegnare un codice univoco ad ogni impianto registrato, che può essere letto e/o stampato dai soggetti interessati (responsabile di impianto, terzo responsabile, manutentore, ispettore). Il suddetto codice deve essere riportato su tutti i documenti ed eventuali comunicazioni inerenti l'impianto stesso.
I manutentori, gli ispettori, le società di distribuzione dei combustibili si avvarranno del CITE per la gestione delle attività relative agli impianti termici.
I nuovi impianti dovranno essere registrati entro e non oltre 30 giorni dalla data di rilascio della dichiarazione di conformità.

La registrazione dovrà essere effettuata dai responsabili degli impianti di cui al D.P.R. 74/13, per il tramite degli installatori/manutentori, regolarmente iscritti nell'elenco dei soggetti abilitati all'installazione e manutenzione, istituito per l'aministrazione regionale con D.D.G. 23 luglio 2014, n.556.

La registrazione degli impianti termici nonché gli aggiornamenti degli interventi, previst dal D.P.R. 74/13, dovranno effettuarsi esclusivamente per via telematica attraverso il portale SIENERGIA al seguente indirizzo http://www.cite.energia.sicilia.it/. La mancata registrazione degli impianti e degli interventi previsti comporterà il mancato assolvimento di quanto previsto dal D.P.R. 74/13.

Art. 5
Soggetti responsabili

L'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell'impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica sono affidati al responsabile dell'impianto che può delegarli ad un terzo (terzo responsabile) conformemente a quanto stabilito nell'art. 6 del D.P.R.74/2013.

La delega al terzo responsabile non è consentita nel caso di singole unità immobiliari residenziali, il cui generatore o i generatori non siano installati in locale tecnico esclusivamente dedicato. In tutti i casi in cui nello stesso locale tecnico siano presenti generatori di calore oppure macchine frigorifere al servizio di più impianti termici, può essere delegato un unico terzo responsabile che risponde alle predette attività degli impianti.

Il cambio di responsabilità, a cura del nuovo responsabile, deve essere comunicato al soggetto esecutore e al CITE entro i termini stabiliti dall'art 6, del D.P.R. 74/13.

Art. 6
Temperatura ambiente e limiti di esercizio

La temperatura ambiente ed i limiti di esercizio sono regolamentati dagli artt. 3 e 4 del D.P.R. n.74/2013.

Art. 7

Controllo e manutenzione

Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto termico devono essere eseguite a regola d'arte, da ditte abilitate ai sensi del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37 conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche per l'uso e la manutenzione rese disponibili dall'impresa installatrice dell'impianto ai sensi della normativa vigente (D.P.R. 74/2013, art. 7, c. 1).

Come previsto all'art. 7, comma 2 del D.P.R. 74/2013, qualora l'impresa installatrice non abbia fornito proprie istruzioni specifiche, o queste non siano più disponibili, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte dell'impianto termico devono essere eseguite conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborate dal fabbricante.

Ai sensi dell'art. 7, comma 3 del D.P.R. 74/2013, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione delle restanti parti dell'impianto termico e degli apparecchi e dispositivi per i quali non siano disponibili né reperibili le istruzioni del fabbricante, devono essere eseguite secondo le prescrizioni previste dalle normative UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo.

Ai sensi dell'art. 7, comma 4 del D.P.R. 74/2013, gli installatori ed i manutentori degli impianti termici, nell'ambito delle rispettive responsabilità, devono definire e dichiarare esplicitamente al committente o all'utente, in forma scritta e facendo riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell'impianto o del fabbricante degli apparecchi, quali siano le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l'impianto da loro installato o manutenuto e con quale frequenza dette operazioni vadano effettuate.

Art. 8

Rapporto di Controllo dell'efficienza energetica

In base a quanto stabilito dal D.P.R.74/2013, sono soggetti ai controlli di efficienza energetica gli impianti termici di climatizzazione invernale sia autonomi che centralizzati

alimentati a combustibile gassoso, liquido e solido non rinnovabile, di potenza termica utile maggiore di 10 kW, nonché gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW.

Ai fini della determinazione delle potenze utili, di cui sopra, si esegue la somma delle potenze dei generatori di calore o delle macchine frigorifere quando alimentano lo stesso sottosistema di distribuzione.

il controllo di efficienza energetica riguarda:

- il sottosistema di generazione come definite dall'Allegato A del decreto legislativo;
- la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di regolazione della temperatura centrale e locale nei locali climatizzati;
- la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di trattamento dell'acqua, dove previsti.

Tali operazioni sono effettuate secondo i rispettivi rapporti di controllo di efficienza energetica, così come individuati dal D.P.R. 74/13.

I controlli di efficienza energetica devono essere effettuati:

- all'atto della prima messa in esercizio dell'impianto, a cura dell'installatore;
- nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione, come per esempio il generatore di calore;
- nel caso di interventi che non rientrino tra quelli periodici, ma tali da poter modificare l'efficienza energetica.

Al termine delle operazioni, l'operatore che effettua il controllo provvede a redigere e sottoscrivere uno specifico rapporto di controllo di efficienza energetica, utilizzando i modelli di rapporto di controllo di efficienza energetica di cui al Decreto del Ministero dello sviluppo Economico del 10 febbraio 2014. Una copia del rapporto è rilasciata al responsabile dell'impianto, che lo conserva e lo allega ai libretti di cui al comma 5 dell'articolo 7 del D.P.R. 74/13; una copia va trasmessa a cura del manutentore/installatore al CITE. Il rapporto di efficienza energetica sarà eseguito secondo la cadenza prevista nella tabella A allegata al D.P.R. 74/13.

Qualora il soggetto manutentore rilevi nella sua attività situazioni di immediato pericolo

provvede ad informare senza indugio il responsabile d'impianto e, laddove necessario, il Comune e gli altri soggetti competenti per l'adozione delle eventuali misure cautelari.

I manutentori provvedono, in occasione della prima operazione di controllo e manutenzione programmata o su chiamata, all'aggiornamento del libretto dell'impianto termico utilizzando i modelli di cui all'allegato I del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 febbraio 2014.

Il responsabile dell'impianto provvede ad aggiornare e/o far aggiornare al manutentore rispettivamente secondo le relative competenze, il libretto di impianto e si assume gli obblighi e le responsabilità finalizzate alla gestione dell'impianto stesso nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici e di salvaguardia ambientale.

Il libretto di impianto, comprensivo di tutti gli allegati, è conservato a cura del responsabile presso l'unità immobiliare o impianto.

In caso di trasferimento a qualsiasi titolo dell'immobile o unità immobiliare i libretti di impianto e i relativi allegati, sono consegnati, a cura del responsabile, all'avente causa, debitamente aggiornanti.

I modelli di rapporto di controllo di efficienza energetica, pur prevedendo alcuni controlli di sicurezza sull'impianto e sui relativi sottosistemi di generazione di calore o di freddo, non sono rapporti di controllo o manutenzione ai fini della sicurezza e pertanto non sono esaustivi in tal senso.

Sui modelli di rapporto di controllo di efficienza energetica devono essere annotate, nel campo osservazioni, le manutenzioni e i controlli aggiuntivi effettuati, e nei campi raccomandazioni e prescrizioni i controlli e le manutenzioni da effettuare per consentire l'utilizzo sicuro dell'impianto. Sullo stesso modello il manutentore riporterà la data prevista per il successivo intervento.

Art. 9

Trasmissione del Rapporto di Controllo di efficienza energetica

Una copia del rapporto di controllo di efficienza energetica è trasmessa al CITE della

Regione Siciliana (http://www.cite.energia.sicilia.it/), di cui all'art. 4, entro 30 giorni dalla data di rilascio, a cura dell'installatore per i nuovi impianti, a cura del manutentore per gli impianti esistenti.

Il manutentore o terzo responsabile applica il Bollino Verde di cui all'art. 11, sia sulla copia del rapporto di controllo di efficienza energetica che trasmette al CITE, che sulla copia dello stesso documento rilasciata al responsabile dell'impianto. Nel caso in cui il pagamento è effettuato con altre modalità, espressamente previste dall'art. 11 del presente regolamento, sarà cura del manutentore o terzo responsabile trasmettere al CITE copia della ricevuta che prova l'avvenuto pagamento.

Art. 10
Organismi esterni

Ai sensi dell'art. 9, comma 5, del D.P.R. 74/13, l'Autorità Competente può avvalersi, per l'esecuzione delle attività previste dal comma 1 del citato articolo, anche di organismi esterni.

In caso di affidamento a organismi esterni delle attività relative agli accertamenti e alle ispezioni necessarie all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici, questi devono comunque soddisfare i requisiti minimi professionali e di indipendenza di cui all'allegato C del D.P.R. 74/13.

Art. 11
Tariffe e Bollino verde

Come stabilito all'art. 10 del D.P.R. 74/2013, ai fini della copertura dei costi per l'adeguamento e la gestione del catasto degli impianti termici, per la promozione di campagne di informazione e sensibilizzazione dei cittadini, nonché per gli accertamenti e le ispezioni sugli impianti stessi, è prevista la corresponsione di un contributo da parte dei responsabili degli impianti.

Il contributo di cui al punto precedente viene versato in occasione dell'invio del controllo di

efficienza energetica secondo le scadenze temporali previste dal D.P.R. 74/13, riportate nell'allegato 5.

I manutentori regolarmente abilitati alle attività di cui al D.M. 37/08, art. 1, comma 2, ed iscritti nel sistema di accreditamento regionale previsto dal D.D.G. 23 luglio 2014, n. 556, acquisiscono i bollini verdi, da applicare sui rapporti di controllo di efficienza energetica, sia sull'originale che sulla copia, con le modalità e nei luoghi indicati dall'Autorità Competente a seguito di apposito provvedimento del Dirigente competente. Copia del rapporto di controllo tecnico, provvisto di bollino verde, è inviata a cura del manutentore al CITE.

L'importo può essere corrisposto anche mediante bollettino di versamento sul c/c n. 14087985 intestato a Città Metropolitana di Messina.

Le tariffe, nonché l'importo del bollino verde, saranno determinate con Decreto sindacale, individuando le opportune riduzioni da applicare ai cittadini in condizioni di particolare disagio economico, tenendo conto del numero, della potenza e della tipologia degli impainti sotto riportati, al fine di coprire i costi degli accertamenti e delle ispezioni degli impianti termici, nonché la gestione del catasto di cui all'art. 4 e l'informazione ai cittadini di cui all'art. 22 del presente regolamento.

Art. 12
Accertamenti dei rapporti di controllo di efficienza energetica

Ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 74/13, il soggetto esecutore provvederà all'accertamento cartaceo dei rapporti di controllo di efficienza energetica, pervenuti al Catasto Impianti Termici (CITE).

Qualora dall'accertamento cartaceo se ne rilevi la necessità, preliminarmente verrà contattato il manutentore/installatore affinché procedano agli adeguamenti eventualmente necessari.

Così come previsto dall'art. 9, comma 4, del D.P.R. 74/13, l'accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica inviato dal manutentore è ritenuto sostitutivo dell'ispezione per gli impianti di potenza termica utile nominale complessiva compresa tra 10 kW e 100 kW, alimentati a gas (metano o GPL), destinati alla climatizzazione invernale, nonché per

gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale complessiva compresa tra 12 kWe 100 kW.

Nella fase di accertamento documentale dei rapporti di efficienza energetica degli impianti di qualsiasi potenza, qualora si rilevino carenze che possono determinare condizioni di grave pericolo, senza che il manutentore abbia predisposto le specifiche prescrizioni, l'Autorità Competente segnalerà, al responsabile dell'impianto e/o al Comune e/o al fornitore di gas, tempestivamente l'anomalia ed eventualmente a ordinare la disattivazione dell'impianto.

I relativi oneri sono a carico del responsabile dell'impianto. La riattivazione dell'impianto potrà avvenire solo dopo i necessari lavori di adeguamento alle norme e il conseguente rilascio, da parte della ditta esecutrice degli interventi, della dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/08.

Qualora si evidenzino altre anomalie e/o difformità, questa Autorità Competente valuterà, in base alla gravità dell'anomalia e/o difformità riscontrata, se assumere provvedimenti finalizzati all'adeguamento della stessa e, nel caso, programmerà un'immediata ispezione con addebito. In caso di difformità tra i dati in possesso dell'Autorità Competente e le informazioni contenute nei rapporti tecnici trasmessi, il responsabile dell'impianto, per il tramite del manutentore, dovrà comunicare entro 30 giorni le informazioni che gli verranno richieste da questa Autorità Competente. Il non rispetto del suddetto termine comporterà una ispezione con addebito.

Art. 13
Costituzione della banca dati

Ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs 192/05, al fine di costruire una banca dati aggiornata, questa Autorità Competente, per il tramite del Dipartimento dell'Energia, potrà richiedere alle società di vendita di combustibile l'ubicazione e la titolarità degli impianti da esse riforniti nel corso degli ultimi dodici mesi.

Art. 14

Ispezione sugli impianti termici

Ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.P.R. 74/13, verranno effettuati gli accertamenti e le ispezioni necessari all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici, in un quadro di azioni che promuova la tutela degli interessi degli utenti e dei consumatori.

Le ispezioni verranno effettuate su impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale non minore di 10 kW e di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale non minore di 12 kW. L'ispezione consisterà in accertamenti di carattere amministrativo e di natura tecnica, in particolare comprende una valutazione di efficienza energetica del generatore, una stima del suo corretto dimensionamento rispetto al fabbisogno energetico per la climatizzazione invernale ed estiva dell'edificio, in riferimento al progetto dell'impianto, se disponibile, e una consulenza sui possibili interventi atti a migliorare il rendimento energetico dell'impianto in modo economicamente conveniente. I risultati delle ispezioni sono allegati al libretto di impianto di cui all'art. 7, comma 5 dello stesso D.P.R.

Per gli impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale compresa tra 10 kW e 100 kW, alimentati a gas, metano o GPL e per gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale compresa tra 12 kW e 100 kW, l'accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica inviato dal manutentore o terzo responsabile è ritenuto sostitutivo dell'ispezione.

Ai fini degli obiettivi di miglioramento dell'efficienza energetica, le ispezioni sono programmate in base ai seguenti criteri e priorità:

- impianti per cui non sia pervenuto il rapporto di controllo di efficienza energetica compreso la mancanza del "Bollino Verde";
- impianti dotati di generatori o macchine frigorifere con anzianità superiore a 15 anni;
- impianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW: ispezioni sul 100 per cento degli impianti, ogni due anni;

- impianti dotati di macchine frigorifere con potenza termica utile nominale superiore ai 100 kW: ispezioni sul 100 per cento degli impianti, ogni quattro anni;
- impianti dotati di generatori a gas con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW e impianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido con potenza termica utile nominale compresa tra 20 kW e 100 kW: ispezioni sul 100 per cento degli impianti, ogni quattro anni;
- gli impianti, di cui all'articolo 8, comma 7, del D.P.R. 74/13, per i quali dai rapporti di controllo dell'efficienza energetica risulti la non riconducibilità a rendimenti superiori a quelli fissati nell'allegato B del suddetto decreto.

Per l'effettuazione di detti controlli, questa Autorità competente si avvarrà della figura dell'ispettore degli impianti termici.

L'ispettore, che dovrà avere libero accesso agli impianti, controllerà che gli stessi siano gestiti, eserciti e manutenuti in modo conforme alla normativa vigente.

L'ispettore è tenuto alla compilazione di un verbale di ispezione riportante tutti i dati rilevati, le anomalie, le osservazioni, che dovrà essere sottoscritto dallo stesso e dal responsabile dell'impianto, o da suo delegato, in triplice copia. Le prime due copie saranno trattenute dall'ispettore dell'Autorità Competente (ovvero Organismo esterno). Una copia del verbale sarà rilasciata al responsabile che dovrà conservarla in allegato al libretto di impianto.

Qualora il responsabile d'impianto si rifiutasse di apporre la firma sul verbale di visita, si procederà all'annotazione sul verbale stesso, dandone comunicazione agli enti competenti.

L'ispettore può riservarsi di non completare, annotandolo, la parte del rapporto di prova relativa agli interventi atti a migliorare il rendimento energetico e la parte relativa alla stima del dimensionamento del generatore. In questo caso dovrà spedire entro 30 giorni al responsabile dell'impianto, tramite il soggetto esecutore, le apposite relazioni di dettaglio che saranno allegate al rapporto di prova.

La mancanza del libretto di impianto e/o l'accertamento della mancata effettuazione dell'ultimo controllo e/o dell'ultima manutenzione di cui al precedente art. 7 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista al comma 5, art. 15 del D.Lgs 192/2005 e ss. mm. ii.

L'ispettore deve presentarsi all'appuntamento nella fascia oraria indicata nell'avviso di cui all'art. 15 del presente regolamento munito di apposita tessera di riconoscimento mantenendo sempre un contegno corretto e cortese nei confronti dell'utente. Nessuna somma di denaro deve essere consegnata a qualsiasi titolo all'ispettore.

Inoltre, l'ispettore non deve eseguire interventi sull'impianto, né indicare nominativi di progettisti, installatori, manutentori, né dare informazioni di carattere pubblicitario o commerciale su prodotti o aziende.

Art. 15
Modalità di esecuzione dell'ispezione

L'ispezione sull'impianto termico è annunciata al responsabile dell'impianto, a cura del soggetto esecutore, con almeno 30 giorni d'anticipo mediante:

- apposita cartolina di avviso (o con altro mezzo idoneo, compreso la posta elettronica certificata), su cui sono indicati il giorno, l'orario o la fascia oraria (non maggiore di due ore) della visita e le modalità dell'esecuzione del controllo in sito;
- per mezzo di accordi diretti o telefonici, tra l'utente ed il personale incaricato delle ispezioni, successivi all'invio della cartolina di cui sopra;
- altre forme di preavviso che comunque garantiscano l'utente e non rechino eccessivi disagi, come aviso collettivo affisso in modo ben visibile in più punti dell'androne dello stabile, previa comunicazione all'Amministratore del Condominio;

in ultimo si invierà una raccomandata con ricevuta di ritorno con spese a carico del destinatario.

Si intende a carico del responsabile dell'impianto la convocazione dell'eventuale responsabile d'esercizio e/o manutenzione e dell'occupante dell'immobile se diverso dal responsabile dell'impianto stesso.

In sede di ispezione l'utente dovrà mettere a disposizione del personale incaricato, a seconda della tipologia dell'impianto, la documentazione relativa all'impianto stesso ed in particolare il libretto di impianto o di centrale regolarmente compilato, la dichiarazione di conformità, il libretto di istruzione degli apparecchi ed inoltre il certificato di prevenzione

incendi e la documentazione INAIL ove previsti.

I soggetti preavvisati dell'ispezione, in caso di giustificazioni motivate e documentate, possono chiedere di rimandare l'ispezione ad alatra data. Se tale richiesta è effettata verrà accolta senza nessun onere per il richiedente.

L'ispezione può essere rimandata solo una volta, salvo gravi motivazioni, e comunque deve essere effettuata entro tre mesi dalla data stabilita nel primo avviso.

Nel caso in cui a seguito di accertamento, i documenti inviati risultassero non validi, l'utente, entro il 5° giorno che precede l'ispezione, può inviare ulteriore documentazione comprovante la regolarità della stessa, allora in questo caso si può procedere all'annullamento dell'ispezione.

una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, comunicando l'assenza di un impianto soggetto alle ispezioni o comprovi la regolarità della documentazione che a seguito dell'accertamento sia risultata non valida, allora si può procedere all'annullamento dell'ispezione stessa. Nel caso in cui l'ispezione non può essere effettuata nella data concordata per cause imputabili al responsabile dell'impianto, senza motivata giustificazione, allo stesso verrà addebitato l'importo che sarà quantificato con Decreto Sindacale, a titolo di rimborso spese per "mancato appuntamento".

L'esecuzione delle ispezioni all'interno delle singole abitazioni avverranno con il consenso ed in presenza degli occupanti delle medesime o di persone da essi delegate.

In caso di reiterato diniego di accesso o assenza del responsabile di impianto, non opportunamente motivati e documentati, è considerata violazione e pertanto daranno origine alla notifica delle sanzioni descritte nel presente regolamento.

Art. 16
Costo dell'attività ispettiva

Il costo dell'attività ispettiva, qualora sia a carico del responsabile dell'impianto, in ragione delle fasce di potenza, come sotto riportato, sarà determinato con Decreto Sindacale, individuando le opportune riduzioni da applicare ai cittadini in condizioni di particolare disagio economico.

Tabella - Oneri per le verifiche ispettive

TIPOLOGIA DI IMPIANTO	IMPORTO [€]
Impianti con potenza utile maggiore di 10 kW e potenza al focolare inferiore a 35 kW	
Impianti con potenza al focolare da 35 kW a 116,3 kW	
Impianti con potenza al focolare da 116,4 kW a 350 kW	
Impianti con potenza al focolare superiore a 350 kW	
Macchine frigorifere e/o pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico e macchine frigorifere e/o pompe di calore ad assorbimento a fiamma diretta 12 kW < P < 100 kW	
Macchine frigorifere e/o pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico e macchine frigorifere e/o pompe di calore ad assorbimento a fiamma diretta Put ≥ 12 kW	
Pompe di calore a compressione di vapore azionate da motore endotermico P ≥ 12 kW	
Pompe di calore ad assorbimentol alimentate da energia termica P ≥ 12 kW	
Sottostazione di scambio termico da rete ad utenza P >10 kW	

Art. 17

Impianti termici o generatori disattivati

Sono considerati impianti termici e/o generatori disattivati quelli privi di parti essenziali senza le quali l'impianto termico e/o il generatore non può funzionare e quelli non collegati ad una fonte di energia.

I responsabili degli impianti termici, nei quali è stato disattivato l'intero impianto o singoli generatori, devono trasmettere al soggetto esecutore e al CITE, entro 30 giorni dalla data di disattivazione, apposita dichiarazione, resa sotto forma di atto notorio, il cui modello è

riportato nell'allegato 11. Una copia di tale dichiarazione sarà allegata al libretto d'impianto. L'eventuale riattivazione può avvenire solo dopo l'esecuzione di un intervento di manutenzione e controllo di efficienza energetica e la conseguente trasmissione del relativo rapporto al soggetto esecutore e al CITE.

Art. 18
Situazioni particolari

Nel caso in cui, durante le operazioni di ispezione, si riscontri la presenza di generatori di calore, o impianti mai denunciati, l'ispettore ne prende nota. Il responsabile dell'impianto, fatte salve le eventuali sanzioni amministrative, procederà alla regolarizzazione entro 30 giorni provvedendo ad aggiornare il catasto degli impianti termici (CITE) e trasmettendo al soggetto esecutore la scheda identificativa dell'impianto aggiornata.

Qualora l'ispezione non possa avere luogo a causa della disattivazione o inesistenza dell'impianto termico, l'ispettore annoterà sul rapporto di prova la circostanza in modo da poter successivamente aggiornare il catasto impianti di cui all'art. 4.

Se durante l'ispezione si rileva un impianto disattivato senza che l'utente abbia provveduto ad inviare la dichiarazione di cui al precedente art. 17 o l'abbia inviata fuori dai termini previsti nello stesso articolo, quest'ultimo è tenuto a corrispondere il rimborso spese di cui all'art. 16.

Art. 19
Anomalie rilevate durante le ispezioni

Qualora il manutentore, durante l'esecuzione delle operazioni affidate, rilevi anomalie dell'impianto anche non rientranti nel campo di applicazione del D.P.R. 412/93, ma afferenti il regolare esercizio dell'impianto, deve comunque riportare sui rapporti tecnici che rilascia all'utente le "raccomandazioni" o "prescrizioni" atte ad eliminare le anomalie stesse.

In considerazione di quanto previsto dalla normativa vigente, gli ispettori incaricati all'esecuzione delle verifiche effettueranno accertamenti amministrativi e tecnici, rilevando le eventuali anomalie.

Le anomalie riscontrate a seguito della visita da parte del soggetto esecutore saranno suddivise in classi di pericolosità:

- classe A: relativa a rapporti di prova senza anomalie;
- classe B: relativa a rapporti di prova con anomalie lievi;
- classe C: relativa a rapporti di prova con anomalie gravi;
- classe D: relativa a rapporti di prova con anomalie estremamente pericolose.

In presenza di situazioni di grave pericolosità, l'ispettore potrà richiedere la disattivazione dell'impianto da disporsi con apposito atto dell'Autorità Competente (l'art. 16, comma 6, D.Lgs 164/2000 prevede che l'Autorità Competente segnali al distributore del gas la situazione e questi poi procederà alla disattivazione). Il D.P.R. 392/94 affida ai Comuni il compito di verificare e, se del caso, diffidare l'utente nel caso di impianti pericolosi.

Nel caso in cui, durante l'ispezione sui generatori a fiamma alimentati a combustibile gassoso o liquido, venga rilevato un rendimento di combustione inferiore ai limiti fissati dall'allegato B del D.P.R. 74/2013, quest'ultimo deve essere ricondotto ai limiti fissati nello stesso allegato entro 15 giorni, mediante operazioni di manutenzione effettuate dal tecnico manutentore, fermo restando l'esclusione del generatore dalla conduzione in esercizio. Se malgrado l'intervento manutentivo si rileva l'impossibilità di ricondurre il rendimento di combustione nei limiti di legge, il generatore dovrà essere sostituito entro 180 giorni dalla data del controllo effettuato dall'ispettore.

Art. 20
Accertamento di violazione

In funzione dell'anomalia rilevata, l'invito alla messa a norma dell'impianto termico (accertamento di violazione) sarà notificato al titolare dell'impianto, ossia al proprietario, all'amministratore o al terzo responsabile. La notifica avverrà a mezzo posta, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione dei risultati delle verifiche da parte dell'Autorità Competente.

L'invito conterrà i riferimenti per l'esatta individuazione dell'impianto (quali ubicazione, caratteristiche tecniche, ecc), le anomalie rilevate, con l'indicazione degli elementi da

adeguare ed i termini di scadenza entro i quali effettuare l'adeguamento ed il controllo di efficienza energetica ai sensi del D.P.R. 74/13.

Per le anomalie tecniche rilevate sugli impianti termici, il termine di adeguamento sarà definito in base alla classe di pericolosità. L'invito alla messa a norma per le classi di pericolosità più elevata potrà contenere il divieto d'utilizzo. Per l'adeguamento, verrà diffidato il responsabile di impianto ad effettuare, entro un termine perentorio, commisurato alla complessità dell'intervento e al grado di rischio che l'anomalia comporta, di massimo 60 giorni, gli interventi necessari ad eliminare le irregolarità riscontrate e notificate e ad inviare il rapporto di controllo di efficienza energetica così come previsto dal presente regolamento; il mancato adempimento delle prescrizioni entro il termine assegnato comporta l'avvio della procedura sanzionatoria prevista.

Art. 21
Sanzioni

In relazione agli adempimenti di cui al D.P.R. 74/13 vigono le sanzioni previste dall'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo n. 192/05, a carico di proprietario, conduttore, amministratore di condominio e terzo responsabile, e comma 6, a carico dell'operatore incaricato del controllo e manutenzione.

Il proprietario o il conduttore dell'unità immobiliare, l'amministratore del condominio, o l'eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, qualora non abbia provveduto alle operazioni di controllo degli impianti di climatizzazione, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3.000 euro.

L'operatore incaricato dell'attività di controllo che non abbia provveduto a redigere, sottoscrivere e trasmettere il rapporto di controllo, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 6.000 euro di cui al comma 6, art. 15 del D.Lgs 192/2005. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni di cui sopra, si applicano le norme ed i principi di cui al Capo I della Legge 24 novembre 1981, n. 689. All'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e all'introito delle stesse provvede l'Autorità Competente.

Art. 22

Informazione

Il soggetto esecutore provvede ad informare i cittadini e a diffondere il presente regolamento. Provvede, altresì, alla promozione di campagne di informazione, sensibilizzazione e assistenza all'utenza attraverso mezzi adeguati, in un quadro di azioni che incoraggi la tutela degli interessi dei cittadini.

Art. 23

Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente regolamento, si rimanda a quanto stabilito dalla vigente legislazione in materia di impianti termici.

Allegato 1 (OMISSIS)

Le definizioni riportate nell'Allegato 1 sono le stesse riportate nel Decreto Dirigenziale 14 gennaio 2015, n. 2

Allegato 2 (OMISSIS)

I riferimenti legislativi e normativi sono gli stessi riportati nel Decreto Dirigenziale 14 gennaio 2015, n. 2

Allegato 3 (OMISSIS)

Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192

Allegato 4

Memorandum per il responsabile di impianto, il terzo responsabile, il manutentore ed il conduttore dell'impianto termico

Responsabile dell'impianto termico

Il Responsabile dell'impianto termico, così come identificato nell'allegato 1 - Definizioni, è responsabile dell'esercizio, della conduzione, del controllo e della manutenzione del proprio impianto.

In tale veste, tra l'altro, è tenuto a:

- condurre l'impianto termico nel rispetto dei valori massimi della temperatura ambiente di cui all'art. 3 del D.P.R. 74/2013 e nel rispetto del periodo annuale di accensione e della durata giornaliera di attivazione di cui all'art. 4 dello stesso D.P.R.;
- demandare la conduzione dell'impianto termico con potenza termica nominale superiore a 232 kW ad un operatore in possesso di idoneo patentino (conduttore);
- demandare ad operatori in possesso della specifica certificazione (patentino da frigorista) gli interventi tecnici su impianti frigoriferi, condizionatori, pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra come previsto dagli art. 8 e 9 del D.P.R. 43/2012;
- provvedere affinché siano eseguite le operazioni di controllo e manutenzione dell'impianto con le modalità e la tempistica di cui all'art. 7 del D.P.R. 74/2013, avvalendosi di ditte abilitate ai sensi del D.M. 37/2008;
- provvedere affinché siano eseguiti i controlli dell'efficienza energetica dell'impianto con le modalità e la tempistica di cui all'art. 8 e all'allegato A del D.P.R. 74/2013, avvalendosi delle ditte abilitate ai sensi del D.M. 37/2008;
- acquisire il segno identificativo (bollino verde) da applicare sui rapporti di controllo di efficienza energetica di cui all'art. 11 del presente regolamento, se non assolto dal manutentore;
- conservare, compilare e sottoscrivere quando previsto, la documentazione tecnica dell'impianto, ed in particolare:

- la dichiarazione di conformità o la dichiarazione di rispondenza di cui al D.M. 37/08;
- copia del rapporto di controllo e manutenzione, che il manutentore/installatore ha l'obbligo di redigere al termine di ciascuna operazione di controllo e manutenzione;
- copia del rapporto di controllo di efficienza energetica, che il manutentore/installatore ha l'obbligo di redigere, secondo quanto previsto dalll'art. 8 del D.P.R. 74/2013;
- copia del rapporto di prova che l'ispettore ha l'obbligo di redigere al termine di una eventuale ispezione dell'impianto termico;
- il libretto di impianto;
- i libretti d'uso e manutenzione dei vari componenti dell'impianto.

- redigere ed inviare, quando previsto, al soggetto esecutore:
  - la scheda identificativa dell'impianto di cui all'allegato 1 - Definizioni;
  - la comunicazione del cambio del responsabile dell'impianto termico di cui all'art. 5 del presente regolamento (allegato 8);
  - nel caso il responsabile dell'impianto sia un amministratore di condominio, la comunicazione di nomina o revoca di quest'ultimo (allegato 10);
- compilare, firmare ed inviare, quando previsto, al soggetto esecutore:
  - la dichiarazione di disattivazione dell'impianto termico di cui all'art. 17 del presente regolamento (allegato 11);
  - la dichiarazione di avvenuto adeguamento dell'impianto termico di cui all'art. 17 del presente regolamento (allegato 12);
  - la comunicazione della sostituzione del generatore di calore (allegato 13);
- consentire l'ispezione dell'impianto termico di cui è responsabile con le modalità e le tempistiche di cui all'art. 15 e firmando, per presa visione, il rapporto di controllo che l'ispettore compila al termine dei controlli.

Il responsabile dell'impianto termico può delegare le proprie responsabilità ad un "terzo responsabile" con la disciplina e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.P.R. 74/2013; in questo

caso è tenuto a compilare e controfirmare la parte all'uopo dedicata della comunicazione di nomina/revoca del terzo responsabile (allegato 9).

Terzo responsabile dell'impianto termico

Il terzo responsabile dell'impianto termico, così come identificato nell'allegato 1 - Definizioni, nominato dall'occupante o dal proprietario o dal responsabile di condominio con le modalità di cui all'art. 6 del D.P.R. 74/2013, subentra a questi ultimi nella responsabilità dell'esercizio, conduzione, controllo e manutenzione dell'impianto termico; risponde, altresì, del rispetto delle norme in materia di sicurezza e tutela dell'ambiente.

In tale veste, tra l'altro, è tenuto a:

- adempiere a tutti I compiti a carico del proprietario/occupante;
- trasmettere al soggetto esecutore una copia del rapport di controllo di efficienza energetica con la cadenza indicate nell'allegato 5;
- predisporre ed inviare al soggetto esecutore ntro 10 giorni lavorativi la comunicazione di nomina a terzo responsabile (allegato 9);
- comunicare al soggetto esecutore entro 2 giorni lavorativi eventuali revoche, dimissioni o decadenze dall'incarico di terzo responsabile (allegato 9);
- in caso di rescissione contrattuale, consegnare al proprietario o all'eventuale terzo responsabile subentrante l'originale del libretto di impianto e gli eventuali allegati debitamente aggiornati.

Manutentore

Il Manutentore è il tecnico che, in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa, viene incaricato dal responsabile dell'impianto ad eseguire i controlli di cui all'allegato 1 - Definizioni e le manutenzioni di cui allo stesso allegato.

In tale veste, tra l'altro, è tenuto a:

- compilare le parti del libretto di impianto di sua competenza;
- effettuare i controlli e le manutenzioni secondo quanto stabilito nei commi 1, 2 e 3, dell'art. 7 del D.P.R. 74/2013 e dall'art. 7 del presente regolamento;

- effettuare i controlli di efficienza energetica secondo quanto stabilito nei commi 1, 2, 3 e 4, dell'art. 8 del D.P.R. 74/2013;
- redigere e firmare, in tre copie, il pertinente rapporto di controllo efficienza energetica al termine delle operazioni di controllo (una copia va consegnata al responsabile dell'impianto, una inviata al soggetto esecutore ed una trattenuta per sé);
- dichiarare esplicitamente ed in forma scritta all'utente/committente e facendo riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell'impianto o del fabbricante degli apparecchi:
    - quali sono le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l'impianto per garantire la sicurezza delle persone e delle cose;
    - con quale frequenza le operazioni di cui sopra vanno effettuate.

Conduttore

Il Conduttore, così come identificato nell'allegato 1 - Definizioni, è un operatore che, dotato di idoneo patentino, esegue le operazioni di conduzione su impianti termici. La figura del conduttore è obbligatoria per impianti aventi una potenza termica nominale superiore a 232 kW (art. 287 D.Lgs 152/2006).

In tale veste, tra l'altro, è tenuto a:

- applicare le procedure di attivazione e conduzione dell'impianto termico;
- garantire la funzionalità della centrale termica e dei suoi componenti attraverso la verifica e il controllo dei parametri di regolazione intervenendo, quando necessario, sugli appositi dispositivi.

Allegato 5

Cadenza dei controlli di efficienza energetica e trasmissione del rapporto all'Autorità Competente

Tabella – Tipologia e cadenza di controlli di efficienza energetica sugli impianti termici

TIPOLOGIA IMPIANTO	ALIMENTAZIONE	POTENZA TERMICA UTILE (1) [kW]	CADENZA DEI CONTROLLI DI EFFICIENZA ENERGETICA	RAPPORTO DI CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA (2)
Impianti con generatore di calore a fiamma	Generatori alimentati a combustibile liquido o solido	10 ≤ P ≤ 100	2	Rapporto tipo 1
		P > 100	1	
	Generatori alimentati a gas, metano o Gpl	10 ≤ P ≤ 100	4	Rapporto tipo 1
		P > 100	2	
Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore	Macchine frigorifere e/o pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico e macchine frigorifere e/o pompe di calore ad assorbimento a fiamma diretta	12 ≤ P ≤ 100	4	Rapporto tipo 2
		P ≥ 100	2	
	Pompe di calore a compressione di vapore azionate da motore endotermico	P ≥ 12	4	Rapporto tipo 2
	Pompe di calore ad assorbimento alimentate da	P ≥ 12	2	Rapporto tipo 2

TIPOLOGIA IMPIANTO	ALIMENTAZIONE	POTENZA TERMICA UTILE (1) [kW]	CADENZA DEI CONTROLLI DI EFFICIENZA ENERGETICA	RAPPORTO DI CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA (2)
	energia termica			
Impianti alimentati da teleriscaldamento	Sottostazione di scambio termico da rete ad utenza	P > 10	4	Rapporto tipo 3
Impianti cogenerativi	Microgenerazione	P_{el} < 50	4	Rapporto tipo 4
	Unità cogenerative	P_{el} ≥ 50	2	Rapporto tipo 4
P - Potenza termica utile P_{el} - Potenza elettrica nominale				
(1) I limiti degli intervalli sono riferiti alla potenza utile nominale complessiva dei generatori e delle macchine frigorifere che servono lo stesso impianto, inteso come stesso sistema di distribuzione.				
(2) I modelli di rapporto di efficienza energetica, nelle configurazioni relative alle diverse tipologie impiantistiche, caratterizzati da una numerazione progressiva che li identifica, sono stati emanati con il D.M. 10 febbraio 2014 (G.U. n. 55 del 7 marzo 2014) e il termine ultimo per la loro adozione definitiva è stato prorogato al 15/10/2014 (D.M. 26/06/2014)				

Allegato 6

Accertamenti e cadenza delle ispezioni sugli impianti termici (D.P.R. 74/2013)

Tabella - Accertamenti e cadenza delle ispezioni sugli impianti termici

SERVIZIO	ALIMENTAZIONE	POTENZA TERMICA UTILE NOMINALE (1)	ACCERTAMENTI E CADENZA DELLE ISPEZIONI SUL 100% DEGLI IMPIANTI
Climatizzazione invernale o produzione di acqua calda sanitaria	Gas metano o GPL	Compresa tra 10 kW e 100 kW	Accertamento del rapporto di controllo dell'efficienza energetica
		Superiore a 100 kW	Ispezioni ogni 4 anni
	Combustibile liquido o solido non rinnovabile	Minore di 20 kW e non inferiore a 10 kW	Accertamento del rapporto di controllo dell'efficienza energetica
		Compresa tra 20 kW e 100 kW	Ispezioni ogni 4 anni
		Superiore a 100 kW	Ispezioni ogni 2 anni
Tutti (2)	Macchine frigorifere/Pompe di calore	Compresa tra 12 kW e 100 kW	Accertamento del rapporto di controllo dell'efficienza energetica
		Superiore a 100 kW	Ispezioni ogni 4 anni
	Cogenerazione e teleriscaldamento	Superiore a 100 kW	Accertamento del rapporto di controllo dell'efficienza energetica
1) Limiti degli intervalli riferiti alla potenza utile nominale complessiva di generatori e delle macchine frigorifere che servono lo stesso impianto (stesso sottosistema di distribuzione)			
(2) Climatizzazione invernale, climatizzazione estiva, produzione di acqua calda sanitaria			

Allegato 7

Periodi di accensione in base ai Gradi Giorno e alla zona climatica della località

Tabella - Periodi di accensione in base ai Gradi Giorno e alla zona climatica della località

GRADI GIORNO	ZONA CLIMATICA	PERIODO DI ACCENSIONE	ORE AL GIORNO DI ACCENSIONE
Fino a 600	A	Dal 1 dicembre al 15 marzo	6 ore giornaliere
Da 601 a 900	B	Dal 1 dicembre al 31 marzo	8 ore giornaliere
Da 901 a 1400	C	Dal 15 novembre al 31 marzo	10 ore giornaliere
Da 1401 a 2100	D	Dal 1 novembre al 15 aprile	12 ore giornaliere
Da 2101 a 3000	E	Dal 15 ottobre al 15 aprile	14 ore giornaliere
Oltre 3000	F	Nessuna limitazione	Nessuna limitazione

Tabella – Suddivisione dei Comuni per zona climatica

ZONA CLIMATICA	COMUNI
A	-
B	Acquedolci, Alì Terme, Barcellona Pozzo di Gotto, Brolo, Capo d'Orlando, Condrò, Falcone, Furci Siculo, Furnari, Gaggi, Giardini-Naxos, Gioiosa Marea, Gualtieri Sicaminò, Letojanni, Lipari, Malfa, Mazzarrà Sant'Andrea, Merì, MESSINA, Milazzo, Nizza di Sicilia, Oliveri, Pace del Mela, Patti, Roccalumera, San Filippo del Mela, Sant'Agata di Militello, Sant'Alessio Siculo, Santa Marina Salina, Santa Teresa di Riva, Santo Stefano di Camastra, Saponara, Scaletta Zanclea, Spadafora, Taormina, Terme Vigliatore, Torregrotta, Torrenova, Venetico, Villafranca Tirrena

ZONA CLIMATICA	COMUNI
C	Alcara li Fusi, Alì, Capri Leone, Caronia, Casalvecchio Siculo, Castroreale, Ficarra, Fiumedinisi, Forza d'Agrò, Francavilla di Sicilia, Gallodoro, Graniti, Itala, Leni, Mandanici, Militello Rosmarino, Mirto, Monforte San Giorgio, Mongiuffi Melia, Montagnareale, Pagliara, Pettineo, Piraino, Reitano, Roccavaldina, Rodì Milici, San Pier Niceto, San Piero Patti, Sant'Angelo di Brolo, Santa Lucia del Mela, Savoca, Sinagra, Tortorici, Tripi, Valdina
D	Antillo, Basicò, Castel di Lucio, Castell'Umberto, Castelmola, Fondachelli-Fantina, Frazzanò, Galati Mamertino, Librizzi, Limina, Longi, Malvagna, Moio Alcantara, Motta Camastra, Motta d'Affermo, Naso, Novara di Sicilia, Raccuja, Roccafiorita, Roccella Valdemone, Rometta, San Fratello, San Marco d'Alunzio, San Salvatore di Fitalia, Tusa, Ucria
E	Capizzi, Cesarò, Mistretta, Montalbano Elicona, San Teodoro, Santa Domenica Vittoria
F	Floresta

Allegato 8

Comunicazione cambio del nominativo del responsabile dell'impianto termico (OMISSIS)

Allegato 9

Comunicazione di nomina/revoca/cessazione del terzo responsabile (OMISSIS)

Allegato 10

Comunicazione di nomina/cessazione di amministratore di condominio (OMISSIS)

Allegato 11

Dichiarazione disattivazione dell'impianto termico (OMISSIS)

Allegato 12

Dichiarazione di avvenuto adeguamento dell'impianto termico (OMISSIS)

Allegato 13

Comunicazione sostituzione del generatore di calore (OMISSIS)

Allegato 14

Rapporto di prova – Ispezioni impianti con generatore di calore a fiamma (OMISSIS)

Allegato 15

Rapporto di prova – Ispezioni impianti con machine frigorifere (OMISSIS)

3.2.5 REGOLAMENTO RECANTE CRITERI E PROCEDURE PER L'ESECUZIONE DEGLI ACCERTAMENTI E DELLE ISPEZIONI SUGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 192/05 E SS. MM. II. E DEL D.P.R. 74/2013 (RELATIVAMENTE AI COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE A 40.000 ABITANTI), approvato con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 10 del 14/03/2019

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Direzione Riserve Naturali, Difesa del Suolo, Controllo Ambientale ed Energia

Ufficio Servizi in campo energetico

Sommario (omissis)

Art. 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento, ai sensi del D.Lgs 192/05 e ss. mm. ii. e del D.P.R. 16/04/2013 n. 74, disciplina l'esecuzione degli accertamenti[1] e delle ispezioni sugli impianti termici degli edifici per verificarne lo stato di esercizio e manutenzione.

2. Il presente regolamento si applica agli impianti termici degli edifici, secondo la definizione della Legge 90/2013 e ss. mm. ii., destinati alla climatizzazione invernale ed estiva degli ambienti. Sono esclusi dal presente regolamento i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità[2] immobiliari ad uso residenziale ed assimilate e gli impianti di processo.

3. Sono assimilati agli impianti termici quegli impianti ad uso promiscuo con potenza utile dedicata alla climatizzazione degli ambienti superiore a quella dedicata alle esigenze tecnologiche e/o a fini produttivi, comprendenti anche la climatizzazione dei locali destinati

[1] Il significato delle parti in corsivo è precisato nell'allegato 1 – "Definizioni".

[2] Tra le singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate sono da intendersi comprese anche:
- gli edifici residenziali monofamiliare;
- le singole unità immobiliari utilizzate come sedi di attività professionali (ad esempio studio medico o legale) o commerciale (ad esempio agenzia di assicurazioni) o associativa (ad esempio sindacato, patronato) che prevedono un uso di acqua calda sanitaria comparabile a quello tipico di una destinazione puramente residenziale.

ad ospitare apparecchi o sostanze che necessitano di temperature controllate.

4. Il presente regolamento si applica agli impianti presenti nei Comuni con meno di 40.000 abitanti della Città Metropolitana di Palermo (nel seguito Autorità Competente)[3].

Art. 2
Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni riportate nell'allegato 1.

Art. 3
Riferimenti legislativi e normativi

I principali riferimenti legislativi e normativi sono elencati nell'allegato 2.

Art. 4
Soggetti

1. Sono soggetti responsabili dell'impianto il proprietario o il conduttore.

2. L'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell'impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica sono affidati al responsabile dell'impianto che può delegarli ad un terzo (terzo responsabile) conformemente a quanto stabilito nell'art. 6 del D.P.R.74/2013.

3. Il cambio di responsabilità[4], a cura del nuovo responsabile, deve essere comunicato al soggetto esecutore ed al CITE di cui all'art. 15:

a) entro 10 giorni lavorativi se il cambio è conseguente alla nomina di un terzo responsabile o alla nomina di un nuovo amministratore di condominio utilizzando, rispettivamente, gli allegati 12 e 13;

b) entro 30 giorni lavorativi se il cambio è dovuto al subentro di un nuovo proprietario o occupante, utilizzando l'allegato 11;

[3] Le Autorità Competenti ed il relativo territorio, sono quelle individuate con decreto dirigenziale del 14 gennaio 2015 (GURS n.6 del 06/02/2015)
[4] Nuovo proprietario, nuovo amministratore, nuovo occupante, nomina del terzo responsabile

c) la revoca, la rinuncia o la decadenza dell'incarico di terzo responsabile di cui all'art. 6, comma 5, lettere b) e c) del D.P.R. 74/2013, devono essere comunicate al soggetto esecutore ed al CITE entro 2 giorni lavorativi, utilizzando l'allegato 12.

4. la Città Metropolitana di Palermo è l'Autorità Competente ad effettuare l'esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni.

5. Si definisce soggetto esecutore, l'Autorità competente o l'Organismo Esterno delegato all'esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni degli impianti termici degli edifici, ai sensi del D.D.G. n. 2 del 14/01/2015 e della L.R. 15/2015.

Art. 5
Temperatura ambiente e limiti di esercizio

La temperatura ambiente ed i limiti di esercizio sono regolamentati dall'art. 4 del D.P.R. 412/1993 che impongono di non superare i 20°C con una tolleranza di +2°C; mentre il minimo garantito è fissato in 18°C. La recente normativa, inoltre, prevede in applicazione del D.P.R. 74/2013, del D.Lgs 102 del 04/07/2014 e del D.Lgs 141 del 18/07/2016, vigente dal 26/07/2016, il controllo della temperatura interna dei locali adibiti ad abitazione e l'obbligo di installazione di valvole di termoregolazione per la contabilizzazione del calore negli edifici con impianti centralizzati.

1. Il controllo della temperatura interna dei locali può essere richiesto al Soggetto Esecutore, da colui che occupa a qualunque titolo un'unità immobiliare servita da riscaldamento di tipo centralizzato.

2. L'onere per il controllo della temperatura interna è posto a carico del richiedente e l'importo di spesa è fissato nel doppio della tariffa intera applicata per un controllo su impianto termico appartenente alla fascia di potenza più bassa.

3. Le procedure e le modalità operative da eseguire per effettuare il controllo della temperatura interna sono stabilite dalla norma tecnica UNI-CTI 5364 che riguarda in linea generale le prescrizioni relative al collaudo degli impianti di riscaldamento e che può applicarsi anche alle misure occasionali di temperatura.

4. Al termine del controllo dovrà essere redatto un verbale nel quale, oltre alle generalità del

richiedente ed all'ubicazione dell'unità immobiliare, saranno riportati una sintesi dei risultati ottenuti e l'esito, positivo o negativo, del controllo; dovrà essere inoltre predisposta una breve relazione da consegnare unitamente al verbale, al richiedente il controllo.

5. L'esito negativo del controllo sarà immediatamente comunicato, inviando copia del solo verbale, al responsabile (proprietario o amministratore) dell'impianto centralizzato che serve l'unità immobiliare oggetto del controllo.

6. Contestualmente sarà dato al responsabile dell'impianto un ragionevole intervallo di tempo per porre rimedio alla situazione.

Art. 6
Controllo e manutenzione

1. Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto termico devono essere eseguite a regola d'arte, da ditte abilitate ai sensi del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37 conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche per l'uso e la manutenzione rese disponibili dall'impresa installatrice dell'impianto ai sensi dell'art. 7, c. 1 del D.P.R. 74/2013.

2. Come previsto all'art. 7, comma 2 del D.P.R. 74/2013, qualora l'impresa installatrice non abbia fornito proprie istruzioni specifiche, o queste non siano più disponibili, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte dell'impianto termico devono essere eseguite conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborate dal fabbricante.

3. Ai sensi dell'art. 7, comma 3 del D.P.R. 74/2013, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione delle restanti parti dell'impianto termico e degli apparecchi e dispositivi per i quali non siano disponibili né reperibili le istruzioni del fabbricante, devono essere eseguite secondo le prescrizioni previste dalle normative UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo.

4. Ai sensi dell'art. 7, comma 4 del D.P.R. 74/2013, gli installatori ed i manutentori degli impianti termici, nell'ambito delle rispettive responsabilità, devono definire e dichiarare

esplicitamente al committente o all'utente, in forma scritta e facendo riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell'impianto o del fabbricante degli apparecchi, quali siano le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l'impianto da loro installato o manutenuto e con quale frequenza dette operazioni vadano effettuate.

5. Al termine delle operazioni di controllo e manutenzione l'operatore redige e sottoscrive un rapporto di controllo tecnico utilizzando i modelli di rapporto di controllo di efficienza energetica di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 febbraio 2014. Il responsabile dell'impianto sottoscrive l'originale e le copie necessarie del rapporto per presa visione.

6. I modelli di rapporto di controllo di efficienza energetica, pur prevedendo alcuni controlli di sicurezza sull'impianto e sui relativi sottosistemi di generazione di calore o di freddo, non sono rapporti di controllo o manutenzione ai fini della sicurezza e pertanto non sono esaustivi in tal senso.

7. Sui modelli di rapporto di controllo di efficienza energetica devono essere annotate, nel campo osservazioni, le manutenzioni e i controlli aggiuntivi effettuati, e nei campi raccomandazioni e prescrizioni i controlli e le manutenzioni da effettuare per consentire l'utilizzo sicuro dell'impianto. Sullo stesso modello il manutentore riporterà la data prevista per il successivo intervento.

8. Qualora il soggetto manutentore rilevi nella sua attività situazioni di immediato pericolo provvede ad informare senza indugio il responsabile d'impianto e, laddove necessario, il Comune e gli altri soggetti competenti per l'adozione delle eventuali misure cautelari.

9. I manutentori, in occasione della prima operazione di controllo e manutenzione programmata o su chiamata, provvedono all'aggiornamento del libretto dell'impianto termico utilizzando i modelli di cui all'allegato I del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 febbraio 2014; provvedono all'aggiornamento del Catasto Regionale CITE mediante il caricamento informatizzato dei dati dell'impianto e trasmettono copia della documentazione all'Autorità Competente.

10. Il responsabile dell'impianto aggiorna per il tramite del manutentore, il libretto di

impianto[5] e si assume gli obblighi e le responsabilità finalizzate alla gestione dell'impianto stesso nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici e di salvaguardia ambientale.

11. Il libretto di impianto, comprensivo di tutti gli allegati, è conservato a cura del responsabile presso l'unità immobiliare o impianto.

12. In caso di trasferimento a qualsiasi titolo dell'immobile o unità immobiliare i libretti di impianto compreso gli allegati, sono consegnati, a cura del responsabile all'avente causa, debitamente aggiornati.

13. Il controllo di efficienza energetica di cui al successivo art. 7 è complementare e non sostitutivo delle operazioni di controllo e manutenzione degli impianti termici di cui al presente articolo.

Art. 7
Controllo dell'efficienza energetica

1. In base a quanto stabilito dal D.P.R. del 16 aprile 2013 n. 74, sono soggetti ai controlli di efficienza energetica gli impianti termici sia autonomi, sia centralizzati, alimentati a combustibile gassoso, liquido e solido non rinnovabile, di potenza termica utile maggiore o uguale a 10 kW dotati di sottosistemi di generazione a fiamma, teleriscaldamento, cogenerazione, nonché gli impianti termici dotati di sottosistema di generazione con macchine a ciclo frigorifero di potenza termica utile nominale maggiore o uguale a 12 kW.

2. Ai fini della determinazione delle potenze utili, di cui al comma precedente, si esegue la somma delle potenze dei generatori di calore o delle macchine frigorifere quando alimentano lo stesso sottosistema di distribuzione.

3. Il controllo di efficienza energetica viene effettuato secondo le cadenze previste riportate nell'Allegato A del D.P.R. 74/2013 e deve essere eseguito in occasione degli interventi di controllo e manutenzione di cui all'art. 6.

4. Il controllo di efficienza energetica riguarda:

[5] Il nuovo libretto di impianto ed i nuovi rapporti di controllo di efficienza energetica sono stati pubblicati con il D.M. 10 febbraio 2014 (G.U. n. 55 del 07/03/2014).

a) il sottosistema di generazione;

b) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di regolazione della temperatura centrale e locale nei locali climatizzati;

c) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di trattamento dell'acqua, dove previsti.

5. Il controllo di efficienza energetica deve essere effettuato:

a) all'atto della prima messa in esercizio dell'impianto, a cura dell'installatore;

b) nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione, come per esempio il generatore di calore;

c) nel caso di interventi che non rientrino tra quelli periodici, ma tali da poter modificare l'efficienza energetica.

6. Ai sensi dell'art. 8, comma 6 -7 - 8 del D.P.R. 74/2013, il rendimento di combustione rilevato nel corso del controllo deve risultare non inferiore ai valori limite riportati nell'Allegato B del medesimo D.P.R. 74/2013.

7. In occasione del controllo di efficienza energetica l'operatore redige in tutte le sue parti e sottoscrive, un rapporto di controllo di efficienza energetica utilizzando i modelli di cui agli allegati II, III, IV e V del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 febbraio 2014. Il responsabile dell'impianto sottoscrive il suddetto rapporto per presa visione. Una copia del rapporto di controllo di efficienza energetica è rilasciata al responsabile dell'impianto che l'allegherà al libretto, una copia sarà conservata dall'operatore per un periodo non inferiore a 5 anni, una copia sarà trasmessa secondo quanto previsto dall'art.8 del presente regolamento.

Art. 8

Trasmissione del Rapporto di Controllo di efficienza energetica

1. Una copia del rapporto di controllo di efficienza energetica, a cura dell'installatore per i nuovi impianti o a cura del manutentore per gli impianti esistenti, è trasmessa al CITE di cui all'art. 15 entro 30 giorni dalla data di rilascio.

2. Il manutentore o terzo responsabile applica il Bollino Verde di cui all'art. 16, sul rapporto

di controllo di efficienza energetica che trasmette al CITE.

3. La trasmissione del rapporto di controllo di efficienza energetica, senza l'apposizione del Bollino Verde, invalida il rapporto di controllo di efficienza energetica trasmesso e costituisce violazione al presente regolamento (Art. 19, punto 7).

Art. 9
Accertamento documentale a cura dell'Autorità Competente

1. Per gli impianti di potenza termica utile nominale compresa tra 10 kW e 100 kW, dotati di sottosistemi di generazione a fiamma, alimentati a gas (metano e GPL), destinati alla climatizzazione invernale e/o alla produzione di acqua calda sanitaria, nonché per gli impianti a ciclo frigorifero di potenza termica utile nominale compresa tra 12 kW e 100 kW, l'accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica inviato, ai sensi dell'art. 7 ed inviato ai sensi dell'art. 8 del presente regolamento, è sostitutivo dell'ispezione.

2. Il Soggetto esecutore sottopone ad accertamento documentale tutti i rapporti di controllo di efficienza energetica trasmessi al CITE e quando rileva:

a) carenze che possano determinare condizioni di grave pericolo senza che il manutentore abbia predisposto le specifiche prescrizioni, se diverso dall'Autorità Competente, è tenuto a segnalare al responsabile dell'impianto, al Comune competente per territorio e/o al fornitore di gas e alla stessa Autorità Competente, tempestivamente l'anomalia ed eventualmente ad ordinare la disattivazione dell'impianto. I relativi oneri sono a carico del responsabile dell'impianto. La riattivazione dell'impianto potrà avvenire solo dopo i necessari lavori di adeguamento alle norme e il conseguente rilascio, da parte della ditta esecutrice degli interventi, della dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/08;

b) altre anomalie e/o difformità, valuta in base alla gravità dell'anomalia e/o difformità riscontrata, se assumere provvedimenti finalizzati all'adeguamento della stessa e, in tal caso, programma un'immediata ispezione con addebito;

c) difformità tra i dati in possesso e le informazioni contenute nei rapporti tecnici trasmessi, chiede al responsabile dell'impianto di comunicare entro 30 giorni le

informazioni che gli verranno richieste. Il non rispetto del suddetto termine comporterà un'ispezione con addebito per accertare le informazioni dubbie, contrastanti o mancanti.

3. Adempimenti di cui al D.Lgs 183/2017, modifica del D.Lgs 152/2006 Titolo II – Art. 282 e seguenti "Definizione di impianti termici civili, requisiti tecnici e costruttivi, abilitazione alla conduzione degli impianti, valori limiti di emissioni degli impianti termici civili e controlli, obblighi del produttore, del fabbricante e dell'installatore – sanzioni":

a) In riferimento alla richiamata normativa di cui sopra, è fatto obbligo ai produttori, ai titolari ed ai manutentori/installatori di impianti termici civili così come dalla stessa normativa definiti, di comunicare all'Autorità Competente, in abbinamento alla documentazione di conformità degli impianti redatta ai sensi del D.M. 37/2008, l'attestazione di conformità del produttore/fabbricantedell'impianto che attesti quanto stabilito circa la conformità alle caratteristiche di cui all'art. 285 e la idoneità a rispettare i valori limiti di emissione di cui all'art. 286 del D.Lgs 152/2006;

b) A tale scopo le comunicazioni potranno essere trasmesse mediante l'tilizzo dell'allegato modello di comunicazione predisposto;

c) il possesso dei requisiti di legge previsti per tali impianti devono essere assolti in conformità ai tempi ed ai modi dettati dal citato D.Lgs 183/2017;

d) l'inosservanza di tali adempimenti e la mancata comunicazione all'Autorità Competente, nei termini di cui sopra, costituisce violazione al presente regolamento sanzionabile con la sanzione prevista dall'art. 19.

Art. 10
Verifica ispettiva a cura dell'Autorità Competente

1. L'ispezione comprende una valutazione di efficienza energetica del generatore (mediante l'analisi di combustione), una stima del suo corretto dimensionamento rispetto al fabbisogno energetico per la climatizzazione invernale ed estiva dell'edificio con riferimento al progetto dell'impianto, se disponibile, e una indicazione e/o suggerimento sui possibili interventi atti a migliorare il rendimento energetico dell'impianto in modo economicamente conveniente.

2. L'ispettore, prioritariamente, procederà ad esaminare i possibili interventi di risparmio energetico indicati, sotto forma di check-list, nel pertinente rapporto di controllo di efficienza energetica di cui al comma 6 dell'art. 7 del D.P.R. 74/2013.

3. Ai fini degli obiettivi del miglioramento dell'efficienza energetica, le ispezioni sono programmate in base ai seguenti criteri e priorità:

a) ispezioni su tutti gli impianti per cui non sia pervenuto il rapporto di controllo di efficienza energetica o sia pervenuto senza il Bollino Verde;

b) ispezioni sugli impianti per i quali siano emersi elementi di criticità in fase di accertamento documentale condotta ai sensi dell'art. 7 comma 2, lettera B, del presente regolamento;

c) ispezioni sugli impianti dotati di generatori o macchine frigorifere aventi anzianità superiore ai 15 anni;

d) ispezioni, ogni due anni, sul 100% degli impianti dotati di generatori a gas con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW;

e) ispezioni, ogni quattro anni, sul 100% degli impianti dotati di macchine frigorifere con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW;

f) ispezioni, ogni quattro anni, sul 100% degli impianti dotati di generatori a gas con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW e impianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido con potenza termica utile nominale compresa tra 20 kW e 100 kW;

g) ispezioni su tutti gli impianti di cui al comma 7 dell'art. 8 del D.P.R. 74/2013, per i quali dai rapporti di controllo di efficienza energetica risulti la non riconducibilità a rendimenti superiori a quelli fissati nell'allegato B del D.P.R. 74/2013.

4. Sugli impianti con generatori a fiamma con potenza termica al focolare superiore a 35 kW le ispezioni si effettuano durante il periodo di accensione corrispondente alla pertinente zona climatica (di cui all'allegato 7 al presente regolamento).

5. Il soggetto esecutore potrà eseguire ispezioni con addebito, per accertare fatti, acquisire documentazione, verificare l'avvenuta ottemperaznza ad eventuali prescrizioni e tutte le volte che ricorrono le condizioni meglio specificate nel presente regolamento.

6. La verifica ispettiva non sostituisce l'attività di manutenzione svolta dal manutentore ed il relativo adempimento riguardo l'effettuazione della verifica di efficienza energetica.

Art. 11

Esecuzione delle ispezioni

1. Il Soggetto Esecutore, con un anticipo di almeno 15 giorni, preavvisa dell'ispezione il soggetto responsabile dell'impianto, mediante: apposita lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante posta elettronica certificata. Nella lettera, sono indicati la data e l'ora (o la fascia oraria non superiore di due ore) in cui la visita verrà effettuata. L'utente si intende regolarmente preavvisato quando l'avviso preannunciante il controllo sia stato ricevuto in tempo utile ovvero siano decorsi i termini di giacenza. Il soggetto responsabile dopo avere ricevuto l'avviso:

- dovrà segnalare tempestivamente eventuali inesattezze riguardanti l'indirizzo dove è ubicato l'impianto o il responsabile indicato;
- dovrà segnalare tempestivamente, qualora non lo abbia già fatto, l'eventuale assenza di impianto termico, la eventuale disattivazione e/o rimozione inviando la documentazione di supporto che attesti quanto segnalato e dichiarato;
- potrà concordare o modificare la data e l'orario fissati per l'ispezione dell'impianto con almeno tre giorni di anticipo.

Il giorno e l'ora stabilita per il controllo, l'ispettore si presenterà all'indirizzo dove è ubicato l'impianto, nel caso non sia presente al momento né il responsabile dell'impianto, né un suo delegato, l'ispettore dovrà accertare se l'eventuale ritardo sia stato o meno segnalato e concordato con la struttura cui fa riferimento.

2. Se impossibilitato all'esecuzione dell'ispezione, l'ispettore provvederà a compilare e ad affiggere sulla porta dell'unità immobiliare o a lasciare nella cassetta postale della stessa, apposita "Notifica di ispezione", contenente l'invito a mettersi in contatto con il soggetto incaricato all'effettuazione delle ispezioni allo scopo di concordare una nuova data in cui eseguire l'ispezione entro 30 giorni dalla data di notifica. Il soggetto è tenuto al pagamento degli oneri per mancata visita.

3. Qualora anche questa seconda visita non potrà essere effettuata, sempre per causa imputabile al responsabile dell'impianto, sarà addebbitato al soggetto nuovamente il pagamento del costo della visita. In tale circostanza, il Soggetto esecutore provvede a informare il Comune, ovvero tutti i soggetti che hanno competenze in relazione alla pubblica incolumità, per gli eventuali provvedimenti di competenza. Nel caso in cui si tratti di un impianto alimentato a gas di rete, potrà essere informata l'azienda distributrice per i provvedimenti previsti ai sensi dell'art.16, comma 6, del D.Lgs 23 maggio 2000 n.164 "Attuazione della Direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della Legge 17 maggio 1999, n. 144 e successive modifiche[6].

4. Il responsabile dell'impianto:

a) in caso di impedimento ad essere presente durante l'ispezione, può delegare una persona maggiorenne di sua fiducia;

b) ha facoltà di farsi assistere, durante l'ispezione, dal proprio manutentore;

c) deve mettere a disposizione dell'ispettore la documentazione relativa all'impianto e precisamente:

1) il libretto di impianto regolarmente compilato comprensivo, almeno, dell'ultimo rapporto di efficienza energetica. La mancanza del libretto di impianto e/o l'accertamento della mancata effettuazione dell'ultimo controllo e/o dell'ultima manutenzione di cui al precedente art. 6 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista all'art. 19 del presente regolamento;

2) le istruzioni riguardanti la manutenzione di cui all'art. 7 commi 1, 2, 3 e 4 del D.P.R. 74/2013;

3) la dichiarazione di conformità o la dichiarazione di rispondenza ai sensi del D.M. 37/08;

4) nei casi previsti, il Certificato di Prevenzione Incendi o documento

[6] Le imprese di distribuzione di gas naturale sospendono altresì la fornitura di gas agli impianti su richiesta dell'ente locale competente per i controlli ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della Legge 9 gennaio 1991, n. 10, motivata dalla riscontrata non conformità dell'impianto alle norme o dal reiterato rifiuto del responsabile dell'impianto a consentire i controlli di cui alla citata Legge n. 10 del 1991.

equivalente, la documentazione INAIL (ex ISPESL), il registro dell'apparecchiatura quando previsto per le macchine frigorifere e quant'altro necessario secondo la tipologia dell'impianto;

d) deve firmare per ricevuta e presa visione le copie del rapporto di prova compilate dall'ispettore.

e) allega la copia del rapporto di prova, rilasciatagli dall'ispettore con valore di notifica, al libretto di impianto.

5. L'ispettore:

a) deve:

1) presentarsi all'appuntamento nella fascia oraria indicata nell'avviso;

2) essere munito di apposita tessera di riconoscimento;

3) mantenere sempre un contegno corretto e cortese nei confronti dell'utente;

4) eseguire i controlli e le misurazioni riportate nei pertinenti rapporti di prova;

5) annotare le pertinenti osservazioni e prescrizioni sul rapporto di prova;

6) compilare il rapporto di prova in duplice copia, di cui una copia sarà consegnata al responsabile dell'impianto, una copia sarà conservata dal Soggetto Esecutore;

7) aggiornare la pertinente pagina del libretto di impianto.

b) non deve:

1) eseguire interventi manutentivi sull'impianto;

2) indicare nominativi di progettisti, installatori, manutentori e informazioni di carattere pubblicitario o commerciale su prodotti o aziende;

3) esprimere giudizi o apprezzamenti di ogni genere riguardanti l'impianto, i suoi componenti e gli operatori che sono intervenuti sullo stesso;

c) accerta:

1) le generalità del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico o della persona delegata;

2) la presenza o meno della documentazione di cui al precedente c. 4, lettera c);

3) che il libretto di impianto sia correttamente tenuto e compilato in ogni sua parte;

4) che la conduzione, la gestione e le operazioni di manutenzione dell'impianto siano

state eseguite secondo le norme vigenti;

d) classifica il rapporto di prova, riportandone nota nello stesso, secondo il seguente criterio:

1) classe A: rapporto senza segnalazione di anomalie e/o difformità;

2) classe B: rapporto con segnalazione di lievi anomalie e/o difformità e documentazione incompleta;

3) classe C: rapporto con segnalazione di anomalie e/o difformità gravi;

4) classe D: rapporto con segnalazione di anomalie e/o difformità pericolose.

6. L'ispettore può riservarsi di non completare, annotandolo, la parte del rapporto di prova relativa agli "Interventi atti a migliorare il rendimento energetico" e la parte relativa alla "Stima del dimensionamento del/i generatore/i". In questo caso dovrà spedire entro 30 giorni al responsabile dell'impianto, tramite il Soggetto Esecutore, le apposite relazioni di dettaglio che saranno allegate al rapporto di prova.

7. Nessuna somma di denaro deve essere consegnata a qualsiasi titolo all'ispettore.

8. In presenza di situazioni di pericolo immediato, l'ispettore diffida il responsabile dell'impianto al non utilizzo dello stesso e informa, anche attraverso l'Organismo Esterno incaricato delle ispezioni, l'Autorità Competente e il Comune interessato. Il nuovo utilizzo dell'impianto potrà avvenire solamente dopo i necessari lavori di messa a norma e conseguente rilascio della dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/08; una copia della dichiarazione di conformità dovrà essere inviata al Soggetto Esecutore.

9. Nel caso in cui, durante l'ispezione sui generatori a fiamma alimentati a combustibile gassoso o liquido, venga rilevato un rendimento di combustione inferiore ai limiti fissati dall'allegato B del D.P.R. 74/2013 e ss. mm. ii., questo, entro 15 giorni, deve essere ricondotto nei limiti dei valori ammessi, mediante operazioni di manutenzione effettuate dal tecnico manutentore, fermo restando l'esclusione del generatore dalla conduzione in esercizio continuo di cui all'art. 4, comma 6, lettera e) del D.P.R. 74/2013. Il responsabile dell'impianto, dopo l'intervento di manutenzione, dovrà inviare al Soggetto Esecutore la dichiarazione di cui all'allegato 15. Nel caso che la suddetta dichiarazione non venga inviata nel predetto termine di 15 giorni, il Soggetto Esecutore potrà eseguire una nuova ispezione con addebito dei costi in relazione alla potenza dell'impianto.

10. Se durante l'intervento manutentivo si rileva l'impossibilità di ricondurre il rendimento di combustione entro i limiti fissati dall'allegato B al D.P.R. 74/2013 il generatore dovrà essere sostituito entro 180 giorni dalla data del controllo effettuato dall'ispettore. Entro 30 giorni dalla data di ispezione il responsabile avviserà il Soggetto Esecutore circa la sostituzione del generatore di calore che avverrà entro il suddetto termine, utilizzando il modello di cui all'allegato 16.
11. Trascorsi i termini di cui al precedente comma senza che il Soggetto Esecutore abbia ricevuto la dichiarazione di cui all'allegato 16 del presente regolamento attestante la sostituzione del generatore, sarà applicata al responsabile dell'impianto la sanzione amministrativa prevista all'art. 19 del presente regolamento.
12. Nel caso in cui, durante l'ispezione, si rilevino difformità dell'impianto termico rispetto alla normativa vigente, l'ispettore prescrive l'adeguamento. Il responsabile dell'impianto deve eseguire gli interventi entro 60 giorni prorogabili. Per dimostrati motivi tecnici e/o procedurali e/o autorizzativi, il responsabile dell'impianto termico può chiedere al Soggetto Esecutore una proroga di altri 60 giorni. Ad intervento effettuato, il responsabile dell'impianto trasmette al Soggetto Esecutore la dichiarazione di cui all'allegato 15 e, quando prevista, la relazione di conformità ai sensi del D.M. 37/08. I giorni che costituiscono il periodo di tempo concesso per la messa a norma dell'impianto sono sempre da considerarsi solari e consecutivi, a partire dal giorno successivo alla data di esecuzione del controllo.
13. Qualora, in base alla documentazione prodotta entro i termini previsti dai precedenti commi non si rilevi l'avvenuto adeguamento alle norme vigenti in materia, il Soggetto Esecutore potrà eseguire una ispezione con addebito dei costi.
14. Nel caso che l'ispezione di cui al comma 13 dia esito negativo, sono applicate le sanzioni amministrative di cui all'art. 19 del presente regolamento. Qualora l'impianto sia alimentato a gas di rete, sarà informata, inoltre, l'azienda distributrice per i provvedimenti previsti ai sensi dell'art.16, comma 6, del D.Lgs 23 maggio 2000 n.164.

Art. 12

Impianti termici o generatori disattivati o rimossi

1. Si considera “disattivato” un impianto termico nel quale il collegamento tra il generatore di calore e la fonte del combustibile è stato interrotto in modo permanente, non ripristinabile se non a seguito dell’intervento di un tecnico specializzato, oppure un impianto privo di parti essenziali senza le quali l’impianto termico e/o il generatore non può funzionare o ancora quallo non collegato ad una fonte di energia. Sono quindi, ad esempio, da considerare “disattivati”:

- un impianto termico da cui sia stato rimosso il generatore di calore;
- un impianto termico il cui generatore di calore sia stato scollegato idraulicamente dall’impianto mediante distacco delle tubazioni;
- un impianto termico funzionante a gas, ove sia stata interrotta la fornitura del gas dalla società erogatrice;
- un impianto termico nel quale uno o più component essenziali necessitino dell’elettricità per funzionare, ubicato in luogo in cui sia stata sospesa la fornitura dell’energia elettrica.

2. Non può considerarsi “disattivato” un impianto termico non funzionante unicamente in relazione a guasti o malfunzionamenti del generatore di calore e/o altro componente dell’impianto stesso.

3. Il responsabile dell’impianto termico disattivato deve trasmettere al Soggetto Esecutore e al CITE, di cui all’art. 15 e all’Autorità Competente, entro 30 giorni dalla data di disattivazione, apposita dichiarazione, resa sotto forma di atto notorio, secondo il modello riportato nell’allegato 14. Una copia di tale dichiarazione deve essere allegata al libretto d’impianto. La mancata comunicazione all’Autorità Competente, nei termini di cui sopra, costituisce violazione al presente regolamento sanzionabile con la sanzione prevista all’art. 19, punto 7.

Art. 13
Situazioni particolari

1. Nel caso in cui, durante le operazioni di ispezione, si riscontri la presenza di generatori di calore o impianti mai denunciati, l’ispettore ne prende nota. Il responsabile dell’impianto,

fatte salve le eventuali sanzioni amministrative, procederà alla regolarizzazione entro 30 giorni provvedendo ad aggiornare il catasto degli impianti termici, trasmettendo al CITE e al Soggetto Esecutore la scheda identificativa dell'impianto aggiornata, dandone comunicazione all'Autorità Competente

2. Se durante l'ispezione si rileva un impianto disattivato senza che l'utente abbia provveduto ad inviare la dichiarazione di cui al precedente art. 12 o l'abbia inviata fuori dai termini previsti nello stesso articolo, quest'ultimo è tenuto a corrispondere il pagamento della visita ispettiva.

3. Nel caso si riscontri presso l'unità immobiliare l'inesistenza dell'impianto termico o presenza di apparecchiatre che non rientrano nella definizione di impianto termico, il controllo sarà considerato come "censimento", non gravato da alcun onere di spesa a carico del responsabile, fatti salvi gli oneri dovuti a causa di spostamenti della data del controllo, assenza o rifiuto a precedenti controlli.

4. Se all'atto del controllo l'impianto termico risulta disattivato senza che il soggetto responsabile abbia provveduto ad inviare la dichiarazione prescritta, l'ispettore provvederà ad accertare anzitutto la data in cui è avvenuta la disattivazione e le modalità con cui essa è stata eseguita chiedendo di produrre, nel caso lo ritenga opportuno, la necessaria documentazione al riguardo. Procederà successivamente ad effettuare le verifiche previste all'art. 12.

5. Se non è possibile completare la visita ispettiva nella stessa giornata, i costi delle visite ispettive successive alla prima, saranno addebbitate al soggetto responsabile solo le cause sono a lui imputabili.

6. Nel caso di rifiuto del responsabile dell'impianto o del suo delegato a sottoscrivere il rapporto di prova, l'ispettore procede ad annotare la circostanza sul rapporto che comunque, in copia, è consegnato o successivamente notificato all'interessato.

7. La contestazione relativa alle risultanze del controllo dovrà essere effettuata dal responsabile dell'impianto termico entro e non oltre 15 giorni solari dalla data del verbale stesso.

8. La contestazione, per essere presa in considerazione, dovrà contenere argomentazioni

pertinenti e dovrà essere fatta per iscritto, firmata dal responsabile dell'impianto e fatta pervenire nel suddetto termine al Soggetto Esecutore delle ispezioni e all'Autorità Competente esclusivamente tramite raccomandata A.R. o PEC.

9. Trascorsi 15 giorni dalla data del verbale, in assenza di scritti giustificativi o esplicativi da parte del responsabile dell'impianto, il verbale sarà considerato accettato nella sua interezza, con tutte le conseguenze del caso.

10. La verifica ispettiva a richiesta su un qualsiasi impianto termico sarà posta a carico del richiedente (anche se diverso dal titolare o responsabile dell'impianto) indipendentemente dal fatto che l'imapinto stesso sia stato certificato oppure no, secondo le tariffe di riferimento del presente regolamento. Il richiedente dovrà corrispondere la somma anticipatamente.

Art. 14
Bollino Verde

1. Come stabilito all'art. 10 del D.P.R. 74/2013, ai fini della copertura dei costi per l'adeguamento e la gestione del catasto degli impianti termici, per la promozione di campagne di informazione e sensibilizzazione dei cittadini, nonché per gli accertamenti e le ispezioni sugli impianti stessi, è prevista la corresponsione di un contributo da parte dei responsabili degli impianti.

2. Il contributo di cui al comma 1) è versato mediante l'acquisto di un Bollino Verde da applicare sui rapporti di controllo di efficienza energetica che devono essere inviati al CITE ai sensi dell'art. 8, comma 5, del D.P.R. 74/2013. Tale sistema può essere costituito anche da contrassegni, codici o altri strumenti sostitutivi adottati dalla Regione o dall'Autorità Competente. L'Autorità Competente potrà con propri provvedimenti, rideterminare in aumento e/o in diminuzione l'entità del contributo dovuto.

3. I manutentori, regolarmente abilitati alle attività di cui al D.M. 37/08, art. 1, comma 2, ed iscritti nel sistema di accreditamento regionale previsto dal D.D.G. 23 luglio 2014 n. 556, acquisiscono i bollini verdi o gli strumenti sostitutivi da applicare e/o da allegare ai rapporti di controllo di efficienza energetica, con le modalità e nei luoghi indicati dal Soggetto Esecutore.

4. L'importo del Bollino Verde (tariffa) sarà determinato con successivo provvedimento amministrativo. Tenendo conto del numero, della potenza e della tipologia degli impianti sotto riportati, al fine di coprire i costi degli accertamenti e delle ispezioni degli impianti termici, nonché la gestione del catasto di cui all'art. 4 e l'informazione ai cittadini di cui all'art. 16 del presente regolamento, individuando latresì le opportune percentuali di riduzioni da applicare ai cittadini in condizione di particolare disagio economico. Detta tariffa sarà determinata dall'Organo Esecutivo dell'Ente con le modalità e le condizioni previste dalla normativa vigente e comunque in modo tale che la stessa dovrà coprire totalmente i costi per l'espletamento del servizio di accertamento, controllo ed ispezione degli impianti termici.
5. Per favorire le esigenze degli utenti meno abbienti (pensionati, disabili, famiglie indigenti), i titolari di impianti termici con valore ISEE inferiore a € 9.000 potranno usufruire di una percentuale di riduzione, limitatamente al contributo del costo del Bollino Verde opportunamente determinato, a fronte della presentazione di apposita documentazione, con esclusione della riduzione su eventuli oneri dovuti per verifiche ispettive e/o sanzionatorie.
6. Il contributo del Bollino per gli impianti di potenza utile nominale fino a 100 kW in relazione alla omogeneizzazione dei costi con i parametri adottati in altre Regioni e suggerite dalle Linee Guida della Regione Siciliana con D.D.G. n. 2, del 14/01/2015, è riportato nell'allegato 9 e richiamato di seguito; lo stesso sarà in ogni caso determinato (confermato o variato) con successivo provvedimento e deve essere versato in occasione dell'invio del controllo di efficienza energetica effettuato dal manutentore secondo le modalità previste nel presente regolamento, pena l'invalidazione e nullità del controllo stesso.
7. Il costo dei Bollini Verdi riportati nell'allegato 9 può essere aggiornato dalla Regione e/o dall'Autorità Competente, tenendo conto degli aggiornamenti ISTAT, del numero, della potenza e dellatipologia degli impianti, al fine di coprire i costi degli accertamenti e delle ispezioni degli impianti regolarmente eserciti e manutenuti, ricadenti sul territorio di competenza, nonché per garantire l'informazione ai cittadini.
8. Nell'eventualità che l'utente versi una somma non dovuta, lo stesso potrà ottenerene il rimborso presentando apposita richiesta e allegando alla stessa ionea documentazione da cui si evinca il diritto al rimborso.

Tabella – Tariffa (Costi del Bollino Verde)

TIPOLOGIA DI IMPIANTO	ALIMENTAZIONE	POTENZA TERMICA [kW]	FASCE PER COSTI BOLLINI	TARIFFA	CADENZA CONTROLLI DI EFFICIENZA ENERGETICA	CADENZA ISPEZIONI [ANNI]	% IMPIANTI SOGGETTI AD ISPEZIONE D'UFFICIO (ACCERTAMENTI E PERIODICITA' DELLE ISPEZIONI SUGLI IMPIANTI)
Impianti con generatore di calore a fiamma (Climatizzazione invernale o produzione di acqua calda sanitaria)	Generatori alimentati a combustibile liquido o solido non rinnovabile	10<Pu<20	10<P≤15		2	1	Ispezione ogni anno (sul 2% impianti)
		20<Pu<100	15<P≤70		2	4	Ispezione ogni 4 anni (sul 100% impianti)
			70<P≤100		2	4	
		Pu>100	100<P≤ 116		1	2	Ispezione ogni 2 anni (sul 100% impianti)
			116<P≤350		1	2	
			P>350		1	2	
	Generatori alimentati a Gas metano o GPL	10<Pu<100 (Impianti con generatori aventi anzianità documentabile dalla	10<P≤35		4	0	Il rapporto di efficienza energetica eseguito ogni 4 anni ha valore ispettivo (accertamento documentale sul 100% impianti)
			35<P≤70		4	0	

		data di entrata in esercizio ≤ 8 anni)	70<P≤100	4	0	
		10<Pu<100 (Impianti con generatori aventi anzianità documentabile dalla data di entrata in esercizio > 8 anni)	10<P≤35	2	1	Il rapporto di efficienza energetica eseguito ogni 2 anni ha valore ispettivo (accertamento documentale sul 100% impianti). Ispezione ogni anno (sul 3% impianti)
			35<P≤70	2	1	
			70<P≤100	2	1	
		Pu>100	100<P≤ 116	2	4	Il rapporto di efficienza energetica eseguito ogni 2 anni ha valore ispettivo (accertamento documentale sul 100% impianti). Ispezione ogni 4 anni (sul 100% impianti)
			116<P≤350	2	4	
			P>350	2	4	
Impianti con macchine	Macchine frigorifere/Pomp	12<Pu<100 (Impianti con	12<P≤35	4	0	Il rapporto di efficienza energetica eseguito ogni 4

frigorifere/pompe di calore (Climatizzazione invernale, climatizzazione estiva o produzione di acqua calda sanitaria)	e di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico e macchine frigorifere e/o pompe di calore ad assorbimento a fiamma diretta	anzianità documentabile dalla data di entrata in esercizio ≤ 8 anni)	35<P≤70	4	0	anni ha valore ispettivo (accertamento documentale sul 100% impianti).
			70<P≤100	4	0	
		12<Pu<100 (Impianti con anzianità documentabile dalla data di entrata in esercizio > 8 anni)	12<P≤35	4	1	Il rapporto di efficienza energetica eseguito ogni 4 anni ha valore ispettivo (accertamento documentale sul 3% impianti)
			35<P≤70	4	1	
			70<P≤100	4	1	
		Pu>100	100<P≤ 116	2	4	Il rapporto di efficienza energetica eseguito ogni 2 anni ha valore ispettivo (accertamento documentale sul 100% impianti)
			116<P≤350	2	4	
			P>350	2	4	
	Pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento	Pu>12	12<P≤35	4	0	Il rapporto di efficienza energetica eseguito ogni 4 anni ha valore ispettivo (accertamento documentale sul 100% impianti)
			35<P≤70	4	0	
			70<P≤100	4	0	

	endotermico	Pu>100	100<P≤ 116	4	4	Ispezione ogni 4 anni (sul 100% impianti)
			116<P≤350	4	4	
			P>350	4	4	
	Pompe di calore ad assorbimento alimentate con energia termica	Pu>12	12<P≤35	2	0	Il rapporto di efficienza energetica eseguito ogni 2 anni ha valore ispettivo (accertamento documentale sul 100% impianti)
			35<P≤70	2	0	
			70<P≤100	2	0	
		Pu>100	100<P≤ 116	2	4	Il rapporto di efficienza energetica eseguito ogni 2 anni ha valore ispettivo. Ispezione ogni 4 anni (sul 100% impianti)
			116<P≤350	2	4	
			P>350	2	4	
Impianti alimentati da teleriscaldamento	Sottostazione di scambio termico da rete ad utenza	Pu>10	P>10	4		
Impianti cogenerativi	Microgenerazione	Pu<50	Pel<50	4		
	Unità	Pu>50	Pel>50	2		

	cogenerative
Le tariffe medie di riferimento del costo del Bollino Verde, in relazione alla omogeneizzazione dei costi con i parametri adottati in altre Regioni sono suggerite nelle Linee Guida della Regione Siciliana con D.D.G. n. 2 del 14/01/2015 Il costo del Bollino Verde è escluso IVA in base all'art. 15, comma 1, n. 3, del D.P.R. n. 633 del 26/10/1972 P = Potenza termica utile nominale Pel= Potenza elettrica nomunale	

Art. 15
Catasto

1. Il catasto degli impianti termici della Regione Siciliana è il CITE accessibile telematicamente ai manutentori e alle Autorità Competenti, al seguente indirizzo: http://www.cite.energia.sicilia.it/.
2. I responsabili degli impianti, per il tramite degli installatori, registrano nel sistema informativo CITE i nuovi impianti entro 30 giorni dalla data di rilascio della dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/08 e, per il tramite dei manutentori, registrano gli impianti esistenti in occasione dell'aggiornamento del libretto di impianto e/o apportano le modifiche necessarie in occasione degli interventi di manutenzione e dei controlli di efficienza energetica.
3. Il sistema CITE provvede ad assegnare un codice univoco (codice catasto) ad ogni impianto registrato, che può essere letto e/o stampato dai soggetti interessati (responsabile di impianto, terzo responsabile, manutentore, ispettore). Il suddetto codice deve essere riportato su tutti i documenti e le comunicazioni inerenti all'impianto stesso, che vengono inviate agli organismi e/o soggetti competenti al ricevimento delle comunicazioni ai fini degli accertamenti e delle ispezioni.
4. Il catasto gestisce l'interazione con gli utenti (per il tramite dei manutentori, "revisione integrazione") che debbono inviare la documentazione prevista dal D.P.R. 74/2013 e dalle Linee Guida regionali.
5. Ai sensi del'art. 9, comma 3, lettera b) del D.Lgs 192/2005 e ss. Mm. Ii., le società di distribuzione dei diversi tipi di combustibile, a uso degli impianti termici, comunicano all'ente competente in materia di controlli sugli impianti termici (Autorità Competente), l'ubicazione e la titoalarità delle utenze da esse rifornite aggiornate al 31 dicembre di ogni anno, al fine di contribuire al popolamento ed aggiornamento del CITE.

Art. 16
Informazione

Ad informare i cittadini e a diffondere il presente regolamento provvede il Soggetto

Esecutore. Lo stesso provvede, altresì, alla promozione di campagne di informazione, sensibilizzazione e assistenza all'utenza attraverso mezzi adeguati, in un quadro di azioni che incoraggi la tutela degli interessi dei cittadini.

Art. 17

Costo dell'attività ispettiva (Tariffe)

1. Il costo dell'attività ispettiva, qualora siua a carico del responsabile dell'impianto, in ragione delle fasce di potenza come sotto riportato, sarà determinatoi con successivo provvedimento amministrativo, individuando le opportune riduzioni da applicare ai cittadini in condizione di particolare disagio economico (pensionati, disabili, famiglie indigenti).
2. Le ispezioni sono a totale carico del responsabile di impianto, nel caso di impianti non in regola con quanto previsto dalla normativa vigente e dal presente regolamento. In tale caso, l'utente riceverà apposito avviso contenente l'ora e la data dell'ispezione e le relative modalità di pagamento dela visita ispettiva. Le ispezioni obbligatorie per legge sugli impianti in regola, saranno eseguite senza alcun onere a carico del responsabile dell'impianto che riceverà apposito avviso contenente data e ora dell'ispezione.
3. Le strutture delle tariffe e i relativi importi potranno essere rimodulati in modo funzionale alla copertura dei costi per l'effettuazione degli accertamenti e delle ispezioni.
4. I costi delle ispezioni riportati nell'allegato 10, sono aggiornati dalla Regione e/o dall'Autorità Competente, tenendo conto degli aggiornamenti ISTAT, del numero, dela potenza e della tipologia degli impianti, al fine di coprire i costi degli accertamenti e delle ispezioni degli impianti regolarmente eserciti e manutenuti, ricadenti sul territorio di competenza, nonché per garantire l'informazione ai cittadini.
5. Nell'eventualità che l'utente versi una somma non dovuta, lo stesso potrà ottenerne il rimborso presentando apposita richiesta e allegando alla stessa idonea documentazione da cui si evinca il diritto al rimborso.

Tabella - Oneri per le verifiche ispettive

TIPOLOGIA DI IMPIANTO	FASCE POTENZA IMPIANTI	TARIFFE ATTIVITA' ISPEZIONI [€]	% RIDU-ZIONI
Impianti con potenza utile maggiore di 10 kW e potenza al focolare inferiore a 35 kW	A		
Impianti con potenza al focolare da 35 kW a 116,3 kW	B		
Impianti con potenza al focolare da 116,4 kW a 350 kW	C		
Impianti con potenza al focolare superiore a 350 kW	D		
Macchine frigorifere e/o pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico e macchine frigorifere e/o pompe di calore ad assorbimento a fiamma diretta 12 kW < Put < 100 kW	E		
Macchine frigorifere e/o pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico e macchine frigorifere e/o pompe di calore ad assorbimento a fiamma diretta Put ≥ 100 kW	F		
Pompe di calore a compressione di vapore azionate da motore endotermico Put ≥ 12 kW	G		
Pompe di calore ad assorbimento alimentate da energia termica Put ≥ 12 kW	H		
Sottostazione di scambio termico da rete ad utenza P >10 kW	I		
Addebito come rimborso spese per "Mancato	(*)		

TIPOLOGIA DI IMPIANTO	FASCE POTENZA IMPIANTI	TARIFFE ATTIVITA' ISPEZIONI [€]	% RIDU-ZIONI
appuntamento", calcolato in modo forfettario è in €			
Tariffe medie di riferimento in relazione alla omogeneizzazione dei costi con i parametri adottati in altre Regioni e suggerite nelle Linee Guida della Regione Siciliana di cui al D.D.G. n. 2 del 14/01/2015			
A € 80,00 B € 120,00 C € 160,00 D € 200,00 E € 150,00			
F € 150,00 G € 150,00 H € 150,00 I € 150,00			
(*) L'addebito come rimborso spese per "Mancato appuntamento", calcolato in modo forfettario è previsto pari a € 40,00, da confermare e/o variare e approvare con apposito provvedimento amministrativo. I costi delle visite ispettive indicati sono IVA esenti per l'utente: le tariffe non sono assoggettate ad IVA ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, quarto comma, primo periodo, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. In ogni caso, le tariffe comprendono l'eventuale onere tributario relativo all'IVA assolta dall'Autorità Competente sul corrispettivo da essa dovuto all'Organismo Esterno per l'espletamento del servizio (Risoluzione del Ministero delle Finanze (RIS) n. 186/E del 6 dicembre 2000)			

Art. 18

Relazione Biennale sulle ispezioni degli impianti

1. A far data dall'approvazione del presente regolamento, il soggetto incaricato del servizio (Organismo Esterno) produrrà all'Autorità Competente, con cadenza trimestrale (e decorrenza dal 1° agosto al 31 luglio), una relazione sul servizio reso. Produrrà, inoltre, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 9, comma 10 del D.P.R. 74/2013 ed entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza, una relazione annuale complessiva dell'attività svolta.

2. La relazione dovrà contenere report di sintesi relativamente alle ispezioni effettuate ai

sensi e nel rispetto di quanto previsto all'art. 9 del D.P.R. 74/2013, nonché le risultanze dei controlli previsti dalla normativa vigente sugli atti notori trasmessi dagli utenti con attinenza agli impianti termici. La relazione dovrà contenere i risultati ed i report dell'analisi sull'andamento del servizio svolto evidenziandone le criticità e comunicando le soluzioni adottate; infine, in concomitanza della scadenza semestrale, nella relazione dovranno essere indicati gli incrementi della popolazione degli impianti al Catasto Regionale CITE, suddivisi per Comune di insediamento.

Art. 19
Contestazione delle violazioni e sanzioni amministrative

1. Le violazioni amministrative al presente regolamento riguardano le funzioni attribuite alla Città Metropolitana di Palermo relativamente all'accertamento ed ispezioni sugli impianti termici ricadenti nel territorio dei Comuni di competenza (Comuni con popolazione < 40.000 abitanti).
2. Adempimenti di cui al D.Lgs 183/2017 modifica del D.Lgs 152/2006, Titolo II, art. 282 e seguenti "Definizione di impianti termici civili, requisiti tecnici e costruttivi, abilitazione alla conduzione degli impianti, valori limiti di emissioni degli impianti termici civili e controlli, obblighi del produttore, del fabbricante e dell'installatore".
3. Il procedimento sanzionatorio si applica al trasgressore e/o all'obbligato in solido in quanto responsabile (art. 6, Legge 689/1981). In caso di violazione viene comminata al trasgressore e/o all'obbligato in solido (in seguito: trasgressore) una sanzione attraverso la notifica di un verbale di accertamento e di cointestazione. La notifica viene fatta ai sensi dell'art. 14 della Legge 689/1981. La violazione quando è possibile deve essere immediatamente contestata al trasgressore; in caso di mancata contestazione immediata, gli estremi delle violazioni dovranno essere notificati agli interessati entro 90 giorni, se residenti nel terrtorio della Repubblica Italiana o entro 360 giorni se residenti all'estero a mezzo pec qualora l'interessatio sia inserito nell'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica (IN PEC) o tramite raccomandata A/R o tramite messo notificatore.
4. La notifica del verbale di accertamento e di contestazione dà inizio al procedimento

amministrativo sanzionatorio.

5. In generale, per le sanzioni amministrative è ammesso, ai sensi dell'art. 16 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale", il pagamento in misura ridotta, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione degli estremi di violazione, della somma complessiva, computata nella misura più favorevole pari al doppio del minimo o un terzo del massimo della sanzione, salvo i casi in cui ciò non è previsto dalla Legge violata.

6. Ai sensi dell'art. 18, comma 1, della stessa Legge, è facoltà degli interessati far pervenire, entro 30 giorni dalla notifica all'Autorità Competente (Città Metropolitana di Palermo) scritti difensivi e documenti e/o chiedere di essere sentiti dalla medesima Autorità mediante istanza da presentare secondo i modelli stabiliti dalla stessa Autorità Competente e/o dall'Organismo affidatario.

7. Tutte le informazioni necessarie vengono riportate sul verbale di contestazione.

8. Alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento, fatte salve le sanzioni previste per le violazioni alle norme di legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, prevista dall'art. 7-bis del D.Lgs 267/2000, comma 1 e 2, modifica introdotta dal Capo III, art. 16 della Legge Regionale n. 3 del 16/01/2003.

9. Entro 30 giorni dal ricevimento del verbale, il trasgressore o l'obbligato in solido possono presentare uno scritto difensivo per contestare o precisare quanto verbalizzato, può inoltre chiedere di essere ascoltato, ai sensi dell'art. 18 della Legge 689/1981. La presentazione dello scritto difensivo non ha effetto sospensivo dei termini di pagamento della sanzione. Qualora l'interessato, pur avendo presentato uno scritto difensivo, effettui il pagamento della sanzione, l'Autorità Competente non procederà all'esame dello scritto difensivo stesso, poiché il pagamento ha effetto liberatorio e conclude in modo definitivo il procedimento sanzionatorio.

10. Nel caso di presentazione di scritti difensivi e/o richieste di audizione, nella determinazione dela sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo, si ha riguardo alla gravità della violazione; l'Autorità Competente nel quantificare l'importo della sanzione avrà riguardo ai criteri indicati dall'art. 11 della Legge 689/81 e, precisamente, la collaborazione del trasgressore ad eliminare o

attenuare le conseguenze dell'illecito, nonché le condizioni economiche, la personalità del trasgressore con riferimento lla gravità della violazione, il grado di pericolosità ed alle altre circostanze obiettive e soggettive della violazione. L'inosservanza della normativa vigente nazionale e regionale e al presente regolamento prevede l'elevazione delle seguenti sanzioni.

Tabella – Sanzioni impianti termici

CONDOTTA SANZIONABILE	RIFERIMENTO VIOLAZIONE DI LEGGE E/O AL REGOLA-MENTO	RIFERIMENTO SANZIONATORIO E IMPORTO SANZIONE	AUTORITA' COM-PETENTE	NOTE
a) Per omessa manutenzione o mancanza del libretto di impianto "La mancanza del libretto di impianto o l'accertamento della mancata effettuazione dell'ultimo controllo di efficienza energetica o dell'ultima manutenzione comporta l'applicazione al responsabile dell'impianto della sanzione amministrativa prevista dall'art. 15, comma 5 del D.Lgs 192/2005"	Art. 7, comma 1 del D.Lgs 192/2005 art. 7 comma 1 del D.P.R. 74/2013	Art. 15, comma 5 del D.Lgs 192/2005 e ss. mm. ii., da 500,00 euro a 3.000,00 euro	Città Metropolitana di Palermo	Proprietario o conduttore dell'unità immobiliare, amministratore di condominio o eventuale terzo responsabile
b) Mancata esibizione della	Art. 11, comma	Art. 19, comma 1	Città Metropolitana di	Proprietario o conduttore dell'unità

documentazione di impianto all'ispettore incaricato o la errata compilazione del libretto di impianto o il mancato aggiornamento al modello conforme a quello ministeriale	4, lettera c) del regolamento	del regolamento, da 25,00 euro a 500,00 euro	Palermo	immobiliare, amministratore di condominio o eventuale terzo responsabile
c) Rendimento di combustione inferiore ai limiti normativi vigenti	Art. 31, comma 1 della Legge 10/1991 Art. 8 comma 7 del D.P.R. 74/2013	Art. 34, comma 5 della Legge 10/1991, da 1 milione di lire a 5 milioni di lire (da 516,46 euro a 2.582,28 euro)	Città Metropolitana di Palermo	Proprietario o conduttore dell'unità immobiliare, amministratore di condominio o eventuale terzo responsabile. I generatori di calore per i quali, durante le operazioni di controllo, siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori ai limiti fissati, non riconducibili a tali valori, devono essere sostituiti entro 180 giorni solari a partire dalla data del controllo. La sanzione viene erogata solo dopo questo termine nel caso il

				generatore non venga sostituito
d) Reiterato impiego di accesso all'impianto termico per la verifica ispettiva, non validamente motivato (al secondo diniego di accesso o assenza) la visita si intenderà eseguita, al responsabile dell'impianto (utente) sarà applicata una sanzione pecuniaria da 25,00 euro a 500,00 euro	Art. 11, comma 2 e 3, del regolamen-to	Art. 19, comma 1, lettera a) del regolamento, da 25,00 euro a 500,00 euro		Proprietario o conduttore dell'unità immobiliare, amministratore di condominio o eventuale terzo responsabile. L'Autorità competente, inoltre, darà comunicazione al Comune o all'azienda distributrice per i provvedimenti di chiusura forzata dell'impianto termico previsti dal comma 6 dell'art. 16 del D.Lgs 164/2000
e) la temperatura ambiente supera i limiti consentiti	Art. 3, comma 1 e 2, art. 4, comma 1 del D.P.R. 74/2013 Art. 7, comma 2 e art. 15, comma 5 del D.Lgs 192/2005	Da 500,00 euro a 3.000,00 euro	Città Metropolitana di Palermo	Proprietario o conduttore dell'unità immobiliare, amministratore di condominio o eventuale terzo responsabile

	e ss. mm. Ii.			
f) Non provvede a redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo di efficienza energetica e alla regolare compilazione del libretto di impianto	Art. 7, comma 2 del D.Lgs 192/2005 Art. 8, comma 1 del D.P.R. 74/2013	Art. 15, comma 6 del D.Lgs 192/2005 e ss. mm. Ii., da 1.000,00 euro a 6.000,00 euro	Città Metropolitana di Palermo	Installatore o manutentore incaricato del controllo e manutenzione dell'impianto termico
g) Non provvede, entro i termini previsti, ad inserire il libretto nel catasto informatizzato degli impianti termici, disponendo delle informazioni necessarie	Art. 6 D.D.G. n. 71 del 01/03/2012 della Regione Siciliana Art. 1 D.D.G. n. 556 del 23/07/2014 Art. 6, comma 9 del regolamen-to Città Metropoli-tana	Art. 19, comma 1, del regolamento, da 25,00 euro a 500,00 euro	Città Metropolitana di Palermo	Installatore o manutentore incaricato del controllo e manutenzione dell'impianto termico

	di Palermo			
h) Non esegue a regola d'arte le attività non provvedendo ad inserire nel catasto informatizzato degli impianti termici, il rapporto di controllo di efficienza energetica con l'attestazione del pagamento della tariffa a carico dell'utente, prevista da regolamento	Art. 7, comma 2 del D.Lgs 192/2005 Art. 8, comma 1 del D.P.R. 74/2013	Art. 15, comma 6 del D.Lgs 192/2005 e ss. mm. ii., da 1.000,00 euro a 6.000,00 euro	Città Metropolitana di Palermo	Installatore o manutentore incaricato del controllo e manutenzione dell'impianto termico
i) Diniego per rifiuto/assenza all'ispezione dell'impianto termico dopo regolare primo avviso (al diniego di accesso o assenza dopo regolare avviso, al responsabile dell'impianto sarà applicata la sanzione pecuniaria prevista dal presente regolamento)	Art. 11, comma 2 del regolamento Art. 17, commi 1, 2, 3 e 4 del regolamento	Art. 19, comma 7, del regolamento, da 25,00 euro a 500,00 euro, più l'importo dovuto relativo ai costi delle ispezioni in campo	Città Metropolitana di Palermo	Proprietario o conduttore dell'unità immobiliare, amministratore di condominio o eventuale terzo responsabile
j) Diniego per rifiuto/assenza	Art. 9 D.P.R.	Art. 15, comma 5	Città Metropolitana di	Proprietario o conduttore dell'unità

all'ispezione dell'impianto termico dopo regolare secondo avviso (al secondo diniego di accesso o assenza, al responsabile dell'impianto sarà applicata la sanzione pecuniaria prevista in violazione del D.P.R. 74/2013)	74/2013	del D.Lgs 192/2005 e ss. mm. ii., da 500,00 euro a 3.000,00 euro	Palermo	immobiliare, amministratore di condominio o eventuale terzo responsabile
k) Mancata trasmissione della comunicazione cambio del nominativo del responsabile dell'impianto termico (la dichiarazione deve essere effettuata dal nuovo responsabile dell'impianto termico)	Art. 11, punti 2 e 3 del regola-mento Art. 17, commi 1, 2, 3 e 4 del regolamento	Art. 19, comma 7, del regolamento, da 25,00 euro a 500,00 euro, oltre l'importo dovuto del costo dell'ispezione in campo	Città Metropolitana di Palermo	Proprietario o conduttore dell'unità immobiliare, amministratore di condominio o eventuale terzo responsabile
l) Mancata osservazione degli obblighi inerenti le comunicazioni previste in merito all'assunzione di incarico di terzo responsabile, verso l'Autorità Competente Città	Art. 6, comma 5, lettere a), b) e c) del D.P.R. 74/2013 Art. 11 del	Art. 15, comma 5 del D.Lgs 192/2005 e ss. mm. ii., da 500,00 euro a 3.000,00	Città Metropolitana di Palermo	Terzo responsabile

Metropolitana di Palermo	D.P.R. 74/2013	euro		
m) Mancata trasmissione dichiarazione di disattivazione dell'impianto termico o dei singoli generatori	Art. 12, punto 3 del regolamen-to	Art. 19, comma 7, del regolamento, da 25,00 euro a 500,00 euro	Città Metropolitana di Palermo	Proprietario o conduttore dell'unità immobiliare, amministratore di condominio o eventuale terzo responsabile
n) Mancata installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore	Art. 9, comma 5, lettere b) e c) e art. 16, comma 8 del D.Lgs 102/2014 e ss. mm. ii.	Da 500,00 euro a 2.500,00 euro	Città Metropolitana di Palermo	Sanzione applicata al proprietario di ciascuna unità immobiliare servita dall'impianto termico centralizzato
o) Mancata applicazione della norma UNI 10200 per la ripartizione delle spese	Art. 9, comma 5, lettera d) e art. 16, comma 8 del D.Lgs 102/2014 e ss. mm. ii.	Da 500,00 euro a 2.500,00 euro	Città Metropolitana di Palermo	Condominio
p) Mancata effettuazione delle opere di adeguamento prescritte	Art. 11, punti 12, 13 e 14 del	Art. 19, comma 7, del regolamento,	Città Metropolitana di Palermo	Proprietario o conduttore dell'unità immobiliare, amministratore di

dal soggetto esecutore e/o dall'Autorità Competente a seguito di accertamenti e/o ispezioni entro i termini previsti dal regolamento	regolamento	da 25,00 euro a 500,00 euro, oltre l'importo dovuto del costo dell'ispezione in campo		condominio o eventuale terzo responsabile
q) Mancata attestazione del pagamento dell'importo tariffario nei rapporti di efficienza energetica (Bollino Verde)	Art. 8, punto 3 del regolamento	Art. 19, comma 7, del regolamento, da 25,00 euro a 500,00 euro, oltre l'importo dovuto del costo dell'ispezione in campo	Città Metropolitana di Palermo	Proprietario o conduttore dell'unità immobiliare, amministratore di condominio o eventuale terzo responsabile
Adempimenti di cui al D.Lgs 183/2017, modifica del D.Lgs 152/2006, Titolo II, art. 282 e seguenti. Controlli e sanzioni Punto 8) art. 288. I controlli relativi al rispetto del presente titolo sono effettuati dall'Autorità Competente in occasione delle ispezioni effettuate [ai sensi dell'allegato L al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192], ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e del decreto attuativo all'art. 4, comma 1, lettere a) e b) del citato decreto legislativo, anche avvalendosi degli organismi ivi previsti, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.				

r) Mancata o incompleta redazione dell'atto di cui all'art. 284 del D.Lgs 152/2006, comma 1. Mancata messa a disposizione del suddetto atto del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto o del soggetto committente nei termini prescritti o mancata trasmissione unitamente alla dichiarazione di conformità dell'impianto, nei casi in cui questa è trasmessa ai sensi del D.M. 37/2008	Art. 284, comma 1 del D.Lgs 152/2006 e ss. mm. ii.	Da 516 euro a 2.582 euro	Città Metropoli-tana di Palermo	Installatore o committente
s) Mancata o incompleta redazione dell'atto di cui all'art. 284 del D.Lgs 152/2006, c. 2	Art. 284, comma 2 del D.Lgs 152/2006	Da 516 euro a 2.582 euro	Città Metropolitana di Palermo	Responsabile dell'esercizio e della manutenzione
t) Non tenuta a disposizione dei rapporti di prova previsti dall'art. 282, c. 2-bis del D.Lgs 152/2006	Art. 282, comma 2-bis del D.Lgs 152/2006	Da 516 euro a 2.582 euro	Città Metropolitana di Palermo	Produtttore
u) Esercizio di un impianto	Art. 282 e art.	Da 516 euro a	Città Metropolitana di	Produtttore, installatore o

termico civile non conforme alle caratteristiche tecniche di cui all'art. 285 del D.Lgs 152/2006 e/o in caso di mancanza dell'attestazione del produttore prevista dall'art. 282 del D.Lgs 152/2006	285, del D.Lgs 152/2006	2.582 euro	Palermo	responsabile dell'esercizio e della manutenzione
v) Esercizio di medo impianti termici civili in assenza di iscrizione nel registro previsto all'art. 284, comma 2-quater del D.Lgs 152/2006	Art. 284, comma 2-quater del D.Lgs 152/2006	Da 516 euro a 2.582 euro	Città Metropolitana di Palermo	Responsabile dell'esercizio e della manutenzione
w) Impianto termico civile che non rispetta i valori limite di emissione, se mancano l'attestazione o le istruzioni previste dall'art. 282 del D.Lgs 152/2006	Art. 282 del D.Lgs 152/2006	Da 516 euro a 2.582 euro	Città Metropolitana di Palermo	Produtttore o installatore
x) Impianto termico civile che non rispetta i valori limite di	Art. 282 del D.Lgs 152/2006	Da 516 euro a 2.582 euro	Città Metropolitana di Palermo	Produtttore

emissione, se sussistono l'attestazione o le istruzioni previste dall'art. 282 del D.Lgs 152/2006 e se dal libretto di centrale risultano regolarmente effettuati i controlli e le manutenzioni prescritti, purché non sia superata la durata stabilita per il ciclo di vita dell'impianto				
y) Impianto termico civile che non rispetta i valori limite di emissione, se sussistono l'attestazione o le istruzioni previste dall'art. 282 del D.Lgs 152/2006 e se dal libretto di centrale non risultano regolarmente effettuati i controlli e le manutenzioni prescritti o è stata superata la durata stabilita	Art. 282 del D.Lgs 152/2006	Da 516 euro a 2.582 euro	Città Metropolitana di Palermo	Responsabile dell'esercizio e della manutenzione

per il ciclo di vita dell'impianto				
z) Violazione degli obblighi di comunicazione o di ripristino sdi conformità previsti dall'art. 286, comma 2-bis del D.Lgs 152/2006	Art. 286, comma 2-bis del D.Lgs 152/2006	Da 516 euro a 2.582 euro	Città Metropolitana di Palermo	Responsabile dell'esercizio e della manutenzione
aa) Mancata effettuazione del controllo delle emissioni ai sensi dell'art. 286, comma 2, del D.Lgs 152/2006. Mancata allegazione al libretto di centrale dei dati previsti dall'art. 286, commi 2 o 2-ter del D.Lgs 152/2006	Art. 286, commi 2 o 2-ter del D.Lgs 152/2006	Da 516 euro a 2.582 euro	Città Metropolitana di Palermo	Responsabile dell'esercizio e della manutenzione
bb) Conduzione di un impianto termico civile di potenza termica nominale superiore a 0,232 MW in assenza, ove prescritto, del patentino di cui all'art. 287 del D.Lgs 152/2006	Art. 287 del D.Lgs 152/2006 e ss. mm. ii.	Da 15,00 euro a 46,00 euro	Città Metropolitana di Palermo	Responsabile dell'esercizio e della manutenzione
cc) Impianto termico alimentato ad olio combustibile o altro	Art. 283, comma 1, lettera i),	Art. 296, comma 1, lettera b), da	Città Metropolitana di Palermo	Proprietario o conduttore dell'unità immobiliare, amministratore di

combustibile di cui è vietato l'uso negli impianti di cui al Titolo II del D.Lgs 152/2006	allegato X, parte quinta del D.Lgs 152/2006 e ss. mm. ii.	200,00 euro a 1.000,00 euro	condominio o eventuale terzo responsabile. Ai sensi dell'art. 296, comma 1, lettera b) del D.Lgs 152/2006 e ss. mm. ii., non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 della Legge 689/81

Note di cui al D.Lgs 183/2017

A. La norma UNI 11528 reca "Impianti a gas di portata termica maggiore di 35 kW - Progettazione, installazione e messa in servizio". La norma fornisce i criteri per la progettazione, l'installazione e la messa in servizio degli impianti civili extradomestici a gas della 1ª, 2ª e 3ª famiglia, nonché per la installazione di apparecchi installati in batteria o in cascata qualora la portata termica complessiva risulti maggiore di 35 kW. La norma si applica anche ai rifacimenti di impianti civili extradomestici o parte di essi. La norma non si applica agli impianti a gas realizzati specificatamente per essere inseriti in cicli di lavorazione industriale e a quelli trattati dalla UNI 8723. [NF]
B. L'art. 286 del D.Lgs 152/2006 prevedeva al comma 4 – con alcune eccezioni – l'obbligo a carico dell'installatore, contestualmente all'installazione o alla modifica dell'impianto, di verificare il rispetto dei valori limite di emissione, mettendo la documentazione relativa a tale verifica a disposizione del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto, tenuto a sua volta ad allegarla al libretto di centrale. Tale comma è stato abrogato dal D.Lgs 183/2017. [NF]
C. Il riferimento attuale è al modello di libretto di cui al D.M. 17/03/2003, come sostituito dall'allegato al D.M. 10/02/2014, a sua volta emanato in attuazione del D.P.R. 74/2013. [NF]

D. Si tratta in particolare di: a) gas naturale; b) gas di città; c) gas di petrolio liquefatto; d) gasolio, kerosene e altri distillati leggeri e medi di petrolio rispondenti alle caratteristiche indicate nella parte II, sezione 1, paragrafo 1, dell'allegato X alla parte V del D.Lgs. 152/2006; e) emulsioni acqua-gasolio, acqua-kerosene e acqua-altri distillati leggeri e medi di petrolio di cui alla precedente lettera d) e rispondenti alle caratteristiche indicate nella parte II, sezione 3, paragrafo 1, dell'allegato X alla parte V del D.Lgs. 152/2006; i) biodiesel avente le caratteristiche indicate nella parte II, sezione 1, paragrafo 3, dell'allegato X alla parte V del D.Lgs. 152/2006. [NF]
E. Nei casi in cui il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto non sia ancora stato individuato al momento dell'installazione, invia entro 30 giorni dall'installazione, l'atto e l'elenco di cui sopra al committente, il quale a sua volta provvede a metterli a disposizione del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto entro 30 giorni dalla relativa individuazione. [NF]
F. Nel rinviare alla consultazione del R.D. 824/1927 e della pertinente normativa regionale per approfondimenti, si chirisce che di converso, gli attestati di abilitazione di qualsiasi grado per la condotta dei generatori di vapore costituiscono titolo di qualificazione professionale valido per il rilascio dei patentini di primo o secondo grado per la conduzione di impianti termici, senza necessità di sostenere l'esame ove tale esonero sia previsto dalla normativa regionale (precisazione introdotta dal D.Lgs 128/2010 a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 250 del 24/07/2009). [NF]
G. A seconda che si ricada nel caso di cui al comma 1 dell'art. 284 del D.Lgs 152/2006 o in quello di cui al comma 2 del medesimo articolo. [NF]
H. La menzionata parte IV-bis è stata introdotta dall'allegato III al D.Lgs 183/2017. Si noti peraltro che l'art. 284 del D.Lgs 152/2006, a seguito della modifica introdotta dall'art. 2 del D.Lgs 183/2017, fa riferimento erroneamente alla parte V, che in realtà non esiste. [NF]

Art. 20

Qualificazione del servizio ed affidamento ad Organismo Esterno

1. Il servizio di verifica può essere affidato dalla Città Metropolitana di Palermo ad un Organismo Esterno, che abbia i requisiti necessari previsti dalla normativa di settore per la gestione di tale servizio e che abbia prestato negli ultimi cinque anni, servizio del tipo di quello da affidare e che sia in possesso dei requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario per la gestione cosiddetta "in-house" e, comunque, nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria in materia di controllo analogo sulla società e di prevalenza dell'attività svolta dalla stessa con l'Ente che la controlla.
2. L'affidamento del servizio potrà essere effettuato solo da organismi che abbiano nel proprio organico esperti in possesso dell'attestazione dell'idoneità a verificatore di impianti termici e in possesso dei requisiti previsti dall'allegato C del D.P.R. 74/2013.
3. L'affidamento del servizio sarà regolato da apposita convenzione con il soggetto gestore che assicura il rispetto delle condizioni stabilite nel presente regolamento.
4. Il servizio sarà svolto dall'Organismo Affidatario con organizzazione di mezzi e personale proprio. Sono interamente a carico dell'Organismo Affidatario le spese del personale comunque impiegato, della formazione dello stesso, della strumentazione e delle attrezzature, di pubblicità e informazione ai manutentori/installatori e all'utenza, per la sede e di quant'altro è necessario per fornire in modo adeguato il servizio di cui al presente regolamento. Tale servizio non dovrà preveder alcun onere a carico della Città Metropolitana di Palermo, né di natura economica, né di altra natura.
5. L'Organismo Affidatario dovrà osservare le vigenti disposizioni sul lavoro, particolarmente per quanto attiene alle norme infortunistiche, previdenziali ed assistenziali a favore del proprio personale.
6. Dovrà, inoltre, essere obbligo del gestore adottare tutte le cautele ed i provvedimenti atti a garantire l'incolumità degli addetti ai lavori e di terzi, nonché ad evitare danni a beni pubblici e privati. Ogni responsabilità penale o civile dovrà ricadere sull'Organismo Affidatario, restandone sollevata questa Amministrazione.
7. L'Organismo Affidatario dovrà effettuare controlli a campione sulle dichiarazioni relative

agli atti notori trasmessi all'utenza, che attestino e/o abbiano attinenza e/o riguardano stati, fatti e qualità dello stato di esercizio e/o funzionalità e/o possesso o meno dell'impianto termico, nel rispetto della normativa vigente in materia di documentazione amministrativa. I controlli a campione sui contenuti delle dichiarazioni sostitutive sono effettuati su un congruo numero di dichiarazioni, determinato in misura percentuale al complesso delle stesse e tale da costituire base sufficientemente indicativa per la valutazione della correttezza dei comportamenti dei soggetti dichiaranti nei confronti dell'Autorità Competente. La percentuale di dichiarazioni sostitutive da sottoporre a controllo a campione è determinata nella misura del 2%, né superiore al 10%. Al fine di assicurare un significativo numero di dichiarazioni controllate, la percentuale di campionamento dovrà essere inversamente proporzionale al totale delle dichiarazioni sottoponibili al controllo.

8. L'Organismo Affidatario dovrà, altresì, comunicare tempestivamente l'elenco dei nominativi degli utenti assenti o che rifiutano la visita ispettiva di cui al presente regolamento (verifiche ispettive sugli impianti), corredato della documentazione necessaria (verbale di contestazione), affinchè l'Autorità Competente possa gestire in applicazione del presente regolamento, le eventuali fasi sanzionatorie previste a carico degli stessi.

9. L'Autorità Competente ha la facoltà di controllare, in qualsiasi momento, lo svolgimento delle visite ispettive programmate e la modalità di esecuzione delle stesse.

10. L'Organismo Affidatario dovrà fornire ogni tre mesi all'Autorità Competente i risultati delle verifiche effettuate mediante apposita relazione tecnica e report di analisi sull'andamento del servizio svolto evidenziandone le criticità e comunicando le soluzioni adottate.

11. Al fine di valutare il grado di soddisfacimento dell'utenza, la convenzione con l'Organismo Affidatario dovrà prevedere, a carico dello stesso, campionature presso l'utenza tese ad accertare il grado di gentilezza, correttezza, professionalità dei propri operatori (Customer Satisfaction) da irrorare su un campione di almeno il 25% dell'utenza annualmente sottoposta a verifica ispettiva. I risultati di tali rilevazioni dovranno essere messi a disposizione dell'Autorità Competente Città Metropolitana di Palermo ed alla stessa trasmessi entro il mese di ottobre di ogni anno.

Art. 21

Norme transitorie e finali

1. Fino all'emanazione della relativa norma tecnica UNI o provvedimento con indicazione sostitutiva emanata dal CTI sono sospese le ispezioni sugli impianti termici dotati di macchine con ciclo frigorifero. In fase transitoria, con le tempistiche previste dall'allegato A del D.P.R. 74/2013, gli installatori e i manutentori si limiteranno a inviare il rapporto di controllo tipo 2 senza la compilazione della sezione 8 del rapporto di prova allegato 8b) al presente regolamento per gli impianti di seguito indicati:

- Impianti di condizionamento fissi, utilizzati per il solo raffrescamento dell'aria nella stagione estiva, di potenza utile uguale o maggiore di 12 kW;
- Impianti di climatizzazione fissi a pompa di calore, utilizzati sia per il raffrescamento estivo che per riscaldamento invernale, di potenza utile uguale o maggiore di 12 kW;
- Sottostazioni di scambio collegate ad impianto di teleriscaldamento;
- Impianti di cogenerazione (o trigenerazione) che utilizzano il calore residuo per il raffrescamento e/o riscaldamento degli ambienti.

Art. 22

Disposizione finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rimanda a quanto stabilito dalla vigente legislazione in materia di impianti termici.

Allegato 1

Definizioni (OMISSIS)

Le definizioni riportate nell'Allegato 1 sono le stesse riportate nel Decreto Dirigenziale 14 gennaio 2015, n. 2

Allegato 2

Principali riferimenti legislativi e normativi (OMISSIS)

I riferimenti legislativi e normativi sono gli stessi riportati nel D.D. 14 gennaio 2015, n. 2.

Allegato 3

Ministero dello Sviluppo Economico D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74 (G.U. 27 giugno 2013 n. 149) (OMISSIS)

Allegato 4

Memorandum per il responsabile di impianto, il terzo responsabile, il manutentore ed il conduttore dell'impianto termico

(OMISSIS)

Allegato 5

Cadenza dei controlli: controllo efficienza energetica e trasmissione del rapporto all'Autorità Competente (OMISSIS)

Tabella – Tipologia e cadenza di controlli di efficienza energetica sugli impianti termici

TIPOLOGIA IMPIANTO	ALIMENTAZIONE	POTENZA TERMICA UTILE (1) [kW]	CADENZA DEI CONTROLLI DI EFFICIENZA ENERGETICA	RAPPORTO DI CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA (2)
Impianti con generatore di calore a fiamma	Generatori alimentati a combustibile liquido o solido	10 ≤ P ≤ 100	2	Rapporto tipo 1
		P > 100	1	
	Generatori alimentati a gas, metano o Gpl	10 ≤ P ≤ 100	4	Rapporto tipo 1
		P > 100	2	
Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore	Macchine frigorifere e/o pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico e macchine frigorifere e/o pompe di calore ad assorbimento a fiamma diretta	12 ≤ P ≤ 100	4	Rapporto tipo 2
		P ≥ 100	2	
	Pompe di calore a compressione di vapore azionate da motore endotermico	P ≥ 12	4	Rapporto tipo 2
	Pompe di calore ad assorbimento alimentate da	P ≥ 12	2	Rapporto tipo 2

TIPOLOGIA IMPIANTO	ALIMENTAZIONE	POTENZA TERMICA UTILE (1) [kW]	CADENZA DEI CONTROLLI DI EFFICIENZA ENERGETICA	RAPPORTO DI CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA (2)
	energia termica			
Impianti alimentati da teleriscaldamento	Sottostazione di scambio termico da rete ad utenza	P > 10	4	Rapporto tipo 3
Impianti cogenerativi	Microgenerazione	P_{el} < 50	4	Rapporto tipo 4
	Unità cogenerative	P_{el} ≥ 50	2	Rapporto tipo 4
P - Potenza termica utile P_{el} - Potenza elettrica nominale				
(1) I limiti degli intervalli sono riferiti alla potenza utile nominale complessiva dei generatori e delle macchine frigorifere che servono lo stesso impianto, inteso come stesso sistema di distribuzione.				
(2) I modelli di rapporto di efficienza energetica, nelle configurazioni relative alle diverse tipologie impiantistiche, caratterizzati da una numerazione progressiva che li identifica, sono stati emanati con il D.M. 10 febbraio 2014 (G.U. n. 55 del 7 marzo 2014) e il termine ultimo per la loro adozione definitiva è stato prorogato al 15/10/2014 (D.M. 26/06/2014)				

Allegato 6

Accertamenti e cadenza delle ispezioni sugli impianti termici (D.P.R. n. 74/2013)

Tabella - Accertamenti e cadenza delle ispezioni sugli impianti termici

SERVIZIO	ALIMENTAZIONE	POTENZA TERMICA UTILE NOMINALE (1)	ACCERTAMENTI E CADENZA DELLE ISPEZIONI SUL 100% DEGLI IMPIANTI
Climatizzazione invernale o produzione di acqua calda sanitaria	Gas metano o GPL	Compresa tra 10 kW e 100 kW	Accertamento del rapporto di controllo dell'efficienza energetica
		Superiore a 100 kW	Ispezioni ogni 4 anni
	Combustibile liquido o solido non rinnovabile	Minore di 20 kW e non inferiore a 10 kW	Accertamento del rapporto di controllo dell'efficienza energetica
		Compresa tra 20 kW e 100 kW	Ispezioni ogni 4 anni
		Superiore a 100 kW	Ispezioni ogni 2 anni
Tutti (2)	Macchine frigorifere/Pompe di calore	Compresa tra 12 kW e 100 kW	Accertamento del rapporto di controllo dell'efficienza energetica
		Superiore a 100 kW	Ispezioni ogni 4 anni
	Cogenerazione e teleriscaldamento	Superiore a 100 kW	Accertamento del rapporto di controllo dell'efficienza energetica
1) Limiti degli intervalli riferiti alla potenza utile nominale complessiva di generatori e delle macchine frigorifere che servono lo stesso impianto (stesso sottosistema di distribuzione)			
(2) Climatizzazione invernale, climatizzazione estiva, produzione di acqua calda sanitaria			

Allegato 7

Periodi di accensione in base ai Gradi Giorno e alla zona climatica della località

Tabella - Periodi di accensione in base ai Gradi Giorno e alla zona climatica della località

GRADI GIORNO	ZONA CLIMATICA	PERIODO DI ACCENSIONE	ORE AL GIORNO DI ACCENSIONE
Fino a 600	A	Dal 1 dicembre al 15 marzo	6 ore giornaliere
Da 601 a 900	B	Dal 1 dicembre al 31 marzo	8 ore giornaliere
Da 901 a 1400	C	Dal 15 novembre al 31 marzo	10 ore giornaliere
Da 1401 a 2100	D	Dal 1 novembre al 15 aprile	12 ore giornaliere
Da 2101 a 3000	E	Dal 15 ottobre al 15 aprile	14 ore giornaliere
Oltre 3000	F	Nessuna limitazione	Nessuna limitazione

Tabella – Suddivisione dei Comuni per zona climatica

N.	PR	Fascia	Gr-g	Alt	COMUNE	ZONA CLIMATICA (Periodo Accensione Impianti)
1	PA	D	1744	726	Alia	FASCIA D: 01/11 AL 15/04
2	PA	D	1816	740	Alimena	FASCIA D: 01/11 AL 15/04
3	PA	C	1326	450	Aliminusa	FASCIA C: 15/11 AL 31/03
4	PA	B	869	73	Altavilla Milicia	FASCIA B: 01/12 AL 31/03
5	PA	C	948	350	Altofonte	FASCIA C: 15/11 AL 31/03
6	PA	B	874	76	Bagheria	
7	PA	B	650	35	Balestrate	FASCIA B: 01/12 AL 31/03
8	PA	D	1577	550	Baucina	FASCIA D: 01/11 AL 15/04
9	PA	C	1251	356	Belmonte Mezzagno	FASCIA C: 15/11 AL 31/03
10	PA	D	1758	744	Bisacquino	FASCIA D: 01/11 AL 15/04

N.	PR	Fascia	Gr-g	Alt	COMUNE	ZONA CLIMATICA (Periodo Accensione Impianti)
11	PA	D	1734	720	Blufi	FASCIA D: 01/11 AL 15/04
12	PA	C	1207	350	Bolognetta	FASCIA C: 15/11 AL 31/03
13	PA	D	1715	685	Bompietro	FASCIA D: 01/11 AL 15/04
14	PA	C	976	290	Borgetto	FASCIA C: 15/11 AL 31/03
15	PA	D	1531	521	Caccamo	FASCIA D: 01/11 AL 15/04
16	PA	D	1664	635	Caltavuturo	FASCIA D: 01/11 AL 15/04
17	PA	D	1813	734	Campofelice di Fitalia	FASCIA D: 01/11 AL 15/04
18	PA	B	759	54	Campofelice di Roccella	FASCIA B: 01/12 AL 31/03
19	PA	D	1627	660	Campofiorito	FASCIA D: 01/11 AL 15/04
20	PA	C	1273	439	Camporeale	FASCIA C: 15/11 AL 31/03
21	PA	B	737	51	Capaci	FASCIA B: 01/12 AL 31/03
22	PA	B	788	170	Carini	FASCIA B: 01/12 AL 31/03
23	PA	C	1321	423	Castelbuono	FASCIA C: 15/11 AL 31/03
24	PA	B	879	79	Casteldaccia	FASCIA B: 01/12 AL 31/03
25	PA	D	1835	765	Castellana Sicula	FASCIA D: 01/11 AL 15/04
26	PA	D	1627	660	Castronovo di Sicilia	FASCIA D: 01/11 AL 15/04
27	PA	D	1546	563	Cefalà Diana	FASCIA D: 01/11 AL 15/04
28	PA	B	702	16	Cefalù	FASCIA B: 01/12 AL 31/03
29	PA	C	1050	274	Cerda	FASCIA C: 15/11 AL 31/03
30	PA	D	1770	658	Chiusa Sclafani	FASCIA D: 01/11 AL 15/04
31	PA	D	1545	530	Ciminna	FASCIA D: 01/11 AL 15/04
32	PA	B	785	75	Cinisi	FASCIA B: 01/12 AL 31/03

N.	PR	Fascia	Gr-g	Alt	COMUNE	ZONA CLIMATICA (Periodo Accensione Impianti)
33	PA	C	1379	468	Collesano	FASCIA C: 15/11 AL 31/03
34	PA	D	1588	571	Contessa Entellina	FASCIA D: 01/11 AL 15/04
35	PA	D	1481	542	Corleone	FASCIA D: 01/11 AL 15/04
36	PA	B	791	23	Ficarazzi	FASCIA B: 01/12 AL 31/03
37	PA	E	2179	1011	Gangi	FASCIA E: 15/10 AL 15/04
38	PA	E	2282	1077	Geraci Siculo	FASCIA E: 15/10 AL 15/04
39	PA	C	1012	275	Giardinello	FASCIA C: 15/11 AL 31/03
40	PA	D	1722	710	Giuliana	FASCIA D: 01/11 AL 15/04
41	PA	D	1748	693	Godrano	FASCIA D: 01/11 AL 15/04
42	PA	D	1734	657	Gratteri	FASCIA D: 01/11 AL 15/04
43	PA	D	1504	530	Isnello	FASCIA D: 01/11 AL 15/04
44	PA	B	631	7	Isola delle Femmine	FASCIA B: 01/12 AL 31/03
45	PA	B	796	76	Lascari	FASCIA B: 01/12 AL 31/03
46	PA	D	1574	660	Lercara Friddi	FASCIA D: 01/11 AL 15/04
47	PA	D	1522	531	Marineo	FASCIA D: 01/11 AL 15/04
48	PA	D	1526	534	Mezzojuso	FASCIA D: 01/11 AL 15/04
49	PA	B	897	129	Misilmeri	FASCIA B: 01/12 AL 31/03
50	PA	C	1033	310	Monreale	FASCIA C: 15/11 AL 31/03
51	PA	C	1058	342	Montelepre	FASCIA C: 15/11 AL 31/03
52	PA	D	1430	517	Montemaggiore Belsito	FASCIA D: 01/11 AL 15/04
53	PA	D	1716	696	Palazzo Adriano	FASCIA D: 01/11 AL 15/04
54	PA	B	751	14	PALERMO	
55	PA	B	796	175	Partinico	FASCIA B: 01/12 AL 31/03

N.	PR	Fascia	Gr-g	Alt	COMUNE	ZONA CLIMATICA (Periodo Accensione Impianti)
56	PA	E	2382	1147	Petralia Soprana	FASCIA E: 15/10 AL 15/04
57	PA	E	2162	1000	Petralia Sottana	FASCIA E: 15/10 AL 15/04
58	PA	D	1711	720	Piana degli Albanesi	FASCIA D: 01/11 AL 15/04
59	PA	D	2037	920	Polizzi Generosa	FASCIA D: 01/11 AL 15/04
60	PA	D	1800	730	Pollina	FASCIA D: 01/11 AL 15/04
61	PA	E	2304	966	Prizzi	FASCIA E: 15/10 AL 15/04
62	PA	C	1346	480	Roccamena	FASCIA C: 15/11 AL 31/03
63	PA	D	1457	530	Roccapalumba	FASCIA D: 01/11 AL 15/04
64	PA	C	1203	394	San Cipirello	FASCIA C: 15/11 AL 31/03
65	PA	C	1317	467	San Giuseppe Jato	FASCIA C: 15/11 AL 31/03
66	PA	E	2240	1050	San Mauro	FASCIA E: 15/10 AL 15/04
67	PA	D	1719	674	Santa Cristina Gela	FASCIA D: 01/11 AL 15/04
68	PA	B	796	45	Santa Flavia	FASCIA B: 01/12 AL 31/03
69	PA	C	1047	210	Sciara	FASCIA C: 15/11 AL 31/03
70	PA	C	1009	218	Scillato	FASCIA C: 15/11 AL 31/03
71	PA	D	1927	813	Sclafani Bagni	FASCIA D: 01/11 AL 15/04
72	PA	B	864	77	Termini Imerese	FASCIA B: 01/12 AL 31/03
73	PA	B	720	33	Terrasini	FASCIA B: 01/12 AL 31/03
74	PA	C	1056	325	Torretta	FASCIA C: 15/11 AL 31/03
75	PA	B	735	50	Trabia	FASCIA B: 01/12 AL 31/03
76	PA	B	681	8	Trappeto	FASCIA B: 01/12 AL 31/03
77	PA	B	717	49	Ustica	FASCIA B: 01/12 AL 31/03
78	PA	D	1786	746	Valledolmo	FASCIA D: 01/11 AL 15/04
79	PA	D	1561	540	Ventimiglia di Sicilia	FASCIA D: 01/11 AL 15/04

N.	PR	Fascia	Gr-g	Alt	COMUNE	ZONA CLIMATICA (Periodo Accensione Impianti)
80	PA	D	1719	700	Vicari	FASCIA D: 01/11 AL 15/04
81	PA	B	766	47	Villabate	FASCIA B: 01/12 AL 31/03
82	PA	C	1395	450	Villafrati	FASCIA C: 15/11 AL 31/03

LEGENDA

PR = Provincia

Z = Zona Climatica

Gr-g = Gradi giorno di energia

Alt = Altezza sul livello del mare della casa comunale (espressa in metri)

Tabella – Riepilogo suddivisione dei Comuni per zona climatica

FASCIA	COMUNI
B	22
C	19
C	35
E	6

Allegato 8a

Rapporto di prova Ispezioni impianti con generatori di calore a fiamma[1]

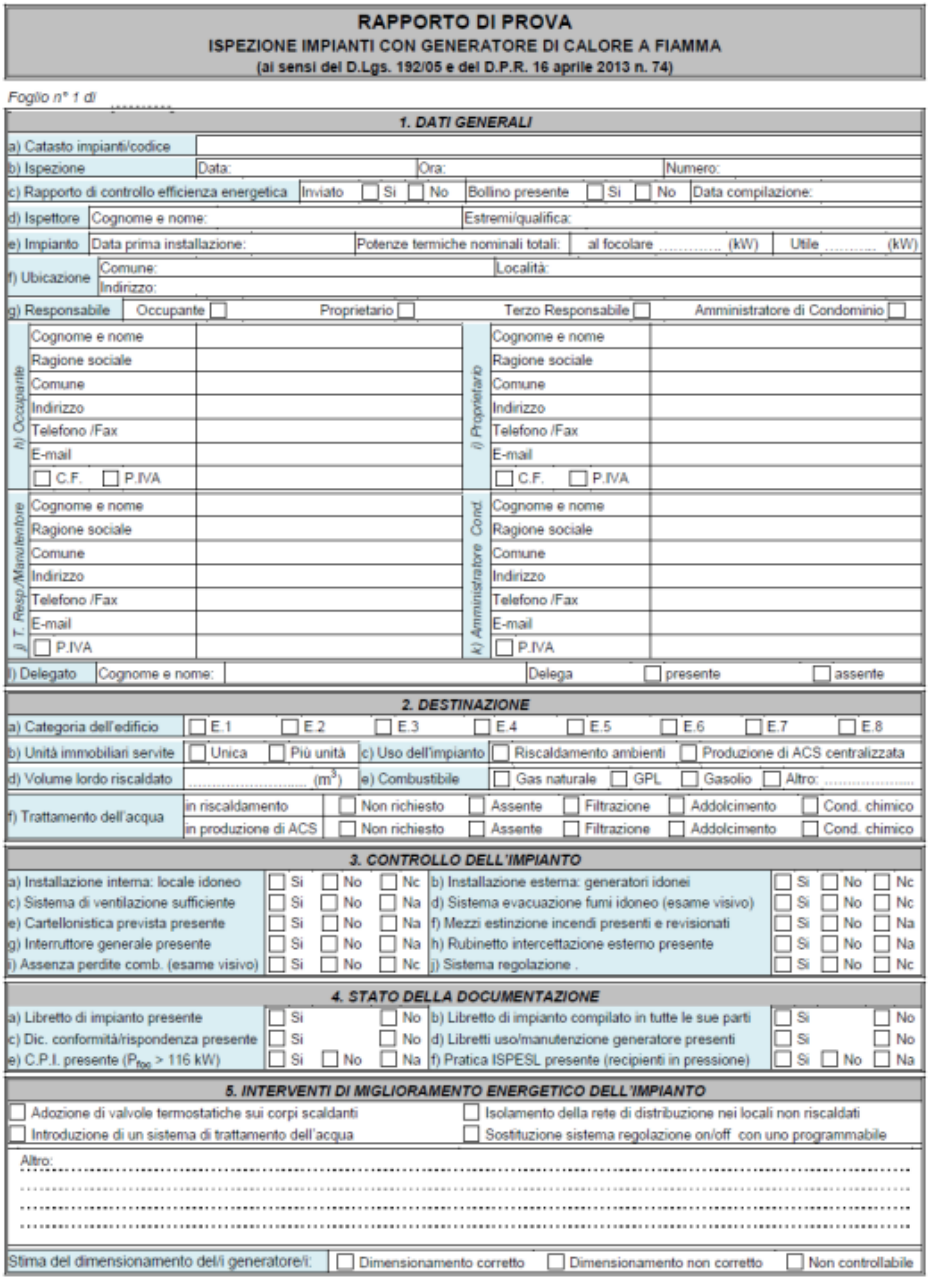

RAPPORTO DI PROVA
ISPEZIONE IMPIANTI CON GENERATORE DI CALORE A FIAMMA
(ai sensi del D.Lgs. 192/05 e del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 74)

Foglio n° 1 di .....

1. DATI GENERALI

a) Catasto impianti/codice
b) Ispezione — Data: — Ora: — Numero:
c) Rapporto di controllo efficienza energetica — Inviato ☐ Si ☐ No — Bollino presente ☐ Si ☐ No — Data compilazione:
d) Ispettore — Cognome e nome: — Estremi/qualifica:
e) Impianto — Data prima installazione: — Potenze termiche nominali totali: al focolare ..... (kW) — Utile ..... (kW)
f) Ubicazione — Comune: — Località: — Indirizzo:
g) Responsabile — Occupante ☐ — Proprietario ☐ — Terzo Responsabile ☐ — Amministratore di Condominio ☐

h) Occupante		i) Proprietario	
Cognome e nome		Cognome e nome	
Ragione sociale		Ragione sociale	
Comune		Comune	
Indirizzo		Indirizzo	
Telefono /Fax		Telefono /Fax	
E-mail		E-mail	
☐ C.F. ☐ P.IVA		☐ C.F. ☐ P.IVA	

j) T. Resp./Manutentore		k) Amministratore Cond.	
Cognome e nome		Cognome e nome	
Ragione sociale		Ragione sociale	
Comune		Comune	
Indirizzo		Indirizzo	
Telefono /Fax		Telefono /Fax	
E-mail		E-mail	
☐ P.IVA		☐ P.IVA	

l) Delegato — Cognome e nome: — Delega ☐ presente ☐ assente

2. DESTINAZIONE

a) Categoria dell'edificio ☐ E.1 ☐ E.2 ☐ E.3 ☐ E.4 ☐ E.5 ☐ E.6 ☐ E.7 ☐ E.8
b) Unità immobiliari servite ☐ Unica ☐ Più unità — c) Uso dell'impianto ☐ Riscaldamento ambienti ☐ Produzione di ACS centralizzata
d) Volume lordo riscaldato ..... (m^3) — e) Combustibile ☐ Gas naturale ☐ GPL ☐ Gasolio ☐ Altro: .....
f) Trattamento dell'acqua — in riscaldamento: ☐ Non richiesto ☐ Assente ☐ Filtrazione ☐ Addolcimento ☐ Cond. chimico
in produzione di ACS: ☐ Non richiesto ☐ Assente ☐ Filtrazione ☐ Addolcimento ☐ Cond. chimico

3. CONTROLLO DELL'IMPIANTO

a) Installazione interna: locale idoneo	☐ Si	☐ No	☐ Nc	b) Installazione esterna: generatori idonei	☐ Si	☐ No	☐ Nc
c) Sistema di ventilazione sufficiente	☐ Si	☐ No	☐ Na	d) Sistema evacuazione fumi idoneo (esame visivo)	☐ Si	☐ No	☐ Nc
e) Cartellonistica prevista presente	☐ Si	☐ No	☐ Na	f) Mezzi estinzione incendi presenti e revisionati	☐ Si	☐ No	☐ Na
g) Interruttore generale presente	☐ Si	☐ No	☐ Na	h) Rubinetto intercettazione esterno presente	☐ Si	☐ No	☐ Na
i) Assenza perdite comb. (esame visivo)	☐ Si	☐ No	☐ Nc	j) Sistema regolazione .	☐ Si	☐ No	☐ Nc

4. STATO DELLA DOCUMENTAZIONE

a) Libretto di impianto presente	☐ Si		☐ No	b) Libretto di impianto compilato in tutte le sue parti	☐ Si		☐ No
c) Dic. conformità/rispondenza presente	☐ Si		☐ No	d) Libretti uso/manutenzione generatore presenti	☐ Si		☐ No
e) C.P.I. presente (P_{foc} > 116 kW)	☐ Si	☐ No	☐ Na	f) Pratica ISPESL presente (recipienti in pressione)	☐ Si	☐ No	☐ Na

5. INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO

☐ Adozione di valvole termostatiche sui corpi scaldanti — ☐ Isolamento della rete di distribuzione nei locali non riscaldati
☐ Introduzione di un sistema di trattamento dell'acqua — ☐ Sostituzione sistema regolazione on/off con uno programmabile

Altro: .....

Stima del dimensionamento del/i generatore/i: ☐ Dimensionamento corretto ☐ Dimensionamento non corretto ☐ Non controllabile

Figura – Fronte del Rapporto di prova per le ispezioni degli impianti con generatori di calore a fiamma

[1] Ci si riserva la facoltà di modificare il rapporto di prova e le relative istruzioni di compilazione secondo l'evolversi della specifica normativa tecnica e legislativa

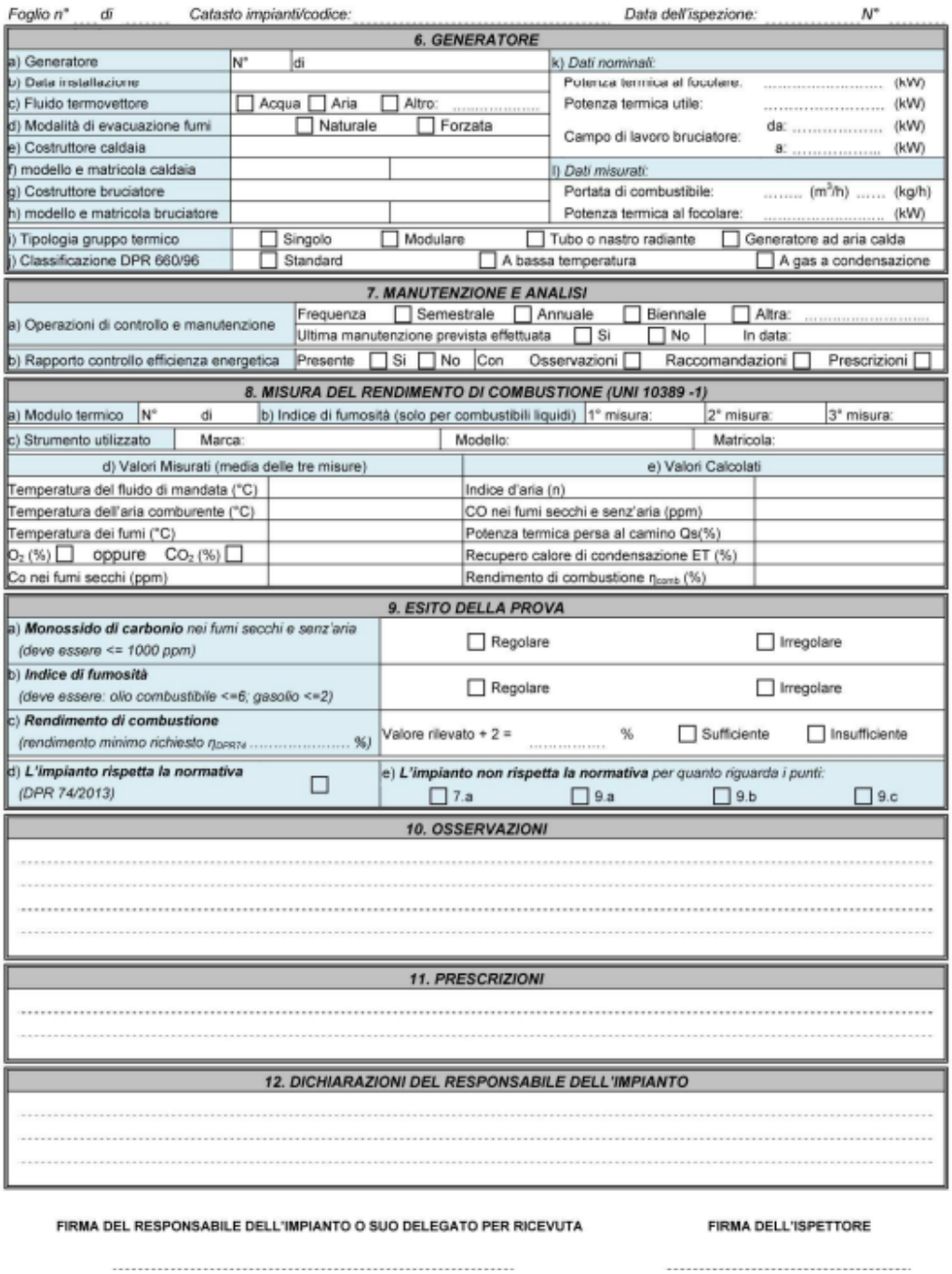

Foglio n° ... di ... Catasto impianti/codice: ... Data dell'ispezione: ... N° ...

6. GENERATORE

a) Generatore	N° ... di ...	k) *Dati nominali:*	
b) Data installazione		Potenza termica al focolare:	... (kW)
c) Fluido termovettore	☐ Acqua ☐ Aria ☐ Altro: ...	Potenza termica utile:	... (kW)
d) Modalità di evacuazione fumi	☐ Naturale ☐ Forzata	Campo di lavoro bruciatore:	da: ... (kW)
e) Costruttore caldaia			a: ... (kW)
f) modello e matricola caldaia		l) *Dati misurati:*	
g) Costruttore bruciatore		Portata di combustibile:	... (m^3/h) ... (kg/h)
h) modello e matricola bruciatore		Potenza termica al focolare:	... (kW)
i) Tipologia gruppo termico	☐ Singolo ☐ Modulare ☐ Tubo o nastro radiante ☐ Generatore ad aria calda		
j) Classificazione DPR 660/96	☐ Standard ☐ A bassa temperatura ☐ A gas a condensazione		

7. MANUTENZIONE E ANALISI

a) Operazioni di controllo e manutenzione	Frequenza ☐ Semestrale ☐ Annuale ☐ Biennale ☐ Altra: ...					
	Ultima manutenzione prevista effettuata ☐ Si ☐ No	In data:				
b) Rapporto controllo efficienza energetica	Presente ☐ Si ☐ No	Con Osservazioni ☐	Raccomandazioni ☐	Prescrizioni ☐		

8. MISURA DEL RENDIMENTO DI COMBUSTIONE (UNI 10389 -1)

a) Modulo termico	N° ... di ...	b) Indice di fumosità (solo per combustibili liquidi)	1° misura:	2° misura:	3° misura:
c) Strumento utilizzato	Marca:	Modello:		Matricola:	

d) Valori Misurati (media delle tre misure)		e) Valori Calcolati	
Temperatura del fluido di mandata (°C)		Indice d'aria (n)	
Temperatura dell'aria comburente (°C)		CO nei fumi secchi e senz'aria (ppm)	
Temperatura dei fumi (°C)		Potenza termica persa al camino Qs(%)	
O_2 (%) ☐ oppure CO_2 (%) ☐		Recupero calore di condensazione ET (%)	
Co nei fumi secchi (ppm)		Rendimento di combustione η_{comb} (%)	

9. ESITO DELLA PROVA

a) ***Monossido di carbonio*** *nei fumi secchi e senz'aria (deve essere <= 1000 ppm)*	☐ Regolare	☐ Irregolare
b) ***Indice di fumosità*** *(deve essere: olio combustibile <=6; gasolio <=2)*	☐ Regolare	☐ Irregolare
c) ***Rendimento di combustione*** *(rendimento minimo richiesto η_{DPR74} ... %)*	Valore rilevato + 2 = ... % ☐ Sufficiente	☐ Insufficiente
d) ***L'impianto rispetta la normativa*** *(DPR 74/2013)* ☐	e) ***L'impianto non rispetta la normativa*** *per quanto riguarda i punti:* ☐ 7.a ☐ 9.a ☐ 9.b ☐ 9.c	

10. OSSERVAZIONI

...

11. PRESCRIZIONI

...

12. DICHIARAZIONI DEL RESPONSABILE DELL'IMPIANTO

...

FIRMA DEL RESPONSABILE DELL'IMPIANTO O SUO DELEGATO PER RICEVUTA ... FIRMA DELL'ISPETTORE ...

Figura – Retro del Rapporto di prova per le ispezioni degli impianti con generatori di calore a fiamma

Istruzioni di compilazione del rapporto di prova per impianti con generatori di calore a fiamma

NOTE GENERALI

Il presente manuale costituisce una guida rapida per la misurazione in opera del rendimento di combustione e la compilazione corretta dei rapporti di prova degli impianti termici dotati di generatore di calore a fiamma, alimentati con combustibili gassosi, liquidi o solidi non rinnovabili, la cui potenza termica utile nominale sia uguale o maggiore di 10 kW (8600 kcal/h). Per potenza termica utile nominale s'intende la potenza termica utile a pieno carico, dichiarata dal fabbricante, che il generatore di calore può fornire in condizioni nominali di riferimento e che equivale alla potenza termica del focolare nominale della caldaia diminuita delle perdite nominali al camino e per irraggiamento, anch'esse dichiarate dal costruttore (nel presente manuale la potenza termica del focolare o portata termica è sempre riferita al Potere Calorifico Inferiore). I generatori di calore devono essere inseriti in impianti destinati alla climatizzazione invernale degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o alla sola produzione di acqua calda per gli stessi usi. Non sono considerati impianti termici, e quindi non sono soggetti al controllo, le stufe, i caminetti e gli apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante (tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW). Non sono considerati impianti termici, e non sono quindi soggetti a controllo, neanche i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria se al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate. Il rapporto di prova è un documento ufficiale, deve essere redatto in modo chiaro e completo, utilizzando una grafia leggibile ed ordinata. Non bisogna lasciare campi o caselle vuote: nel caso di dato mancante o non previsto occorre annullare lo spazio o la casella tracciando una riga su di essi. Il rapporto di prova è organizzato su due pagine stampate su un foglio in modalità fronte/retro: nella prima, comprendente le sezioni dalla n. 1 alla n. 5, occorre indicare i dati relativi all'intero impianto; nella seconda, comprendente le sezioni dalla n. 6 alla n. 12, devono essere

riportate le caratteristiche, le misure effettuate ed il responso finale del singolo generatore; devono essere quindi aggiunti tanti "fogli" quanti sono i generatori presenti nella centrale termica; inoltre, nel caso di generatori composti da più moduli termici, si userà un "foglio" per ogni singolo modulo. In testa al primo foglio deve essere riportato il numero totale di stampati di cui si compone il rapporto di prova, mentre nelle pagine successive occorre indicare il numero di ognuno dei fogli, il totale, il codice del catasto degli impianti, la data e il numero della ispezione. In tutti i casi la prima e la seconda pagina del primo foglio dovranno essere compilati completamente mentre nei fogli aggiuntivi non dovranno essere compilate le sezioni che ripetono integralmente quanto riportato nel foglio precedente. Si rammenta che il controllo deve essere eseguito nel rispetto della propria e dell'altrui sicurezza e senza causare guasti o malfunzionamenti all'impianto. Se, in presenza di pericolo immediato, la prova non può essere eseguita l'ispettore prescrive la tempestiva disattivazione dell'impianto (punto 11. del rapporto di prova), e informa, anche attraverso l'organismo esterno incaricato delle ispezioni, l'autorità competente e il Comune interessato. Se l'ispettore è impossibilitato ad eseguire la misura per altri motivi deve, comunque, segnalarlo sulle osservazioni (punto 10. del rapporto di prova) barrando tutti i campi non compilati. Se i generatori sono alimentati a combustibile solido non rinnovabile e comunque non tra quelli individuati dalla norma UNI 10389-1, non è possibile eseguire la misurazione in opera del rendimento di combustione come previsto dalla norma stessa. Non devono essere pertanto compilati la sezione numero 8 ed i punti 9.a, 9.b e 9.c. che devono essere barrati, mentre il campo 9.e deve essere redatto solo se non sono state effettuate le operazioni di controllo e manutenzione previste (art. 7, D.P.R. n. 74/2013). Nelle osservazioni dell'ispettore (punto 10 del rapporto di prova) deve essere indicata la procedura osservata per il rilevamento del rendimento di combustione. Se le istruzioni di cui sopra non sono disponibili occorre barrare i campi 9.a, 9.b, 9.c e 9.d scrivendo nelle osservazioni finali la circostanza. La prova deve essere eseguita alla presenza del responsabile d'impianto o d'altra persona delegata da questi. All'ispettore devono essere resi disponibili per la consultazione il libretto di impianto regolarmente compilato, le istruzioni riguardanti la manutenzione ai sensi dell'art. 7 commi 1, 2, 3 e 4 del D.P.R. n. 74/2013, la

dichiarazione di conformità o la dichiarazione di rispondenza ai sensi del D.M. 37/08, nonché, nei casi previsti, Certificato di Prevenzione Incendi, documentazione INAIL (ex ISPESL) e quant'altro necessario all'accertamento, a seconda della tipologia dell'impianto. Il rapporto di prova deve essere compilato in tre copie identiche: una copia deve essere trattenuta dal ispettore, una dal responsabile di impianto e la terza deve essere inviata dall' ispettore all'autorità competente o all'organismo esterno. L'ispettore è tenuto a compilare anche la parte del libretto di impianto relativa alle ispezioni in campo dell'autorità competente.

PARTE 1 – DATI GENERALI

1.a Inserire il codice catastale dell'impianto

1.b Inserire data, ora e numero progressivo dell'ispezione

1.c Indicare se per l'impianto in questione è stato inviato il rapporto di controllo di efficienza energetica, se nel rapporto è presente il prescritto bollino verde e la data di compilazione dello stesso.

1.d Inserire il cognome, nome e qualifica dell'ispettore che esegue l'ispezione.

1.e Indicare la data di prima installazione dell'impianto, rilevabile dalla dichiarazione di conformità o da altro documento ufficiale (libretto di impianto, contratto di allaccio alla rete gas, ecc..), e le potenze nominali al focolare ed utile dell'impianto rilevate dai dati di targa. Qualora l'impianto sia composto da più generatori o moduli termici per avere la potenza nominale al focolare totale e la potenza nominale utile totale occorre sommare quelle rilevate dai dati di targa dei singoli generatori o moduli termici che lo compongono.

1.f Indicare l'indirizzo di localizzazione dell'impianto termico.

1.g Segnalare a chi è affidata la responsabilità dell'impianto tracciando una croce sulla relativa casella. Nel caso di impianti termici individuali al servizio di un'unica unità immobiliare il responsabile dell'impianto è l'occupante dell'immobile. Si rammenta che un contratto di manutenzione non costituisce automaticamente delega di terzo responsabile al manutentore se questo incarico non è esplicitamente previsto. Nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio il responsabile di impianto si

identifica con l'amministratore o con una ditta da quest'ultimo delegata attraverso regolare contratto (terzo responsabile). Se non esiste l'amministratore e non c'è la nomina di un terzo responsabile la responsabilità dell'impianto è ripartita in ugual modo tra tutti i condomini proprietari o al proprietario che, affittando l'immobile, ha però mantenuto per sé la gestione dell'impianto termico centralizzato. Nel caso che l'unità immobiliare sia occupata da società e/o affini la responsabilità dell'impianto è del relativo rappresentante legale. (consultare il libretto di impianto).

1.h Indicare il nominativo, l'indirizzo, il telefono, l'eventuale fax, l'indirizzo di posta elettronica, il Codice Fiscale o la Partita IVA dell'occupante dell'unità immobiliare ove è installato l'impianto termico. In caso di impresa o società o istituto giuridico e simili occorre indicare la ragione sociale, il cognome e nome del rappresentante legale. Se l'unità immobiliare è occupata da un'Amministrazione Pubblica o similari (comuni, province, ospedali scuole ecc.) occorre indicare l'amministrazione ed il cognome e nome del suo rappresentante (consultare il libretto di impianto). Se si tratta di un impianto termico al servizio di più unità immobiliari, occorre barrare le voci Ragione Sociale, Cognome e nome, Telefono e Fax e riempire solo i campi Indirizzo e Comune

1.i Indicare il nominativo, l'indirizzo, il telefono, l'eventuale fax, l'indirizzo di posta elettronica e il Codice Fiscale o la Partita IVA del proprietario dell'impianto termico se diverso dall'occupante. Nel caso d'impresa o società o istituto giuridico e simili occorre indicare la ragione sociale, il cognome e nome del rappresentante legale. Se l'unità immobiliare è di proprietà di un'Amministrazione Pubblica o similari (comuni, province, ospedali scuole ecc..) occorre indicare l'amministrazione ed il cognome e nome del suo rappresentante (consultare il libretto di impianto).

1.j Indicare la ragione sociale dell'impresa che svolge l'attività di terzo responsabile o, in assenza di quest'ultima figura, l'operatore che ha eseguito l'ultima manutenzione dell'impianto termico; il nome e cognome del legale rappresentante, l'indirizzo, il telefono, l'eventuale fax, l'indirizzo di posta elettronica e la Partita IVA della sede legale dell'impresa (i dati sono rilevabili dal libretto di impianto).

1.k Nel caso di impianto termico ad uso di più unità immobiliari indicare il nominativo,

l'indirizzo, il telefono e l'eventuale fax, l'indirizzo di posta elettronica e la Partita IVA dell'amministratore del condominio. Se l'amministrazione è demandata ad un'impresa o società e simili indicare la ragione sociale, il nominativo del rappresentante legale e l'indirizzo della sede legale dell'impresa (consultare il libretto di impianto).

1.l Se durante l'ispezione, invece del responsabile dell'impianto, è presente un suo delegato indicare cognome, nome ed indirizzo di quest'ultimo, altrimenti annullare il campo tracciando una riga. Occorre inoltre indicare, spuntando la relativa casella, se è presente una delega scritta o meno.

PARTE 2 – DESTINAZIONE

2.a Indicare la categoria dell'edificio spuntando la relativa casella, qualora un edificio sia costituito da parti individuali come appartenenti a categorie diverse occorre indicare la categoria prevalente. La classificazione, in base alla destinazione d'uso degli edifici è la seguente:

E.1 Edifici adibiti a residenza e assimilabili:

- abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo, quali abitazioni civili e rurali, collegi, conventi, case di pena, caserme;
- abitazioni adibite a residenza con occupazione saltuaria, quali case per vacanze, fine settimana e simili;
- edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività similari;

E.2 Edifici adibiti a uffici e assimilabili:

- pubblici o privati, indipendenti o contigui a costruzioni adibite anche ad attività industriali o artigianali, purché siano da tali costruzioni scorporabili agli effetti dell'isolamento termico;

E.3 Edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani nonché le strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;

E.4 Edifici adibiti ad attività ricreative o di culto e assimilabili:

- cinema e teatri, sale di riunioni per congressi;

- mostre, musei e biblioteche, luoghi di culto;
- bar, ristoranti, sale da ballo;

E.5 Edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili:

- negozi, magazzini di vendita all'ingrosso o al minuto, supermercati, esposizioni;

E.6 Edifici adibiti ad attività sportive:

- piscine, saune e assimilabili;
- palestre e assimilabili;
- servizi di supporto alle attività sportive;

E.7 Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;

E.8 Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili.

2.b Indicare se l'impianto è al servizio di una o più unità immobiliari apponendo una croce sulla relativa casella.

2.c Indicare la destinazione dell'impianto termico apponendo una croce sulla corrispondente casella (è possibile la doppia segnalazione).

2.d Indicare il volume lordo riscaldato in m^3. Il dato è rilevabile dal libretto di impianto.

2.e Individuare il combustibile in uso al momento della prova; nel caso il combustibile non sia nessuno di quelli indicati, utilizzare la casella altro specificandolo (per esempio olio combustibile, etc.); nel caso di generatori alimentati con combustibili diversi è prevista la doppia segnalazione ma nelle osservazioni finali relative al generatore in questione occorre specificare l'alimentazione al momento della prova (punto 10. del rapporto di prova).

2.f Indicare se negli impianti termici con fluido termovettore acqua è presente un sistema di trattamento della stessa. L'adozione di sistemi di trattamento dell'acqua è obbligatoria in caso di installazione di nuovo impianto, ristrutturazione o sostituzione di generatori di calore, avvenute dal 1 agosto 1994 per gli impianti con potenza termica al focolare nominale complessiva uguale o superiore a 350 kW e dall'11 giugno 2009 per quelli con potenza termica al focolare nominale complessiva inferiore a 350 kW. I trattamenti previsti sono differenziati per tipologia di impianto e durezza dell'acqua secondo il seguente schema.

Tabella – Trattamenti previsti differenziati per tipologia di impianto e durezza dell'acqua

TIPO DI IMPIANTO	CARATTERISTICHE ACQUA	TRATTAMENTI
Impianto destinato soltanto al riscaldamento ambienti con potenza termica al focolare nominale complessiva fino a 100 kW	Durezza temporanea inferiore a 25 °F Durezza temporanea uguale o superiore a 25 °F	• Nessun trattamento • Condizionamento chimico
Impianto destinato soltanto al riscaldamento ambienti con potenza termica al focolare nominale complessiva oltre i 100 kW ed inferiore a 350 kW	Durezza temporanea inferiore a 25 °F Durezza temporanea uguale o superiore a 25 °F	• Nessun trattamento • Addolcimento
Impianto per riscaldamento ambienti e produzione di acqua calda sanitaria o per la sola produzione di acqua calda sanitaria centralizzata con potenza termica al focolare nominale complessiva fino a 100 kW	Durezza temporanea inferiore a 15 °F Durezza temporanea uguale o superiore a 15 °F	• Nessun trattamento • Condizionamento chimico
Impianto per riscaldamento ambienti e produzione di acqua calda sanitaria o per la sola produzione di acqua calda sanitaria centralizzata con potenza termica al focolare nominale complessiva oltre i 100 kW ed inferiore a 350 kW	Durezza temporanea inferiore a 15 °F Durezza temporanea uguale o superiore a 15 °F	• Nessun trattamento • Addolcimento

TIPO DI IMPIANTO	CARATTERISTICHE ACQUA	TRATTAMENTI
Impianto per riscaldamento ambienti con o senza produzione di acqua calda sanitaria o con la sola produzione di acqua calda sanitaria centralizzata con potenza termica al focolare nominale complessiva uguale o superiore a 350 kW	Durezza totale inferiore a 15 °F	• Filtrazione (suggerita) • Condizionamento chimico
	Durezza totale superiore a 15 °F	• Filtrazione • Addolcimento • Condizionamento chimico

PARTE 3 – CONTROLLO DELL'IMPIANTO

3.a Nel campo va indicata l'idoneità del locale dove sono installati i generatori tracciando una croce sulla relativa casella. Nella tabella seguente sono indicate le norme che regolano l'installazione degli impianti con generatori di calore a fiamma all'interno dei locali secondo il tipo di combustibile usato e la loro potenza.

Tabella – Norme che regolano l'installazione degli impianti con generatori di calore a fiamma all'interno dei locali per tipo di combustibile usato e la potenza

POTENZA COMPLESSIVA DELL'IMPIANTO	COMBUSTIBILE USATO	PRINCIPALI NORME DI RIFERIMENTO
Potenza termica al focolare nominale fino a 35 kW	Gas da rete di distribuzione (metano, GPL)	UNI 10738 e UNI 7129, nell'edizione vigente all'atto di installazione dell'impianto
	GPL non da rete di distribuzione	UNI 10738 e UNI 7131 nell'edizione vigente all'atto di installazione dell'impianto

POTENZA COMPLESSIVA DELL'IMPIANTO	COMBUSTIBILE USATO	PRINCIPALI NORME DI RIFERIMENTO
	Combustibili liquidi o solidi non rinnovabili ed altri tipi di combustibile	Indicazioni del costruttore/installatore dell'impianto (vedere libretto d'uso e manutenzione)
Potenza termica al focolare nominale superiore a 35 kW	Combustibili gassosi alla pressione massima di 0,5 bar	UNI 11528 "Impianti a gas di portata termica maggiore di 35 kW - Progettazione, installazione e messa in servizio" D.M. 01/12/1975 e Raccolta R 2009 D.M. 12 aprile 1996 e ss.mm.ii. Per gli impianti installati prima dell'entrata in vigore del suddetto D.M. e non soggetti all'adeguamento di cui all'art. 6 di quest'ultimo, occorre riferirsi alla circolare n. 68 del 25 novembre 1969 e relative "Disposizioni" del Ministero dell'Interno.
	Combustibili liquidi	D.M. 01/12/1975 e Raccolta R 2009 D.M. 28 aprile 2005 e ss.mm.ii. Per gli impianti installati prima dell'entrata in vigore del suddetto D.M. e non soggetti all'adeguamento di cui all'art. 2 di quest'ultimo, occorre riferirsi alla Circolare n. 73 del 29 luglio 1971 e al D.P.R. 1391/70

POTENZA COMPLESSIVA DELL'IMPIANTO	COMBUSTIBILE USATO	PRINCIPALI NORME DI RIFERIMENTO
	Altri tipi di combustibili	Riferirsi alle indicazioni del costruttore e/o progettista (vedere libretto di uso e manutenzione dei singoli generatori o il progetto dell'impianto)

Nel caso l'impianto sia dotato di generatori alimentati da combustibili diversi tra loro occorre applicare le norme più restrittive. Se l'installazione è avvenuta in regime di norme transitorie o in deroga rilasciata dalla competente autorità (VVF) devono essere presenti i documenti che ne attestano la validità. Nei casi dove non è possibile accertare con sicurezza l'idoneità dei locali, tracciare una croce nella casella Nc (Non controllabile) e segnalare le motivazioni nelle osservazioni finali (punto 10. del rapporto di prova). Se i generatori sono installati all'esterno non selezionare nessuna casella.

3.b Nel campo va indicata l'idoneità dei generatori di calore installati all'esterno tracciando una croce sulla relativa casella. Le norme che regolano le modalità e le caratteristiche degli impianti installati all'esterno sono le stesse indicate nella tabella precedente. Nel caso l'impianto sia dotato di generatori alimentati da combustibili diversi tra loro occorre applicare le norme più restrittive. Se l'installazione è avvenuta in regime di norme transitorie o in deroga rilasciata dalla competente autorità (VVF) devono essere presenti i documenti che ne attestano la validità. Nei casi dove non è possibile accertare con sicurezza l'idoneità dell'installazione esterna degli impianti, tracciare una croce nella casella Nc (Non controllabile) e segnalare le motivazioni nelle osservazioni finali (punto 10. del rapporto di prova). Se i generatori sono installati all'interno non selezionare nessuna casella.

3.c Occorre indicare se la dimensione ed il posizionamento delle aperture di ventilazione sono sufficienti e libere da ostruzioni. I riferimenti legislativi sono gli stessi menzionati nel campo 3.a. Nel caso l'impianto sia dotato di generatori alimentati da combustibili diversi tra loro occorre applicare le norme più restrittive. Se i generatori sono installati all'esterno,

tracciare una croce nella casella Na (Non applicabile). Ove non sia possibile accertare con sicurezza l'idoneità del sistema di ventilazione tracciare una linea per annullare il relativo campo e segnalare le motivazioni nelle osservazioni finali (punto 10. del rapporto di prova). Laddove le aperture siano protette da una griglia, deve essere considerato il valore netto di scambio dell'apertura.

3.d Occorre valutare l'idoneità del sistema di evacuazione dei fumi attraverso il solo esame visivo e quindi delle sole parti scoperte. In particolare va controllato il buono stato di conservazione di tutti i condotti d'evacuazione dei fumi e la giusta posizione dello scarico (a tetto, a parete, sottofinestra ecc.), la pendenza del canale da fumo che, per gli apparecchi di tipo B a tiraggio naturale alimentati con combustibile gassoso, deve essere non inferiore al 5%, ed infine il corretto collegamento alle canne collettive ramificate dove esistenti. Le principali norme relative allo scarico dei prodotti della combustione sono:

- La norma UNI 10738/2012 e la norma uni 7129 nelle varie edizioni per generatori alimentati a gas con potenza termica al focolare nominale non superiore a 35 kW;
- La norma UNI 11071 per generatori a condensazione alimentati a gas con potenza termica al focolare nominale non superiore a 35 kW;
- Il D.lgs. 152/06 e la norma UNI 11528 per impianti alimentati a combustibile gassoso con potenza termica al focolare nominale superiore a 35 kW;
- Le legge 615/66 e il D.Lgs 152/06 per impianti alimentati a combustibile liquido o solido con potenza termica al focolare nominale superiore a 35 kW;
- La legge 90/2013 e l'art. 9 del DPR 412/93 e ss.mm.ii per l'obbligo di scarico a tetto.

Deve essere inoltre controllata la presenza e l'accessibilità del foro per il prelievo dei prodotti della combustione. Se tale foro è inesistente o se risulta, comunque, inaccessibile, la prova del rendimento di combustione non può essere eseguita: devono essere pertanto barrati i campi 8. (misura del rendimento di combustione), 9.a (Monossido di carbonio), 9.b (indice di fumosità) e 9.c (rendimento di combustione) ed annotata la difformità nelle osservazioni finali (punto 10. del rapporto di prova). Se una qualsiasi delle condizioni sopra elencate non è rispettata va posta una croce sulla casella No e nelle osservazioni finali (punto 10. del rapporto di prova) va indicata quale condizione non è rispettata. Qualora non sia possibile

controllare il sistema di evacuazione fumi perché interamente coperto alla vista dell'ispettore occorre tracciare una croce nella casella Nc (Non controllabile)

3.e Indicare se è presente la segnaletica di sicurezza prevista dalle normative per gli impianti aventi potenza termica al focolare nominale superiore a 35 kW (menzionate nel campo 3.a) e la tabella prevista dall'art. 4, comma 7, del D.P.R. n. 74/2013 per gli impianti a servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate. Qualora l'impianto non sia compreso nella casistica di cui sopra occorre tracciare una croce nella casella Na (Non applicabile).

3.f Indicare se sono presenti o meno i mezzi d'estinzione incendi previsti dalle normative per gli impianti aventi potenza termica al focolare nominale superiore a 35 kW (menzionate nel campo 3.a) e l'ultima data di revisione degli stessi. Se l'impianto ha una potenza termica al focolare nominale inferiore a 35 kW occorre tracciare una croce nella casella Na (Non applicabile).

3.g Indicare se l'interruttore elettrico generale esterno al locale ove è installato il/i generatore/i è presente e correttamente segnalato. Per gli impianti aventi potenza termica al focolare nominale inferiore a 35 kW non installati in locali ad uso esclusivo occorre tracciare una croce nella casella Na (Non applicabile)

3.h Indicare se il rubinetto d'intercettazione del combustibile esterno al locale dove è installato il/i generatore/i è presente e correttamente segnalato. Se tale dispositivo non è necessario (impianti aventi potenza termica al focolare nominale inferiore a 35 kW non installati in locali esclusivi, combustibili solidi o casi previsti dalle norme citate al punto 3.a) tracciare una croce sulla casella Na (Non applicabile).

3.i Controllare se vi sono perdite di combustibile in impianti alimentati a combustibile liquido. La verifica deve essere effettuata nel tratto visibile delle tubazioni di adduzione ed in particolare all'interno della Centrale Termica. Se l'impianto è alimentato da combustibili gassosi o solidi tracciare una croce nella casella Nc (Non controllabile)

3.j Occorre accertarsi che il sistema di regolazione sia funzionante agendo sullo stesso e verificando la risposta del generatore di calore. Qualora non sia possibile effettuare tale prova occorre tracciare una croce sulla casella Nc (Non controllabile).

PARTE 4 – STATO DELLA DOCUMENTAZIONE

4.a Indicare se è stata possibile la presa visione del libretto di impianto.

4.b Indicare se il libretto è stato compilato completamente e correttamente.

4.c Indicare se è presente o meno la dichiarazione di conformità o in alternativa la dichiarazione di rispondenza dell'impianto termico (art. 7, D.M. 37/2008).

4.d Indicare se è stata possibile la presa visione dei libretti di uso e manutenzione dei generatori, dei bruciatori e degli altri componenti dell'impianto, nonché le istruzioni di manutenzione dell'impianto termico stesso. Se non vi sono tutti i libretti a corredo dell'impianto occorre indicare nelle osservazioni finali il documento mancante (punto 10. del rapporto di prova).

4.e Controllare la presenza del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI), previsto dall'art. 16 del D.lgs 139/2006, o la relativa richiesta avanzata all'autorità competente, per gli impianti di cui al comma 2, art. 2 del D.P.R. 151/2011 (antincendio). Si ricorda che, tra l'altro, ricadono in questa obbligatorietà tutti gli impianti termici aventi una potenza termica al focolare nominale complessiva superiore a 116 kW. Se l'impianto non è soggetto al CPI tracciare una croce sulla casella Na (Non applicabile).

4.f Controllare se è presente la copia della denuncia all'INAIL ex ISPESL (corredata del progetto firmato da un professionista) per gli impianti di riscaldamento ad acqua calda sotto pressione con temperatura non superiore a quella di ebollizione a pressione atmosferica (vedere il D.M. 1/12/1975 e le Specificazioni tecniche applicative del Titolo II del DM 1/12/75 – Raccolta R/2009 dell'INAIL ex ISPESL). Se l'impianto non è soggetto alla denuncia INAIL ex ISPESL tracciare una croce sulla casella Na (Non applicabile).

PARTE 5 – INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO

5.a Occorre indicare i possibili interventi di miglioramento della prestazione energetica economicamente vantaggiosi. (comma 2. Art. 9 D.P.R. n. 74/2013). Per semplificare il compito dell'ispettore, nella prima parte, sotto forma di check-list, sono indicati 4 interventi tra i più frequenti dal punto di vista economico e del risparmio energetico.

5.b Occorre individuare eventuali ulteriori interventi ritenuti dall'ispettore idonei per

migliorare il rendimento energetico dell'impianto ed economicamente convenienti. In alcuni casi, la complessità della valutazione comporta uno studio approfondito che può essere fatto solo dopo l'acquisizione dei dati necessari e la relativa successiva elaborazione; per questi motivi è prevista la possibilità di allegare immediatamente la relazione di dettaglio degli interventi proposti o di inviarla in un successivo momento. Se la valutazione non viene eseguita occorre tracciare una croce sulla relativa casella ed indicare i motivi dell'omissione.

5.c Occorre effettuare una stima del corretto dimensionamento del generatore di calore rispetto al fabbisogno energetico per la climatizzazione invernale, facendo riferimento al progetto dell'impianto. Se il progetto dell'impianto non è tra la documentazione messa a disposizione dal Responsabile dell'impianto e non è comunque reperibile, occorre selezionare la voce "Non controllabile". Qualora, data la complessità del progetto, occorra effettuare un controllo successivo più accurato e quindi si rende necessario l'invio a parte della relazione, bisogna selezionare la voce "Si rimanda a relazione di dettaglio successiva".

PARTE 6 – GENERATORE

6.a Indicare la numerazione progressiva del generatore sottoposto a controllo e il numero di generatori totali presenti nell'impianto termico.

6.b Indicare la data d'installazione del generatore che potrebbe essere diversa da quella dell'impianto; nel caso in cui non sia possibile individuarla dalla documentazione dell'impianto (dichiarazione di conformità o rispondenza, libretto di impianto, etc.) occorre attenersi a quella dichiarata dal responsabile impianto, previa verifica di compatibilità con la data di costruzione del generatore presente nella targa dei dati tecnici dello stesso. Nelle osservazioni (punto 10. del rapporto di prova) deve essere specificata l'evenienza indicando che "non è stato possibile risalire alla data d'installazione del generatore da documenti ufficiali e che questa è stata dichiarata dal responsabile o dal suo delegato".

6.c Indicare il fluido termovettore dell'impianto. Nel caso in cui il fluido termovettore non sia ne acqua ne aria, utilizzare la casella altro specificandolo (esempio olio diatermico).

6.d Occorre indicare se l'evacuazione dei fumi avviene in modo naturale o attraverso la spinta di uno specifico ventilatore/estrattore, apponendo una croce sul pertinente

quadratino.

6.e Indicare il nome del costruttore della caldaia rilevato nella targa dei dati tecnici o nel libretto di impianto (se il costruttore indicato sul libretto fosse diverso da quello indicato nella caldaia, deve essere in ogni caso riportato quello presente nella targa e la difformità riportata nelle osservazioni finali: punto 10. del rapporto di prova). Se non è possibile disporre del dato annullare la casella tracciando una riga.

6.f Indicare il modello e la matricola della caldaia rilevate nella targa dei dati tecnici o nel libretto di impianto (se il modello indicato sul libretto risultasse diverso da quello indicato nella caldaia, deve essere in ogni caso riportato quello presente nella targa e la difformità riportata nelle osservazioni finali: punto 10. del rapporto di prova). Se non è possibile disporre del dato annullare la casella tracciando una riga.

6.g Indicare il nome del costruttore del bruciatore rilevato nella targa dei dati tecnici o nel libretto di impianto (se il costruttore indicato sul libretto risultasse diverso da quello indicato nel bruciatore deve essere comunque riportato quello presente nella targa e la difformità riportata nelle osservazioni finali: punto 10. del rapporto di prova). Se non è possibile disporre del dato annullare la casella tracciando una riga.

6.h Indicare il modello e la matricola del bruciatore rilevate nella targa dei dati tecnici o nel libretto di impianto (se il modello indicato sul libretto risultasse diverso da quello indicato nel bruciatore, deve essere comunque riportato quello presente nella targa e la difformità riportata nelle osservazioni finali: punto 10. del rapporto di prova). Se non è possibile disporre del dato annullare la casella tracciando una riga.

6.i Indicare se il gruppo termico del generatore è costituito da un singolo modulo termico (un modulo termico è un generatore di calore costituito da uno o più elementi termici da esso inscindibili) o da più moduli termici predisposti dal fabbricante per funzionare singolarmente o contemporaneamente e collegati ad un unico circuito idraulico (generatore di calore modulare), se è un generatore a tubo o nastro radiante o se è un generatore ad aria calda.

6.j Indicare il tipo di caldaia secondo la classificazione individuata nell'allegato VI al D.P.R. 660/96 (le caldaie a condensazione che utilizzano combustibili liquidi sono assimilate a

quelle a bassa temperatura).

6.k Indicare la potenza termica al focolare nominale e la potenza termica utile nominale in kW dichiarate dal costruttore della caldaia e rilevabile nella targa dei dati tecnici. Indicare, inoltre, il campo di lavoro del bruciatore rilevabile nella targa dei dati tecnici del bruciatore stesso. Nel caso i dati siano espressi in kcal/h occorre riportarli in kW. Se le targhe non sono presenti, illeggibili o nascoste e non è possibile risalire ai dati attraverso il libretto di uso e manutenzione del generatore, il libretto di impianto o del bruciatore annullare la casella tracciando una riga.

6.l Deve essere eseguita la misura della portata di combustibile che moltiplicata per il PCI del combustibile, darà la Potenza termica al focolare misurata. Per i generatori di calore alimentati a combustibile gassoso la procedura da seguire è indicata al punto 5.6.1 della norma UNI 10389-1. Se il contatore non esiste o è impossibile raggiungerlo annullare la casella tracciando una riga ed indicare i motivi nelle osservazioni (punto 10. del rapporto di prova). Per i generatori alimentati a combustibile liquido la procedura da seguire è indicata al punto 5.6.2 della norma UNI 10389-1. In questo caso occorre conoscere la portata nominale dell'ugello (GPH) e la pressione di polverizzazione misurata con un manometro montato sul bruciatore da cui, attraverso valori tabellati si potrà risalire alla portata di combustibile. Sarà cura dell'autorità competente o dell'organismo esterno che effettua l'ispezione avvisare per tempo il responsabile dell'impianto in modo che questo possa disporre il montaggio del manometro. Se non è possibile dedurre il GPH dell'ugello da documentazioni ufficiali è ammesso che sia dichiarato dal Responsabile o dal manutentore di impianto; la circostanza deve essere però ribadita nelle osservazioni finali (punto 10. del rapporto di prova). Nel caso non siano disponibili i dati necessari o in presenza di generatori alimentati con combustibili solidi, annullare la casella tracciando una riga ed indicare i motivi nelle osservazioni (punto 10. del rapporto di prova). Sia per i combustibili gassosi che per i liquidi è considerata accettabile una differenza tra la potenza termica del focolare misurata e la potenza termica del focolare nominale di cui al precedente punto 6.k, non maggiore del 10% della potenza termica del focolare nominale. Se la potenza termica del focolare misurata è maggiore del 10% della potenza termica del focolare nominale il responsabile

dell'impianto deve provvedere ad una corretta regolazione prima di procedere con la misurazione. Se al momento non è possibile riportare ai valori suddetti la potenza termica del focolare per motivi tecnici o per l'assenza del manutentore non è possibile proseguire con l'ispezione e la prova relativa al generatore in esame risulta non superata. E' quindi necessario tracciare una riga su tutti gli ulteriori campi della parte 7. (manutenzione), della parte 8. (misura del rendimento di combustione) e della parte 9. (esito della prova), scrivendo sulle osservazioni le motivazioni (punto 10. del rapporto di prova) e nelle prescrizioni l'obbligo di riportare la potenza termica al focolare effettiva a valori accettabili (punto 11. del rapporto di prova). Se la potenza termica del focolare è stata volutamente ridotta, tale nuova regolazione deve essere stata annotata nel libretto di impianto. In tutti i casi ove non sia possibile effettuare la misura della potenza termica del focolare occorre annullare la casella tracciando una riga e indicare i motivi nelle osservazioni (punto 10. del rapporto di prova).

PARTE 7 – MANUTENZIONE

7.a Occorre indicare la frequenza delle operazioni di controllo e manutenzione dell'impianto/generatore individuate dagli installatori e/o manutentori dell'impianto ponendo una croce nella relativa casella o indicandola direttamente se non presente tra quelle elencate. Se singole apparecchiature che compongono l'impianto hanno tempistiche diverse, occorre indicare la frequenza delle operazioni di controllo e manutenzione più ristrettiva. Occorre inoltre specificare se l'ultima manutenzione prevista sul generatore è stata effettuata ed in quale data. Se, come prescritto dal comma 4, art. 7, del D.P.R. 74/2013, non è presente la dichiarazione scritta che elenca il tipo di operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l'impianto e/o il generatore e con quale frequenza, bisogna riportare nelle osservazioni la circostanza (punto 10. del rapporto di prova) e annotare nel campo "in data" la data dell'ultima manutenzione effettuata, se presente, annullando tutti gli altri campi tracciando una riga su di essi.

7.b Indicare se, per il generatore in esame, è presente il relativo rapporto di controllo d'efficienza energetica e se questo contiene eventuali osservazioni, raccomandazioni o

prescrizioni del manutentore.

PARTE 8 – MISURA DEL RENDIMENTO DI COMBUSTIONE

8.a In presenza di generatori modulari, ove occorre effettuare la misura del rendimento di combustione in ogni singolo modulo termico (punto 5.7 della norma UNI 10389-1), bisogna compilare per ciascuno di essi i riquadri 8. (misura del rendimento di combustione) e 9. (esito della prova); vanno quindi aggiunti tanti "secondi fogli" quanti sono i moduli termici che compongono il generatore, compilando per ognuno di essi le sezioni 6. (generatore) e 7. (manutenzione) solo se diversi dal modulo precedente. Nel punto 8.a va quindi riportato il numero progressivo del modulo in esame e il numero totale di moduli totali del generatore. Se il generatore non è di tipo modulare occorre barrare l'intero campo.

8.b Nel caso di impianti alimentati a gasolio o ad olio combustibile si deve innanzi tutto effettuare la misurazione dell'indice di fumosità con uno strumento in grado di esprimere il risultato nella scala di Bacharach (punto 5.5.3 norma UNI 10389-1). Devono essere eseguite tre misure ed ognuna riportata nel relativo campo. Al termine, e prima di procedere oltre, deve essere compilato il campo 9.b del rapporto di prova.

8.c Nel campo deve essere inserita la marca, il modello e la matricola dello strumento utilizzato per eseguire la misura del rendimento di combustione che deve possedere le caratteristiche specificate nel punto 5.3 della norma UNI 10389-1.

8.d In questo campo devono essere inseriti i dati misurati dallo strumento durante le tre prove previste per il controllo del rendimento di combustione (punto 5 norma UNI 10389-1). La temperatura del fluido di mandata deve essere rilevata attraverso il termometro proprio del generatore, dove presente e in grado di fornire un valore numerico. In mancanza di tale strumentazione di misura, l'operatore procede in ogni caso all'analisi dei prodotti della combustione segnalando nelle osservazioni (punto 10 del rapporto di prova) tale situazione. Per ogni misura lo strumento utilizzato è in grado di rilevare i seguenti parametri:

- Temperatura dell'aria comburente in °C;
- Temperatura dei fumi in °C;
- Concentrazione di ossigeno (O2) o di anidride carbonica (CO2) in %; la misurazione

dell'uno o dell'altro parametro dipende dal tipo di cella di misura utilizzata dallo strumento in dotazione;

- Concentrazione del monossido di carbonio (CO) (detto anche CO misurato) in ppm.

Le misure vanno effettuate seguendo le modalità indicate al punto 5 della norma UNI 10389-1. In particolare tutte le misurazioni devono essere eseguite quando il generatore di calore è in condizioni di regime, con la temperatura di mandata del fluido stabilizzata al valore previsto nel funzionamento a massima potenza. Se la caldaia entra in modulazione prima che sia possibile terminare la serie di misurazioni, e non è provvista di un sistema che la tenga in funzione alla massima potenza per il tempo sufficiente ("pulsante spazzacamino": vedere sul libretto di uso e manutenzione se è presente), le misurazioni si eseguono regolando la caldaia in modalità produzione acqua calda sanitaria, prelevando acqua calda in quantità sufficiente per evitare l'eventuale modulazione del bruciatore. Se il generatore è per il solo riscaldamento, si eseguono le misurazioni alla massima potenza modulata, scrivendo nelle osservazioni finali che si è adottata questa procedura (punto 10. del rapporto di prova). Per la misura dell'aria comburente si procede posizionando la sonda di misura nelle immediate vicinanze del bruciatore o della camera di combustione se il generatore non ha bruciatore. Nel caso di caldaie di tipo C la sonda va introdotta nell'apposito foro della tubazione d'aspirazione aria, generalmente contrassegnato con le sigle A o AC. Alla fine di ogni ciclo di prove per il singolo apparecchio (3 per generatore) devono essere fatte raffreddare tutte le sonde e le celle di misura prima di procedere alla successiva. Al termine della misura occorre effettuare la media aritmetica dei dati misurati che va trascritta negli appositi spazi. Nella riga relativa alla misura di ossigeno (O_2) o di anidride carbonica (CO_2) deve essere contrassegnata la casella corrispondente al tipo di cella di misura di cui è dotato lo strumento.

8.e Tutti gli strumenti oggi in commercio indicano ulteriori dati, calcolandoli attraverso quelli rilevati. Nel campo vanno inseriti tali dati, dopo aver determinato la media delle tre misure per ognuno di essi. Il campo "Recupero calore di condensazione ET" va riempito solo se il generatore in esame è di tipo a condensazione e sta effettivamente condensando, come indicato nel punto 6.2 della norma UNI 10389-1. Alla copia del Rapporto di Prova rilasciata

al Responsabile dell'Impianto occorre allegare, spillandole, le tre stampe delle misure.

PARTE 9 – ESITO DELLA PROVA

9.a Nel campo deve essere indicato il risultato della ispezione della concentrazione del monossido di carbonio. Si ritiene irregolare una concentrazione di monossido di carbonio nei fumi secchi e senz'aria superiore a 1000 ppm. Se la prova è superata occorre apporre una croce sulla casella "Regolare" se non è superata occorre apporre una croce sulla casella "Irregolare", barrare il campo 9.c (rendimento di combustione) e procedere compilando il campo 9.e del rapporto di prova.

9.b In quest'area deve essere indicato se è rispettato o meno l'indice di Bacharach tracciando una croce sulla relativa casella[2] . La prova si ritiene superata se almeno due delle tre misurazioni effettuate forniscono risultati non superiori a quello limite che è 2 per il gasolio e 6 per l'olio combustibile. Nel caso la prova non sia superata è necessario tracciare una riga sui campi 8.c, 8.d e 8.e, sul campo 9.a (monossido di carbonio) e sul campo 9.c (rendimento di combustione) e procedere compilando il campo 9.e. Solo se la prova è superata occorre eseguire la misura del rendimento di combustione procedendo dal campo 8.c (Strumento utilizzato).

9.c In questo spazio deve essere indicato se il rendimento di combustione del generatore rispetta il limite di legge. Le relazioni con cui calcolare i valori minimi limite, sono riportati nell'allegato B al D.P.R. 74/2013. Per generatori aventi potenza utile nominale superiore a 400 kW il valore del rendimento di combustione deve essere uguale o superiore al valore calcolato con Pn = 400 kW. Il valore del rendimento di combustione minimo ammissibile, così calcolato ed arrotondato alla prima cifra decimale, deve essere inserito nel campo "(rendimento minimo richiesto $\eta_{D.P.R.74}$ ……%)". Il valore del rendimento di combustione precedentemente calcolato e trascritto nel campo 8.e, arrotondato alla prima cifra decimale e aumentato di 2 punti percentuali, deve essere invece, inserito nel campo "Valore rilevato + 2= …… %"; la valutazione della sufficienza o meno del rendimento

[2] Nel caso di combustibili liquidi questa prova va eseguita per prima. In caso di esito e negativo non occorre procedere oltre

di combustione deve essere fatta comparando il rendimento minimo richiesto con quest'ultimo valore (deve risultare $\eta_{rilevato} + 2 \geq \eta_{D.P.R.74.}$) Se il generatore di calore utilizza un fluido termovettore diverso da aria od acqua il valore minimo richiesto deve essere indicato dal costruttore e/o installatore (vedere il libretto di impianto e/o il libretto di uso e manutenzione); in assenza di tale valore occorre barrare il campo 9.c ed annotare nelle osservazioni finali (campo 10. del rapporto di prova) la circostanza.

9.d Tracciare una croce sulla casella se i risultati delle ispezioni effettuate ai punti 7.a, 9.a, 9.b (ove pertinente) e 9.c hanno dato esito positivo.

9.e Se uno o più risultati delle ispezioni effettuate ai punti 7.a, 9.a, 9.b (ove pertinente) e 9.c non hanno dato esito positivo occorre tracciare una croce nel relativo riquadro.

PARTE 10 – OSSERVAZIONI

E' lo spazio riservato alle annotazioni dell'ispettore. Ogni annotazione deve essere numerata progressivamente e riportare il campo a cui fa riferimento, per esempio, se non si è riusciti ad eseguire la misura della portata di combustibile occorre scrivere: (1) non è stato possibile effettuare il controllo della potenza termica al focolare effettiva perché……. (6.l). Nel caso non vi siano osservazioni rilevanti, non tracciare alcun segno.

PARTE 11 – PRESCRIZIONI

E' lo spazio riservato all'ispettore per indicare il non rispetto dell'impianto/generatore alle disposizioni normative in essere e per indicare la tempistica e le azioni da svolgere per renderlo conforme. Le annotazioni debbono essere scritte in forma leggibile e comprensibile e riportare la normativa tecnica o di legge non rispettata.

PARTE 12 – DICHIARAZIONI DEL RESPONSABILE DELL'IMPIANTO

E' lo spazio riservato alle dichiarazioni del responsabile: l'ispettore deve ricordare all'utente che in quel momento sta effettuando dichiarazioni in modo del tutto consapevole delle responsabilità civili e penali conseguenti alla presentazione o utilizzo di dichiarazioni false o mendaci, che sono punite ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia.

FIRME

I campi sono riservati alla firma del responsabile di impianto o del suo delegato e alla firma dell'ispettore, che debbono essere chiare e leggibili. Il rifiuto del responsabile di impianto o del suo delegato a firmare il rapporto di prova non inficia la regolarità dell'ispezione, ma tale circostanza deve essere riportata nelle osservazioni (punto 10. del rapporto di prova). L'assenza della firma dell'ispettore inficia la validità della prova.

Allegato 8b

Rapporto di prova

Ispezione impianti con macchine frigorifere[3]

RAPPORTO DI PROVA
ISPEZIONE IMPIANTI CON MACCHINE FRIGORIFERE
(ai sensi del D.Lgs. 192/05 e del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 74)

Foglio n° ..... di .....

1. DATI GENERALI

a) Catasto impianti/codice				
b) Ispezione	Data:	Ora:		Numero:
c) Rapporto di controllo efficienza energetica	Inviato ☐ Si ☐ No	Bollino presente ☐ Si ☐ No		Data compilazione:
d) Ispettore	Cognome e nome:		Estremi/qualifica:	
e) Impianto	Data prima installazione:		Potenza termica nominale totale massima: ..... (kW)	
f) Ubicazione	Comune:		Località:	
	Indirizzo:			
g) Responsabile	Occupante ☐	Proprietario ☐	Terzo Responsabile ☐	Amministratore di Condominio ☐

h) Occupante	Cognome e nome		i) Proprietario	Cognome e nome	
	Ragione sociale			Ragione sociale	
	Comune			Comune	
	Indirizzo			Indirizzo	
	Telefono /Fax			Telefono /Fax	
	E-mail			E-mail	
	☐ C.F. ☐ P.IVA			☐ C.F. ☐ P.IVA	
j) T. Resp./Manutentore	Cognome e nome		k) Amministratore Cond.	Cognome e nome	
	Ragione sociale			Ragione sociale	
	Comune			Comune	
	Indirizzo			Indirizzo	
	Telefono /Fax			Telefono /Fax	
	E-mail			E-mail	
	☐ P.IVA			☐ P.IVA	

l) Delegato	Cognome e nome:		Delega ☐ presente	☐ assente

2. DESTINAZIONE

a) Categoria dell'edificio	☐ E.1	☐ E.2	☐ E.3	☐ E.4	☐ E.5	☐ E.6	☐ E.7	☐ E.8
b) Unità immobiliari servite	☐ Singola unità immobiliare				☐ Più unità immobiliari			
c) Uso dell'impianto	☐ Raffrescamento estivo		☐ Riscaldamento ambienti		☐ Produzione di acqua calda sanitaria			
d) Volumetria lorda servita	In raffrescamento estivo ..... (m^3)				In riscaldamento ambienti ..... (m^3)			
e) Trattamento dell'acqua	☐ Non richiesto	☐ Assente	☐ Filtrazione	☐ Addolcimento	☐ Condizionamento chimico			

3. CONTROLLO DELL'IMPIANTO

a) Locale di installazione idoneo	☐ Si	☐ No	☐ Nc	b) Linee elettriche idonee (esame visivo)	☐ Si	☐ No ☐ Nc
c) Aperture di ventilazione adeguate	☐ Si	☐ No	☐ Na	d) Coibentazioni idonee (esame visivo)	☐ Si	☐ No ☐ Nc

4. STATO DELLA DOCUMENTAZIONE

a) Libretto di impianto presente	☐ Si	☐ No	b) Libretto di impianto compilato in tutte le sue parti	☐ Si	☐ No
c) Dic. conformità/rispondenza presente	☐ Si	☐ No	d) Libretti di uso e manutenzione presenti	☐ Si	☐ No

5. INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO

a) Check-list	☐ Sostituzione di macchine a regolazione on/off con altri di pari potenza a più gradini o a regolazione continua ☐ Sostituzione di sistemi di regolazione on/off con sistemi programmabili a più livelli di temperatura ☐ Isolamento della rete di distribuzione acqua calda/refrigerata nei locali non climatizzati ☐ Isolamento dei canali di distribuzione aria calda/fredda nei locali non climatizzati	
b) Interventi atti a migliorare il rendimento energetico	☐ Non sono stati individuati interventi economicamente convenienti ☐ Si allega relazione di dettaglio ☐ Si rimanda a relazione di dettaglio successiva ☐ Valutazione non eseguita, motivo:	
c) Stima del dimensionamento del/i generatore/i	☐ Dimensionamento corretto ☐ Non controllabile	☐ Dimensionamento non corretto ☐ Si rimanda a relazione di dettaglio successiva

[3] Ci si riserva la facoltà di modificare il rapporto di prova e le relative istruzioni di compilazione secondo l'evolversi della specifica normativa tecnica e legislativa

Figura – Fronte del Rapporto di prova per le ispezioni degli impianti con macchine frigorifere

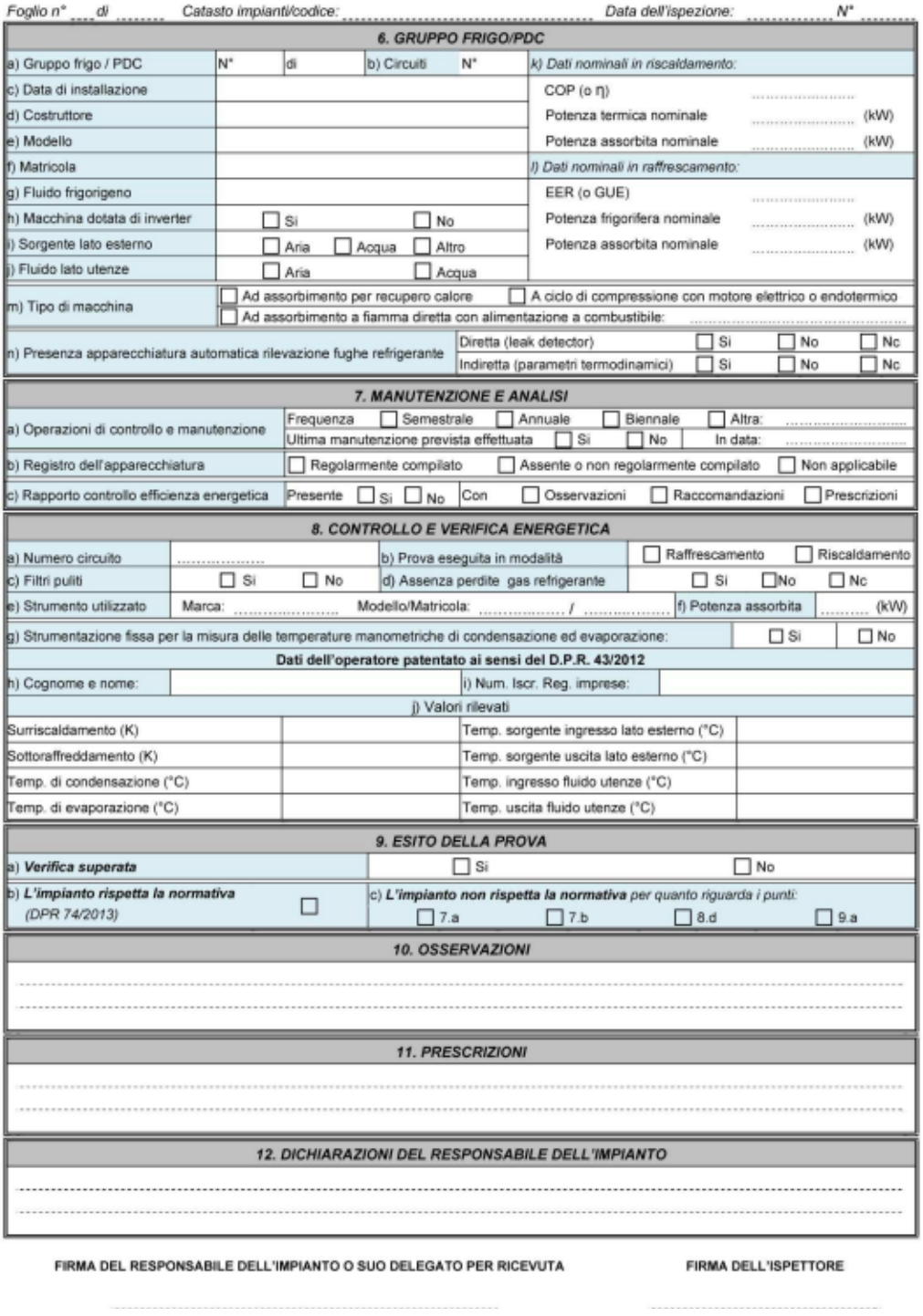

Foglio n° ... di ... Catasto impianti/codice: ... Data dell'ispezione: ... N° ...

6. GRUPPO FRIGO/PDC

a) Gruppo frigo / PDC	N°	di	b) Circuiti N°	k) Dati nominali in riscaldamento:
c) Data di installazione				COP (o η) ...
d) Costruttore				Potenza termica nominale ... (kW)
e) Modello				Potenza assorbita nominale ... (kW)
f) Matricola				l) Dati nominali in raffrescamento:
g) Fluido frigorigeno				EER (o GUE) ...
h) Macchina dotata di inverter	☐ Si	☐ No		Potenza frigorifera nominale ... (kW)
i) Sorgente lato esterno	☐ Aria	☐ Acqua	☐ Altro	Potenza assorbita nominale ... (kW)
j) Fluido lato utenze	☐ Aria	☐ Acqua		

m) Tipo di macchina: ☐ Ad assorbimento per recupero calore ☐ A ciclo di compressione con motore elettrico o endotermico ☐ Ad assorbimento a fiamma diretta con alimentazione a combustibile: ...

n) Presenza apparecchiatura automatica rilevazione fughe refrigerante: Diretta (leak detector) ☐ Si ☐ No ☐ Nc; Indiretta (parametri termodinamici) ☐ Si ☐ No ☐ Nc

7. MANUTENZIONE E ANALISI

a) Operazioni di controllo e manutenzione	Frequenza ☐ Semestrale	☐ Annuale	☐ Biennale	☐ Altra: ...		
	Ultima manutenzione prevista effettuata ☐ Si	☐ No	In data: ...			
b) Registro dell'apparecchiatura	☐ Regolarmente compilato	☐ Assente o non regolarmente compilato	☐ Non applicabile			
c) Rapporto controllo efficienza energetica	Presente ☐ Si ☐ No	Con ☐ Osservazioni	☐ Raccomandazioni	☐ Prescrizioni		

8. CONTROLLO E VERIFICA ENERGETICA

a) Numero circuito ...	b) Prova eseguita in modalità	☐ Raffrescamento	☐ Riscaldamento
c) Filtri puliti ☐ Si ☐ No	d) Assenza perdite gas refrigerante	☐ Si	☐ No ☐ Nc
e) Strumento utilizzato Marca: ... Modello/Matricola: ... / ...	f) Potenza assorbita ... (kW)		

g) Strumentazione fissa per la misura delle temperature manometriche di condensazione ed evaporazione: ☐ Si ☐ No

Dati dell'operatore patentato ai sensi del D.P.R. 43/2012

h) Cognome e nome: ... i) Num. Iscr. Reg. imprese: ...

j) Valori rilevati

Surriscaldamento (K)		Temp. sorgente ingresso lato esterno (°C)	
Sottoraffreddamento (K)		Temp. sorgente uscita lato esterno (°C)	
Temp. di condensazione (°C)		Temp. ingresso fluido utenze (°C)	
Temp. di evaporazione (°C)		Temp. uscita fluido utenze (°C)	

9. ESITO DELLA PROVA

a) ***Verifica superata*** ☐ Si ☐ No

b) ***L'impianto rispetta la normativa*** *(DPR 74/2013)* ☐

c) ***L'impianto non rispetta la normativa*** *per quanto riguarda i punti:* ☐ 7.a ☐ 7.b ☐ 8.d ☐ 9.a

10. OSSERVAZIONI

...

11. PRESCRIZIONI

...

12. DICHIARAZIONI DEL RESPONSABILE DELL'IMPIANTO

...

FIRMA DEL RESPONSABILE DELL'IMPIANTO O SUO DELEGATO PER RICEVUTA

FIRMA DELL'ISPETTORE

Figura – Retro del Rapporto di prova per le ispezioni degli impianti con macchine frigorifere

Istruzioni di compilazione del rapporto di ispezione per impianti con macchine frigorifere e pompe di calore

NOTE GENERALI

Il presente manuale costituisce una guida rapida per la compilazione dei rapporti di ispezione degli impianti termici con macchine frigorifere e/o pompe di calore la cui potenza termica utile nominale sia, maggiore o uguale a 12 kW. L'art. 9 comma 4 del D.P.R. 74/2103, interpretate secondo le FAQ pubblicate sul sito del MISE, prevede che per gli impianti di climatizzazione con potenza termica utile nominale maggiore o uguale a 12 kW e minore o uguale a 100 kW l'accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica inviato dal manutentore o terzo responsabile all'autorità competente o all'organismo esterno delegato è ritenuto sostitutivo delle ispezioni. Le ispezioni, quindi, di norma si eseguono per gli impianti di potenza utile superiore a 100kW; possono esserci, tuttavia, ispezioni su impianti di potenza termica utile compresa tra 12 e 100 kW nei casi previsti dal regolamento adottato dall'autorità competente (per esempio nel caso di mancato invio del rapporto di controllo di efficienza energetica). Per potenza termica utile nominale s'intende la potenza termica utile a pieno carico dichiarata dal fabbricante che la macchina frigorifera o pompa di calore può fornire in condizioni nominali di riferimento. Il rapporto di ispezione è un documento ufficiale che deve essere redatto in modo chiaro e completo, utilizzando una grafia leggibile ed ordinata. Non bisogna lasciare campi o caselle vuote: nel caso di dato mancante o non previsto occorre annullare lo spazio o la casella tracciando una riga su di essa. Il rapporto di ispezione è organizzato su due pagine stampate su un foglio in modalità fronte/retro: nella prima pagina, comprendente le sezioni dalla n. 1 alla n. 5, occorre indicare i dati relativi all'intero impianto; nella seconda, comprendente le sezioni dalla n. 6 alla n. 12, devono essere riportate le caratteristiche, le misure effettuate ed il responso finale per la singola macchina. Devono essere quindi aggiunti tanti "fogli" quante sono le macchine costituenti l'impianto oltre la prima; in testa al primo foglio deve essere riportato il numero totale di

stampati di cui si compone il rapporto di ispezione, mentre nelle pagine successive occorre indicare il numero di ognuno dei fogli, il totale, il codice del catasto degli impianti, la data e il numero della ispezione. In tutti i casi la prima e la seconda pagina del primo foglio dovranno essere compilati completamente mentre nei fogli aggiuntivi non dovranno essere compilate le sezioni che ripetono integralmente le informazioni riportate nel primo foglio. Si rammenta che il controllo deve essere eseguito nel rispetto della propria e dell'altrui sicurezza e senza causare guasti o malfunzionamenti all'impianto. Se, in presenza di pericolo immediato, la prova non può essere eseguita l'ispettore prescrive la tempestiva disattivazione dell'impianto (punto 11. del rapporto di ispezione), e informa, anche attraverso l'organismo esterno incaricato delle ispezioni, l'autorità competente e il Comune interessato. Se l'ispettore è impossibilitato ad eseguire la misura per altri motivi deve, comunque, segnalarlo sulle osservazioni (punto 10. del rapporto di prova) barrando tutti i campi non compilati. La prova deve essere eseguita alla presenza del responsabile d'impianto o d'altra persona delegata da questi. Nei casi i cui occorre applicare i manometri per la misura delle temperature manometriche di condensazione ed evaporazione, rispettivamente lato alta pressione e lato bassa pressione del circuito frigorifero, occorre la presenza del manutentore qualificato iscritto al "Registro nazionale delle persone e delle imprese certificate" istituito dal Ministero dell'Ambiente e gestito dalle Camere di commercio come da D.P.R. 43/2012, art, 8 e 13, in conformità al Regolamento (CE) n. 842/2006 e conseguente Regolamento (CE) n. 303/2008, che esegue le suddette operazioni. All'ispettore devono essere resi disponibili per la consultazione il libretto di impianto regolarmente compilato, le istruzioni riguardanti la manutenzione ai sensi dell'art. 7 commi 1, 2, 3 e 4 del D.P.R. 74/2013, la dichiarazione di conformità o la dichiarazione di rispondenza ai sensi del D.M. 37/08, nonché, nei casi previsti, il registro dell'apparecchiatura prescritto dal D.P.R. 43/2012 (art. 15, c. 1-3), Certificato di Prevenzione Incendi, documentazione INAIL e quant'altro necessario all'accertamento, a seconda della tipologia dell'impianto. Il rapporto di ispezione deve essere compilato in tre copie identiche: una copia deve essere trattenuta dall'ispettore, una va consegnata al responsabile dell'impianto termico che l'allegherà al libretto di impianto e la terza deve essere inviata dall'ispettore

all'autorità competente o all'organismo esterno. L'ispettore è tenuto a compilare la parte del libretto di impianto (riquadro 13) relativa alle ispezioni a cura dell'autorità competente.

PARTE 1 – DATI GENERALI

1.a Inserire il codice catastale dell'impianto

1.b Inserire data, ora e numero progressivo dell'ispezione

1.c Indicare se per l'impianto in questione è stato inviato il rapporto di controllo di efficienza energetica, se nel rapporto è presente il prescritto segno identificativo (bollino) e la data di compilazione dello stesso.

1.d Inserire il cognome, nome e qualifica dell'ispettore che esegue l'ispezione.

1.e Indicare la data di prima installazione dell'impianto, rilevabile dalla dichiarazione di conformità o da altro documento ufficiale (libretto di impianto, ecc..), e la potenza termica nominale totale utile

dell'impianto rilevata dai dati di targa. Qualora l'impianto sia composto da più macchine occorre sommare le potenze nominali utili rilevate dai dati di targa delle singole macchine che lo compongono.

1.f Indicare l'indirizzo di localizzazione dell'impianto termico.

1.g Segnalare a chi è affidata la responsabilità dell'impianto tracciando una croce sulla relativa casella. Nel caso di impianti termici individuali al servizio di un'unica unità immobiliare il responsabile dell'impianto è l'occupante dell'immobile. Si rammenta che un contratto di manutenzione non costituisce automaticamente delega di terzo responsabile al manutentore se questo incarico non è esplicitamente previsto. Nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio il responsabile di impianto si identifica con l'amministratore o con una ditta da quest'ultimo delegata attraverso regolare contratto (terzo responsabile). Se non esiste l'amministratore e non c'è la nomina di un terzo responsabile la responsabilità dell'impianto è ripartita in ugual modo tra tutti i condomini proprietari o al proprietario che, affittando l'immobile, ha però mantenuto per sé la gestione dell'impianto termico centralizzato. Nel caso che l'unità immobiliare sia occupata da società e/o affini la responsabilità dell'impianto è del relativo rappresentante legale (consultare il libretto di impianto).

1.h Indicare il nominativo, l'indirizzo, il telefono, l'eventuale fax, l'indirizzo di posta elettronica, il Codice Fiscale o la Partita IVA dell'occupante dell'unità immobiliare ove è installato l'impianto termico. In caso di impresa o società o istituto giuridico e simili occorre indicare la ragione sociale, il cognome e nome del rappresentante legale. Se l'unità immobiliare è occupata da una pubblica amministrazione o similari (Comuni, Province, ospedali, scuole, ecc.) occorre indicare l'amministrazione ed il cognome e nome del suo rappresentante (consultare il libretto di impianto). Se si tratta di un impianto termico al servizio di più unità immobiliari, occorre barrare le voci Ragione Sociale, Cognome e nome, Telefono e Fax e riempire solo i campi Indirizzo e Comune

1.i Indicare il nominativo, l'indirizzo, il telefono, l'eventuale fax, l'indirizzo di posta elettronica e il Codice Fiscale o la Partita IVA del proprietario dell'impianto termico se diverso dall'occupante. Nel caso d'impresa o società o istituto giuridico e simili occorre indicare la ragione sociale, il cognome e nome del rappresentante legale. Se l'unità immobiliare è di proprietà di un'Amministrazione Pubblica o similari (Comuni, Province, ospedali, scuole, ecc.) occorre indicare l'amministrazione ed il cognome e nome del suo rappresentante (consultare il libretto di impianto).

1.j Indicare la ragione sociale dell'impresa che svolge l'attività di terzo responsabile o, in assenza di quest'ultima figura, l'operatore che ha eseguito l'ultima manutenzione dell'impianto termico; Indicare il nome e cognome del legale rappresentante, l'indirizzo, il telefono, l'eventuale fax, l'indirizzo di posta elettronica e la Partita IVA della sede legale dell'impresa (i dati sono rilevabili dal libretto di impianto o dagli allegati).

1.k Nel caso di impianto termico ad uso di più unità immobiliari indicare il nominativo, l'indirizzo, il telefono e l'eventuale fax, l'indirizzo di posta elettronica e la Partita IVA dell'amministratore del condominio. Se l'amministrazione è demandata ad un'impresa o società e simili indicare la ragione sociale, il nominativo del rappresentante legale e l'indirizzo della sede legale dell'impresa (consultare il libretto di impianto).

1.l Se durante l'ispezione, invece del responsabile dell'impianto, è presente un suo delegato indicare cognome, nome ed indirizzo di quest'ultimo, altrimenti annullare il campo tracciando una riga. Occorre inoltre indicare, spuntando la relativa casella, se è presente una delega

scritta o meno.

PARTE 2 – DESTINAZIONE

2.a Indicare la categoria dell'edificio spuntando la relativa casella, qualora un edificio sia costituito da parti individuali come appartenenti a categorie diverse occorre indicare la categoria prevalente. La classificazione, in base alla destinazione d'uso degli edifici è la seguente:

E.1 Edifici adibiti a residenza e assimilabili:

- abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo, quali abitazioni civili e rurali, collegi, conventi, case di pena, caserme;
- abitazioni adibite a residenza con occupazione saltuaria, quali case per vacanze, fine settimana e simili;
- edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività similari;

E.2 Edifici adibiti a uffici e assimilabili: pubblici o privati, indipendenti o contigui a costruzioni adibite anche ad attività industriali o artigianali, purché siano da tali costruzioni scorporabili agli effetti dell'isolamento termico;

E.3 Edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani nonché le strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;

E.4 Edifici adibiti ad attività ricreative o di culto e assimilabili:

- cinema e teatri, sale di riunioni per congressi;
- mostre, musei e biblioteche, luoghi di culto;
- bar, ristoranti, sale da ballo;

E.5 Edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili:

- negozi, magazzini di vendita all'ingrosso o al minuto, supermercati, esposizioni;

E.6 Edifici adibiti ad attività sportive:

- piscine, saune e assimilabili;
- palestre e assimilabili;
- servizi di supporto alle attività sportive;

E.7 Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;

E.8 Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili.

2.b Indicare se l'impianto è al servizio di una o più unità immobiliari apponendo una croce sulla relativa casella.

2.c Indicare la destinazione dell'impianto termico apponendo una croce sulla corrispondente casella (è possibile la doppia segnalazione).

2.d Indicare il volume lordo raffrescato e/o riscaldato in m^3. Il dato è rilevabile dal libretto di impianto. 2.e Indicare per gli impianti termici con fluido termovettore acqua, se presente e pertinente, il sistema di trattamento della stessa.

PARTE 3 – CONTROLLO DELL'IMPIANTO

3.a Nel campo va indicata l'idoneità del locale dove sono installati le macchine tracciando una croce sulla relativa casella. Nei casi dove non è possibile accertare con sicurezza l'idoneità dei locali, tracciare una croce nella casella Nc (Non controllabile) e segnalare le motivazioni nelle osservazioni finali (punto 10. del rapporto di prova). Se le macchine sono installate all'esterno non selezionare nessuna casella.

3.b Effettuare l'esame visivo delle linee elettriche.

3.c Occorre indicare se la dimensione ed il posizionamento delle aperture di ventilazione sono sufficienti e libere da ostruzioni. Se le macchine sono installate all'esterno, tracciare una croce nella casella Na (Non applicabile). Ove non sia possibile accertare con sicurezza l'idoneità del sistema di ventilazione tracciare una linea per annullare il relativo campo e segnalare le motivazioni nelle osservazioni finali (punto 10. del rapporto di prova). Laddove le aperture siano protette da una griglia, deve essere considerato il valore netto di scambio dell'apertura.

3.d Effettuare l'esame visivo dello stato di montaggio e conservazione delle coibentazioni delle tubazioni.

PARTE 4 – STATO DELLA DOCUMENTAZIONE

4.a Indicare se è stata possibile la presa visione del libretto di impianto.

4.b Indicare se il libretto è stato compilato nelle parti pertinenti e correttamente.

4.c Indicare se è presente o meno la dichiarazione di conformità o in alternativa la dichiarazione di rispondenza dell'impianto termico (art. 7, D.M. 37/08).

4.d Indicare se è stata possibile la presa visione dei libretti di uso e manutenzione delle macchine e dei degli altri componenti dell'impianto, nonché le istruzioni di manutenzione dell'impianto termico stesso. I documenti mancanti vanno indicati nelle osservazioni finali (punto 10. del rapporto di ispezione).

PARTE 5 – INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO

5.a Occorre indicare i possibili interventi di miglioramento della prestazione energetica economicamente vantaggiosi. (comma 2. Art. 9 D.P.R. 74/2013). Per semplificare il compito dell'ispettore, nella prima parte, sotto forma di check-list, sono indicati 4 interventi tra i più frequenti dal punto di vista economico e del risparmio energetico.

5.b Occorre individuare eventuali ulteriori interventi ritenuti dall'ispettore idonei a migliorare il rendimento energetico dell'impianto ed economicamente convenienti. In alcuni casi, la complessità della valutazione comporta uno studio approfondito che può essere fatto solo dopo l'acquisizione dei dati necessari e la relativa successiva elaborazione; per questi motivi è prevista la possibilità di allegare immediatamente la relazione di dettaglio degli interventi proposti o di inviarla in un successivo momento. Se la valutazione non viene eseguita occorre tracciare una croce sulla relativa casella ed indicare i motivi dell'omissione.

5.c Occorre effettuare una stima del corretto dimensionamento delle macchine rispetto al fabbisogno energetico per la climatizzazione invernale/estiva, facendo riferimento al progetto dell'impianto. Se il progetto dell'impianto non è tra la documentazione messa a disposizione dal Responsabile dell'impianto e non è comunque reperibile, occorre selezionare la voce "Non controllabile". Qualora, data la complessità del progetto, occorra effettuare un controllo successivo più accurato dei dati a disposizione e quindi si rende necessario l'invio a parte della relazione, bisogna selezionare la voce "Si rimanda a relazione di dettaglio successiva".

PARTE 6 – GRUPPO FRIGO

6.a Indicare la numerazione progressiva del gruppo frigo sottoposto a controllo e il numero di gruppi totali presenti nell'impianto termico.

6.b Indicare il numero dei circuiti.

6.c Indicare la data d'installazione del gruppo frigo/PDC che potrebbe essere diversa da quella dell'impianto; nel caso in cui non sia possibile individuarla dalla documentazione dell'impianto (dichiarazione di conformità o rispondenza, libretto di impianto, etc.) occorre attenersi a quella dichiarata dal responsabile impianto, previa verifica di compatibilità con la data di costruzione del gruppo frigo/PDC presente nella targa dei dati tecnici dello stesso. Nelle osservazioni (punto 10. del rapporto di ispezione) deve essere specificata l'evenienza indicando che "non e stato possibile risalire alla data d'installazione da documenti ufficiali e che questa e stata dichiarata dal responsabile o dal suo delegato".

6.d Indicare il nome del costruttore del gruppo frigo/PDC rilevato nella targa dei dati tecnici o nel libretto di impianto (se il costruttore indicato sul libretto fosse diverso da quello indicato nella macchina, deve essere in ogni caso riportato quello presente nella targa e la difformità riportata nelle osservazioni finali: punto 10. del rapporto di prova). Se non è possibile disporre del dato annullare la casella tracciando una riga.

6.e/f Indicare il modello e la matricola della macchina rilevati nella targa dei dati tecnici o nel libretto di impianto (se il modello indicato sul libretto risultasse diverso da quello indicato nella macchina, deve essere in ogni caso riportato quello presente nella targa e la difformità riportata nelle osservazioni finali: punto 10. del rapporto di prova). Se non è possibile disporre del dato annullare la casella tracciando una riga.

6.g Indicare il fluido frigorigeno.

6.h Indicare se la macchina è dotata di inverter.

6.i Indicare la sorgente termica lato esterno.

6.j Indicare il fluido lato utenze.

6.k Indicare il COP nominale, la potenza termica utile nominale e la potenza nominale assorbita in riscaldamento.

6.i Indicare l'EER (GUE) nominale, la potenza termica utile nominale e la potenza nominale

assorbita in raffrescamento.

6.m Indicare il tipo di macchina;

6.n Indicare la presenza e il tipo di apparecchiatura automatica di rilevazione fughe refrigerante

PARTE 7 – MANUTENZIONE

7.a Occorre indicare la frequenza delle operazioni di controllo e manutenzione dell'impianto/gruppo frigorifero individuate dagli installatori e/o manutentori dell'impianto ponendo una croce nella relativa casella o indicandola direttamente se non presente tra quelle elencate. Occorre inoltre specificare se l'ultima manutenzione prevista sul generatore è stata effettuata ed in quale data. Se, come prescritto dal comma 4, art. 7, del D.P.R. 74/2013, non è presente la dichiarazione scritta che elenca il tipo di operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l'impianto e/o il generatore e con quale frequenza, bisogna riportare nelle osservazioni la circostanza (punto 10. del rapporto di prova) e annotare nel campo "in data" la data dell'ultima manutenzione effettuata, se presente, annullando tutti gli altri campi tracciando su di essi una riga.

7.b Indicare se è presente il registro dell'apparecchiatura ai sensi dell'art.15, commi 1 e 3 del D.P.R. 43/2012. 7.c Indicare se, per la macchina in esame, è presente il relativo rapporto di controllo d'efficienza energetica e se questo contiene eventuali osservazioni, raccomandazioni o prescrizioni del manutentore.

PARTE 8 – CONTROLLO E VERIFICA ENERGETICA

8.a Indicare il numero; del circuito su cui viene effettuato il controllo.

8.b Indicare le modalità di esecuzione della verifica; se la prima verifica effettuata a cura dell'installatore è avvenuta con funzionamento in modalità "riscaldamento", tutte le verifiche periodiche dovranno essere effettuate in modalità "riscaldamento"; se è avvenuta in modalità "raffrescamento", tutte le successive verifiche periodiche dovranno essere effettuate in modalità "raffrescamento".

8.c Indicare se i filtri sono puliti spuntando la relativa casella (si intendono i filtri sui circuiti

aeraulici che servono le utenze).

8.d Verificare l'assenza di perdite del refrigerante.

8.e Indicare, nel caso si utilizza uno strumento multifunzione, il costruttore, il modello e la matricola;

8.f Indicare la potenza attiva assorbita dalla macchina durante la misura;

8.g Indicare se la macchina è dotata di strumentazione fissa a bordo macchina per la misura delle temperature manometriche di condensazione ed evaporazione; in caso negativo le suddette misure debbono essere effettuate soltanto da personale qualificato e iscritto al "Registro nazionale delle persone e delle imprese certificate" istituito dal Ministero Ambiente e gestito dalle Camere di commercio come da D.P.R. 43/2012, art. 8 e 13, in conformità al Regolamento CE n° 842/2006 e conseguente Regolamento CE n° 303/2008; conseguentemente occorre riempire i campi 8.h e 8.i;

8.h Indicare, se del caso (vedere punto 8.g), il cognome e il nome dell'operatore abilitato ai sensi del D.P.R. 43/2012;

8.i Indicare, se del caso, il numero di iscrizione al registro nazionale delle persone e delle imprese certificate ai sensi del D.P.R. 43/2012;

8.j Indicare i valori misurati di:

- "Surriscaldamento" è la differenza fra la temperatura del fluido frigorigeno rilevata all'ingresso del compressore (tubazione di aspirazione) e la temperatura manometrica di evaporazione;
- "Sottoraffreddamento" è la differenza fra la temperatura manometrica di condensazione e la temperatura del fluido frigorigeno liquido all'uscita del condensatore; la combinazione di questi due parametri costituisce una rilevazione indiretta di eventuali fughe del fluido frigorigeno.
- "Temperatura di condensazione" e "Temperatura di evaporazione" sono le temperature manometriche rispettivamente del lato alta pressione e del lato bassa pressione del circuito frigorifero.
- Temperature di ingresso e di uscita fluido lato esterno: se aria, in modalità riscaldamento, mettere la temperatura di bulbo umido; lato utenze: se aria, in

modalità raffrescamento, mettere la temperatura di bulbo umido.

PARTE 9 – ESITO DELLA PROVA

9.a In questo riquadro deve essere indicato il risultato della verifica dei dati misurati e riportai nel riquadro 8: le macchine frigorifere e le pompe di calore per le quali nel corso delle operazioni di controllo sia stato rilevato che i valori dei parametri che caratterizzano l'efficienza energetica siano inferiori del 15% rispetto a quelli misurati in fase di collaudo o primo avviamento riportati sul libretto di impianto, devono essere riportate alla situazione iniziale, con una tolleranza del 5%. Qualora i valori misurati in fase di collaudo o primo avviamento non siano disponibili, si fa riferimento ai valori di targa (art. 8 comma 9 del D.P.R. 74/2013).

9.b Tracciare una croce sulla casella se i risultati delle verifiche effettuate ai punti 7.a, 7.b, 7.c, 8.c, 8.d e 9.a hanno dato esito positivo.

9.c Se uno o più risultati delle ispezioni effettuate ai punti 7.a, 7.b, 8.d e 9.c non hanno dato esito positivo occorre tracciare una croce nel relativo riquadro.

PARTE 10 – OSSERVAZIONI

È lo spazio riservato alle annotazioni dell'ispettore. Ogni annotazione deve essere numerata progressivamente e, se del caso, riportare il campo a cui fa riferimento, per esempio, (8.c filtri sporchi) Nel caso non vi siano osservazioni rilevanti, non tracciare alcun segno.

PARTE 11 – PRESCRIZIONI

È lo spazio riservato all'ispettore per indicare il non rispetto dell'impianto/gruppo frigo alle disposizioni normative in essere e per indicare la tempistica e le azioni da svolgere per renderlo conforme. Le annotazioni debbono essere scritte in forma leggibile e comprensibile e riportare la normativa tecnica o di legge non rispettata.

PARTE 12 – DICHIARAZIONI DEL RESPONSABILE DELL'IMPIANTO

È lo spazio riservato alle dichiarazioni del responsabile: l'ispettore deve ricordare all'utente

che in quel momento sta effettuando dichiarazioni in modo del tutto consapevole delle responsabilità civili e penali conseguenti alla presentazione o utilizzo di dichiarazioni false o mendaci, che sono punite ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia.

FIRME

I campi sono riservati alla firma del responsabile di impianto o del suo delegato e alla firma dell'ispettore, che debbono essere chiare e leggibili. Il rifiuto del responsabile di impianto o del suo delegato a firmare il rapporto di prova non inficia la regolarità dell'ispezione, ma tale circostanza deve essere riportata nelle osservazioni (punto 10. del rapporto di prova). L'assenza della firma dell'ispettore inficia la validità della prova.

Allegato 9

Costi del bollino verde o dello strumento sostitutivo

Tabella - Costi del Bollino Verde per tutti gli impianti termici

POTENZA UTILE NOMINALE COMPLESSIVA DELL'IMPIANTO (kW)	COSTO*
Fino a 100	1 bollino**
* Le singole Autorità Competenti dovranno determinare le opportune riduzioni da applicare ai cittadini in condizione di particolare disagio economico (pensionati, disabili, famiglie indigenti).	
**A titolo puramente indicativo, per quanto utile, si chiarisce che ai fini della omogeneizzazione dei costi con i parametri adottati in altre Regioni, il costo del bollino è mediamente di 8 euro	

Allegato 10

Costo delle ispezioni in campo

Tabella - Costo delle ispezioni in campo

TIPOLOGIA DI IMPIANTO	TARIFFE DI RIFERIMENTO	IMPORTO [€]*
Impianti con potenza utile maggiore di 10 kW e potenza al focolare inferiore a 35 kW	A	**
Impianti con potenza al focolare da 35 kW a 116,3 kW	B	**
Impianti con potenza al focolare da 116,4 kW a 350 kW	C	**
Impianti con potenza al focolare superiore a 350 kW	D	**
Macchine frigorifere e/o pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico e macchine frigorifere e/o pompe di calore ad assorbimento a fiamma diretta 12 kW < Put < 100 kW	E	**
Macchine frigorifere e/o pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico e macchine frigorifere e/o pompe di calore ad assorbimento a fiamma diretta Put ≥ 100 kW	F	**
Pompe di calore a compressione di vapore azionate da motore endotermico Put ≥ 12 kW	G	**
Pompe di calore ad assorbimentol alimentate da energia termica P ≥ 12 kW	H	**
Sottostazione di scambio termico da rete ad utenza P >10 kW	I	**
* Le singole Autorità Competenti dovranno determinare le opportune riduzioni da applicare ai cittadini in condizione di particolare disagio economico (pensionati, disabili, famiglie indigenti).		

TIPOLOGIA DI IMPIANTO	TARIFFE DI RIFERIMENTO	IMPORTO [€]*
** a titolo puramente indicativo si chiarisce che, ai fini della omogeneizzazione dei costi con i parametri adottati in altre Regioni, le tariffe di riferimento sono mediamente di: A € 80,00 - B € 120,00 - C € 160,00 - D € 200,00 - E € 150,00 - F € 150,00 - G € 150,00 - H € 150,00 - I € 150,00.		

L'addebito come rimborso spese per "mancato appuntamento", calcolato in modo forfettario, è di Euro 40,00 I costi indicati sono IVA esenti per l'utente: le tariffe non sono assoggettate ad IVA ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4, quarto comma, primo periodo, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. In ogni caso, le tariffe comprendono l'eventuale onere tributario relativo all'IVA assolta dall'Autorità competente sul corrispettivo da essa dovuto all'Organismo esterno per l'espletamento del servizio (Risoluzione del Ministero delle Finanze (RIS) n. 186 /E del 6 dicembre 2000).

Allegato 11

Comunicazione cambio del nominativo del responsabile dell'impianto termico

Comunicazione cambio del nominativo del responsabile dell'impianto termico
(La dichiarazione deve essere effettuata dal nuovo Responsabile dell'impianto termico)

Al (nome del soggetto esecutore) .....
☐ **Autorità competente /CITE**
☐ **Organismo esterno**
per i controlli di cui all'art. 9 del D.Lgs 192/05

Ufficio.....
Via .....
Città .....

Oggetto: Comunicazione cambio nominativo del Responsabile dell'impianto termico
(Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/000 n. 445)

Il/La sottoscritto/a .....
Residente in ..... Provincia .....
Via ..... n° .....
Telefono ..... Cellulare ..... Fax .....
E-mail .....
Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla Legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni (art. 76 del D.P.R. 445/2000), sotto la sua personale responsabilità

DICHIARA

Di essere il Responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico:
Catasto impianti/codice .....
Sito in via ..... Comune di ..... Provincia .....
Di potenza termica utile nominale complessiva pari a ..... kW
Dalla data del .....
In qualità di:
☐ Proprietario Cod. Fisc. ..... P. IVA .....
☐ Occupante Cod. Fisc. ..... P. IVA .....
Precedente responsabile dell'impianto termico:
(nome e cognome o ragione sociale) .....
Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della Legge 675/96, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa

Nominativo del fornitore di energia .....

Data ..... Firma .....
Allegato: fotocopia di un documento valido di identità del dichiarante

Figura – Modello di comunicazione cambio del nominativo del responsabile dell'impianto termico

Allegato 12

Comunicazione di nomina/revoca/cessazione del terzo responsabile

Comunicazione di nomina/revoca/cessazione del terzo responsabile

Al (nome del soggetto esecutore) .....

☐ **Autorità competente/CITE**

☐ **Organismo esterno**

per i controlli di cui all'art. 9 del D.Lgs 192/05

Ufficio .....

Via .....

Città .....

Oggetto: Comunicazione di responsabilità dell'impianto termico.

Il/La sottoscritto/a .....

Legale rappresentante della ditta ..... P. IVA .....

Iscritta alla CCIAA di ..... al numero ..... abilitata ad operare per gli impianti di cui alle lettere:

☐ a) ☐ c) ☐ e) dell'art. 1 del D.M. 37/08

In possesso del requisito di:

☐ certificazione del Sistema Qualità ai sensi della norma UNI EN ISO .....

☐ altro: .....

COMUNICA

☐ di aver assunto l'incarico di Terzo Responsabile dalla data del .....

☐ di non essere più Terzo Responsabile dal ..... per: ☐ scadenza incarico ☐ revoca incarico ☐ dimissioni ☐ decadenza

Impianto destinato a: ☐ riscaldamento ambienti ☐ produzione di acqua calda sanitaria ☐ raffrescamento estivo

Codice Catasto impianti .....

Sito in via ..... Comune di ..... Provincia .....

Di proprietà di .....

Di potenza nominale al focolare complessiva pari a ..... kW. Di potenza nominale utile complessiva pari a ..... kW

Consapevole che la dichiarazione mendace e la falsità in atti costituiscono reati ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/00 e comportano l'applicazione della sanzione penale, ai fini dell'assunzione dell'incarico di Terzo Responsabile il sottoscritto dichiara:

☐ di non essere fornitore di energia dell' impianto ☐ di essere fornitore di energia dell'impianto con contratto di servizio energia

Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della Legge 675/96, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Firma .....

Ragione Sociale della Ditta .....

Nome e Cognome del legale rappresentante .....

Indirizzo .....

Telefono ..... Cellulare ..... Fax ..... E-mail .....

A cura del Committente dell'incarico di Terzo Responsabile:

Nominativo del fornitore di energia: .....

Nome e Cognome / Ragione sociale del committente .....

Firma del Committente* .....

Allegato: fotocopia di un documento valido di identità del dichiarante.

* Nelle comunicazioni di fine responsabilità la firma del committente è obbligatoria solo in caso di revoca o decadenza, mentre è facoltativa in caso di scadenza naturale o dimissioni.

Figura – Modello di comunicazione di nomina/revoca/cessazione del terzo responsabile

Allegato 13

Comunicazione di nomina/cessazione di amministratore di condominio

Comunicazione di nomina/cessazione di amministratore di condominio

Al (nome del soggetto esecutore) .....

☐ **Autorità Competente/CITE**

☐ **Organismo esterno**

per i controlli di cui all'art. 9 del D.Lgs 192/05

Ufficio .....

Via .....

Città .....

Oggetto: Comunicazione di assunzione del ruolo di responsabile per l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici in qualità di amministratore di condominio (art. 7 D.Lgs 192/05 e ss.mm.ii.).

Il/La sottoscritto/a .....

In qualità di .....P. IVA .....

COMUNICA

☐ di aver assunto l'incarico di Amministratore del Condominio:

☐ di non essere più Amministratore del Condominio:

Sito in ..... (.....) Via ..... n. .....

Dalla data del .....

☐ di essere responsabile per l'esercizio e la manutenzione dell'impianto di:

☐ di non essere più responsabile per l'esercizio e la manutenzione dell'impianto di:

☐ riscaldamento ambienti ☐ produzione di acqua calda sanitaria ☐ condizionamento estivo

Catasto impianti/codice .....

Sito in via ..... Comune di ..... Provincia .....

Di proprietà di .....

Di potenza termica nominale utile complessiva pari a..... kW.

Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della Legge 675/96, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Firma .....

Ragione Sociale della Ditta .....

Nome e Cognome del legale rappresentante .....

Indirizzo .....

Telefono ..... Cellulare ..... Fax .....

E-mail .....

Nominativo del fornitore di energia .....

Nominativo dell'eventuale Terzo Responsabile .....

Allegato: fotocopia di un documento valido di identità del dichiarante

Figura – Modello di comunicazione di nomina/cessazione di amministratore di condominio

Allegato 14

Dichiarazione disattivazione dell'impianto termico

Dichiarazione disattivazione dell'impianto termico

Al (nome del soggetto esecutore) .....

☐ **Autorità Competente/CITE**

☐ **Organismo esterno**

per i controlli di cui all'art. 9 del D.Lgs 192/05

Ufficio .....

Via .....

Città .....

Oggetto: Comunicazione disattivazione generatore / impianto termico
(Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/000 n. 445)

Il/La sottoscritto/a .....

Residente in ..... Provincia .....

Via ..... n° .....

In qualità di:

☐ Occupante Cod. Fisc. .....

☐ Proprietario Cod. Fisc. .....

☐ Terzo Responsabile, legale rappresentante della Ditta ..... P.IVA .....

☐ Amministratore P.IVA .....

Dell'impianto termico Catasto impianti/codice .....

Sito in via ..... Comune di ..... Provincia .....

Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla Legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni (art. 76 del D.P.R. 445/2000), sotto la sua personale responsabilità

DICHIARA

☐ Che l'impianto di cui sopra

oppure

☐ Che il Generatore[5] n°..... Costruttore ..... Modello ..... Matricola ..... dell'impianto di cui sopra

☐ Che il Generatore n° ..... Costruttore ..... Modello ..... Matricola ..... dell'impianto di cui sopra

☐ Che il Generatore n° ..... Costruttore ..... Modello ..... Matricola ..... dell'impianto di cui sopra

è stato disattivato / sono stati disattivati in data ..... con le seguenti modalità: .....

.....

.....

Al termine delle operazioni la potenza termica utile nominale complessiva dell'impianto risulta essere di ..... kW.

Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della Legge 675/96, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

ALLEGA:

- Fotocopia del documento di identità, in corso di validità;

☐ Dichiarazione di avvenuto intervento rilasciata dall'impresa che lo ha effettuato

Oppure

☐ Documento rilasciato dalla società fornitrice del combustibile che ha provveduto a piombare il contatore

Firma .....

[5] Da intendersi anche, se del caso, come macchina componente del sottosistema di generazione.

Figura – Modello di dichiarazione di disattivazione dell'impianto termico

Allegato 15

Dichiarazione di avvenuto adeguamento dell'impianto termico

Dichiarazione di avvenuto adeguamento dell'impianto termico

Al (nome del soggetto esecutore) .....

☐ **Autorità Competente/CITE**

☐ **Organismo esterno**

per i controlli di cui all'art. 9 del D.Lgs 192/05

Ufficio .....

Via .....

Città .....

Oggetto: Comunicazione di avvenuto adeguamento dell'impianto termico
(Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/000 n. 445)

Il/La sottoscritto/a .....

Residente in ..... Provincia .....

Via ..... n° .....

In qualità di:

☐ Occupante Cod. Fisc. .....

☐ Proprietario Cod. Fisc. .....

☐ Terzo Responsabile, legale rappresentante della Ditta ..... P.IVA .....

☐ Amministratore P.IVA .....

Dell'impianto termico Catasto impianti/codice .....

Sito in via ..... Comune di ..... Provincia .....

Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla Legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni (art. 76 del D.P.R. 445/2000), sotto la sua personale responsabilità

DICHIARA

Che l'impianto di cui sopra risultato affetto da anomalie riscontrate in seguito all'ispezione avvenuta in data .....N°.....

è stato dal sottoscritto adeguato in data ..... tramite intervento di manutenzione che ha riguardato: .....

.....

.....

.....

Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della Legge 675/96, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data .....

Firma .....

ALLEGATI:

- Fotocopia del documento di identità, in corso di validità

☐ Dichiarazione di avvenuto intervento rilasciata dall'impresa che lo ha effettuato

Oppure

☐ Dichiarazione di conformità rilasciata dall'impresa che ha effettuato gli interventi ai sensi del D.P.R. 37/08

Figura – Modello di dichiarazione di avvenuto adeguamento dell'impianto termico

Allegato 16

Comunicazione sostituzione del generatore di calore

Comunicazione sostituzione del generatore di calore

Al (nome del soggetto esecutore) .....

☐ **Autorità Competente/CITE**

☐ **Organismo esterno**

per i controlli di cui all'art. 9 del D.Lgs 192/05

Ufficio .....

Via .....

Città .....

Oggetto: Comunicazione sostituzione del generatore di calore
(Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/000 n. 445)

Il/La sottoscritto/a .....

Residente in ..... Provincia .....

Via ..... n° .....

In qualità di:

☐ Occupante Cod. Fisc. .....

☐ Proprietario Cod. Fisc. .....

☐ Terzo Responsabile, legale rappresentante della Ditta ..... P.IVA .....

☐ Amministratore P.IVA .....

Dell'impianto termico Catasto impianti/codice .....

Sito in via ..... Comune di ..... Provincia .....

Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla Legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni (art. 76 del D.P.R. 445/2000), sotto la sua personale responsabilità

DICHIARA

☐ Che il generatore dell'impianto di cui sopra

oppure

☐ Che il Generatore n° .....Costruttore ..... Modello ..... Matricola ..... dell'impianto di cui sopra

☐ Che il Generatore n° ..... Costruttore ..... Modello ..... Matricola ..... dell'impianto di cui sopra

☐ Che il Generatore n° ..... Costruttore ..... Modello ..... Matricola ..... dell'impianto di cui sopra

☐ Che il Generatore n° ..... Costruttore ..... Modello ..... Matricola ..... dell'impianto di cui sopra

Sarà /saranno sostituito/i entro i termini previsti dal D.P.R. n. 74/2013 in quanto risulta impossibile ricondurre il rendimento di combustione entro i limiti fissati dall'allegato B dello stesso Decreto.

A sostituzione avvenuta, sarà cura del Responsabile dell'impianto inviare a questa/o Autorità/Organismo la nuova scheda identificativa dell'impianto.

Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della Legge 675/96, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data .....

Firma .....

ALLEGATI:

- Fotocopia del documento di identità, in corso di validità

Figura – Modello di comunicazione sostituzione del generatore di calore

Allegato 17

Dichiarazione ai sensi dell'art. 284 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. – D.Lgs 183/2017

Dichiarazione ai sensi dell'art. 284 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. – D.Lgs. 183/2017

Identificazione Impianto Termico Codice CITE:..... Autorità Competente:.....

Il sottoscritto_____

in qualità di:

☐ Responsabile dell'esercizio e manutenzione (se impresa registrata all'Albo Regionale Manutentori CITE) riportare ragione sociale , codice iscrizione Albo Regionale e n. iscrizione a CC.II.AA e/o Associazione Artigiani

_____

_____

☐ Installatore (se impresa registrata all'Albo Regionale Manutentori CITE) riportare ragione sociale, codice iscrizione Albo Regionale, e n. iscrizione a CC.II.AA e/o Associazione Artigiani

_____

_____

dell'impianto sito in _____

Comune di _____Provincia di _____

ai sensi dell'art. 284 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. – D.Lgs. 183/2017

DICHIARA che:

☐ l'impianto è conforme alle caratteristiche tecniche previste all'art. 285 del D.Lgs 152/2006 , come modificato dal D.Lgs. 183/2017;

☐ l'impianto è idoneo a rispettare i valori previsti all'art. 286 del D.Lgs 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 183/2017

☐ per assicurare il rispetto dei valori limite previsti all'art. 286 del D.Lgs. 152/2006 sono sufficienti le operazioni di controllo e manutenzione ordinarie e straordinarie previste dal D.Lgs. 192/2005 e ss.mm.ii., oltre a quelle indicate per la sostituzione di componenti non correttamente funzionanti o per l'adeguamento dell'impianto alle norme vigenti.

Ulteriori interventi necessari possono essere indicati nelle note.

Note:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

Luogo _____;

Data _____/_____/_____

Firma dell'installatore o
del responsabile dell'esercizio e della manutenzione
.....

☐ Copia da conservare nel libretto di Impianto; ☐ Copia da inviare all'Autorità competente.

Figura – Modello di dichiarazione ex art. 284 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. – D.Lgs 183/2017

3.2.6 REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DEGLI ACCERTAMENTI E DELLE ISPEZIONI SUGLI IMPIANTI TERMICI PER LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA DEGLI EDIFICI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 192/05 E SS.MM.II. E DEL D.P.R. N. 74/2013, approvato dal Commissario Straordinario con i poteri di cui alla Legge Regionale 15/2015 come modificata dalla Legge Regionale n. 05/2016 ed assunti i poteri e le funzioni del Consiglio con Deliberazione n. 3 del 29/01/2018

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

Già Provincia Regionale di Ragusa

SETTORE VI – U.O.S. Energia

Sommario (omissis)

Art. 1

Oggetto

Il presente Regolamento, ai sensi del D.Lgs 192/05 e ss. mm. ii. e del D.P.R. 16/04/2013 n. 74 (nel seguito D.P.R. 74/2013), disciplina le procedure per l'esecuzione degli accertamenti[4] e delle ispezioni sugli impianti termici degli edifici riguardanti lo stato di esercizio e manutenzione ai fini del contenimento dei consumi energetici sul territorio di competenza del "Libero Consorzio Comunale di Ragusa" (nel seguito Autorità Competente[5]) e più specificatamente nel territorio dei Comuni di Acate, Chiaramonte Gulfi, Comiso, Giarratana, Ispica, Monterosso Almo, Pozzallo, Scicli e Santa Croce Camerina. Per i Comuni di Ragusa, Modica e Vittoria, rispettivamente anch'esse Autorità Competenti, in quanto Comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti nei quali, ai sensi dell'art 9 D.Lgs 192/05, possono essere svolte, come funzione delegata da formalizzare con apposito atto, dal "Libero Consorzio Comunale di Ragusa".

1. L'Autorità Competente può effettuare gli accertamenti e/o le ispezioni, direttamente con

[4] Il significato delle parti in corsivo è precisato nell'allegato 1 – "Definizioni".
[5] Le *autorità competenti* ed il relativo territorio sono quelle individuate con decreto del Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell'Energia del 14 gennaio 2105 (GURS n.6 del 06/02/2015)

proprio personale o affidare il servizio ad un organismo esterno avente le caratteristiche riportate nell'allegato C del D.P.R. 74/2013.

2. Sono soggetti al presente regolamento gli impianti termici degli edifici, secondo la definizione della Legge 90/2013 e ss. mm. ii., destinati alla climatizzazione invernale, estiva degli ambienti e/o alla produzione di acqua calda sanitaria. Sono esclusi dal presente regolamento i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità[6] immobiliari ad uso residenziale ed assimilate e gli impianti di processo.

3. Sono assimilati agli impianti termici quegli impianti ad uso promiscuo nei quali la potenza utile dedicata alla climatizzazione degli ambienti sia superiore a quella dedicata alle esigenze tecnologiche e/o a fini produttivi, comprendenti anche la climatizzazione dei locali destinati ad ospitare apparecchi o sostanze che necessitano di temperature controllate.

Art. 2
Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni riportate nell'allegato 1.

Art. 3
Riferimenti legislativi e normativi

I principali riferimenti legislativi e normativi sono elencati nell'allegato 2.

Art. 4
Soggetti responsabili

1. L'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell'impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica sono affidati al responsabile

[6] Tra le singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate sono da intendersi comprese anche:
- gli edifici residenziali monofamiliare;
- le singole unità immobiliari utilizzate come sedi di attività professionali (ad esempio studio medico o legale) o commerciale (ad esempio agenzia di assicurazioni) o associativa (ad esempio sindacato, patronato) che prevedono un uso di acqua calda sanitaria comparabile a quello tipico di una destinazione puramente residenziale.

dell'impianto che può delegarli ad un terzo (terzo responsabile) conformemente a quanto stabilito nell'art. 6 del D.P.R. 74/2013.

2. Il cambio di responsabilità[7], a cura del nuovo responsabile, deve essere comunicato all'Autorità Competente ed al CITE di cui all'art. 19:

a) entro 10 giorni lavorativi se il cambio è conseguente alla nomina di un terzo responsabile o alla nomina di un nuovo amministratore di condominio;

b) entro 30 giorni lavorativi se il cambio è dovuto al subentro di un nuovo proprietario o occupante.

La revoca, la rinuncia o la decadenza dell'incarico di terzo responsabile di cui all'art 6, comma 5, lettere b) e c) del D.P.R. 74/2013, devono essere comunicate all'Autorità Competente ed al CITE entro 2 giorni lavorativi.

3. Per tutte le comunicazioni si utilizzeranno gli specifici modelli allegati al presente regolamento e che saranno comunque pubblicati nel sito web dell'Autorità Competente.

Art. 5
Temperatura ambiente e limiti di esercizio

La temperatura ambiente ed i limiti di esercizio sono regolamentati dagli artt. 3 e 4 del D.P.R. 74/2013.

Art. 6
Controllo e manutenzione

1. Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto termico devono essere eseguite a regola d'arte, da ditte abilitate ai sensi del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche per l'uso e la manutenzione rese disponibili dall'impresa installatrice dell'impianto ai sensi della normativa vigente (D.P.R. 74/2013, art. 7, c. 1).

2. Come previsto all'art. 7, comma 2 del D.P.R. 74/2013, qualora l'impresa installatrice non

[7] Nuovo proprietario, nuovo amministratore, nuovo occupante, nomina del terzo responsabile

abbia fornito proprie istruzioni specifiche o queste non siano più disponibili, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte dell'impianto termico devono essere eseguite conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborate dal fabbricante.

3. Ai sensi dell'art. 7, comma 3 del D.P.R. 74/2013, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione delle restanti parti dell'impianto termico e degli apparecchi e dispositivi per i quali non siano disponibili né reperibili le istruzioni del fabbricante, devono essere eseguite secondo le prescrizioni previste dalle normative UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo.

4. Ai sensi dell'art. 7, comma 4 del D.P.R. 74/2013, gli installatori ed i manutentori degli impianti termici, nell'ambito delle rispettive responsabilità, devono definire e dichiarare esplicitamente al committente o all'utente, in forma scritta e facendo riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell'impianto o del fabbricante degli apparecchi, quali siano le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l'impianto da loro installato o manutenuto e con quale frequenza dette operazioni vadano effettuate.

5. Al termine delle operazioni di controllo e manutenzione l'operatore redige e sottoscrive un rapporto di controllo tecnico utilizzando i modelli di rapporto di controllo di efficienza energetica di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 febbraio 2014 (allegato 6), forniti dall'Autorità Competente in formato pdf editabile in occasione della richiesta del bollino verde di cui al successivo punto 4 e 6 dell'art. 18 del presente regolamento. Il responsabile dell'impianto sottoscrive l'originale e le copie necessarie del rapporto per presa visione.

6. I modelli di rapporto di controllo di efficienza energetica, pur prevedendo alcuni controlli di sicurezza sull'impianto e sui relativi sottosistemi di generazione di calore o di freddo, non sono rapporti di controllo o manutenzione ai fini della sicurezza e pertanto non sono esaustivi in tal senso. (Eventuali altri controlli di sicurezza non elencati nei modelli vanno eseguiti ed indicati dal manutentore/installatore nelle apposite note).

7. Sui modelli di rapporto di controllo di efficienza energetica devono essere annotate, nel

campo osservazioni, le manutenzioni e i controlli aggiuntivi effettuati, e nei campi raccomandazioni e prescrizioni i controlli e le manutenzioni da effettuare per consentire l'utilizzo sicuro dell'impianto. Sullo stesso modello il manutentore riporterà la data prevista per il successivo intervento.

8. Qualora il soggetto manutentore rilevi nella sua attività situazioni di immediato pericolo provvede ad informare senza indugio il responsabile d'impianto e, laddove necessario, l'Autorità Competente, il Comune e gli altri soggetti competenti per l'adozione delle eventuali misure cautelari.

9. I manutentori, provvedono, in occasione della prima operazione di controllo e manutenzione programmata o su chiamata, all'aggiornamento del libretto dell'impianto termico utilizzando i modelli di cui all'allegato I del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 febbraio 2014.

10. Il responsabile dell'impianto provvede ad aggiornare e/o far aggiornare al manutentore rispettivamente secondo le relative competenze, il libretto di impianto[8] e si assume gli obblighi e le responsabilità finalizzate alla gestione dell'impianto stesso nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici e di salvaguardia ambientale.

11. Il libretto di impianto, comprensivo di tutti gli allegati, è conservato a cura del responsabile presso l'unità immobiliare o impianto.

12. In caso di trasferimento a qualsiasi titolo dell'immobile o unità immobiliare i libretti di impianto e i relativi allegati, sono consegnati, a cura del responsabile, all'avente causa, debitamente aggiornati. Il controllo di efficienza energetica di cui all'art. 7 è complementare e non sostitutivo delle operazioni di controllo e manutenzione degli impianti termici di cui al presente articolo.

Art. 7
Controllo dell'efficienza energetica

[8] Il nuovo libretto di impianto ed i nuovi rapporti di controllo di efficienza energetica sono stati pubblicati con il D.M. 10 febbraio 2014 (G.U. n. 55 del 07/03/2014).

1. In base a quanto stabilito dal D.P.R. 74/2013, sono soggetti ai controlli di efficienza energetica gli impianti termici sia autonomi che centralizzati alimentati a combustibile gassoso, liquido e solido non rinnovabile, di potenza termica utile maggiore o uguale a 10 kW dotati di sottosistemi di generazione a fiamma, teleriscaldamento, cogenerazione, nonché gli impianti termici dotati di sottosistema di generazione con macchine a ciclo frigorifero di potenza termica utile nominale maggiore o uguale a 12 kW.
2. Ai fini della determinazione delle potenze utili, di cui al comma precedente, si esegue la somma delle potenze dei generatori di calore o delle macchine frigorifere quando alimentano lo stesso sottosistema di distribuzione.
3. Il controllo di efficienza energetica viene effettuato secondo le cadenze previste riportate nell'Allegato A del D.P.R. 74/2013 e deve essere eseguito in occasione degli interventi di controllo e manutenzione di cui all'art. 6.
4. Il controllo di efficienza energetica riguarda:
    a) il sottosistema di generazione;
    b) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di regolazione della temperatura centrale e locale nei locali climatizzati;
    c) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di trattamento dell'acqua, dove previsti.
5. Il controllo di efficienza energetica deve essere effettuato:
    a) all'atto della prima messa in esercizio dell'impianto, a cura dell'installatore;
    b) nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione, come per esempio il generatore di calore;
    c) nel caso di interventi che non rientrino tra quelli periodici, ma tali da poter modificare l'efficienza energetica.
6. A partire dalla data di effettuazione delle operazioni sopra indicate, la successiva attività di controllo dell'efficienza energetica viene eseguita applicando la tempistica di cui al punto 7.3.
7. Ai sensi dell'art. 8, comma 6 del D.P.R. 74/2013, il rendimento di combustione rilevato nel corso del controllo deve risultare non inferiore ai valori limite riportati nell'Allegato B del

medesimo D.P.R. 74/2013.

8. In occasione del controllo di efficienza energetica l'operatore redige in tutte le sue parti e sottoscrive, un rapporto di controllo di efficienza energetica utilizzando i modelli di cui agli allegati II, III, IV e V del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 febbraio 2014 conformi alle disposizioni di legge vigenti alla data della presentazione dell'istanza, forniti da questa Autorità Competente in concomitanza dell'acquisizione dei bollini verdi di cui all'art. 18. Il responsabile dell'impianto sottoscrive il suddetto rapporto per presa visione. Una copia del rapporto di controllo di efficienza energetica è rilasciata al responsabile dell'impianto che l'allegherà al libretto, una copia sarà conservata dall'operatore per un periodo non inferiore a 5 anni, una copia sarà trasmessa secondo quanto previsto dall'art.8.

Art. 8
Trasmissione del Rapporto di Controllo di efficienza energetica

1. Una copia del rapporto di controllo di efficienza energetica, in formato elettronico a cura dell'installatore per i nuovi impianti, a cura del manutentore per gli impianti esistenti, è trasmessa al CITE di cui all'art. 17 entro 30 giorni dalla data di rilascio ed all'Autorità Competente.

2. Il manutentore o terzo responsabile applica il bollino verde di cui all'art. 18, sia sulla copia del rapporto di controllo di efficienza energetica che trasmette al CITE, che sulla copia dello stesso documento rilasciata al responsabile dell'impianto.

Art. 9
Impianti soggetti ad accertamenti e ispezioni

Sono soggetti agli accertamenti e/o alle ispezioni gli impianti termici, di cui all'art. 7, c. 1.

Art. 10
Oggetto dell'ispezione a cura dell'autorità competente

1. L'ispezione comprende una valutazione di efficienza energetica del generatore, una stima del suo corretto dimensionamento rispetto al fabbisogno energetico per la climatizzazione

invernale ed estiva dell'edificio con riferimento al progetto dell'impianto, se disponibile, e una consulenza sui possibili interventi atti a migliorare il rendimento energetico dell'impianto in modo economicamente conveniente.

2. L'ispettore, prioritariamente, procederà ad esaminare i possibili interventi di risparmio energetico indicati, sotto forma di check-list, nel pertinente rapporto di controllo di efficienza energetica di cui al comma 6 dell'art. 7 del D.P.R. n. 74/2013.

Art. 11

Accertamento documentale a cura dell'Autorità Competente

1. Per gli impianti termici di potenza termica utile nominale compresa tra 10 kW e 100 kW, dotati di sottosistemi di generazione a fiamma, alimentati a gas (metano e GPL), destinati alla climatizzazione invernale e/o alla produzione di acqua calda sanitaria, per gli impianti a ciclo frigorifero di potenza termica utile nominale compresa tra 12 kW e 100 kW, per gli impianti di potenza termica utile nominale compresa tra 10 kW e 20 kW alimentati a combustibile liquido o solido non rinnovabile, l'accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica inviato, ai sensi dell'art. 8, al CITE di cui all'art.19 ed all'Autorità Competente, è sostitutivo dell'ispezione.

2. Nella fase di accertamento dei rapporti di controllo e di efficienza energetica degli impianti di qualsiasi potenza, effettuata dall'Autorità Competente, qualora si rilevino:

a) carenze che possano determinare condizioni di grave pericolo senza che il manutentore abbia predisposto le specifiche prescrizioni, l'Autorità Competente è tenuta a segnalare tempestivamente al responsabile dell'impianto, al Comune competente per territorio e al fornitore di gas, l'anomalia ed eventualmente ad ordinare la disattivazione dell'impianto. I relativi oneri sono a carico del responsabile dell'impianto. La riattivazione dell'impianto potrà avvenire solo dopo i necessari lavori di adeguamento alle norme e il conseguente rilascio, da parte della ditta esecutrice degli interventi, della dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/08;

b) anomalie e/o difformità diverse da quelle indicate alla lettera a), l'Autorità Competente valuta, in base alla gravità dell'anomalia e/o difformità riscontrata, se

assumere provvedimenti finalizzati all'adeguamento della stessa e, in tal caso, programma un'immediata ispezione con addebito;

c) difformità tra i dati in possesso dell'Autorità Competente e le informazioni contenute nei rapporti tecnici trasmessi, il responsabile dell'impianto dovrà comunicare entro 30 giorni le informazioni che gli verranno richieste dall'Autorità Competente. Il non rispetto del suddetto termine comporterà un'ispezione con addebito.

Art. 12
Ispezioni e loro frequenza

1. Ai fini degli obiettivi del miglioramento dell'efficienza energetica, le ispezioni sono programmate, a partire dagli impianti con età superiore a 15 anni, in base ai seguenti ulteriori criteri e priorità:

a) rilievo di criticità nella fase di accertamento di cui all'art. 11.

b) mancata trasmissione del rapporto di controllo di efficienza energetica che deve avvenire entro 30 giorni dalla data di scadenza prevista per l'esecuzione dei controlli di efficienza energetica.

c) rapporti tecnici privi del bollino verde di cui all'art. 18;

d) secondo l'ordine e le cadenze riportate nell'allegato 3, in funzione delle potenze e delle tipologie degli impianti.

2. Sugli impianti con generatori a fiamma con potenza termica al focolare superiore a 35 kW le ispezioni si effettuano durante il periodo di accensione corrispondente alla pertinente zona climatica di cui all'art. 5.

Art. 13
Esecuzione delle ispezioni

1. L'ispezione sull'impianto termico è comunicata al responsabile dell'impianto, a cura dell'Autorità Competente, con almeno 15 giorni d'anticipo mediante:

a) apposito avviso a mezzo posta (o con altro mezzo idoneo, compreso la posta

elettronica certificata), su cui sono indicati il giorno e la fascia oraria (non maggiore di due ore) della visita;

b) per mezzo di accordi diretti o telefonici, tra l'utente ed il personale incaricato delle ispezioni, successivi all'invio della cartolina di cui sopra;

c) altre forme di preavviso che comunque garantiscano l'utente e non rechino eccessivi disagi;

d) in caso di fallito contatto con le modalità di cui alle lettere a), b), c) si invierà una raccomandata con ricevuta di ritorno con spese a carico del destinatario.

2. La data programmata per l'ispezione potrà essere modificata qualora l'utente ne faccia richiesta per iscritto o ne dia comunicazione anche telefonica con almeno 3 giorni di anticipo.

3. Qualora l'ispezione non possa essere effettuata nella data concordata per cause imputabili al responsabile dell'impianto, a quest'ultimo sarà addebitato l'importo riportato nella tabella di cui all'allegato 5 a titolo di rimborso spese per "mancato appuntamento"; l'ispezione si effettuerà in altra data concordata con il responsabile dell'impianto.

4. Qualora anche questa seconda visita non si possa effettuare per causa imputabile al responsabile dell'impianto, oltre all'onere di cui al comma 3, l'Autorità Competente, su segnalazione dell'ispettore, provvede a informare il Comune per gli eventuali provvedimenti di competenza a tutela della pubblica incolumità. Nel caso in cui si tratti di un impianto alimentato a gas di rete, sarà informata l'azienda distributrice per i provvedimenti previsti ai sensi dell'art.16, comma 6, del D.Lgs 23 maggio 2000 n.164 "Attuazione della Direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144" e ss. mm. ii.[9]

5. Il responsabile dell'impianto:

a) in caso di impedimento ad essere presente durante l'ispezione, può delegare una persona maggiorenne di sua fiducia (con apposita delega scritta);

b) ha facoltà di farsi assistere, durante l'ispezione, dal proprio manutentore;

[9] Le imprese di distribuzione di gas naturale sospendono altresì la fornitura di gas agli impianti su richiesta dell'ente locale competente per i controlli ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, motivata dalla riscontrata non conformità dell'impianto alle norme o dal reiterato rifiuto del responsabile dell'impianto a consentire i controlli di cui alla citata legge n. 10 del 1991.

c) deve mettere a disposizione dell'ispettore la documentazione relativa all'impianto e precisamente:

1) il libretto di impianto regolarmente compilato comprensivo, almeno, dell'ultimo rapporto di efficienza energetica;

2) le istruzioni riguardanti la manutenzione di cui all'art. 7 commi 1, 2, 3 e 4 del D.P.R. 74/2013;

3) la dichiarazione di conformità o la dichiarazione di rispondenza ai sensi del D.M. 37/08;

4) nei casi previsti, il Certificato di Prevenzione Incendi o documento equivalente, la documentazione INAIL (ex ISPESL), il registro dell'apparecchiatura quando previsto per le macchine frigorifere e quant'altro necessario secondo la tipologia dell'impianto;

d) deve firmare per ricevuta e presa visione le copie del rapporto di prova compilate dall'ispettore.

e) allega la copia del rapporto di prova, rilasciatagli dall'ispettore con valore di notifica, al libretto di impianto.

6. L'ispettore

a) deve:

1) presentarsi all'appuntamento nella fascia oraria indicata nell'avviso di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo;

2) essere munito di apposita tessera di riconoscimento;

3) mantenere sempre un contegno corretto e cortese nei confronti dell'utente;

4) eseguire i controlli e le misurazioni pertinenti previste per i rapporti di prova;

5) annotare le pertinenti osservazioni e prescrizioni sul rapporto di prova;

6) compilare il rapporto di prova in triplice copia, di cui una copia sarà consegnata al responsabile dell'impianto, una copia sarà conservata dall'Autorità Competente e l'altra farà parte del proprio archivio;

7) aggiornare la pertinente pagina del libretto di impianto.

b) non deve:

1) eseguire interventi sull'impianto;

2) indicare nominativi di progettisti, installatori, manutentori e informazioni di carattere pubblicitario o commerciale su prodotti o aziende;

3) esprimere giudizi o apprezzamenti di ogni genere riguardanti l'impianto i suoi componenti e gli operatori che sono intervenuti sullo stesso;

c) accerta:

1) le generalità del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico o della persona delegata;

2) la presenza o meno della documentazione di cui al precedente comma 5, lettera c);

3) che il libretto di impianto sia correttamente tenuto e compilato in ogni sua parte;

4) che la conduzione e gestione dell'impianto, comprese le operazioni di manutenzione siano state eseguite secondo le norme vigenti;

d) classifica il rapporto di prova, riportandone nota nello stesso, secondo il seguente criterio:

i. classe A: rapporto senza segnalazione di anomalie e/o difformità;

ii. classe B: rapporto con segnalazione di lievi anomalie e/o difformità (comma 9 e documentazione incompleta);

iii. classe C: rapporto con segnalazione di anomalie e/o difformità gravi (commi 11 e 14 e art. 15, commi 1 e 3);

iv. classe D: rapporto con segnalazione di anomalie e/o difformità pericolose (comma 10).

7. L'ispettore può riservarsi di non completare, annotandolo, la parte del rapporto di prova relativa agli "Interventi atti a migliorare il rendimento energetico" e la parte relativa alla "Stima del dimensionamento del/i generatore/i". In questo caso dovrà spedire entro 30 giorni al responsabile dell'impianto, le apposite relazioni di dettaglio che saranno allegate al rapporto di prova.

8. Nessuna somma di denaro deve essere consegnata a qualsiasi titolo all'ispettore.

9. La mancanza del libretto di impianto e/o l'accertamento della mancata effettuazione dell'ultimo controllo e/o dell'ultima manutenzione di cui al precedente art. 6 comporta

l'applicazione della sanzione amministrativa prevista al comma 5, art. 15 del D.Lgs 192/2005 e ss. mm. ii.

10. In presenza di situazioni di pericolo immediato, l'ispettore diffida il responsabile dell'impianto al non utilizzo dello stesso, e informa l'Autorità Competente e il Comune interessato. Il nuovo utilizzo dell'impianto potrà avvenire solamente dopo i necessari lavori di messa a norma e conseguente rilascio della dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/08; una copia della dichiarazione di conformità dovrà essere inviata all'Autorità Competente.

11. Nel caso in cui, durante l'ispezione sui generatori a fiamma alimentati a combustibile gassoso o liquido, venga rilevato un rendimento di combustione inferiore ai limiti fissati dall'allegato B del D.P.R. 74/2013 e ss. mm. Ii., questo, entro 15 giorni, deve essere ricondotto nei limiti dei valori ammessi, mediante operazioni di manutenzione effettuate dal tecnico manutentore, fermo restando l'esclusione del generatore dalla conduzione in esercizio continuo di cui all'art. 4, comma 6, lettera e) del D.P.R. 74/2013. Il responsabile dell'impianto, dopo l'intervento di manutenzione, dovrà inviare all'Autorità Competente la dichiarazione di avvenuto adeguamento. Nel caso in cui la suddetta dichiarazione non venga inviata nel predetto termine, l'Autorità Competente eseguirà una nuova ispezione con addebito.

12. Se durante l'intervento manutentivo di cui al comma 11 si rileva l'impossibilità di ricondurre il rendimento di combustione entro i limiti fissati dall'allegato B al D.P.R. 74/2013 il generatore dovrà essere sostituito entro 180 giorni dalla data del controllo effettuato dall'ispettore. Entro 30 giorni dalla data di ispezione il responsabile avviserà l'Autorità Competente circa la sostituzione del generatore di calore che avverrà entro il suddetto termine

13. Trascorsi i termini di cui al precedente comma senza che l'Autorità Competente abbia ricevuto la dichiarazione di cui al comma 11 o la comunicazione di cui al comma 12 attestante la sostituzione del generatore, sarà applicata al responsabile dell'impianto la sanzione amministrativa prevista al comma 5, art. 15 del D.Lgs 192/2005 e ss. mm. ii.

14. Nel caso in cui, durante l'ispezione, si rilevino difformità dell'impianto termico rispetto

alla normativa vigente, l'ispettore prescrive l'adeguamento. Il responsabile dell'impianto può eseguire gli interventi entro 60 giorni prorogabili, su richiesta del responsabile dell'impianto termico all' Autorità Competente, per altri 60 giorni per dimostrati motivi tecnici e/o procedurali e/o autorizzativi. Ad intervento effettuato, il responsabile dell'impianto trasmette all'Autorità Competente la dichiarazione di avvenuto adeguamento e, quando prevista, la relazione di conformità ai sensi del D.M. 37/08.

15. Qualora, in base alla documentazione prodotta entro i termini previsti dai precedenti commi non si rilevi l'avvenuto adeguamento alle norme vigenti in materia, l'Autorità Competente effettua una ispezione con addebito.

16. Nel caso che l'ispezione di cui al comma 15 dia esito negativo, sono applicate le sanzioni amministrative di cui al comma 5, art. 15 del D.Lgs 192/05 e ss. mm. ii. Qualora l'impianto sia alimentato a gas di rete, sarà informata, inoltre, l'azienda distributrice per i provvedimenti previsti ai sensi dell'art.16, comma 6, del D.Lgs 23 maggio 2000 n.164 "Attuazione della Direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144" e ss. mm. ii.

17. Il costo delle ispezioni è riportato nell'allegato 5.

Art. 14
Impianti termici o generatori disattivati

1. Sono considerati impianti termici e/o generatori disattivati quelli privi di parti essenziali senza le quali l'impianto termico e/o il generatore non può funzionare e quelli non collegati ad una fonte di energia.

2. I responsabili degli impianti termici, nei quali è stato disattivato l'intero impianto o singoli generatori, devono trasmettere all' Autorità Competente e al CITE di cui all'art. 19, entro 30 giorni dalla data di disattivazione, apposita dichiarazione, resa sotto forma di atto notorio. Una copia di tale dichiarazione sarà allegata al libretto d'impianto.

3. L'eventuale riattivazione può avvenire solo dopo l'esecuzione di un intervento di manutenzione e controllo di efficienza energetica e la conseguente trasmissione del relativo rapporto all'Autorità Competente e al CITE.

Art. 15
Situazioni particolari

1. Nel caso in cui, durante le operazioni di ispezione, si riscontri la presenza di generatori di calore, o impianti mai denunciati, l'ispettore ne prende nota. Il responsabile dell'impianto, fatte salve le eventuali sanzioni amministrative, procederà alla regolarizzazione entro 30 giorni provvedendo ad aggiornare il catasto degli impianti termici e trasmettendo all'Autorità Competente la scheda identificativa dell'impianto aggiornata.
2. Qualora l'ispezione non possa avere luogo a causa della disattivazione o inesistenza dell'impianto termico, l'ispettore annoterà sul rapporto di prova la circostanza in modo da poter successivamente aggiornare il catasto impianti di cui all'art. 19.
3. Se durante l'ispezione si rileva un impianto disattivato senza che l'utente abbia provveduto ad inviare la dichiarazione di cui al precedente art. 14 o l'abbia inviata fuori dai termini previsti nello stesso articolo, quest'ultimo è tenuto a corrispondere il rimborso spese di cui comma 3 dell'art. 13.
4. Nel caso di rifiuto del responsabile dell'impianto o del suo delegato di sottoscrivere il rapporto di prova, l'ispettore procede ad annotare la circostanza sul rapporto che comunque, in copia, è successivamente notificato all'interessato con addebito della notifica.

Art. 16
Anomalie rilevate durante le ispezioni

1. Qualora il manutentore, durante l'esecuzione delle operazioni affidate, rilevi anomalie dell'impianto anche non rientranti nel campo di applicazione del D.P.R. 412/93, ma afferenti il regolare esercizio dell'impianto, deve comunque riportare sui rapporti tecnici che rilascia all'utente le "raccomandazioni" o "prescrizioni" atte ad eliminare le anomalie stesse.
2. In considerazione di quanto previsto dalla normativa vigente gli ispettori incaricati all'esecuzione delle verifiche effettueranno accertamenti amministrativi e tecnici, rilevando le eventuali anomalie.
3. Le anomalie riscontrate a seguito della visita da parte del soggetto esecutore saranno suddivise in classi di pericolosità:

- classe A: relativa a rapporti di prova senza anomalie
- classe B: relativa a rapporti di prova con anomalie lievi
- classe C: relativa a rapporti di prova con anomalie gravi
- classe D: relativa a rapporti di prova con anomalie estremamente pericolose

4. In presenza di situazioni di grave pericolosità, l'ispettore potrà richiedere la disattivazione dell'impianto da disporsi con apposito atto da parte dell'Autorità Competente (art. 16 comma 6, D.Lgs 164/2000, prevede che l'Autorità Competente segnali al distributore del gas la situazione e questo poi procederà alla disattivazione). Il D.P.R. 392/94 affida ai Comuni il compito di verificare e, se del caso, diffidare l'utente nel caso di impianti pericolosi.

5. Nel caso in cui durante l'ispezione sui generatori a fiamma alimentati a combustibile gassoso o liquido venga rilevato un rendimento di combustione inferiore ai limiti fissati nell'allegato B al D.P.R. 74/13, quest'ultimo deve essere ricondotto ai limiti fissati nello stesso allegato entro 15 giorni, mediante operazioni di manutenzione effettuate dal tecnico manutentore, fermo restando l'esclusione del generatore dalla conduzione in esercizio. Se malgrado l'intervento manutentivo si rileva l'impossibilità di ricondurre il rendimento di combustione nei limiti di legge il generatore deve essere sostituito entro 180 giorni dalla data del controllo effettuato dall'ispettore.

Art. 17
Accertamento di violazione

1. In funzione dell'anomalia rilevata l'invito della messa a norma dell'impianto termico (accertamento di violazione) sarà notificato al titolare dell'impianto, ossia al proprietario, all'amministratore o terzo responsabile. La notifica avverrà a mezzo posta, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione dei risultati delle verifiche da parte dell'Autorità Competente.

2. L'invito conterrà i riferimenti per l'esatta individuazione dell'impianto (quali ubicazione, caratteristiche tecniche, ecc.) le anomalie rilevate, con l'indicazione degli elementi da adeguare, ed i termini di scadenza entro i quali effettuare l'adeguamento ed il controllo di efficienza energetica ai sensi del D.P.R. 74/13.

3. Per le anomalie tecniche rilevate sugli impianti termici il termine di adeguamento sarà

definito in base alla classe di pericolosità. L'invito alla messa a norma per le classi di pericolosità più elevata potrà contenere il divieto di utilizzo. Per l'adeguamento verrà diffidato il responsabile di impianto ad effettuare, entro un termine perentorio, commisurato alla complessità dell'intervento e al grado di rischio che l'anomalia comporta, di massimo 60 giorni, gli interventi necessari ad eliminare le irregolarità riscontrate e notificate e ad inviare il rapporto di controllo di efficienza energetica così come previsto dal presente Regolamento; il mancato adempimento delle prescrizioni entro il termine assegnato comporta l'avvio della procedura sanzionatoria prevista.

Art. 18
Bollino verde

1. Il bollino verde è un sistema previsto dalla Regione Siciliana come sistema di autocertificazione obbligatorio da inserire sui rapporti di controllo di efficienza energetica che debbono essere inviati al CITE ai sensi dell'art. 8 comma 5, del D.P.R. 74/2013. Tale sistema sarà costituito da un codice alfanumerico che conterrà le seguenti informazioni:
le prime 4 lettere (LCRG) già prestampate, identificano l'Autorità Competente (Libero Consorzio Comunale di RG), le 6 cifre individuano il numero progressivo dei bollini emessi dall'Autorità Competente e gli ultimi 4 caratteri alfanumerici (Y111) rappresentano il codice catastale del Comune. Le cifre relative al bollino ed i caratteri alfanumerici dovranno essere inseriti a cura dell'installatore/manutentore
2. Il bollino sarà esplicitato nella seguente forma.

Figura: fac-simile del bollino verde

3. L'Autorità Competente fornirà, ai richiedenti (responsabili dell'impianto e/o installatori/manutentori, regolarmente abilitati alle attività di cui al D.M. 37/08 art. 1, comma 2, ed iscritti nel sistema di accreditamento regionale previsto dal D.D.G. 23 luglio 2014, n.

556), il numero progressivo quale bollino verde da inserire negli appositi spazi del bollino prestampato sul rapporto di controllo di efficienza energetica di cui al precedente punto 5 dell'art 6, con le modalità di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3.

4. I costi del bollino verde e le tariffe per le ispezioni sono riportati negli allegati 4 e 5, e saranno adeguati annualmente dalla Regione/Autorità Competente, entro il 31 marzo di ogni anno, tenendo conto del numero, della potenza e della tipologia degli impianti, al fine di coprire i costi degli accertamenti e delle ispezioni degli impianti, nonché per la gestione del catasto di cui all'art. 19, compresa l'elaborazione dei dati ai fini statistici, di analisi, di sintesi, di estrazione di report e di mappe tematiche georeferenziate e l'informazione ai cittadini di cui all'art. 20.

5. I bollini verranno forniti dall'Autorità Competente al richiedente previo versamento delle somme di cui al precedente comma 4 mediante bonifico bancario intestato all'Autorità Competente o con altre modalità pubblicate nel sito web dell'Autorità Competente.

Art. 19
Catasto

1. Il catasto degli impianti termici della Regione Siciliana è il CITE accessibile telematicamente ai manutentori e alle Autorità Competenti.

2. I responsabili degli impianti, per il tramite degli installatori, registrano nel sistema informativo CITE i nuovi impianti entro 30 giorni dalla data di rilascio della dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/08 e, per il tramite dei manutentori, registrano gli impianti esistenti in occasione dell'aggiornamento del libretto di impianto, nonché apportano le modifiche necessarie in occasione degli interventi di manutenzione e dei controlli di efficienza energetica.

3. Il sistema CITE provvede ad assegnare un codice univoco (codice catasto) ad ogni impianto registrato, che può essere letto e/o stampato dai soggetti interessati (responsabile di impianto, terzo responsabile, manutentore, ispettore, Autorità Competente). Il suddetto codice deve essere riportato su tutti i documenti e le comunicazioni inerenti all'impianto stesso.

4. Il catasto gestisce l'interazione con gli utenti che debbono inviare la documentazione prevista dal presente regolamento e per ognuno di essi prevede procedure di accreditamento e visualizzazione dei dati.
5. Il sistema CITE permette la registrazione e la trasmissione di tutti i documenti e dei relativi dati da inviare alle Autorità Competenti da parte dei soggetti preposti (libretto di impianto e/o scheda identificativa, rapporto di controllo di efficienza energetica, comunicazione nomina terzo responsabile e amministratore di condominio, cambio di responsabilità, rapporto di prova, etc.).

Art. 20

Informazione

1. L'Autorità Competente provvede ad informare i cittadini e a diffondere il presente regolamento. Provvede, altresì, alla promozione di campagne di informazione, sensibilizzazione e assistenza all'utenza attraverso mezzi adeguati, in un quadro di azioni che incoraggi la tutela degli interessi dei cittadini.

Art. 21

Tariffe

1. Le tariffe del bollino verde e delle ispezioni, differenziate per tipologie di impianto e per potenza, sono riportate negli allegati 4 e 5 e dovranno essere adeguate secondo quanto previsto all'art. 18, al fine di assicurare la copertura dei costi ivi indicati.
2. Le ispezioni sono a totale carico del responsabile di impianto che riceverà apposito avviso contenente data, ora dell'ispezione e modalità di pagamento.
3. In tutti i casi di mancato e/o ritardato pagamento saranno attivate le procedure per il recupero del credito con interessi e spese a carico del debitore.

Art. 22

Relazione Biennale sulle ispezioni degli impianti termici

1. In ottemperanza a quanto previsto dal comma 10, art. 9 del D.P.R. 74/2013, ogni due

anni le Autorità Competenti trasmettono alla Regione una relazione sui controlli e le azioni promozionali effettuate. La Regione predisporrà una relazione di sintesi sullo stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici nel territorio regionale entro il 31 dicembre dello stesso anno, prevedendone la divulgazione.

Art. 23
Sanzioni

1. In relazione agli adempimenti di cui al D.P.R. 74/13 vigono le sanzioni previste dall'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 192/05, a carico di proprietario, conduttore, amministratore di condominio e terzo responsabile, e comma 6, a carico dell'operatore incaricato del controllo e manutenzione.
2. Il proprietario o il conduttore dell'unità immobiliare, l'amministratore del condominio o l'eventuale terzo che se ne assunta la responsabilità, qualora non abbia provveduto alle operazioni di controllo degli impianti di climatizzazione, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3.000 euro.
3. L'operatore incaricato dell'attività di controllo che non abbia provveduto a redigere, sottoscrivere e trasmettere il rapporto di controllo, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 6.000 euro, di cui al c. 6, art. 15, D.Lgs 192/05.
4. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni di cui sopra si applicano le norme ed i principi di cui al Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.
5. All'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e all'introito delle stesse provvede l'Autorità Competente.
6. Le somme introitate dall'Autorità Competente a seguito del pagamento delle sanzioni sono destinate alle attività di controllo, ispezione, formazione e informazione previste dal presente regolamento.

Art. 24
Norme transitorie e finali

1. Fino all'emanazione della relativa norma tecnica UNI o provvedimento con indicazione

sostitutiva emanata dal CTI non si eseguiranno le ispezioni sugli impianti termici dotati di macchine con ciclo frigorifero. In questa fase transitoria, con le tempistiche previste dall'allegato A del D.P.R. 74/2013, gli installatori e i manutentori si limiteranno a inviare il rapporto di controllo di tipo 2 senza la compilazione della sezione E.

2. Per quanto non previsto nel presente regolamento, valgono tutte le normative vigenti in materia. Qualora successivamente siano emanate nuove normative in materia, il presente regolamento sarà aggiornato mediante determinazione dirigenziale, nel caso di aspetti prettamente tecnici, mentre, se tali modifiche dovessero coinvolgere previsioni di tipo economico, si provvederà all'aggiornamento nel rispetto delle competenze degli organi dell'Ente.

Allegato 1 – Definizioni (OMISSIS)

Allegato 2 - Principali riferimenti legislativi e normativi (OMISSIS)

Allegato 3 - Accertamenti e cadenza delle ispezioni sugli impianti termici (OMISSIS)

Allegato 4 - Costi del bollino verde (OMISSIS)

Allegato 5 - Oneri per le verifiche ispettive (OMISSIS)

Allegato 6

Nelle successive 4 pagine i modelli personalizzati dei Rapporti di Controllo di Efficienza Energetica di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 febbraio 2014

- Tipo 1 - gruppi termici (OMISSIS)
- Tipo 2 - gruppi frigo (OMISSIS)
- Tipo 3 – scambiatori (OMISSIS)
- Tipo 4 – cogeneratori (OMISSIS)

3.2.7 AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO PER IL CONTROLLO E LA VERIFICA DEGLI IMPIANTI TERMICI, approvato dal Commissario Straordinario nella funzione di Consiglio Provinciale con Deliberazione n. 15 del 09/10/2014

PROVINCIA REGIONALE DI SIRACUSA
OGGI LIBERO CONSORZIO COMUNALE
X SETTORE – Territorio e Ambiente

Art. 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure per l'esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni sugli impianti termici degli edifici riguardanti lo stato di esercizio e manutenzione ai fini del contenimento dei consumi energetici, ai sensi del D.Lgs. 192/05 e ss. mm. ii. e del D.P.R. 16/04/2013 n. 74 (nel seguito D.P.R. 74/2013), sugli impianti termici esistenti e di nuova costruzione, posti al servizio degli edifici ricadenti nell'ambito territoriale della Provincia Regionale di Siracusa, oggi Libero Consorzio Comunale di Siracusa (nel seguito Autorità Competente) con l'esclusione di quelli ricadenti nell'ambito di Comuni con più di 40.000 abitanti.

Gli accertamenti e le ispezioni riguardanti lo stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici di cui sopra, sono altresì condotti per verificare l'osservanza delle norme relative al rendimento di combustione, ai fini di dare adempimento al Piano Energetico Nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia ai sensi delle seguenti normative:

- Legge 9 gennaio 1991, n. 10;
- D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412;
- D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 551;
- D.Lgs 19 agosto 2005, n. 192;
- D.Lgs 29 dicembre 2006, n. 311;

- D.M. 21 novembre 2012;
- D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74;
- Legge 3 agosto 2013, n. 90;
- Circolare dell'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità del 20 novembre 2013;
- L.R. n. 8 del 24 marzo 2014 Istituzione dei Liberi Consorzi comunali e delle Città Metropolitane;
- D.M. 10 febbraio 2014 - Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica;
- Nota prot. 32024 del 4 settembre 2014 dell'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità avente ad oggetto "Disposizioni in materia di impianti termici".

2. Restano escluse dal presente regolamento le attività di controllo in materia di sicurezza degli impianti di cui al comma 1.

3. L'Autorità Competente può effettuare le ispezioni, direttamente con proprio personale o affidare il servizio ad un organismo esterno avente le caratteristiche riportate nell'allegato C del D.P.R. 74/2013. Nel seguito del presente regolamento, si indicherà con "soggetto esecutore", l'Autorità Competente o, se del caso, l'organismo esterno delegato all'esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni.

Art. 2
Definizioni

1. Accertamento: è l'insieme delle attività di controllo pubblico diretto ad accertare in via esclusivamente documentale che il progetto delle opere e gli impianti siano conformi alle norme vigenti e che rispettino le prescrizioni e gli obblighi stabiliti;

2. Autorità Competente: l'autorità responsabile dei controlli, degli accertamenti e delle ispezioni o la diversa autorità indicata dalla legge regionale, come indicato all'art. 283, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

3. climatizzazione invernale: fornitura di energia termica utile agli ambienti dell'edificio per

mantenere condizioni prefissate di temperatura ed eventualmente, entro limiti prefissati, di umidità relativa;

4. climatizzazione estiva: compensazione degli apporti di energia termica sensibile e latente per mantenere all'interno degli ambienti condizioni di temperatura a bulbo secco e umidità relativa idonee ad assicurare condizioni di benessere per gli occupanti;

5. cogenerazione: produzione simultanea, nell'ambito di un unico processo, di energia termica e di energia elettrica e/o meccanica rispondente ai requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011;

6. combustione: processo mediante il quale l'energia chimica contenuta in sostanze combustibili viene convertita in energia termica utile in generatori di calore (combustione a fiamma) o in energia meccanica in motori endotermici;

7. conduttore di impianto termico: operatore, dotato di idoneo patentino nei casi prescritti dalla legislazione vigente, che esegue le operazioni di conduzione di un impianto termico;

8. conduzione di impianto termico: insieme delle operazioni necessarie per il normale funzionamento dell'impianto termico, che non richiedono l'uso di utensili né di strumentazioni al di fuori di quella installata sull'impianto;

9. contratto servizio energia: è un contratto che nell'osservanza dei requisiti e delle prestazioni di cui al paragrafo 4 del D.Lgs 30 maggio 2008, n. 115, disciplina l'erogazione dei beni e servizi necessari alla gestione ottimale e al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell'energia;

10. controllo: verifica del grado di funzionalità ed efficienza di un apparecchio o di un impianto termico eseguita da operatore abilitato ad operare sul mercato, sia al fine dell'attuazione di eventuali operazioni di manutenzione e/o riparazione sia per valutare i risultati conseguiti con dette operazioni;

11. esercizio: attività che dispone e coordina, nel rispetto delle prescrizioni relative alla sicurezza, al contenimento dei consumi energetici e alla salvaguardia dell'ambiente, le attività relative all'impianto termico, come la conduzione, la manutenzione e il controllo, e altre operazioni per specifici componenti d'impianto;

12. fluido termovettore: fluido mediante il quale l'energia termica viene trasportata

all'interno dell'edificio, fornita al confine energetico dell'edificio oppure esportata all'esterno;

13. generatore di calore o caldaia: è il complesso bruciatore-caldaia che permette di trasferire al fluido termovettore il calore prodotto dalla combustione;

14. gradi giorno di una località: è il parametro convenzionale rappresentativo delle condizioni climatiche locali, utilizzato per stimare al meglio il fabbisogno energetico necessario per mantenere gli ambienti ad una temperatura prefissata; l'unità di misura utilizzata e il grado giorno, GG;

15. impianto termico: impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare e maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate;

16. impianto termico di nuova installazione: è un impianto termico installato in un edificio di nuova costruzione o in un edificio o porzione di edificio antecedentemente privo di impianto termico;

17. ispezioni sugli impianti termici: interventi di controllo tecnico e documentale in sito, svolti da esperti qualificati incaricati dalle autorità pubbliche competenti, mirato a verificare che gli impianti rispettino le prescrizioni del presente decreto;

18. locale tecnico: ambiente utilizzato per l'allocazione di caldaie e macchine frigorifere a servizio di impianti di climatizzazione estivi e invernali con i relativi complementi impiantistici elettrici e idraulici, accessibile solo al responsabile dell'impianto o al soggetto delegato;

19. macchina frigorifera: nell'ambito del sottosistema di generazione di un impianto termico, e qualsiasi tipo di dispositivo (o insieme di dispositivi) che permette di sottrarre

calore al fluido termovettore o direttamente all'aria dell'ambiente interno climatizzato anche mediante utilizzo di fonti energetiche rinnovabili;

20. manutenzione: insieme degli interventi necessari, svolte da tecnici abilitati operanti sul mercato, per garantire nel tempo la sicurezza e la funzionalità e conservare le prestazioni dell'impianto entro i limiti prescritti;

21. manutenzione ordinaria dell'impianto termico sono le operazioni previste nei libretti d'uso e manutenzione degli apparecchi e componenti che possono essere effettuate in luogo con strumenti ed attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti stessi e che comportino l'impiego di attrezzature e di materiali di consumo d'uso corrente;

22. manutenzione straordinaria dell'impianto termico sono gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell'impianto a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell'impianto termico;

23. occupante: è chiunque, pur non essendone proprietario, ha la disponibilità, a qualsiasi titolo, di un edificio e dei relativi impianti tecnologici;

24. organismo esterno è un soggetto individuato dall'autorità competente per la realizzazione del sistema delle ispezioni e degli accertamenti che deve possedere i requisiti minimi, professionali e di indipendenza di cui all'allegato C al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74;

25. personale incaricato delle verifiche ispettive (ispettore) è personale esperto incaricato dalle autorità competenti per l'effettuazione di accertamenti e ispezioni sugli impianti termici, che deve possedere i requisiti di cui all'allegato C al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74; l'ispettore può operare come parte dell'organismo esterno con cui l'autorità competente stipula un'apposita convenzione;

26. pompa di calore è un dispositivo o un impianto che sottrae calore dall'ambiente esterno o da una sorgente di calore a bassa temperatura e lo trasferisce all'ambiente a temperatura controllata;

27. potenza termica convenzionale di un generatore di calore è la potenza termica del focolare diminuita della potenza termica persa al camino in regime di funzionamento

continuo; l'unita di misura utilizzata è il kW;

28. potenza termica del focolare di un generatore di calore è il prodotto del potere calorifico inferiore del combustibile impiegato e della portata di combustibile bruciato; l'unita di misura utilizzata è il kW;

29. potenza termica utile nominale: potenza termica utile a pieno carico dichiarata dal fabbricante che il generatore di calore può fornire in condizioni nominali di riferimento;

30. potenza termica utile di un generatore di calore è la quantità di calore trasferita nell'unita di tempo al fluido termovettore; l'unita di misura utilizzata è il kW;

31. proprietario dell'impianto termico è il soggetto che, in tutto o in parte, è proprietario dell'impianto termico; nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio e nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche gli obblighi e le responsabilità posti a carico del proprietario dal presente documento sono da intendersi riferiti agli amministratori;

32. rapporto di controllo di efficienza energetica (o rapporto di controllo tecnico) è il rapporto redatto dall'operatore al termine delle operazioni di controllo ed eventuale manutenzione di un impianto termico che riporta gli esiti dello stesso come prescritto dall'art. 8 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74

33. rapporto di prova è il documento che l'ispettore deve compilare al termine della verifica in campo di un impianto che riporta tutte le informazioni sugli esiti dell'ispezione; i modelli di rapporti di prova distinti per tipologia di impianto sono riportati nell'allegato 8;

34. rendimento di combustione o rendimento termico convenzionale di un generatore di calore è il rapporto tra la potenza termica convenzionale e la potenza termica del focolare;

35. rendimento globale medio stagionale dell'impianto termico è il rapporto tra il fabbisogno di energia termica utile per la climatizzazione invernale e l'energia primaria delle fonti energetiche, ivi compresa l'energia elettrica dei dispositivi ausiliari, calcolato con riferimento al periodo annuale di esercizio. Ai fini della conversione dell'energia elettrica in energia primaria si considera il valore di riferimento per la conversione tra kWh elettrici e MJ definito con provvedimento dell'autorità per l'energia elettrica e il gas, al fine di tener conto

dell'efficienza media di produzione del parco termoelettrico, e suoi successivi aggiornamenti;

36. rendimento di produzione medio stagionale è il rapporto tra l'energia termica utile generata ed immessa nella rete di distribuzione e l'energia primaria delle fonti energetiche, compresa l'energia elettrica, calcolato con riferimento al periodo annuale di esercizio. Ai fini della conversione dell'energia elettrica in energia primaria si considera il valore di riferimento per la conversione tra kWh elettrici e MJ definito con provvedimento dell'autorità per l'energia elettrica e il gas, al fine di tener conto dell'efficienza media di produzione del parco termoelettrico, e i suoi successivi aggiornamenti;

37. rendimento termico utile di un generatore di calore è il rapporto tra la potenza termica utile e la potenza termica del focolare;

38. responsabile dell'impianto termico: l'occupante, a qualsiasi titolo, in caso di singole unità immobiliari residenziali; il proprietario, in caso di singole unità immobiliari residenziali non locate; l'amministratore, in caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio; il proprietario o l'amministratore delegato in caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche; il terzo responsabile nei limiti previsti dall'art. 6 del D.P.R. 74/2013;

39. ristrutturazione di un impianto termico è un insieme di opere che comportano la modifica sostanziale sia dei sistemi di produzione che di distribuzione ed emissione del calore; rientrano in questa categoria anche la trasformazione di un impianto termico centralizzato in impianti termici individuali nonché la risistemazione impiantistica nelle singole unità immobiliari, o parti di edificio, in caso di installazione di un impianto termico individuale previo distacco dall'impianto termico centralizzato;

40. scheda identificativa dell'impianto è la scheda presente nel libretto di impianto che riassume i dati salienti dello stesso e che, nei casi previsti, va inviata all'autorità competente o all'organismo esterno a responsabile dell'impianto;

41. servizi energetici degli edifici:

a) climatizzazione invernale: fornitura di energia termica utile agli ambienti dell'edificio per mantenere condizioni prefissate di temperatura ed eventualmente, entro limiti prefissati, di

umidità relativa;

b) produzione di acqua calda sanitaria: fornitura, per usi igienico-sanitari, di acqua calda a temperatura prefissata ai terminali di erogazione degli edifici;

c) climatizzazione estiva: compensazione degli apporti di energia termica sensibile e latente per mantenere all'interno degli ambienti condizioni di temperatura a bulbo secco e umidità relativa idonee ad assicurare condizioni di benessere per gli occupanti;

d) illuminazione: fornitura di luce artificiale quando l'illuminazione naturale risulti insufficiente per gli ambienti interni e per gli spazi esterni di pertinenza dell'edificio;

42. soggetto esecutore: autorità competente o organismo esterno delegato all'esecuzione degli accertamenti ed ispezioni sugli impianti termici degli edifici;

43. sostituzione di un generatore di calore è la rimozione di un vecchio generatore e l'installazione di un altro nuovo, di potenza termica non superiore di più del 10% della potenza del generatore sostituito, destinato a erogare energia termica alle medesime utenze;

44. sottosistema di generazione: apparecchio o insieme di più apparecchi o dispositivi che permette di trasferire, al fluido termovettore o direttamente all'aria dell'ambiente interno climatizzato o all'acqua sanitaria, il calore derivante da una o più delle seguenti modalità: a) prodotto dalla combustione; b) ricavato dalla conversione di qualsiasi altra forma di energia (elettrica, meccanica, chimica, derivata da fenomeni naturali quali ad esempio l'energia solare, etc.); c) contenuto in una sorgente a bassa temperatura e riqualificato a più alta temperatura; d) contenuto in una sorgente ad alta temperatura e trasferito al fluido termovettore;

45. "teleriscaldamento" o "teleraffrescamento": distribuzione di energia termica in forma di vapore, acqua calda o liquidi refrigerati da una o più fonti di produzione verso una pluralità di edifici o siti tramite una rete, per il riscaldamento o il raffrescamento di spazi, per processi di lavorazione e per la fornitura di acqua calda sanitaria;

46. terzo responsabile dell'impianto termico: l'impresa che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di capacita tecnica, economica e organizzativa adeguata al numero, alla potenza e alla complessità degli impianti gestiti, è

delegata dal responsabile ad assumere la responsabilità dell'esercizio, della conduzione, del controllo, della manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici;

47. unità cogenerativa: unità comprendente tutti i dispositivi per realizzare la produzione simultanea di energia termica ed elettrica, rispondente ai requisiti di cui al decreto 4 agosto 2011;

48. unità di micro-cogenerazione: unità di cogenerazione con potenza elettrica nominale inferiore a 50 kW rispondente ai requisiti di cui al decreto 4 agosto 2011;

49. valori nominali delle potenze e dei rendimenti sono i valori di potenza massima e di rendimento di un apparecchio specificati e garantiti dal costruttore per il regime di funzionamento continuo.

Art. 3
Soggetti responsabili

1. L'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell'impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica sono affidati al responsabile dell'impianto che può delegarli ad un terzo (terzo responsabile) conformemente a quanto stabilito nell'art. 6 del D.P.R. 74/2013.

2. Il cambio di responsabilità, a cura del nuovo responsabile, deve essere comunicato al soggetto esecutore:

a) entro 10 giorni lavorativi se il cambio è conseguente alla nomina di un terzo responsabile o alla nomina di un nuovo responsabile di condominio, utilizzando eventualmente l'apposita modulistica predisposta dall'Autorità Competente;

b) entro 30 giorni lavorativi se il cambio è dovuto al subentro di un nuovo proprietario o occupante, utilizzando eventualmente l'apposita modulistica predisposta dall'Autorità Competente.

Art. 4
Controllo e manutenzione degli impianti termici

1. Il responsabile dell'impianto provvede ad eseguire le operazioni di controllo e manutenzione conformemente a quanto previsto dagli artt. 7 e 8 del D.P.R. 74/2013 ed in particolare:

a) le operazioni di installazione, controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto termico devono essere condotte da ditte abilitate ai sensi del D.M. 37/2008 per gli impianti di cui alle lettere c) ed e) dell'art. 1, comma 2 dello stesso decreto e ss. mm. ii. Ed eseguite conformemente in base alle istruzioni tecniche per la regolazione, l'uso e la manutenzione resi disponibili dall'impresa installatrice dell'impianto ai sensi della normativa vigente.

b) qualora l'impresa installatrice non abbia ritenuto necessario predisporre sue istruzioni specifiche, o queste non siano più disponibili, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte dell'impianto termico devono essere eseguite conformemente alle istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborate dal fabbricante, ai sensi della normativa vigente.

c) Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione delle restanti parti dell'impianto termico e degli apparecchi e dispositivi per i quali non siano disponibili né reperibili neppure le istruzioni del fabbricante, devono essere eseguite secondo le prescrizioni indicate dalle normative UNI e CEI di settore.

2. Il responsabile dell'impianto provvede ad aggiornare il libretto di impianto (D.M. 10/04/2014) e si assume gli obblighi e le responsabilità finalizzate alla gestione dell'impianto stesso nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici e di salvaguardia ambientale.

3. L'operatore incaricato del controllo e della manutenzione degli impianti termici esegue dette operazioni a regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente. Al termine, ha l'obbligo di redigere e sottoscrivere un rapporto di controllo tecnico (rapporto di controllo di efficienza energetica) conformemente ai modelli previsti dalle vigenti norme (D.M. 10/02/2014), in relazione alle tipologie e potenzialità dell'impianto, da rilasciare al responsabile dell'impianto, che lo conserva allegandolo al libretto di impianto. Il responsabile dell'impianto sottoscrive l'originale e le copie necessarie del rapporto di controllo di efficienza energetica

per presa visione.

Art. 5

Trasmissione del Rapporto

1. Una copia del rapporto di controllo di efficienza energetica, di cui al precedente art. 4, con la cadenza indicata nella tabella seguente, è trasmessa a cura del manutentore o terzo responsabile, al soggetto esecutore.

Tabella – Tipologia e cadenza di controlli di efficienza energetica sugli impianti termici

TIPOLOGIA IMPIANTO	ALIMENTAZIONE	POTENZA TERMICA UTILE [kW][1]	CADENZA DEI CONTROLLI DI EFFICIENZA ENERGETICA [anni]	RAPPORTO DI CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA[2]
Impianti con generatore di calore a fiamma	Combustibile liquido o solido	10 < P < 100	2	Rapporto tipo 1
		P ≥ 100	1	
	Generatori alimentati a gas, metano o GPL	10 < P < 100	4	Rapporto tipo 1
		P ≥ 100	2	
Impianti con macchine frigorifere/ pompe di calore	Macchine frigorifere e/o pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico e macchine frigorifere e/o pompe di calore ad assorbimento a fiamma diretta	12 < P < 100	4	Rapporto tipo 2
		P ≥ 100	2	
	Pompe di calore a compressione di vapore azionate da motore	P ≥ 12	4	Rapporto tipo 2

TIPOLOGIA IMPIANTO	ALIMENTAZIONE	POTENZA TERMICA UTILE [kW][1]	CADENZA DEI CONTROLLI DI EFFICIENZA ENERGETICA [anni]	RAPPORTO DI CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA[2]
	endotermico			
	Pompe di calore ad assorbimento alimentate con energia termica	P ≥ 12	2	Rapporto tipo 2
Impianti alimentati da teleriscalda-mento	Sottostazione di scambio termico da rete ad utenza	P > 10	4	Rapporto tipo 3
Impianti cogenerativi	Microgenerazione	P_{el} < 50	4	Rapporto tipo 4
	Unità cogenerative	P_{el} ≥ 50	2	Rapporto tipo 4
P - Potenza termica utile P_{el} - Potenza elettrica nominale				
[1] I limiti degli intervalli sono riferiti alla potenza utile nominale complessiva dei generatori e delle macchine frigorifere che servono lo stesso impianto				
[2] I modelli di rapporto di controllo di efficienza energetica, nelle configurazioni relative alle diverse tipologie impiantistiche, caratterizzati da una numerazione progressiva che li identifica, sono stati emanati con il D.M. 10 febbraio 2014 (G.U. n. 55 del 7 marzo 2014) ed entrano in vigore in data 1° giugno 2014				

2. La trasmissione del rapporto di controllo di efficienza energetica deve avvenire entro il 31 dicembre del primo anno relativo al periodo di riferimento di cui alla tabella precedente (p.es.: per il quadriennio 2014-2017, entro il 31 dicembre 2014), per posta e/o per via informatica, secondo le modalità indicate dalla Regione o dall'Autorità Competente.

3. Il manutentore o terzo responsabile applica il segno identificativo di cui all'art. 13 (o l'attestato di versamento), sia sulla copia del rapporto di controllo di efficienza energetica che trasmette al soggetto esecutore, sia sulla copia del rapporto di controllo rilasciata al responsabile dell'impianto.

4. Non sarà ritenuto validamente prodotto il rapporto di controllo di efficienza energetica per il quale si rilevano le seguenti anomalie:

a) Rapporto di controllo tecnico assente, incompleto o non conforme ai modelli di cui al D.M. 10/02/2014 e ss. mm. ii.;

b) Rapporto di controllo tecnico privo del segno identificativo (o l'attestato di versamento) o versamento di importo inferiore al dovuto;

5. Nel caso di impianti termici di nuova installazione o sottoposti a ristrutturazione, e per impianti termici individuali, anche in caso di sostituzione dei generatori, la compilazione iniziale del libretto di impianto deve essere effettuata all'atto della prima messa in servizio, previo rilevamento dei parametri di combustione, dalla ditta installatrice che, avendo completato i lavori di realizzazione dell'impianto termico, e in grado di verificarne la sicurezza e funzionalità nel suo complesso ed è tenuta a rilasciare la dichiarazione di conformità di cui al D.M. 37/2008 e ss. mm. ii.

Entro 90 giorni dall'installazione di un nuovo impianto termico, dovrà essere presentata all'Autorità Competente, una copia del relativo rapporto di controllo di efficienza energetica completo del segno identificativo (o dell'attestato di versamento dell'importo previsto per la specifica tipologia di impianto) di cui alla tabella 1 dell'art. 14, comma 3 del presente regolamento, nonché copia della scheda identificativa dell'impianto contenuta nel libretto, firmata dal responsabile dell'esercizio o della manutenzione.

Art. 6
Impianti soggetti ad ispezione

Sono soggetti ad ispezione gli impianti termici, sia autonomi che centralizzati, alimentati a combustibile gassoso, liquido o solido non rinnovabile, aventi le seguenti caratteristiche:

a) impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale complessiva non minore di 10 kW;

b) impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale complessiva non minore di 12 kW;

c) impianti per la produzione di acqua calda sanitaria di potenza termica utile

nominale complessiva non minore di 10 kW, con esclusione di quelli al servizio delle singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.

Art. 7

Oggetto dell'ispezione a cura dell'Autorità Competente

1. L'ispezione comprende una valutazione di efficienza energetica del generatore, una stima del suo corretto dimensionamento rispetto al fabbisogno energetico per la climatizzazione invernale ed estiva dell'edificio con riferimento al progetto dell'impianto, se disponibile, e una consulenza sui possibili interventi atti a migliorare il rendimento energetico dell'impianto in modo economicamente conveniente.
2. L'ispettore, prioritariamente, procederà ad esaminare i possibili interventi di risparmio energetico indicati, sotto forma di check-list, nel pertinente rapporto di controllo di efficienza energetica di cui al comma 6 dell'art. 7 del D.P.R. 74/2013.

Art. 8

Accertamenti

1. Per gli impianti di potenza termica utile nominale complessiva compresa tra 10 kW e 100 kW, alimentati a gas (metano e GPL), destinati alla climatizzazione invernale e alla produzione di acqua calda sanitaria, nonché per gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale complessiva compresa tra 12 kW e 100 kW, l'accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica completo del segno identificativo (o dell'attestato di versamento effettuato), inviato al soggetto esecutore, dal manutentore o terzo responsabile, è sostitutivo dell'ispezione.
2. Nella fase di accertamento dei rapporti di controllo e di efficienza energetica degli impianti di qualsiasi potenza, qualora si rilevino:

a) carenze che possano determinare condizioni di grave pericolo senza che il manutentore abbia predisposto le specifiche prescrizioni, il soggetto esecutore deve segnalare tempestivamente l'anomalia al Comune competente per territorio che, anche attraverso l'eventuale ausilio di un ispettore, provvederà ad effettuare un

controllo in campo e, se del caso, ad ordinare la disattivazione dell'impianto. I relativi oneri sono a carico del responsabile dell'impianto. La riattivazione dell'impianto potrà avvenire solo dopo i necessari lavori di adeguamento alle norme e il conseguente rilascio, da parte della ditta esecutrice degli interventi, della dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/08;

b) altre anomalie e/o difformità, il soggetto esecutore programma un'immediata ispezione con addebito;

c) difformità tra i dati in possesso del soggetto esecutore e le informazioni contenute nei rapporti tecnici trasmessi, il responsabile dell'impianto dovrà comunicare entro 30 giorni le informazioni che gli verranno richieste dal soggetto esecutore. Il non rispetto del suddetto termine comporterà un'ispezione con addebito.

Art. 9
Frequenza delle ispezioni

1. Ai fini degli obiettivi del miglioramento dell'efficienza energetica, le ispezioni sono programmate, a partire dagli impianti con età superiore a 15 anni, oltrechè in base ai seguenti ulteriori criteri e priorità:

a) rilievo di criticità nella fase di accertamento di cui all'art. 8.

b) mancata trasmissione del rapporto di controllo di efficienza energetica;

c) rapporti tecnici privi del segno identificativo di cui all'art. 15;

d) secondo l'ordine e le cadenze riportate nella tabella seguente, in funzione delle potenze e delle tipologie degli impianti;

e) impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW e sugli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW, per i quali dai rapporti di controllo dell'efficienza energetica risulti la non riconducibilità a rendimenti superiori a quelli fissati nell'allegato B del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74.

Tabella - Accertamenti e cadenza delle ispezioni sugli impianti termici

SERVIZIO	ALIMENTAZIONE	POTENZA TERMICA UTILE NOMINALE (1)	ACCERTAMENTI E CADENZA DELLE ISPEZIONI SUL 100% DEGLI IMPIANTI
Climatizzazione invernale o produzione di acqua calda sanitaria	Gas metano o GPL	Compresa tra 10 kW e 100 kW	Accertamento del rapporto di controllo dell'efficienza energetica
		Superiore a 100 kW	Ispezioni ogni 4 anni
	Combustibile liquido o solido non rinnovabile	Minore di 20 kW e non inferiore a 10 kW	Accertamento del rapporto di controllo dell'efficienza energetica
		Compresa tra 20 kW e 100 kW	Ispezioni ogni 4 anni
		Superiore a 100 kW	Ispezioni ogni 2 anni
Tutti (2)	Macchine frigorifere/Pompe di calore	Compresa tra 12 kW e 100 kW	Accertamento del rapporto di controllo dell'efficienza energetica
		Superiore a 100 kW	Ispezioni ogni 4 anni
	Cogenerazione e teleriscaldamento	Superiore a 100 kW	Accertamento del rapporto di controllo dell'efficienza energetica
1) Limiti degli intervalli riferiti alla potenza utile nominale complessiva di generatori e delle macchine frigorifere che servono lo stesso impianto (stesso sottosistema di distribuzione)			
(2) Climatizzazione invernale, climatizzazione estiva, produzione di acqua calda sanitaria			

2. Sugli impianti con generatori a fiamma, le ispezioni si effettuano durante il periodo di

accensione corrispondente alla pertinente zona climatica.

Art. 10

Esecuzione delle ispezioni

1. L'ispezione sull'impianto termico è annunciata al responsabile dell'impianto, a cura del soggetto esecutore, con almeno 15 giorni d'anticipo mediante:

a) apposito cartolina di avviso (o con altro mezzo idoneo, compreso la posta elettronica certificata), su cui sono indicati il giorno e la fascia oraria (non maggiore di due ore) della visita;

b) per mezzo di accordi diretti o telefonici, tra l'utente ed il personale incaricato delle ispezioni, successivi all'invio della cartolina di cui sopra;

c) altre forme di preavviso che comunque garantiscano l'utente e non rechino eccessivi disagi.

2. La data programmata per l'ispezione potrà essere modificata qualora l'utente ne faccia richiesta per iscritto o ne dia comunicazione anche telefonica con almeno 3 giorni di anticipo.

3. Qualora l'ispezione non possa essere effettuata nella data concordata per cause imputabili al responsabile dell'impianto, allo stesso è addebitato l'importo di cui all'art. 14, comma 4, del presente regolamento, a titolo di rimborso spese per "mancato appuntamento"; l'ispezione si effettuerà in altra data concordata con il responsabile dell'impianto con le modalità sopra esposte.

4. Qualora anche questa seconda visita non si possa effettuare per causa imputabile al responsabile dell'impianto, oltre all'onere di cui al comma 3, il soggetto esecutore, su segnalazione dell'ispettore, provvede a informare il Comune per gli eventuali provvedimenti di competenza a tutela della pubblica incolumità. Nel caso in cui si tratti di un impianto alimentato a gas di rete, sarà informata l'azienda distributrice per i provvedimenti previsti ai sensi dell'art.16, comma 6, del D.Lgs 23 maggio 2000 n. 164 "Attuazione della Direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144" e successive modifiche.

5. Il responsabile dell'impianto:

a) in caso di impedimento ad essere presente durante l'ispezione, può delegare una

persona maggiorenne di sua fiducia;

b) ha facoltà di farsi assistere, durante l'ispezione, dal proprio manutentore;

c) deve mettere a disposizione dell'ispettore la documentazione relativa all'impianto e precisamente:

1) il libretto di impianto regolarmente compilato comprensivo, almeno, dell'ultimo rapporto di efficienza energetica;

2) le istruzioni riguardanti la manutenzione di cui all'art. 7 commi 1, 2, 3 e 4 del D.P.R. 74/2013;

3) la dichiarazione di conformità o la dichiarazione di rispondenza ai sensi del D.M. 37/08;

4) nei casi previsti, il Certificato di Prevenzione Incendi, la documentazione INAIL (ex ISPESL) e quant'altro necessario secondo la tipologia dell'impianto;

d) deve firmare per ricevuta e presa visione le copie del rapporto di prova compilate dall'ispettore.

6. L'ispettore

a) deve:

1) presentarsi all'appuntamento nella fascia oraria indicata nell'avviso di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo;

2) essere munito di apposita tessera di riconoscimento;

3) mantenere sempre un contegno corretto e cortese nei confronti dell'utente;

4) eseguire i controlli e le misurazioni pertinenti previste per i rapporti di prova;

5) annotare le pertinenti osservazioni e prescrizioni sul rapporto di prova;

6) compilare il rapporto di prova in triplice copia, di cui una copia sarà consegnata al responsabile dell'impianto, una copia sarà conservata dal soggetto esecutore e l'altra farà parte del proprio archivio.

b) non deve:

1) eseguire interventi sull'impianto;

2) indicare nominativi di progettisti, installatori, manutentori e informazioni di carattere pubblicitario o commerciale su prodotti o aziende;

3) esprimere giudizi o apprezzamenti di ogni genere riguardanti l'impianto, i suoi componenti e gli operatori che sono intervenuti sullo stesso;

c) accerta:

1) le generalità del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico o della persona delegata;

2) la presenza o meno della documentazione di cui al precedente comma 5, lettera c);

3) che il libretto di impianto sia correttamente tenuto e compilato in ogni sua parte;

4) che la conduzione e gestione dell'impianto, comprese le operazioni di manutenzione, siano state eseguite secondo le norme vigenti;

7. L'ispettore può riservarsi di non completare, annotandolo, la parte del rapporto di prova relativa agli "Interventi atti a migliorare il rendimento energetico" e la parte relativa alla "Stima del dimensionamento del/i generatore/i". In questo caso dovrà spedire entro 30 giorni al responsabile dell'impianto, le apposite relazioni di dettaglio che saranno allegate al rapporto di prova.

8. Nessuna somma di denaro deve essere consegnata a qualsiasi titolo all'ispettore.

9. La mancanza del libretto di impianto e/o l'accertamento della mancata effettuazione dell'ultimo controllo e/o dell'ultima manutenzione di cui al precedente art. 6 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista al comma 5, art. 15 del D.Lgs 192/2005 e ss. mm. ii.

10. In presenza di situazioni di pericolo immediato, l'ispettore prescive la tempestiva disattivazione dell'impianto e informa, anche attraverso l'organismo esterno incaricato delle ispezioni, l'Autorità Competente e il Comune interessato. La riattivazione dell'impianto potrà avvenire solamente dopo i necessari lavori di messa a norma e conseguente rilascio della dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/08; una copia della dichiarazione di conformità dovrà essere inviata al soggetto esecutore.

11. Nel caso in cui, durante l'ispezione sui generatori a fiamma alimentati a combustibile gassoso o liquido, venga rilevato un rendimento di combustione inferiore ai limiti fissati dall'allegato B del D.P.R. 74/2013 e ss. mm. ii, questo, entro 15 giorni, deve essere

ricondotto nei limiti dei valori ammessi, mediante operazioni di manutenzione effettuate dal tecnico manutentore, fermo restando l'esclusione del generatore dalla conduzione in esercizio continuo di cui all'art. 4, comma 6, lettera e) del D.P.R. 74/2013. Il responsabile dell'impianto, dopo l'intervento di manutenzione, dovrà inviare al soggetto esecutore la dichiarazione di avvenuto adeguamento dell'impianto termico, utilizzando eventualmente l'apposita modulistica predisposta dall'Autorità Competente. Nel caso che la suddetta dichiarazione non venga inviata nel predetto termine, il soggetto esecutore eseguirà una nuova ispezione con addebito.

12. Se durante l'intervento manutentivo di cui al comma 11 si rileva l'impossibilità di ricondurre il rendimento di combustione entro i limiti fissati dall'allegato B al D.P.R. 74/2013, il generatore dovrà essere sostituito entro 180 giorni dalla data del controllo effettuato dall'ispettore. Entro 30 giorni dalla data di ispezione, il responsabile avviserà il soggetto esecutore circa la sostituzione del generatore di calore che avverrà entro il suddetto termine, utilizzando eventualmente l'apposita modulistica predisposta dall'Autorità Competente.

13. Trascorsi i termini di cui al precedente comma senza che il soggetto esecutore abbia ricevuto la dichiarazione di cui al comma 11 o la comunicazione di sostituzione del generatore di calore cui al comma precedente o la scheda identificativa dell'impianto attestante la sostituzione del generatore, sarà applicata al responsabile dell'impianto la sanzione amministrativa prevista al comma 5, art. 15 del D.Lgs 192/2005 e ss. mm. ii.

14. Nel caso in cui, durante l'ispezione, si rilevino difformità dell'impianto termico rispetto alla normativa vigente, l'ispettore prescrive l'adeguamento. Il responsabile dell'impianto può eseguire gli interventi entro 60 giorni prorogabili, su richiesta del responsabile dell'impianto termico al soggetto esecutore, per altri 60 giorni per dimostrati motivi tecnici e/o procedurali e/o autorizzativi. Ad intervento effettuato, il responsabile dell'impianto trasmette al soggetto esecutore la dichiarazione di avvenuto adeguamento dell'impianto termico, utilizzando eventualmente l'apposita modulistica predisposta dall'Autorità Competente, e quando prevista, la relazione di conformità ai sensi del D.M. 37/08.

15. Qualora, in base alla documentazione prodotta entro i termini previsti dai precedenti commi non si rilevi l'avvenuto adeguamento alle norme vigenti in materia, il soggetto

esecutore effettua una ispezione con addebito.

16. Nel caso che l'ispezione di cui al comma 15 dia esito negativo, sono applicate le sanzioni amministrative di cui al comma 5, art. 15 del D.Lgs 192/05 e ss. mm. ii. Qualora l'impianto sia alimentato a gas di rete, sarà informata, inoltre, l'azienda distributrice per i provvedimenti previsti ai sensi dell'art.16, comma 6, del D.Lgs 23 maggio 2000 n.164 "Attuazione della Direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144" e successive modifiche.

Art. 11
Impianti termici o generatori disattivati

1. Sono considerati impianti termici e/o generatori disattivati quelli privi di parti essenziali senza le quali l'impianto termico e/o il generatore non può funzionare e quelli non collegati ad una fonte di energia.

2. I responsabili degli impianti termici, nei quali è stato disattivato l'intero impianto o singoli generatori, devono trasmettere al soggetto esecutore, entro 30 giorni dalla data di disattivazione, apposita dichiarazione, resa sotto forma di atto notorio, eventualmente sul modello predisposto dall'Autorità Competente. Una copia di tale dichiarazione sarà allegata al libretto d'impianto.

3. L'eventuale riattivazione può avvenire solo dopo l'esecuzione di un intervento di manutenzione e controllo di efficienza energetica e la conseguente trasmissione del relativo rapporto al soggetto esecutore.

Art. 12
Situazioni particolari

1. Nel caso in cui, durante le operazioni di ispezione, si riscontri la presenza di generatori di calore o impianti mai denunciati, l'ispettore ne prende nota. Il responsabile dell'impianto, fatte salve le eventuali sanzioni amministrative, procederà alla regolarizzazione entro 30 giorni, trasmettendo al soggetto esecutore la scheda identificativa dell'impianto aggiornata.

2. Qualora l'ispezione non possa avere luogo a causa della disattivazione o inesistenza

dell'impianto termico o presenza di apparecchiature che non rientrano nella definizione di impianto termico, l'ispettore annoterà sul rapporto di prova la circostanza in modo da poter successivamente aggiornare il catasto impianti di cui all'art. 16.

3. Se durante l'ispezione si rileva un impianto disattivato senza che l'utente abbia provveduto ad inviare la dichiarazione di cui al precedente art. 11 o l'abbia inviata fuori dai termini previsti nello stesso articolo, quest'ultimo è tenuto a corrispondere il rimborso spese di cui comma 3 dell'art. 10.

4. Nel caso di rifiuto del responsabile dell'impianto o del suo delegato di sottoscrivere il rapporto di prova, l'ispettore procede ad annotare la circostanza sul rapporto che comunque, in copia, è successivamente notificato all'interessato.

Art. 13
Segno identificativo

1. Il segno identificativo è un sistema adottato dalla Regione per validare i rapporti di controllo di efficienza energetica che debbono essere inviati al soggetto esecutore come previsto dall'art. 8 comma 5, del D.P.R. 74/2013. Tale segno può essere costituito da bollini, contrassegni, codici o altro strumento sostitutivo adottato dalla Regione.

2. I manutentori, regolarmente abilitati alle attività di cui al D.M. 37/08, art. 1, comma 2, o i responsabili di impianto acquisiscono i segni identificativi da applicare sui rapporti di controllo di efficienza energetica, con le modalità e nei luoghi indicati dall'Autorità Competente (o dalla Regione).

3. I valori dei segni identificativi sono riportati nell'allegato 9 e sono determinati dalla Regione, tenendo conto del numero, della potenza e della tipologia degli impianti, al fine di coprire i costi degli accertamenti e delle ispezioni degli impianti regolarmente esercitati e manutenuti, su tutto il territorio regionale, nonché per la gestione del catasto di cui all'art. 16 e l'informazione dei cittadini di cui all'art. 17.

4. Nelle more dell'emanazione dei necessari provvedimenti normativi e/o atti regolamentari da parte della Regione Siciliana, l'Autorità Competente fissa le modalità di acquisizione ed i valori el segno identificativo, fatte salve eventuali diverse disposizioni della Regione.

Art. 14
Tariffe

1. Le tariffe del segno identificativo e delle ispezioni con addebito sono decise dalla Regione, differenziandole per tipologie di impianto e per potenza.
2. Le ispezioni con addebito sono a totale carico del responsabile di impianto che riceverà apposito avviso contenente data, ora dell'ispezione e modalità di pagamento.
3. In tutti i casi di mancato e/o ritardato pagamento saranno attivate le procedure per il recupero del credito con interessi e spese a carico del debitore.

Ogni generatore di calore addizionale installato nella stessa centrale termica o unità immobiliare viene considerato con la tariffa di riferimento ridotta del 50%.
4. L'addebito come rimborso spese per "mancato appuntamento", calcolato in modo forfettario, è di Euro 30,00 (TRENTA), IVA compresa.
5. Salvo diverse successive disposizioni, tutti gli importi relativi a detto servizio saranno corrisposti mediante bollettino di versamento sul c/c postale intestato all'Ente. I bollettini saranno del tipo con attestazione e ricevuta. L'attestazione del bollettino dovrà essere consegnata all'Autorità Competente in originale (non fotocopia) unitamente al rapporto di controllo tecnico sottoscritto e redatto dal manutentore dell'impianto.

Art. 15
Affidamento del servizio ad Organismo Esterno

1. Il servizio, di cui al presente regolamento, può essere affidato dall'Autorità Competente ad un Organismo Esterno (Organismo Affidatario), che abbia i requisiti necessari previsti dalla normativa di settore per la gestione di tale servizio. L'affidamento del servizio potrà essere effettuato solo ad organismi che abbiano i requisiti minimi, professionali e di indipendenza di cui all'allegato C al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74 e che abbiano nel proprio organico esperti in possesso dell'attestazione di idoneità a verificatore di impianti termici rilasciato dall'ENEA, con almeno 5 anni di esperienza, o comunque in possesso dei requisiti

previsti dall'allegato C al D.P.R. 74/2013.

2. L'affidamento del servizio sarà regolato da apposito contratto d'appalto/convenzione con l'Autorità Competente che assicura il rispetto delle condizioni stabilite nel presente regolamento.

3. Il servizio sarà svolto dall'Organismo Affidatario con organizzazione di mezzi e personale proprio. Sono interamente a carico dell'Organismo Affidatario le spese del personale comunque impiegato, della formazione dello stesso, della strumentazione e delle attrezzature, di pubblicità e informazione, di trasmissione delle comunicazioni ispettive, dell'eventuale sito web o portale informatico, per la sede e di quant'altro è necessario per fornire in modo adeguato il servizio di cui al presente regolamento. Tale servizio non dovrà prevedere alcun onere a carico dell'Autorità Competente, né di natura economica, né di altra natura.

4. L'Organismo Affidatario dovrà osservare le vigenti disposizioni sul lavoro, particolarmente per quanto attiene alle norme infortunistiche, previdenziali ed assistenziali a favore del proprio personale.

5. Dovrà, inoltre, essere obbligo del gestore adottare tutte le cautele ed i provvedimenti atti a garantire l'incolumità degli addetti ai lavori e di terzi, nonché ad evitare danni a beni pubblici e privati. Ogni responsabilità penale o civile dovrà ricadere sull'Organismo Affidatario, restandone sollevata l'Amministrazione dell'Autorità Competente.

7. L'Organismo Affidatario dovrà fornire ogni tre mesi all'Autorità Competente i risultati delle verifiche effettuate.

8. L'Organismo Affidatario dovrà, altresì nello stesso termine di tempo (tre mesi), comunicare i nominativi degli utenti assenti o che rifiutano la visita ispettiva di cui al successivo art. 12.

9. L'Autorità Competente ha la facoltà di controllare, in qualsisasi momento, lo svolgimento delle visite e la modalità di esecuzione delle stesse.

10. Al fine di valutare il grado di soddisfacimento dell'utenza, la convenzione con l'Organismo Affidatario dovrà prevedere, a carico dello stesso, campionature presso l'utenza tese ad accertare il grado di gentilezza, correttezza, professionalità dei propri

operatori. I risultati di tali rilevazioni dovranno essere messi a disposizione dell'Autorità Competente. L'Organismo Affidatario dovrà produrre e fornire all'Autorità Competente un disciplinare aziendale ove siano indicate le linee guida a cui gli ispettori dovranno attenersi.

Art. 16
Catasto

1. Nelle more che la Regione Siciliana, anche attraverso una struttura espressamente delegata, istituisca, regolamenti e gestisca il catasto unico regionale degli impianti termici degli edifici, ed in attesa della definizione delle specifiche tecniche per la realizzazione del catasto degli impianti termici, l'Autorità Competente si attiva per la realizzazione di un primo archivio informatico degli impianti rilevati sul territorio di propria competenza.
2. L'Autorità Competente, ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs 192/2005 e ss. mm. Ii., al fine di tenere aggiornata l'anagrafe degli impianti termici degli edifici, installati nel territorio di propria competenza, può richiedere alle società distributrici di combustibile per il funzionamento degli impianti, la comunicazione dell'ubicazione e della titolarità degli impianti da esse riforniti nel corso degli ultimi dodici mesi. Ulteriori dati possono essere richiesti, anche per via telematica, ai Vigili del fuoco, INAIL ed ENEL.
3. Al fine di integrare i dati del proprio archivio informatico, l'Autorità Competente può procedere ad effettuare sopralluoghi presso le abitazioni, previo avviso ai soggetti interessati.
4. I dati personali comunicati dall'Autorità Competente agli organismi esterni o ai tecnici verificatori incaricati ovvero da questi ultimi direttamente reperiti durante l'espletamento delle verifiche, sono trattati in conformità alle disposizioni contenute nel D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e non possono essere usati per altro scopo se non per quello strettamente attinente ai controlli di legge.

Art. 17
Informazione

1. L'Autorità Competente o il soggetto esecutore provvede ad informare i cittadini e a

diffondere il presente regolamento.

Art. 18

Relazione Biennale sulle ispezioni degli impianti termici

1. In ottemperanza a quanto previsto dal comma 10, art. 9 del D.P.R. 74/2013, ogni due anni i soggetti esecutori trasmettono alla Regione una relazione sui controlli e le azioni promozionali effettuate. La Regione predisporrà una relazione di sintesi sullo stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici nel territorio regionale entro il 31 dicembre dello stesso anno, prevedendone la divulgazione.

Art. 19

Sanzioni

1. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla Legge 10/91 e dal D.Lgs n. 192/2005 e ss. mm. ii. si applicano le norme ed i principi di cui al Capo I della Legge 24 novembre 1981, n. 689. All'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e all'introito delle stesse provvede l'Autorità Competente.

3.2.8 REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DEGLI ACCERTAMENTI E DELLE ISPEZIONI SUGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 192/05 E SS.MM.II. E DEL D.P.R. 74/2013, approvato dal Commissario Straordinario nella funzione di Consiglio Provinciale con Deliberazione n. 30 del 20/12/2017

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

già Provincia Regionale di Trapani

6° SETTORE "Tutela del Territorio e dell'Ambiente, Aree Protette"

Indice (omissis)

Art. 1
Oggetto

1. Il presente Regolamento, ai sensi del D.Lgs 192/05 e ss. mm. ii. e del D.P.R. 16/04/2013 n. 74 (nel seguito D.P.R. 74/2013), disciplina le procedure per l'esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni sugli impianti termici degli edifici riguardanti lo stato di esercizio e manutenzione ai fini del contenimento dei consumi energetici sul territorio di competenza del "Libero Consorzio Comunale di Trapani" (nel seguito Autorità Competente[1]).
2. L'Autorità Competente può effettuare gli accertamenti e/o le ispezioni, direttamente con proprio personale o affidare il servizio ad un organismo esterno avente le caratteristiche riportate nell'allegato C del D.P.R. 74/2013.
3. Sono soggetti al presente regolamento gli impianti termici degli edifici, secondo la definizione della Legge 90/2013 e ss. mm. ii., destinati alla climatizzazione invernale, estiva degli ambienti e/o alla produzione di acqua calda sanitaria. Sono esclusi dal presente regolamento i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al

[1] Le *autorità competenti* ed il relativo territorio sono quelle individuate con decreto del Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell'Energia del 14 gennaio 2015 (GURS n.6 del 06/02/2015)

servizio di singole unità[2] immobiliari ad uso residenziale ed assimilate e gli impianti di processo.

4. Sono assimilati agli impianti termici quegli impianti ad uso promiscuo nei quali la potenza utile dedicata alla climatizzazione degli ambienti sia superiore a quella dedicata alle esigenze tecnologiche e/o a fini produttivi, comprendenti anche la climatizzazione dei locali destinati ad ospitare apparecchi o sostanze che necessitano di temperature controllate.

Art. 2
Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni riportate nell'allegato 1.

Art. 3
Riferimenti legislativi e normativi

I principali riferimenti legislativi e normativi sono elencati nell'allegato 2.

Art. 4
Soggetti responsabili

1. L'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell'impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica sono affidati al responsabile dell'impianto che può delegarli ad un terzo (terzo responsabile) conformemente a quanto stabilito nell'art. 6 del D.P.R.74/2013.

2. Il cambio di responsabilità[3], a cura del nuovo responsabile, deve essere comunicato all'Autorità Competente ed al CITE di cui all'art. 17:

a) entro 10 giorni lavorativi se il cambio è conseguente alla nomina di un terzo responsabile

[2] Tra le singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate sono da intendersi comprese anche:
- gli edifici residenziali monofamiliare;
- le singole unità immobiliari utilizzate come sedi di attività professionali (ad esempio studio medico o legale) o commerciale (ad esempio agenzia di assicurazioni) o associativa (ad esempio sindacato, patronato) che prevedono un uso di acqua calda sanitaria comparabile a quello tipico di una destinazione puramente residenziale.

[3] Nuovo proprietario, nuovo amministratore, nuovo occupante, nomina del terzo responsabile

o alla nomina di un nuovo amministratore di condominio;

b) entro 30 giorni lavorativi se il cambio è dovuto al subentro di un nuovo proprietario o occupante.

La revoca, la rinuncia o la decadenza dell'incarico di terzo responsabile di cui all'art 6, comma 5, lettere b) e c) del D.P.R. 74/2013, devono essere comunicate all'Autorità Competente ed al CITE entro 2 giorni lavorativi.

3. Per tutte le comunicazioni si utilizzeranno gli specifici modelli che saranno pubblicati nel sito web dell'Autorità Competente.

Art. 5
Temperatura ambiente e limiti di esercizio

La temperatura ambiente ed i limiti di esercizio sono regolamentati dagli artt. 3 e 4 del D.P.R. 74/2013.

Art. 6
Controllo e manutenzione

1. Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto termico devono essere eseguite a regola d'arte, da ditte abilitate ai sensi del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37 conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche per l'uso e la manutenzione rese disponibili dall'impresa installatrice dell'impianto ai sensi della normativa vigente (D.P.R. 74/2013, art. 7, c. 1).

2. Come previsto all'art. 7, comma 2 del D.P.R. 74/2013, qualora l'impresa installatrice non abbia fornito proprie istruzioni specifiche, o queste non siano più disponibili, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte dell'impianto termico devono essere eseguite conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborate dal fabbricante.

3. Ai sensi dell'art. 7, comma 3 del D.P.R. 74/2013, le operazioni di controllo ed eventuale

manutenzione delle restanti parti dell'impianto termico e degli apparecchi e dispositivi per i quali non siano disponibili né reperibili le istruzioni del fabbricante, devono essere eseguite secondo le prescrizioni previste dalle normative UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo.

4. Ai sensi dell'art. 7, comma 4 del D.P.R. 74/2013, gli installatori ed i manutentori degli impianti termici, nell'ambito delle rispettive responsabilità, devono definire e dichiarare esplicitamente al committente o all'utente, in forma scritta e facendo riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell'impianto o del fabbricante degli apparecchi, quali siano le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l'impianto da loro installato o manutenuto e con quale frequenza dette operazioni vadano effettuate.

5. Al termine delle operazioni di controllo e manutenzione l'operatore redige e sottoscrive un rapporto di controllo tecnico utilizzando i modelli di rapporto di controllo di efficienza energetica di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 febbraio 2014. Il responsabile dell'impianto sottoscrive l'originale e le copie necessarie del rapporto per presa visione.

6. I modelli di rapporto di controllo di efficienza energetica, pur prevedendo alcuni controlli di sicurezza sull'impianto e sui relativi sottosistemi di generazione di calore o di freddo, non sono rapporti di controllo o manutenzione ai fini della sicurezza e pertanto non sono esaustivi in tal senso. (Eventuali altri controlli di sicurezza non elencati nei modelli vanno eseguiti ed indicati dal manutentore/installatore nelle apposite note).

7. Sui modelli di rapporto di controllo di efficienza energetica devono essere annotate, nel campo osservazioni, le manutenzioni e i controlli aggiuntivi effettuati, e nei campi raccomandazioni e prescrizioni i controlli e le manutenzioni da effettuare per consentire l'utilizzo sicuro dell'impianto. Sullo stesso modello il manutentore riporterà la data prevista per il successivo intervento.

8. Qualora il soggetto manutentore rilevi nella sua attività situazioni di immediato pericolo provvede ad informare senza indugio il responsabile d'impianto e, laddove necessario, l'Autorità Competente, il Comune e gli altri soggetti competenti per l'adozione delle eventuali misure cautelari.

9. I manutentori provvedono, in occasione della prima operazione di controllo e manutenzione programmata o su chiamata, all'aggiornamento del libretto dell'impianto termico utilizzando i modelli di cui all'allegato I del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 febbraio 2014.

10. Il responsabile dell'impianto provvede ad aggiornare e/o far aggiornare al manutentore rispettivamente secondo le relative competenze, il libretto di impianto[4] e si assume gli obblighi e le responsabilità finalizzate alla gestione dell'impianto stesso nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici e di salvaguardia ambientale.

11. Il libretto di impianto, comprensivo di tutti gli allegati, è conservato a cura del responsabile presso l'unità immobiliare o impianto.

12. In caso di trasferimento a qualsiasi titolo dell'immobile o unità immobiliare i libretti di impianto e i relativi allegati sono consegnati, a cura del responsabile, all'avente causa, debitamente aggiornati.

13. Il controllo di efficienza energetica di cui all'art. 7 è complementare e non sostitutivo delle operazioni di controllo e manutenzione degli impianti termici di cui al presente articolo.

Art. 7
Controllo dell'efficienza energetica

1. In base a quanto stabilito dal D.P.R. 74/2013, sono soggetti ai controlli di efficienza energetica gli impianti termici sia autonomi che centralizzati alimentati a combustibile gassoso, liquido e solido non rinnovabile, di potenza termica utile maggiore o uguale a 10 kW dotati di sottosistemi di generazione a fiamma, teleriscaldamento, cogenerazione, nonché gli impianti termici dotati di sottosistema di generazione con macchine a ciclo frigorifero di potenza termica utile nominale maggiore o uguale a 12 kW.

2. Ai fini della determinazione delle potenze utili, di cui al comma precedente, si esegue la somma delle potenze dei generatori di calore o delle macchine frigorifere quando

[4] Il nuovo libretto di impianto ed i nuovi rapporti di controllo di efficienza energetica sono stati pubblicati con il D.M. 10 febbraio 2014 (G.U. n. 55 del 07/03/2014).

alimentano lo stesso sottosistema di distribuzione.

3. Il controllo di efficienza energetica viene effettuato secondo le cadenze previste riportate nell'Allegato A del D.P.R. 74/2013 e deve essere eseguito in occasione degli interventi di controllo e manutenzione di cui all'art. 6.

4. Il controllo di efficienza energetica riguarda:

a) il sottosistema di generazione;

b) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di regolazione della temperatura centrale e locale nei locali climatizzati;

c) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di trattamento dell'acqua, dove previsti.

5. Il controllo di efficienza energetica deve essere effettuato:

a) all'atto della prima messa in esercizio dell'impianto, a cura dell'installatore;

b) nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione, come per esempio il generatore di calore;

c) nel caso di interventi che non rientrino tra quelli periodici, ma tali da poter modificare l'efficienza energetica.

6. A partire dalla data di effettuazione delle operazioni sopra indicate, la successiva attività di controllo dell'efficienza energetica viene eseguita applicando la tempistica di cui al precedente comma 3.

7. Ai sensi dell'art. 8, comma 6 del D.P.R. 74/2013, il rendimento di combustione rilevato nel corso del controllo deve risultare non inferiore ai valori limite riportati nell'Allegato B del medesimo D.P.R. 74/2013.

8. In occasione del controllo di efficienza energetica l'operatore redige in tutte le sue parti e sottoscrive, un rapporto di controllo di efficienza energetica utilizzando i modelli di cui agli allegati II, III, IV e V del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 febbraio 2014 conformi alle disposizioni di legge vigenti alla data della presentazione dell'istanza. Il responsabile dell'impianto sottoscrive il suddetto rapporto per presa visione. Una copia del rapporto di controllo di efficienza energetica è rilasciata al responsabile dell'impianto che l'allegherà al libretto, una copia sarà conservata dall'operatore per un periodo non inferiore

a 5 anni, una copia sarà trasmessa secondo quanto previsto dall'art.8.

Art. 8

Trasmissione del Rapporto di Controllo di efficienza energetica

1. Una copia del rapporto di controllo di efficienza energetica, in formato elettronico a cura dell'installatore per i nuovi impianti, a cura del manutentore per gli impianti esistenti, è trasmessa al CITE di cui all'art. 17 entro 30 giorni dalla data di rilascio e all'Autorità Competente.
2. Il manutentore o terzo responsabile applica/inserisce il Bollino Verde di cui all'art. 16, sia sulla copia del rapporto di controllo di efficienza energetica che trasmette al CITE e all'Autorità Competente, che sulla copia dello stesso documento rilasciata al responsabile dell'impianto.

Art. 9

Impianti soggetti ad accertamenti e ispezioni

Sono soggetti agli accertamenti e/o alle ispezioni gli impianti termici, di cui all'art. 7, c. 1.

Art. 10

Oggetto dell'ispezione a cura dell'Autorità Competente

1. L'ispezione comprende una valutazione di efficienza energetica del generatore, una stima del suo corretto dimensionamento rispetto al fabbisogno energetico per la climatizzazione invernale ed estiva dell'edificio con riferimento al progetto dell'impianto, se disponibile, e una consulenza sui possibili interventi atti a migliorare il rendimento energetico dell'impianto in modo economicamente conveniente.
2. L'ispettore, prioritariamente, procederà ad esaminare i possibili interventi di risparmio energetico indicati, sotto forma di check-list, nel pertinente rapporto di controllo di efficienza energetica di cui al comma 6 dell'art. 7 del D.P.R. 74/2013.

Art. 11

Accertamento documentale a cura dell'Autorità Competente

1. Per gli impianti termici di potenza termica utile nominale compresa tra 10 kW e 100 kW, dotati di sottosistemi di generazione a fiamma, alimentati a gas (metano e GPL), destinati alla climatizzazione invernale e/o alla produzione di acqua calda sanitaria, per gli impianti a ciclo frigorifero di potenza termica utile nominale compresa tra 12 kW e 100 kW, per gli impianti di potenza termica utile nominale compresa tra 10 kW e 20 kW alimentati a combustibile liquido o solido non rinnovabile, l'accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica inviato, ai sensi dell'art. 8, al CITE di cui all'art.17 ed all'Autorità Competente, è sostitutivo dell'ispezione.

2. Nella fase di accertamento dei rapporti di controllo e di efficienza energetica degli impianti di qualsiasi potenza, effettuata dall'Autorità Competente, qualora si rilevino:

a) carenze che possano determinare condizioni di grave pericolo senza che il manutentore abbia predisposto le specifiche prescrizioni, l'Autorità Competente è tenuta a segnalare tempestivamente al responsabile dell'impianto, al Comune competente per territorio e al fornitore di gas, l'anomalia ed eventualmente ad ordinare la disattivazione dell'impianto. I relativi oneri sono a carico del responsabile dell'impianto. La riattivazione dell'impianto potrà avvenire solo dopo i necessari lavori di adeguamento alle norme e il conseguente rilascio, da parte della ditta esecutrice degli interventi, della dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/08;

b) anomalie e/o difformità diverse da quelle indicate alla lettera a), l'Autorità Competente valuta, in base alla gravità dell'anomalia e/o difformità riscontrata, se assumere provvedimenti finalizzati all'adeguamento della stessa e, in tal caso, programma un'immediata ispezione con addebito;

c) difformità tra i dati in possesso dell'Autorità Competente e le informazioni contenute nei rapporti tecnici trasmessi, il responsabile dell'impianto dovrà comunicare entro 30 giorni le informazioni che gli verranno richieste dall'Autorità Competente. Il non rispetto del suddetto termine comporterà un'ispezione con addebito.

Art. 12

Ispezioni e loro frequenza

1. Ai fini degli obiettivi del miglioramento dell'efficienza energetica, le ispezioni sono programmate, a partire dagli impianti con età superiore a 15 anni, in base ai seguenti ulteriori criteri e priorità:

a) rilievo di criticità nella fase di accertamento di cui all'art. 11;

b) mancata trasmissione del rapporto di controllo di efficienza energetica che deve avvenire entro 30 giorni dalla data di scadenza prevista per l'esecuzione dei controlli di efficienza energetica;

c) rapporti tecnici privi del bollino verde di cui all'art. 16;

d) secondo l'ordine e le cadenze riportate nell'allegato 3, in funzione delle potenze e delle tipologie degli impianti.

2. Sugli impianti con generatori a fiamma con potenza termica al focolare superiore a 35 kW le ispezioni si effettuano durante il periodo di accensione corrispondente alla pertinente zona climatica di cui all'art. 5.

Art. 13

Esecuzione delle ispezioni

1. L'ispezione sull'impianto termico è comunicata al responsabile dell'impianto, a cura dell'Autorità Competente, con almeno 15 giorni d'anticipo mediante:

a) apposito avviso a mezzo posta (o con altro mezzo idoneo, compreso la posta elettronica certificata), su cui sono indicati il giorno e la fascia oraria (non maggiore di due ore) della visita;

b) per mezzo di accordi diretti o telefonici, tra l'utente ed il personale incaricato delle ispezioni, successivi all'invio della cartolina di cui sopra;

c) altre forme di preavviso che comunque garantiscano l'utente e non rechino eccessivi disagi;

d) in caso di fallito contatto con le modalità di cui alle lettere a), b), c) si invierà una raccomandata con ricevuta di ritorno con spese a carico del destinatario.

2. La data programmata per l'ispezione potrà essere modificata qualora l'utente ne faccia richiesta per iscritto o ne dia comunicazione anche telefonica con almeno 3 giorni di anticipo.
3. Qualora l'ispezione non possa essere effettuata nella data concordata per cause imputabili al responsabile dell'impianto, a quest'ultimo sarà addebitato l'importo riportato nella tabella di cui all'allegato 5 a titolo di rimborso spese per "mancato appuntamento"; l'ispezione si effettuerà in altra data concordata con il responsabile dell'impianto.
4. Qualora anche questa seconda visita non si possa effettuare per causa imputabile al responsabile dell'impianto, oltre all'onere di cui al comma 3, l'Autorità Competente, su segnalazione dell'ispettore, provvede a informare il Comune per gli eventuali provvedimenti di competenza a tutela della pubblica incolumità. Nel caso in cui si tratti di un impianto alimentato a gas di rete, sarà informata l'azienda distributrice per i provvedimenti previsti ai sensi dell'art.16, comma 6, del D.Lgs 23 maggio 2000 n.164 "Attuazione della Direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della Legge 17 maggio 1999, n. 144 e ss. mm. ii.[5]
5. Il responsabile dell'impianto:
a) in caso di impedimento ad essere presente durante l'ispezione, può delegare una persona maggiorenne di sua fiducia (con apposita delega scritta);
b) ha facoltà di farsi assistere, durante l'ispezione, dal proprio manutentore;
c) deve mettere a disposizione dell'ispettore la documentazione relativa all'impianto e precisamente:

1) il libretto di impianto regolarmente compilato comprensivo, almeno, dell'ultimo rapporto di efficienza energetica;
2) le istruzioni riguardanti la manutenzione di cui all'art. 7 commi 1, 2, 3 e 4 del D.P.R. 74/2013;
3) la dichiarazione di conformità o la dichiarazione di rispondenza ai sensi del D.M. 37/08;

[5] Le imprese di distribuzione di gas naturale sospendono altresì la fornitura di gas agli impianti su richiesta dell'ente locale competente per i controlli ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della Legge 9 gennaio 1991, n. 10, motivata dalla riscontrata non conformità dell'impianto alle norme o dal reiterato rifiuto del responsabile dell'impianto a consentire i controlli di cui alla citata Legge n. 10 del 1991.

4) nei casi previsti, il Certificato di Prevenzione Incendi o documento equivalente, la documentazione INAIL (ex ISPESL), il registro dell'apparecchiatura quando previsto per le macchine frigorifere e quant'altro necessario secondo la tipologia dell'impianto;

d) deve firmare per ricevuta e presa visione le copie del rapporto di prova compilate dall'ispettore.

e) allega la copia del rapporto di prova, rilasciatagli dall'ispettore con valore di notifica, al libretto di impianto.

6. l'ispettore:

a) deve:

1) presentarsi all'appuntamento nella fascia oraria indicata nell'avviso di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo;

2) essere munito di apposita tessera di riconoscimento;

3) mantenere sempre un contegno corretto e cortese nei confronti dell'utente;

4) eseguire i controlli e le misurazioni pertinenti previste per i rapporti di prova;

5) annotare le pertinenti osservazioni e prescrizioni sul rapporto di prova;

6) compilare il rapporto di prova in triplice copia, di cui una copia sarà consegnata al responsabile dell'impianto, una copia sarà conservata dall' Autorità Competente e l'altra farà parte del proprio archivio;

7) aggiornare la pertinente pagina del libretto di impianto.

b) accerta:

1) le generalità del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico o della persona delegata;

2) la presenza o meno della documentazione di cui al precedente comma 5, lettera c);

3) che il libretto di impianto sia correttamente tenuto e compilato in ogni sua parte;

4) che la conduzione e gestione dell'impianto, comprese le operazioni di manutenzione siano state eseguite secondo le norme vigenti;

c) classifica il rapporto di prova, riportandone nota nello stesso, secondo il seguente criterio:

i. classe A: rapporto senza segnalazione di anomalie e/o difformità;

ii. classe B: rapporto con segnalazione di lievi anomalie e/o difformità (comma 9 e documentazione incompleta);

iii. classe C: rapporto con segnalazione di anomalie e/o difformità gravi (commi 11 e 14 e art. 15, commi 1 e 3);

iv. classe D: rapporto con segnalazione di anomalie e/o difformità pericolose (comma 10).

d) non deve:

1) eseguire interventi sull'impianto;

2) indicare nominativi di progettisti, installatori, manutentori e informazioni di carattere pubblicitario o commerciale su prodotti o aziende;

3) esprimere giudizi o apprezzamenti di ogni genere riguardanti l'impianto i suoi componenti e gli operatori che sono intervenuti sullo stesso;

7. L'ispettore può riservarsi di non completare, annotandolo, la parte del rapporto di prova relativa agli "Interventi atti a migliorare il rendimento energetico" e la parte relativa alla "Stima del dimensionamento del/i generatore/i". In questo caso dovrà spedire entro 30 giorni al responsabile dell'impianto, le apposite relazioni di dettaglio che saranno allegate al rapporto di prova.

8. Nessuna somma di denaro deve essere consegnata a qualsiasi titolo all'ispettore.

9. La mancanza del libretto di impianto e/o l'accertamento della mancata effettuazione dell'ultimo controllo e/o dell'ultima manutenzione di cui al precedente art. 6 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista al comma 5, art. 15 del D.Lgs 192/2005 e ss. mm. ii.

10. In presenza di situazioni di pericolo immediato, l'ispettore diffida il responsabile dell'impianto al non utilizzo dello stesso, e informa, l'Autorità Competente e il Comune interessato. Il nuovo utilizzo dell'impianto potrà avvenire solamente dopo i necessari lavori di messa a norma e conseguente rilascio della dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/08; una copia della dichiarazione di conformità dovrà essere inviata all'Autorità Competente.

11. Nel caso in cui, durante l'ispezione sui generatori a fiamma alimentati a combustibile

gassoso o liquido, venga rilevato un rendimento di combustione inferiore ai limiti fissati dall'allegato B del D.P.R. 74/2013 e ss. mm. ii., questo, entro 15 giorni, deve essere ricondotto nei limiti dei valori ammessi, mediante operazioni di manutenzione effettuate dal tecnico manutentore, fermo restando l'esclusione del generatore dalla conduzione in esercizio continuo di cui all'art. 4, comma 6, lettera e) del D.P.R. 74/2013. Il responsabile dell'impianto, dopo l'intervento di manutenzione, dovrà inviare all'Autorità Competente la dichiarazione di avvenuto adeguamento. Nel caso in cui la suddetta dichiarazione non venga inviata nel predetto termine, l'Autorità Competente eseguirà una nuova ispezione con addebito.

12. Se durante l'intervento manutentivo di cui al comma 11 si rileva l'impossibilità di ricondurre il rendimento di combustione entro i limiti fissati dall'allegato B al D.P.R. 74/2013 il generatore dovrà essere sostituito entro 180 giorni dalla data del controllo effettuato dall'ispettore. Entro 30 giorni dalla data di ispezione il responsabile avviserà l'Autorità Competente circa la sostituzione del generatore di calore che avverrà entro il suddetto termine.

13. Trascorsi i termini di cui al precedente comma senza che l'Autorità Competente abbia ricevuto la dichiarazione di cui al comma 11 o la comunicazione di cui al comma 12 attestante la sostituzione del generatore, sarà applicata al responsabile dell'impianto la sanzione amministrativa prevista al comma 5, art. 15 del D.Lgs 192/2005 e ss. mm. ii.

14. Nel caso in cui, durante l'ispezione, si rilevino difformità dell'impianto termico rispetto alla normativa vigente, l'ispettore prescrive l'adeguamento. Il responsabile dell'impianto può eseguire gli interventi entro 60 giorni prorogabili, su richiesta del responsabile dell'impianto termico all'Autorità Competente, per altri 60 giorni per dimostrati motivi tecnici e/o procedurali e/o autorizzativi. Ad intervento effettuato, il responsabile dell'impianto trasmette all'Autorità Competente la dichiarazione di avvenuto adeguamento e, quando prevista, la relazione di conformità ai sensi del D.M. 37/08.

15. Qualora, in base alla documentazione prodotta entro i termini previsti dai precedenti commi non si rilevi l'avvenuto adeguamento alle norme vigenti in materia, l'Autorità Competente effettua una ispezione con addebito.

16. Nel caso che l'ispezione di cui al comma 15 dia esito negativo, sono applicate le sanzioni amministrative di cui al comma 5, art. 15 del D.Lgs 192/05 e ss. mm. ii. Qualora l'impianto sia alimentato a gas di rete, sarà informata, inoltre, l'azienda distributrice per i provvedimenti previsti ai sensi dell'art.16, comma 6, del D.Lgs 23 maggio 2000 n.164 "Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144" e ss. mm. ii.
17. Il costo delle ispezioni è riportato nell'allegato 5.

Art. 14
Impianti termici o generatori disattivati

1. Sono considerati impianti termici e/o generatori disattivati quelli privi di parti essenziali senza le quali l'impianto termico e/o il generatore non può funzionare e quelli non collegati ad una fonte di energia.
2. I responsabili degli impianti termici, nei quali è stato disattivato l'intero impianto o singoli generatori, devono trasmettere all' Autorità Competente e al CITE di cui all'art. 17, entro 30 giorni dalla data di disattivazione, apposita dichiarazione, resa sotto forma di atto notorio. Una copia di tale dichiarazione sarà allegata al libretto d'impianto.
3. L'eventuale riattivazione può avvenire solo dopo l'esecuzione di un intervento di manutenzione e controllo di efficienza energetica e la conseguente trasmissione del relativo rapporto all'Autorità Competente e al CITE.

Art. 15
Situazioni particolari

1. Nel caso in cui, durante le operazioni di ispezione, si riscontri la presenza di generatori di calore, o impianti mai denunciati, l'ispettore ne prende nota. Il responsabile dell'impianto, fatte salve le eventuali sanzioni amministrative, procederà alla regolarizzazione entro 30 giorni provvedendo ad aggiornare il catasto degli impianti termici e trasmettendo all'Autorità Competente la scheda identificativa dell'impianto aggiornata.
2. Qualora l'ispezione non possa avere luogo a causa della disattivazione o inesistenza

dell'impianto termico, l'ispettore annoterà sul rapporto di prova la circostanza in modo da poter successivamente aggiornare il catasto impianti di cui all'art. 17.

3. Se durante l'ispezione si rileva un impianto disattivato senza che l'utente abbia provveduto ad inviare la dichiarazione di cui al precedente art. 14 o l'abbia inviata fuori dai termini previsti nello stesso articolo, quest'ultimo è tenuto a corrispondere il rimborso spese di cui comma 3 dell'art. 13.

4. Nel caso di rifiuto del responsabile dell'impianto o del suo delegato di sottoscrivere il rapporto di prova, l'ispettore procede ad annotare la circostanza sul rapporto che comunque, in copia, è successivamente notificato all'interessato con addebito della notifica.

Art. 16
Bollino Verde

1. Il Bollino Verde è un sistema previsto dalla Regione Siciliana come sistema di autocertificazione obbligatorio da inserire sui rapporti di controllo di efficienza energetica che debbono essere inviati al CITE, ai sensi dell'art. 8 comma 5, del D.P.R. 74/2013. Tale sistema sarà costituito da un codice alfanumerico che conterrà le seguenti informazioni: l'Autorità Competente, un numero progressivo di 6 cifre e il Comune dove l'impianto è ubicato.

2. Il bollino sarà esplicitato nella seguente forma: LCEN000000YYYY.

3. Le prime 4 lettere (XXXX) identificano l'Autorità Competente, le 6 cifre individuano il numero progressivo dei bollini emessi dall'Autorità Competente, le ultime 4 cifre (YYYY) rappresentano il codice catastale del Comune.

4. Il codice catastale del Comune dovrà essere inserito a cura dell'istallatore/manutentore.

5. L'Autorità Competente fornirà agli installatori/manutentori, regolarmente abilitati alle attività di cui al D.M. 37/08 art. 1, comma 2, ed iscritti nel sistema di accreditamento regionale previsto dal D.D.G. 23 luglio 2014, n. 556, i bollini verdi sotto forma alfanumerica e l'installatore/manutentore provvederà a trascriverli sui rapporti di controllo di efficienza energetica con le modalità sopra esplicitate.

6. Il costo del bollino verde è riportato nell'allegato 4, e sarà adeguato annualmente dalla

Regione/Autorità Competente, entro il 31 marzo di ogni anno, tenendo conto del numero, della potenza e della tipologia degli impianti, al fine di coprire i costi degli accertamenti e delle ispezioni degli impianti, nonché per la gestione del catasto di cui all'art. 17, compresa l'elaborazione dei dati ai fini statistici, di analisi, di sintesi, di estrazione di report e di mappe tematiche georeferenziate e l'informazione ai cittadini di cui all'art.18.

7. I bollini verranno forniti dall'Autorità Competente al richiedente previo versamento delle somme di cui al precedente comma 6 mediante Bonifico Bancario intestato a Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta (L.R. 15/2015) Servizio Tesoreria Unicredit S.P.A. Codice Iban: IT95R0200816700 000300126391 o Bollettino Postale C/C 000011634938, pubblicate nel sito web dell'Autorità Competente.

Art. 17
Catasto

1. Il catasto degli impianti termici della Regione Siciliana è il CITE accessibile telematicamente ai manutentori e alle Autorità Competenti.

2. I responsabili degli impianti, per il tramite degli installatori, registrano nel sistema informativo CITE i nuovi impianti entro 30 giorni dalla data di rilascio della dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/08 e, per il tramite dei manutentori, registrano gli impianti esistenti in occasione dell'aggiornamento del libretto di impianto, nonché apportano le modifiche necessarie in occasione degli interventi di manutenzione e dei controlli di efficienza energetica.

3. Il sistema CITE provvede ad assegnare un codice univoco (codice catasto) ad ogni impianto registrato, che può essere letto e/o stampato dai soggetti interessati (responsabile di impianto, terzo responsabile, manutentore, ispettore, Autorità Competente). Il suddetto codice deve essere riportato su tutti i documenti e le comunicazioni inerenti l'impianto stesso.

4. Il catasto gestisce l'interazione con gli utenti che debbono inviare la documentazione prevista dal presente regolamento e per ognuno di essi prevede procedure di accreditamento e visualizzazione dei dati.

5. Il sistema CITE permette la registrazione e la trasmissione di tutti i documenti e dei relativi dati da inviare alle Autorità Competenti da parte dei soggetti preposti (libretto di impianto e/o scheda identificativa, rapporto di controllo di efficienza energetica, comunicazione nomina terzo responsabile e amministratore di condominio, cambio di responsabilità, rapporto di prova, etc.).

Art. 18

Informazione

L'autorità Competente provvede ad informare i cittadini e a diffondere il presente regolamento. Provvede, altresì, alla promozione di campagne di informazione, sensibilizzazione e assistenza all'utenza attraverso mezzi adeguati, in un quadro di azioni che incoraggi la tutela degli interessi dei cittadini.

Art. 19

Tariffe

1. Le tariffe del bollino verde e delle ispezioni, differenziate per tipologie di impianto e per potenza, sono riportate negli allegati 4 e 5 e dovranno essere adeguate secondo quanto previsto all'art. 16, al fine di assicurare la copertura dei costi ivi indicati.
2. Le ispezioni sono a totale carico del responsabile di impianto che riceverà apposito avviso contenente data, ora dell'ispezione e modalità di pagamento.
3. In tutti i casi di mancato e/o ritardato pagamento saranno attivate le procedure per il recupero del credito con interessi e spese a carico del debitore.

Art. 20

Relazione Biennale sulle ispezioni degli impianti termici

In ottemperanza a quanto previsto dal comma 10, art. 9 del D.P.R. 74/2013, ogni due anni le Autorità Competenti trasmettono alla Regione una relazione sui controlli e le azioni promozionali effettuate. La Regione predisporrà una relazione di sintesi sullo stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici nel territorio regionale entro il 31 dicembre

dello stesso anno, prevedendone la divulgazione.

Art. 21

Sanzioni

1. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla Legge 10/91 e ss. mm. ii. e dal D.Lgs 192/2005 e ss.mm.ii. si applicano le norme ed i principi di cui al Capo I della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. All'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e all'introito delle stesse provvede l'Autorità Competente.
3. Le somme introitate dall'Autorità Competente a seguito del pagamento delle sanzioni sono destinate alle attività di controllo, ispezione, formazione e informazione previste dal presente regolamento.

Art. 22

Norme transitorie e finali

1. Fino all'emanazione della relativa norma tecnica UNI o provvedimento con indicazione sostitutiva emanata dal CTI non si eseguiranno le ispezioni sugli impianti termici dotati di macchine con ciclo frigorifero. In questa fase transitoria, con le tempistiche previste dall'allegato A del DPR 74/2013, gli installatori e i manutentori si limiteranno a inviare il rapporto di controllo tipo 2 senza la compilazione della sezione E.
2. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, valgono tutte le normative vigenti in materia. Qualora successivamente siano emanate nuove normative in materia, il presente Regolamento sarà aggiornato dagli organi competenti dell'Ente.

Allegato 1 (OMISSIS)

Le definizioni riportate in Allegato 1 sono le stesse riportate nel D.D. 14 gennaio 2015, n. 2

Allegato 2 (OMISSIS)

I riferimenti legislativi e normativi sono gli stessi riportati nel D.D. 14 gennaio 2015, n. 2

Allegato 3

Accertamenti e cadenza delle ispezioni sugli impianti termici

Tabella - Accertamenti e cadenza delle ispezioni sugli impianti termici

SERVIZIO	ALIMENTAZIONE	POTENZA TERMICA UTILE NOMINALE (1)	ACCERTAMENTI E CADENZA DELLE ISPEZIONI SUL 100% DEGLI IMPIANTI
Climatizzazione invernale o produzione di acqua calda sanitaria	Gas metano o GPL (rapporto di controllo di efficienza tipo 1)	Compresa tra 10 kW e 100 kW	Accertamento del rapporto di controllo dell'efficienza energetica
		Superiore a 100 kW	Ispezioni ogni 4 anni
	Combustibile liquido o solido non rinnovabile (rapporto di controllo di efficienza tipo 1)	Minore di 20 kW e non inferiore a 10 kW	Accertamento del rapporto di controllo dell'efficienza energetica
		Compresa tra 20 kW e 100 kW	Ispezioni ogni 4 anni
		Superiore a 100 kW	Ispezioni ogni 2 anni
Climatizzazione invernale, climatizzazione estiva, produzione di acqua calda sanitaria	Macchine frigorifere/Pompe di calore (rapporto di controllo di efficienza tipo 2)	Compresa tra 12 kW e 100 kW	Accertamento del rapporto di controllo dell'efficienza energetica
		Superiore a 100 kW	Ispezioni ogni 4 anni
1) Limiti degli intervalli riferiti alla potenza utile nominale complessiva dei generatori e delle macchine frigorifere che servono lo stesso impianto (stesso sottosistema di distribuzione)			

I rapporti di controllo di efficienza energetica sono stati pubblicati nel Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 febbraio 2014. (G.U. n. 55 del 07/03/2014)

Allegato 4
Costi del Bollino Verde

Tabella - Costi del Bollino Verde per tutti gli impianti termici

POTENZA UTILE NOMINALE COMPLESSIVA DELL'IMPIANTO	CONTRIBUTO
Per impianti di climatizzazione invernale di P > 10 kW e per impianti di climatizzazione estiva di P > 12 kW	€ 8,00
Sistemi di cogenerazione e teleriscaldamento di P > 10 kW	€ 8,00

Il costo del bollino verde è escluso dall'IVA in base all'articolo 15, primo comma, n. 3, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Allegato 5

Tabella - Oneri per le verifiche ispettive

TIPOLOGIA DI IMPIANTO	IMPORTO
Impianti con potenza utile maggiore di 10 kW e potenza al focolare inferiore a 35 kW	€ 80,00
Impianti con potenza al focolare da 35 kW a 116,3 kW	€ 120,00
Impianti con potenza al focolare da 116,4 kW a 350 kW	€ 160,00
Impianti con potenza al focolare superiore a 350 kW	€ 200,00
Macchine frigorifere e/o pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico e macchine frigorifere e/o pompe di calore ad assorbimento a fiamma diretta 12 kW < Put < 100 kW	€ 150,00
Macchine frigorifere e/o pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico e macchine frigorifere e/o pompe di calore ad assorbimento a fiamma diretta Put ≥ 100 kW	€ 150,00
Pompe di calore a compressione di vapore azionate da motore endotermico Put ≥ 12 kW	€ 150,00
Pompe di calore ad assorbimento alimentate da energia termica P ≥ 12 kW	€ 150,00
Sottostazione di scambio termico da rete ad utenza P >10 kW	€ 150,00

L'addebito come rimborso spese per "mancato appuntamento", calcolato in modo forfettario, è di Euro 40,00. I costi indicati sono IVA esenti per l'utente: le tariffe non sono assoggettate ad IVA ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4, quarto comma, primo periodo, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. In ogni caso, le tariffe comprendono l'eventuale onere tributario relativo all'IVA assolta dall'Autorità competente sul corrispettivo da essa dovuto all'Organismo esterno per l'espletamento del servizio (Ris. Min. Finanze n. 186 /E del 6 dicembre 2000).

3.2.9 REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DEGLI ACCERTAMENTI E DELLE ISPEZIONI SUGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 192/05 E SS.MM.II. E DEL D.P.R. 74/2013, adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 113 del 18/11/2016

COMUNE DI ACIREALE

SETTORE III "Territorio – Pianificazione – Ambiente - Lavori Pubblici"

Indice (omissis)

Art. 1
Oggetto

1. Il presente Regolamento, ai sensi del D.Lgs 192/05 e ss. mm. ii. e del D.P.R. 16/04/2013 n. 74 (nel seguito D.P.R.74/2013), disciplina le procedure per l'esecuzione degli *accertamenti*[6] e delle *ispezioni sugli impianti termici* degli edifici riguardanti lo stato di *esercizio e manutenzione* ai fini del contenimento dei consumi energetici su tutto il territorio di competenza del Comune di Acireale (nel seguito *Autorità Competente*[7]).

2. *L'Autorità Competente* può effettuare gli accertamenti e/o le *ispezioni*, direttamente con proprio personale o affidare il servizio ad un *organismo esterno* avente le caratteristiche riportate nell'allegato C del D.P.R.74/2013. Nel seguito del presente regolamento, si indicherà con *"soggetto esecutore" l'Autorità Competente* o, se del caso, *l'organismo esterno* delegato all'esecuzione degli *accertamenti* e delle *ispezioni.*

3. Sono soggetti al presente regolamento gli impianti termici degli edifici, secondo la definizione della Legge 90/2013, destinati alla climatizzazione invernale, estiva degli ambienti e/o alla produzione di acqua calda sanitaria. Sono esclusi dal presente regolamento i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al

[6] Il significato delle parti in corsivo è precisato nell'allegato 1 – "Definizioni".
[7] Le *autorità competenti* ed il relativo territorio sono quelle individuate con decreto dirigenziale del 14 gennaio 2105 (GURS n.6 del 06/02/2015)

servizio di singole unità[8] immobiliari ad uso residenziale ed assimilate e gli impianti di processo.

4. Sono assimilati agli impianti termici quegli impianti ad uso promiscuo nei quali la potenza utile dedicata alla climatizzazione degli ambienti sia superiore a quella dedicata alle esigenze tecnologiche e/o a fini produttivi, comprendenti anche la climatizzazione dei locali destinati ad ospitare apparecchi o sostanze che necessitano di temperature controllate.

Art. 2
Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni riportate nell'allegato 1.

Art. 3
Riferimenti legislativi e normativi

I principali riferimenti legislativi e normativi sono elencati nell'allegato 2. Nell'allegato 3 si riporta integralmente il D.P.R. 74/2013, espressamente richiamato dal presente regolamento.

Art. 4
Soggetti responsabili

1. *L'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell'impianto termico* e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica sono affidati al *responsabile dell'impianto* che può delegarli ad un terzo (*terzo responsabile*) conformemente a quanto stabilito nell'art. 6 del D.P.R.74/2013.

2. Il cambio di responsabilità[9], a cura del nuovo responsabile, deve essere comunicato al

[8] Tra le singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate sono da intendersi comprese anche:
- gli edifici residenziali monofamiliare;
- le singole unità immobiliari utilizzate come sedi di attività professionali (ad esempio studio medico o legale) o commerciale (ad esempio agenzia di assicurazioni) o associativa (ad esempio sindacato, patronato) che prevedono un uso di acqua calda sanitaria comparabile a quello tipico di una destinazione puramente residenziale.

[9] Nuovo proprietario, nuovo amministratore, nuovo occupante, nomina del terzo responsabile

soggetto esecutore ed al CITE di cui all'art. 17:

a) entro 10 giorni lavorativi se il cambio è conseguente alla nomina di un terzo responsabile o alla nomina di un nuovo amministratore di condominio utilizzando, rispettivamente, gli allegati 12 e 13;

b) entro 30 giorni lavorativi se il cambio è dovuto al subentro di un nuovo proprietario o occupante, utilizzando l'allegato 11.

La revoca, la rinuncia o la decadenza dell'incarico di terzo responsabile di cui all'art 6, comma 5, lettere b) e c) del D.P.R. 74/2013, devono essere comunicate al soggetto esecutore ed al CITE entro 2 giorni lavorativi, utilizzando l'allegato 12.

Art. 5
Temperatura ambiente e limiti di esercizio

La temperatura ambiente ed i limiti di *esercizio* sono regolamentati dagli artt. 3 e 4 del D.P.R. 74/2013.

Art. 6
Controllo e manutenzione

1. Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto termico devono essere eseguite a regola d'arte, da ditte abilitate ai sensi del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37 conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche per l'uso e la manutenzione rese disponibili dall'impresa installatrice dell'impianto ai sensi della normativa vigente (D.P.R. 74/2013, art. 7, c. 1).

2. Come previsto all'art. 7, comma 2 del D.P.R. 74/2013, qualora l'impresa installatrice non abbia fornito proprie istruzioni specifiche, o queste non siano più disponibili, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte dell'impianto termico devono essere eseguite conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborate dal fabbricante.

3. Ai sensi dell'art. 7, comma 3 del D.P.R. 74/2013, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione delle restanti parti dell'impianto termico e degli apparecchi e dispositivi per i quali non siano disponibili né reperibili le istruzioni del fabbricante, devono essere eseguite secondo le prescrizioni previste dalle normative UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo.

4. Ai sensi dell'art. 7, comma 4 del D.P.R. 74/2013, gli installatori ed i manutentori degli impianti termici, nell'ambito delle rispettive responsabilità, devono definire e dichiarare esplicitamente al committente o all'utente, in forma scritta e facendo riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell'impianto o del fabbricante degli apparecchi, quali siano le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l'impianto da loro installato o manutenuto e con quale frequenza dette operazioni vadano effettuate.

5. Al termine delle operazioni di controllo e manutenzione l'operatore redige e sottoscrive un rapporto di controllo tecnico utilizzando i modelli di rapporto di controllo di efficienza energetica di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 febbraio 2014. Il *responsabile dell'impianto* sottoscrive l'originale e le copie necessarie del *rapporto* per presa visione.

6. I modelli di rapporto di controllo di efficienza energetica, pur prevedendo alcuni controlli di sicurezza sull'impianto e sui relativi sottosistemi di generazione di calore o di freddo, non sono rapporti di controllo o manutenzione ai fini della sicurezza e pertanto non sono esaustivi in tal senso.

7. Sui modelli di rapporto di controllo di efficienza energetica devono essere annotate, nel campo osservazioni, le manutenzioni e i controlli aggiuntivi effettuati, e nei campi raccomandazioni e prescrizioni i controlli e le manutenzioni da effettuare per consentire l'utilizzo sicuro dell'impianto. Sullo stesso modello il manutentore riporterà la data prevista per il successivo intervento.

8. Qualora il soggetto manutentore rilevi nella sua attività situazioni di immediato pericolo provvede ad informare senza indugio il responsabile d'impianto e, laddove necessario, il Comune e gli altri soggetti competenti per l'adozione delle eventuali misure cautelari.

9. I manutentori provvedono, in occasione della prima operazione di controllo e

manutenzione programmata o su chiamata, all'aggiornamento del libretto dell'impianto termico utilizzando i modelli di cui all'allegato I del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 febbraio 2014.

10. Il *responsabile dell'impianto* provvede ad aggiornare e/o far aggiornare al manutentore rispettivamente secondo le relative competenze, il libretto di impianto[10] e si assume gli obblighi e le responsabilità finalizzate alla gestione dell'impianto stesso nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici e di salvaguardia ambientale.

11. Il libretto di impianto, comprensivo di tutti gli allegati, è conservato a cura del responsabile presso l'unità immobiliare o impianto.

12. In caso di trasferimento a qualsiasi titolo dell'immobile o unità immobiliare i libretti di impianto e i relativi allegati, sono consegnati, a cura del responsabile, all'avente causa, debitamente aggiornati.

13. Il controllo di efficienza energetica di cui all'art. 7 è complementare e non sostitutivo delle operazioni di controllo e manutenzione degli impianti termici di cui al presente articolo.

Art. 7
Controllo dell'efficienza energetica

1. In base a quanto stabilito dal D.P.R.del 16 aprile 2013 n. 74, sono soggetti ai controlli di efficienza energetica gli impianti termici sia autonomi che centralizzati alimentati a combustibile gassoso, liquido e solido non rinnovabile, di potenza termica utile maggiore o uguale a 10 kW dotati di sottosistemi di generazione a fiamma, teleriscaldamento, cogenerazione, nonché gli impianti termici dotati di sottosistema di generazione con macchine a ciclo frigorifero di potenza termica utile nominale maggiore o uguale a 12 kW.

2. Ai fini della determinazione delle potenze utili, di cui al comma precedente, si esegue la somma delle potenze dei generatori di calore o delle macchine frigorifere quando alimentano lo stesso sottosistema di distribuzione.

[10] Il nuovo libretto di impianto ed i nuovi rapporti di controllo di efficienza energetica sono stati pubblicati con il D.M. 10 febbraio 2014 (G.U. n. 55 del 07/03/2014).

3. Il controllo di efficienza energetica viene effettuato secondo le cadenze previste riportate nell'*Allegato A* del D.P.R. 74/2013 e deve essere eseguito in occasione degli interventi di controllo e manutenzione di cui all'art. 6.

4. Il controllo di efficienza energetica riguarda:

a) il sottosistema di generazione;

b) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di regolazione della temperatura centrale e locale nei locali climatizzati;

c) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di trattamento dell'acqua, dove previsti.

5. Il controllo di efficienza energetica deve essere effettuato:

a) all'atto della prima messa in esercizio dell'impianto, a cura dell'installatore;

b) nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione, come per esempio il generatore di calore;

c) nel caso di interventi che non rientrino tra quelli periodici, ma tali da poter modificare l'efficienza energetica.

6. A partire dalla data di effettuazione delle operazioni sopra indicate, la successiva attività di controllo dell'efficienza energetica viene eseguita applicando la tempistica di cui al p. 7.3.

7. Ai sensi dell'art. 8, comma 6 del D.P.R. 74/2013, il rendimento di combustione rilevato nel corso del controllo deve risultare non inferiore ai valori limite riportati nell'Allegato B del medesimo D.P.R. 74/2013.

8. In occasione del controllo di efficienza energetica l'operatore redige in tutte le sue parti e sottoscrive, un rapporto di controllo di efficienza energetica utilizzando i modelli di cui agli allegati II, III, IV e V del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 febbraio 2014 conformi alle disposizioni di legge vigenti alla data della presentazione dell'istanza. Il responsabile dell'impianto sottoscrive il suddetto rapporto per presa visione. Una copia del rapporto di controllo di efficienza energetica è rilasciata al responsabile dell'impianto che l'allegherà al libretto, una copia sarà conservata dall'operatore per un periodo non inferiore a 5 anni, una copia sarà trasmessa secondo quanto previsto dall'art.8.

Art. 8

Trasmissione del Rapporto di Controllo di efficienza energetica

1. Una copia del rapporto di controllo di efficienza energetica, in formato elettronico a cura dell'installatore per i nuovi impianti, a cura del manutentore per gli impianti esistenti, è trasmessa al CITE di cui all'art. 17 entro 30 giorni dalla data di rilascio.
2. Il manutentore o terzo responsabile applica il Bollino Verde di cui all'art. 16, sia sulla copia del rapporto di controllo di efficienza energetica che trasmette al CITE, che sulla copia dello stesso documento rilasciata al responsabile dell'impianto.

Art. 9

Impianti soggetti ad accertamenti e ispezioni

Sono soggetti agli accertamenti e/o alle *ispezioni* gli *impianti termici*, di cui all'art. 7, c. 1.

Art. 10

Oggetto dell'ispezione a cura dell'autorità competente

1. L'ispezione comprende una valutazione di efficienza energetica del generatore, una stima del suo corretto dimensionamento rispetto al fabbisogno energetico per la *climatizzazione invernale ed estiva* dell'edificio con riferimento al progetto dell'impianto, se disponibile, e una consulenza sui possibili interventi atti a migliorare il rendimento energetico dell'impianto in modo economicamente conveniente.
2. *L'ispettore*, prioritariamente, procederà ad esaminare i possibili interventi di risparmio energetico indicati, sotto forma di check-list, nel pertinente *rapporto di controllo di efficienza energetica* di cui al comma 6 dell'art. 7 del D.P.R. 74/2013.

Art. 11

Accertamento documentale a cura dell'Autorità Competente

1. Per gli impianti termici di *potenza termica utile nominale* compresa tra 10 kW e 100 kW, dotati di sottosistemi di generazione a fiamma, alimentati a gas (metano e GPL), destinati alla *climatizzazione invernale* e/o alla produzione di acqua calda sanitaria, per gli impianti a

ciclo frigorifero di *potenza termica utile nominale* compresa tra 12 kW e 100 kW, per gli impianti di potenza termica utile nominale compresa tra 10 kW e 20 kW alimentati a combustibile liquido o solido non rinnovabile, *l'accertamento* del *rapporto di controllo di efficienza energetica* inviato, ai sensi dell'art. 8, al CITE di cui all'art.17, è sostitutivo dell'ispezione.

2. Nella fase di *accertamento* dei rapporti di controllo e di efficienza energetica degli impianti di qualsiasi potenza, qualora si rilevino:

a) carenze che possano determinare condizioni di grave pericolo senza che il manutentore abbia predisposto le specifiche prescrizioni, *il soggetto esecutore* è tenuto a segnalare al responsabile dell'impianto, al Comune competente per territorio e/o al fornitore di gas, tempestivamente l'anomalia ed eventualmente ad ordinare la disattivazione dell'impianto. I relativi oneri sono a carico del *responsabile dell'impianto*. La riattivazione dell'impianto potrà avvenire solo dopo i necessari lavori di adeguamento alle norme e il conseguente rilascio, da parte della ditta esecutrice degli interventi, della dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/08;

b) altre anomalie e/o difformità, l'Autorità Competente valuta, in base alla gravità dell'anomalia e/o difformità riscontrata, se assumere provvedimenti finalizzati all'adeguamento della stessa e, in tal caso, programma un'immediata ispezione con addebito;

c) difformità tra i dati in possesso dell'Autorità Competente e le informazioni contenute nei rapporti tecnici trasmessi, il *responsabile dell'impianto* dovrà comunicare entro 30 giorni le informazioni che gli verranno richieste *dal soggetto esecutore* stesso. Il non rispetto del suddettotermine co mporterà un'ispezione con addebito.

Art. 12
Ispezioni e loro frequenza

1. Ai fini degli obiettivi del miglioramento dell'efficienza energetica, le *ispezioni* sono programmate, a partire dagli impianti con età superiore a 15 anni, in base ai seguenti ulteriori criteri e priorità:

a) rilievo di criticità nella fase di *accertamento* di cui all'art. 11;

b) mancata trasmissione del *rapporto di controllo di efficienza energetica* che deve avvenire entro 30 giorni dalla data di scadenza prevista per l'esecuzione dei controlli di efficienza energetica;

c) rapporti tecnici privi del bollino verde di cui all'art. 16;

d) secondo l'ordine e le cadenze riportate nell'allegato 6, in funzione delle potenze e delle tipologie degli impianti.

2. Sugli impianti con generatori a fiamma con potenza termica al focolare superiore a 35 kW, le *ispezioni* si effettuano durante il periodo di accensione corrispondente alla pertinente zona climatica (vedere allegato 7).

Art. 13
Esecuzione delle ispezioni

1. L'ispezione sull'*impianto termico* è annunciata al *responsabile dell'impianto*, a cura del *soggetto esecutore*, con almeno 15 giorni d'anticipo mediante:

a) apposita cartolina di avviso (o con altro mezzo idoneo, compreso la posta elettronica certificata), su cui sono indicati il giorno e la fascia oraria (non maggiore di due ore) della visita;

b) per mezzo di accordi diretti o telefonici, tra l'utente ed il personale incaricato delle *ispezioni*, successivi all'invio della cartolina di cui sopra;

c) altre forme di preavviso che comunque garantiscano l'utente e non rechino eccessivi disagi;

d) in ultimo, si invierà una raccomandata con ricevuta di ritorno con spese a carico del destinatario.

2. La data programmata per l'ispezione potrà essere modificata qualora l'utente ne faccia richiesta per iscritto o ne dia comunicazione anche telefonica con almeno 3 giorni di anticipo.

3. Qualora l'ispezione non possa essere effettuata nella data concordata per cause imputabili al *responsabile dell'impianto*, allo stesso sarà addebitato l'importo riportato nella

tabella di cui all'allegato 10 a titolo di rimborso spese per "mancato appuntamento"; l'ispezione si effettuerà in altra data concordata con il *responsabile dell'impianto* con le modalità sopra esposte.

4. Qualora anche questa seconda visita non si possa effettuare per causa imputabile al *responsabile dell'impianto*, oltre all'onere di cui al comma 3, il *soggetto esecutore*, su segnalazione *dell'ispettore*, provvede a informare il Comune per gli eventuali provvedimenti di competenza a tutela della pubblica incolumità. Nel caso in cui si tratti di un impianto alimentato a gas di rete, sarà informata l'azienda distributrice per i provvedimenti previsti ai sensi dell'art.16, comma 6, del D.Lgs 23 maggio 2000 n.164 "Attuazione della Direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della Legge 17 maggio 1999, n. 144 e ss. mm. ii.[11]

5. Il *responsabile dell'impianto*:

a) in caso di impedimento ad essere presente durante l'ispezione, può delegare una persona maggiorenne di sua fiducia;

b) ha facoltà di farsi assistere, durante l'ispezione, dal proprio manutentore;

c) deve mettere a disposizione *dell'ispettore* la documentazione relativa all'impianto e precisamente:

1) il libretto di impianto regolarmente compilato comprensivo, almeno, dell'ultimo *rapporto di efficienza energetica*;

2) le istruzioni riguardanti la manutenzione di cui all'art. 7 commi 1, 2, 3 e 4 del D.P.R. 74/2013;

3) la dichiarazione di conformità o la dichiarazione di rispondenza ai sensi del D.M. 37/08;

4) nei casi previsti, il Certificato di Prevenzione Incendi o documento equivalente, la documentazione INAIL (ex ISPESL), il registro dell'apparecchiatura quando previsto per le macchine frigorifere e quant'altro necessario secondo la tipologia dell'impianto;

[11] Le imprese di distribuzione di gas naturale sospendono altresì la fornitura di gas agli impianti su richiesta dell'ente locale competente per i controlli ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della Legge 9 gennaio 1991, n. 10, motivata dalla riscontrata non conformità dell'impianto alle norme o dal reiterato rifiuto del responsabile dell'impianto a consentire i controlli di cui alla citata Legge n. 10 del 1991.

d) deve firmare per ricevuta e presa visione le copie del *rapporto di prova* compilate *dall'ispettore*.

e) allega la copia del rapporto di prova, rilasciatagli dall'ispettore con valore di notifica, al libretto di impianto.

6. L*'ispettore*:

a) deve:

1) presentarsi all'appuntamento nella fascia oraria indicata nell'avviso di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo;

2) essere munito di apposita tessera di riconoscimento;

3) mantenere sempre un contegno corretto e cortese nei confronti dell'utente;

4) eseguire i controlli e le misurazioni riportate nei pertinenti *rapporti di prova*;

5) annotare le pertinenti osservazioni e prescrizioni sul *rapporto di prova*;

6) compilare il *rapporto di prova* in triplice copia, di cui una copia sarà consegnata al *responsabile dell'impianto*, una copia sarà conservata dal *soggetto esecutore* e l'altra farà parte del proprio archivio;

7) aggiornare la pertinente pagina del libretto di impianto.

b) non deve:

1) eseguire interventi sull'impianto;

2) indicare nominativi di progettisti, installatori, manutentori e informazioni di carattere pubblicitario o commerciale su prodotti o aziende;

3) esprimere giudizi o apprezzamenti di ogni genere riguardanti l'impianto i suoi componenti e gli operatori che sono intervenuti sullo stesso;

c) accerta:

1) le generalità del responsabile dell'esercizio e della *manutenzione dell'impianto termico* o della persona delegata;

2) la presenza o meno della documentazione di cui al precedente comma 5, lettera c);

3) che il libretto di impianto sia correttamente tenuto e compilato in ogni sua parte;

4) che la *conduzione* e gestione dell'impianto, comprese le operazioni di

manutenzione siano state eseguite secondo le norme vigenti;

d) classifica i rapporti di prova, riportandone nota nello stesso, secondo il seguente criterio:

i. classe A: rapporto senza segnalazione di anomalie e/o difformità;

ii. classe B: rapporto con segnalazione di lievi anomalie e/o difformità (comma 9 e documentazione incompleta);

iii. classe C: rapporto con segnalazione di anomalie e/o difformità gravi (commi 11 e 14 e art. 15, commi 1 e 3);

iv. classe D: rapporto con segnalazione di anomalie e/o difformità pericolose (comma 10).

7. *L'ispettore* può riservarsi di non completare, annotandolo, la parte del *rapporto di prova* relativa agli "Interventi atti a migliorare il rendimento energetico" e la parte relativa alla "Stima del dimensionamento del/i generatore/i". In questo caso dovrà spedire entro 30 giorni al *responsabile dell'impianto*, tramite il *soggetto esecutore,* le apposite relazioni di dettaglio che saranno allegate al *rapporto di prova*.

8. Nessuna somma di denaro deve essere consegnata a qualsiasi titolo *all'ispettore*.

9. La mancanza del libretto di impianto e/o *l'accertamento* della mancata effettuazione dell'ultimo controllo e/o dell'ultima *manutenzione* di cui al precedente art. 6 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista al comma 5, art. 15 del D.Lgs 192/2005 e ss. mm. ii.

10. In presenza di situazioni di pericolo immediato, *l'ispettore* diffida il responsabile dell'impianto al non utilizzo dello stesso, e informa, anche attraverso *l'organismo esterno* incaricato delle *ispezioni, l'Autorità* Competente e il Comune interessato. Il nuovo utilizzo dell'impianto potrà avvenire solamente dopo i necessari lavori di messa a norma e conseguente rilascio della dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/08; una copia della dichiarazione di conformità dovrà essere inviata al *soggetto esecutore*.

11. Nel caso in cui, durante l'ispezione sui generatori a fiamma alimentati a combustibile gassoso o liquido, venga rilevato un *rendimento di combustione* inferiore ai limiti fissati dall'allegato B del D.P.R. 74/2013 e ss. mm. ii., questo, entro 15 giorni, deve essere ricondotto nei limiti dei valori ammessi, mediante operazioni di *manutenzione* effettuate dal

tecnico manutentore, fermo restando l'esclusione del generatore dalla *conduzione* in esercizio continuo di cui all'art. 4, comma 6, lettera e) del D.P.R. 74/2013. Il *responsabile dell'impianto*, dopo l'intervento di *manutenzione*, dovrà inviare al *soggetto esecutore* la dichiarazione di cui all'allegato 15. Nel caso in cui la suddetta dichiarazione non venga inviata nel predetto termine, il *soggetto esecutore* eseguirà una nuova ispezione con addebito.

12. Se durante l'intervento manutentivo di cui al comma 11 si rileva l'impossibilità di ricondurre il *rendimento di combustione* entro i limiti fissati dall'allegato B al D.P.R. 74/2013 il generatore dovrà essere sostituito entro 180 giorni dalla data del controllo effettuato *dall'ispettore*. Entro 30 giorni dalla data di ispezione il *responsabile* avviserà il *soggetto esecutore* circa la sostituzione del generatore di calore che avverrà entro il suddetto termine, utilizzando il modello di cui all'allegato 16.

13. Trascorsi i termini di cui al precedente comma senza che il *soggetto esecutore* abbia ricevuto la dichiarazione di cui al comma 11 o la comunicazione di cui all'allegato 16 attestante la sostituzione del generatore, sarà applicata al *responsabile dell'impianto* la sanzione amministrativa prevista al comma 5, art. 15 del D.Lgs 192/2005 e ss. mm. ii.

14. Nel caso in cui, durante l'ispezione, si rilevino difformità *dell'impianto termico* rispetto alla normativa vigente, l'ispettore prescrive l'adeguamento. Il *responsabile dell'impianto* può eseguire gli interventi entro 60 giorni prorogabili, su richiesta del responsabile dell'impianto termico al *soggetto esecutore*, per altri 60 giorni per dimostrati motivi tecnici e/o procedurali e/o autorizzativi. Ad intervento effettuato, il *responsabile dell'impianto* trasmette al *soggetto esecutore* la dichiarazione di avvenuto adeguamento di cui all'allegato 15 e, quando prevista, la relazione di conformità ai sensi del D.M. 37/08.

15. Qualora, in base alla documentazione prodotta entro i termini previsti dai precedenti commi non si rilevi l'avvenuto adeguamento alle norme vigenti in materia, il *soggetto esecutore* effettua una ispezione con addebito.

16. Nel caso che l'ispezione di cui al comma 15 dia esito negativo, sono applicate le sanzioni amministrative di cui al comma 5, art. 15 del D.Lgs 192/05 e ss. mm. ii. Qualora l'impianto sia alimentato a gas di rete, sarà informata, inoltre, l'azienda distributrice per i provvedimenti

previsti ai sensi dell'art.16, comma 6, del D.Lgs 23 maggio 2000 n.164 "Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144" e ss. mm. ii.

17. Il costo delle ispezioni è riportato nell'allegato 10.

Art. 14
Impianti termici o generatori disattivati

1. Sono considerati impianti termici e/o generatori disattivati quelli privi di parti essenziali senza le quali *l'impianto termico* e/o il *generatore* non può funzionare e quelli non collegati ad una fonte di energia.

2. I responsabili degli *impianti termici*, nei quali è stato disattivato l'intero impianto o singoli generatori, devono trasmettere al *soggetto esecutore* e al CITE di cui all'art. 17, entro 30 giorni dalla data di disattivazione, apposita dichiarazione, resa sotto forma di atto notorio, il cui modello è riportato nell'allegato 14. Una copia di tale dichiarazione sarà allegata al libretto d'impianto.

3. L'eventuale riattivazione può avvenire solo dopo l'esecuzione di un intervento di *manutenzione* e controllo di efficienza energetica e la conseguente trasmissione del relativo rapporto al *soggetto esecutore* e/o al CITE.

Art. 15
Situazioni particolari

1. Nel caso in cui, durante le operazioni di ispezione, si riscontri la presenza di generatori di calore, o impianti mai denunciati, *l'ispettore* ne prende nota. Il *responsabile dell'impianto*, fatte salve le eventuali sanzioni amministrative, procederà alla regolarizzazione entro 30 giorni provvedendo ad aggiornare il catasto degli impianti termici ove operante e/o trasmettendo al *soggetto esecutore* la *scheda identificativa* dell'impianto aggiornata.

2. Qualora l'ispezione non possa avere luogo a causa della disattivazione o inesistenza *dell'impianto termico*, *l'ispettore* annoterà sul *rapporto di prova* la circostanza in modo da poter successivamente aggiornare il catasto impianti di cui all'art. 17.

3. Se durante l'ispezione si rileva un impianto disattivato senza che l'utente abbia provveduto ad inviare la dichiarazione di cui al precedente art. 14 o l'abbia inviata fuori dai termini previsti nello stesso articolo, quest'ultimo è tenuto a corrispondere il rimborso spese di cui comma 3 dell'art. 13.

4. Nel caso di rifiuto del *responsabile dell'impianto* o del suo delegato di sottoscrivere il *rapporto di prova*, *l'ispettore* procede ad annotare la circostanza sul rapporto che comunque, in copia, è consegnato e successivamente notificato all'interessato.

Art. 16
Bollino Verde

1. Il Bollino Verde è un sistema indicato dalla Regione Siciliana da applicare sui rapporti di controllo di efficienza energetica che debbono essere inviati al CITE, ai sensi dell'art. 8 comma 5, del D.P.R. 74/2013. Tale sistema può essere costituito ancge da contrassegni, codici o altri strumenti sostitutivi adottati dalla Regione o dall'Autorità Competente.

2. I manutentori, regolarmente abilitati alle attività di cui al D.M. 37/08 art. 1, comma 2, ed iscritti nel sistema di accreditamento regionale previsto dal D.D.G. 23 luglio 2014, n. 556, acquisiscono i bollini verdi o gli strumenti sostitutivi da applicare sui rap*porti di controllo di efficienza energetica* con le modalità e nei luoghi indicati dall'*Autorità Competente*.

6. I valori dei bollini verdi sono riportati nell'allegato 9, e sono aggiornati dalla Regione/Autorità Competente, tenendo conto del numero, della potenza e della tipologia degli impianti, al fine di coprire i costi degli *accertamenti* e delle *ispezioni* degli impianti regolarmente esercitati e manutenuti, nonché per la gestione del catasto di cui all'art. 17 e l'informazione ai cittadini di cui all'art.18.

Art. 17
Catasto

1. Il catasto degli impianti termici della Regione Siciliana è il CITE accessibile telematicamente ai manutentori e alle Autorità Competenti al seguente indirizzo: http://www.cite.energia.sicilia.it/.

2. I responsabili degli impianti, per il tramite degli installatori, registrano nel sistema informativo CITE i nuovi impianti entro 30 giorni dalla data di rilascio della dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/08 e, per il tramite dei manutentori, registrano gli impianti esistenti in occasione dell'aggiornamento del libretto di impianto e/o apportano le modifiche necessarie in occasione degli interventi di manutenzione e dei controlli di efficienza energetica.

3. Il sistema provvede ad assegnare un codice univoco (codice catasto) ad ogni impianto registrato, che può essere letto e/o stampato dai soggetti interessati (*responsabile di impianto, terzo responsabile,* manutentore*, ispettore*). Il suddetto codice deve essere riportato su tutti i documenti e le comunicazioni inerenti l'impianto stesso.

4. Il catasto gestisce l'interazione con gli utenti che debbono inviare la documentazione prevista dal presente regolamento e per ognuno di essi prevede procedure di accreditamento e visualizzazione dei dati.

5. Il sistema CITE permette la registrazione e la trasmissione di tutti i documenti e dei relativi dati da inviare alle *Autorità Competenti* da parte dei soggetti preposti (libretto di impianto e/o *scheda identificativa*, *rapporto di controllo di efficienza energetica*, comunicazione nomina terzo responsabile e amministratore di condominio, cambio di responsabilità, *rapporto di prova*, etc.).

Art. 18
Informazione

L'Autorità Competente o il *soggetto esecutore* provvede ad informare i cittadini e a diffondere il presente regolamento. Provvede, altresì, alla promozione di campagne di informazione, sensibilizzazione e assistenza all'utenza attraverso mezzi adeguati, in un quadro di azioni che incoraggi la tutela degli interessi dei cittadini.

Art. 19
Tariffe

1. Le tariffe del bollino verde e delle *ispezioni*, differenziate per tipologie di impianto e per

potenza, sono riportate negli allegati 9 e 10.

2. Le *ispezioni* sono a totale carico del responsabile di impianto che riceverà apposito avviso contenente data, ora dell'ispezione e modalità di pagamento.

3. In tutti i casi di mancato e/o ritardato pagamento saranno attivate le procedure per il recupero del credito con interessi e spese a carico del debitore.

Art. 20
Relazione Biennale sulle ispezioni degli impianti termici

1. In ottemperanza a quanto previsto dal comma 10, art. 9 del D.P.R. 74/2013, ogni due anni le Autorità Competenti trasmettono alla Regione una relazione sui controlli e le azioni promozionali effettuate. La Regione predisporrà una relazione di sintesi sullo stato di esercizio e *manutenzione* degli impianti termici nel territorio regionale entro il 31 dicembre dello stesso anno, prevedendone la divulgazione.

Art. 21
Sanzioni

1. Per *l'accertamento* delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla Legge 10/91 e dal D.Lgs 192/2005 e ss.mm.ii. si applicano le nome ed i principi di cui al Capo I della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. All'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e all'introito delle stesse provvede *l'Autorità Competente*.

3. Le somme introitate a seguito del pagamento delle sanzioni sono destinate alle attività di controllo, ispezione, formazione e informazione previste dal presente regolamento.

Art. 22
Norme transitorie e finali

1. Fino all'emanazione della relativa norma tecnica UNI o provvedimento con indicazione sostitutiva emanata dal CTI non si eseguiranno le ispezioni sugli impianti termici dotati di macchine con ciclo frigorifero. In questa fase transitoria, con le tempistiche previste

dall'allegato A del DPR 74/2013, gli installatori e i manutentori si limiteranno a inviare il rapporto di controllo tipo 2 senza la compilazione della sezione E.

2. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, valgono tutte le normative vigenti in materia.

3. Qualora intervengano normative nazionali o regionali a modificare le previsioni riportate negli articoli precedenti, il presente Regolamento sarà aggiornato mediante determinazione dirigenziale nel caso di aspetti prettamente tecnici, mentre se tali modifiche dovessero coinvolgere previsioni di tipo economico, si provvederà all'aggiornamento nel rispetto delle competenze degli organi comunali.

Allegato 1 (OMISSIS)

Le definizioni riportate nell'Allegato 1 sono le stesse riportate nel Decreto Dirigenziale 14 gennaio 2015, n. 2

Allegato 2 (OMISSIS)

I riferimenti legislativi e normativi sono gli stessi riportati nel Decreto Dirigenziale 14 gennaio 2015, n. 2

Allegato 3 (OMISSIS)

Ministero dello Sviluppo Economico

D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74

Allegato 4

Memorandum per il responsabile di impianto, il terzo responsabile, il manutentore ed il conduttore dell'impianto termico

1. **Responsabile dell'impianto termico**

Il Responsabile dell'impianto termico, così come identificato al punto 38 dell'allegato 1 - Definizioni, è responsabile dell'esercizio, della conduzione, del controllo e della manutenzione del proprio impianto.

In tale veste, tra l'altro, è tenuto a:

a) condurre l'impianto termico nel rispetto dei valori massimi della temperatura ambiente di cui all'art. 3 del D.P.R. 74/2013 e nel rispetto del periodo annuale di accensione e della durata giornaliera di attivazione di cui all'art. 4 dello stesso D.P.R.;
b) demandare la conduzione dell'impianto termico con potenza termica nominale superiore a 232 kW ad un operatore in possesso di idoneo patentino (conduttore);
c) demandare ad operatori in possesso della specifica certificazione (patentino da frigorista) gli interventi tecnici su impianti frigoriferi, condizionatori, pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra come previsto dagli art. 8 e 9 del D.P.R. 43/2012;
d) provvedere affinché siano eseguite le operazioni di controllo e manutenzione dell'impianto con le modalità e la tempistica di cui all'art. 7 del D.P.R. 74/2013, avvalendosi di ditte abilitate ai sensi del D.M. 37/2008;
e) provvedere affinché siano eseguiti i controlli dell'efficienza energetica dell'impianto con le modalità e la tempistica di cui all'art. 8 e all'allegato A del D.P.R. 74/2013, avvalendosi delle ditte abilitate ai sensi del D.M. 37/2008;
f) acquisire il segno identificativo (bollino verde) da applicare sui rap*porti di controllo di efficienza energetica* di cui all'art. 7, comma 3 a all'art. 15 del presente regolamento, se non assolto dal manutentore;
g) conservare, compilare e sottoscrivere quando previsto, la documentazione tecnica dell'impianto, ed in particolare:

- la dichiarazione di conformità o la dichiarazione di rispondenza di cui al D.M. 37/08;
- copia del rapporto di controllo e manutenzione, che il manutentore/installatore ha l'obbligo di redigere al termine di ciascuna operazione di controllo e manutenzione;
- copia del rapporto di controllo di efficienza energetica, che il manutentore/installatore ha l'obbligo di redigere, secondo quanto previsto dalll'art. 8 del D.P.R. 74/2013;
- copia del rapporto di prova che l'ispettore ha l'obbligo di redigere al termine di una eventuale ispezione dell'impianto termico;
- il libretto di impianto;
- i libretti d'uso e manutenzione dei vari componenti dell'impianto.

h) redigere ed inviare, quando previsto, al soggetto esecutore:
   - la scheda identificativa dell'impianto di cui al punto 40 dell'allegato 1 - Definizioni;
   - la comunicazione del cambio del responsabile dell'impianto termico di cui all'art. 4, comma 2 (allegato 11);
   - nel caso il responsabile dell'impianto sia un amministratore di condominio, la comunicazione di nomina o revoca di quest'ultimo, di cui all'art. 4, comma 2 (allegato 13);

i) compilare, firmare ed inviare, quando previsto, al soggetto esecutore:
   - la dichiarazione di disattivazione dell'impianto termico di cui all'art. 14, comma 2 (allegato 14);
   - la dichiarazione di avvenuto adeguamento dell'impianto termico di cui all'art. 13, comma 12 (allegato 15);
   - la comunicazione della sostituzione del generatore di calore di cui all'art. 13, comma 13 (allegato 16);

j) consentire l'ispezione dell'impianto termico di cui è responsabile con le modalità e le tempistiche di cui agli art. 12 e 13 e firmando, per presa visione, il rapporto di controllo

che l'ispettore compila al termine dei controlli.

Il responsabile dell'impianto termico può delegare le proprie responsabilità ad un "terzo responsabile" con la disciplina e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.P.R. 74/2013; in questo caso è tenuto a compilare e controfirmare la parte all'uopo dedicata della comunicazione di nomina/revoca del terzo responsabile, di cui all'art. 4, comma 2 (allegato 12).

2. **Terzo responsabile dell'impianto termico**

Il terzo responsabile dell'impianto termico, così come identificato al punto 46 dell'allegato 1 - Definizioni, nominato dall'occupante o dal proprietario o dal responsabile di condominio con le modalità di cui all'art. 6 del D.P.R. 74/2013, subentra a questi ultimi nella responsabilità dell'esercizio, conduzione, controllo e manutenzione dell'impianto termico; risponde, altresì, del rispetto delle norme in materia di sicurezza e tutela dell'ambiente.

In tale veste, tra l'altro, è tenuto a:

a) adempiere a tutti I compiti a carico del proprietario/occupante descritti nelle lettere a), b), d), f), g), h), i) e j) del precedente punto 1;
b) trasmettere al soggetto esecutore una copia del rapporto di controllo di efficienza energetica di cui agli art. 7 e 8 con la cadenza indicate nell'allegato 5;
c) predisporre ed inviare al soggetto esecutore ntro 10 giorni lavorativi la comunicazione di nomina a terzo responsabile di cui all'art. 4, comma 2 (allegato 12);
d) comunicare al soggetto esecutore entro 2 giorni lavorativi eventuali revoche, dimissioni o decadenze dall'incarico di terzo responsabile (allegato 12);
e) in caso di rescissione contrattuale, consegnare al proprietario o all'eventuale terzo responsabile subentrante l'originale del libretto di impianto e gli eventuali allegati debitamente aggiornati.

3. **Manutentore**

Il Manutentore è il tecnico che, in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa, viene incaricato dal responsabile dell'impianto ad eseguire i controlli di cui al punto 10 dell'allegato 1 - Definizioni e le manutenzioni di cui ai punti 20, 21 e 22 dello stesso allegato.

In tale veste, tra l'altro, è tenuto a:

a) compilare le parti del libretto di impianto di sua competenza;
b) effettuare i controlli e le manutenzioni secondo quanto stabilito nei commi 1, 2 e 3, dell'art. 7 del D.P.R. 74/2013 e dall'art. 6 del presente regolamento;
c) effettuare i controlli di efficienza energetica secondo quanto stabilito nei commi 1, 2, 3 e 4, dell'art. 8 del D.P.R. 74/2013;
d) redigere e firmare, in tre copie, il pertinente rapporto di controllo efficienza energetica al termine delle operazioni di controllo (una copia va consegnata al responsabile dell'impianto, una inviata al soggetto esecutore ed una trattenuta per sé);
e) dichiarare esplicitamente ed in forma scritta all'utente/committente e facendo riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell'impianto o del fabbricante degli apparecchi:
    - quali sono le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l'impianto per garantire la sicurezza delle persone e delle cose;
    - con quale frequenza le operazioni di cui sopra vanno effettuate.

4. **Conduttore**

Il Conduttore, così come identificato al punto 7 dell'allegato 1 - Definizioni, è un operatore che, dotato di idoneo patentino, esegue le operazioni di conduzione su impianti termici. La figura del conduttore è obbligatoria per impianti aventi una potenza termica nominale superiore a 232 kW (art. 287 D.Lgs 152/2006).

In tale veste, tra l'altro, è tenuto a:

a) applicare le procedure di attivazione e conduzione dell'impianto termico;
b) garantire la funzionalità della centrale termica e dei suoi componenti attraverso la verifica e il controllo dei parametri di regolazione intervenendo, quando necessario, sugli appositi dispositivi.

Allegato 5

Cadenza dei controlli di efficienza energetica e trasmissione del rapporto all'Autorità Competente

Tabella – Tipologia e cadenza di controlli di efficienza energetica sugli impianti termici

TIPOLOGIA IMPIANTO	ALIMENTAZIONE	POTENZA TERMICA UTILE (1) [kW]	CADENZA DEI CONTROLLI DI EFFICIENZA ENERGETICA	RAPPORTO DI CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA (2)
Impianti con generatore di calore a fiamma	Generatori alimentati a combustibile liquido o solido	10 ≤ P ≤ 100	2	Rapporto tipo 1
		P > 100	1	
	Generatori alimentati a gas, metano o Gpl	10 ≤ P ≤ 100	4	Rapporto tipo 1
		P > 100	2	
Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore	Macchine frigorifere e/o pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico e macchine frigorifere e/o pompe di calore ad assorbimento a fiamma diretta	12 ≤ P ≤ 100	4	Rapporto tipo 2
		P ≥ 100	2	
	Pompe di calore a compressione di vapore azionate da motore endotermico	P ≥ 12	4	Rapporto tipo 2
	Pompe di calore ad assorbimento alimentate da	P ≥ 12	2	Rapporto tipo 2

TIPOLOGIA IMPIANTO	ALIMENTAZIONE	POTENZA TERMICA UTILE (1) [kW]	CADENZA DEI CONTROLLI DI EFFICIENZA ENERGETICA	RAPPORTO DI CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA (2)
	energia termica			
Impianti alimentati da teleriscaldamento	Sottostazione di scambio termico da rete ad utenza	P > 10	4	Rapporto tipo 3
Impianti cogenerativi	Microgenerazione	P_{el} < 50	4	Rapporto tipo 4
	Unità cogenerative	P_{el} ≥ 50	2	Rapporto tipo 4
P - Potenza termica utile P_{el} - Potenza elettrica nominale				
(1) I limiti degli intervalli sono riferiti alla potenza utile nominale complessiva dei generatori e delle macchine frigorifere che servono lo stesso impianto, inteso come stesso sistema di distribuzione.				
(2) I modelli di rapporto di efficienza energetica, nelle configurazioni relative alle diverse tipologie impiantistiche, caratterizzati da una numerazione progressiva che li identifica, sono stati emanati con il D.M. 10 febbraio 2014 (G.U. n. 55 del 7 marzo 2014) e il termine ultimo per la loro adozione definitiva è stato prorogato al 15/10/2014 (D.M. 26/06/2014)				

Allegato 6

Accertamenti e cadenza delle ispezioni sugli impianti termici (D.P.R. 74/2013)

Tabella - Accertamenti e cadenza delle ispezioni sugli impianti termici

SERVIZIO	ALIMENTAZIONE	POTENZA TERMICA UTILE NOMINALE (1)	ACCERTAMENTI E CADENZA DELLE ISPEZIONI SUL 100% DEGLI IMPIANTI
Climatizzazione invernale o produzione di acqua calda sanitaria	Gas metano o GPL	Compresa tra 10 kW e 100 kW	Accertamento del rapporto di controllo dell'efficienza energetica
		Superiore a 100 kW	Ispezioni ogni 4 anni
	Combustibile liquido o solido non rinnovabile	Minore di 20 kW e non inferiore a 10 kW	Accertamento del rapporto di controllo dell'efficienza energetica
		Compresa tra 20 kW e 100 kW	Ispezioni ogni 4 anni
		Superiore a 100 kW	Ispezioni ogni 2 anni
Tutti (2)	Macchine frigorifere/Pompe di calore	Compresa tra 12 kW e 100 kW	Accertamento del rapporto di controllo dell'efficienza energetica
		Superiore a 100 kW	Ispezioni ogni 4 anni
	Cogenerazione e teleriscaldamento	Superiore a 100 kW	Accertamento del rapporto di controllo dell'efficienza energetica
1) Limiti degli intervalli riferiti alla potenza utile nominale complessiva di generatori e delle macchine frigorifere che servono lo stesso impianto (stesso sottosistema di distribuzione)			
(2) Climatizzazione invernale, climatizzazione estiva, produzione di acqua calda sanitaria			

Allegato 7

Periodi di accensione in base ai Gradi Giorno e alla zona climatica della località

Tabella - Periodi di accensione in base ai Gradi Giorno e alla zona climatica della località

GRADI GIORNO	ZONA CLIMATICA	PERIODO DI ACCENSIONE	ORE AL GIORNO DI ACCENSIONE
Fino a 600	A	Dal 1 dicembre al 15 marzo	6 ore giornaliere
Da 601 a 900	B	Dal 1 dicembre al 31 marzo	8 ore giornaliere
Da 901 a 1400	C	Dal 15 novembre al 31 marzo	10 ore giornaliere
Da 1401 a 2100	D	Dal 1 novembre al 15 aprile	12 ore giornaliere
Da 2101 a 3000	E	Dal 15 ottobre al 15 aprile	14 ore giornaliere
Oltre 3000	F	Nessuna limitazione	Nessuna limitazione

Allegato 8a

Rapporto di prova

Ispezioni impianti con generatori a fiamma e Istruzioni di compilazione

(OMISSIS, riportati integralmente nel §3.2.6)

Allegato 8b

Rapporto di prova

Ispezioni impianti con macchine frigorifere e Istruzioni di compilazione

(OMISSIS, riportati integralmente nel §3.2.6)

Allegato 9

Costi del Bollino Verde o dello strumento sostitutivo

Tabella - Costi del Bollino Verde per tutti gli impianti termici di potenza utile nominale fino a 100 kW

POTENZA UTILE NOMINALE COMPLESSIVA DELL'IMPIANTO [kW]	COSTO*
Fino a 100 kW	1 bollino**
*Le singole Autorità Competenti dovranno determinare le opportune riduzioni da applicare ai cittadini in condizione di particolare disagio economico (pensionati, disabili, famiglie indigenti)	
**a titolo puramente indicativo, per quanto utile, si chiarisce che ai fini dell'omogeneizzazione degli importi, con i parametri in altre Regioni, il costo del bollino è mediamente di 8 euro	

Tabella - Costi del Bollino Verde per tutti gli impianti termici

POTENZA UTILE NOMINALE COMPLESSIVA DELL'IMPIANTO [kW]	CONTRIBUTO [€]
Solo per P ≤ 100 kW per impianti dotati di generatori a fiamma e macchine a ciclo frigorifero	8,00
Sistemi di cogenerazione e teleriscaldamento per qualsiasi potenza	8,00
Per gli impianti soggetti ad ispezioni di qualsiasi potenza si pagherà solo la tariffa relativa all'ispezione. La trasmissione del rapporto di controllo di efficienza energetica con la cadenza riportata nell'allegato avverrà senza onere	0,00

Il costo del bollino verde è escluso dall'IVA in base all'articolo 15, primo comma, n. 3, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Allegato 10

Costo delle ispezioni in campo

Tabella – Oneri per le verifiche ispettive

TIPOLOGIA DI IMPIANTO	TARIFFE DI RIFERIMENTO	IMPORTO [€]*
Impianti con potenza utile maggiore di 10 kW e potenza al focolare inferiore a 35 kW	A	**
Impianti con potenza al focolare da 35 kW a 116,3 kW	B	**
Impianti con potenza al focolare da 116,4 kW a 350 kW	C	**
Impianti con potenza al focolare superiore a 350 kW	D	**
Macchine frigorifere e/o pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico e macchine frigorifere e/o pompe di calore ad assorbimento a fiamma diretta 12 kW < Put < 100 kW	E	**
Macchine frigorifere e/o pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico e macchine frigorifere e/o pompe di calore ad assorbimento a fiamma diretta Put ≥ 100 kW	F	**
Pompe di calore a compressione di vapore azionate da motore endotermico Put ≥ 12 kW	G	**
Pompe di calore ad assorbimentol alimentate da energia termica P ≥ 12 kW	H	**
Sottostazione di scambio termico da rete ad utenza P >10 kW	I	**
* Le singole Autorità Competenti dovranno determinare le opportune riduzioni da applicare ai cittadini in condizione di particolare disagio economico (pensionati, disabili, famiglie indigenti).		

TIPOLOGIA DI IMPIANTO	TARIFFE DI RIFERIMENTO	IMPORTO [€]*
** a titolo puramente indicativo si chiarisce che, ai fini della omogeneizzazione dei costi con i parametri adottati in altre Regioni, le tariffe di riferimento sono mediamente di: A € 80,00 - B € 120,00 - C € 160,00 - D € 200,00 - E € 150,00 - F € 150,00 - G € 150,00 - H € 150,00 - I € 150,00.		

L'addebito come rimborso spese per "mancato appuntamento", calcolato in modo forfettario, è di Euro 40,00 I costi indicati sono IVA esenti per l'utente: le tariffe non sono assoggettate ad IVA ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4, quarto comma, primo periodo, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. In ogni caso, le tariffe comprendono l'eventuale onere tributario relativo all'IVA assolta dall'Autorità competente sul corrispettivo da essa dovuto all'Organismo esterno per l'espletamento del servizio (Risoluzione del Ministero delle Finanze (RIS) n. 186 /E del 6 dicembre 2000).

Allegato 11

Comunicazione cambio del nominativo del responsabile dell'impianto termico
(OMISSIS)

Allegato 12

Comunicazione di nomina/revoca/cessazione del terzo responsabile

(OMISSIS)

Allegato 13

Comunicazione di nomina/cessazione di amministratore di condominio

(OMISSIS)

Allegato 14

Dichiarazione disattivazione dell'impianto termico

(OMISSIS)

Allegato 15

Dichiarazione di avvenuto adeguamento dell'impianto termico

(OMISSIS)

Allegato 16

Comunicazione sostituzione del generatore di calore

(OMISSIS)

3.2.10 REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CATANIA (L.10/91, DPR 412/93, DPR 551/99, D.LGS 192/05, D.LGS 311/06), approvato con Deliberazione di C.C. n. 16, del 19 maggio 2017

COMUNE DI CATANIA

DIREZIONE ECOLOGIA E AMBIENTE

Sommario (omissis)

Art. 1

Finalità e campo di applicazione

1. Il presente regolamento, emanato per dare attuazione all'art. 31, comma 3 della Legge n. 10 del 09/01/1991 (di seguito indicata come L. 10/91) e all'art. 9 comma 2 del Decreto Legislativo n. 192 del 19/08/2005 (di seguito indicato come D.Lgs 192/05) così come modificato dal Decreto Legislativo n. 311 del 29/12/2006, e dal D.P.R. 74 del 16/04/2013, disciplina i controlli necessari che il Comune deve effettuare per accertare l'effettivo stato di manutenzione e di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, nonché per verificare l'osservanza delle norme relative al rendimento di combustione, ai fini di dare adempimento al Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia. Esso rispetta le indicazioni delle linee guida emanate con D.D.G. n. 2, del 14/01/2015, dall'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità.

2. I soggetti coinvolti dal presente regolamento sono: il responsabile dell'impianto termico, come soggetto controllato ed il Comune, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 74/2013, come soggetto controllore.

3. Il costo dei controlli è, ai sensi della normativa vigente, a carico degli utenti e viene assolto mediante il pagamento di una tariffa stabilita nel presente regolamento.

4. Il Comune può espletare tale funzione di ispezione anche mediante affidamento ad un soggetto esterno, in possesso dei requisiti previsti, definito Organismo Affidatario.
5. Il Comune avrà cura di effettuare apposite campagne periodiche di informazione, di sensibilizzazione e di assistenza all'utenza e di mettere a disposizione dei cittadini una sezione del proprio sito internet con tutte le informazioni relative al controllo degli impianti termici, informazioni che potranno essere richieste anche presso l'Ufficio controllo impianti termici.
6. Sono soggetti al controllo tutti gli impianti termici, di cui alla definizione del punto 14 dell'allegato A del D.Lgs 192/05 e successive modifiche e integrazioni, presenti nel territorio comunale, con potenza termica secondo le indicazioni di legge come specificato al successivo art. 9 comma 14, dove per impianto termico si intende un impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale e/o climatizzazione estiva e/o produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale e assimilate.
7. Gli apparecchi che non rientrano nel comma 1 non sono soggetti ai controlli e quindi alla dichiarazione di cui all'Art. 8 (Dichiarazione degli impianti termici).

Art. 2
Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni riportate nell'allegato 1 del D.D.G. n. 2, del 14/01/2015, dalla Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità che qui si intende integralmente riportato.

Art.3
Riferimenti legislativi e normativi

I riferimenti legislativi e normativi sono elencati nell'allegato 2 del D.D.G. n. 2, del 14/01/2015, dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità che qui si intende integralmente riportato. Il presente rinvio deve intendersi effettuato secondo il

criterio dinamico.

Art.4

Responsabile dell'impianto

1. L'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell'impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica sono affidati al responsabile dell'impianto, conformemente a quanto stabilito nell'art. 6 del D.P.R. 74/13. Il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico è:

a) il proprietario dell'impianto termico;

b) l'occupante, che a qualsiasi titolo subentra, per la durata dell'occupazione al proprietario, nel caso di unità immobiliari dotate di impianti termici individuali;

c) l'amministratore, nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati di proprietà del condominio;

d) il "terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico", intendendosi per tale la persona fisica o giuridica, che essendo in possesso dei requisiti di legge, è delegata dal proprietario ad assumere la responsabilità dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto. La delega al terzo responsabile non è consentita nel caso di singole unità immobiliari residenziali in cui il generatore o i generatori non siano installati in locale tecnico esclusivamente dedicato. In tutti i casi in cui nello stesso locale tecnico siano presenti generatori di calore oppure macchine frigorifere al servizio di più impianti termici, può essere delegato un unico terzo responsabile che risponde delle predette attività degli impianti.

2. Le dichiarazioni di nomina a terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto che il soggetto nominato è obbligato a comunicare al Comune (o, in caso di affidamento del servizio ad organismo esterno, all'Organismo Affidatario) dovranno essere trasmesse entro sessanta giorni dalla nomina stessa, così come ogni eventuale revoca, dimissione dall'incarico, variazioni sia di consistenza che di titolarità dell'impianto.

3. Il responsabile dell'impianto o il terzo responsabile da questi delegato deve ottemperare agli obblighi previsti sia dall'art. 7, "Controllo e manutenzione impianti termici", che dall'art.

8, “Controllo dell’efficienza energetica degli impianti termici”, del D.P.R. 74/13.

Art. 5

Operazioni di installazione, controllo, manutenzione, dismissione degli impianti termici

1. Gli impianti termici, per la loro potenziale capacità, se non condotti secondo le norme di buona tecnica, di provocare incidenti anche gravi e di provocare inquinamento atmosferico ed uso non razionale dell'energia, hanno una rilevanza per l'intera comunità e, per tale ragione, vengono regolati da un notevole numero di leggi e normative tecniche in continua evoluzione. È, quindi, indispensabile, anche per soddisfare le prescrizioni del D.M. n. 37, del 22/01/2008, sulla sicurezza degli impianti, che ogni operazione di installazione, manutenzione, dismissione di impianto termico venga eseguita da una ditta abilitata di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37, regolarmente iscritta nell’elenco regionale istituito presso il Dipartimento dell’Energia della Regione Siciliana istituito con D.D.G. n. 556/2014.

2. Il Comune si riserva di stipulare un protocollo di intesa, secondo quanto stabilito all’art. 17 (Protocollo d’intesa prezzi controllati) con gli organismi di categoria per poter offrire ai cittadini un elenco di ditte abilitate che pratichino dei prezzi certi e calmierati. In tale caso tutti gli oneri relativi alla dichiarazione di avvenuta manutenzione e di assolvimento di pagamento di un Bollino Verde virtuale (secondo le modalità di cui all’art. 11 - Dichiarazione degli impianti termici), sono a carico del manutentore.

3.Per ognuna di queste operazioni il responsabile dell'impianto può rivolgersi:

a) ad un manutentore abilitato iscritto alla lista dei manutentori accreditati presso la Regione Siciliana ed aderente ad una convenzione stipulata con le associazioni di categoria. In tale caso il manutentore provvederà per via telematica a trasmettere al Comune la dichiarazione di avvenuta manutenzione comprensiva degli allegati tecnici previsti e del numero di Bollino Verde virtuale assegnato all'intervento, per attestarne l'avvenuto pagamento, sollevando così il responsabile dell'impianto da ogni ulteriore incombenza. Inoltre l'intervento sarà a costo calmierato e comprensivo del costo del Bollino Verde virtuale;

b) ad un manutentore abilitato iscritto alla lista dei manutentori accreditati presso la Regione Siciliana secondo il D.D.G. 23 Luglio 2014 n. 556. In tale caso il manutentore provvederà per via telematica a trasmettere al Comune la dichiarazione di avvenuto intervento comprensiva degli allegati tecnici previsti e del numero di Bollino Verde virtuale assegnato all'intervento, per attestarne l'avvenuto pagamento, sollevando così il responsabile dell'impianto da ogni ulteriore incombenza. Il costo dell'intervento sarà liberamente concordato fra il manutentore ed il responsabile dell'impianto ma dovrà essere comprensivo del costo del Bollino Verde virtuale;

4.Il manutentore dovrà rilasciare al responsabile dell'impianto, se da questi richiesta, copia cartacea firmata della dichiarazione, di tutti gli allegati e del numero di Bollino Verde virtuale assegnato all'intervento. Tale documentazione sarà comunque sempre reperibile in formato elettronico sul sito del catasto degli impianti termici della Regione Siciliana.

Art. 6
Nuovi impianti termici

1. Per l'installazione di nuovi impianti deve essere presentato al Comune un apposito progetto di Risparmio Energetico di cui all'art. 28 della L. 10/91 e successive modifiche e integrazioni.

2. L'installatore, al termine dell'installazione e collaudo dell'impianto, dovrà redigere l'apposita dichiarazione di conformità di cui all'art. 7 del D.M. n. 37 del 22/01/2008, con i relativi allegati obbligatori.

3. Per gli impianti termici di nuova installazione o sottoposti a ristrutturazione, e per gli impianti termici individuali anche in caso di sostituzione di generatori di calore, dovrà essere trasmessa al Comune (o, in caso di affidamento del servizio ad organismo esterno, all'Organismo Affidatario) entro trenta giorni dalla prima accensione, oltre alla dichiarazione di conformità di cui sopra, copia della scheda identificativa dell'impianto contenuta nel libretto, firmata dal responsabile dell'esercizio o della manutenzione, unitamente al rapporto di efficienza energetica e al versamento della quota di riferimento in tabella 1, Art. 16 (Oneri a carico degli utenti).

4. In caso di corretta e completa trasmissione di quanto sopra, l'impianto sarà esente dalla dichiarazione fino alla prima manutenzione periodica.
5. La riattivazione di un impianto dismesso è considerata nuova installazione.
6. Un'installazione non conforme è soggetta alle sanzioni di cui all'Art. 19 (Sanzioni).

Art 7.
Dismissione dell'impianto

1. In caso di dismissione di un impianto termico, dovrà essere inoltrata al Comune (o, in caso di affidamento del servizio ad organismo esterno, all'Organismo Affidatario) apposita "Dichiarazione di dismissione di impianto termico".
2. Tale dichiarazione dovrà essere controfirmata e timbrata dal tecnico qualificato che ha operato la dismissione, con la descrizione dettagliata dell'intervento effettuato, munita anche di immagini fotografiche. L'intervento dovrà essere tale da non consentire la rimessa in esercizio dell'impianto, se non ad opera di un tecnico qualificato a norma di legge.
3. Il Comune (o, in caso di affidamento del servizio ad organismo esterno, l'Organismo Affidatario) darà comunicazione di avvenuta dismissione dell'impianto termico all'ente erogatore di energia. Tale comunicazione non esenta comunque l'utente da eventuali obblighi similari nei confronti dell'ente erogatore di energia.
4. È facoltà del Comune (o, in caso di affidamento del servizio ad organismo esterno, dell'Organismo Affidatario) eseguire accertamenti a campione per verificare la veridicità di quanto dichiarato dall'utente.
5. L'impianto dichiarato dismesso non sarà più soggetto ad alcuna dichiarazione.

Art. 8
Controlli effettuati dal manutentore

1. Ogni utente deve far effettuare la manutenzione al proprio impianto servendosi di manutentori abilitati ai sensi dell'art. 3 del D.M. n. 37 del 22/01/2008, per gli impianti di cui all'art. 1 comma 2 lettere c) ed e) dello stesso decreto, ed iscritto alla lista dei manutentori accreditati presso la Regione Siciliana.

2. Le operazioni di controllo e di eventuale manutenzione devono essere effettuate con le periodicità previste nelle istruzioni tecniche stabilite dal costruttore dell'impianto. Nel caso in cui tali istruzioni non siano disponibili, le suddette operazioni di controllo e di eventuale manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte dell'impianto termico, devono essere eseguite con le periodicità previste nelle istruzioni tecniche del fabbricante o in mancanza di esse con le periodicità previste nelle norme UNI e CEI per il singolo elemento dell'impianto.

3. Ai sensi dell'art. 7 comma 4 del D.P.R. 74/2013 e successive modifiche e integrazioni, gli installatori e i manutentori degli impianti termici, nell'ambito delle rispettive responsabilità, devono definire e dichiarare esplicitamente al committente o all'utente, in forma scritta e facendo riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell'impianto o del fabbricante degli apparecchi:

a. quali siano le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l'impianto da loro installato o manutenuto, per garantire la sicurezza delle persone e delle cose;

b. con quale frequenza le operazioni di cui alla lettera a) vadano effettuate.

4. Tutti gli interventi e le misure effettuate nel corso dell'esercizio dell'impianto devono essere effettuate a regola d'arte nel rispetto della normativa vigente.

5. Gli esiti dei controlli, con particolare riguardo al controllo di combustione e tutti i dati rilevati, devono essere riportati in maniera completa e coerente negli appositi spazi dei libretti di impianto o di centrale di cui all'art. 7 del D.P.R. 74/2013.

6. Nel caso in cui il tecnico manutentore incaricato dall'utente ad eseguire la manutenzione e la redazione del rapporto di controllo tecnico, accerti irregolarità nell'esercizio dell'impianto, ovvero nell'installazione dello stesso, dovrà annotare negli appositi spazi riservati le osservazioni, raccomandazioni, prescrizioni, a seconda della gravità delle difformità riscontrate. In presenza di prescrizioni (condizioni di pericolo per persone, animali o beni) il tecnico manutentore, dopo aver messo fuori servizio l'apparecchio, ne dà pronta comunicazione al Comune o, in caso di affidamento del servizio ad organismo esterno, all'Organismo Affidatario. L'impianto potrà essere rimesso in servizio esclusivamente dopo aver ottemperato alle prescrizioni predette ed a quanto previsto dall'Art. 10 (Ripristino di un

impianto alle condizioni di legge).

Art. 9

Rapporto di Controllo di efficienza energetica

Con le periodicità previste dal D.P.R. 74/2013, su impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW e su impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW, il responsabile dell'impianto deve far effettuare il “Controllo di Efficienza Energetica”, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 74/2013. riguardante:

a) il sottosistema di generazione come definito nell’Allegato A del decreto legislativo;

b) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di regolazione della temperatura centrale e locale nei locali climatizzati;

c) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di trattamento dell’acqua, dove previsti.

Tali operazioni sono effettuate secondo i rispettivi rapporti di controllo di efficienza energetica, così come individuati dall’Allegato A al D.P.R. 74/13. I controlli di efficienza energetica devono essere inoltre realizzati:

a) all’atto della prima messa in esercizio dell’impianto, a cura dell’installatore;

b) nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione, come per esempio il generatore di calore;

c) nel caso di interventi che non rientrino tra quelli periodici, ma tali da poter modificare l’efficienza energetica.

Al termine delle operazioni, l’operatore che effettua il controllo provvede a redigere e sottoscrivere uno specifico rapporto di controllo di efficienza energetica. Una copia del rapporto è rilasciata al responsabile dell’impianto, che lo conserva e lo allega ai libretti di cui al comma 5 dell’articolo 7 del D.P.R. 74/13; una copia va trasmessa a cura del manutentore/installatore al CITE. Assieme a detto rapporto devono essere inviati anche i libretti di impianto o di centrale di cui all'art. 7 del D.P.R. 74/2013 da cui risultino gli esiti dei controlli, con particolare riguardo al controllo di combustione e tutti i dati rilevati durante le

manutenzioni ordinarie e straordinarie eseguite sull'impianto successivamente al precedente invio del rapporto di controllo di efficienza energetica. Il rapporto di efficienza energetica sarà eseguito secondo la cadenza prevista nella tabella A allegata al D.P.R. 74/13.

Art. 10

Ripristino di un impianto alle condizioni di legge

1. A seguito degli interventi - effettuati da tecnico manutentore qualificato - di ripristino delle condizioni di regolare funzionamento secondo la normativa vigente di un impianto precedentemente non conforme, l'utente dovrà inviare al Comune (o, in caso di affidamento ad organismo esterno, all'Organismo Affidatario) l'apposita "Dichiarazione di avvenuto ripristino dell'impianto alle condizioni di legge", controfirmata dal manutentore/installatore, con allegato un nuovo rapporto di controllo tecnico eseguito sull'impianto regolarizzato, e un versamento per un importo come da tabella 1, Art. 16 (Oneri a carico degli utenti).
2. Su tali dichiarazioni potranno essere effettuati ulteriori controlli a campione per accertarne la veridicità.

Art. 11

Dichiarazione degli impianti termici

1. A seguito degli interventi di nuova installazione, dismissione e manutenzione effettuati con la periodicità prevista ai sensi dell'Art. 9 (Rapporto di Controllo di efficienza energetica), si dovrà dichiarare l'intervento al Comune, mediante apposito modulo di dichiarazione conforme alle indicazioni del Comune con allegato il rapporto di controllo tecnico.
2. La dichiarazione necessita del pagamento del Bollino Verde, come da tabella 1, Art. 16 (Oneri a carico degli utenti).
3. In caso di mancato ricevimento della dichiarazione entro la data di scadenza fissata con apposito provvedimento dall'Ufficio Risparmio Energetico e Sicurezza negli Impianti, del Comune, l'impianto sarà considerato non dichiarato.
4. Non saranno ritenute altresì valide le dichiarazioni per le quali si rilevano le seguenti anomalie:

a. Rapporto di controllo tecnico incompleto, o non conforme ai modelli conformi alle indicazioni del Comune per l'effettuazione della dichiarazione.
b. Dichiarazioni prive di Bollino Verde o con Bollino Verde di importo inferiore a quello stabilito nella tabella 1 dell'Art. 16 (Oneri a carico degli utenti), in base alla tipologia di impianto.
5. Al termine del controllo di efficienza energetica di cui all'articolo 9 del presente regolamento, il manutentore deve redigere il rapporto di efficienza energetica di cui al D.P.R. 74/2013, che deve essere trasmesso al Comune entro 30 giorni dall'effettuazione del controllo assieme ai libretti di impianto o di centrale di cui all'art. 7 del D.P.R. 74/2013 da cui risultino gli esiti dei controlli, con particolare riguardo al controllo di combustione e tutti i dati rilevati durante le manutenzioni ordinarie e straordinarie eseguite sull'impianto successivamente al precedente invio del rapporto di controllo di efficienza energetica. Ferma restando la periodicità, di cui al D.P.R. 74/2013, il manutentore allega il rapporto di efficienza energetica al modulo di dichiarazione di cui al precedente comma 1.

Art. 12
Ispezioni sugli impianti

1. Ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del D.P.R. 74/13, il Comune (o, in caso di affidamento del servizio ad organismo esterno, l'Organismo Affidatario) provvede ad effettuare gli accertamenti e le ispezioni necessarie all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici, in un quadro di azioni che promuova la tutela degli interessi degli utenti e dei consumatori.
2. L'ispezione da parte del Comune (o, in caso di affidamento ad organismo esterno, dall'Organismo Affidatario) non esenta l'utente dal far effettuare comunque le operazioni di controllo e manutenzione da parte del manutentore di fiducia, abilitato ai sensi del D.M. n. 37 del 22/01/2008, come da Art. 8 (Controlli effettuati dal manutentore) del presente regolamento.
3. Le ispezioni si effettuano su impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale non minore di 10 kW e di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale

non minore di 12 kW.

4. Per gli impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale compresa tra 10 kW e 100 kW, alimentati a gas, metano o GPL e per gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale compresa tra 12 kW e 100 kW l'accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica inviato dal manutentore o terzo responsabile è ritenuto sostitutivo dell'ispezione. Se tali impianti non sono denunciati o non sia stato inviato il rapporto di efficienza energetica ai sensi dell'art. 9, invece, saranno sottoposti a visita ispettiva con il relativo costo di cui alla Tabella 1 del successivo art. 16, oltre che all'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 18.

5. La ricevuta del versamento dell'onere dell'ispezione deve essere consegnata al momento della verifica agli incaricati delle verifiche ispettive (che rilasceranno apposita ricevuta) o trasmesso al Comune (o, in caso di affidamento del servizio a organismo esterno, all'Organismo Affidatario) non oltre i 10 giorni successivi al giorno della verifica.

6. Il mancato versamento degli importi dovuti nei termini e modi sopra indicati, comporterà le sanzioni corrispondenti di cui all'Art. 22 (Sanzioni).

7. Nei casi in cui non sia stato possibile eseguire detto controllo per cause non imputabili agli incaricati delle verifiche ispettive, specificatamente per reiterata assenza o diniego di accesso da parte del titolare dell'impianto, si attiveranno le procedure di cui all'Art. 22 (Sanzioni).

8. Qualora dalla verifica ispettiva dovessero risultare anomalie o non conformità dell'impianto e del suo funzionamento rispetto a quanto stabilito dalla normativa in vigore, l'utente deve ottemperare alle raccomandazioni e alle prescrizioni di cui al rapporto di ispezione (detto anche rapporto di prova, in conformità alla norma UNI 10389), redatto dall'operatore della verifica ispettiva, entro 90 giorni dalla data dell'accertamento.

9. Nel caso in cui il tecnico manutentore incaricato dall'utente ad eseguire la manutenzione e la redazione del rapporto di controllo tecnico, accerti irregolarità nell'esercizio dell'impianto, ovvero nell'installazione dello stesso, dovrà annotare negli appositi spazi riservati le osservazioni, raccomandazioni, prescrizioni, a seconda della gravità delle difformità riscontrate. In presenza di prescrizioni, il tecnico manutentore, dopo aver messo

fuori servizio l'apparecchio, ne dà pronta comunicazione al Comune o, in caso di affidamento del servizio ad organismo esterno, all'Organismo Affidatario. L'impianto potrà essere rimesso in servizio esclusivamente dopo aver ottemperato alle prescrizioni predette ed a quanto previsto dall'Art. 10 (Ripristino di un impianto alle condizioni di legge). In caso di particolari anomalie tale termine potrà essere fissato in 30 giorni dalla data di accertamento dall'incaricato della verifica ispettiva.

10. In presenza di prescrizioni relative alla presenza di condizioni di pericolo per persone, animali o beni, l'utente verrà diffidato al ripristino immediato delle condizioni di normale funzionamento, in un tempo massimo di 10 giorni, ed in ogni caso non potrà attivare l'impianto fin al ripristino delle condizioni di sicurezza. Superato tale termine il Comune provvederà ad attivare la procedura di sospensione della fornitura di combustibile, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del D.Lgs 164/2000.

11. Entro e non oltre i suddetti termini, l'utente dovrà provvedere a regolarizzare l'impianto con le modalità di cui all'Art. 10 (Ripristino di un impianto alle condizioni di legge) o a provvedere alla dismissione dello stesso con le modalità di cui all'Art. 4 (Dismissione dell'impianto).

12. Nel caso in cui l'utente non ottemperi alla regolarizzazione o alla dismissione dell'impianto con le modalità di cui sopra, si attiveranno le procedure di cui all'Art. 22 (Sanzioni).

13. Il Comune, in sostituzione delle ispezioni degli impianti, effettua l'accertamento documentale di tutti i rapporti di efficienza energetica inviati dai manutentori ai sensi dell'art. 9, del presente regolamento, di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale compresa tra 10 kW e 100 kW, alimentati a gas, metano o GPL e per gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale compresa tra 12 kW e 100 kW, come previsto all'art. 9, comma 4, del D.P.R. 74/2013 ed in ottemperanza dell'art. 20, comma 21, della Legge Regionale n. 19 del 22/12/2005.

Ai fini degli obiettivi di miglioramento dell'efficienza energetica, le ispezioni sono programmate in base ai seguenti criteri e priorità:

a) impianti per cui non sia pervenuto il rapporto di controllo di efficienza energetica

compreso la mancanza del “Bollino Verde”;

b) impianti dotati di generatori o macchine frigorifere con anzianità superiore a 15 anni;

c) impianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW: ispezioni sul 100 per cento degli impianti, ogni due anni;

d) impianti dotati di macchine frigorifere con potenza termica utile nominale superiore ai 100 kW: ispezioni sul 100 per cento degli impianti, ogni quattro anni;

e) impianti dotati di generatori a gas con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW e impianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido con potenza termica utile nominale compresa tra 20 kW e 100 kW: ispezioni sul 100 per cento degli impianti, ogni quattro anni;

f) gli impianti, di cui all’articolo 9, per i quali dai rapporti di controllo dell’efficienza energetica risulti la non riconducibilità a rendimenti superiori a quelli fissati nell’Allegato B D.P.R. 74/13.

Art. 13
Orari delle verifiche

1. Il Comune (o, in caso di affidamento del servizio ad organismo esterno, l’Organismo Affidatario) esegue l'accertamento previo appuntamento comunicato anticipatamente all'utente secondo le seguenti procedure:

a) per mezzo di comunicazione scritta;

b) avviso collettivo affisso in modo ben visibile in più punti dell’androne dello stabile, previa comunicazione all’Amministratore del Condominio;

c) per mezzo di accordi diretti o telefonici tra utente ed il personale incaricato delle verifiche ispettive, che possono intervenire anche nel corso della giornata di verifica;

d) altre forme di preavviso che comunque garantiscano l'utente e non rechino eccessivi disagi.

2. Il personale incaricato delle verifiche ispettive è impegnato a presentarsi all'ora dell'appuntamento con una tolleranza di non oltre trenta minuti.

3. La data programmata per la verifica potrà essere modificata qualora l'utente ne faccia richiesta per iscritto o ne dia comunicazione telefonica con almeno 2 giorni di anticipo dalla

data programmata per la verifica.

Art. 14

Modalità delle verifiche ispettive sugli impianti

1. Per l'effettuazione di detti controlli le singole autorità competenti si avvarranno della figura dell'ispettore di impianti termici.

2. L'esecuzione delle ispezioni avviene mediante sopralluogo che l'ispettore incaricato effettua all'interno delle singole unità immobiliari presso cui sono installati impianti termici e/o all'interno della centrale termica. L'ispettore, che dovrà avere libero accesso agli impianti, controllerà che gli stessi siano gestiti, eserciti e manutenuti in modo conforme alla normativa vigente.

3. Il responsabile dell'impianto termico assiste, direttamente o tramite persona delegata, all' effettuazione dell'ispezione.

4. L'ispezione avverrà normalmente con il consenso ed alla presenza degli occupanti delle unità immobiliari.

5. I tecnici incaricati per le ispezioni sono identificati mediante apposito tesserino numerato, validato dal Comune ed esposto all'Utente prima dell'ispezione. L'utente potrà verificare l'identità dell'ispettore mediante consultazione telefonica del Comune e/o dell'Organismo incaricato.

6. Il personale tecnico incaricato, durante l'ispezione effettua le seguenti operazioni e riporta i relativi dati sul rapporto di prova:

a) Accerta, tramite la documentazione messa a disposizione dal responsabile dell'impianto termico, che i controlli e l'eventuale manutenzione e i controlli di efficienza energetica periodici dell'impianto termico siano stati effettuati con le modalità e nei tempi previsti dalla legislazione vigente;

b) Controlla l'idoneità dei locali, lo stato delle coibentazioni, la ventilazione/aerazione dei locali, lo stato della canna fumaria, i dispositivi di regolazione e controllo;

c) Effettua le misurazioni sui generatori di calore in conformità alle normative UNI, senza poter modificare il funzionamento dell'impianto (neanche mediante semplice

regolazione);

d) Riporta sul rapporto di ispezione i valori dei parametri di combustione, l'esito del controllo di combustione ed eventuali difformità/anomalie dell'impianto termico rispetto alla legislazione vigente;

e) Informa il responsabile dell'impianto termico riguardo le modalità per l'eliminazione delle eventuali anomalie riscontrate nel corso dell'ispezione;

f) Chiede la sottoscrizione del Rapporto di ispezione e ne consegna copia anche al responsabile dell'impianto che dovrà conservarla in allegato al Libretto di Impianto. Qualora il responsabile d'impianto si rifiutasse di apporre la firma sul verbale di visita, si procederà all'annotazione sul verbale stesso, dandone comunicazione agli Enti competenti.

7. Per consentire i controlli di cui al comma precedente, nel corso dell'ispezione il responsabile dell'impianto termico mette a disposizione del tecnico incaricato la documentazione relativa all'impianto termico e precisamente:

a) libretto d'uso e manutenzione dei componenti dell'impianto termico (generatori di calore, per i quali sia stato inviato il rapporto di efficienza energetica ai sensi dell'art. 9, bruciatori ecc.);

b) dichiarazione di conformità dell'impianto termico (per gli impianti realizzati dopo l'entrata in vigore della Legge 5 marzo 1990, n. 46 e ss. mm. ii.) o documento sostitutivo ove previsto dalle norme vigenti;

c) documentazione ISPESL/INAIL per impianti termici aventi come fluido termovettore acqua calda di potenza maggiore di 35 kW;

d) certificato di Prevenzione Incendi dove prescritto e comunque per impianti di potenza al focolare superiore a 116 kW;

e) libretto di impianto regolarmente compilato e completo di allegati per gli impianti con potenza al focolare minore di 35kW;

f) libretto di centrale regolarmente compilato e completo di allegati per gli impianti con potenza al focolare maggiore o uguale a 35kW.

8. Allo scopo di consentire le necessarie misurazioni, inoltre il responsabile dell'impianto

termico provvede a:

a) Predisporre l'impianto termico in condizioni che si possa procedere ad effettuare le misurazioni durante il funzionamento;

b) Rendere facilmente accessibile il foro di prelievo dei fumi del generatore di calore;

c) Esibire la documentazione di cui al comma precedente al tecnico che esegue l'ispezione;

d) Sottoscrivere il Rapporto di ispezione stilato dal tecnico che esegue l'ispezione;

e) Conservare copia del Rapporto di ispezione in allegato al Libretto di Impianto/Centrale.

Art. 15
Verifica a richiesta su impianti termici

1. La verifica ispettiva a richiesta su un qualsiasi impianto termico sarà posta a carico del richiedente (anche se diverso dal titolare o responsabile dell'impianto), secondo le tariffe di riferimento della tabella 1, Art. 16 (Oneri a carico degli utenti). Il richiedente dovrà corrispondere la somma dovuta anticipatamente.

Art. 16
Oneri a carico degli utenti

1. I costi del servizio di verifica e controllo degli impianti termici sono posti a carico degli utenti, come da normativa vigente.

2. Sono fissate tariffe diverse a carico degli utenti di impianti termici, differenziate secondo la potenza nominale dell'impianto stesso. Le tariffe di riferimento sono fissate come dalle seguenti:

- per gli impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale compresa tra 10 kW e 100 kW, alimentati a gas, metano o GPL e per gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale compresa tra 12 kW e 100 kW, per i quali sia stato inviato il rapporto di efficienza energetica ai sensi dell'art. 9, del presente regolamento come previsto all'Art. 12 – comma 4, la tariffa è di € 8,00

da assolvere attraverso l'apposizione del bollino verde virtuale sul rapporto di efficienza energetica;

- secondo quanto previsto nella seguente Tabella n. 1 per gli impianti che saranno sottoposti a visita ispettiva.

Tabella 1 - Oneri per le verifiche ispettive

TIPOLOGIA DI IMPIANTO	TARIFFE DI RIFERIMENTO	IMPORTO [euro]
Impianti con potenza utile maggiore di 10kW e potenza al focolare inferiore a 35 kW	A	80,00
Impianti con potenza al focolare da 35 kW a 116,3 kW	B	120,00
Impianti con potenza al focolare da 116,4 a 350 kW	C	160,00
Impianti con potenza al focolare superiore a 350 kW	D	200,00
Macchine frigorifere e/o pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico e macchine frigorifere e/o pompe di calore ad assorbimento a fiamma diretta 12 < Put < 100	E	150,00
Macchine frigorifere e/o pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico e macchine frigorifere e/o pompe di calore ad assorbimento a fiamma diretta Put ≥ 100	F	150,00
Pompe di calore a compressione di vapore azionate da motore endotermico Put ≥ 12	G	150,00
Pompe di calore ad assorbimento alimentate da energia termica Put ≥ 12	H	150,00
Sottostazione di scambio termico da rete ad utenza P>10	I	150,00

Qualora l'impianto sia costituito da più generatori, per ogni generatore oltre il primo, si applica una tariffa aggiuntiva pari al 30% della tariffa base.

Art. 17

Protocollo d'intesa prezzi controllati

1. Il Comune di Catania si attiverà, in intesa con le Associazioni di categoria operanti nel settore della manutenzione degli impianti termici e le Associazioni dei consumatori, per la sottoscrizione, tra le parti, di un Protocollo d'intesa in attuazione della L. 10/91 e provvedimenti successivi, al fine di disciplinare e calmierare i costi relativi alle manutenzioni obbligatorie effettuate dagli operatori del settore e semplificare gli adempimenti della relativa dichiarazione degli impianti termici a carico degli utenti.
2. Per la realizzazione del suddetto Protocollo d'intesa il Comune potrà, in caso di affidamento del servizio ad organismo esterno, avvalersi della collaborazione dell'Organismo Affidatario stesso.

Art. 18

Rimborsi

Nell'eventualità che l'utente versi al Comune una somma non dovuta, lo stesso potrà ottenerne il rimborso presentando apposita richiesta e allegando alla stessa idonea documentazione da cui si evinca il diritto a tale rimborso.

Art. 19

Informazioni agli utenti

Il Comune di Catania, subito dopo l'approvazione del presente regolamento così come emendato ed approvato, ha obbligo entro il termine massimo di 15 (quindici) giorni di dare avviso alla cittadinanza tramite comunicazione sul proprio sito istituzionale, su quello dell'Area Metropolitana della Città di Catania e nelle testate giornalistiche di rilievo locale sia cartacee che elettroniche, al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza di tale atto regolamentare in relazione ai contenuti, ai profili e alle eventuali sanzioni derivanti dal mancato assolvimento degli obblighi derivanti dallo stesso dalla sua applicazione, giusta L.10/91 e s.m.i. in ossequio ai principi di pubblicità e di trasparenza degli atti amministrativi di interesse generale aventi efficacia *erga omnes,* così per come disposto dalla legge.

Art. 20

Catasto degli impianti

1. È fatto obbligo della registrazione degli impianti termici al sistema informativo denominato Catasto Impianti Termici di seguito denominato CITE, istituito con Decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'Energia del 1° marzo 2012 n. 71.
2. I nuovi impianti dovranno essere registrati entro e non oltre 30 giorni dall'avvenuta installazione.
3. La registrazione dovrà essere effettuata dai titolari degli impianti termici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, per il tramite degli installatori/manutentori regolarmente iscritti nell'elenco di cui all'art. 5.
4. La registrazione degli impianti termici nonché gli aggiornamenti degli interventi, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, dovranno effettuarsi esclusivamente per via telematica attraverso il portale SIENERGIA al seguente indirizzo http://www.cite.energia.sicilia.it/.
5. La mancata registrazione degli impianti e degli interventi previsti comporterà il mancato assolvimento di quanto previsto dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74.

Art. 21

Obblighi delle aziende fornitrici di gas

1. Al fine di garantire la possibilità di elaborare correttamente le informazioni relative ai consumi degli impianti termici e definire idonee politiche di riduzione delle emissioni inquinanti, le società di distribuzione, nel caso di combustibili distribuiti mediante rete cittadina ovvero, negli altri casi, le società fornitrici, dei diversi tipi di combustibile a uso degli impianti termici, comunicano al Comune l'ubicazione e la titolarità delle utenze da esse rifornite al 31 dicembre di ogni anno.
2. I distributori forniscono il PDR (punto di riconsegna) e la matricola del contatore di tutte le utenze servite, indicando nell'elenco quali siano impianti termici e mettendo in evidenza le utenze che nell'anno precedente abbiano subito una variazione.
3. La trasmissione degli elenchi delle proprie utenze attive al 31 dicembre di ogni anno deve

avvenire per via telematica entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo. I gestori delle reti di teleriscaldamento sono considerati a tutti gli effetti distributori di combustibile e pertanto soggetti agli obblighi di trasmissione dei dati delle utenze attive.

4. Il mancato invio degli elenchi, o l'invio parziale, da parte del soggetto tenuto alla trasmissione è passibile di sanzione ai sensi del seguente Art. 19 (Sanzioni).

Art. 22
Sanzioni

Le sanzioni verranno applicate secondo un criterio di gradualità e proporzionalità. Nelle individuazioni delle sanzioni dovrà tenersi conto:

A) della recidiva;

B) delle condizioni di pericolosità dell'impianto;

C) delle dimensioni dello stesso.

Sono previste le seguenti sanzioni:

a) Reiterato diniego di accesso.

In caso di reiterato diniego di accesso non validamente motivato all'impianto termico per la verifica ispettiva (al secondo diniego di accesso o assenza), la visita si intenderà eseguita, l'impianto sarà considerato non conforme e l'utente sarà soggetto alla sanzione amministrativa non inferiore a € 500,00 e non superiore ad € 3.000,00. Si darà inoltre comunicazione all'ente erogatore dell'energia per i provvedimenti di sua competenza (interruzione della fornitura ai sensi dell'art. 16 comma 6 del D.Lgs 164/2000).

b) Mancata trasmissione di dichiarazione di avvenuta regolarizzazione o di dismissione dell'impianto a seguito di verifica ispettiva.

In caso di mancata comunicazione di cui all'Art. 10 (Ripristino di un impianto alle condizioni di legge) o di cui all'Art. 7 (Dismissione dell'impianto), a seguito di verifica ispettiva effettuata dai tecnici incaricati dal Comune (o, in caso di affidamento del servizio a organismo esterno, dall'Organismo Affidatario), si provvederà ad una ulteriore ispezione con onere a carico dell'utente, e qualora siano rilevate le medesime anomalie, l'impianto sarà considerato non conforme e l'utente sarà soggetto alla sanzione non inferiore ad € 100,00 e non superiore

ad € 300,00.

c) Mancata ottemperanza delle operazioni di controllo e di manutenzione.

In caso di mancata ottemperanza delle operazioni di controllo e di manutenzione valgono le sanzioni previste dall'art. 15, comma 5 del D.Lgs 192/2005, cioè la sanzione da € 500,00 a € 3.000,00 e la decadenza dell'attestato di prestazione energetica;

d) Controllo e manutenzione non effettuata secondo la normativa vigente.

L'operatore incaricato del controllo e manutenzione, che non ha ottemperato a quanto stabilito all'articolo 7, comma 2 del D.Lgs 192/2005, è soggetto alla sanzione amministrativa non inferiore a € 1.000,00 e non superiore a € 6.000,00. Sarà data contestualmente comunicazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di appartenenza per i provvedimenti consequenziali.

e) Mancato versamento degli importi dovuti per le verifiche ispettive di cui alla Tabella 1.

In caso di mancato versamento nei tempi stabiliti degli importi dovuti per le verifiche ispettive di cui alla Tabella 1 l'utente sarà soggetto ad una sanzione pari al 100% dell'importo della verifica ispettiva, fermo restando il pagamento dell'onere di base.

f) Mancata consegna della dichiarazione con Bollino Verde.

Il manutentore che, in fase di ispezione con onere a carico dell'utente, risulti responsabile di non aver provveduto alla riconsegna della dichiarazione con Bollino Verde, nei termini è soggetto alla sanzione non inferiore a € 100,00 e non superiore a € 300,00, oltre al rimborso del costo dell'ispezione di cui all'art. 16, tabella 1. In tal caso inoltre l'utente non è tenuto ad alcun versamento.

g) Mancata trasmissione elenchi utenze.

Ai soggetti che violano l'art. 21 comma 4 del presente Regolamento, in ordine alla trasmissione dei dati inerenti alle utenze servite, si applica una sanzione da € 2.000,00 a € 10.000,00.

Art. 23
Norme transitorie e finali

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento valgono tutte le normative vigenti in

materia.

2. Gli oneri a carico degli utenti possono essere modificati esclusivamente dal Consiglio Comunale, su proposta del Dirigente del servizio.

3. Qualora intervengano normative nazionali o regionali che modificano le previsioni riportate negli articoli precedenti, il presente regolamento si aggiorna mediante determinazione dirigenziale nel caso di aspetti prettamente tecnici, mentre se tali modifiche coinvolgono le previsioni economiche si provvederà all'aggiornamento nel rispetto delle competenze degli organi comunali.

4. Il presente regolamento così come emendato e approvato è immediatamente esecutivo.

5. Il presente regolamento così come emendato e approvato sarà pubblicato il giorno dopo alla sua approvazione sul sito istituzionale dell'Ente.

3.2.11 REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DEGLI ACCERTAMENTI E DELLE ISPEZIONI SUGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 192/05 E SS.MM.II. E DEL D.P.R. 74/2013, approvato con Deliberazione Consiliare n. 52 del 24/04/2018

CITTA' DI MAZARA DEL VALLO

Sommario (omissis)

Art. 1
Oggetto

1. Il presente Regolamento, ai sensi del D.Lgs 192/05 e ss. mm. ii. e del D.P.R. 16/04/2013 n. 74 (nel seguito D.P.R. 74/2013), disciplina le procedure per l'esecuzione degli accertamenti[1] e delle ispezioni sugli impianti termici degli edifici riguardanti lo stato di esercizio e manutenzione ai fini del contenimento dei consumi energetici sul territorio di competenza del Comune di Mazara del Vallo (nel seguito Autorità Competente[2]).

2. L'Autorità Competente può effettuare gli accertamenti e/o le ispezioni, direttamente con proprio personale o affidare il servizio ad un organismo esterno avente le caratteristiche riportate nell'allegato C del D.P.R.74/2013.

3. Sono soggetti al presente regolamento gli impianti termici degli edifici, secondo la definizione della Legge 90/2013 e ss. mm. ii., destinati alla climatizzazione invernale, estiva degli ambienti e/o alla produzione di acqua calda sanitaria. Sono esclusi dal presente regolamento i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità[3] immobiliari ad uso residenziale ed assimilate e gli impianti di

[1] Il significato delle parti in corsivo è precisato nell'allegato 1 – "Definizioni".
[2] Le *autorità competenti* ed il relativo territorio sono quelle individuate con decreto del Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell'Energia del 14 gennaio 2105 (GURS n.6 del 06/02/2015)
[3] Tra le singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate sono da intendersi comprese anche:
• gli edifici residenziali monofamiliare;
• le singole unità immobiliari utilizzate come sedi di attività professionali (ad esempio studio medico o legale) o commerciale (ad esempio agenzia di assicurazioni) o associativa (ad esempio sindacato, patronato) che

processo.

4. Sono assimilati agli impianti termici quegli impianti ad uso promiscuo nei quali la potenza utile dedicata alla climatizzazione degli ambienti sia superiore a quella dedicata alle esigenze tecnologiche e/o a fini produttivi, comprendenti anche la climatizzazione dei locali destinati ad ospitare apparecchi o sostanze che necessitano di temperature controllate.

Art. 2
Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni riportate nell'allegato 1.

Art. 3
Riferimenti legislativi e normativi

I principali riferimenti legislativi e normativi sono elencati nell'allegato 2.

Art. 4
Soggetti responsabili

1. L'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell'impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica sono affidati al responsabile dell'impianto che può delegarli ad un terzo (terzo responsabile) conformemente a quanto stabilito nell'art. 6 del D.P.R.74/2013.

2. Il cambio di responsabilità[4], a cura del nuovo responsabile, deve essere comunicato all'Autorità Competente ed al CITE di cui all'art. 17:

a) entro 10 giorni lavorativi se il cambio è conseguente alla nomina di un terzo responsabile o alla nomina di un nuovo amministratore di condominio;

b) entro 30 giorni lavorativi se il cambio è dovuto al subentro di un nuovo proprietario o occupante.

prevedono un uso di acqua calda sanitaria comparabile a quello tipico di una destinazione puramente residenziale.

[4] Nuovo proprietario, nuovo amministratore, nuovo occupante, nomina del terzo responsabile

La revoca, la rinuncia o la decadenza dell'incarico di terzo responsabile di cui all'art 6, comma 5, lettere b) e c) del D.P.R. 74/2013, devono essere comunicate all'Autorità Competente ed al CITE entro 2 giorni lavorativi.

3. Per tutte le comunicazioni si utilizzeranno gli specifici modelli che saranno pubblicati nel sito web dell'Autorità Competente.

Art. 5
Temperatura ambiente e limiti di esercizio

La temperatura ambiente ed i limiti di esercizio sono regolamentati dagli artt. 3 e 4 del D.P.R. n.74/2013.

Art. 6
Controllo e manutenzione

1. Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto termico devono essere eseguite a regola d'arte, da ditte abilitate ai sensi del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37 conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche per l'uso e la manutenzione rese disponibili dall'impresa installatrice dell'impianto ai sensi della normativa vigente (D.P.R. 74/2013, art. 7, c. 1).

2. Come previsto all'art. 7, comma 2 del D.P.R. 74/2013, qualora l'impresa installatrice non abbia fornito proprie istruzioni specifiche, o queste non siano più disponibili, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte dell'impianto termico devono essere eseguite conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborate dal fabbricante.

3. Ai sensi dell'art. 7, comma 3 del D.P.R. 74/2013, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione delle restanti parti dell'impianto termico e degli apparecchi e dispositivi per i quali non siano disponibili né reperibili le istruzioni del fabbricante, devono essere eseguite secondo le prescrizioni previste dalle normative UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo

di apparecchio o dispositivo.

4. Ai sensi dell'art. 7, comma 4 del D.P.R. 74/2013, gli installatori ed i manutentori degli impianti termici, nell'ambito delle rispettive responsabilità, devono definire e dichiarare esplicitamente al committente o all'utente, in forma scritta e facendo riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell'impianto o del fabbricante degli apparecchi, quali siano le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l'impianto da loro installato o manutenuto e con quale frequenza dette operazioni vadano effettuate.

5. Al termine delle operazioni di controllo e manutenzione l'operatore redige e sottoscrive un rapporto di controllo tecnico utilizzando i modelli di rapporto di controllo di efficienza energetica di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 febbraio 2014. Il responsabile dell'impianto sottoscrive l'originale e le copie necessarie del rapporto per presa visione.

6. I modelli di rapporto di controllo di efficienza energetica, pur prevedendo alcuni controlli di sicurezza sull'impianto e sui relativi sottosistemi di generazione di calore o di freddo, non sono rapporti di controllo o manutenzione ai fini della sicurezza e pertanto non sono esaustivi in tal senso. (Eventuali altri controlli di sicurezza non elencati nei modelli vanno eseguiti ed indicati dal manutentore/installatore nelle apposite note).

7. Sui modelli di rapporto di controllo di efficienza energetica devono essere annotate, nel campo osservazioni, le manutenzioni e i controlli aggiuntivi effettuati, e nei campi raccomandazioni e prescrizioni i controlli e le manutenzioni da effettuare per consentire l'utilizzo sicuro dell'impianto. Sullo stesso modello il manutentore riporterà la data prevista per il successivo intervento.

8. Qualora il soggetto manutentore rilevi nella sua attività situazioni di immediato pericolo provvede ad informare senza indugio il responsabile d'impianto e, laddove necessario, l'Autorità Competente, il Comune e gli altri soggetti competenti per l'adozione delle eventuali misure cautelari.

9. I manutentori, provvedono, in occasione della prima operazione di controllo e manutenzione programmata o su chiamata, all'aggiornamento del libretto dell'impianto termico utilizzando i modelli di cui all'allegato I del Decreto del Ministero dello Sviluppo

Economico del 10 febbraio 2014.

10. Il responsabile dell'impianto provvede ad aggiornare e/o far aggiornare al manutentore rispettivamente secondo le relative competenze, il libretto di impianto[5] e si assume gli obblighi e le responsabilità finalizzate alla gestione dell'impianto stesso nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici e di salvaguardia ambientale.

11. Il libretto di impianto, comprensivo di tutti gli allegati, è conservato a cura del responsabile presso l'unità immobiliare o impianto.

12. In caso di trasferimento a qualsiasi titolo dell'immobile o unità immobiliare i libretti di impianto e i relativi allegati, sono consegnati, a cura del responsabile, all'avente causa, debitamente aggiornati.

13. Il controllo di efficienza energetica di cui all'art. 7 è complementare e non sostitutivo delle operazioni di controllo e manutenzione degli impianti termici di cui al presente articolo.

Art. 7
Controllo dell'efficienza energetica

1. In base a quanto stabilito dal D.P.R.74/2013, sono soggetti ai controlli di efficienza energetica gli impianti termici sia autonomi che centralizzati alimentati a combustibile gassoso, liquido e solido non rinnovabile, di potenza termica utile maggiore o uguale a 10 kW dotati di sottosistemi di generazione a fiamma, teleriscaldamento, cogenerazione, nonché gli impianti termici dotati di sottosistema di generazione con macchine a ciclo frigorifero di potenza termica utile nominale maggiore o uguale a 12 kW.

2. Ai fini della determinazione delle potenze utili, di cui al comma precedente, si esegue la somma delle potenze dei generatori di calore o delle macchine frigorifere quando alimentano lo stesso sottosistema di distribuzione.

3. Il controllo di efficienza energetica viene effettuato secondo le cadenze previste riportate nell'Allegato A del D.P.R. 74/2013 e deve essere eseguito in occasione degli interventi di

[5] Il nuovo libretto di impianto ed i nuovi rapporti di controllo di efficienza energetica sono stati pubblicati con il D.M. 10 febbraio 2014 (G.U. n. 55 del 07/03/2014).

controllo e manutenzione di cui all'art. 6.

4. Il controllo di efficienza energetica riguarda:

a) il sottosistema di generazione;

b) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di regolazione della temperatura centrale e locale nei locali climatizzati;

c) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di trattamento dell'acqua, dove previsti.

5. Il controllo di efficienza energetica deve essere effettuato:

a) all'atto della prima messa in esercizio dell'impianto, a cura dell'installatore;

b) nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione, come per esempio il generatore di calore;

c) nel caso di interventi che non rientrino tra quelli periodici, ma tali da poter modificare l'efficienza energetica.

6. A partire dalla data di effettuazione delle operazioni sopra indicate, la successiva attività di controllo dell'efficienza energetica viene eseguita applicando la tempistica di cui al punto 7.3.

7. Ai sensi dell'art. 8, comma 6 del D.P.R. 74/2013, il rendimento di combustione rilevato nel corso del controllo deve risultare non inferiore ai valori limite riportati nell'Allegato B del medesimo D.P.R. 74/2013.

8. In occasione del controllo di efficienza energetica l'operatore redige in tutte le sue parti e sottoscrive, un rapporto di controllo di efficienza energetica utilizzando i modelli di cui agli allegati II, III, IV e V del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 febbraio 2014 conformi alle disposizioni di legge vigenti alla data della presentazione dell'istanza. Il responsabile dell'impianto sottoscrive il suddetto rapporto per presa visione. Una copia del rapporto di controllo di efficienza energetica è rilasciata al responsabile dell'impianto che l'allegherà al libretto, una copia sarà conservata dall'operatore per un periodo non inferiore a 5 anni, una copia sarà trasmessa secondo quanto previsto dall'art.8.

Art. 8

Trasmissione del Rapporto di Controllo di efficienza energetica

1. Una copia del rapporto di controllo di efficienza energetica, in formato elettronico a cura dell'installatore per i nuovi impianti, a cura del manutentore per gli impianti esistenti, è trasmessa al CITE di cui all'art. 17 entro 30 giorni dalla data di rilascio e all'Autorità Competente.
2. Il manutentore o terzo responsabile applica il Bollino Verde di cui all'art. 16, sia sulla copia del rapporto di controllo di efficienza energetica che trasmette al CITE, che sulla copia dello stesso documento rilasciata al responsabile dell'impianto.

Art. 9

Impianti soggetti ad accertamenti e ispezioni

Sono soggetti agli accertamenti e/o alle ispezioni gli impianti termici, di cui all'art. 7, c. 1.

Art. 10

Oggetto dell'ispezione a cura dell'Autorità Competente

1. L'ispezione comprende una valutazione di efficienza energetica del generatore, una stima del suo corretto dimensionamento rispetto al fabbisogno energetico per la climatizzazione invernale ed estiva dell'edificio con riferimento al progetto dell'impianto, se disponibile, e una consulenza sui possibili interventi atti a migliorare il rendimento energetico dell'impianto in modo economicamente conveniente.
2. L'ispettore, prioritariamente, procederà ad esaminare i possibili interventi di risparmio energetico indicati, sotto forma di check-list, nel pertinente rapporto di controllo di efficienza energetica di cui al comma 6 dell'art. 7 del D.P.R. 74/2013.

Art. 11

Accertamento documentale a cura dell'Autorità Competente

1. Per gli impianti termici di potenza termica utile nominale compresa tra 10 kW e 100 kW, dotati di sottosistemi di generazione a fiamma, alimentati a gas (metano e GPL), destinati

alla climatizzazione invernale e/o alla produzione di acqua calda sanitaria, per gli impianti a ciclo frigorifero di potenza termica utile nominale compresa tra 12 kW e 100 kW, per gli impianti di potenza termica utile nominale compresa tra 10 kW e 20 kW alimentati a combustibile liquido o solido non rinnovabile, l'accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica inviato, ai sensi dell'art. 8, al CITE di cui all'art.17 ed all'Autorità Competente, è sostitutivo dell'ispezione.

2. Nella fase di accertamento dei rapporti di controllo e di efficienza energetica degli impianti di qualsiasi potenza, effettuata dall'Autorità Competente, qualora si rilevino:

a) carenze che possano determinare condizioni di grave pericolo senza che il manutentore abbia predisposto le specifiche prescrizioni, l'Autorità Competente è tenuta a segnalare tempestivamente al responsabile dell'impianto, al Comune competente per territorio e al fornitore di gas, l'anomalia ed eventualmente ad ordinare la disattivazione dell'impianto. I relativi oneri sono a carico del responsabile dell'impianto. La riattivazione dell'impianto potrà avvenire solo dopo i necessari lavori di adeguamento alle norme e il conseguente rilascio, da parte della ditta esecutrice degli interventi, della dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/08;

b) anomalie e/o difformità diverse da quelle indicate alla lettera a), l'Autorità Competente valuta, in base alla gravità dell'anomalia e/o difformità riscontrata, se assumere provvedimenti finalizzati all'adeguamento della stessa e, in tal caso, programma un'immediata ispezione con addebito;

c) difformità tra i dati in possesso dell'Autorità Competente e le informazioni contenute nei rapporti tecnici trasmessi, il responsabile dell'impianto dovrà comunicare entro 30 giorni le informazioni che gli verranno richieste dall'Autorità Competente. Il non rispetto del suddetto termine comporterà un'ispezione con addebito.

Art. 12

Ispezioni e loro frequenza

1. Ai fini degli obiettivi del miglioramento dell'efficienza energetica, le ispezioni, sono programmate, a partire dagli impianti con età superiore a 15 anni, in base ai seguenti ulteriori

criteri e priorità:

a) rilievo di criticità nella fase di accertamento di cui all'art. 11;

b) mancata trasmissione del rapporto di controllo di efficienza energetica che deve avvenire entro 30 giorni dalla data di scadenza prevista per l'esecuzione dei controlli di efficienza energetica;

c) rapporti tecnici privi del bollino verde di cui all'art. 16;

d) secondo l'ordine e le cadenze riportate nell'allegato 3, in funzione delle potenze e delle tipologie degli impianti.

2. Sugli impianti con generatori a fiamma con potenza termica al focolare superiore a 35 kW le ispezioni si effettuano durante il periodo di accensione corrispondente alla pertinente zona climatica di cui all'art. 5.

Art. 13
Esecuzione delle ispezioni

1. L'ispezione sull'impianto termico è comunicata al responsabile dell'impianto, a cura dell'Autorità Competente, con almeno 15 giorni d'anticipo mediante:

a) apposito avviso a mezzo posta (o con altro mezzo idoneo, compreso la posta elettronica certificata), su cui sono indicati il giorno e la fascia oraria (non maggiore di due ore) della visita;

b) per mezzo di accordi diretti o telefonici, tra l'utente ed il personale incaricato delle ispezioni, successivi all'invio della cartolina di cui sopra;

c) altre forme di preavviso che comunque garantiscano l'utente e non rechino eccessivi disagi;

d) in caso di fallito contatto con le modalità di cui alle lettere a), b), c) si invierà una raccomandata con ricevuta di ritorno con spese a carico del destinatario.

2. La data programmata per l'ispezione potrà essere modificata qualora l'utente ne faccia richiesta per iscritto o ne dia comunicazione anche telefonica con almeno 3 giorni di anticipo.

3. Qualora l'ispezione non possa essere effettuata nella data concordata per cause imputabili al responsabile dell'impianto, a quest'ultimo sarà addebitato l'importo riportato

nella tabella di cui all'allegato 5 a titolo di rimborso spese per "mancato appuntamento"; l'ispezione si effettuerà in altra data concordata con il responsabile dell'impianto.

4. Qualora anche questa seconda visita non si possa effettuare per causa imputabile al responsabile dell'impianto, oltre all'onere di cui al comma 3, l'Autorità Competente, su segnalazione dell'ispettore, provvede a informare il Comune per gli eventuali provvedimenti di competenza a tutela della pubblica incolumità. Nel caso in cui si tratti di un impianto alimentato a gas di rete, sarà informata l'azienda distributrice per i provvedimenti previsti ai sensi dell'art.16, comma 6, del D.Lgs 23 maggio 2000 n.164 "Attuazione della Direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della Legge 17 maggio 1999, n. 144 e ss. mm. ii.[6]

5. Il responsabile dell'impianto:

a) in caso di impedimento ad essere presente durante l'ispezione, può delegare una persona maggiorenne di sua fiducia (con apposita delega scritta);

b) ha facoltà di farsi assistere, durante l'ispezione, dal proprio manutentore;

c) deve mettere a disposizione dell'ispettore la documentazione relativa all'impianto e precisamente:

1) il libretto di impianto regolarmente compilato comprensivo, almeno, dell'ultimo rapporto di efficienza energetica;

2) le istruzioni riguardanti la manutenzione di cui all'art. 7 commi 1, 2, 3 e 4 del D.P.R. 74/2013;

3) la dichiarazione di conformità o la dichiarazione di rispondenza ai sensi del D.M. 37/08;

4) nei casi previsti, il Certificato di Prevenzione Incendi o documento equivalente, la documentazione INAIL (ex ISPESL), il registro dell'apparecchiatura quando previsto per le macchine frigorifere e quant'altro necessario secondo la tipologia dell'impianto;

d) deve firmare per ricevuta e presa visione le copie del rapporto di prova compilate

[6] Le imprese di distribuzione di gas naturale sospendono altresì la fornitura di gas agli impianti su richiesta dell'ente locale competente per i controlli ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della Legge 9 gennaio 1991, n. 10, motivata dalla riscontrata non conformità dell'impianto alle norme o dal reiterato rifiuto del responsabile dell'impianto a consentire i controlli di cui alla citata Legge n. 10 del 1991.

dall'ispettore.

e) allega la copia del rapporto di prova, rilasciatagli dall'ispettore con valore di notifica, al libretto di impianto.

6. L'ispettore:

a) deve:

1) presentarsi all'appuntamento nella fascia oraria indicata nell'avviso di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo;

2) essere munito di apposita tessera di riconoscimento;

3) mantenere sempre un contegno corretto e cortese nei confronti dell'utente;

4) eseguire i controlli e le misurazioni pertinenti previste per i rapporti di prova;

5) annotare le pertinenti osservazioni e prescrizioni sul rapporto di prova;

6) compilare il rapporto di prova in triplice copia, di cui una copia sarà consegnata al responsabile dell'impianto, una copia sarà conservata dall' Autorità Competente e l'altra farà parte del proprio archivio;

7) aggiornare la pertinente pagina del libretto di impianto.

b) non deve:

1) eseguire interventi sull'impianto;

2) indicare nominativi di progettisti, installatori, manutentori e informazioni di carattere pubblicitario o commerciale su prodotti o aziende;

3) esprimere giudizi o apprezzamenti di ogni genere riguardanti l'impianto i suoi componenti e gli operatori che sono intervenuti sullo stesso.

c) accerta:

1) le generalità del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico o della persona delegata;

2) la presenza o meno della documentazione di cui al precedente comma 5, lettera c);

3) che il libretto di impianto sia correttamente tenuto e compilato in ogni sua parte;

4) che la conduzione e gestione dell'impianto, comprese le operazioni di manutenzione siano state eseguite secondo le norme vigenti;

d) classifica il rapporto di prova, riportandone nota nello stesso, secondo il seguente criterio:

i. classe A: rapporto senza segnalazione di anomalie e/o difformità;

ii. classe B: rapporto con segnalazione di lievi anomalie e/o difformità (comma 9 e documentazione incompleta);

iii. classe C: rapporto con segnalazione di anomalie e/o difformità gravi (commi 11 e 14 e art. 15, commi 1 e 3);

iv. classe D: rapporto con segnalazione di anomalie e/o difformità pericolose (comma 10).

7. L'ispettore può riservarsi di non completare, annotandolo, la parte del rapporto di prova relativa agli "Interventi atti a migliorare il rendimento energetico" e la parte relativa alla "Stima del dimensionamento del/i generatore/i". In questo caso dovrà spedire entro 30 giorni al responsabile dell'impianto, le apposite relazioni di dettaglio che saranno allegate al rapporto di prova.

8. Nessuna somma di denaro deve essere consegnata a qualsiasi titolo all'ispettore.

9. La mancanza del libretto di impianto e/o l'accertamento della mancata effettuazione dell'ultimo controllo e/o dell'ultima manutenzione di cui al precedente art. 6 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista al comma 5, art. 15 del D.Lgs 192/2005 e ss. mm. ii.

10. In presenza di situazioni di pericolo immediato, l'ispettore diffida il responsabile dell'impianto al non utilizzo dello stesso, e informa, l'Autorità Competente e il Comune interessato. Il nuovo utilizzo dell'impianto potrà avvenire solamente dopo i necessari lavori di messa a norma e conseguente rilascio della dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/08; una copia della dichiarazione di conformità dovrà essere inviata all'Autorità Competente.

11. Nel caso in cui, durante l'ispezione sui generatori a fiamma alimentati a combustibile gassoso o liquido, venga rilevato un rendimento di combustione inferiore ai limiti fissati dall'allegato B del D.P.R. 74/2013 e ss. mm. ii., questo, entro 15 giorni, deve essere ricondotto nei limiti dei valori ammessi, mediante operazioni di manutenzione effettuate dal tecnico manutentore, fermo restando l'esclusione del generatore dalla conduzione in

esercizio continuo di cui all'art. 4, comma 6, lettera e) del D.P.R. 74/2013. Il responsabile dell'impianto, dopo l'intervento di manutenzione, dovrà inviare all'Autorità Competente la dichiarazione di avvenuto adeguamento. Nel caso in cui la suddetta dichiarazione non venga inviata nel predetto termine, l'Autorità Competente eseguirà una nuova ispezione con addebito.

12. Se durante l'intervento manutentivo di cui al comma 11 si rileva l'impossibilità di ricondurre il rendimento di combustione entro i limiti fissati dall'allegato B al D.P.R. 74/2013 il generatore dovrà essere sostituito entro 180 giorni dalla data del controllo effettuato dall'ispettore. Entro 30 giorni dalla data di ispezione il responsabile avviserà l'Autorità Competente circa la sostituzione del generatore di calore che avverrà entro il suddetto termine.

13. Trascorsi i termini di cui al precedente comma senza che l'Autorità Competente abbia ricevuto la dichiarazione di cui al comma 11 o la comunicazione di cui al comma 12 attestante la sostituzione del generatore, sarà applicata al responsabile dell'impianto la sanzione amministrativa prevista al comma 5, art. 15 del D.Lgs 192/2005 e ss. mm. ii.

14. Nel caso in cui, durante l'ispezione, si rilevino difformità dell'impianto termico rispetto alla normativa vigente, l'ispettore prescrive l'adeguamento. Il responsabile dell'impianto può eseguire gli interventi entro 60 giorni prorogabili, su richiesta del responsabile dell'impianto termico all'Autorità Competente, per altri 60 giorni per dimostrati motivi tecnici e/o procedurali e/o autorizzativi. Ad intervento effettuato, il responsabile dell'impianto trasmette all'Autorità Competente la dichiarazione di avvenuto adeguamento e, quando prevista, la relazione di conformità ai sensi del D.M. 37/08.

15. Qualora, in base alla documentazione prodotta entro i termini previsti dai precedenti commi non si rilevi l'avvenuto adeguamento alle norme vigenti in materia, l'Autorità Competente effettua una ispezione con addebito.

16. Nel caso che l'ispezione di cui al comma 15 dia esito negativo, sono applicate le sanzioni amministrative di cui al comma 5, art. 15 del D.Lgs 192/05 e ss. mm. ii. Qualora l'impianto sia alimentato a gas di rete, sarà informata, inoltre, l'azienda distributrice per i provvedimenti previsti ai sensi dell'art.16, comma 6, del D.Lgs 23 maggio 2000 n.164 "Attuazione della

direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144" e ss. mm. ii.

17. Il costo delle ispezioni è riportato nell'allegato 5.

Art. 14
Impianti termici o generatori disattivati

1. Sono considerati impianti termici e/o generatori disattivati quelli privi di parti essenziali senza le quali l'impianto termico e/o il generatore non può funzionare e quelli non collegati ad una fonte di energia.

2. I responsabili degli impianti termici, nei quali è stato disattivato l'intero impianto o singoli generatori, devono trasmettere all' Autorità Competente e al CITE di cui all'art. 17, entro 30 giorni dalla data di disattivazione, apposita dichiarazione, resa sotto forma di atto notorio. Una copia di tale dichiarazione sarà allegata al libretto d'impianto.

3. L'eventuale riattivazione può avvenire solo dopo l'esecuzione di un intervento di manutenzione e controllo di efficienza energetica e la conseguente trasmissione del relativo rapporto all'Autorità Competente e al CITE.

Art. 15
Situazioni particolari

1. Nel caso in cui, durante le operazioni di ispezione, si riscontri la presenza di generatori di calore, o impianti mai denunciati, l'ispettore ne prende nota. Il responsabile dell'impianto, fatte salve le eventuali sanzioni amministrative, procederà alla regolarizzazione entro 30 giorni provvedendo ad aggiornare il catasto degli impianti termici e trasmettendo all'Autorità Competente la scheda identificativa dell'impianto aggiornata.

2. Qualora l'ispezione non possa avere luogo a causa della disattivazione o inesistenza dell'impianto termico, l'ispettore annoterà sul rapporto di prova la circostanza in modo da poter successivamente aggiornare il catasto impianti di cui all'art. 17.

3. Se durante l'ispezione si rileva un impianto disattivato senza che l'utente abbia provveduto ad inviare la dichiarazione di cui al precedente art. 14 o l'abbia inviata fuori dai

termini previsti nello stesso articolo, quest'ultimo è tenuto a corrispondere il rimborso spese di cui comma 3 dell'art. 13.

4. Nel caso di rifiuto del responsabile dell'impianto o del suo delegato di sottoscrivere il rapporto di prova, l'ispettore procede ad annotare la circostanza sul rapporto che comunque, in copia, è successivamente notificato all'interessato con addebito della notifica.

Art. 16
Bollino Verde

1. Il Bollino Verde è un sistema previsto dalla Regione Siciliana come sistema di autocertificazione obbligatorio da inserire sui rapporti di controllo di efficienza energetica che debbono essere inviati al CITE, ai sensi dell'art. 8 comma 5, del D.P.R. 74/2013. Tale sistema sarà costituito da un codice alfanumerico che conterrà le seguenti informazioni: l'Autorità Competente, un numero progressivo di 6 cifre e il Comune dove l'impianto è ubicato.

2. Il bollino sarà esplicitato nella seguente forma: XXXX000000YYYY.

3. Le prime 4 lettere (XXXX) identificano l'Autorità Competente, le 6 cifre individuano il numero progressivo dei bollini emessi dall'Autorità Competente, le ultime 4 cifre (YYYY) rappresentano il codice catastale del Comune.

4. Il codice catastale del Comune dovrà essere inserito a cura dell'istallatore/manutentore.

5. L'Autorità Competente fornirà agli installatori/manutentori, regolarmente abilitati alle attività di cui al D.M. 37/08 art. 1, comma 2, ed iscritti nel sistema di accreditamento regionale previsto dal D.D.G. 23 luglio 2014, n. 556, i bollini verdi sotto forma alfanumerica e l'installatore/manutentore provvederà a trascriverli sui rapporti di controllo di efficienza energetica con le modalità sopra esplicitate.

6. Il costo del bollino verde è riportato nell'allegato 4, e sarà adeguato annualmente dalla Regione/Autorità Competente, entro il 31 marzo di ogni anno, tenendo conto del numero, della potenza e della tipologia degli impianti, al fine di coprire i costi degli accertamenti e delle ispezioni degli impianti, nonché per la gestione del catasto di cui all'art. 17, compresa l'elaborazione dei dati ai fini statistici, di analisi, di sintesi, di estrazione di report e di mappe

tematiche georeferenziate e l'informazione ai cittadini di cui all'art.18.

7. I bollini verranno forniti dall'Autorità Competente al richiedente previo versamento delle somme di cui al precedente comma 6 mediante Bonifico Bancario intestato all'Autorità Competente o con altre modalità pubblicate nel sito web dell'Autorità Competente.

Art. 17
Catasto

1. Il catasto degli impianti termici della Regione Siciliana è il CITE accessibile telematicamente ai manutentori e alle Autorità Competenti.

2. I responsabili degli impianti, per il tramite degli installatori, registrano nel sistema informativo CITE i nuovi impianti entro 30 giorni dalla data di rilascio della dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/08 e, per il tramite dei manutentori, registrano gli impianti esistenti in occasione dell'aggiornamento del libretto di impianto, nonché apportano le modifiche necessarie in occasione degli interventi di manutenzione e dei controlli di efficienza energetica.

3. Il sistema CITE provvede ad assegnare un codice univoco (codice catasto) ad ogni impianto registrato, che può essere letto e/o stampato dai soggetti interessati (responsabile di impianto, terzo responsabile, manutentore, ispettore, Autorità Competente). Il suddetto codice deve essere riportato su tutti i documenti e le comunicazioni inerenti l'impianto stesso.

4. Il catasto gestisce l'interazione con gli utenti che debbono inviare la documentazione prevista dal presente regolamento e per ognuno di essi prevede procedure di accreditamento e visualizzazione dei dati.

5. Il sistema CITE permette la registrazione e la trasmissione di tutti i documenti e dei relativi dati da inviare alle Autorità Competenti da parte dei soggetti preposti (libretto di impianto e/o scheda identificativa, rapporto di controllo di efficienza energetica, comunicazione nomina terzo responsabile e amministratore di condominio, cambio di responsabilità, rapporto di prova, etc.).

Art. 18

Informazione

L'Autorità Competente provvede ad informare i cittadini e a diffondere il presente regolamento. Provvede, altresì, alla promozione di campagne di informazione, sensibilizzazione e assistenza all'utenza attraverso mezzi adeguati, in un quadro di azioni che incoraggi la tutela degli interessi dei cittadini.

Art. 19

Tariffe

1. Le tariffe del bollino verde e delle ispezioni, differenziate per tipologie di impianto e per potenza, sono riportate negli allegati 4 e 5 e dovranno essere adeguate secondo quanto previsto all'art. 16, al fine di assicurare la copertura dei costi ivi indicati.
2. Le ispezioni sono a totale carico del responsabile di impianto che riceverà apposito avviso contenente data, ora dell'ispezione e modalità di pagamento.
3. In tutti i casi di mancato e/o ritardato pagamento saranno attivate le procedure per il recupero del credito con interessi e spese a carico del debitore.

Art. 20

Relazione Biennale sulle ispezioni degli impianti termici

In ottemperanza a quanto previsto dal comma 10, art. 9 del D.P.R. 74/2013, ogni due anni le Autorità Competenti trasmettono alla Regione una relazione sui controlli e le azioni promozionali effettuate. La Regione predisporrà una relazione di sintesi sullo stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici nel territorio regionale entro il 31 dicembre dello stesso anno, prevedendone la divulgazione.

Art. 21

Sanzioni

1. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla Legge 10/91 e ss. mm. ii. e dal D.Lgs 192/2005 e ss.mm.ii. si applicano le norme ed i principi di cui

al Capo I della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. All'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e all'introito delle stesse provvede l'Autorità Competente.

3. Le somme introitate dall'Autorità Competente a seguito del pagamento delle sanzioni sono destinate alle attività di controllo, ispezione, formazione e informazione previste dal presente regolamento.

Art. 22
Norme transitorie e finali

1. Fino all'emanazione della relativa norma tecnica UNI o provvedimento con indicazione sostitutiva emanata dal CTI non si eseguiranno le ispezioni sugli impianti termici dotati di macchine con ciclo frigorifero. In questa fase transitoria, con le tempistiche previste dall'allegato A del DPR 74/2013, gli installatori e i manutentori si limiteranno a inviare il rapporto di controllo tipo 2 senza la compilazione della sezione E.

2. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, valgono tutte le normative vigenti in materia. Qualora successivamente siano emanate nuove normative in materia, il presente Regolamento sarà aggiornato dagli organi competenti dell'Ente.

Allegato 1 (OMISSIS)

Le definizioni riportate nell'Allegato 1 sono le stesse riportate nel Decreto Dirigenziale 14 gennaio 2015, n. 2

Allegato 2 (OMISSIS)

I riferimenti legislativi e normativi sono gli stessi riportati nel Decreto Dirigenziale 14 gennaio 2015, n. 2

Allegato 3

Accertamenti e cadenza delle ispezioni sugli impianti termici

Tabella - Accertamenti e cadenza delle ispezioni sugli impianti termici

SERVIZIO	ALIMENTAZIONE	POTENZA TERMICA UTILE NOMINALE (1)	ACCERTAMENTI E CADENZA DELLE ISPEZIONI SUL 100% DEGLI IMPIANTI
Climatizzazione invernale o produzione di acqua calda sanitaria	Gas metano o GPL (rapporto di controllo di efficienza tipo 1)	Compresa tra 10 kW e 100 kW	Accertamento del rapporto di controllo dell'efficienza energetica
		Superiore a 100 kW	Ispezioni ogni 4 anni
	Combustibile liquido o solido non rinnovabile (rapporto di controllo di efficienza tipo 1)	Minore di 20 kW e non inferiore a 10 kW	Accertamento del rapporto di controllo dell'efficienza energetica
		Compresa tra 20 kW e 100 kW	Ispezioni ogni 4 anni
		Superiore a 100 kW	Ispezioni ogni 2 anni
Climatizzazione invernale, climatizzazione estiva, produzione di acqua calda sanitaria	Macchine frigorifere/Pompe di calore (rapporto di controllo di efficienza tipo 2)	Compresa tra 12 kW e 100 kW	Accertamento del rapporto di controllo dell'efficienza energetica
		Superiore a 100 kW	Ispezioni ogni 4 anni
1) Limiti degli intervalli riferiti alla potenza utile nominale complessiva dei generatori e delle macchine frigorifere che servono lo stesso impianto (stesso sottosistema di distribuzione)			

I rapporti di controllo di efficienza energetica sono stati pubblicati nel Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 febbraio 2014. (G.U. n. 55 del 07/03/2014)

Allegato 4
Costi del Bollino Verde

Tabella - Costi del Bollino Verde per tutti gli impianti termici

POTENZA UTILE NOMINALE COMPLESSIVA DELL'IMPIANTO	CONTRIBUTO
Per impianti di climatizzazione invernale di P > 10 kW e per impianti di climatizzazione estiva di P > 12 kW	€ 8,00
Sistemi di cogenerazione e teleriscaldamento di P > 10 kW	€ 8,00

Il costo del bollino verde è escluso dall'IVA in base all'articolo 15, primo comma, n. 3, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Allegato 5

Tabella - Oneri per le verifiche ispettive

TIPOLOGIA DI IMPIANTO	IMPORTO
Impianti con potenza utile maggiore di 10 kW e potenza al focolare inferiore a 35 kW	€ 80,00
Impianti con potenza al focolare da 35 kW a 116,3 kW	€ 120,00
Impianti con potenza al focolare da 116,4 kW a 350 kW	€ 160,00
Impianti con potenza al focolare superiore a 350 kW	€ 200,00
Macchine frigorifere e/o pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico e macchine frigorifere e/o pompe di calore ad assorbimento a fiamma diretta 12 kW < Put < 100 kW	€ 150,00
Macchine frigorifere e/o pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico e macchine frigorifere e/o pompe di calore ad assorbimento a fiamma diretta Put ≥ 100 kW	€ 150,00
Pompe di calore a compressione di vapore azionate da motore endotermico Put ≥ 12 kW	€ 150,00
Pompe di calore ad assorbimento alimentate da energia termica P ≥ 12 kW	€ 150,00
Sottostazione di scambio termico da rete ad utenza P >10 kW	€ 150,00

L'addebito come rimborso spese per "mancato appuntamento", calcolato in modo forfettario, è di Euro 40,00

I costi indicati sono IVA esenti per l'utente: le tariffe non sono assoggettate ad IVA ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4, quarto comma, primo periodo, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

In ogni caso, le tariffe comprendono l'eventuale onere tributario relativo all'IVA assolta dall'Autorità competente sul corrispettivo da essa dovuto all'Organismo esterno per l'espletamento del servizio (Risoluzione del Ministero delle Finanze (RIS) n. 186 /E del 6 dicembre 2000).

3.2.12 REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI CONTROLLO DEGLI IMPIANTI TERMICI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MESSINA (L.10/91, D.P.R. 412/93, D.P.R. 551/99, D.LGS 192/05, D.LGS 311/06), approvato con Deliberazione di C.C. n. 16/c, del 16/04/2010

COMUNE DI MESSINA

DIPARTIMENTO ATTIVITÀ EDILIZIE E REPRESSIONE ABUSIVISMO

Sommario (omissis)

Preambolo

Il presente regolamento, emanato per dare attuazione all'art. 31, comma 3 della Legge n. 10 del 09/01/1991 (di seguito indicata come L. 10/91) e all'art. 9 comma 2 del Decreto Legislativo n. 192 del 19/08/2005 (di seguito indicato come D.Lgs 192/05) così come modificato dal Decreto Legislativo n. 311 del 29/12/2006, disciplina i controlli necessari che il Comune deve effettuare per accertare l'effettivo stato di manutenzione e di esercizio dell'impianto termico, nonché per verificare l'osservanza delle norme relative al rendimento di combustione, ai fini di dare adempimento al Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia. Il Comune può espletare tale funzione di ispezione anche mediante affidamento ad un soggetto esterno, in possesso dei requisiti previsti, definito Organismo Affidatario.

Art. 1
Impianti soggetti a controllo

Sono soggetti al controllo tutti gli impianti termici, di cui alla definizione del punto 14 dell'allegato A del D.Lgs 192/05 e successive modifiche e integrazioni, presenti nel territorio comunale.

Sono assimilati a impianti termici, e quindi soggetti ai controlli e alle procedure di cui sopra, apparecchi quali stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia

radiante e scaldacqua unifamiliari, se fissi e con la somma delle potenze nominali al focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare maggiore o uguale a 15 kW[7].
Gli apparecchi che non rientrano nei casi predetti non sono soggetti ai controlli e quindi alla dichiarazione di cui all'Art. 8 (Autodichiarazione degli impianti termici), ma a quanto previsto dall'Art. 2 (Dichiarazione di non possesso impianto termico).

Art. 2
Dichiarazione di non possesso impianto termico

[Cassato dall'emendamento n. 6 del Consiglio Comunale]

Art. 3
Nuovi impianti termici

È fatto divieto di installare nuovi impianti in assenza della relazione tecnica[8] Gli impianti termici dovranno essere conformi a quanto prescritto dalla normativa in vigore. In particolare è obbligatorio l'utilizzo di un'idonea canna fumaria per smaltire, in caso di edificio multipiano, lo scarico dei fumi oltre il colmo del tetto dell'edificio stesso di cui all'art. 28 della L. 10/91 e successive modifiche e integrazioni[9].
L'installatore, al termine dell'installazione e collaudo dell'impianto, dovrà redigere l'apposita dichiarazione di conformità di cui all'art. 7 del DM 37 del 22/01/2008[10], con i relativi allegati obbligatori.
Per gli impianti termici di nuova istallazione o sottoposti a ristrutturazione, e per gli impianti termici individuali anche in caso di sostituzione di generatori di calore, dovrà essere trasmessa al Comune (o, in caso di affidamento del servizio ad organismo esterno, all'Organismo Affidatario) entro trenta giorni dalla prima accensione, oltre alla dichiarazione di conformità di cui sopra, copia della scheda identificativa dell'impianto contenuta nel libretto, firmata dal responsabile dell'esercizio o della manutenzione, unitamente al rapporto

[7] D.Lgs. 311/06, all. A, punto 14
[8] Allegato E del D.Lgs. 192/05 così come modificato dal D.Lgs. 311/06
[9] Art. 5 comma 9 del DPR 412/92 così come modificato dal DPR 551/99
[10] In precedenza L. 46/90

di manutenzione e al bollettino di versamento per la quota di riferimento in tabella 1, Art. 13 (Oneri a carico degli utenti).

In caso di corretta e completa trasmissione di quanto sopra, l'impianto sarà esente dall'autodichiarazione per il biennio di riferimento in corso, cioè sarà considerato già validamente autodichiarato.

Un'installazione non conforme è soggetta alle sanzioni di cui all'Art. 18 (Sanzioni).

Art. 4
Dismissione dell'impianto

In caso di dismissione di un impianto termico, dovrà essere inoltrata al Comune (o, in caso di affidamento del servizio ad organismo esterno, all'Organismo Affidatario) apposita "Dichiarazione di dismissione di impianto termico".

Tale dichiarazione dovrà essere controfirmata e timbrata dal tecnico qualificato che ha operato la dismissione, con la descrizione dettagliata dell'intervento effettuato, munita anche di immagini fotografiche. L'intervento dovrà essere tale da non consentire la rimessa in esercizio dell'impianto, se non ad opera di un tecnico qualificato a norma di legge. Il Comune (o, in caso di affidamento del servizio ad organismo esterno, l'Organismo Affidatario) darà comunicazione di avvenuto dismissione dell'impianto termico all'ente erogatore di energia. Tale comunicazione non esenta comunque l'utente da eventuali obblighi similari nei confronti dell'ente erogatore di energia.

È facoltà del Comune (o, in caso di affidamento del servizio ad organismo esterno, dell'Organismo Affidatario) eseguire accertamenti a campione per verificare la veridicità di quanto dichiarato dall'utente.

Art. 5
Controlli effettuati dal manutentore

Ogni utente deve far effettuare la manutenzione al proprio impianto servendosi di

manutentori abilitati ai sensi dell'art. 3 del D.M. n. 37 del 22/01/2008[11], per gli impianti di cui all'art. 1 comma 2 lettere c) ed e) dello stesso decreto. Le operazioni di controllo e di eventuale manutenzione devono essere effettuate in base alle istruzioni tecniche stabilite dal costruttore dell'impianto. Nel caso in cui tali istruzioni non siano disponibili, le suddette operazioni di controllo e di eventuale manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte dell'impianto termico, devono essere eseguite in base alle istruzioni tecniche del fabbricante o in mancanza di esse in base a quanto previsto dalle norme UNI e CEI per il singolo elemento dell'impianto.

Fatto salvo quanto previsto dal comma precedente, i controlli previsti dagli allegati F e G del D.Lgs. 192/2005 e successive modifiche e integrazioni, devono essere eseguiti almeno con le seguenti scadenze temporali:

a) annualmente per gli impianti alimentati a combustibile liquido o solido indipendentemente dallo loro potenza, ovvero alimentati a gas di potenza nominale del focolare maggiore o uguale a 35 kW;

b) ogni due anni per gli impianti diversi da quelli indicati al punto a) di potenza nominale del focolare minore o uguale a 35 kW indipendentemente dalla loro ubicazione e dalla loro anzianità di installazione.

Tutti gli interventi e le misure effettuate nel corso dell'esercizio dell'impianto devono essere effettuate a regola d'arte nel rispetto della normativa vigente[12].

Gli esiti dei controlli, con particolare riguardo al controllo di combustione e tutti i dati rilevati, devono essere riportati in maniera completa e coerente negli appositi spazi dei libretti di impianto o di centrale di cui al D.M. 17/03/2003.

Nel caso in cui il tecnico manutentore incaricato dall'utente ad eseguire la manutenzione e la redazione del rapporto di controllo tecnico, accerti irregolarità nell'esercizio dell'impianto, ovvero nell'installazione dello stesso, dovrà annotare negli appositi spazi riservati le osservazioni, raccomandazioni, prescrizioni, a seconda della gravità delle difformità

[11] In precedenza L. 46/90
[12] D.Lgs. 192/05 art. 7 commi 1 e 2

riscontrate[13]. In presenza di prescrizioni (condizioni di pericolo per persone, animali o beni[14])

il tecnico manutentore, dopo aver messo fuori servizio l'apparecchio, ne dà pronta comunicazione al Comune o, in caso di affidamento del servizio ad organismo esterno, all'Organismo Affidatario. L'impianto potrà essere rimesso in servizio esclusivamente dopo aver ottemperato alle prescrizioni predette ed a quanto previsto dall'Art. 7 (Ripristino di un impianto alle condizioni di legge)

Art. 6
Responsabile dell'impianto

Il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico è:

- il proprietario dell'impianto termico;
- l'occupante, che a qualsiasi titolo subentra, per la durata dell'occupazione al proprietario, nel caso di unità immobiliari dotate di impianti termici individuali;
- l'amministratore, nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati di proprietà del condominio;
- il "terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico", intendendosi per tale la persona fisica o giuridica, che essendo in possesso dei requisiti dei legge, è delegata dal proprietario ad assumere la responsabilità dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto.

Le dichiarazioni di nomina a terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto che il soggetto nominato è obbligato a comunicare al Comune (o, in caso di affidamento del servizio ad organismo esterno, all'Organismo Affidatario) dovranno essere trasmesse entro sessanta giorni dalla nomina stessa, così come ogni eventuale revoca, dimissione dall'incarico, variazioni sia di consistenza che di titolarità dell'impianto.

[13] D.Lgs. 192/05 allegati F e G
[14] D.Lgs. 192/05 allegato G, avvertenza n. 3 - D.Lgs. 192/05 allegato F, avvertenza n. 6. 9 D.Lgs. 192/05 allegati F e G

Art. 7

Ripristino di un impianto alle condizioni di legge

A seguito degli interventi - eseguiti da tecnico manutentore qualificato - di ripristino delle condizioni di regolare funzionamento secondo la normativa vigente di un impianto precedentemente non conforme, l'utente dovrà inviare al Comune (o, in caso di affidamento ad organismo esterno, all'Organismo Affidatario) l'apposita "Dichiarazione di avvenuto ripristino dell'impianto alle condizioni di legge", controfirmata dal manutentore/installatore, con allegato un nuovo rapporto di controllo tecnico[15], eseguito sull'impianto regolarizzato, e un versamento per un importo come da tabella 1, Art. 13 (Oneri a carico degli utenti). Su tali dichiarazioni potranno essere effettuati ulteriori controlli a campione per accertarne la veridicità.

Art. 8

Autodichiarazione degli impianti termici

Con cadenza biennale, tutti gli utenti di impianti termici devono fare pervenire al Comune (o, in caso di affidamento del servizio ad organismo esterno, all'Organismo Affidatario) l'autodichiarazione di avvenuta manutenzione dell'impianto termico. Gli impianti si intendono autodichiarati, per il biennio di riferimento, se viene trasmesso il rapporto di controllo tecnico (D.Lgs. 192/05 Allegato F o G, secondo la potenza di riferimento), compilato e firmato da un'impresa regolarmente abilitata ai sensi del D.M. 37 del 22/01/2008 per gli impianti di cui alle lettere c) ed e) dell'art. 1 comma 2 dello stesso decreto, sottoscritto dall'utente dell'impianto, unitamente alla prova del pagamento dovuto come da tabella 1, Art. 13 (Oneri a carico degli utenti). Il rapporto di controllo tecnico dovrà essere relativo all'ultimo controllo effettuato secondo le modalità stabilite all'Art. 5 (Controlli effettuati dal manutentore).

La trasmissione dell'autodichiarazione dovrà pervenire entro il 31 gennaio del secondo anno

[15] D.Lgs. 192/05 allegati F e G

relativo al biennio di riferimento della campagna di autodichiarazione (per esempio: biennio 2009-2010: scadenza 31 gennaio 2010). L'autodichiarazione ha validità di un biennio.

In caso di mancato ricevimento dell'autodichiarazione entro la data di scadenza fissata, l'impianto sarà considerato non autodichiarato.

Non saranno ritenute altresì valide le autodichiarazioni per le quali si rilevano le seguenti anomalie:

1. Rapporto di controllo tecnico (Allegato F o G) assente, incompleto, o non conforme ai modelli di cui al D.Lgs. 192/05 Allegato F o G;
2. Rapporto di controllo tecnico privo di attestato di versamento, o di importo inferiore al dovuto.

Con provvedimento del dirigente competente, l'Amministrazione Comunale può decidere di adottare sistemi di trasmissione del rapporto di controllo tecnico e di pagamento alternativi che rendano più semplice la procedura per gli utenti (come per esempio trasmissione della documentazione in forma telematica a cura del manutentore, uso di bollini prepagati da applicare direttamente sul foglio di rapporto tecnico, ecc.).

Art. 9
Verifiche ispettive sugli impianti

Il Comune (o, in caso di affidamento del servizio ad organismo esterno, l'Organismo Affidatario) provvede annualmente all'ispezione diretta per almeno la percentuale minima stabilita della normativa vigente di tutti gli impianti presenti nel territorio comunale, a partire da quelli non autodichiarati, quelli per i quali non sia pervenuto alcun rapporto di controllo tecnico, quelli più vecchi o per i quali si abbia indicazione di maggiore criticità.

Il competente dipartimento comunale potrà inoltre predisporre verifiche ispettive d'ufficio su impianti per accertarne la regolarità di funzionamento e/o di installazione. La verifica ispettiva da parte del Comune (o, in caso di affidamento ad organismo esterno, dall'Organismo Affidatario) non esenta l'utente dal far effettuare comunque le operazioni di

controllo e manutenzione da parte del manutentore di fiducia[16], abilitato ai sensi del D.M. 37 del 2008[17] come da Art. 5 (Controlli effettuati dal manutentore) del presente regolamento. Le verifiche per gli impianti validamente autodichiarati nel biennio di riferimento sono gratuite. In caso di ispezione effettuata su impianto non validamente autodichiarato, l'utente è tenuto a versare l'importo relativo al proprio impianto come da tabella 2, Art. 13 (Oneri a carico degli utenti). Nel caso in cui l'utente avesse già versato l'importo relativamente alla tabella 1, questo verrà defalcato dalla somma ancora dovuta. La ricevuta del versamento effettuato deve essere consegnata al momento della verifica agli incaricati delle verifiche ispettive (che rilasceranno apposita ricevuta) o trasmesso al Comune (o, in caso di affidamento del servizio a organismo esterno, all'Organismo Affidatario) non oltre i 10 giorni successivi al giorno della verifica. Il mancato versamento degli importi dovuti nei termini e modi sopra indicati, comporterà le sanzioni corrispondenti di cui all'Art. 18 (Sanzioni).

Nei casi in cui non sia stato possibile eseguire detto controllo per cause non imputabili agli incaricati delle verifiche ispettive, specificatamente per reiterata assenza o diniego di accesso da parte del titolare dell'impianto, si attiveranno le procedure di cui all'Art. 18 (Sanzioni).

Qualora dalla verifica ispettiva dovessero risultare anomalie o non conformità dell'impianto e del suo funzionamento rispetto a quanto stabilito dalla normativa in vigore, l'utente deve ottemperare alle raccomandazioni e alle prescrizioni di cui al rapporto di controllo tecnico redatto dall'operatore della verifica ispettiva, entro 90 giorni dalla data dell'accertamento. In caso di particolari anomalie tale termine potrà essere fissato in 30 giorni dalla data di accertamento dall'incaricato della verifica ispettiva. In presenza di prescrizioni (condizioni di pericolo per persone, animali o beni[18]), verrà data comunicazione all'ente erogatore dell'energia per i provvedimenti di competenza (interruzione della fornitura di gas[19]).

Entro e non oltre i suddetti termini l'utente dovrà provvedere a regolarizzare l'impianto con

[16] Art. 7 DLgs 192/05 e successive modifiche e integrazioni. 11 In precedenza L. 46/90. 12 D.Lgs. 192/05 allegato G, avvertenza n. 3 - D.Lgs. 192/05 allegato F, avvertenza n. 6. 13 D.Lgs. 164/2000 art. 16 comma 6
[17] In precedenza L. 46/90
[18] D.Lgs. 192/05 allegato G, avvertenza n. 3 - D.Lgs. 192/05 allegato F, avvertenza n. 6
[19] D.Lgs. 164/2000 art. 16 comma 6

le modalità di cui all'Art. 7 (Ripristino di un impianto alle condizioni di legge) o a provvedere alla dismissione dello stesso con le modalità di cui all'Art. 4 (Dismissione dell'impianto).
Nel caso in cui l'utente non ottemperi alla regolarizzazione o alla dismissione dell'impianto con le modalità di cui sopra, si attiveranno le procedure di cui all'Art. 18 (Sanzioni).

Art. 10
Orari delle verifiche

Il Comune (o, in caso di affidamento del servizio ad organismo esterno, l'Organismo Affidatario) esegue l'accertamento previo appuntamento comunicato anticipatamente all'utente secondo le seguenti procedure:

- per mezzo di comunicazione scritta;
- avviso collettivo affisso in modo ben visibile in più punti dell'androne dello stabile, previa comunicazione all'Amministratore del Condominio;
- per mezzo di accordi diretti o telefonici tra utente ed il personale incaricato delle verifiche ispettive, che possono intervenire anche nel corso della giornata di verifica;
- altre forme di preavviso che comunque garantiscano l'utente e non rechino eccessivi disagi.

Il personale incaricato delle verifiche ispettive è impegnato a presentarsi all'ora dell'appuntamento con una tolleranza di non oltre trenta minuti.
La data programmata per la verifica potrà essere modificata qualora l'utente ne faccia richiesta per iscritto o ne dia comunicazione telefonica con almeno 2 giorni di anticipo dalla data programmata per la verifica.

Art. 11
Modalità delle verifiche ispettive sugli impianti

Al momento della visita a domicilio l'operatore incaricato dal Comune (o, in caso di affidamento del servizio ad organismo esterno, dall'Organismo Affidatario) dovrà presentarsi con abbigliamento adeguato alle esigenze del servizio e munito di apposita tessera di riconoscimento.

L'operatore dovrà mantenere sempre un contegno corretto e cortese nei confronti dell'utente.

L'operatore incaricato della verifica ispettiva non dovrà eseguire in nessun caso alcun lavoro sull'impianto dell'utente. In caso di rilievo di anomalie, l'operatore dovrà invitare l'utente a rivolgersi al manutentore dell'impianto od all'installatore di sua fiducia.

In nessun caso l'operatore dovrà indicare nominativi di installatori, se non in maniera collettiva, o fornire informazioni di carattere pubblicitario o commerciale su prodotti o aziende. Dovranno essere rigorosamente evitati apprezzamenti di ogni genere su installatori, manutentori, case costruttrici, aziende e su tutto quanto possa essere pregiudiziale alla serietà dei rapporti con l'utente.

Gli incaricati delle verifiche ispettive che contravvengono a quanto prescritto dai commi precedenti, sono sanzionati ai sensi dell'art. 2 comma 7 del vigente Regolamento Comunale inerente all'applicazione delle sanzioni per violazioni di regolamenti o ordinanze comunali.

Nessuna somma di denaro deve essere consegnata direttamente a qualsiasi titolo al personale incaricato delle verifiche ispettive.

L'utente assiste, direttamente o tramite persona di sua fiducia, all'accertamento effettuato a qualsiasi titolo dal Comune (o, nel caso di affidamento del servizio ad organismo esterno, dall'Organismo Affidatario). Nel corso dell'accertamento l'utente dovrà mettere a disposizione del personale incaricato la documentazione relativa all'impianto e precisamente libretto di impianto regolarmente compilato per impianti inferiori a 35 kW, libretto di centrale per impianti superiori a 35 kW, dichiarazione di conformità ai sensi della legge 46/90 ovvero dichiarazione di conformità o di rispondenza ai sensi dell'art. 7 del D.M. 37 del 22/01/2008[20] o eventuale altra documentazione sostitutiva, libretto di istruzione degli apparecchi, nonché Certificato di Prevenzione Incendi, documentazione ISPESL e quant'altro necessario all'accertamento, a seconda della tipologia dell'impianto.

L'ispettore di verifica dovrà infine annotare i risultati della verifica dell'impianto sul rapporto di controllo tecnico, di cui al D.Lgs. 192/05 allegati F o G, compilato in modo diligente e

[20] In precedenza L. 46/90

corretto (con eventuali osservazioni, raccomandazioni e prescrizioni), e quindi firmato sia dall'ispettore di verifica stesso sia dall'utente, che ne riceverà copia.

Art. 12

Verifica a richiesta su impianti termici

La verifica ispettiva a richiesta su un qualsiasi impianto termico sarà posta a carico del richiedente (anche se diverso dal titolare o responsabile dell'impianto) secondo le tariffe di riferimento della tabella 2, Art. 13 (Oneri a carico degli utenti). Il richiedente dovrà corrispondere la somma dovuta anticipatamente.

Art. 13

Oneri a carico degli utenti

I costi del servizio di verifica e controllo degli impianti termici sono posti a carico degli utenti, come da normativa vigente[21].

Sono fissate tariffe diverse a carico degli utenti di impianti termici, differenziate secondo la potenza nominale dell'impianto stesso. Le tariffe di riferimento sono fissate come da tabelle seguenti.

Tabella 1 - Oneri per autodichiarazione obbligatoria (cadenza biennale)

TIPOLOGIA DI IMPIANTO	TARIFFE DI RIFERIMENTO	IMPORTO [€]
Impianti con potenzialità inferiore a 35 kW	A1	13,00
Impianti con potenzialità da 35 kW a 116,3 kW	B1	40,00
Impianti con potenzialità da 116,4 kW a 350 kW	C1	50,00
Impianti con potenzialità superiore a 350 kW	D1	60,00

[21] L. 10/91 art. 31 comma 3 e D.Lgs. 192/05 art. 9 comma 2 e successivi provvedimenti

Tabella 2 - Oneri per le verifiche ispettive: mancata presentazione dell'autodichiarazione obbligatoria

TIPOLOGIA DI IMPIANTO	TARIFFE DI RIFERIMENTO	IMPORTO [€]
Impianti con potenzialità inferiore a 35 kW	A2	70,00
Impianti con potenzialità da 35 kW a 116,3 kW	B2	180,00
Impianti con potenzialità da 116,4 kW a 350 kW	C2	240,00
Impianti con potenzialità superiore a 350 kW	D2	300,00

Ogni generatore di calore addizionale[22] installato nella stessa centrale termica o unità immobiliare viene considerato con la tariffa di riferimento ridotta del 50%.

In caso di affidamento ad Organismo Affidatario esterno, il Comune pone come base d'asta a ribasso le tariffe in tabella 1, a maggiore convenienza degli utenti di impianti termici, fermo restando gli altri requisiti di cui l'Organismo Affidatario dovrà essere in possesso – vedi Art. 19 (Affidamento del servizio ad organismo esterno - Organismo Affidatario). In caso di affidamento del servizio ad Organismo affidatario esterno, una quota parte fissa di tali tariffe, pari a € 2,00 per ogni importo di cui alla tabella 1, e di 10,00 € per ogni importo relativo alla tabella 2, sarà comunque di competenza del Comune, da utilizzarsi esclusivamente per coprire i costi di gestione di tale servizio, nonché per il potenziamento delle risorse umane, degli impianti e delle attrezzature, degli uffici che concorrono agli adempimenti relativi alla L. 10/91 e successive modifiche e integrazioni, e per attività relative alle verifiche del rendimento energetico degli edifici o comunque inerenti le disposizioni di cui al D.Lgs 192/05 e successive modifiche e integrazioni. Detraendo le quote fisse di competenza del Comune, il resto degli importi effettivamente introitati secondo le tariffe di cui alle tabelle 1 e 2, rappresenta la spettanza onnicomprensiva che il Comune deve all'Organismo Affidatario.

[22] Come generatore principale si intende quello di maggiore potenza installato nella stessa centrale termica o unità immobiliare, generatori addizionali si intendono i restanti oltre al primario

Per favorire le esigenze degli utenti meno abbienti, i titolari di impianti termici con valore di ISEE inferiore a 9.000,00 €, usufruiranno di una riduzione del 50% limitatamente alla sola tariffa A1 della tabella 1, a fronte della presentazione di apposita documentazione. In questo caso, la quota parte spettante al Comune (in caso di affidamento del servizio ad Organismo Affidatario esterno) sarà di 1,00 €.

Tutti gli importi relativi a detto servizio saranno corrisposti mediante bollettino di versamento sul c/c n. 73460826 intestato a Comune di Messina - Dipartimento Edilizia Privata – risorsa 616. I bollettini saranno del tipo con attestazione e ricevuta. L'attestazione del bollettino dovrà essere consegnata al gestore del servizio in originale (non fotocopia) unitamente al rapporto di controllo tecnico sottoscritto e redatto dal manutentore dell'impianto.

Con provvedimento del dirigente competente, l'Amministrazione Comunale può decidere di adottare sistemi di pagamento alternativi delle quote dovute rispetto al versamento predetto quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, bollini prepagati, pagamenti elettronici, ecc.

Art. 14
Protocollo d'intesa prezzi controllati

Il Comune di Messina si attiverà, in intesa con le Associazioni di categoria operanti nel settore della manutenzione degli impianti termici e le Associazioni dei consumatori, per la sottoscrizione, tra le parti, di un *Protocollo d'intesa* in attuazione della L. 10/91 e provvedimenti successivi, al fine di disciplinare e calmierare i costi relativi alle manutenzioni obbligatorie e della relativa autodichiarazione degli impianti termici a carico degli utenti, effettuati dagli operatori del settore. Per la realizzazione del suddetto *Protocollo d'intesa* il Comune potrà, in caso di affidamento del servizio ad organismo esterno, avvalersi della collaborazione dell'Organismo Affidatario stesso.

Art. 15
Rimborsi

Nell'eventualità che l'utente versi al Comune una somma non dovuta, lo stesso potrà ottenerne il rimborso presentando apposita richiesta e allegando alla stessa idonea

documentazione da cui si evinca il diritto a tale rimborso. Anche nel caso in cui il servizio sia affidato ad organismo esterno sarà sempre il Comune a curare la gestione ed accertare il diritto dell'utente al rimborso. Lo stesso utente, nel caso in cui il servizio sia affidato ad organismo esterno, potrà rivolgere l'istanza di rimborso anche a quest'ultimo, che provvederà a trasmettere tutta la documentazione ricevuta al Comune. Qualora sia regolarmente istituito e funzionante, l'utenza potrà rivolgersi anche all'ufficio del Difensore Civico. L'Amministrazione Comunale dovrà predisporre le modalità più opportune affinché il rimborso delle somme non dovute da parte degli utenti avvenga nel modo più semplice e rapido possibile. L'utente ha facoltà di decidere che l'eventuale somma versata non dovuta sia considerata come pagamento per futura autodichiarazione di cui all'Art. 8 (Autodichiarazione degli impianti termici), rinunciando quindi al rimborso immediato. In tal caso darà comunicazione di questa sua decisione, ricevendone regolare ricevuta.

Art. 16
Informazioni agli utenti

Il Comune di Messina (o, in caso di affidamento del servizio ad organismo esterno, l'Organismo Affidatario), dovrà garantire l'informazione, la sensibilizzazione e l'assistenza agli utenti relativamente al servizio di verifica e controllo degli impianti termici.

In particolare dovrà essere predisposto un sportello informativo e un numero telefonico che, in orario d'ufficio, potrà fornire agli utenti informazioni sulla legislazione e sulle modalità per un corretto uso dell'impianto termico sotto l'aspetto energetico e ambientale. Tali informazioni dovranno essere disponibili anche su un apposito sito Internet.

Il gestore del servizio dovrà fornire ogni chiarimento che si rendesse necessario anche in merito alla tenuta e alla corretta compilazione dei libretti d'impianto o di centrale e dei rapporti di controllo.

In occasione di ogni biennio di autodichiarazione di cui all'Art. 8 (Autodichiarazione degli impianti termici) dovrà essere effettuata una campagna di informazione rivolta a tutti gli utenti di impianti termici, utilizzando i mezzi di comunicazione idonei per tale scopo. La campagna informativa è a carico del soggetto gestore del servizio.

Art. 17
Catasto degli impianti

Il Comune (o, in caso di affidamento del servizio a organismo esterno, l'Organismo Affidatario) dovrà provvedere alla costituzione e/o al mentenimento dell'archivio informatico (catasto degli impianti), contenente i dati caratteristici di ogni impianto termico (titolarità, ubicazione, caratteristiche, ecc.) e i dati sull'esercizio ricavati dalle dichiarazioni o dalle eventuali verifiche ispettive.

La gestione di tale archivio deve rispettare la normativa in vigore sul trattamento dei dati personali[23].

Il Comune rimane in ogni caso proprietario di tale elenco informatico e del software di gestione.

Art. 18
Sanzioni

Sono previste le seguenti sanzioni:

a) **Reiterato diniego di accesso**. In caso di reiterato diniego di accesso non validamente motivato all'impianto termico per la verifica ispettiva (al secondo diniego di accesso o assenza), la visita si intenderà eseguita, l'impianto sarà considerato non conforme e l'utente sarà soggetto alla sanzione di € 300,00. Si darà inoltre comunicazione all'ente erogatore dell'energia per i provvedimenti di sua competenza (interruzione della fornitura ai sensi dell'art. 16 comma 6 del D.Lgs 164/2000).

b) **Mancata trasmissione di dichiarazione di avvenuta regolarizzazione o di dismissione dell'impianto a seguito di verifica ispettiva**. In caso di mancata comunicazione di cui all'Art. 7 (Ripristino di un impianto alle condizioni di legge) o di cui all'Art. 4 (Dismissione dell'impianto) a seguito di verifica ispettiva effettuata dai tecnici incaricati dal Comune (o, in caso di affidamento del servizio a organismo esterno,

[23] D.Lgs 196/2003

dall'Organismo Affidatario), l'impianto sarà considerato non conforme e l'utente sarà soggetto alla sanzione[24] di € 300,00.

c) **Controllo e manutenzione non effettuata secondo la normativa vigente**. L'operatore incaricato del controllo e manutenzione, che non ha ottemperato a quanto stabilito all'articolo 7, comma 2 del D.Lgs 192/2005, è soggetto alla sanzione amministrativa[25] di € 1.000,00. Sarà data contestualmente comunicazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di appartenenza per i provvedimenti consequenziali.

d) **Installazione di nuovo impianto termico in edificio preesistente in assenza di relazione tecnica di cui all'art. 28 della L. 10/91** e successive modifiche e integrazioni[26]. L'utente che provvede a fare installare l'impianto in assenza di relazione di cui all'art. 28 della L. 10/91 sarà soggetto alla sanzione di € 500,00. L'installatore che installa l'impianto termico in assenza di relazione di cui all'art. 28 della L.10/91 sarà soggetto alla sanzione di € 1.000,00.

e) **Mancato deposito relazione tecnica sul rispetto delle prescrizioni ai sensi della L. 10/91 art. 28 in edifici di nuova costruzione**. In caso di mancato deposito della relazione di cui all'art. 28 della L. 10/91 prima o contestualmente della comunicazione dell'inizio dei lavori, si provvederà a erogare una sanzione a carico della Ditta pari a € 516,00 per ogni unità immobiliare prevista a progetto, con un massimo di € 2.582,00[27].1 L'installatore che installa l'impianto termico in assenza di relazione di cui all'art. 28 della L10/91 sarà soggetto alla sanzione di € 1.000,00. Inoltre sarà ordinata la sospensione dei lavori sino al compimento del suddetto adempimento[28].

f) **Mancato versamento degli importi dovuti per le verifiche ispettive** di cui alla tabella 2. In caso di mancato versamento nei tempi stabiliti degli importi dovuti per le verifiche ispettive di cui alla tabella 2 Art. 13 (Oneri a carico degli utenti), l'utente sarà soggetto al pagamento di una sanzione € 300,00 oltre all'importo dovuto come da tabella 2.

[24] Art. 15 c. 5 D.Lgs. 192/2005 e s.m.i.
[25] Art. 15 c. 6 D.Lgs. 192/2005 e s.m.i.
[26] Allegato E del D.Lgs. 192/05 così come modificato dal D.Lgs. 311/06
[27] Art. 34 c. 1 L. 10/91 e successive modifiche e integrazioni
[28] Art. 28 c. 2 L. 10/91 e successive modifiche e integrazioni

g) **Mancata trasmissione di autodichiarazione nei bienni successivi all'entrata in vigore del presente regolamento**. Se l'utente non ha provveduto ad effettuare l'autodichiarazione per uno o più bienni precedenti, nel caso in cui non sia stata effettuata la verifica ispettiva di cui all'Art. 9 (Verifiche ispettive sugli impianti), deve corrispondere il triplo della tariffa di cui alla tabella 1 Art. 13 (Oneri a carico degli utenti) per ogni biennio da regolarizzare (valido solo per i bienni successivi all'entrata in vigore del presente regolamento), oltre a presentare comunque la documentazione attestante la regolarità dell'impianto e del suo esercizio.

Gli incaricati delle verifiche ispettive invieranno comunicazione di motivata sanzione al Corpo di Polizia Municipale. La Polizia Municipale redigerà apposito verbale sanzionatorio e, con allegata la comunicazione predetta, lo notificherà agli interessati secondo le procedure stabilite dalla L. 689/81 e provvederà alla gestione degli atti consequenziali.

Fatte salve le sanzioni sopra richiamate, in tutti i casi di mancata osservanza alle procedure di controllo stabilite nel presente regolamento, o nel caso di grave pericolosità dell'impianto, o di reiterato e immotivato diniego di accesso, si darà comunicazione all'ente erogatore dell'energia per i provvedimenti di sua competenza (interruzione della fornitura ai sensi dell'art. 16 comma 6 dei D.Lgs 164/2000).

I proventi derivanti dai pagamenti delle sanzioni amministrative emesse ai sensi del presente regolamento spettano esclusivamente al Comune.

Per quanto non espressamente riportato in questo regolamento valgono le disposizioni della normativa in vigore.

Art. 19
Affidamento del servizio ad organismo esterno - Organismo Affidatario

Il servizio, di cui al presente regolamento, e da considerarsi a tutti gli effetti servizio pubblico locale di rilevanza economica, può essere affidato dal Comune ad un organismo esterno (Organismo Affidatario) che abbia i requisiti necessari previsti dalla normativa di settore per la gestione di tale servizio e che abbia prestato negli ultimi cinque anni, servizio del tipo di quello da affidare, previa procedura di evidenza pubblica ai sensi dell'art. 23/bis del D.Lgs

112/2008 convertito con L. 133/2008 e successive modifiche e integrazioni. L'affidamento del servizio potrà essere effettuato solo ad organismi che abbiano nel proprio organico esperti in possesso dell'attestazione dell'idoneità a verificatore di impianti termici o comunque in possesso dei requisiti previsti dall'allegato I del D.P.R. 412/93.

L'affidamento del servizio sarà regolato da apposita convenzione con il soggetto gestore che assicura il rispetto delle condizioni stabilite nel presente regolamento.

Tale convenzione sarà stipulata solo a seguito dell'avvenuta aggiudicazione del servizio attraverso un regolare bando pubblico di gara.

Il servizio sarà svolto dall'Organismo Affidatario con organizzazione di mezzi e personale proprio. Sono interamente a carico dell'Organismo Affidatario le spese del personale comunque impiegato, della formazione dello stesso, della strumentazione e delle attrezzature, di pubblicità e informazione, per la sede e di quant'altro è necessario per fornire in modo adeguato il servizio di cui al presente regolamento. Tale servizio non dovrà prevedere alcun onere a carico del Comune né di natura economica, né di altra natura.

L'Organismo Affidatario dovrà osservare le vigenti disposizioni sul lavoro, particolarmente per quanto attiene alle norme infortunistiche, previdenziali ed assistenziali a favore del proprio personale.

Dovrà, inoltre, essere obbligo del gestore adottare tutte le cautele ed i provvedimenti atti a garantire l'incolumità degli addetti ai lavori e di terzi, nonché ad evitare danni a beni pubblici e privati. Ogni responsabilità penale o civile dovrà ricadere sull'Organismo Affidatario, restandone sollevata questa Amministrazione.

L'Organismo Affidatario dovrà fornire ogni tre mesi al Comune i risultati delle verifiche effettuate.

L'Organismo Affidatario dovrà, altresì nello stesso termine di tempo (tre mesi), comunicare i nominativi degli utenti assenti o che rifiutano la visita ispettiva di cui all'Art. 9 (Verifiche ispettive sugli impianti).

Il Comune ha la facoltà di controllare, in qualsiasi momento, lo svolgimento delle visite e la modalità di esecuzione delle stesse.

Al fine di valutare il grado di soddisfacimento dell'utenza, la convenzione con l'Organismo

Affidatario dovrà prevedere, a carico dello stesso, campionature presso l'utenza tese ad accertare il grado di gentilezza, correttezza, professionalità dei propri operatori. I risultati di tali rilevazioni dovranno essere messi a disposizione dell'Amministrazione comunale.
A corrispettivo del servizio svolto, all'Organismo Affidatario spetteranno esclusivamente quota parte degli importi effettivamente introitati dal Comune dagli utenti degli impianti termici, detraendo da quanto riscosso le quote fisse di competenza del Comune – vedi Art. 13 (Oneri a carico degli utenti).

Art. 20
Norme transitorie e finali

Per quanto non previsto nel presente Regolamento valgono tutte le normative tecniche ed amministrative vigenti in materia. Il Consiglio Comunale è competente esclusivo per l'eventuale modifica delle tariffe. Dette tariffe devono comunque essere aggiornate automaticamente a partire dal 01/01/2011 sulla base della variazione ISTAT dell'anno precedente.

3.2.13 REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DEGLI ACCERTAMENTI E DELLE ISPEZIONI SUGLI IMPIANTI TERMICI PER LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA DEGLI EDIFICI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 192/05 E SS.MM.II. E DEL D.P.R. N. 74/2013, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 24/05/2018

COMUNE DI MODICA

Sommario (omissis)

Art. 1
Oggetto

1. Il presente Regolamento, ai sensi del D.Lgs 192/05 e ss. mm. ii. e del D.P.R. 16/04/2013 n. 74 (nel seguito D.P.R. 74/2013), disciplina le procedure per l'esecuzione degli accertamenti[1] e delle ispezioni sugli impianti termici degli edifici riguardanti lo stato di esercizio e manutenzione ai fini del contenimento dei consumi energetici sul territorio di competenza del Comune di Modica, in quanto Comune con popolazione superiore a 40.000 abitanti (nel seguito *Autorità Competente*[2]). *Gli adempimenti gestionali ed operativi per l'esecuzione del servizio relativo agli accertamenti*[3] *ed ispezioni sugli impianti termici degli edifici, ai sensi dell'art. 9 D.Lgs 192/2005, potranno essere svolti, come funzione delegata oggetto di idoneo separato atto amministrativo, dal "Libero Consorzio Comunale di Ragusa", in quanto anch'esso individuato quale Autorità Competente per i territori comunali della provincia di Ragusa con popolazione inferiore ai 40.000 abitanti.*

2. L'Autorità Competente o l'Ente delegato può effettuare gli accertamenti e/o le ispezioni, direttamente con proprio personale o affidare il servizio ad un organismo esterno avente le

[1] Il significato delle parti in corsivo è precisato nell'allegato 1 – "Definizioni".
[2] Le autorità competenti ed il relativo territorio sono quelle individuate con decreto del Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell'Energia del 14 gennaio 2105 (GURS n.6 del 06/02/2015)
[3] Il significato delle parti in corsivo è precisato nell'allegato 1 al regolamento D.P.R. 74 comunale – "Definizioni".

caratteristiche riportate nell'allegato C del D.P.R. 74/2013.

3. Sono soggetti al presente regolamento gli impianti termici degli edifici, secondo la definizione della Legge 90/2013 e ss. mm. ii., destinati alla climatizzazione invernale, estiva degli ambienti e/o alla produzione di acqua calda sanitaria. Sono esclusi dal presente regolamento i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità[4] immobiliari ad uso residenziale ed assimilate e gli impianti di processo.

4. Sono assimilati agli impianti termici quegli impianti ad uso promiscuo nei quali la potenza utile dedicata alla climatizzazione degli ambienti sia superiore a quella dedicata alle esigenze tecnologiche e/o a fini produttivi, comprendenti anche la climatizzazione dei locali destinati ad ospitare apparecchi o sostanze che necessitano di temperature controllate.

Art. 2
Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni riportate nell'allegato 1.

Art. 3
Riferimenti legislativi e normativi

I principali riferimenti legislativi e normativi sono elencati nell'allegato 2.

Art. 4
Soggetti responsabili

1. L'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell'impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica sono affidati al responsabile dell'impianto che può delegarli ad un terzo (terzo responsabile) conformemente a quanto

[4] Tra le singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate sono da intendersi comprese anche:
- gli edifici residenziali monofamiliare;
- le singole unità immobiliari utilizzate come sedi di attività professionali (ad esempio studio medico o legale) o commerciale (ad esempio agenzia di assicurazioni) o associativa (ad esempio sindacato, patronato) che prevedono un uso di acqua calda sanitaria comparabile a quello tipico di una destinazione puramente residenziale.

stabilito nell'art. 6 del D.P.R. 74/2013.

2. Il cambio di responsabilità[5], a cura del nuovo responsabile, deve essere comunicato *all'Autorità Competente* ed al CITE di cui all'art. 19:

a) entro 10 giorni lavorativi se il cambio è conseguente alla nomina di un terzo responsabile o alla nomina di un nuovo amministratore di condominio;

b) entro 30 giorni lavorativi se il cambio è dovuto al subentro di un nuovo proprietario o occupante.

La revoca, la rinuncia o la decadenza dell'incarico di terzo responsabile di cui all'art 6, comma 5, lettere b) e c) del D.P.R. 74/2013, devono essere comunicate all'Autorità Competente ed al CITE entro 2 giorni lavorativi.

3. Per tutte le comunicazioni si utilizzeranno gli specifici modelli allegati al presente regolamento e che saranno comunque pubblicati nel sito web dell'*Autorità Competente*.

Art. 5
Temperatura ambiente e limiti di esercizio

La temperatura ambiente ed i limiti di esercizio sono regolamentati dagli artt. 3 e 4 del D.P.R. 74/2013.

Art. 6
Controllo e manutenzione

1. Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto termico devono essere eseguite a regola d'arte, da ditte abilitate ai sensi del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37 conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche per l'uso e la manutenzione rese disponibili dall'impresa installatrice dell'impianto ai sensi della normativa vigente (D.P.R. 74/2013, art. 7, c. 1).

2. Come previsto all'art. 7, c. 2 del D.P.R. 74/2013, qualora l'impresa installatrice non abbia

[5] Nuovo proprietario, nuovo amministratore, nuovo occupante, nomina del terzo responsabile

fornito proprie istruzioni specifiche o queste non siano più disponibili, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte dell'impianto termico devono essere eseguite conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborate dal fabbricante.

3. Ai sensi dell'art. 7, comma 3 del D.P.R. 74/2013, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione delle restanti parti dell'impianto termico e degli apparecchi e dispositivi per i quali non siano disponibili né reperibili le istruzioni del fabbricante, devono essere eseguite secondo le prescrizioni previste dalle normative UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo.

4. Ai sensi dell'art. 7, comma 4 del D.P.R. 74/2013, gli installatori ed i manutentori degli impianti termici, nell'ambito delle rispettive responsabilità, devono definire e dichiarare esplicitamente al committente o all'utente, in forma scritta e facendo riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell'impianto o del fabbricante degli apparecchi, quali siano le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l'impianto da loro installato o manutenuto e con quale frequenza dette operazioni vadano effettuate.

5. Al termine delle operazioni di controllo e manutenzione l'operatore redige e sottoscrive un rapporto di controllo tecnico utilizzando i modelli di rapporto di controllo di efficienza energetica di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 febbraio 2014 (allegato 6), forniti dall'*Autorità Competente* in formato pdf editabile in occasione della richiesta del bollino verde di cui al successivo punto 4 e 6 dell'art. 18 del presente regolamento. Il responsabile dell'impianto sottoscrive l'originale e le copie necessarie del rapporto per presa visione.

6. I modelli di rapporto di controllo di efficienza energetica, pur prevedendo alcuni controlli di sicurezza sull'impianto e sui relativi sottosistemi di generazione di calore o di freddo, non sono rapporti di controllo o manutenzione ai fini della sicurezza e pertanto non sono esaustivi in tal senso. (Eventuali altri controlli di sicurezza non elencati nei modelli vanno eseguiti ed indicati dal manutentore/installatore nelle apposite note).

7. Sui modelli di rapporto di controllo di efficienza energetica devono essere annotate, nel

campo osservazioni, le manutenzioni e i controlli aggiuntivi effettuati, e nei campi raccomandazioni e prescrizioni i controlli e le manutenzioni da effettuare per consentire l'utilizzo sicuro dell'impianto. Sullo stesso modello il manutentore riporterà la data prevista per il successivo intervento.

8. Qualora il soggetto manutentore rilevi nella sua attività situazioni di immediato pericolo provvede ad informare senza indugio il responsabile d'impianto e, laddove necessario, l'*Autorità Competente*, il Comune e gli altri soggetti competenti per l'adozione delle eventuali misure cautelari.

9. I manutentori, provvedono, in occasione della prima operazione di controllo e manutenzione programmata o su chiamata, all'aggiornamento del libretto dell'impianto termico utilizzando i modelli di cui all'allegato I del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 febbraio 2014.

10. Il responsabile dell'impianto provvede ad aggiornare e/o far aggiornare al manutentore rispettivamente secondo le relative competenze, il libretto di impianto[6] e si assume gli obblighi e le responsabilità finalizzate alla gestione dell'impianto stesso nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici e di salvaguardia ambientale.

11. Il libretto di impianto, comprensivo di tutti gli allegati, è conservato a cura del responsabile presso l'unità immobiliare o impianto.

12. In caso di trasferimento a qualsiasi titolo dell'immobile o unità immobiliare i libretti di impianto e i relativi allegati, sono consegnati, a cura del responsabile, all'avente causa, debitamente aggiornati. Il controllo di efficienza energetica di cui all'art. 7 è complementare e non sostitutivo delle operazioni di controllo e manutenzione degli impianti termici di cui al presente articolo.

Art. 7
Controllo dell'efficienza energetica

[6] Il nuovo libretto di impianto ed i nuovi rapporti di controllo di efficienza energetica sono stati pubblicati con il D.M. 10 febbraio 2014 (G.U. n. 55 del 07/03/2014).

1. In base a quanto stabilito dal D.P.R. 74/2013, sono soggetti ai controlli di efficienza energetica gli impianti termici sia autonomi che centralizzati alimentati a combustibile gassoso, liquido e solido non rinnovabile, di potenza termica utile maggiore o uguale a 10 kW dotati di sottosistemi di generazione a fiamma, teleriscaldamento, cogenerazione, nonché gli impianti termici dotati di sottosistema di generazione con macchine a ciclo frigorifero di potenza termica utile nominale maggiore o uguale a 12 kW.
2. Ai fini della determinazione delle potenze utili, di cui al comma precedente, si esegue la somma delle potenze dei generatori di calore o delle macchine frigorifere quando alimentano lo stesso sottosistema di distribuzione.
3. Il controllo di efficienza energetica viene effettuato secondo le cadenze previste riportate nell'Allegato A del D.P.R. 74/2013 e deve essere eseguito in occasione degli interventi di controllo e manutenzione di cui all'art. 6.
4. Il controllo di efficienza energetica riguarda:
    a) il sottosistema di generazione;
    b) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di regolazione della temperatura centrale e locale nei locali climatizzati;
    c) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di trattamento dell'acqua, dove previsti.
5. Il controllo di efficienza energetica deve essere effettuato:
    a) all'atto della prima messa in esercizio dell'impianto, a cura dell'installatore;
    b) nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione, come per esempio il generatore di calore;
    c) nel caso di interventi che non rientrino tra quelli periodici, ma tali da poter modificare l'efficienza energetica.
6. A partire dalla data di effettuazione delle operazioni sopra indicate, la successiva attività di controllo dell'efficienza energetica viene eseguita applicando la tempistica di cui al 7.3.
7. Ai sensi dell'art. 8, comma 6 del D.P.R. 74/2013, il rendimento di combustione rilevato nel corso del controllo deve risultare non inferiore ai valori limite riportati nell'Allegato B del medesimo D.P.R. 74/2013.

8. In occasione del controllo di efficienza energetica l'operatore redige in tutte le sue parti e sottoscrive, un rapporto di controllo di efficienza energetica utilizzando i modelli di cui agli allegati II, III, IV e V del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 febbraio 2014 conformi alle disposizioni di legge vigenti alla data della presentazione dell'istanza, forniti da questa *Autorità Competente* in concomitanza dell'acquisizione dei bollini verdi di cui all'art. 18. Il responsabile dell'impianto sottoscrive il suddetto rapporto per presa visione. Una copia del rapporto di controllo di efficienza energetica è rilasciata al responsabile dell'impianto che l'allegherà al libretto, una copia sarà conservata dall'operatore per un periodo non inferiore a 5 anni, una copia sarà trasmessa secondo quanto previsto dall'art.8.

Art. 8
Trasmissione del Rapporto di Controllo di efficienza energetica

1. Una copia del rapporto di controllo di efficienza energetica, in formato elettronico a cura dell'installatore per i nuovi impianti, a cura del manutentore per gli impianti esistenti, è trasmessa al CITE di cui all'art. 17 entro 30 giorni dalla data di rilascio ed all'*Autorità Competente*.
2. Il manutentore o terzo responsabile applica il bollino verde di cui all'art. 18, sia sulla copia del rapporto di controllo di efficienza energetica che trasmette al CITE, che sulla copia dello stesso documento rilasciata al responsabile dell'impianto.

Art. 9
Impianti soggetti ad accertamenti e ispezioni

Sono soggetti agli accertamenti e/o alle ispezioni gli impianti termici, di cui all'art. 7, c. 1.

Art. 10
Oggetto dell'ispezione a cura dell'Autorità Competente

1. L'ispezione comprende una valutazione di efficienza energetica del generatore, una stima del suo corretto dimensionamento rispetto al fabbisogno energetico per la climatizzazione invernale ed estiva dell'edificio con riferimento al progetto dell'impianto, se disponibile, e

una consulenza sui possibili interventi atti a migliorare il rendimento energetico dell'impianto in modo economicamente conveniente.

2. L'ispettore, prioritariamente, procederà ad esaminare i possibili interventi di risparmio energetico indicati, sotto forma di check-list, nel pertinente rapporto di controllo di efficienza energetica di cui al comma 6 dell'art. 7 del D.P.R. n. 74/2013.

Art. 11
Accertamento documentale a cura dell'Autorità Competente

1. Per gli impianti termici di potenza termica utile nominale compresa tra 10 kW e 100 kW, dotati di sottosistemi di generazione a fiamma, alimentati a gas (metano e GPL), destinati alla climatizzazione invernale e/o alla produzione di acqua calda sanitaria, per gli impianti a ciclo frigorifero di potenza termica utile nominale compresa tra 12 kW e 100 kW, per gli impianti di potenza termica utile nominale compresa tra 10 kW e 20 kW alimentati a combustibile liquido o solido non rinnovabile, l'accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica inviato, ai sensi dell'art. 8, al CITE di cui all'art.19 ed all'*Autorità Competente*, è sostitutivo dell'ispezione.

2. Nella fase di accertamento dei rapporti di controllo e di efficienza energetica degli impianti di qualsiasi potenza, effettuata dall'*Autorità Competente*, qualora si rilevino:

a) carenze che possano determinare condizioni di grave pericolo senza che il manutentore abbia predisposto le specifiche prescrizioni, l'*Autorità Competente* è tenuta a segnalare tempestivamente al responsabile dell'impianto, al Comune competente per territorio e al fornitore di gas, l'anomalia ed eventualmente ad ordinare la disattivazione dell'impianto. I relativi oneri sono a carico del responsabile dell'impianto. La riattivazione dell'impianto potrà avvenire solo dopo i necessari lavori di adeguamento alle norme e il conseguente rilascio, da parte della ditta esecutrice degli interventi, della dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/08;

b) anomalie e/o difformità diverse da quelle indicate alla lettera a), l'*Autorità Competente* valuta, in base alla gravità dell'anomalia e/o difformità riscontrata, se assumere provvedimenti finalizzati all'adeguamento della stessa e, in tal caso,

programma un'immediata ispezione con addebito;

c) difformità tra i dati in possesso dell'*Autorità Competente* e le informazioni contenute nei rapporti tecnici trasmessi, il responsabile dell'impianto dovrà comunicare entro 30 giorni le informazioni che gli verranno richieste dall'*Autorità Competente*. Il non rispetto del suddetto termine comporterà un'ispezione con addebito.

Art. 12
Ispezioni e loro frequenza

1. Ai fini degli obiettivi del miglioramento dell'efficienza energetica, le ispezioni sono programmate, a partire dagli impianti con età superiore a 15 anni, in base ai seguenti ulteriori criteri e priorità:

a) rilievo di criticità nella fase di accertamento di cui all'art. 11.

b) mancata trasmissione del rapporto di controllo di efficienza energetica che deve avvenire entro 30 giorni dalla data di scadenza prevista per l'esecuzione dei controlli di efficienza energetica.

c) rapporti tecnici privi del bollino verde di cui all'art. 18;

d) secondo l'ordine e le cadenze riportate nell'allegato 3, in funzione delle potenze e delle tipologie degli impianti.

2. Sugli impianti con generatori a fiamma con potenza termica al focolare superiore a 35 kW le ispezioni si effettuano durante il periodo di accensione corrispondente alla pertinente zona climatica di cui all'art. 5.

Art. 13
Esecuzione delle ispezioni

1. L'ispezione sull'impianto termico è comunicata al responsabile dell'impianto, a cura dell'*Autorità Competente*, con almeno 15 giorni d'anticipo mediante:

a) apposito avviso a mezzo posta (o con altro mezzo idoneo, compreso la posta elettronica certificata), su cui sono indicati il giorno e la fascia oraria (non maggiore

di due ore) della visita;

b) per mezzo di accordi diretti o telefonici, tra l'utente ed il personale incaricato delle ispezioni, successivi all'invio della cartolina di cui sopra;

c) altre forme di preavviso che comunque garantiscano l'utente e non rechino eccessivi disagi;

d) in caso di fallito contatto con le modalità di cui alle lettere a), b), c) si invierà una raccomandata con ricevuta di ritorno con spese a carico del destinatario.

2. La data programmata per l'ispezione potrà essere modificata qualora l'utente ne faccia richiesta per iscritto o ne dia comunicazione anche telefonica con almeno 3 giorni di anticipo.

3. Qualora l'ispezione non possa essere effettuata nella data concordata per cause imputabili al responsabile dell'impianto, a quest'ultimo sarà addebitato l'importo riportato nella tabella di cui all'allegato 5 a titolo di rimborso spese per "mancato appuntamento"; l'ispezione si effettuerà in altra data concordata con il responsabile dell'impianto.

4. Qualora anche questa seconda visita non si possa effettuare per causa imputabile al responsabile dell'impianto, oltre all'onere di cui al comma 3, l'*Autorità Competente*, su segnalazione dell'ispettore, provvede a informare il Comune per gli eventuali provvedimenti di competenza a tutela della pubblica incolumità. Nel caso in cui si tratti di un impianto alimentato a gas di rete, sarà informata l'azienda distributrice per i provvedimenti previsti ai sensi dell'art.16, comma 6, del D.Lgs 23 maggio 2000 n.164 "Attuazione della Direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144" e ss. mm. ii.[7]

5. Il responsabile dell'impianto:

a) in caso di impedimento ad essere presente durante l'ispezione, può delegare una persona maggiorenne di sua fiducia (con apposita delega scritta);

b) ha facoltà di farsi assistere, durante l'ispezione, dal proprio manutentore;

c) deve mettere a disposizione dell'ispettore la documentazione relativa all'impianto

[7] Le imprese di distribuzione di gas naturale sospendono altresì la fornitura di gas agli impianti su richiesta dell'ente locale competente per i controlli ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, motivata dalla riscontrata non conformità dell'impianto alle norme o dal reiterato rifiuto del responsabile dell'impianto a consentire i controlli di cui alla citata legge n. 10 del 1991.

e precisamente:

1) il libretto di impianto regolarmente compilato comprensivo, almeno, dell'ultimo rapporto di efficienza energetica;

2) le istruzioni riguardanti la manutenzione di cui all'art. 7 commi 1, 2, 3 e 4 del D.P.R. 74/2013;

3) la dichiarazione di conformità o la dichiarazione di rispondenza ai sensi del D.M. 37/08;

4) nei casi previsti, il Certificato di Prevenzione Incendi o documento equivalente, la documentazione INAIL (ex ISPESL), il registro dell'apparecchiatura quando previsto per le macchine frigorifere e quant'altro necessario secondo la tipologia dell'impianto;

d) deve firmare per ricevuta e presa visione le copie del rapporto di prova compilate dall'ispettore.

e) allega la copia del rapporto di prova, rilasciatagli dall'ispettore con valore di notifica, al libretto di impianto.

6. L'ispettore

a) deve:

1) presentarsi all'appuntamento nella fascia oraria indicata nell'avviso di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo;

2) essere munito di apposita tessera di riconoscimento;

3) mantenere sempre un contegno corretto e cortese nei confronti dell'utente;

4) eseguire i controlli e le misurazioni pertinenti previste per i rapporti di prova;

5) annotare le pertinenti osservazioni e prescrizioni sul rapporto di prova;

6) compilare il rapporto di prova in triplice copia, di cui una copia sarà consegnata al responsabile dell'impianto, una copia sarà conservata dall'Autorità Competente e l'altra farà parte del proprio archivio;

7) aggiornare la pertinente pagina del libretto di impianto.

b) non deve:

1) eseguire interventi sull'impianto;

2) indicare nominativi di progettisti, installatori, manutentori e informazioni di carattere

pubblicitario o commerciale su prodotti o aziende;

3) esprimere giudizi o apprezzamenti di ogni genere riguardanti l'impianto i suoi componenti e gli operatori che sono intervenuti sullo stesso;

c) accerta:

1) le generalità del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico o della persona delegata;

2) la presenza o meno della documentazione di cui al precedente comma 5, lettera c);

3) che il libretto di impianto sia correttamente tenuto e compilato in ogni sua parte;

4) che la conduzione e gestione dell'impianto, comprese le operazioni di manutenzione siano state eseguite secondo le norme vigenti;

d) classifica il rapporto di prova, riportandone nota nello stesso, secondo il seguente criterio:

i. classe A: rapporto senza segnalazione di anomalie e/o difformità;

ii. classe B: rapporto con segnalazione di lievi anomalie e/o difformità (comma 9 e documentazione incompleta);

iii. classe C: rapporto con segnalazione di anomalie e/o difformità gravi (commi 11 e 14 e art. 15, commi 1 e 3);

iv. classe D: rapporto con segnalazione di anomalie e/o difformità pericolose (comma 10).

7. L'ispettore può riservarsi di non completare, annotandolo, la parte del rapporto di prova relativa agli "Interventi atti a migliorare il rendimento energetico" e la parte relativa alla "Stima del dimensionamento del/i generatore/i". In questo caso dovrà spedire entro 30 giorni al responsabile dell'impianto, le apposite relazioni di dettaglio che saranno allegate al rapporto di prova.

8. Nessuna somma di denaro deve essere consegnata a qualsiasi titolo all'ispettore.

9. La mancanza del libretto di impianto e/o l'accertamento della mancata effettuazione dell'ultimo controllo e/o dell'ultima manutenzione di cui al precedente art. 6 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista al comma 5, art. 15 del D.Lgs 192/2005

e ss. mm. ii.

10. In presenza di situazioni di pericolo immediato, l'ispettore diffida il responsabile dell'impianto al non utilizzo dello stesso, e informa l'Autorità Competente e il Comune interessato. Il nuovo utilizzo dell'impianto potrà avvenire solamente dopo i necessari lavori di messa a norma e conseguente rilascio della dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/08; una copia della dichiarazione di conformità dovrà essere inviata all'Autorità Competente.

11. Nel caso in cui, durante l'ispezione sui generatori a fiamma alimentati a combustibile gassoso o liquido, venga rilevato un rendimento di combustione inferiore ai limiti fissati dall'allegato B del D.P.R. 74/2013 e ss. mm. Ii., questo, entro 15 giorni, deve essere ricondotto nei limiti dei valori ammessi, mediante operazioni di manutenzione effettuate dal tecnico manutentore, fermo restando l'esclusione del generatore dalla conduzione in esercizio continuo di cui all'art. 4, comma 6, lettera e) del D.P.R. 74/2013. Il responsabile dell'impianto, dopo l'intervento di manutenzione, dovrà inviare all'Autorità Competente la dichiarazione di avvenuto adeguamento. Nel caso in cui la suddetta dichiarazione non venga inviata nel predetto termine, l'*Autorità Competente* eseguirà una nuova ispezione con addebito.

12. Se durante l'intervento manutentivo di cui al comma 11 si rileva l'impossibilità di ricondurre il rendimento di combustione entro i limiti fissati dall'allegato B al D.P.R. 74/2013 il generatore dovrà essere sostituito entro 180 giorni dalla data del controllo effettuato dall'ispettore. Entro 30 giorni dalla data di ispezione il responsabile avviserà l'*Autorità Competente* circa la sostituzione del generatore di calore che avverrà entro il suddetto termine

13. Trascorsi i termini di cui al precedente comma senza che l'*Autorità Competente* abbia ricevuto la dichiarazione di cui al comma 11 o la comunicazione di cui al comma 12 attestante la sostituzione del generatore, sarà applicata al responsabile dell'impianto la sanzione amministrativa prevista al comma 5, art. 15 del D.Lgs 192/2005 e ss. mm. ii.

14. Nel caso in cui, durante l'ispezione, si rilevino difformità dell'impianto termico rispetto alla normativa vigente, l'ispettore prescrive l'adeguamento. Il responsabile dell'impianto può

eseguire gli interventi entro 60 giorni prorogabili, su richiesta del responsabile dell'impianto termico all'*Autorità Competente*, per altri 60 giorni per dimostrati motivi tecnici e/o procedurali e/o autorizzativi. Ad intervento effettuato, il responsabile dell'impianto trasmette all'*Autorità Competente* la dichiarazione di avvenuto adeguamento e, quando prevista, la relazione di conformità ai sensi del D.M. 37/08.

15. Qualora, in base alla documentazione prodotta entro i termini previsti dai precedenti commi non si rilevi l'avvenuto adeguamento alle norme vigenti in materia, l'*Autorità Competente* effettua una ispezione con addebito.

16. Nel caso che l'ispezione di cui al comma 15 dia esito negativo, sono applicate le sanzioni amministrative di cui al comma 5, art. 15 del D.Lgs 192/05 e ss. mm. ii. Qualora l'impianto sia alimentato a gas di rete, sarà informata, inoltre, l'azienda distributrice per i provvedimenti previsti ai sensi dell'art.16, comma 6, del D.Lgs 23 maggio 2000 n.164 "Attuazione della Direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144" e ss. mm. ii.

17. Il costo delle ispezioni è riportato nell'allegato 5.

Art. 14
Impianti termici o generatori disattivati

1. Sono considerati impianti termici e/o generatori disattivati quelli privi di parti essenziali senza le quali l'impianto termico e/o il generatore non può funzionare e quelli non collegati ad una fonte di energia.

2. I responsabili degli impianti termici, nei quali è stato disattivato l'intero impianto o singoli generatori, devono trasmettere all'*Autorità Competente* e al CITE di cui all'art. 19, entro 30 giorni dalla data di disattivazione, apposita dichiarazione, resa sotto forma di atto notorio. Una copia di tale dichiarazione sarà allegata al libretto d'impianto.

3. L'eventuale riattivazione può avvenire solo dopo l'esecuzione di un intervento di manutenzione e controllo di efficienza energetica e la conseguente trasmissione del relativo rapporto all'Autorità Competente e al CITE.

Art. 15
Situazioni particolari

1. Nel caso in cui, durante le operazioni di ispezione, si riscontri la presenza di generatori di calore, o impianti mai denunciati, l'ispettore ne prende nota. Il responsabile dell'impianto, fatte salve le eventuali sanzioni amministrative, procederà alla regolarizzazione entro 30 giorni provvedendo ad aggiornare il catasto degli impianti termici e trasmettendo all'Autorità Competente la scheda identificativa dell'impianto aggiornata.
2. Qualora l'ispezione non possa avere luogo a causa della disattivazione o inesistenza dell'impianto termico, l'ispettore annoterà sul rapporto di prova la circostanza in modo da poter successivamente aggiornare il catasto impianti di cui all'art. 19.
3. Se durante l'ispezione si rileva un impianto disattivato senza che l'utente abbia provveduto ad inviare la dichiarazione di cui al precedente art. 14 o l'abbia inviata fuori dai termini previsti nello stesso articolo, quest'ultimo è tenuto a corrispondere il rimborso spese di cui comma 3 dell'art. 13.
4. Nel caso di rifiuto del responsabile dell'impianto o del suo delegato di sottoscrivere il rapporto di prova, l'ispettore procede ad annotare la circostanza sul rapporto che comunque, in copia, è successivamente notificato all'interessato con addebito della notifica.

Art. 16
Anomalie rilevate durante le ispezioni

1. Qualora il manutentore, durante l'esecuzione delle operazioni affidate, rilevi anomalie dell'impianto anche non rientranti nel campo di applicazione del D.P.R. 412/93, ma afferenti il regolare esercizio dell'impianto, deve comunque riportare sui rapporti tecnici che rilascia all'utente le "raccomandazioni" o "prescrizioni" atte ad eliminare le anomalie stesse.
2. In considerazione di quanto previsto dalla normativa vigente gli ispettori incaricati all'esecuzione delle verifiche effettueranno accertamenti amministrativi e tecnici, rilevando le eventuali anomalie.
3. Le anomalie riscontrate a seguito della visita da parte del soggetto esecutore saranno suddivise in classi di pericolosità:

- classe A: relativa a rapporti di prova senza anomalie
- classe B: relativa a rapporti di prova con anomalie lievi
- classe C: relativa a rapporti di prova con anomalie gravi
- classe D: relativa a rapporti di prova con anomalie estremamente pericolose

4. In presenza di situazioni di grave pericolosità, l'ispettore potrà richiedere la disattivazione dell'impianto da disporsi con apposito atto da parte dell'Autorità Competente (art. 16 comma 6, D.Lgs 164/2000, prevede che l'Autorità Competente segnali al distributore del gas la situazione e questo poi procederà alla disattivazione). Il D.P.R. 392/94 affida ai Comuni il compito di verificare e, se del caso, diffidare l'utente nel caso di impianti pericolosi.

5. Nel caso in cui durante l'ispezione sui generatori a fiamma alimentati a combustibile gassoso o liquido venga rilevato un rendimento di combustione inferiore ai limiti fissati nell'allegato B al D.P.R. 74/13, quest'ultimo deve essere ricondotto ai limiti fissati nello stesso allegato entro 15 giorni, mediante operazioni di manutenzione effettuate dal tecnico manutentore, fermo restando l'esclusione del generatore dalla conduzione in esercizio. Se malgrado l'intervento manutentivo si rileva l'impossibilità di ricondurre il rendimento di combustione nei limiti di legge il generatore deve essere sostituito entro 180 giorni dalla data del controllo effettuato dall'ispettore.

Art. 17
Accertamento di violazione

1. In funzione dell'anomalia rilevata l'invito della messa a norma dell'impianto termico (accertamento di violazione) sarà notificato al titolare dell'impianto, ossia al proprietario, all'amministratore o terzo responsabile. La notifica avverrà a mezzo posta, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione dei risultati delle verifiche da parte dell'*Autorità Competente*.

2. L'invito conterrà i riferimenti per l'esatta individuazione dell'impianto (quali ubicazione, caratteristiche tecniche, ecc.) le anomalie rilevate, con l'indicazione degli elementi da adeguare, ed i termini di scadenza entro i quali effettuare l'adeguamento ed il controllo di efficienza energetica ai sensi del D.P.R. 74/13.

3. Per le anomalie tecniche rilevate sugli impianti termici il termine di adeguamento sarà definito in base alla classe di pericolosità. L'invito alla messa a norma per le classi di pericolosità più elevata potrà contenere il divieto di utilizzo. Per l'adeguamento verrà diffidato il responsabile di impianto ad effettuare, entro un termine perentorio, commisurato alla complessità dell'intervento e al grado di rischio che l'anomalia comporta, di massimo 60 giorni, gli interventi necessari ad eliminare le irregolarità riscontrate e notificate e ad inviare il rapporto di controllo di efficienza energetica così come previsto dal presente Regolamento; il mancato adempimento delle prescrizioni entro il termine assegnato comporta l'avvio della procedura sanzionatoria prevista.

Art. 18
Bollino verde

1. Il bollino verde è un sistema previsto dalla Regione Siciliana come sistema di autocertificazione obbligatorio da inserire sui rapporti di controllo di efficienza energetica che debbono essere inviati al CITE ai sensi dell'art. 8 comma 5, del D.P.R. 74/2013. Tale sistema sarà costituito da un codice alfanumerico che conterrà le seguenti informazioni:
le prime 4 lettere (CMOD) già prestampate, identificano l'Autorità Competente (Comune di Modica), le 6 cifre individuano il numero progressivo dei bollini emessi dall'Autorità Competente e gli ultimi 4 caratteri alfanumerici (F258) rappresentano il codice catastale del Comune di Modica. Le cifre relative al bollino ed i caratteri alfanumerici dovranno essere inseriti a cura dell'installatore/manutentore
2. Il bollino sarà esplicitato nella seguente forma.

Figura: fac-simile del bollino verde

3. L'Autorità Competente fornirà, ai richiedenti (responsabili dell'impianto e/o installatori/manutentori, regolarmente abilitati alle attività di cui al D.M. 37/08 art. 1, comma

2, ed iscritti nel sistema di accreditamento regionale previsto dal D.D.G. 23 luglio 2014, n. 556), il numero progressivo quale bollino verde da inserire negli appositi spazi del bollino prestampato sul rapporto di controllo di efficienza energetica di cui al precedente punto 5 dell'art 6, con le modalità di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3.

4. I costi del bollino verde e le tariffe per le ispezioni sono riportati negli allegati 4 e 5, e saranno adeguati annualmente dalla Regione/Autorità Competente, entro il 31 marzo di ogni anno, tenendo conto del numero, della potenza e della tipologia degli impianti, al fine di coprire i costi degli accertamenti e delle ispezioni degli impianti, nonché per la gestione del catasto di cui all'art. 19, compresa l'elaborazione dei dati ai fini statistici, di analisi, di sintesi, di estrazione di report e di mappe tematiche georeferenziate e l'informazione ai cittadini di cui all'art. 20.

5. I bollini verranno forniti dall'*Autorità Competente* al richiedente previo versamento delle somme di cui al precedente comma 4 mediante bonifico bancario intestato all'*Autorità Competente* o con altre modalità pubblicate nel sito web dell'*Autorità Competente*.

Art. 19
Catasto

1. Il catasto degli impianti termici della Regione Siciliana è il CITE accessibile telematicamente ai manutentori e alle *Autorità Competenti*.

2. I responsabili degli impianti, per il tramite degli installatori, registrano nel sistema informativo CITE i nuovi impianti entro 30 giorni dalla data di rilascio della dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/08 e, per il tramite dei manutentori, registrano gli impianti esistenti in occasione dell'aggiornamento del libretto di impianto, nonché apportano le modifiche necessarie in occasione degli interventi di manutenzione e dei controlli di efficienza energetica.

3. Il sistema CITE provvede ad assegnare un codice univoco (codice catasto) ad ogni impianto registrato, che può essere letto e/o stampato dai soggetti interessati (responsabile di impianto, terzo responsabile, manutentore, ispettore, *Autorità Competente*). Il suddetto codice deve essere riportato su tutti i documenti e le comunicazioni inerenti all'impianto

stesso.

4. Il catasto gestisce l'interazione con gli utenti che debbono inviare la documentazione prevista dal presente regolamento e per ognuno di essi prevede procedure di accreditamento e visualizzazione dei dati.

5. Il sistema CITE permette la registrazione e la trasmissione di tutti i documenti e dei relativi dati da inviare alle *Autorità Competenti* da parte dei soggetti preposti (libretto di impianto e/o scheda identificativa, rapporto di controllo di efficienza energetica, comunicazione nomina terzo responsabile e amministratore di condominio, cambio di responsabilità, rapporto di prova, etc.).

Art. 20
Informazione

1. L'*Autorità Competente* provvede ad informare i cittadini e a diffondere il presente regolamento. Provvede, altresì, alla promozione di campagne di informazione, sensibilizzazione e assistenza all'utenza attraverso mezzi adeguati, in un quadro di azioni che incoraggi la tutela degli interessi dei cittadini.

Art. 21
Tariffe

1. Le tariffe del bollino verde e delle ispezioni, differenziate per tipologie di impianto e per potenza, sono riportate negli allegati 4 e 5 e dovranno essere adeguate secondo quanto previsto all'art. 16, al fine di assicurare la copertura dei costi ivi indicati.

2. Le ispezioni sono a totale carico del responsabile di impianto che riceverà apposito avviso contenente data, ora dell'ispezione e modalità di pagamento.

3. In tutti i casi di mancato e/o ritardato pagamento saranno attivate le procedure per il recupero del credito con interessi e spese a carico del debitore.

Art. 22
Relazione Biennale sulle ispezioni degli impianti termici

1. In ottemperanza a quanto previsto dal comma 10, art. 9 del D.P.R. 74/2013, ogni due anni le *Autorità Competenti* trasmettono alla Regione una relazione sui controlli e le azioni promozionali effettuate. La Regione predisporrà una relazione di sintesi sullo stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici nel territorio regionale entro il 31 dicembre dello stesso anno, prevedendone la divulgazione.

Art. 23
Sanzioni

1. In relazione agli adempimenti di cui al D.P.R. 74/13 vigono le sanzioni previste dall'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 192/05, a carico di proprietario, conduttore, amministratore di condominio e terzo responsabile, e comma 6, a carico dell'operatore incaricato del controllo e manutenzione.
2. Il proprietario o il conduttore dell'unità immobiliare, l'amministratore del condominio o l'eventuale terzo che se ne assunta la responsabilità, qualora non abbia provveduto alle operazioni di controllo degli impianti di climatizzazione, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3.000 euro.
3. L'operatore incaricato dell'attività di controllo che non abbia provveduto a redigere, sottoscrivere e trasmettere il rapporto di controllo, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 6.000 euro di cui al comma 6, art. 15 del D.Lgs 192/2005.
4. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni di cui sopra si applicano le norme ed i principi di cui al Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.
5. All'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e all'introito delle stesse provvede l'*Autorità Competente*.
6. Le somme introitate dall'*Autorità Competente* a seguito del pagamento delle sanzioni sono destinate alle attività di controllo, ispezione, formazione e informazione previste dal presente regolamento.

Art. 24

Norme transitorie e finali

1. Fino all'emanazione della relativa norma tecnica UNI o provvedimento con indicazione sostitutiva emanata dal CTI non si eseguiranno le ispezioni sugli impianti termici dotati di macchine con ciclo frigorifero. In questa fase transitoria, con le tempistiche previste dall'allegato A del D.P.R. 74/2013, gli installatori e i manutentori si limiteranno a inviare il rapporto di controllo di tipo 2 senza la compilazione della sezione E.
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento, valgono tutte le normative vigenti. Qualora successivamente siano emanate nuove normative in materia, il presente regolamento sarà aggiornato mediante determinazione dirigenziale, nel caso di aspetti prettamente tecnici, mentre, se tali modifiche dovessero coinvolgere previsioni di tipo economico, si provvederà all'aggiornamento nel rispetto delle competenze degli organi dell'Ente.

Allegato 1 - Definizioni

(OMISSIS)

Allegato 2 - Principali riferimenti legislativi e normativi

(OMISSIS)

Allegato 3 - Accertamenti e cadenza delle ispezioni sugli impianti termici

Tabella - Accertamenti e cadenza delle ispezioni sugli impianti termici

SERVIZIO	ALIMENTAZIONE	POTENZA TERMICA UTILE NOMINALE (1)	ACCERTAMENTI E CADENZA DELLE ISPEZIONI SUL 100% DEGLI IMPIANTI
Climatizzazione invernale o produzione di acqua calda sanitaria	Gas metano o GPL (rapporto di controllo di efficienza tipo 1)	Compresa tra 10 kW e 100 kW	Accertamento del rapporto di controllo dell'efficienza energetica
		Superiore a 100 kW	Ispezioni ogni 4 anni
	Combustibile liquido o solido non rinnovabile (rapporto di controllo di efficienza tipo 1)	Minore di 20 kW e non inferiore a 10 kW	Accertamento del rapporto di controllo dell'efficienza energetica
		Compresa tra 20 kW e 100 kW	Ispezioni ogni 4 anni
		Superiore a 100 kW	Ispezioni ogni 2 anni
Climatizzazione invernale, climatizzazione estiva, produzione di acqua calda sanitaria	Macchine frigorifere/Pompe di calore (rapporto di controllo di efficienza tipo 2)	Compresa tra 12 kW e 100 kW	Accertamento del rapporto di controllo dell'efficienza energetica
		Superiore a 100 kW	Ispezioni ogni 4 anni
1) I limiti degli intervalli sono riferiti alla potenza utile nominale complessiva dei generatori e delle macchine frigorifere che servono lo stesso impianto (stesso sottosistema di distribuzione).			

Allegato 4 - Costi del bollino verde

Tabella - Costi del bollino verde

POTENZA UTILE NOMINALE COMPLESSIVA DELL'IMPIANTO	CONTRIBUTO
Per impianti di climatizzazione invernale di P > 10 kW e per impianti di climatizzazione estiva di P > 12 kW	€ 8,00
Sistemi di cogenerazione e teleriscaldamento di P > 10 kW	€ 8,00

Il costo del bollino verde è escluso dall'IVA in base all'articolo 15, primo comma, n. 3, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Allegato 5 - Oneri per le verifiche ispettive

Tabella - Oneri per le verifiche ispettive

TIPOLOGIA DI IMPIANTO	IMPORTO [euro]
Impianti con potenza utile maggiore di 10kW e potenza al focolare inferiore a 35 kW	80,00
Impianti con potenza al focolare da 35 kW a 116,3 kW	120,00
Impianti con potenza al focolare da 116,4 a 350 kW	160,00
Impianti con potenza al focolare superiore a 350 kW	200,00
Macchine frigorifere e/o pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico e macchine frigorifere e/o pompe di calore ad assorbimento a fiamma diretta 12 < Put < 100	150,00
Macchine frigorifere e/o pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico e macchine frigorifere e/o pompe di calore ad assorbimento a fiamma diretta Put ≥ 100	150,00
Pompe di calore a compressione di vapore azionate da motore endotermico Put ≥ 12	150,00
Pompe di calore ad assorbimento alimentate da energia termica Put ≥ 12	150,00
Sottostazione di scambio termico da rete ad utenza P>10	150,00

L'addebito come rimborso spese per "mancato appuntamento", calcolato in modo forfettario, è di Euro 40,00. I costi indicati sono IVA esenti per l'utente: le tariffe non sono assoggettate ad IVA ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4, quarto comma, primo periodo, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. In ogni caso, le tariffe comprendono l'eventuale onere tributario relativo all'IVA assolta dall'Autorità competente sul corrispettivo da essa dovuto all'Organismo esterno per l'espletamento del servizio (Risoluzione del Ministero delle Finanze (RIS) n. 186 /E del 6 dicembre 2000).

Allegato 6

Nelle successive 4 pagine i modelli personalizzati dei Rapporti di Controllo di Efficienza Energetica di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 febbraio 2014

- Tipo 1 - gruppi termici
- Tipo 2 - gruppi frigo
- Tipo 3 – scambiatori
- Tipo 4 – cogeneratori

COMUNE DI MODICA — CMOD 000000 F258 — ALLEGATO II (Art. 2)

RAPPORTO DI CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA TIPO 1 (gruppi termici) Pagina (1): ..... di .....

A. DATI IDENTIFICATIVI codice catasto .....
Impianto: di Potenza termica nominale totale max ..... (kW) sito nel Comune ..... Prov. .....
Indirizzo ..... N..... Palazzo..... Scala..... Interno.....
Responsabile dell'impianto (2):Cognome..... Nome..... C.F. .....
Ragione Sociale..... P.IVA .....
Indirizzo (3)..... N..... Comune ..... Prov. .....
Titolo di responsabilità: ☐ Proprietario ☐ Occupante ☐ Amministratore Condominio ☐ Terzo Responsabile
Impresa manutentrice(4): Ragione Sociale ..... P.IVA .....
Indirizzo ..... N..... Comune ..... Prov. .....

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA A CORREDO

	SI	No		SI	No
Dichiarazione di Conformità presente	☐	☐	Libretti uso/manutenzione generatore presenti	☐	☐
Libretto impianto presente	☐	☐	Libretto compilato in tutte le sue parti	☐	☐

C. TRATTAMENTO DELL'ACQUA
Durezza totale dell'acqua:.....(°fr) Trattamento in riscaldamento: ☐ Non richiesto ☐ Assente ☐ Filtrazione ☐ Addolcimento ☐ Condiz.chimico
Trattamento in ACS: ☐ Non richiesto ☐ Assente ☐ Filtrazione ☐ Addolcimento ☐ Condiz.chimico

D. CONTROLLO DELL'IMPIANTO

	SI	No	Nc		SI	No	Nc
Per installazione interna: in locale idoneo	☐	☐	☐	Canale da fumo o condotti di scarico idonei (esame visivo)	☐	☐	☐
Per installazione esterna: generatori idonei	☐	☐	☐	Sistema di regolazione temperatura ambiente funzionante	☐	☐	☐
Aperture ventilazione/aerazione libere da ostruzioni	☐	☐	☐	Assenza di perdite di combustibile liquido (5)	☐	☐	☐
Adeguate dimensioni aperture di ventilazione/aerazione	☐	☐	☐	Idonea tenuta dell'impianto interno e raccordi con il generatore (6)	☐	☐	☐

E. CONTROLLO E VERIFICA ENERGETICA DEL GRUPPO TERMICO GT..... Data installazione .....
Fabbricante ..... ☐ Gruppo termico singolo ☐ Gruppo termico modulare
Modello ..... ☐ Tubo / nastro radiante ☐ Generatore d'aria calda
Matricola ..... Pot.term. nominale max al focolare ..... (kW) Pot.term. nominale utile ..... (kW)

☐ Climatizzazione invernale ☐ Produzione ACS (7)

Combustibile: ☐ GPL ☐ Gas naturale ☐ Gasolio ☐ Altro .....

Modalità di evacuazione fumi: ☐ Naturale ☐ Forzata
Depressione nel canale da fumo .....(Pa) (8)

	SI	No	Nc
Dispositivi di comando e regolazione funzionanti correttamente	☐	☐	☐
Dispositivi di sicurezza non manomessi e/o cortocircuitati	☐	☐	☐
Valvola di sicurezza alla sovrapressione a scarico libero	☐	☐	☐
Controllato e pulito lo scambiatore lato fumi	☐	☐	☐
Presenza riflusso dei prodotti della combustione	☐	☐	☐
Risultati controllo, secondo UNI 10389-1, conformi alla legge	☐	☐	☐

Temperatura Fumi	Temp. Aria comburente	O2	CO2	Bacharach	CO corretto	Rendimento (9) di combustione	Rendimento (9) minimo di legge	Modulo termico
..... °C	..... °C	..... %	..... %	...../...../.....	..... (ppm)	..... %	..... %	

F. CHECK-LIST
Elenco di possibili interventi, dei quali va valutata la convenienza economica, che qualora applicabili all'impianto, potrebbero comportare un miglioramento della prestazione energetica:
☐ L'adozione di valvole termostatiche sui corpi scaldanti
☐ L'isolamento della rete di distribuzione nei locali non riscaldati
☐ L'introduzione di un sistema di trattamento dell'acqua sanitaria e per riscaldamento, ove assente
☐ La sostituzione di un sistema di regolazione on/off con un sistema programmabile su più livelli di temperatura.

OSSERVAZIONI (10) .....
.....
RACCOMANDAZIONI (11) .....
.....
PRESCRIZIONI (12) .....
.....

Il tecnico dichiara, in riferimento ai punti A,B,C,D,E (sopra menzionati), che l'apparecchio può essere messo in servizio ed usato normalmente ai fini dell'efficienza energetica senza compromettere la sicurezza delle persone, degli animali e dei beni.
L'impianto può funzionare ☐ SI ☐ No
Il tecnico declina altresì ogni responsabilità per sinistri a persone, animali o cose derivanti da manomissioni dell'impianto o dell'apparecchio da parte di terzi, ovvero da carenza di manutenzione successiva. In presenza di carenze riscontrate e non eliminate, il responsabile dell'impianto si impegna, entro breve tempo, a provvedere alla loro risoluzione dandone notizia all'operatore incaricato. Si raccomanda un intervento manutentivo entro il.....

Data del presente controllo ...../...../..... Orario di arrivo/partenza presso l'impianto ...../.....

Tecnico che ha effettuato il controllo: Nome e Cognome .....

Firma leggibile del tecnico — Firma leggibile, per presa visione, del responsabile dell'impianto

....

24

Figura: Modello di Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica di Tipo 1 per gruppi termici

COMUNE DI MODICA — CMOD 000000 F258 — ALLEGATO III (Art. 2)

RAPPORTO DI CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA TIPO 2 (gruppi frigo) Pagina (1): ..... di .....

A. DATI IDENTIFICATIVI codice catasto .....
Impianto: di Potenza termica nominale totale max ..... (kW) sito nel Comune ..... Prov. .....
Indirizzo ..... N..... Palazzo..... Scala..... Interno.....
Responsabile dell'impianto (2): Cognome..... Nome..... C.F. .....
Ragione Sociale..... P.IVA .....
Indirizzo (3)..... N..... Comune ..... Prov. .....
Titolo di responsabilità: ☐ Proprietario ☐ Occupante ☐ Amministratore Condominio ☐ Terzo Responsabile
Impresa manutentrice(4): Ragione Sociale ..... P.IVA .....
Indirizzo ..... N..... Comune ..... Prov. .....

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA A CORREDO

	Sì	No
Dichiarazione di Conformità presente	☐	☐
Libretto impianto presente	☐	☐
Libretti uso/manutenzione generatore presenti	☐	☐
Libretto compilato in tutte le sue parti	☐	☐

C. TRATTAMENTO DELL'ACQUA
Durezza totale dell'acqua..... (°fr) Trattamento: ☐ Non richiesto ☐ Assente ☐ Filtrazione ☐ Addolcimento ☐ Condizionamento chimico

D. CONTROLLO DELL'IMPIANTO (esami visivi)

	Sì	No	Nc
Locale di installazione idoneo	☐	☐	☐
Dimensioni aperture di ventilazione adeguate	☐	☐	☐
Aperture di ventilazione libere da ostruzioni	☐	☐	☐
Linee elettriche idonee	☐	☐	☐
Coibentazioni idonee	☐	☐	☐

E. CONTROLLO E VERIFICA ENERGETICA DEL GRUPPO FRIGO GF.....
Fabbricante .....
Modello .....
Matricola .....
N° circuiti .....
Potenza frigorifera nominale in raffrescamento .....(kW)
Potenza termica nominale in riscaldamento ..... (kW)
Prova eseguita in modalità: ☐ raffrescamento ☐ riscaldamento

☐ Ad assorbimento per recupero del calore
☐ Ad assorbimento a fiamma diretta con combustibile .....
☐ A ciclo di compressione con motore elettrico o endotermico

	Sì	No	Nc
Assenza perdite di gas refrigerante	☐	☐	☐
Presenza apparecchiatura automatica rilevazione diretta fughe refrigerante (leak detector)	☐	☐	☐
Presenza apparecchiatura automatica rilevazione indiretta fughe refrigerante (parametri termodinamici)	☐	☐	☐
Scambiatori di calore puliti e liberi da incrostazioni	☐	☐	☐

Surriscald.	Sottoraffredd.	T condens.	T evapor.	T ing.lato est.	T usc.lato est.	T ing.lato utenze	T usc.lato utenze	N° circuito
.....°C	.....°C	.....°C	.....°C	.....°C	.....°C	.....°C	.....°C	.....

F. CHECK-LIST
Elenco di possibili interventi, dei quali va valutata la convenienza economica, che qualora applicabili all'impianto, potrebbero comportare un miglioramento della prestazione energetica:
☐ La sostituzione di generatori a regolazione on/off, con altri di pari potenza a più gradini o a regolazione continua.
☐ La sostituzione dei sistemi di regolazione on/off con sistemi programmabili su più livelli di temperatura.
☐ L'isolamento della rete di distribuzione acqua refrigerata/calda nei locali non climatizzati.
☐ L'isolamento dei canali di distribuzione aria fredda/calda nei locali non climatizzati.

OSSERVAZIONI (10) .....
.....
RACCOMANDAZIONI(11) .....
.....
PRESCRIZIONI (12) .....
.....
Il tecnico dichiara, in riferimento ai punti A,B,C,D,E (sopra menzionati), che l'apparecchio può essere messo in servizio ed usato normalmente ai fini dell'efficienza energetica senza compromettere la sicurezza delle persone, degli animali e dei beni.
L'impianto può funzionare ☐ Sì ☐ No
Il tecnico declina altresì ogni responsabilità per sinistri a persone, animali o cose derivanti da manomissioni dell'impianto o dell'apparecchio da parte di terzi, ovvero da carenza di manutenzione successiva. In presenza di carenze riscontrate e non eliminate, il responsabile dell'impianto si impegna, entro breve tempo, a provvedere alla loro risoluzione dandone notizia all'operatore incaricato. Si raccomanda un intervento manutentivo entro il.....
Data del presente controllo ...../...../..... Orario di arrivo/partenza presso l'impianto ...../.....
Tecnico che ha effettuato il controllo: Nome e Cognome .....
Firma leggibile del tecnico
.....
Firma leggibile, per presa visione, del responsabile dell'impianto
.....

25

Figura: Modello di Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica di Tipo 2 per gruppi frigo

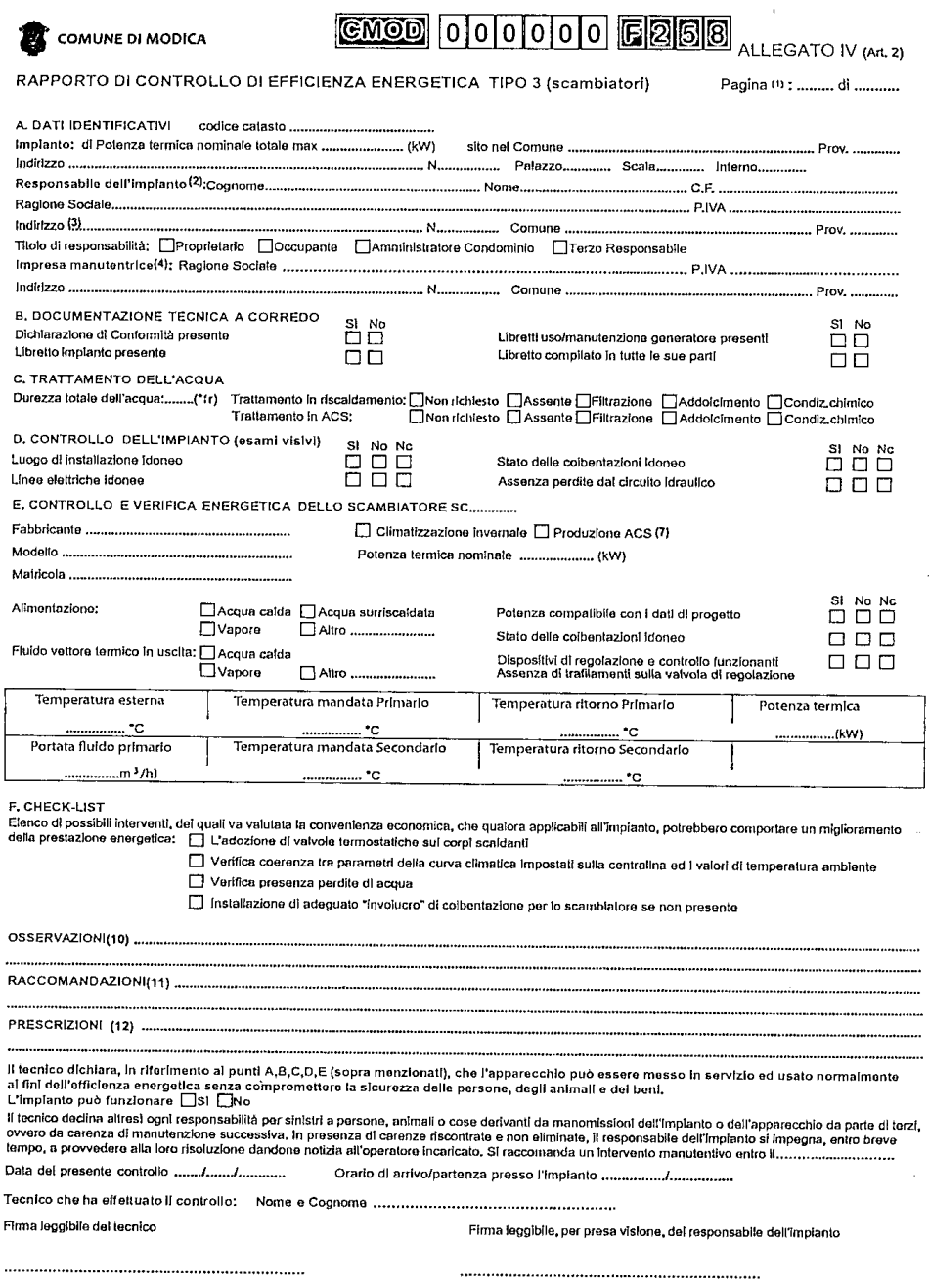

COMUNE DI MODICA

CMOD 000000 F258 ALLEGATO IV (Art. 2)

RAPPORTO DI CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA TIPO 3 (scambiatori) Pagina (1) : ..... di .....

A. DATI IDENTIFICATIVI codice catasto .....
Impianto: di Potenza termica nominale totale max ..... (kW) sito nel Comune ..... Prov. .....
Indirizzo ..... N..... Palazzo..... Scala..... Interno.....
Responsabile dell'impianto (2):Cognome..... Nome..... C.F. .....
Ragione Sociale..... P.IVA .....
Indirizzo (3)..... N..... Comune ..... Prov. .....
Titolo di responsabilità: ☐Proprietario ☐Occupante ☐Amministratore Condominio ☐Terzo Responsabile
Impresa manutentrice(4): Ragione Sociale ..... P.IVA .....
Indirizzo ..... N..... Comune ..... Prov. .....

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA A CORREDO

	Sì	No		Sì	No
Dichiarazione di Conformità presente	☐	☐	Libretti uso/manutenzione generatore presenti	☐	☐
Libretto impianto presente	☐	☐	Libretto compilato in tutte le sue parti	☐	☐

C. TRATTAMENTO DELL'ACQUA
Durezza totale dell'acqua:.....(°fr) Trattamento in riscaldamento: ☐Non richiesto ☐Assente ☐Filtrazione ☐Addolcimento ☐Condiz.chimico
Trattamento in ACS: ☐Non richiesto ☐Assente ☐Filtrazione ☐Addolcimento ☐Condiz.chimico

D. CONTROLLO DELL'IMPIANTO (esami visivi)

	Sì	No	Nc		Sì	No	Nc
Luogo di installazione idoneo	☐	☐	☐	Stato delle coibentazioni idoneo	☐	☐	☐
Linee elettriche idonee	☐	☐	☐	Assenza perdite dal circuito idraulico	☐	☐	☐

E. CONTROLLO E VERIFICA ENERGETICA DELLO SCAMBIATORE SC.....
Fabbricante ..... ☐ Climatizzazione invernale ☐ Produzione ACS (7)
Modello ..... Potenza termica nominale ..... (kW)
Matricola .....

Alimentazione: ☐Acqua calda ☐Acqua surriscaldata ☐Vapore ☐Altro .....
Fluido vettore termico in uscita: ☐Acqua calda ☐Vapore ☐Altro .....

	Sì	No	Nc
Potenza compatibile con i dati di progetto	☐	☐	☐
Stato delle coibentazioni idoneo	☐	☐	☐
Dispositivi di regolazione e controllo funzionanti Assenza di trafilamenti sulla valvola di regolazione	☐	☐	☐

Temperatura esterna	Temperatura mandata Primario	Temperatura ritorno Primario	Potenza termica
.....°C	.....°C	.....°C	.....(kW)
Portata fluido primario	**Temperatura mandata Secondario**	**Temperatura ritorno Secondario**	
.....(m³/h)	.....°C	.....°C	

F. CHECK-LIST
Elenco di possibili interventi, dei quali va valutata la convenienza economica, che qualora applicabili all'impianto, potrebbero comportare un miglioramento della prestazione energetica:
☐ L'adozione di valvole termostatiche sui corpi scaldanti
☐ Verifica coerenza tra parametri della curva climatica impostati sulla centralina ed i valori di temperatura ambiente
☐ Verifica presenza perdite di acqua
☐ Installazione di adeguato "involucro" di coibentazione per lo scambiatore se non presente

OSSERVAZIONI(10) .....
.....
RACCOMANDAZIONI(11) .....
.....
PRESCRIZIONI (12) .....
.....
Il tecnico dichiara, in riferimento ai punti A,B,C,D,E (sopra menzionati), che l'apparecchio può essere messo in servizio ed usato normalmente ai fini dell'efficienza energetica senza compromettere la sicurezza delle persone, degli animali e dei beni.
L'impianto può funzionare ☐Sì ☐No
Il tecnico declina altresì ogni responsabilità per sinistri a persone, animali o cose derivanti da manomissioni dell'impianto o dell'apparecchio da parte di terzi, ovvero da carenza di manutenzione successiva. In presenza di carenze riscontrate e non eliminate, il responsabile dell'impianto si impegna, entro breve tempo, a provvedere alla loro risoluzione dandone notizia all'operatore incaricato. Si raccomanda un intervento manutentivo entro il.....
Data del presente controllo ...../...../..... Orario di arrivo/partenza presso l'impianto ...../.....
Tecnico che ha effettuato il controllo: Nome e Cognome .....
Firma leggibile del tecnico ..... Firma leggibile, per presa visione, del responsabile dell'impianto .....

26

Figura: Modello di Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica di Tipo 3 per scambiatori

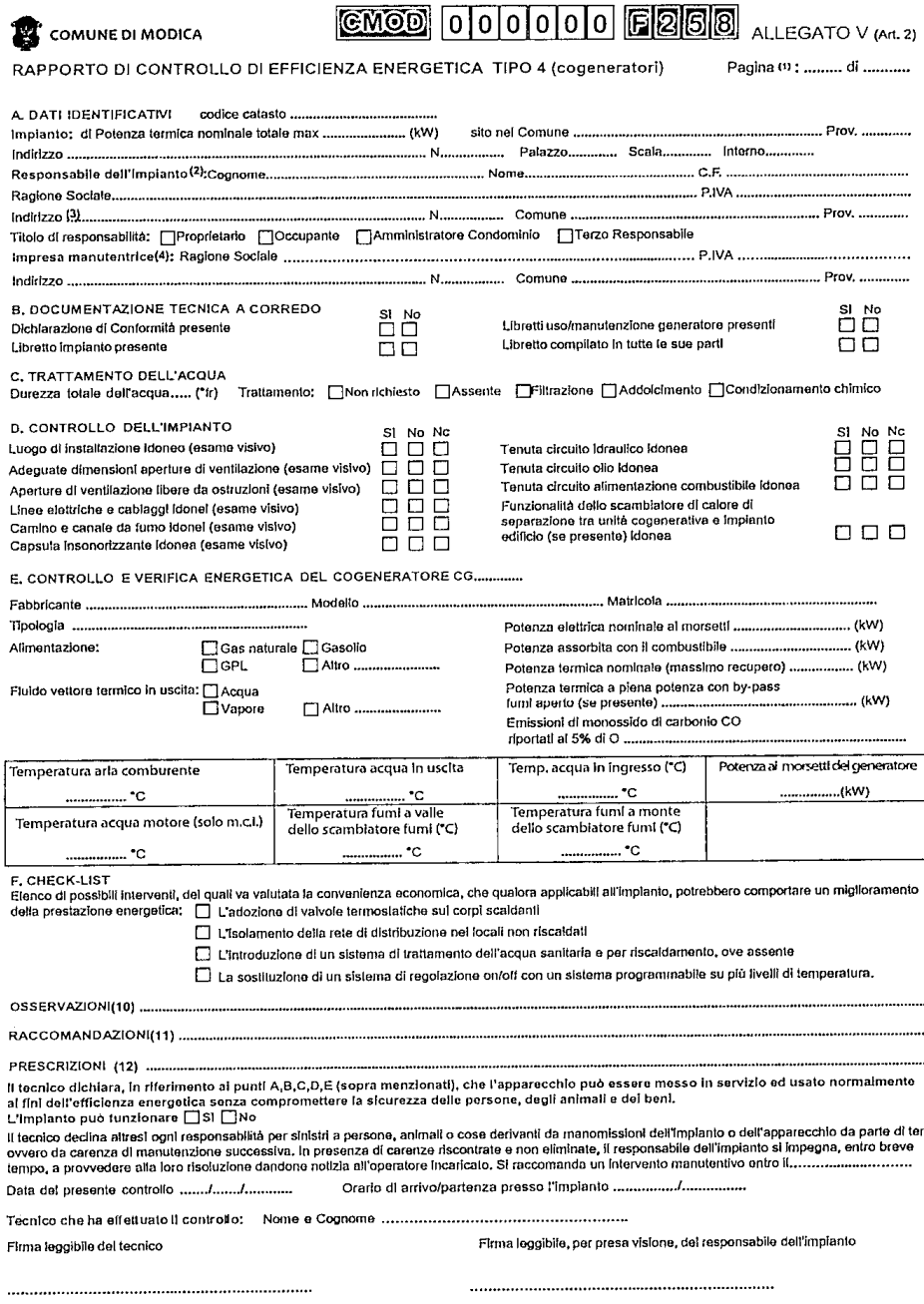

COMUNE DI MODICA

CMOD 000000 F258 ALLEGATO V (Art. 2)

RAPPORTO DI CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA TIPO 4 (cogeneratori) Pagina (1) : ..... di .....

A. DATI IDENTIFICATIVI codice catasto .....
Impianto: di Potenza termica nominale totale max ..... (kW) sito nel Comune ..... Prov. .....
Indirizzo ..... N..... Palazzo..... Scala..... Interno.....
Responsabile dell'impianto (2):Cognome..... Nome..... C.F. .....
Ragione Sociale..... P.IVA .....
Indirizzo (3)..... N..... Comune ..... Prov. .....
Titolo di responsabilità: ☐Proprietario ☐Occupante ☐Amministratore Condominio ☐Terzo Responsabile
Impresa manutentrice(4): Ragione Sociale ..... P.IVA .....
Indirizzo ..... N..... Comune ..... Prov. .....

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA A CORREDO

	Sì	No
Dichiarazione di Conformità presente	☐	☐
Libretto impianto presente	☐	☐
Libretti uso/manutenzione generatore presenti	☐	☐
Libretto compilato in tutte le sue parti	☐	☐

C. TRATTAMENTO DELL'ACQUA
Durezza totale dell'acqua..... (°fr) Trattamento: ☐Non richiesto ☐Assente ☐Filtrazione ☐Addolcimento ☐Condizionamento chimico

D. CONTROLLO DELL'IMPIANTO

	Sì	No	Nc
Luogo di installazione idoneo (esame visivo)	☐	☐	☐
Adeguate dimensioni aperture di ventilazione (esame visivo)	☐	☐	☐
Aperture di ventilazione libere da ostruzioni (esame visivo)	☐	☐	☐
Linee elettriche e cablaggi idonei (esame visivo)	☐	☐	☐
Camino e canale da fumo idonei (esame visivo)	☐	☐	☐
Capsula insonorizzante idonea (esame visivo)	☐	☐	☐
Tenuta circuito idraulico idonea	☐	☐	☐
Tenuta circuito olio idonea	☐	☐	☐
Tenuta circuito alimentazione combustibile idonea	☐	☐	☐
Funzionalità dello scambiatore di calore di separazione tra unità cogenerativa e impianto edificio (se presente) idonea	☐	☐	☐

E. CONTROLLO E VERIFICA ENERGETICA DEL COGENERATORE CG.....
Fabbricante ..... Modello ..... Matricola .....
Tipologia .....
Alimentazione: ☐Gas naturale ☐Gasolio ☐GPL ☐Altro .....
Fluido vettore termico in uscita: ☐Acqua ☐Vapore ☐Altro .....
Potenza elettrica nominale ai morsetti ..... (kW)
Potenza assorbita con il combustibile ..... (kW)
Potenza termica nominale (massimo recupero) ..... (kW)
Potenza termica a piena potenza con by-pass fumi aperto (se presente) ..... (kW)
Emissioni di monossido di carbonio CO riportati al 5% di O .....

Temperatura aria comburente ..... °C	Temperatura acqua in uscita ..... °C	Temp. acqua in ingresso (°C) ..... °C	Potenza ai morsetti del generatore .....(kW)
Temperatura acqua motore (solo m.c.i.) ..... °C	Temperatura fumi a valle dello scambiatore fumi (°C) ..... °C	Temperatura fumi a monte dello scambiatore fumi (°C) ..... °C	

F. CHECK-LIST
Elenco di possibili interventi, del quali va valutata la convenienza economica, che qualora applicabili all'impianto, potrebbero comportare un miglioramento della prestazione energetica:
☐ L'adozione di valvole termostatiche sui corpi scaldanti
☐ L'isolamento della rete di distribuzione nei locali non riscaldati
☐ L'introduzione di un sistema di trattamento dell'acqua sanitaria e per riscaldamento, ove assente
☐ La sostituzione di un sistema di regolazione on/off con un sistema programmabile su più livelli di temperatura.

OSSERVAZIONI(10) .....
RACCOMANDAZIONI(11) .....
PRESCRIZIONI (12) .....
Il tecnico dichiara, in riferimento ai punti A,B,C,D,E (sopra menzionati), che l'apparecchio può essere messo in servizio ed usato normalmente al fini dell'efficienza energetica senza compromettere la sicurezza delle persone, degli animali e dei beni.
L'impianto può funzionare ☐Sì ☐No
Il tecnico declina altresì ogni responsabilità per sinistri a persone, animali o cose derivanti da manomissioni dell'impianto o dell'apparecchio da parte di terzi, ovvero da carenza di manutenzione successiva. In presenza di carenze riscontrate e non eliminate, il responsabile dell'impianto si impegna, entro breve tempo, a provvedere alla loro risoluzione dandone notizia all'operatore incaricato. Si raccomanda un intervento manutentivo entro il.....
Data del presente controllo ...../...../..... Orario di arrivo/partenza presso l'impianto ...../.....
Tecnico che ha effettuato il controllo: Nome e Cognome .....
Firma leggibile del tecnico
Firma leggibile, per presa visione, del responsabile dell'impianto

27

Figura: Modello di Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica di Tipo 4 per cogeneratori

Allegato 7

Schema di protocollo di intesa tra le Autorità Competenti ed il Libero Consorzio Comunale di Ragusa per la gestione del servizio di accertamento ed ispezione degli impianti termici degli edifici (OMISSIS)

3.2.14 REGOLAMENTO PER IL CONTROLLO DEL RENDIMENTO DI COMBUSTIONE E DELLO STATO DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI (LEGGE 9 GENNAIO 1991 N. 10 - D.P.R. 26 AGOSTO 1993 N. 412 - D.P.R. 21 DICEMBRE 1999 N. 551 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI), allegato B alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 480 del 6.12.2004

CITTA' DI PALERMO

Art. 1
Finalità

Il presente Regolamento disciplina l'esecuzione degli adempimenti connessi con le verifiche dello stato di manutenzione e di esercizio, nonché del rendimento di combustione degli impianti termici di edifici pubblici e privati, ubicati nel Comune di Palermo. I controlli necessari ad accertare lo stato di manutenzione e di esercizio degli impianti termici previsti dall'art 31, comma 3, della Legge 9 gennaio 1991 n. 10, verranno effettuati da tecnici qualificati ai sensi della normativa vigente, secondo quanto indicato dal D.P.R. 412/93 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2
Definizioni

Per le definizioni di cui al presente regolamento si fa riferimento al D.P.R. 412/93, come modificato dal D.P.R. 551/1999.

Art. 3
Tipologia degli impianti soggetti a verifica

Sono soggetti alle operazioni di verifica tutti gli impianti termici con potenza nominale al focolare maggiore o uguale a 4 kW ubicati nel territorio del Comune di Palermo. Le disposizioni di cui al presente regolamento non sì applicano ad apparecchi quali: stufe,

caminetti, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari ed agli impianti inseriti in cicli di processo (impianti utilizzati in processi industriali e produttivi, non per la climatizzazione o la produzione di acqua calda).

Art. 4

Soggetti responsabili

Gli obblighi previsti nel presente regolamento sono a carico del proprietario, in tutto o in parte, dell'impianto termico, eccetto il caso in cui si tratti dì unità immobiliare dotata dì impianto termico individuale restando i medesimi a carico dell'occupante a qualsiasi titolo dell'unità immobiliare stessa. Nel caso in cui i proprietari siano soggetti diversi dalle persone fisiche, tali obblighi sono posti a carico degli Amministratori. Per gli impianti termici centralizzati condominiali gli obblighi del presente regolamento sono a carico degli amministratori dei condomini.

Art. 5

Classificazione degli impianti

Gli impiantì termici vengono suddivisi, in base alla loro potenza, nelle seguenti cinque classi di appartenenza:

- CLASSE A: Impianti aventi potenza nominale al focolare da 4 kW e inferiore a 35 kW;
- CLASSE B: Impianti aventi potenza nominale al focolare da 35 kW e fino a 116 kW;
- CLASSE C: Impianti aventi potenza nominale al focolare superiore a 116 kW e fino a 232 kW;
- CLASSE D: Impianti aventi potenza nominale al focolare superiore a 232 kW e fino a 350 kW;
- CLASSE E: Impianti aventi potenza nominale al focolare superiore a 350 kW.

Art. 6

Scheda d'identificazione

I soggetti di cui al precedente art 4, ovvero i terzi responsabili dell'esercizio e della manutenzione degli impianti termici, dovranno trasmettere al competente Ufficio Comunale, con modalità e termini che saranno resi noti mediante avviso pubblico, una scheda di identificazione dell'impianto attestante la presenza dell'impianto termico, autonomo o centralizzato, di cui sono responsabili, con firma e con connessa assunzione di responsabilità di quanto dichiarato.

Art. 7
Rapporto di controllo tecnico

Limitatamente agli impianti termici appartenenti alla Classe A già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, i soggetti di cui al precedente art. 4, ovvero i terzi responsabili dell'esercizio e della manutenzione degli impianti termici, devono trasmettere, con modalità e termini che saranno resi noti mediante avviso pubblico, al competente Ufficio Comunale, apposito rapporto di controllo tecnico da redigersi conformemente al modello di cui all'allegato H del D.P.R. 551/99, con timbro e firma del terzo responsabile o dell'operatore, nel caso la prima figura non esista per rimpianto specifico, con connessa assunzione di responsabilità, attestante il rispetto delle norme del D.P.R. 412/93, con particolare riferimento ai risultati dell'ultima delle verifiche periodiche a carico del responsabile. Gli elementi da sottoporre a verifica sono quelli indicati sul libretto di impianto, di cui all'art 11, comma 9, del D.P.R. 412/93 e successive modifiche. La documentazione relativa all'esercizio e manutenzione dell'impianto termico avrà validità annuale e dovrà essere rinnovata alla scadenza con le medesime modalità. I soggetti di cui al precedente art. 4, sempre limitatamente agli impianti appartenenti alla classe A, dovranno trasmettere ogni anno al competente Ufficio Comunale, entro il 31 dicembre di ogni anno, con modalità che saranno indicate nell'avviso che sarà pubblicato dall'Amministrazione Comunale, l'allegato H unitamente all'attestazione di pagamento annuale della somma di 10,00 euro. Per gli impianti termici appartenenti alle classi B, C, D, ed E, presidenti all'entrata in vigore del presente regolamento è necessario trasmettere entro il 31 dicembre di ogni anno la sola scheda d'identificazione.

Art. 8

Impianti di nuova installazione

Nel caso di impianti termici appartenenti alla Classe A, di nuova installazione, i soggetti di cui al precedente art. 4, ovvero i terzi responsabili dell'esercizio e della manutenzione degli stessi, dovranno trasmettere al competente Ufficio Comunale, entro 30 giorni dalla data di installazione, la scheda di identificazione dell'impianto di cui all'art. 6 ed il rapporto di controllo tecnico di cui all'art. 7 del presente regolamento unitamente all'attestazione del pagamento della somma di 10,00 Euro, la documentazione relativa all'esercizio e manutenzione dell'impianto tecnico avrà validità annuale e dovrà essere rinnovata alla scadenza con le medesime modalità.

Per gli impianti appartenenti alle altre classi invece sarà necessario trasmettere, entro lo stesso termine, unicamente la scheda di identificazione.

Art. 9

Ristrutturazione dì impianti esistenti

Nel caso di ristrutturazioni di impianti termici, si applica l'art 8 del presente regolamento.

Art. 10

Tariffe

Gli oneri delle verifiche di cui al successivo art. 11 sono a carico dei soggetti indicati al precedente art. 4. I relativi importi variano in funzione della classe di appartenenza dell'impianto, stabilita in base alla potenza e sono di seguito specificati nel loro ammontare biennale.

- CLASSE A con trasmissione del rapporto di controllo tecnico esente
- CLASSE A senza trasmissione del rapporto di controllo tecnico Euro 60,00
- CLASSE B Euro 80,00
- CLASSEC Euro 200,00
- CLASSE D Euro 270,00

- CLASSE E Euro 350,00

Gli eventuali adeguamenti dei suddetti importi saranno effettuati con provvedimento di Consiglio Comunale. Le modificazioni tariffarie dovranno essere rese note mediante avviso pubblico.

Quando più generatori siano ubicati all'interno della stessa centrale termica il costo della verifica verrà determinato considerando l'impianto appartenente alla classe risultante dalla somma delle singole potenze al focolare, ove l'importo così determinato sia minore di quello risultante dalla somma dei costi relativi alla fascia di appartenenza di ogni singolo generatore.

Art. 11
Verifiche

Sugli impianti della Classe A per i quali sia pervenuto, nell'ultimo biennio, la dichiarazione di avvenuta manutenzione mediante trasmissione del rapporto di controllo tecnico di cui all'art 7, ai fini del riscontro della veridicità della dichiarazione stessa, saranno effettuate annualmente, a campione, verifiche in numero pari ad almeno il 5% degli impianti di potenza nominale al focolare inferiore a 35 kW esistenti sul territorio del Comune di Palermo.

In ogni caso, si provvedere ad effettuare, nei termini previsti dall'art. 31 comma 3 della legge 10/91, i controlli su tutti gli impianti termici della Classe A per i quali la dichiarazione di avvenuta manutenzione, di cui sopra, risulti omessa o nel caso in essa si evidenzino situazioni di non conformità alle norme vigenti e per tutti gli impianti termici appartenenti alle classi B, C, D ed E.

Art. 12
Versamenti

Le tariffe indicate al precedente art. 10 si riferiscono al costo delle singole verifiche.

Per gli impianti appartenenti alla Classe A per i quali sia stato trasmesso annualmente il rapporto di controllo tecnico di cui al precedente art. 7, l'eventuale verifica a campione è gratuita.

Per gli impianti appartenenti alla Classe A per i quali il rapporto di controllo tecnico di cui al

precedente art. 7 non sia stato trasmesso o sia stato trasmesso oltre il termine previsto, l'importo da corrispondere sarà pari a Euro 60,00 a biennio.

Per tutti gli impianti termici (appartenenti alle classi A, B, C, D, E), il pagamento delle tariffe di cui al precedente art. 10 deve essere effettuato, per ciascun biennio, con le modalità ed entro i termini che saranno resi noti mediante avviso pubblico.

Gli oneri relativi alle attività di verifica dell'impianto potranno essere versati presso la Tesoreria Comunale ovvero mediante c.c. postale n. 15685902 intestato al Comune di Palermo, previa compilazione di distinta di versamento, con specifica indicazione della causale “Verifica impianti termici”.

La ricevuta dei pagamenti deve essere conservata ed esibita in sede di verifica dell'impianto.

Art. 13
Verbale di verifica

I risultati del sopralluogo di verifica verranno riportati su apposito verbale, controfirmato da uno dei soggetti responsabili di cui a) precedente art. 4 al quale verrà rilasciata copia, che costituirà documento valido per comprovare l'avvenuto controllo dell'impianto stesso da parte del Comune di Palermo.

Allorquando, in sede di verifica, sia accertata la difformità dell'impianto dalle vigenti disposizioni normative, sarà disposta la comunicazione del verbale all'Ufficio competente che, ai sensi dell'art. 33 della legge 10/1991, ordinerà al proprietario l'esecuzione delle modifiche necessarie all'adeguamento dell'impianto, fissando un termine per la regolarizzazione.

L'inosservanza del termine comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui al successivo art. 15. Nel caso in cui, durante i controlli, venga riscontrata la presenza di un generatore di calore non dichiarato, il verificatore procederà all’accertamento con apposito verbale da trasmettere all'Ufficio competente.

Art. 14
Modalità di verifica

Le verifiche degli impianti termici vengono effettuati a cadenza biennale con onere a carico dell'utente. I soggetti di cui all'art. 4 verranno informati della data fissata per la verifica dell'impianto termico tramite lettera d'avviso. Qualora l'utente non fosse disponibile per la verifica dell'impianto, gli incaricati della verifica provvederanno alla redazione di apposito verbale affinché l'Ufficio competente determini, non prima di trenta giorni successivi alla prima data fissata, una nuova data per la verifica, da portare a conoscenza dell'interessato con le medesime modalità.

Se l'utente non rendesse ancora possibile la verifica, il relativo verbale negativo sarà trasmesso all'Ufficio competente per l'irrogazione delle sanzioni di cui al successivo art. 15.

Qualora non fosse possibile effettuare la verifica dell'impianto termico per cause imputabili ai soggetti di cui all'art. 4 o ad una non conformità dell'impianto termico, si procederà alla riprogrammazione della verifica con l'applicazione della sanzione di cui all'art. 15.

Art. 15
Sanzioni

Le contravvenzioni alle disposizioni del presente regolamento sono punite con la sanzione prevista dall'art. 106 del R.D. 3 marzo 1934 n. 383 e successive modifiche e integrazioni, nonché con le sanzioni previste dall'art. 34 comma V della L. n. 10/1991, che saranno comminate dall'Ufficio competente.

Art. 16
Norma di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si farà riferimento alle disposizioni dettate in materia dalla legge 9 gennaio 1991 n. 10, dal D.P.R. 412/93, dal D.P.R. 551/99 e successive modifiche ed integrazioni nonché da ogni altra legislazione statale o regionale che verrà emanata sulla materia.

ALLEGATO C (alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 480 del 6.12.2004)

Analisi dei costi del servizio di Verifica degli Impianti Termici del Comune di Palermo

Il calcolo delle tariffe da applicare alle varie fasce di potenza è stato effettuato tenendo conto:

- del costo effettivo del servizio di verifica;
- del risparmio energetico che deriva da corretti esercizio e manutenzione dell'impianto
- termico;
- delle tariffe applicate dalle Province e dai Comuni che hanno già attivato il servizio di verifica degli impianti termici.

Per la determinazione del costo del servizio di verifica si è ipotizzato che, nella condizione di regime, tutte le utenze con impianti termici di potenza al focolare (Pf) inferiore a 35 kW presentino il rapporto di controllo tecnico come previsto dal D.P.R. 551/99.

Secondo dati ISTAT sono stati stimati nel Comune di Palermo circa 55.000 impianti termici con Pf inferiore a 35 kW e 11.000 con Pf superiore o uguale a 35 kW.

Il D.P.R. 551/99 prevede che solo il 5% degli impianti termici con Pf inferiore a 35 kW, che abbiano presentato rapporto di controllo tecnico entro i termini previsti, sono soggetti a verifica da parte dell'Ente pubblico.

Tenuto conto che, da analisi effettuate dall'ENEA e dal Ministero del Lavoro (vedi appendice 1 della delibera della "Direzione Generale per l'Impiego — Divisione Seconda sottocommissione L.S.U." del 18.12.1997), per la verifica di un impianto di Pf < 35 kW siano necessarie due ore, mentre per un impianto di Pf superiore sono necessarie quattro ore, si è calcolato che il numero di ore necessarie ogni due anni per la verifica di tutti gli impianti termici sono:

55.000 x 0,05 x 2 h = 5.500 ore lavoro ogni due anni

11.000 x 4h = 44.000 ore lavoro ogni due anni = 50.000 ore lavoro ogni due anni

Non essendo presente nei tariffali la figura del verificatore di impianti termici, dopo accurate

analisi, si è ritenuto opportuno fissare la tariffa oraria per la prestazione in Euro 24,79 lorde corrispondente a quella di un operaio specializzato. Benché si ritenga che le competenze, nonché le responsabilità della prestazione, siano superiori a quelle di un operaio specializzato, si è convenuto fissare questa cifra per andare incontro alle esigenze degli utenti per il contenimento dei costi, garantendo comunque la qualità del servizio. In base a queste ipotesi, il costo biennale del servizio è pari a:

50.000 h x 24,79 Euro/h = 1.239.500 Euro ogni due anni

A questi costi si è fatta una maggiorazione del 50% giustificata da incidenze dovute a: tasse ed imposte, ore lavoro non direttamente legate alla effettiva verifica, spese per mancata verifica da attribuire all'utente, spese generali. Per cui le spese biennali totali risultano:

1.239.500 Euro x 1.5 = 1.859.250 Euro ogni due anni

In base a questa cifra, tenendo conto del tempo necessario per effettuare ogni singola verifica si ottiene:

- per gli impianti con Pf inferiore a 35 kW: (1.859.250 /50.000) x 2 = 74,37 Euro
- per gli impianti con Pf superiore a 35 kW: (1.859.250 /50.000) x 4 = 148,74 Euro

Si è stimato che corretti esercizio e manutenzione dell'impianto termico comportano notevoli risparmi economici, come si evince dalla seguente tabella.

Tabella – Risparmi economici e di CO_2 prodotti da corretto uso e manutenzione degli impianti termici

COMBU-STIBILE	POTEN-ZA UTILE [kW]	CONSUMO BIENNALE DI COMBU-STIBILE N = 90%	CONSUMO BIENNALE DI COMBUSTIBILE * N < 90%	RIDUZIONE DI CO_2 IMMESSA IN ATMOSFERA [m^3/2 ANNI]	RISPARMIO ECONOMICO [€/2 ANNI]
Metano	24	1.778 [m^3]	1882.4 [m^3]	104,4	65,00

COMBU-STIBILE	POTEN-ZA UTILE [kW]	CONSUMO BIENNALE DI COMBU-STIBILE N = 90%	CONSUMO BIENNALE DI COMBUSTIBILE * N < 90%	RIDUZIONE DI CO_2 IMMESSA IN ATMOSFERA [m^3/2 ANNI]	RISPARMIO ECONOMICO [€/2 ANNI]
GPL	24	543,4 [m^3]	575.4 [m^3]	116	97,00
Metano	400	55.556 [m^3]	60.240 [m^3]	4.684	2.906,00
Gasolio	400	44.924 [kg]	48.712 [kg]	9.324	3.663,00
Olio combu-stibile	600	69.704 [kg]	75.584 [kg]	5.916	3.462,00
* n = 85% per metano (Pf < 35kW) e GPL, n > 83% per gasolio, olio combustibile e metano (Pf > 35KW)					

Nel fissare le tariffe si è cercato di non gravare sui singoli utenti garantendo comunque la copertura del servizio, nonché la sua qualità. Tenuto conto che gli impianti con Pf < 35 kW sono, generalmente, al servizio di un singolo utente, mentre quelli con potenza superiore sono, in generale, al servizio di un numero maggiore di utenze, in considerazione del risparmio energetico, si è preferito fissare le seguenti tariffe:

- CLASSE A (Pf < 35 kW) con trasmissione del rapporto di controllo tecnico: esente
- CLASSE A (Pf < 35 kW) senza trasmissione del rapporto di controllo tecnico: € 60,00
- CLASSE B (35 kW < Pf < 116 kW): € 80,00
- CLASSE C (116kW<Pf <232kW): € 200,00
- CLASSE D (232 kW < Pf < 350 kW): € 270,00
- CLASSE E (Pf > 350kW): € 350,00

Si fa notare che, presentando il rapporto di controllo tecnico secondo il D.P.R. 551/99, il costo della verifica (per gli utenti con impianti termici di Pf < 35 kW) viene ulteriormente ridotto. In conclusione si riscontra che le tariffe adottate sono in linea con quelle praticate dalle altre Province e dai Comuni (allegato B), che hanno già attivato il servizio di verifica.

3.2.15 REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PATERNO' (L.10/91, DPR 412/93, DPR 551/99, D.LGS 192/05, D.LGS 311/06), approvato con Delibera di G.C. n. 392, del 12 dicembre 2016

COMUNE DI PATERNO'

Sommario (omissis)

Art. 1
Finalità e campo di applicazione

1. Il presente regolamento, emanato per dare attuazione all'art. 31, comma 3 della Legge n. 10 del 09/01/1991 (di seguito indicata come L. 10/91) e all'art. 9 comma 2 del Decreto Legislativo n. 192 del 19/08/2005 (di seguito indicato come D.Lgs 192/05) così come modificato dal Decreto Legislativo n. 311 del 29/12/2006, e dal D.P.R. 74 del 16/04/2013, disciplina i controlli necessari che il Comune deve effettuare per accertare l'effettivo stato di manutenzione e di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, nonché per verificare l'osservanza delle norme relative al rendimento di combustione, ai fini di dare adempimento al Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia. Esso rispetta le indicazioni delle linee guida emanate con D.D.G. n. 2, del 14/01/2015, dall'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità.
2. I soggetti coinvolti dal presente regolamento sono: il responsabile dell'impianto termico, come soggetto controllato ed il Comune, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 74/2013, come soggetto controllore.
3. Il costo dei controlli è, ai sensi della normativa vigente, a carico degli utenti e viene assolto mediante il pagamento di una tariffa stabilita nel presente regolamento.
4. Il Comune può espletare tale funzione di ispezione anche mediante affidamento ad un

soggetto esterno, in possesso dei requisiti previsti, definito Organismo Affidatario.

5. Il Comune avrà cura di effettuare apposite campagne periodiche di informazione, di sensibilizzazione e di assistenza all'utenza e di mettere a disposizione dei cittadini una sezione del proprio sito internet con tutte le informazioni relative al controllo degli impianti termici, informazioni che potranno essere richieste anche presso l'Ufficio controllo impianti termici.

6. Sono soggetti al controllo tutti gli impianti termici, di cui alla definizione del punto 14 dell'allegato A del D.Lgs 192/05 e successive modifiche e integrazioni, presenti nel territorio comunale, con potenza termica secondo le indicazioni di legge come specificato al successivo art. 9 comma 14, dove per impianto termico si intende un impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale e/o climatizzazione estiva e/o produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale e assimilate.

7. Gli apparecchi che non rientrano nel comma 1 non sono soggetti ai controlli e quindi alla dichiarazione di cui all'Art. 8 (Dichiarazione degli impianti termici).

Art. 2
Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni riportate nell'allegato 1 del D.D.G. n. 2, del 14/01/2015, dalla Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità che qui si intende integralmente riportato.

Art.3
Riferimenti legislativi e normativi

I riferimenti legislativi e normativi sono elencati nell'allegato 2 del D.D.G. n. 2, del 14/01/2015, dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità che qui si intende integralmente riportato. Il presente rinvio deve intendersi effettuato secondo il criterio dinamico.

Art.4
Responsabile dell'impianto

1. L'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell'impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica sono affidati al responsabile dell'impianto, conformemente a quanto stabilito nell'art. 6 del D.P.R. 74/13. Il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico è:

a) il proprietario dell'impianto termico;

b) l'occupante, che a qualsiasi titolo subentra, per la durata dell'occupazione al proprietario, nel caso di unità immobiliari dotate di impianti termici individuali;

c) l'amministratore, nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati di proprietà del condominio;

d) il "terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico", intendendosi per tale la persona fisica o giuridica, che essendo in possesso dei requisiti di legge, è delegata dal proprietario ad assumere la responsabilità dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto. La delega al terzo responsabile non è consentita nel caso di singole unità immobiliari residenziali in cui il generatore o i generatori non siano installati in locale tecnico esclusivamente dedicato. In tutti i casi in cui nello stesso locale tecnico siano presenti generatori di calore oppure macchine frigorifere al servizio di più impianti termici, può essere delegato un unico terzo responsabile che risponde delle predette attività degli impianti.

2. Le dichiarazioni di nomina a terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto che il soggetto nominato è obbligato a comunicare al Comune (o, in caso di affidamento del servizio ad organismo esterno, all'Organismo Affidatario) dovranno essere trasmesse entro sessanta giorni dalla nomina stessa, così come ogni eventuale revoca, dimissione dall'incarico, variazioni sia di consistenza che di titolarità dell'impianto.

3. Il responsabile dell'impianto o il terzo responsabile da questi delegato deve ottemperare agli obblighi previsti sia dall'art. 7, "Controllo e manutenzione impianti termici", che dall'art. 8, "Controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici", del D.P.R. 74/13.

Art. 5

Operazioni di installazione, controllo, manutenzione, dismissione degli impianti termici

1. Gli impianti termici, per la loro potenziale capacità, se non condotti secondo le norme di buona tecnica, di provocare incidenti anche gravi e di provocare inquinamento atmosferico ed uso non razionale dell'energia, hanno una rilevanza per l'intera comunità e, per tale ragione, vengono regolati da un notevole numero di leggi e normative tecniche in continua evoluzione. È, quindi, indispensabile, anche per soddisfare le prescrizioni del D.M. n. 37, del 22/01/2008, sulla sicurezza degli impianti, che ogni operazione di installazione, manutenzione, dismissione di impianto termico venga eseguita da una ditta abilitata di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37, regolarmente iscritta nell'elenco regionale istituito presso il Dipartimento dell'Energia della Regione Siciliana istituito con D.D.G. n. 556/2014.

2. Il Comune si riserva di stipulare un protocollo di intesa, secondo quanto stabilito all'art. 16 (Protocollo d'intesa prezzi controllati) con gli organismi di categoria per poter offrire ai cittadini un elenco di ditte abilitate che pratichino dei prezzi certi e calmierati. In tale caso tutti gli oneri relativi alla dichiarazione di avvenuta manutenzione e di assolvimento di pagamento di un Bollino Verde virtuale (secondo le modalità di cui all'art. 11 - Dichiarazione degli impianti termici), sono a carico del manutentore.

3.Per ognuna di queste operazioni il responsabile dell'impianto può rivolgersi:

a) ad un manutentore abilitato iscritto alla lista dei manutentori accreditati presso la Regione Siciliana ed aderente ad una convenzione stipulata con le associazioni di categoria. In tale caso il manutentore provvederà per via telematica a trasmettere al Comune la dichiarazione di avvenuta manutenzione comprensiva degli allegati tecnici previsti e del numero di Bollino Verde virtuale assegnato all'intervento, per attestarne l'avvenuto pagamento, sollevando così il responsabile dell'impianto da ogni ulteriore incombenza. Inoltre l'intervento sarà a costo calmierato e comprensivo del costo del Bollino Verde virtuale;

b) ad un manutentore abilitato iscritto alla lista dei manutentori accreditati presso la Regione Siciliana secondo il D.D.G. 23 luglio 2014 n. 556. In tale caso il manutentore provvederà per

via telematica a trasmettere al Comune la dichiarazione di avvenuto intervento comprensiva degli allegati tecnici previsti e del numero di Bollino Verde virtuale assegnato all'intervento, per attestarne l'avvenuto pagamento, sollevando così il responsabile dell'impianto da ogni ulteriore incombenza. Il costo dell'intervento sarà liberamente concordato fra il manutentore ed il responsabile dell'impianto ma dovrà essere comprensivo del costo del Bollino Verde virtuale;

4.Il manutentore dovrà rilasciare al responsabile dell'impianto, se da questi richiesta, copia cartacea firmata della dichiarazione, di tutti gli allegati e del numero di Bollino Verde virtuale assegnato all'intervento. Tale documentazione sarà comunque sempre reperibile in formato elettronico sul sito del catasto degli impianti termici della Regione Siciliana.

Art. 6
Nuovi impianti termici

1. Per l'installazione di nuovi impianti deve essere presentato al Comune un apposito progetto di Risparmio Energetico di cui all'art. 28 della L. 10/91 e successive modifiche e integrazioni.

2. L'installatore, al termine dell'installazione e collaudo dell'impianto, dovrà redigere l'apposita dichiarazione di conformità di cui all'art. 7 del D.M. n. 37 del 22/01/2008, con i relativi allegati obbligatori.

3. Per gli impianti termici di nuova installazione o sottoposti a ristrutturazione, e per gli impianti termici individuali anche in caso di sostituzione di generatori di calore, dovrà essere trasmessa al Comune (o, in caso di affidamento del servizio ad organismo esterno, all'Organismo Affidatario) entro trenta giorni dalla prima accensione, oltre alla dichiarazione di conformità di cui sopra, copia della scheda identificativa dell'impianto contenuta nel libretto, firmata dal responsabile dell'esercizio o della manutenzione, unitamente al rapporto di efficienza energetica e al versamento della quota di riferimento in tabella 1, Art. 13 (Oneri a carico degli utenti).

4. In caso di corretta e completa trasmissione di quanto sopra, l'impianto sarà esente dalla dichiarazione fino alla prima manutenzione periodica.

5. La riattivazione di un impianto dismesso è considerata nuova installazione.
6. Un'installazione non conforme è soggetta alle sanzioni di cui all'Art. 18 (Sanzioni).

Art 7.
Dismissione dell'impianto

1. In caso di dismissione di un impianto termico, dovrà essere inoltrata al Comune (o, in caso di affidamento del servizio ad organismo esterno, all'Organismo Affidatario) apposita "Dichiarazione di dismissione di impianto termico".
2. Tale dichiarazione dovrà essere controfirmata e timbrata dal tecnico qualificato che ha operato la dismissione, con la descrizione dettagliata dell'intervento effettuato, munita anche di immagini fotografiche. L'intervento dovrà essere tale da non consentire la rimessa in esercizio dell'impianto, se non ad opera di un tecnico qualificato a norma di legge.
3. Il Comune (o, in caso di affidamento del servizio ad organismo esterno, l'Organismo Affidatario) darà comunicazione di avvenuta dismissione dell'impianto termico all'ente erogatore di energia. Tale comunicazione non esenta comunque l'utente da eventuali obblighi similari nei confronti dell'ente erogatore di energia.
4. È facoltà del Comune (o, in caso di affidamento del servizio ad organismo esterno, dell'Organismo Affidatario) eseguire accertamenti a campione per verificare la veridicità di quanto dichiarato dall'utente.
5. L'impianto dichiarato dismesso non sarà più soggetto ad alcuna dichiarazione.

Art. 8
Controlli effettuati dal manutentore

1. Ogni utente deve far effettuare la manutenzione al proprio impianto servendosi di manutentori abilitati ai sensi dell'art. 3 del D.M. n. 37 del 22/01/2008, per gli impianti di cui all'art. 1 comma 2 lettere c) ed e) dello stesso decreto, ed iscritto alla lista dei manutentori accreditati presso la Regione Siciliana.
2. Le operazioni di controllo e di eventuale manutenzione devono essere effettuate con le periodicità previste nelle istruzioni tecniche stabilite dal costruttore dell'impianto. Nel caso

in cui tali istruzioni non siano disponibili, le suddette operazioni di controllo e di eventuale manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte dell'impianto termico, devono essere eseguite con le periodicità previste nelle istruzioni tecniche del fabbricante o in mancanza di esse con le periodicità previste nelle norme UNI e CEI per il singolo elemento dell'impianto.

3. Ai sensi dell'art. 7 comma 4 del D.P.R. 74/2013 e successive modifiche e integrazioni, gli installatori e i manutentori degli impianti termici, nell'ambito delle rispettive responsabilità, devono definire e dichiarare esplicitamente al committente o all'utente, in forma scritta e facendo riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell'impianto o del fabbricante degli apparecchi:

a. quali siano le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l'impianto da loro installato o manutenuto, per garantire la sicurezza delle persone e delle cose;

b. con quale frequenza le operazioni di cui alla lettera a) vadano effettuate.

4. Tutti gli interventi e le misure effettuate nel corso dell'esercizio dell'impianto devono essere effettuate a regola d'arte nel rispetto della normativa vigente.

5. Gli esiti dei controlli, con particolare riguardo al controllo di combustione e tutti i dati rilevati, devono essere riportati in maniera completa e coerente negli appositi spazi dei libretti di impianto o di centrale di cui all'art. 7 del D.P.R. 74/2013.

6. Nel caso in cui il tecnico manutentore incaricato dall'utente ad eseguire la manutenzione e la redazione del rapporto di controllo tecnico, accerti irregolarità nell'esercizio dell'impianto, ovvero nell'installazione dello stesso, dovrà annotare negli appositi spazi riservati le osservazioni, raccomandazioni, prescrizioni, a seconda della gravità delle difformità riscontrate. In presenza di prescrizioni (condizioni di pericolo per persone, animali o beni) il tecnico manutentore, dopo aver messo fuori servizio l'apparecchio, ne dà pronta comunicazione al Comune o, in caso di affidamento del servizio ad organismo esterno, all'Organismo Affidatario. L'impianto potrà essere rimesso in servizio esclusivamente dopo aver ottemperato alle prescrizioni predette ed a quanto previsto dall'Art. 10 (Ripristino di un impianto alle condizioni di legge).

Art. 9

Rapporto di Controllo di efficienza energetica

Con le periodicità previste dal D.P.R. 74/2013, su impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW e su impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW, il responsabile dell'impianto deve far effettuare il “Controllo di Efficienza Energetica”, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 74/2013. riguardante:

a) il sottosistema di generazione come definito nell’Allegato A del decreto legislativo;

b) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di regolazione della temperatura centrale e locale nei locali climatizzati;

c) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di trattamento dell’acqua, dove previsti.

Tali operazioni sono effettuate secondo i rispettivi rapporti di controllo di efficienza energetica, così come individuati dall’Allegato A al D.P.R. 74/13. I controlli di efficienza energetica devono essere inoltre realizzati:

a) all’atto della prima messa in esercizio dell’impianto, a cura dell’installatore;

b) nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione, come per esempio il generatore di calore;

c) nel caso di interventi che non rientrino tra quelli periodici, ma tali da poter modificare l’efficienza energetica.

Al termine delle operazioni, l’operatore che effettua il controllo provvede a redigere e sottoscrivere uno specifico rapporto di controllo di efficienza energetica. Una copia del rapporto è rilasciata al responsabile dell’impianto, che lo conserva e lo allega ai libretti di cui al comma 5 dell’articolo 7 del D.P.R. 74/13; una copia va trasmessa a cura del manutentore/installatore al CITE. Assieme a detto rapporto devono essere inviati anche i libretti di impianto o di centrale di cui all'art. 7 del D.P.R. 74/2013 da cui risultino gli esiti dei controlli, con particolare riguardo al controllo di combustione e tutti i dati rilevati durante le manutenzioni ordinarie e straordinarie eseguite sull'impianto successivamente al precedente invio del rapporto di controllo di efficienza energetica. Il rapporto di efficienza

energetica sarà eseguito secondo la cadenza prevista nella tabella A allegata al D.P.R. 74/13.

Art. 10

Ripristino di un impianto alle condizioni di legge

1. A seguito degli interventi - effettuati da tecnico manutentore qualificato - di ripristino delle condizioni di regolare funzionamento secondo la normativa vigente di un impianto precedentemente non conforme, l'utente dovrà inviare al Comune (o, in caso di affidamento ad organismo esterno, all'Organismo Affidatario) l'apposita "Dichiarazione di avvenuto ripristino dell'impianto alle condizioni di legge", controfirmata dal manutentore/installatore, con allegato un nuovo rapporto di controllo tecnico eseguito sull'impianto regolarizzato, e un versamento per un importo come da tabella 1, Art. 16 (Oneri a carico degli utenti).
2. Su tali dichiarazioni potranno essere effettuati ulteriori controlli a campione per accertarne la veridicità.

Art. 11

Dichiarazione degli impianti termici

1. A seguito degli interventi di nuova installazione, dismissione e manutenzione effettuati con la periodicità prevista ai sensi dell'Art. 9 (Rapporto di Controllo di efficienza energetica), si dovrà dichiarare l'intervento al Comune, mediante apposito modulo di dichiarazione conforme alle indicazioni del Comune con allegato il rapporto di controllo tecnico.
2. La dichiarazione necessita del pagamento del Bollino Verde, come da tabella 1, Art. 13 (Oneri a carico degli utenti).
3. In caso di mancato ricevimento della dichiarazione entro la data di scadenza fissata con apposito provvedimento dall'Ufficio Risparmio Energetico e Sicurezza negli Impianti, del Comune, l'impianto sarà considerato non dichiarato.
4. Non saranno ritenute altresì valide le dichiarazioni per le quali si rilevano le seguenti anomalie:
a. Rapporto di controllo tecnico incompleto, o non conforme ai modelli conformi alle indicazioni del Comune per l'effettuazione della dichiarazione.

b. Dichiarazioni prive di Bollino Verde o con Bollino Verde di importo inferiore a quello stabilito nella tabella 1 dell'Art. 13 (Oneri a carico degli utenti), in base alla tipologia di impianto.

5. Al termine del controllo di efficienza energetica di cui all'articolo 9 del presente regolamento, il manutentore deve redigere il rapporto di efficienza energetica di cui al D.P.R. 74/2013, che deve essere trasmesso al Comune entro 30 giorni dall'effettuazione del controllo assieme ai libretti di impianto o di centrale di cui all'art. 7 del D.P.R. 74/2013 da cui risultino gli esiti dei controlli, con particolare riguardo al controllo di combustione e tutti i dati rilevati durante le manutenzioni ordinarie e straordinarie eseguite sull'impianto successivamente al precedente invio del rapporto di controllo di efficienza energetica. Ferma restando la periodicità, di cui al D.P.R. 74/2013, il manutentore allega il rapporto di efficienza energetica al modulo di dichiarazione di cui al precedente comma 1.

Art. 12
Ispezioni sugli impianti

1. Ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del D.P.R. 74/13, il Comune (o, in caso di affidamento del servizio ad organismo esterno, l'Organismo Affidatario) provvede ad effettuare gli accertamenti e le ispezioni necessarie all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici, in un quadro di azioni che promuova la tutela degli interessi degli utenti e dei consumatori.

2. L'ispezione da parte del Comune (o, in caso di affidamento ad organismo esterno, dall'Organismo Affidatario) non esenta l'utente dal far effettuare comunque le operazioni di controllo e manutenzione da parte del manutentore di fiducia, abilitato ai sensi del D.M. n. 37 del 22/01/2008, come da Art. 8 (Controlli effettuati dal manutentore) del presente regolamento.

3. Le ispezioni si effettuano su impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale non minore di 10 kW e di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale non minore di 12 kW.

4. Per gli impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale compresa

tra 10 kW e 100 kW, alimentati a gas, metano o GPL e per gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale compresa tra 12 kW e 100 kW l'accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica inviato dal manutentore o terzo responsabile è ritenuto sostitutivo dell'ispezione. Se tali impianti non sono denunciati o non sia stato inviato il rapporto di efficienza energetica ai sensi dell'art. 9, invece, saranno sottoposti a visita ispettiva con il relativo costo di cui alla Tabella 1 del successivo art. 16, oltre che all'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 18.

5. La ricevuta del versamento dell'onere dell'ispezione deve essere consegnata al momento della verifica agli incaricati delle verifiche ispettive (che rilasceranno apposita ricevuta) o trasmesso al Comune (o, in caso di affidamento del servizio a organismo esterno, all'Organismo Affidatario) non oltre i 10 giorni successivi al giorno della verifica.

6. Il mancato versamento degli importi dovuti nei termini e modi sopra indicati, comporterà le sanzioni corrispondenti di cui all'Art. 22 (Sanzioni).

7. Nei casi in cui non sia stato possibile eseguire detto controllo per cause non imputabili agli incaricati delle verifiche ispettive, specificatamente per reiterata assenza o diniego di accesso da parte del titolare dell'impianto, si attiveranno le procedure di cui all'Art. 22 (Sanzioni).

8. Qualora dalla verifica ispettiva dovessero risultare anomalie o non conformità dell'impianto e del suo funzionamento rispetto a quanto stabilito dalla normativa in vigore, l'utente deve ottemperare alle raccomandazioni e alle prescrizioni di cui al rapporto di ispezione (detto anche rapporto di prova, in conformità alla norma UNI 10389), redatto dall'operatore della verifica ispettiva, entro 90 giorni dalla data dell'accertamento.

9. Nel caso in cui il tecnico manutentore incaricato dall'utente ad eseguire la manutenzione e la redazione del rapporto di controllo tecnico, accerti irregolarità nell'esercizio dell'impianto, ovvero nell'installazione dello stesso, dovrà annotare negli appositi spazi riservati le osservazioni, raccomandazioni, prescrizioni, a seconda della gravità delle difformità riscontrate. In presenza di prescrizioni, il tecnico manutentore, dopo aver messo fuori servizio l'apparecchio, ne dà pronta comunicazione al Comune o, in caso di affidamento del servizio ad organismo esterno, all'Organismo Affidatario. L'impianto potrà

essere rimesso in servizio esclusivamente dopo aver ottemperato alle prescrizioni predette ed a quanto previsto dall'Art. 10 (Ripristino di un impianto alle condizioni di legge). In caso di particolari anomalie tale termine potrà essere fissato in 30 giorni dalla data di accertamento dall'incaricato della verifica ispettiva.

10. In presenza di prescrizioni relative alla presenza di condizioni di pericolo per persone, animali o beni, l'utente verrà diffidato al ripristino immediato delle condizioni di normale funzionamento, in un tempo massimo di 10 giorni, ed in ogni caso non potrà attivare l'impianto fin al ripristino delle condizioni di sicurezza. Superato tale termine il Comune provvederà ad attivare la procedura di sospensione della fornitura di combustibile, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del D.Lgs 164/2000.

11. Entro e non oltre i suddetti termini, l'utente dovrà provvedere a regolarizzare l'impianto con le modalità di cui all'Art. 10 (Ripristino di un impianto alle condizioni di legge) o a provvedere alla dismissione dello stesso con le modalità di cui all'Art. 4 (Dismissione dell'impianto).

12. Nel caso in cui l'utente non ottemperi alla regolarizzazione o alla dismissione dell'impianto con le modalità di cui sopra, si attiveranno le procedure di cui all'Art. 22 (Sanzioni).

13. Il Comune, in sostituzione delle ispezioni degli impianti, effettua l'accertamento documentale di tutti i rapporti di efficienza energetica inviati dai manutentori ai sensi dell'art. 9, del presente regolamento, di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale compresa tra 10 kW e 100 kW, alimentati a gas, metano o GPL e per gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale compresa tra 12 kW e 100 kW, come previsto all'art. 9, comma 4, del D.P.R. 74/2013 ed in ottemperanza dell'art. 20, comma 21, della Legge Regionale n. 19 del 22/12/2005.

Ai fini degli obiettivi di miglioramento dell'efficienza energetica, le ispezioni sono programmate in base ai seguenti criteri e priorità:

a) impianti per cui non sia pervenuto il rapporto di controllo di efficienza energetica compreso la mancanza del "Bollino Verde";

b) impianti dotati di generatori o macchine frigorifere con anzianità superiore a 15 anni;

c) impianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW: ispezioni sul 100 per cento degli impianti, ogni due anni;
d) impianti dotati di macchine frigorifere con potenza termica utile nominale superiore ai 100 kW: ispezioni sul 100 per cento degli impianti, ogni quattro anni;
e) impianti dotati di generatori a gas con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW e impianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido con potenza termica utile nominale compresa tra 20 kW e 100 kW: ispezioni sul 100 per cento degli impianti, ogni quattro anni;
f) gli impianti, di cui all'articolo 8, comma 7, per i quali dai rapporti di controllo dell'efficienza energetica risulti la non riconducibilità a rendimenti superiori a quelli fissati nell'Allegato B del D.P.R. 74/13.

Art. 13

Orari delle verifiche

1. Il Comune (o, in caso di affidamento del servizio ad organismo esterno, l'Organismo Affidatario) esegue l'accertamento previo appuntamento comunicato anticipatamente all'utente secondo le seguenti procedure:

a) per mezzo di comunicazione scritta;

b) avviso collettivo affisso in modo ben visibile in più punti dell'androne dello stabile, previa comunicazione all'Amministratore del Condominio;

c) per mezzo di accordi diretti o telefonici tra utente ed il personale incaricato delle verifiche ispettive, che possono intervenire anche nel corso della giornata di verifica;

d) altre forme di preavviso che comunque garantiscano l'utente e non rechino eccessivi disagi.

2. Il personale incaricato delle verifiche ispettive è impegnato a presentarsi all'ora dell'appuntamento con una tolleranza di non oltre trenta minuti.

3. La data programmata per la verifica potrà essere modificata qualora l'utente ne faccia richiesta per iscritto o ne dia comunicazione telefonica con almeno 2 giorni di anticipo dalla data programmata per la verifica.

Art. 14

Modalità delle verifiche ispettive sugli impianti

1. Per l'effettuazione di detti controlli le singole autorità competenti si avvarranno della figura dell'ispettore di impianti termici.

2. L'esecuzione delle ispezioni avviene mediante sopralluogo che l'ispettore incaricato effettua all'interno delle singole unità immobiliari presso cui sono installati impianti termici e/o all'interno della centrale termica. L'ispettore, che dovrà avere libero accesso agli impianti, controllerà che gli stessi siano gestiti, eserciti e manutenuti in modo conforme alla normativa vigente.

3. Il responsabile dell'impianto termico assiste, direttamente o tramite persona delegata, all'effettuazione dell'ispezione.

4. L'ispezione avverrà normalmente con il consenso ed alla presenza degli occupanti delle unità immobiliari.

5. I tecnici incaricati per le ispezioni sono identificati mediante apposito tesserino numerato, validato dal Comune ed esposto all'Utente prima dell'ispezione. L'utente potrà verificare l'identità dell'ispettore mediante consultazione telefonica del Comune e/o dell'Organismo incaricato.

6. Il personale tecnico incaricato, durante l'ispezione effettua le seguenti operazioni e riporta i relativi dati sul rapporto di prova:

a) Accerta, tramite la documentazione messa a disposizione dal responsabile dell'impianto termico, che i controlli e l'eventuale manutenzione e i controlli di efficienza energetica periodici dell'impianto termico siano stati effettuati con le modalità e nei tempi previsti dalla legislazione vigente;

b) Controlla l'idoneità dei locali, lo stato delle coibentazioni, la ventilazione/aerazione dei locali, lo stato della canna fumaria, i dispositivi di regolazione e controllo;

c) Effettua le misurazioni sui generatori di calore in conformità alle normative UNI, senza poter modificare il funzionamento dell'impianto (neanche mediante semplice regolazione);

d) Riporta sul rapporto di ispezione i valori dei parametri di combustione, l'esito del controllo di combustione ed eventuali difformità/anomalie dell'impianto termico rispetto alla legislazione vigente;

e) Informa il responsabile dell'impianto termico riguardo le modalità per l'eliminazione delle eventuali anomalie riscontrate nel corso dell'ispezione;

f) Chiede la sottoscrizione del Rapporto di ispezione e ne consegna copia anche al responsabile dell'impianto che dovrà conservarla in allegato al Libretto di Impianto. Qualora il responsabile d'impianto si rifiutasse di apporre la firma sul verbale di visita, si procederà all'annotazione sul verbale stesso, dandone comunicazione agli Enti competenti.

7. Per consentire i controlli di cui al comma precedente, nel corso dell'ispezione il responsabile dell'impianto termico mette a disposizione del tecnico incaricato la documentazione relativa all'impianto termico e precisamente:

a) libretto d'uso e manutenzione dei componenti dell'impianto termico (generatori di calore, per i quali sia stato inviato il rapporto di efficienza energetica ai sensi dell'art. 9, bruciatori ecc.);

b) dichiarazione di conformità dell'impianto termico (per gli impianti realizzati dopo l'entrata in vigore della Legge 5 marzo 1990, n. 46 e ss. mm. ii.) o documento sostitutivo ove previsto dalle norme vigenti;

c) documentazione ISPESL/INAIL per impianti termici aventi come fluido termovettore acqua calda di potenza maggiore di 35 kW;

d) certificato di Prevenzione Incendi dove prescritto e comunque per impianti di potenza al focolare superiore a 116 kW;

e) libretto di impianto regolarmente compilato e completo di allegati per gli impianti con potenza al focolare minore di 35kW;

f) libretto di centrale regolarmente compilato e completo di allegati per gli impianti con potenza al focolare maggiore o uguale a 35kW.

8. Allo scopo di consentire le necessarie misurazioni, inoltre il responsabile dell'impianto termico provvede a:

a) Predisporre l'impianto termico in condizioni che si possa procedere ad effettuare le misurazioni durante il funzionamento;

b) Rendere facilmente accessibile il foro di prelievo dei fumi del generatore di calore;

c) Esibire la documentazione di cui al comma precedente al tecnico che esegue l'ispezione;

d) Sottoscrivere il Rapporto di ispezione stilato dal tecnico che esegue l'ispezione;

e) Conservare copia del Rapporto di ispezione in allegato al Libretto di Impianto/Centrale.

Art. 15
Verifica a richiesta su impianti termici

1. La verifica ispettiva a richiesta su un qualsiasi impianto termico sarà posta a carico del richiedente (anche se diverso dal titolare o responsabile dell'impianto), secondo le tariffe di riferimento della tabella 1, Art. 16 (Oneri a carico degli utenti). Il richiedente dovrà corrispondere la somma dovuta anticipatamente.

Art. 16
Oneri a carico degli utenti

1. I costi del servizio di verifica e controllo degli impianti termici sono posti a carico degli utenti, come da normativa vigente.

2. Sono fissate tariffe diverse a carico degli utenti di impianti termici, differenziate secondo la potenza nominale dell'impianto stesso. Le tariffe di riferimento sono fissate come dalle seguenti:

- per gli impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale compresa tra 10 kW e 100 kW, alimentati a gas, metano o GPL e per gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale compresa tra 12 kW e 100 kW, per i quali sia stato inviato il rapporto di efficienza energetica ai sensi dell'art. 9, del presente regolamento come previsto all'Art. 12 – comma 4, la tariffa è di € 8,00 da assolvere attraverso l'apposizione del bollino verde virtuale sul rapporto di

efficienza energetica;

- secondo quanto previsto nella seguente Tabella n. 1 per gli impianti che saranno sottoposti a visita ispettiva.

Tabella 1 - Oneri per le verifiche ispettive

TIPOLOGIA DI IMPIANTO	TARIFFE DI RIFERIMENTO	IMPORTO [euro]
Impianti con potenza utile maggiore di 10kW e potenza al focolare inferiore a 35 kW	A	80,00
Impianti con potenza al focolare da 35 kW a 116,3 kW	B	120,00
Impianti con potenza al focolare da 116,4 a 350 kW	C	160,00
Impianti con potenza al focolare superiore a 350 kW	D	200,00
Macchine frigorifere e/o pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico e macchine frigorifere e/o pompe di calore ad assorbimento a fiamma diretta 12 < Put < 100	E	150,00
Macchine frigorifere e/o pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico e macchine frigorifere e/o pompe di calore ad assorbimento a fiamma diretta Put ≥ 100	F	150,00
Pompe di calore a compressione di vapore azionate da motore endotermico Put ≥ 12	G	150,00
Pompe di calore ad assorbimento alimentate da energia termica Put ≥ 12	H	150,00
Sottostazione di scambio termico da rete ad utenza P>10	I	150,00

Qualora l'impianto sia costituito da più generatori, per ogni generatore oltre il primo, si applica una tariffa aggiuntiva pari al 30% della tariffa base.

Art. 17

Protocollo d'intesa prezzi controllati

1. Il Comune di Paternò si attiverà, in intesa con le Associazioni di categoria operanti nel settore della manutenzione degli impianti termici e le Associazioni dei consumatori, per la sottoscrizione, tra le parti, di un Protocollo d'intesa in attuazione della L. 10/91 e provvedimenti successivi, al fine di disciplinare e calmierare i costi relativi alle manutenzioni obbligatorie effettuate dagli operatori del settore e semplificare gli adempimenti della relativa dichiarazione degli impianti termici a carico degli utenti.
2. Per la realizzazione del suddetto Protocollo d'intesa il Comune potrà, in caso di affidamento del servizio ad organismo esterno, avvalersi della collaborazione dell'Organismo Affidatario stesso.

Art. 18
Rimborsi

Nell'eventualità che l'utente versi al Comune una somma non dovuta, lo stesso potrà ottenerne il rimborso presentando apposita richiesta e allegando alla stessa idonea documentazione da cui si evinca il diritto a tale rimborso.

Art. 19
Informazioni agli utenti

Il Comune di Paternò garantisce, direttamente o per mezzo di un organismo esterno, l'informazione, la sensibilizzazione e l'assistenza agli utenti ed agli operatori di settore, relativamente al servizio di ispezione degli impianti termici.

Art. 20
Catasto degli impianti

1. È fatto obbligo della registrazione degli impianti termici al sistema informativo denominato Catasto Impianti Termici di seguito denominato CITE, istituito con Decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'Energia del 1° marzo 2012 n. 71.
2. I nuovi impianti dovranno essere registrati entro e non oltre 30 giorni dall'avvenuta installazione.

3. La registrazione dovrà essere effettuata dai titolari degli impianti termici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, per il tramite degli installatori/manutentori regolarmente iscritti nell'elenco di cui all'art. 5.
4. La registrazione degli impianti termici nonché gli aggiornamenti degli interventi, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, dovranno effettuarsi esclusivamente per via telematica attraverso il portale SIENERGIA al seguente indirizzo http://www.cite.energia.sicilia.it/.
5. La mancata registrazione degli impianti e degli interventi previsti comporterà il mancato assolvimento di quanto previsto dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74.

Art. 21
Obblighi delle aziende fornitrici di gas

1. Al fine di garantire la possibilità di elaborare correttamente le informazioni relative ai consumi degli impianti termici e definire idonee politiche di riduzione delle emissioni inquinanti, le società di distribuzione, nel caso di combustibili distribuiti mediante rete cittadina ovvero, negli altri casi, le società fornitrici, dei diversi tipi di combustibile a uso degli impianti termici, comunicano al Comune l'ubicazione e la titolarità delle utenze da esse rifornite al 31 dicembre di ogni anno.
2. I distributori forniscono il PDR (punto di riconsegna) e la matricola del contatore di tutte le utenze servite, indicando nell'elenco quali siano impianti termici e mettendo in evidenza le utenze che nell'anno precedente abbiano subito una variazione.
3. La trasmissione degli elenchi delle proprie utenze attive al 31 dicembre di ogni anno deve avvenire per via telematica entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo. I gestori delle reti di teleriscaldamento sono considerati a tutti gli effetti distributori di combustibile e pertanto soggetti agli obblighi di trasmissione dei dati delle utenze attive.
4. Il mancato invio degli elenchi, o l'invio parziale, da parte del soggetto tenuto alla trasmissione è passibile di sanzione ai sensi del seguente Art. 22 (Sanzioni).

Art. 22

Sanzioni

Le sanzioni verranno applicate secondo un criterio di gradualità e proporzionalità. Nelle individuazioni delle sanzioni dovrà tenersi conto:

A) della recidiva;

B) delle condizioni di pericolosità dell'impianto;

C) delle dimensioni dello stesso.

Sono previste le seguenti sanzioni:

a) Reiterato diniego di accesso.

In caso di reiterato diniego di accesso non validamente motivato all'impianto termico per la verifica ispettiva (al secondo diniego di accesso o assenza), la visita si intenderà eseguita, l'impianto sarà considerato non conforme e l'utente sarà soggetto alla sanzione amministrativa non inferiore a € 500,00 e non superiore ad € 3.000,00. Si darà inoltre comunicazione all'ente erogatore dell'energia per i provvedimenti di sua competenza (interruzione della fornitura ai sensi dell'art. 16 comma 6 del D.Lgs 164/2000).

b) Mancata trasmissione di dichiarazione di avvenuta regolarizzazione o di dismissione dell'impianto a seguito di verifica ispettiva.

In caso di mancata comunicazione di cui all'Art. 10 (Ripristino di un impianto alle condizioni di legge) o di cui all'Art. 7 (Dismissione dell'impianto), a seguito di verifica ispettiva effettuata dai tecnici incaricati dal Comune (o, in caso di affidamento del servizio a organismo esterno, dall'Organismo Affidatario), si provvederà ad una ulteriore ispezione con onere a carico dell'utente, e qualora siano rilevate le medesime anomalie, l'impianto sarà considerato non conforme e l'utente sarà soggetto alla sanzione non inferiore ad € 100,00 e non superiore ad € 300,00.

c) Mancata ottemperanza delle operazioni di controllo e di manutenzione.

In caso di mancata ottemperanza delle operazioni di controllo e di manutenzione valgono le sanzioni previste dall'art. 15, comma 5 del D.Lgs 192/2005, cioè la sanzione da € 500,00 a € 3.000,00 e la decadenza dell'attestato di prestazione energetica.

d) Controllo e manutenzione non effettuata secondo la normativa vigente.

L'operatore incaricato del controllo e manutenzione, che non ha ottemperato a quanto stabilito all'articolo 7, comma 2 del D.Lgs 192/2005, è soggetto alla sanzione amministrativa non inferiore a € 1.000,00 e non superiore a € 6.000,00. Sarà data contestualmente comunicazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di appartenenza per i provvedimenti consequenziali.

e) Mancato versamento degli importi dovuti per le verifiche ispettive in Tabella 2.

In caso di mancato versamento nei tempi stabiliti degli importi dovuti per le verifiche ispettive di cui alla Tabella 2 l'utente sarà soggetto ad una sanzione pari al 100% dell'importo della verifica ispettiva, fermo restando il pagamento dell'onere di base.

f) Mancata consegna della dichiarazione con Bollino Verde.

Il manutentore che, in fase di ispezione con onere a carico dell'utente, risulti responsabile di non aver provveduto alla riconsegna della dichiarazione con Bollino Verde, nei termini è soggetto alla sanzione non inferiore a € 100,00 e non superiore a € 300,00, oltre al rimborso del costo dell'ispezione di cui all'art. 16, tabella 1. In tal caso inoltre l'utente non è tenuto ad alcun versamento.

g) Mancata trasmissione elenchi utenze.

Ai soggetti che violano l'art. 21 comma 4 del Regolamento, in ordine alla trasmissione dei dati inerenti alle utenze servite, si applica una sanzione da € 2.000,00 a € 10.000,00.

Art. 23
Norme transitorie e finali

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento valgono le norme vigenti in materia.
2. Gli oneri a carico degli utenti possono essere modificati esclusivamente dal Consiglio Comunale, su proposta del Dirigente del servizio.
3. Qualora intervengano normative nazionali o regionali che modificano le previsioni riportate negli articoli precedenti, il presente regolamento si aggiorna mediante determinazione dirigenziale nel caso di aspetti prettamente tecnici, mentre se tali modifiche coinvolgono le previsioni economiche si provvederà all'aggiornamento nel rispetto delle competenze degli organi comunali.

3.2.16 REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DEGLI ACCERTAMENTI E DELLE ISPEZIONI SUGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 192/05 E SS.MM.II. E DEL D.P.R. N. 74/2013, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 174 del 18 novembre 2015

COMUNE DI SIRACUSA
ASSESSORATO ALLE POLITICHE AMBIENTALI
UFFICIO TECNICO
AREA STAFF MANAGEMENT E TERRITORIALE 1 - UFFICIO ENERGIA

Sommario (omissis)

Art. 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento, ai sensi del D.Lgs 192/05 e ss. mm. ii. e del D.P.R. 16/04/2013 n. 74 (nel seguito D.P.R. 74/2013), disciplina le procedure per l'esecuzione degli *accertamenti*[1] e delle *ispezioni sugli impianti termici* degli edifici riguardanti lo stato di *esercizio e manutenzione* ai fini del contenimento dei consumi energetici su tutto il territorio di competenza comunale (nel seguito *Autorità Competente*[2]).

2. Il territorio di competenza comprende l'intero territorio del Comune di Siracusa.

L'Autorità Competente può effettuare le *ispezioni*, direttamente con proprio personale o affidare il servizio ad un *organismo esterno* avente le caratteristiche riportate nell'allegato C del D.P.R. 74/2013. Nel seguito del presente regolamento si indicherà con "*soggetto esecutore*" *l'Autorità Competente* o, se del caso, *l'organismo esterno* delegato all'esecuzione degli *accertamenti* e delle *ispezioni*.

3. Sono soggetti al presente regolamento gli impianti termici degli edifici, secondo la definizione della Legge 90/2013, destinati alla climatizzazione invernale e/o estiva degli

[1] Il significato delle parti in corsivo è precisato nell'allegato 1 – "Definizioni".
[2] Le *Autorità Competenti* ed il relativo territorio sono quelle individuate con decreto del Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell'Energia n. 2 del 14 gennaio 2015

ambienti o alla produzione di acqua calda sanitaria. Sono esclusi dal presente regolamento i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità[3] immobiliari ad uso residenziale ed assimilate e gli impianti di processo.

Art. 2
Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni riportate nell'allegato 1.

Art. 3
Riferimenti legislativi e normativi

I principali riferimenti legislativi e normativi sono elencati nell'allegato 2.

Art. 4
Soggetti responsabili

1. *L'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell'impianto termico* e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica sono affidati al *responsabile dell'impianto* che può delegarli ad un terzo (*terzo responsabile*) conformemente a quanto stabilito nell'art. 6 del D.P.R. 74/2013.

2. Il cambio di responsabilità[4], a cura del nuovo responsabile, deve essere comunicato *al soggetto esecutore* ed al CITE di cui all'art. 17:

a) entro 10 giorni lavorativi se il cambio è conseguente alla nomina di un terzo responsabile o alla nomina di un nuovo amministratore di condominio, utilizzando, rispettivamente, gli allegati 3 e 4;

b) entro 30 giorni lavorativi se il cambio è dovuto al subentro di un nuovo proprietario

[3] Tra le singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate sono da intendersi comprese anche:
- gli edifici residenziali monofamiliare;
- le singole unità immobiliari utilizzate come sedi di attività professionali (ad esempio studio medico o legale) o commerciale (ad esempio agenzia di assicurazioni) o associativa (ad esempio sindacato, patronato) che prevedono un uso di acqua calda sanitaria comparabile a quello tipico di una destinazione puramente residenziale.

[4] Nuovo proprietario, nuovo amministratore, nuovo occupante, nomina del terzo responsabile

o occupante, utilizzando l'allegato 5.

La revoca, la rinuncia o la decadenza dell'incarico di terzo responsabile di cui all'art 6, comma 5, lettere b) e c) del D.P.R. 74/2013, devono essere comunicate al soggetto esecutore entro 2 giorni lavorativi, utilizzando l'allegato 3.

3. Per tutte le comunicazioni si utilizzeranno gli specifici modelli allegati al presente regolamento e che saranno comunque pubblicati nel sito web dell'*Autorità Competente*.

Art. 5
Temperatura ambiente e limiti di esercizio

La temperatura ambiente ed i limiti di *esercizio* sono regolamentati dagli artt. 3 e 4 del D.P.R. 74/2013.

Art. 6
Controllo e manutenzione

1. Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto termico devono essere eseguite a regola d'arte, da ditte abilitate ai sensi del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37 conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche per l'uso e la manutenzione rese disponibili dall'impresa installatrice dell'impianto ai sensi della normativa vigente (D.P.R. 74/2013, art. 7, c. 1).

2. Come previsto all'art. 7, comma 2 del D.P.R. 74/2013, qualora l'impresa installatrice non abbia fornito proprie istruzioni specifiche o queste non siano più disponibili, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte dell'impianto termico devono essere eseguite conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborate dal fabbricante.

3. Ai sensi dell'art. 7, comma 3 del D.P.R. 74/2013, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione delle restanti parti dell'impianto termico e degli apparecchi e dispositivi per i quali non siano disponibili né reperibili le istruzioni del fabbricante, devono essere eseguite

secondo le prescrizioni previste dalle normative UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo.

4. Ai sensi dell'art. 7, comma 4 del D.P.R. 74/2013, gli installatori ed i manutentori degli impianti termici, nell'ambito delle rispettive responsabilità, devono definire e dichiarare esplicitamente al committente o all'utente, in forma scritta e facendo riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell'impianto o del fabbricante degli apparecchi, quali siano le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l'impianto da loro installato o manutenuto e con quale frequenza dette operazioni vadano effettuate.

5. Al termine delle operazioni di controllo e manutenzione l'operatore redige e sottoscrive un rapporto di controllo tecnico utilizzando i modelli di rapporto di controllo di efficienza energetica di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 febbraio 2014. Il *responsabile dell'impianto* sottoscrive l'originale e le copie necessarie del *rapporto di controllo* per presa visione. Una copia del rapporto sarà allegata al libretto di impianto.

6. Ferma restando l'obbligatorietà dell'esecuzione del controllo di efficienza energetica secondo quanto previsto dal successivo art. 7, nei restanti casi viene demandata alla professionalità del manutentore la facoltà di effettuare anche il suddetto controllo. Se non si esegue il controllo di efficienza energetica la relativa sezione del modello del rapporto non deve essere compilata.

7. I modelli di rapporto di controllo di efficienza energetica di cui al comma 5 del presente articolo, pur prevedendo alcuni controlli di sicurezza sull'impianto e sui relativi sottosistemi di generazione di calore o di freddo, non sono rapporti di controllo o manutenzione ai fini della sicurezza e pertanto non sono esaustivi in tal senso.

8. Sui modelli di rapporto di controllo di efficienza energetica devono essere annotate, nel campo osservazioni, le manutenzioni e i controlli aggiuntivi effettuati, e nei campi raccomandazioni e prescrizioni i controlli e le manutenzioni da effettuare per consentire l'utilizzo sicuro dell'impianto. Sullo stesso modello il manutentore riporterà la data prevista per il successivo intervento.

9. Il *responsabile dell'impianto* provvede ad aggiornare e a fare aggiornare al manutentore,

secondo le relative competenze, il libretto di impianto[5] e si assume gli obblighi e le responsabilità finalizzate alla gestione dell'impianto stesso nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici e di salvaguardia ambientale.

Art. 7
Controllo dell'efficienza energetica

1. In base a quanto stabilito dal D.P.R. 74/2013, sono soggetti ai controlli di efficienza energetica gli impianti termici sia autonomi che centralizzati alimentati a combustibile gassoso, liquido e solido non rinnovabile, di potenza termica utile maggiore o uguale a 10 kW dotati di sottosistemi di generazione a fiamma, teleriscaldamento, cogenerazione, nonché gli impianti termici dotati di sottosistema di generazione con macchine a ciclo frigorifero di potenza termica utile nominale maggiore o uguale a 12 kW.
2. Ai fini della determinazione delle potenze utili, di cui al comma precedente, si esegue la somma delle potenze dei generatori di calore o delle macchine frigorifere quando alimentano lo stesso sottosistema di distribuzione.
3. Il controllo di efficienza energetica viene effettuato secondo le cadenze previste riportate nell'*Allegato A* del D.P.R. 74/2013 e deve essere eseguito in occasione degli interventi di controllo e manutenzione di cui all'art. 6.
4. Il controllo di efficienza energetica riguarda:
   a) il sottosistema di generazione;
   b) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di regolazione della temperatura centrale e locale nei locali climatizzati;
   c) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di trattamento dell'acqua, dove previsti.
5. Il controllo di efficienza energetica deve essere effettuato:
   - all'atto della prima messa in esercizio dell'impianto, a cura dell'installatore;

[5] Il nuovo libretto di impianto ed i nuovi rapporti di controllo di efficienza energetica sono stati pubblicati con il D.M. 10 febbraio 2014 (G.U. n. 55 del 07/03/2014).

- nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione, come per esempio il generatore di calore;
- nel caso di interventi che non rientrino tra quelli periodici, ma tali da poter modificare l'efficienza energetica.

6. A partire dalla data di effettuazione delle operazioni sopra indicate, la successiva attività di controllo dell'efficienza energetica viene eseguita applicando la tempistica di cui al punto 7.3.

7. Ai sensi dell'art. 8, comma 6 del D.P.R. 74/2013, il rendimento di combustione rilevato nel corso del controllo deve risultare non inferiore ai valori limite riportati nell'Allegato B del medesimo D.P.R. 74/2013.

8. In occasione del controllo di efficienza energetica l'operatore redige in tutte le sue parti e sottoscrive, un rapporto di controllo di efficienza energetica utilizzando i modelli di cui agli allegati II, III, IV e V del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 febbraio 2014. Il responsabile dell'impianto sottoscrive il suddetto rapporto per presa visione.

9. Il controllo di efficienza energetica è complementare e non sostitutivo delle operazioni di controllo e manutenzione di cui all'art. 6.

Art. 8
Trasmissione del Rapporto di Controllo di efficienza energetica

1. A seguito del controllo di efficienza energetica di cui all'art. 7, una copia del pertinente rapporto, in formato elettronico, a cura dell'installatore per i nuovi impianti, a cura del manutentore per gli impianti esistenti, è trasmessa al CITE della Regione Siciliana (http://www.cite.energia.sicilia.it/) di cui all'art. 17.

2. Il manutentore o terzo responsabile applica il bollino verde di cui all'art. 16, sia sulla copia del rapporto di controllo di efficienza energetica che trasmette al CITE, che sulla copia dello stesso documento rilasciata al responsabile che allegherà al libretto di impianto.

Art. 9
Impianti soggetti ad accertamenti e ispezioni

Sono soggetti agli accertamenti e/o alle *ispezioni* gli *impianti termici*, di cui all'art. 7, c. 1.

Art. 10

Oggetto dell'ispezione a cura dell'Autorità Competente

1. L'ispezione comprende una valutazione di efficienza energetica del generatore, una stima del suo corretto dimensionamento rispetto al fabbisogno energetico per la *climatizzazione invernale ed estiva* dell'edificio con riferimento al progetto dell'impianto, se disponibile, e una consulenza sui possibili interventi atti a migliorare il rendimento energetico dell'impianto in modo economicamente conveniente.

2. *L'ispettore*, prioritariamente, procederà ad esaminare i possibili interventi di risparmio energetico indicati, sotto forma di check-list, nel pertinente rap*porto di controllo di efficienza energetica* di cui al comma 6 dell'art. 7 del D.P.R. n. 74/2013.

Art. 11

Accertamento documentale a cura dell'Autorità Competente

a.1. Per gli impianti termici di *potenza termica utile nominale* compresa tra 10 kW e 100 kW, dotati di sottosistemi di generazione a fiamma, alimentati a gas (metano e GPL), destinati alla *climatizzazione invernale* e/o alla produzione di acqua calda sanitaria, nonché per gli impianti termici dotati di sottosistema di generazione a ciclo frigorifero di *potenza termica utile nominale* compresa tra 12 kW e 100 kW, *l'accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica* inviato al *CITE* di cui all'art. 8 è sostitutivo dell'ispezione.

a.2. Nella fase di *accertamento* dei rapporti di controllo e di efficienza energetica degli impianti di qualsiasi potenza, qualora si rilevino:

a.a) carenze che possano determinare condizioni di grave pericolo senza che il manutentore abbia predisposto le specifiche prescrizioni, il *soggetto esecutore* deve segnalare tempestivamente l'anomalia al Comune competente per territorio che, anche attraverso l'eventuale ausilio di un ispettore, provvederà ad effettuare un controllo in campo e, se del caso, ad ordinare la disattivazione dell'impianto. I relativi oneri sono a carico del *responsabile dell'impianto*. La riattivazione dell'impianto potrà

avvenire solo dopo i necessari lavori di adeguamento alle norme e il conseguente rilascio, da parte della ditta esecutrice degli interventi, della dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/08;

a.b) altre anomalie e/o difformità, l'Autorità Competente valuta, in base alla gravità dell'anomalia e/o difformità riscontrata, se assumere provvedimenti finalizzati all'adeguamento della stessa e, nel caso, programma un'immediata ispezione;

a.c) difformità tra i dati in possesso dell'Autorità Competente e le informazioni contenute nei rapporti tecnici trasmessi, il *responsabile dell'impianto* dovrà comunicare entro 30 giorni le informazioni che gli verranno richieste dal *soggetto esecutore* stesso. Il non rispetto del suddetto termine comporterà una ispezione.

Art. 12
Ispezioni e loro frequenza

1. Ai fini degli obiettivi del miglioramento dell'efficienza energetica, le ispezioni sono programmate, a partire dagli impianti con età superiore a 15 anni, in base ai seguenti ulteriori criteri e priorità:

a) rilievo di criticità nella fase di *accertamento* di cui all'art. 10.

b) mancata trasmissione del *rapporto di controllo di efficienza energetica che deve avvenire entro 90 giorni dalla data di scadenza prevista per l'esecuzione dei controlli di efficienza energetica*.

c) rapporti tecnici privi del bollino verde di cui all'art. 16;

d) secondo l'ordine e le cadenze riportate nell'allegato 6, in funzione delle potenze e delle tipologie degli impianti.

2. Sugli impianti con generatori a fiamma con potenza termica al focolare superiore a 35 kW le *ispezioni* si effettuano durante il periodo di accensione corrispondente alla pertinente zona climatica (vedere allegato 7).

Art. 13
Esecuzione delle ispezioni

1. L'ispezione sull'*impianto termico* è annunciata al *responsabile dell'impianto*, a cura del *soggetto esecutore*, con almeno 15 giorni d'anticipo mediante

a) apposita cartolina di avviso (o con altro mezzo idoneo, compreso la posta elettronica certificata), su cui sono indicati il giorno e la fascia oraria (non maggiore di due ore) della visita;

b) per mezzo di accordi diretti o telefonici, tra l'utente ed il personale incaricato delle *ispezioni*, successivi all'invio della cartolina di cui sopra;

c) altre forme di preavviso che comunque garantiscano l'utente e non rechino eccessivi disagi;

d) in ultimo si invierà una raccomandata con ricevuta di ritorno con spese a carico del destinatario.

2. La data programmata per l'ispezione potrà essere modificata qualora l'utente ne faccia richiesta per iscritto o ne dia comunicazione anche telefonica con almeno 3 giorni di anticipo.

3. Qualora l'ispezione non possa essere effettuata nella data concordata per cause imputabili al *responsabile dell'impianto*, allo stesso è addebitato l'importo che sarà determinato con delibera di Giunta Municipale, a titolo di rimborso spese per "mancato appuntamento"; l'ispezione si effettuerà in altra data concordata con il *responsabile dell'impianto* con le modalità sopra esposte.

4. Qualora anche questa seconda visita non si possa effettuare per causa imputabile al *responsabile dell'impianto*, oltre all'onere di cui al comma 3, il *soggetto esecutore*, su segnalazione *dell'ispettore*, provvede a informare il Comune per gli eventuali provvedimenti di competenza a tutela della pubblica incolumità. Nel caso in cui si tratti di un impianto alimentato a gas di rete, sarà informata l'azienda distributrice per i provvedimenti previsti ai sensi dell'art.16, comma 6, del D.Lgs 23 maggio 2000 n.164 "Attuazione della Direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144" e ss. mm. ii.[6]

[6] Le imprese di distribuzione di gas naturale sospendono altresì la fornitura di gas agli impianti su richiesta dell'ente locale competente per i controlli ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, motivata dalla riscontrata non conformità dell'impianto alle norme o dal reiterato rifiuto del responsabile dell'impianto a consentire i controlli di cui alla citata legge n. 10 del 1991.

5. Il responsabile dell'impianto:

a) in caso di impedimento ad essere presente durante l'ispezione, può delegare una persona maggiorenne di sua fiducia;

b) ha facoltà di farsi assistere, durante l'ispezione, dal proprio manutentore;

c) deve mettere a disposizione dell'*ispettore* la documentazione relativa all'impianto e precisamente:

i.1) il libretto di impianto regolarmente compilato comprensivo, almeno, dell'ultimo *rapporto di efficienza energetica*;

i.2) le istruzioni riguardanti la *manutenzione* di cui all'art. 7 commi 1, 2, 3 e 4 del D.P.R. 74/2013;

i.3) la dichiarazione di conformità o la dichiarazione di rispondenza ai sensi del D.M. 37/08;

i.4) nei casi previsti, il Certificato di Prevenzione Incendi o documento equivalente, la documentazione INAIL (ex ISPESL), il registro dell'apparecchiatura quando previsto per le macchine frigorifere e quant'altro necessario secondo la tipologia dell'impianto;

d) deve firmare per ricevuta e presa visione le copie del *rapporto di prova* compilate dall'*ispettore*. Qualora il responsabile dell'impianto o suo delegato si rifiutasse di apporre la firma sul rapporto di prova si procederà all'annotazione sullo stesso dandone comunicazione agli enti competenti.

6. L'ispettore

a.a) deve:

a.i.1.1) presentarsi all'appuntamento nella fascia oraria indicata nell'avviso di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo;

a.i.1.2) essere munito di apposita tessera di riconoscimento;

a.i.1.3) mantenere sempre un contegno corretto e cortese nei confronti dell'utente;

a.i.1.4) eseguire i controlli e le misurazioni pertinenti previste per i *rapporti di prova*;

a.i.1.5) annotare le pertinenti osservazioni e prescrizioni sul *rapporto di prova*;

a.i.1.6) compilare il *rapporto di prova* in triplice copia, di cui una copia sarà consegnata al *responsabile dell'impianto*, una copia sarà conservata dal *soggetto*

esecutore e l'altra farà parte del proprio archivio;

a.b) non deve:

a.i.1.1) eseguire interventi sull'impianto;

a.i.1.2) indicare nominativi di progettisti, installatori, manutentori e informazioni di carattere pubblicitario o commerciale su prodotti o aziende;

a.i.1.3) esprimere giudizi o apprezzamenti di ogni genere riguardanti l'impianto i suoi componenti e gli operatori che sono intervenuti sullo stesso;

a.c) accerta:

a.i.1.1) le generalità del responsabile dell'esercizio e della *manutenzione dell'impianto termico* o della persona delegata;

a.i.1.2) la presenza o meno della documentazione di cui al precedente comma 5, lettera c);

a.i.1.3) che il libretto di impianto sia correttamente tenuto e compilato in ogni sua parte;

a.i.1.4) che la *conduzione* e gestione dell'impianto, comprese le operazioni di *manutenzione* siano state eseguite secondo le norme vigenti;

a.d) classifica il rapporto di prova, riportandone nota nello stesso, secondo il seguente criterio:

a.i.1.i. classe A: rapporto senza segnalazione di anomalie e/o difformità;

a.i.1.ii. classe B: rapporto con segnalazione di lievi anomalie e/o difformità;

a.i.1.iii. classe C: rapporto con segnalazione di anomalie e/o difformità gravi;

a.i.1.iv. classe D: rapporto con segnalazione di anomalie e/o difformità pericolose.

7. *L'ispettore* può riservarsi di non completare, annotandolo, la parte del *rapporto di prova* relativa agli "Interventi atti a migliorare il rendimento energetico" e la parte relativa alla "Stima del dimensionamento del/i generatore/i". In questo caso dovrà spedire entro 30 giorni al *responsabile dell'impianto*, tramite il *soggetto esecutore*, le apposite relazioni di dettaglio che saranno allegate al *rapporto di prova*.

8. Nessuna somma di denaro deve essere consegnata a qualsiasi titolo *all'ispettore*.

9. La mancanza del libretto di impianto e/o *l'accertamento* della mancata effettuazione

dell'ultimo controllo e/o dell'ultima *manutenzione* di cui al precedente art. 6 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista al comma 5, art. 15 del D.Lgs 192/2005 e ss. mm. ii.

10. In presenza di situazioni di pericolo immediato, *l'ispettore* diffida il responsabile dell'impianto al non utilizzo dello stesso e informa, anche attraverso *l'organismo esterno* incaricato delle ispezioni, *l'Autorità Competente* e il Comune interessato. La riattivazione dell'impianto potrà avvenire solamente dopo i necessari lavori di messa a norma e conseguente rilascio della dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/08; una copia della dichiarazione di conformità dovrà essere inviata al *soggetto esecutore*.

11. Nel caso in cui, durante l'ispezione sui generatori a fiamma alimentati a combustibile gassoso o liquido, venga rilevato un *rendimento di combustione* inferiore ai limiti fissati dall'allegato B del D.P.R. 74/2013 e ss. mm. Ii., questo, entro 15 giorni, deve essere ricondotto nei limiti dei valori ammessi, mediante operazioni di *manutenzione* effettuate dal tecnico manutentore, fermo restando l'esclusione del generatore *dalla conduzione* in esercizio continuo di cui all'art. 4, comma 6, lettera e) del D.P.R. 74/2013. Il *responsabile dell'impianto*, dopo l'intervento di *manutenzione*, dovrà inviare al *soggetto esecutore* la dichiarazione di cui all'allegato 8. Nel caso in cui la suddetta dichiarazione non venga inviata nel predetto termine, il *soggetto esecutore* eseguirà una nuova ispezione.

12. Se durante l'intervento manutentivo di cui al comma 11 si rileva l'impossibilità di ricondurre il rendimento di combustione entro i limiti fissati dall'allegato B al D.P.R. 74/2013 il generatore dovrà essere sostituito entro 180 giorni dalla data del controllo effettuato *dall'ispettore*. Entro 30 giorni dalla data di ispezione il *responsabile* avviserà il *soggetto esecutore* circa la sostituzione del generatore di calore che avverrà entro il suddetto termine, utilizzando il modello di cui all'allegato 9.

13. Trascorsi i termini di cui al precedente comma senza che il *soggetto esecutore* abbia ricevuto la dichiarazione di cui al comma 11 o la comunicazione di cui all'allegato 9 attestante la sostituzione del generatore, sarà applicata al *responsabile dell'impianto* la sanzione amministrativa prevista al comma 5, art. 15 del D.Lgs 192/2005 e ss. mm. ii.

14. Nel caso in cui, durante l'ispezione, si rilevino difformità dell'*impianto termico* rispetto

alla normativa vigente, l'ispettore prescrive l'adeguamento. Il *responsabile dell'impianto* può eseguire gli interventi entro 60 giorni prorogabili, su richiesta del responsabile dell'impianto termico al *soggetto esecutore*, per altri 60 giorni per dimostrati motivi tecnici e/o procedurali e/o autorizzativi. Ad intervento effettuato, il *responsabile dell'impianto* trasmette al *soggetto esecutore*, la dichiarazione di cui all'allegato 8 e, quando prevista, la relazione di conformità ai sensi del D.M. 37/08.

15. Qualora, in base alla documentazione prodotta entro i termini previsti dai precedenti commi non si rilevi l'avvenuto adeguamento alle norme vigenti in materia, il *soggetto esecutore* effettua una ispezione con addebito.

16. Nel caso che l'ispezione di cui al comma 15 dia esito negativo, sono applicate le sanzioni amministrative di cui al comma 5, art. 15 del D.Lgs 192/05 e ss. mm. ii. Qualora l'impianto sia alimentato a gas di rete, sarà informata, inoltre, l'azienda distributrice per i provvedimenti previsti ai sensi dell'art.16, comma 6, del D.Lgs 23 maggio 2000 n.164 "Attuazione della Direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144" e ss. mm. ii.

17. Il costo delle ispezioni sarà determinato con delibera di Giunta Municipale.

Art. 14
Impianti termici o generatori disattivati

1. Sono considerati impianti termici e/o generatori disattivati quelli privi di parti essenziali senza le quali *l'impianto termico* e/o il *generatore* non può funzionare e quelli non collegati ad una fonte di energia.

2. I responsabili degli *impianti termici*, nei quali è stato disattivato l'intero impianto o singoli generatori, devono trasmettere al *soggetto esecutore* e al CITE, entro 30 giorni dalla data di disattivazione, apposita dichiarazione, resa sotto forma di atto notorio, il cui modello è riportato nell'allegato 10. Una copia di tale dichiarazione sarà allegata al libretto d'impianto.

3. L'eventuale riattivazione può avvenire solo dopo l'esecuzione di un intervento di *manutenzione* e controllo di efficienza energetica e la conseguente trasmissione del relativo rapporto al *soggetto esecutore*.

Art. 15
Situazioni particolari

1. Nel caso in cui, durante le operazioni di ispezione, si riscontri la presenza di generatori di calore, o impianti mai denunciati, *l'ispettore* ne prende nota. Il *responsabile dell'impianto*, fatte salve le eventuali sanzioni amministrative, procederà alla regolarizzazione entro 30 giorni provvedendo ad aggiornare il catasto degli impianti termici e trasmettendo al *soggetto esecutore* la *scheda identificativa* dell'impianto aggiornata.
2. Qualora l'ispezione non possa avere luogo a causa della disattivazione o inesistenza *dell'impianto termico*, *l'ispettore* annoterà sul *rapporto di prova* la circostanza in modo da poter successivamente aggiornare il catasto impianti di cui all'art. 17.
3. Se durante l'ispezione si rileva un impianto disattivato senza che l'utente abbia provveduto ad inviare la dichiarazione di cui al precedente art. 14 o l'abbia inviata fuori dai termini previsti nello stesso articolo, quest'ultimo è tenuto a corrispondere il rimborso spese di cui comma 3 dell'art. 13.
4. Nel caso di rifiuto del *responsabile dell'impianto* o del suo delegato di sottoscrivere il *rapporto di prova*, *l'ispettore* procede ad annotare la circostanza sul rapporto che comunque, in copia, è successivamente notificato all'interessato.

Art. 16
Bollino verde

1. Il segno identificativo (bollino verde) è un sistema individuato dalla Regione Siciliana per validare i rapporti di controllo di efficienza energetica che debbono essere inviati al CITE come previsto dall'art. 8 comma 5, del D.P.R. n. 74/2013.
2. I manutentori, regolarmente abilitati alle attività di cui al D.M. 37/08 art. 1 comma 2, ed iscritti nel sistema di accreditamento regionale previsto dal D.D.G. 23 luglio 2014, n. 556 acquisiscono i bollini verdi, da applicare sui *rapporti di controllo di efficienza energetica*, con le modalità e nei luoghi indicati dall'*Autorità Competente* a seguito di apposito provvedimento del Dirigente competente.
3. I valori dei bollini verdi saranno determinati con delibera di Giunta Municipale,

individuando le opportune riduzioni da applicare ai cittadini in condizione di particolare disagio economico e pensionati, disabili, famiglie numerose indigenti e comunque non potranno essere superiori a quelle indicate nell'art. 12 dell'allegato "A" del D.D.L. n. 2 del 14/01/2015 dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di pubblica utilità (linee guida), tenendo conto del numero, della potenza e della tipologia degli impianti, al fine di coprire i costi degli *accertamenti* e delle *ispezioni* degli impianti regolarmente esercitati e manutenuti, nonché per la gestione del catasto di cui all'art. 17, nonchè per l'informazione ai cittadini di cui all'art.18.

Art. 17

Catasto

1. Il catasto degli impianti termici della Regione Siciliana è il CITE accessibile telematicamente ai manutentori e alle *Autorità Competenti*, al seguente indirizzo: http://www.cite.energia.sicilia.it/.
2. I responsabili degli impianti, per il tramite degli installatori, registrano nel sistema informativo CITE i nuovi impianti entro 30 giorni dalla data di rilascio della dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/08 e, per il tramite dei manutentori, registrano gli impianti esistenti in occasione dell'aggiornamento del libretto di impianto e/o apportano le modifiche necessarie in occasione degli interventi di manutenzione e dei controlli di efficienza energetica.
3. Il sistema provvede ad assegnare un codice univoco (codice catasto) ad ogni impianto registrato, che può essere letto e/o stampato dai soggetti interessati (*responsabile di impianto, terzo responsabile,* manutentore*, ispettore*,). Il suddetto codice deve essere riportato su tutti i documenti e le comunicazioni inerenti all'impianto stesso.
4. Il catasto gestisce l'interazione con gli utenti che debbono inviare la documentazione prevista dal presente regolamento e per ognuno di essi prevede procedure di accreditamento e visualizzazione dei dati.
5. Il sistema CITE permette la registrazione e la trasmissione di tutti i documenti e dei relativi dati da inviare alle *Autorità Competenti* da parte dei soggetti preposti (libretto di impianto,

scheda identificativa, *rapporto di controllo di efficienza energetica*, comunicazione nomina *terzo responsabile* e amministratore di condominio, cambio di responsabilità, *rapporto di prova*, etc.).

6. Il sistema informativo CITE consente anche la stampa di tutti i moduli riguardanti l'esercizio dell'impianto che, una volta firmati, potranno essere trasmessi anche in up-load, con lo stesso sistema, in sostituzione della trasmissione cartacea.

Art. 18
Informazione

1. L'*Autorità Competente* o il *soggetto esecutore* provvede ad informare i cittadini e a diffondere il presente regolamento. Provvede, altresì, alla promozione di campagne di informazione, sensibilizzazione e assistenza all'utenza attraverso mezzi adeguati, in un quadro di azioni che incoraggi la tutela degli interessi dei cittadini.

Art. 19
Tariffe

1. Le tariffe del bollino e delle *ispezioni*, differenziate per tipologie di impianto e per potenza, saranno determinati con delibera di Giunta Municipale, individuando le opportune riduzioni da applicare ai cittadini in condizione di particolare disagio economico e pensionati, disabili, famiglie numerose indigenti e comunque non potranno essere superiori a quelle indicate nell'art. 12 e nell'art. 17 dell'allegato "A" del D.D.L. n. 2 del 14/01/2015 dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di pubblica utilità (linee guida).

2. Le *ispezioni* sono a totale carico del responsabile di impianto che riceverà apposito avviso contenente data, ora dell'ispezione e modalità di pagamento.

3. In tutti i casi di mancato e/o ritardato pagamento saranno attivate le procedure per il recupero del credito con interessi e spese a carico del debitore.

Art. 20

Relazione Biennale sulle ispezioni degli impianti termici

1. In ottemperanza a quanto previsto dal comma 10, art. 9 del D.P.R. 74/2013, ogni due anni i *soggetti esecutori* (*Autorità Competente*) trasmettono alla Regione una relazione sui controlli e le azioni promozionali effettuate. La Regione predisporrà una relazione di sintesi sullo stato di esercizio e *manutenzione* degli *impianti termici* nel territorio regionale entro il 31 dicembre dello stesso anno, prevedendone la divulgazione.

Art. 21

Sanzioni

1. Per *l'accertamento* delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla Legge 10/91 e dal D.Lgs 192/2005 e ss.mm.ii. si applicano le norme ed i principi di cui al Capo I della Legge 24 novembre 1981, n. 689. All'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e all'introito delle stesse provvede *l'Autorità Competente*.

Art. 22

Norme transitorie e finali

1. Fino all'emanazione della relativa norma tecnica UNI o provvedimento con indicazione sostitutiva emanata dal CTI non si eseguiranno le ispezioni sugli impianti termici dotati di macchine frigorifere. In questa fase transitoria, con le tempistiche previste dall'allegato A del D.P.R. 74/2013, gli installatori e i manutentori si limiteranno a inviare il rapporto di controllo di tipo 2 senza la compilazione della sezione E "Controllo e verifica energetica del gruppo frigo".
2. I rapporti di prova e le relative istruzioni di compilazione saranno aggiornati tenendo conto dell'evoluzione delle norme tecniche e delle nuove leggi e dei nuovi decreti nazionali e regionali.

Allegato 1 - Definizioni

(OMISSIS)

Allegato 2 - Principali riferimenti legislativi e normativi

(OMISSIS)

Allegato 3 - Comunicazione di nomina/revoca/cessazione/decadenza del terzo responsabile

(OMISSIS)

Allegato 4 - Comunicazione di nomina/cessazione di amministratore di condominio

(OMISSIS)

Allegato 5 - Comunicazione cambio del nominativo del responsabile dell'impianto termico

(OMISSIS)

Allegato 6

Accertamenti e cadenza delle ispezioni sugli impianti termici (D.P.R. n. 74/2013)

Tabella - Accertamenti e cadenza delle ispezioni sugli impianti termici

SERVIZIO	ALIMENTAZIONE	POTENZA TERMICA UTILE NOMINALE (1)	ACCERTAMENTI E CADENZA DELLE ISPEZIONI SUL 100% DEGLI IMPIANTI
Climatizzazione invernale o produzione di acqua calda sanitaria	Gas metano o GPL	Compresa tra 10 kW e 100 kW	Accertamento del rapporto di controllo dell'efficienza energetica
		Superiore a 100 kW	Ispezioni ogni 4 anni
	Combustibile liquido o solido non rinnovabile	Minore di 20 kW e non inferiore a 10 kW	Accertamento del rapporto di controllo dell'efficienza energetica
		Compresa tra 20 kW e 100 kW	Ispezioni ogni 4 anni
		Superiore a 100 kW	Ispezioni ogni 2 anni
Tutti (2)	Macchine frigorifere/Pompe di calore	Compresa tra 12 kW e 100 kW	Accertamento del rapporto di controllo dell'efficienza energetica
		Superiore a 100 kW	Ispezioni ogni 4 anni
	Cogenerazione e teleriscaldamento	Superiore a 100 kW	Accertamento del rapporto di controllo dell'efficienza energetica
1) Limiti degli intervalli riferiti alla potenza utile nominale complessiva di generatori e delle macchine frigorifere che servono lo stesso impianto (stesso sottosistema di distribuzione)			
(2) Climatizzazione invernale, climatizzazione estiva, produzione di acqua calda sanitaria			

Allegato 7 - Periodi di accensione in base ai Gradi Giorno e alla zona climatica della località

(OMISSIS)

Allegato 8 - Dichiarazione di avvenuto adeguamento dell'impianto termico

(OMISSIS)

Allegato 8a - Rapporto di prova Ispezioni impianti con generatori di calore a fiamma Istruzioni di compilazione del rapporto di prova per impianti con generatori di calore a fiamma

(OMISSIS)

Allegato 8b - Rapporto di prova Ispezione impianti con macchine frigorifere Istruzioni di compilazione del rapporto di ispezione per impianti con macchine frigorifere e pompe di calore

(OMISSIS)

Allegato 9 - Comunicazione sostituzione del generatore di calore

(OMISSIS)

Allegato 10 - Dichiarazione disattivazione dell'impianto termico

(OMISSIS)

Allegato 11 - Memorandum per il responsabile di impianto, il terzo responsabile, il manutentore ed il conduttore dell'impianto termico

(OMISSIS)

Allegato 12

Cadenza dei controlli di efficienza energetica e trasmissione del rapporto all'Autorità Competente

Tabella – Tipologia e cadenza di controlli di efficienza energetica sugli impianti termici

TIPOLOGIA IMPIANTO	ALIMENTAZIONE	POTENZA TERMICA UTILE (1) [kW]	CADENZA DEI CONTROLLI DI EFFICIENZA ENERGETICA	RAPPORTO DI CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA (2)
Impianti con generatore di calore a fiamma	Generatori alimentati a combustibile liquido o solido	10 ≤ P ≤ 100	2	Rapporto tipo 1
		P > 100	1	
	Generatori alimentati a gas, metano o Gpl	10 ≤ P ≤ 100	4	Rapporto tipo 1
		P > 100	2	
Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore	Macchine frigorifere e/o pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico e macchine frigorifere e/o pompe di calore ad assorbimento a fiamma diretta	12 ≤ P ≤ 100	4	Rapporto tipo 2
		P ≥ 100	2	
	Pompe di calore a compressione di vapore azionate da motore endotermico	P ≥ 12	4	Rapporto tipo 2
	Pompe di calore ad assorbimento alimentate da	P ≥ 12	2	Rapporto tipo 2

TIPOLOGIA IMPIANTO	ALIMENTAZIONE	POTENZA TERMICA UTILE (1) [kW]	CADENZA DEI CONTROLLI DI EFFICIENZA ENERGETICA	RAPPORTO DI CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA (2)
	energia termica			
Impianti alimentati da teleriscaldamento	Sottostazione di scambio termico da rete ad utenza	P > 10	4	Rapporto tipo 3
Impianti cogenerativi	Microgenerazione	P_{el} < 50	4	Rapporto tipo 4
	Unità cogenerative	P_{el} ≥ 50	2	Rapporto tipo 4
P - Potenza termica utile P_{el} - Potenza elettrica nominale				
(1) I limiti degli intervalli sono riferiti alla potenza utile nominale complessiva dei generatori e delle macchine frigorifere che servono lo stesso impianto, inteso come stesso sistema di distribuzione.				
(2) I modelli di rapporto di efficienza energetica, nelle configurazioni relative alle diverse tipologie impiantistiche, caratterizzati da una numerazione progressiva che li identifica, sono stati emanati con il D.M. 10 febbraio 2014 (G.U. n. 55 del 7 marzo 2014) e il termine ultimo per la loro adozione definitiva è stato prorogato al 15/10/2014 (D.M. 26/06/2014)				